DELLA

PUBBLICA EDUCAZIONE

TRATTATO

DEL PROFESSORE

Pasquale Liberatore.

Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit, fecitque puer.........
Horat. in Art. Poet.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI G. PALMA.
1840.

DELLA
PUBBLICA EDUCAZIONE.

NOZIONI GENERALI SU LA PUBBLICA EDUCAZIONE.

Il comunicare alla volontà degli uomini le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre certe abitudini, rinforzarle, obbligare i loro cuori a rimanervi soggetti e somministrar loro motivi veri o falsi per agire in una data maniera; ecco, secondo il Romagnosi, l'oggetto che si propone l'EDUCAZIONE. Ed è ben lusinghiero il guidare lo spirito umano al suo nobile destino, la conoscenza della verità; spandere idee sane fin nelle infime classi del popolo; sottrarre gli uomini dall'impero delle passioni e de' pregiudizii; fare della ragione l'arbitro e la guida suprema della pubblica opinione. Noi operiamo bene se conosciamo le regole conformi alla verità; e male, se queste regole essendo erronee ci fanno ignorare i nostri doveri. Da ciò la necessità dell'istruzione, e l'impossibilità di governare gli uomini o di condurli al ben essere altrimenti che coll'illuminarli: ed è questo lo scopo dell'educazione colla quale si acquistano le abitudini di ogni specie, e si esercitano le facoltà del corpo e dell'animo. Osservando con attenzione l'andamento dello spirito umano, dice Schmidt, si vedrà come cosa certa che l'educazione è la cagion principale della differenza fra gli uomini, la cui organizzazione non sia del tutto difettosa.

Naturalmente essa dividesi in *privata* e *pubblica*. La prima è riserbata ai padri: la legge non deve penetrare nelle mura domestiche dove il padre è il re, il magistrato, il legislatore in tutto quel che riguarda l'educazione dei figli. Il padre di famiglia, dice il Degerando, serba la sua giusta indipendenza nell'educazione privata che dà ai proprii figliuoli; ed in tali materie la potestà dell'amministrazione pubblica s'arresta e cessa del tutto innanzi al limitare della casa paterna. È bastato ricordare ai conjugi ch'essi contraggono col solo fatto

del matrimonio l' obbligazione di educare i loro figli; che in assenza del padre la cura dell' educazione deve esercitarsi dalla madre, e questa defunta, dagli ascendenti più prossimi; che nel caso di separazione personale qualunque sia la persona cui fossero i figli affidati, il padre e la madre conservano rispettivamente il diritto di vegliare sopra la loro educazione (*Il. civ.* art. 193, 145, 146, 147, e 233).

Ma la maggior parte de' genitori sono poco atti ad allevare i loro figli. Mancano essi ordinariamente di lumi, ed essendo distratti dalle occupazioni del loro stato non hanno il tempo necessario per adempiere degnamente un così esteso carico: sono dippiù acciecati da paterna tenerezza che li fa condiscendere a tutte le fantasie de' loro figliuoli. Se non altro, l' educazione domestica dà troppa forza allo spirito di famiglia che può cagionar del male allo stato; poichè conviene assuefar di buon' ora i fanciulli a preferire il ben pubblico ad ogni interesse particolare, ed a sacrificar l' affetto per una piccola famiglia a quello per la grande famiglia, che è la società (a).

Si sfuggono questi inconvenienti coll' allevare la gioventù in comunità e sotto abili maestri. Ma questa pubblica educazione deve appartenere al governo per la stessa sua conservazione. Il più efficace de' mezzi, disse il più profondo politico dell' antichità, Aristotile, per conservare le costituzioni de' governi ferme e stabili, è di educarvi la gioventù a tenore delle costituzioni (Polit. lib. V.). In qualunque governo, presso qualunque popolo l' opinione pubblica è ciò che vi ha di più forte nello Stato; la sua influenza così nel bene come nel male è massima, perchè superiore all' azione ed alla resistenza della pubblica autorità; per conseguenza è di somma importanza che venga diretta o rettificata e corretta: e tra' varii mezzi che per ciò deve impiegare il legislatore, non ve ne ha di più efficace, secondo il nostro Filangieri, della pubblica educazione; la quale moltiplicando i vincoli che uniscono i cittadini tra loro, maggior vigore accresce al corpo sociale (b).

(a) V. il citato *Schmidt* Principii della Legislazione universale. Tom. III, Lib. IX cap. 7.

(b) Prima che gli esteri venissero a giustamente magnificare i vantaggi delle associazioni, avviciniamo gli uomini, diceva questo patrio scrittore, avviciniamoli fin dall' infanzia. L' abito di convivere in una età, nella quale le cause della discordia son poche, deboli e momentanee, fortificherà la sociale unione, ed avvezzerà i cittadini a considerarsi tutti come membri di un istesso corpo, figli di un' istessa madre, ed individui di una sola famiglia; la disuguaglianza delle consuetudini e delle fortune perderà una gran parte de' suoi tristi effetti; e la voce potente della natura, che intima e ricorda agli uomini la loro uguaglianza, troverà le orecchie de' cittadini disposte e preparate ad ascoltarla. La mesta solitudine così perniciosa ne' fanciulli, perchè suole imprimere un certo che di tristo e di feroce ne' loro caratteri, sarà sostituita dalla energia che ispira la società degli uguali. Abituandosi a conoscere il bisogno ch' essi hanno del concorso de' loro simili pei loro giuochi e pei loro piaceri, si avvezzeranno anche a mettere la loro parte nella riconoscenza e nelle attenzioni; e queste continue permute dei buoni uffici non lasceranno di produrre nelle loro anime tenere l' amore della società, e la pratica cognizione della reciproca dipendenza del genere umano; essi si avvezzeranno a conoscere la necessità di sottoporre la loro volontà a quella degli altri, ad esser politi ed indulgenti, benefici e grati; ad abborrire l' ostinazione ed i trasporti dell' ira, ed a circoscrivere ne' giusti confini il naturale istinto della libertà.

Ma questa pubblica educazione mancherebbe al suo oggetto se non fosse universale, se non fosse fondata sul buon costume, se non somministrasse una istruzione adattata al popolo.

L' universalità non ha solo l' appoggio dell' antica legislazione, ma quello pur del buon senso e della ragione. Se una sola classe venisse esclusa, sarebbe questa corrotta perchè priva de' soccorsi che la legge offre agli altri, e poco stante diverrebbe corrompitrice, poichè il vizio è più contagioso della virtù le ree passioni più seducenti delle buone; ed in tanta diversità come render uguali i premii e le pene?

Il buon costume si compone da tutte quelle inclinazioni od abitudini che la generalità ha contratte e che la legge civile protegge contro tutte le convenzioni degli uomini. Sono buoni costumi quelli per tali commendati dalla comune maniera di sentire e di vedere di un popolo. Sono essi che conservando la virtù spesso riparano e suppliscono i difetti delle leggi; e senza di essi vane sono le cure di ogni legislatore.

Basta scorrere la storia di tutti i popoli per vedere il vantaggio dell' istruzione, solo argine che si oppone ai tristi effetti della corruzione, solo mezzo che ha dato all' uomo tanto impero sul mondo fisico, solo baluardo contro la superstizione. Ma questa dev' essere, come dicemmo, adattata alle varie classi del popolo. Il nostro Filangieri lo divide in due classi principali, quella che comprende coloro che servono la società colle loro braccia, e quella che la serve co' loro talenti; ed ognuna di esse ha le sue classi secondarie per quante sono le arti e mestieri, gl' impieghi, le professioni.

Utile sarebbe l' esame di questa svariata istruzione, e de' mezzi come conseguirsi, specialmente dichiarando le vedute somministrateci dal piano della pubblica educazione dell' ottimo nostro Presidente della pubblica istruzione Monsignor Arcivescovo di Seleucia.

Ma riserbando ciò ad una opportuna *Appendice*, c' incombe ora proseguir il disegno già da noi pubblicato per queste *Istituzioni Amministrative*, e contentarci di esporre questa importante materia in quattro titoli, il primo che riguarderà l' educazione così detta *Civile*; il secondo quella detta *Religiosa*; il terzo la educazione *Militare*; il quarto titolo in fine abbraccerà tutte le *istituzioni* che coadjuvano la pubblica educazione.

TITOLO PRIMO.

DELL' EDUCAZIONE CIVILE.

Abbiam dato questa qualità all' educazione generale aperta a tutti gl' individui abitanti nel Regno, senz' alcun rapporto politico, convenendo che tutti, siano nazionali siano stranieri, ne profittino a vantaggio della *civiltà* che ogni buon governo dee promuovere non che conservare; e divideremo ne' rispettivi capitoli i mezzi somministrati dall' amministrazione pubblica per conseguirla. Questa educazione dev' essere alla dipendenza del ministro degli affari interni, dal quale tutta dipende l' amministrazione suddetta, e sin dalla prima formazione divenne la più nobile parte di tal ministero colla determinazione del 31 marzo 1806. E ragionevolmente, poichè la cura d' invigilare all' educazione è un dritto ed un dovere annesso all' autorità Sovrana; i maestri sono suoi mandatarii, ed in suo nome esercitano questo diritto, ed adempiono a questo dovere; i quali essendo destinati a formare buoni cittadini, debbon esser presi dalla stessa nazione, la cui situazione conoscono, e con quei requisiti che li rendono idonei a tal ministero.

CAPITOLO PRIMO

DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E NORMALI.

L'oggetto delle scuole primarie è d' insegnare i primi rudimenti di leggere, scrivere ed aritmetica, e quelli della dottrina cristiana. Fu perciò ordinato che tutte le città, terre, ville ed ogni altro luogo abitato del Regno fossero obbligati a mantenere un maestro per tale insegnamento, ed una maestra per le fanciulle per le quali dovesse aggiugnervi quello delle necessarie arti donnesche; ascrivendosi le somme necessarie pel pagamento di tali individui ai pesi detti *comunitativi* di ciascun comune. E siccome si era già introdotto il metodo normale (a), così si soggiunse che ne' luoghi dove la popolazione fosse di 3,000 abitanti o minore si serbasse l' antico metodo, ma in quelli di maggior popolazione, dovessero i maestri insegnare col metodo normale. (Dec. del 15 agosto 1806).

Per chi non conosce questo metodo può consultarsi il manuale del sig. Martin tradotto dal francese in italiano e stampato in Napoli nel 1819, e vedrà il vantaggio di esso e per la parte intellettuale e per la parte materiale: pochi mezzi, minimo tempo, massimo risultamento (b).

(a) Diconsi veramente scuole normali quelle dove s' istruiscono coloro che son destinati ad insegnar ad altri; ma qui si prendono per le scuole di *mutuo insegnamento* secondo la norma di Lancaster e Bell.

(b) Non occultiamo esservi stato chi ha supposto nuocere tal metodo alla educazione fisica de' ragazzi; eppur leggesi nel giornale della società francese per le scuole elementari la opinione

Queste furono conservate e propagate nella occupazione militare, anzi tutti i beni addetti alla pubblica istruzione non ancora incorporati nel demanio, doveano formare il fondo per dette scuole, giusta il decreto del 20 gennaio 1808. Nella penisola di Miseno fu destinato quel curato per le scuole normali collo stipendio di ducati dieci al mese (dec. de' 19 novembre 1810).

Indi col decreto del 15 settembre 1810 varie provvidenze si diedero sugl' istitutori e sugli alunni; e si obbligarono i padri, le madri, i tutori o curatori ad inviare i loro figli e pupilli a queste scuole primarie (b).

del celebre medico Bally il quale facendo osservare la differenza tra' fanciulli curvati per molte ore sui loro libri nelle altre scuole e quei che debbon essere in moto continuo in questa, dice che « in essa il cerebro non contrae quelle *flemmasie* croniche, quelle tisichezze mortali, e que' germi di convulsioni che fan la dispemazione della medicina; il petto si dilata e gode della sua piena libertà, poichè a' fanciulli si raccomanda continuamente di tener alta la testa e dritte le spalle, il respiro allora non è affatto inceppato, la circolazione è senza impaccio. Si applica pore questo ragionameoto alle funzioni digestive che perfettameote si fanno, quando non si alternno le funzinnî dello stomaco col mantenere su di esso, e su le altre viscere curvato il petto per molto tempo. Si evitano in conseguenza quegl' ingorgamenti del mesenterio onde nascono le ostruzioni, a s' indeboliscano, a spesse volte ancora si dissipano le disposizioni alla mostruosa rachitide ».

(b) Ecco come si espresse la sovrana volontà in questo decreto.

Art. 1. Saranno stabilite delle scuole primarie da' comuni in tutta la estensione del Regno.

2. Ne' comuni di terza classe gl' institutori di queste scuole saranno gli stessi parrochi. Essi insegneranno a leggere ed a scrivere, le prime operazinni dell'aritmetica ed il catechismo di religione e di morale. Potrà però il nostro ministro dell' interno disporre che sieno suppliti da altre persone idonee, quando per legittimo impedimeoto, o per altre circostanze non potessero adempir bene a questa incombenza.

In tutti gli altri comoni sarà data agli alonni la medesima instruzione, una col metodo normale, da institutori che saranno nominati dallo stesso nostro ministro.

3. I locali per le scoole primarie saranno sempre forniti da' comuni stessi.

4. I salarj degl' institutori saranno anche somministrati da' comuni. Quello degl' institutori de' comuni di terza classe sarà di ducati sei; e quello degli altri institutori che dovranno seguire il metodo normale, di ducati dieci mensuali.

5. Ne' comuni di terza classe ciascun alunno pagherà la retribuzione di un carlino al mese: ne' comuni delle altre classi questa retribuzione sarà accresciuta di una qainta parte che sarà destinata a' salarj degl' institutori giubilati.

6. I decurionati potranno concedere esenzione da questa retribuzione a quelli che non saranno in istato di pagarla. Questa esenzione però non potrà eccedere il quioto degli alunni ricevuti ne' comuni di terza classe, ed il terzo in quelli delle altre due classi.

7. Il prodotto di questa retribuzione cederà in parte a beneficio del comune, ed in parte sarà aggiunto al salario degl' institutori: di modo che vada totalmente a profitto del comone quando il numero degli alunni a pagamento non oltrepassi i trenta, e sia dato agl' institutori il risultato delle retribuzioni di tutti gli altri alunni che saranno ammessi oltre questo oumero.

8. Sarà detratto un quioto da quest' ultimo prodotto che costituirà un fondo di gratificazione da distribuirsi agl' institutori che pel di loro zelo e pel profitto che avranno mostrato gli alonni loro, ne saranno creduti meritevoli.

9. I padri, le madri, i tutori o curatori saranno obbligati ad inviare i loro figli o pupilli alle scuole primarie, dichiarandone i nomi alle municipalità rispettive. Gl' istitutori ne conserveraouo registro, indicando il giorno nel quale ciascun fanciullo avrà cominciato ad assistere alla scuola, l' assiduità loro, ed il profitto che faraouo.

Le scuole pubbliche di Napoli furono affidate ai religiosi di dieci conventi col decreto del 31 ottubre 1806; ai quali si unirono altri dodici conventi col decreto del 16 ottobre 1807; ed altri sei col decreto del 9 febbraio 1808. In essi il ministro del culto e gli stessi superiori nominavan e presentavano a quello dell' interno i religiosi che pel loro buon costume ed idoneità credevan atti ad essere destinati maestri; e questi dopo gli schiarimenti presi su la loro abilità li destinava ad esercitar la pubblica istruzione ne' rispettivi conventi; mentre i religiosi istessi oltre alla esenzione dal coro venivano a godere il trattamento di graduati.

Ed anche per le fanciulle nella capitale furono aperte undici scuole gratuite ne' monasteri e conservatorii a carico della città di Napoli (dec. 12 gennaio 1808.)

Le scuole secondarie han per oggetto l' insegnamento della lingua italiana e latina , e di alcune scienze. Sono considerate scuole secondarie , dicesi nei statuti approvati a' 14 febbrajo 1816 , tutte quelle dove l' insegnamento non potrà ricevere quella estensione determinata ne' collegii e dove il corso degli studii non potrà essere egualmente metodico e progressivo : ma tutti gli articoli registrati pe' collegii e licei si possono applicare alle suole secondarie in tutte quelle parti adattabili alle medesime. Una scuola secondaria di prima classe fu stabilita in Reggio per l' istruzione della gioventù col decreto de' 16 luglio 1810 ; un' altra in Alessano con quello de' 21 aprile 1813 ; con altro decreto della stessa data fu tramutata la scuola di filosofia e teologia ch' era nel comune di Maglie in scuola secondaria ; con altro simile decreto le scuole di Ruffano e Presicce furono riunite in una scuola secondaria in questo ultimo comune ; ed una simile ne fu stabilita in Galatone , e quelle di Poggiardo trasferite in Otranto.

Coi decreti de' 13 maggio detto anno 1813 ne furono stabilite in Airola ed in Rossano ; con quello de' 16 detto in Atessa ; de' 7 ottobre nel Vasto ; de' 19 novembre in Aquila , che poi fu riunita a quel collegio ; de' 2 giugno 1814 in Mola di Bari ; de' 10 agosto 1816 in Cervaro ; de' 7 maggio 1817 in Civitaducale , similmente aggregata al collegio di Aquila.

Ma in esse la lingua latina s' insegna colle regole grammaticali che convengono in un' età più matura, mentre dovrebbe insegnarsi collo stesso mezzo col quale s' impara le propria , cioè col solo uso ; e vi bisognerebbe una lezione di storia naturale , ed una del disegno : non si dovrebbe infine sopraccaricar la memoria di poco utili o mal compresi discorsi (a).

10. Gli alunni non potranno esser ricevuti nelle scuole primarie prima dell' età di cinque anni compiti ; e ne saranno congedati quando sarà stato conosciuto il loro profitto e stato d' instruzione. A quest' effetto saranno fatti in ogni anno de' pubblici esami da' censori e procensori che si nomineranno da Noi, e le di cui attribuzioni verranno determinate con un decreto particolare.

11. I sottintendenti sono specialmente incaricati dell' organizzazione di queste scuole , e renderanno conto dello stato loro ogni mese all' intendente. Le amministrazioni municipali invigileranno loro immediatamente , e vi conserveranno l' esecuzione delle leggi e de' regolamenti delle amministrazioni superiori.

(a) Senza ricorrere a ciò che Platone , Aristotile , Cicerone , Quintiliano , Seneca e tanti

Ad alcune di queste scuole secondarie fu aggiunto l' insegnamento di *agricoltura pratica*, come ne' comuni di Agnóne, Morcone, Larino, Campobasso, Riccia ed Isernia col decreto de' 28 aprile 1818; in quelli di Trivento, Frosolone, Guglionese e Civita-campomarano col decreto del 18 novembre detto anno; e con quelli de' 10 agosto, 30 ottobre e 14 dicembre 1819 ne' comuni di Cosenza, Lucera, Catanzaro; indi col decreto del 1 marzo 1820 in Putignano; e con quello de' 22 maggio detto anno in Avellino ed in Chieti.

Generalmente tutti i maestri delle scuole private debbono insegnare a *porta aperta*, quindi quelli pure di queste scuole (dec. 13 novembre 1821).

Ma tutto quel che abbiam detto riguarda l' istruzione ch' è la minor parte dell' educazione: e ciò non ostante in mezzo a tanta premura del governo, quanti son pochi quelli che sanno leggere e scrivere! Quanto poco è migliorata la nostra agricoltura! D' onde quest' apatia? Noi l' esamineremo a suo luogo.

CAP. II.

DE' DIVERSI COLLEGII DI EDUCAZIONE STABILITI NEL REGNO.

Quel che manca alle scuole secondarie deve trovarsi ne' collegi: riunione de' convittori sotto lo stesso tetto e ad una mensa istessa; insegnamento più esteso; corso di studii metodico e progressivo. Emmanuele Kant nell' educazione preferisce ai collegi le scuole dove i giovanetti vanno alcune ore del giorno, e passano il rimanente nella casa paterna, e ciò per la vigilanza de' padri e per l' acquisto delle virtù domestiche senza le quali non possono sussistere le virtù pubbliche, e lascia aperti i collegi ai fanciulli privi di genitori, o che son viziosi, agli sventurati esposti o abbandonati, ed a quelli addetti al sacerdozio o alla milizia. Vi aggiunge que' nati nelle campagne e ne' villaggi dove mancano le scuole opportune: e tal è pure il nostro sentimento. In qualunque modo la educazione ne' collegi non dev' essere a carico del governo, ma degl' individui che vogliono profittarne. Ecco un vantaggio per la classe de' ricchi, ma questo è consentaneo all' interesse sociale; sì perchè conviene che il deposito delle cognizioni e de' lumi sia in questa classe che può più facilmente diffonderli ed espanderli nella moltitudine; come perchè non si tolgano altri individui dalla classe produttiva per aggiungerli alla classe che si chiama sterile, la quale è utile che sia la meno numerosa. Il paese più culto, a creder mio, scriveva il nostro Filangieri, sarebbe quello, ove vi fossero meno errori e più verità diffuse nel volgo, e meno semidotti tra gli scienziati; or per ottener questo fine bisogna render meno facile la carriera delle lettere: non bisogna dunque renderla

altri han pensato su i mezzi di aumentare e conservare il vigor della memoria, il nostro Filangieri lo restringe a tre soli principii:

1. di non abusar giammai di questa facoltà impegnandola in sforzi inutili;

2. di facilitare il legame tra le idee, in maniera che la riproduzione dell una risvegli immediatamente l' altra;

3. di rinfrescare sovente le tracce delle idee, che senza questo soccorso potrebbero scancellarsi.

dispendiosa. Che se un grande ingegno che potrebbe risplendere nelle scienze o nelle belle arti ha la disgrazia di nascer povero; deve il governo accordargli una piazza franca nel collegio.

La prima legge colla quale venne stabilito un collegio nella capitale, ed un collegio per ciascuna provincia fu del 30 maggio 1807. Fu destinata ad ognuno di essi la dote di ducati sei mila pe' quali il governo si riserbava cinquanta piazze, si stabilì il sistema dell' *istruzione*, quello della *disciplina*, e quello dell' *ammessione degli alunni*.

Pel primo ordinossi che in ogni collegio dovessero mantenersi sette professori ivi residenti, oltre de' maestri esterni; vale a dire;

Due di lingua latina ed italiana distribuiti per classi, ed uno di essi professore di lingua greca;

uno di rettorica e di archeologia greca e latina;
uno di scienze matematiche;
uno di logica, metafisica ed etica;
uno di geografia e cronologia;
uno di elementi di fisica.

Vi furon destinati cinque maestri esterni, cioè di lingua francese; di calligrafia; di disegno; di scherma; e di ballo: ed un catechista coll' onorario di professore per spiegare il catechismo approvato dal governo; al che dovesse adempirsi dal rettore o vicerettore essendo preti, senz' aumento di soldo.

Se oltre agli additati maestri, gli alunni ne desiderassero altri di scienze e di belle arti vi saranno ammessi coll' approvazione del rettore pagandosi particolarmente da loro; egualmente che le lezioni particolari che volessero prendere dai suddetti maestri esterni. L' onorario de' professori da fissarsi secondo le circostanze oltre l' abitazione ed il vitto comune co' collegiali: quello dei maestri esterni da sette a dieci ducati. L' ordine delle lezioni, l'orario, l'epoca e la durata delle vacanze e dei congedi fu riserbato a particolari istruzioni.

Riguardo all' *amministrazione*, *disciplina*, e *polizia interna*, si provvide che il Rettore capo del collegio avesse l' amministrazione interna, con un vicerettore per supplirlo ove occorresse, ed un economo pel maneggio degli affari (a). tutti nominati dal Re sulla presentazione del ministro dell'interno egualmente che i professori e gli amministratori suddetti. Che il Rettore esercitasse i dritti di padre di famiglia, mantenesse il buon ordine e la disciplina, invigilasse sopra i costumi, gli studi, la religione, estendendo la sua autorità sopra tutti gl' individui addetti al collegio. — La polizia interna o sia il buon ordine nelle camere di studio, e ne' dormitori e l'accompagnamento degli alunni al passeggio, venne confidato ai prefetti proposti dal Rettore, e nominati dagl' Intendenti a proporzione di uno per 18 alunni; lasciandosi ai professori il buon ordine e la polizia nelle classi: le camere non possono aver comunicazione tra loro senza un ordine espresso del rettore. I giuochi di sorte, di

(a) L' economo è incaricato del maneggio economico sotto l' autorità del rettore, il quale dovrà vistare i fogli giornalieri di consumo. Egli farà le provvisioni necessarie, e riscuoterà le rendite del collegio. Renderà conto della sua amministrazione alla commessione composta dal Rettore e da due proprietarii del luogo. (Ivi art. 17).

carte, ed ogni altro giuoco di danaro non debbono esser permessi: ed esercitarsi periodicamente, a norma degli ordini del rettore, tutti gli atti religiosi conforme al rito ed alla disciplina della Chiesa. Si disse consistere i castighi in una maggiore durata del lavoro, in un lavoro straordinario, nella privazione della passeggiata e della ricreazione, nella detenzione o nella prigione: e queste pene potersi imporre anche dai professori e dai prefetti, eccetto la prigione che può solo essere ordinata dal rettore. Finalmente venne assegnato l'abito di color bleu con paramaniche e collaretto color celeste, e bottone giallo colla leggenda *Collegio reale di* . . .

Per *l'ammessione degli alunni* si prescrisse doversi ne' collegi suddetti dar la istruzione

1. Agli alunni da mantenersi gratuitamente per effetto della dote assegnata,

2. Ai pensionarii che le famiglie vogliono mandarvi, stabilendosi la pensione di ducati dodici al mese per Napoli, e ducati otto pe' collegii delle provincie.

3. Agli scolari esterni.

Niuno può esser però ammesso in qualunque delle tre classi anzidette, se non abbia otto anni compiti e meno di quattordici; se non sappia leggere e scrivere correttamente; e se non sia nello stato di comprendere le lezioni dell'ultima classe della lingua latina: niuno potrà poi rimaner nel collegio al dì là di 18 anni.

Riguardo agli alunni, si disse che le piazze franche sarebbero accordate non solamente ai figli de' militari ed impiegati civili di questi dominii, in gratificazione dei servigi, che avessero fedelmente renduti; ma eziandio a quei fanciulli, che si fossero distinti nelle scuole primarie o secondarie del Regno. Si aggiunse che sarebbero mantenuti i medesimi interamente a spese del collegio, senza che le loro famiglie s'interessassero per nulla, nè anche in caso di malattia: bensì al loro ingresso fossero obbligati a portare nel collegio un letto completo, l'uniforme giusta il modello, la biancheria e gli altri mobili per uso della persona, giusta le istruzioni.

Riguardo ai pensionarii, essi dovean esser presentati al Rettore dai loro genitori, tutori o curatori, o con espresso mandato scritto di coloro che hanno sopra di essi il diritto di patria potestà e di tutela, ed anche per invito che ne facesse il magistrato competente. Il Rettore prese le convenevoli informazioni dovesse renderne conto all'Intendente per essere autorizzato ad ammetterli.

Riguardo finalmente agli scolari esterni, era questa una facoltà accordata ai rettori di ammettere ad udire le lezioni de' professori anche i giovinetti che non appartenevano a' collegî; purchè presentati da coloro che ne hanno l'autorità legittima, e preso conto de' loro costumi, e delle disposizioni convenevoli per studiar con profitto. Questi giovanetti così ammessi non potessero andare in altre parti del collegio che nelle scuole, alla cui polizia eran soggetti e non vestirne l'uniforme: poteva il rettore licenziarli sopra il rapporto dei professori; ed anche un'assenza di quattro lezioni consecutive senza causa legittima era motivo di esclusione. Essi poi non sono tenuti ad alcuna contribuzione; ma si prendono dai fondi della dotazione carlini cinque al mese per ogni

scolare esterno legittimamente ammesso alle lezioni, ed il totale vien diviso tra' professori come supplemento di onorario.

Compiesi questa legge colle disposizioni sull' esame. « Al finir dell' anno, dicesi in essa, si terrà in ciascun collegio una solenne adunanza, nella quale saranno esaminati que' collegiali che il rettore dovrà indicare. A questa adunanza assisteranno l' intendente, l' arcivescovo, il generale comandante della provincia, il vescovo, i presidenti de' tribunali ed i sindaci de' rispettivi paesi — I premii ed i distintivi di onorificenza saranno distribuiti dal personaggio più degno che interverrà all' adunanza. — Il rettore, terminato l' esame, alla presenza di tutto il congresso, presenterà all'intendente la lista di quei collegiali che dietro una lodevole applicazione, meritar possono la sovrana beneficenza di passare in alcuno di quei stabilimenti determinati da noi, per dare l' ultimo grado di perfezione a quello stato, cui saranno chiamati dalle favorevoli disposizioni dei loro talenti, e dalla volontà delle proprie famiglie alle quali appartengono ».

E già varii monasteri soppressi erano stati destinati in reali collegi. Quello de' Celestini pel collegio di Lucera, altro de' Celestini di Sulmona per quello di Aquila; degli Olivetani in Lecce, che fu poi trasferito nella casa de PP. della Missione; e ne' seguenti anni quello de' Teresiani in Bari, de' Conventuali in Maddaloni; quello de' Gesuiti in Catanzaro (a); quello de' Basiliani in Monteleone, de' Francescani a Teramo, degli Scolopii in Foggia.

Riscosse molti elogii questo piano di educazione collegiale; ma non mancarono le critiche di coloro che erano sviscerati dell' autor della scienza della legislazione. Dieci anni dicevano è troppo poco. Il Filangieri ne aveva assegnati quattordici, e temeva che fossero anche pochi, se la ripartizione fosse regolata dalla vanità e dal pregiudizio, e non dalla ragione sull'infallibile piano della natura. E come tralasciarsi l'educazione all' età di 18 anni, quando più ve n' è bisogno? Fissata la maggior età agli anni 21, sino a quest' epoca dovrebbe continuarsi l' educazione; ed in questi ultimi anni applicare gli alunni allo studio delle patrie leggi, accompagnato da veri e luminosi principii dell' ordine pubblico, e della prosperità sociale; val quanto dirè dalla filosofia del diritto. Così dovrebbe coronarsi il corso dell' educazione scientifica, e così la si compie ne' più culti paesi di Europa.

Per la lingua latina dovrebbe distinguersi l'età adatta a studiarne le regole, e seguire un metodo più ragionevole (b), e per gli esercizi della memoria tenersi presenti gli stessi principii raccomandati alle scuole secondarie.

(a) Questo collegio fu col decreto de' 5 marzo 1812 dichiarato *liceo* destinato all'istruzione nella giurisprudenza per le due Calabrie; per cui vi furono stabilite le cattedre decretate per detti stabilimenti.

(b) Tutte le nostre preliminari istruzioni, diceva il Filangieri, si ridurranno alla declinazione e coniugazione de' nomi e de' verbi, ed a quelle poche regole ed osservazioni grammaticali, che sono le più frequenti nell' uso, le più indispensabili a conoscersi per l' intelligenza della lingua .... La lettura e la spiegazione degli antichi scrittori, e l' arte di rilevare e di mostrare a' giovanetti le loro bellezze, dovrebb'essere il solo mezzo col quale si dovrebbe pro-

Manca la lezione dell' Istoria che dovrebb' essere accompagnata colla geografia; e che invano vi si supplisce colla cronologia, la quale non giova che nel momento in cui si osserva. La sola tavola, dicea lo stesso Filangieri, il solo albero, la sola cronologia utile e stabile è quella ch' è fondata su l' ordine, e sul nesso delle istoriche idee.

Agli elementi di fisica dovrebbero accoppiarsi quelli della chimica che oltre al piacere che reca serve a togliere molti errori dalla mente de' giovanetti, ai quali potrebbero mostrarsi le chimiche esperienze ne' giorni non destinati alla scuola; ed anche qualche arte meccanica apprendersi.

Si proibì col decreto de' 20 aprile 1812 che alcun professore potesse supplirsi da altro soggetto, anche col consenso del rettore e del presidente del *giurì* degli esami della provinia, ma qualora esso presidente giudicasse urgente ed indispensabile di far momentaneamente supplire qualche professore in caso di malattia o altro grave impedimento legittimo, dovesse riferirne al direttore della pubblica istruziune, acciò questi ne esponesse i motivi al ministro dell' interno, che avrà la facoltà di epprovar, se lo stima, tale sostituzione.

Oltre de' collegii nelle capitali delle provincie fu destinato in Arpino un collegio con convitto per insegnarvisi le lettere e le scienze col titolo di collegio Tulliano in memoria del grande oratore M. Tullio Cicerone ivi nato, dotandosi col decreto de' 2 giugno 1814, dove furono aggiunte due cattedre una di eloquenza latina ed italiana, l' altra di chimica applicata alle arti. Ma gia col decreto de' 29 maggio 1813, soppresse le scuole de'Barnabiti ch' ereno in Arpino, le loro rendite eransi riunite a questo collegio.

Lo stesso pel collegio *Italo-greco* di S. Benedetto Ullano, specialmente addetto agli Albanesi, la cui conservazione e miglioramento ebbe luogo col real decreto degli 8 giugno 1810 il quale venne tramutato in *liceo* per le Calabrie col decreto de' 4 luglio 1812; trasferendosi nel soppresso convento de' Paolotti in Corigliano.

Dovea stabilirsi anche un collegio per la istruzione della gioventù in Volturara nella provincia di Capitanata, tanto vero ch' emanossi decreto al 1 ottobre 1817 col quale l' emministrazione degli ospizi di detto luogo fu autorizzata ad accettare le disposizioni di D. Pietrantonio Bilancio tendenti allo stabilimento di detto collegio.

Importante fu lo stabilimento del collegio degli allievi medici chirurgi e farmacisti nell' ospedale degl' Incurabili ch' ebbe luogo col decreto de' 14 maggio 1810, riportato nelle Annotazioni.

Fu ad esso essegnato col decreto del 17 novembre 1812 il credito di lire 67052 $^{2}/_{000}$ aperto al ministro della guerra per soddisfare i crediti degli ospe-

seguire lo studio di questa lingua. Tutti coloro che vi han fatto i maggiori progressi confessano di doverli a questo esercizio; e l egli cita il Buonamici, e lo stesso Facciolati. Aggiunge però doversi scegliere tra gli antichi scrittori quelle opere che parlano delle cose delle quali i fanciulli possono avere idee chiare, o con facilità acquistarle. Nell' ultimo de' tre anni insegnarsi loro i principii della latina e volgare Prosodia, ed addestrarli all' intelligenza de' poeti dell' una e dell' altra lingua.

dali civili del Regno pel trattamento dato ai militari infermi; e con quello del-18 aprile 1813 furono assegnati i fondi della rendita di 768 ducati.

Nella restaurazione si confermarono le dotazioni e concessioni fatte nel-l'occupazione militare agli stabilimenti di educazione e di arti col decreto de'6 novembre 1816; e particolarmente con quello de'31 luglio 1817 fu confermata la concessione fatta de' fondi siti in Taranto al suddetto collegio medico-cerusico; il quale venne poi trasferito nel soppresso monastero di S. Gaudioso (decreto 13 luglio 1819).

Gli alunni di questo collegio ebbero un vantaggio col decreto del 12 febbrajo 1820; ordinandosi che quello tra essi che negli esami annuali fosse stato giudicato il migliore, godesse della esenzione dalla leva.

Nella Restaurazione si fecero le seguenti varietà negli Statuti di collegii approvati col real decreto de' 14 febbraro 1816.

Per l'insegnamento si stabilirono gli esercizii;

1. Di catechismo di religione e di morale, grammatica italiana ed applicazione delle regole grammaticali della lingua ai classici con analisi grammaticali, aritmetica pratica, storia sacra e geografia.

2. Esercizio di correttamente scrivere in italiano, grammatica latina ed applicazione delle regole grammaticali di questa lingua ai classici con analisi grammaticale, storia profana e mitologia.

3. Lingua latina sublime colla spiegazione de' classici prosatori e poeti che hanno maggiore elevazione nello stile e ne' sentimenti, rilevandosi le grazie o la precisione per le quali si distinguono, grammatica di lingua greca, antichità romane e greche.

4. Rettorica, poesia italiana e latina, applicazione delle regole grammaticali a' classici greci con analisi grammaticali.

5. Filosofia, etica e dritto di natura, sintesi ed analisi elementare, verità della religione cattolica.

6. Matematica sublime, fisica matematica.

Si stabiliscono degl' Ispettori, come ne' licei, ed egualmente per gli studenti, e per l'economia; ma gli onorarii furon diversi;

Al Rettore ducati	20
Vicerettore	15
Economo	15
Prefetto di camerata	7
Professore di fisica sperimentale	15
. . . . . . di matematica sublime	15
. . . . . . di sintesi ed analisi elementare	15
. . . . . . di filosofia, etica e dritto delle genti	15
. . . . . . rettorica, poesia italiana e latina	24
. . . . . . lingua latina sublime.	21
. . . . . . lingua latina elementare	20
. . . . . . lingua italiana	20

Ma si aggiunse che i soldi agl' impiegati sarebbero a norma dello stato discusso da farsi in ogni anno per ciascun collegio.

Esaminando il modo che si tiene ne' collegii per soddisfare ai bisogni della vita, vi sarebbe a desiderar qualche cosa.

Il nudrimento ci par soverchio, e troppo continuato l'uso della carne. Io convengo col Filangieri bastar due vivande al pranzo, e tre ne' giorni di festa, ed una nella cena, aggiungendosi la seconda nelle feste; e nel clima com'è il nostro i vegetabili sono miglior nudrimento che le carni. Ma l'uso del pane non dovrebbe restringersi, anzi darsi ad ogni richiesta degli alunni. Un fanciullo che si contenta di questo ristoro mostra un suo reale bisogno: e le due refezioni giornaliere non dovrebbero mancare.

Giusta ci sembra la ripartizione delle ore pel sonno che secondo Locke è il miglior cordiale che la natura ci ha preparato; ed i giovanetti ne han più bisogno, poichè in essi il vigor delle forze è accompagnato da un progressivo movimento. Ma l'ora di destarsi dovrebb' essere più sollecita; onde godere dell'aere matutino ch'è il più atto a dare un certo vigore alla macchina, maggiore elasticità alla fibra. Pare pure che l'uso delle *camerate* sia incomodo e pericoloso. I soli gesuiti hanno adottato le camere separate per ciascun convittore.

Gli esercizii ginnastici mancano totalmente; ogni collegio dovrebbe avere il suo giardino per questo uso. Le monotone passeggiate a coppia come i confratelli non possono supplirvi.

Per l'educazione ne' collegii riflette lo Spedalieri aver essa molti difetti

1. L'essere *generale*, la stessa per tutti; laddove la indole diversa de' giovani richiederebbe una educazione particolare adattata alle disposizioni particolari di ognuno. Molti ammalati differenti potrebbero tutti curarsi con un metodo stesso?

2. Fra tanti ragazzi vi entra qualcuno già viziato, o di così maligno temperamento che presto si guasta da se stesso, ed è incorreggibile. Basta uno a corrompere tutti.

3. Una tale educazione distrugge molti vizii, e forma molti abiti buoni: ma schiude alcuni germi nocivi, e fa contrarre molti abiti mali.

Ma egli stesso conviene che pur produce qualche effetto, e la crede necessaria non che utile. Non perchè sono insufficienti alcuni mezzi, debbano porsi in non cale. Sono anzi da impiegarsi, usando ogni diligenza per rettificargli, per toglierne gli abusi, per ripararne tutti gl'inconvenienti come umanamente si può, o per consolidargli come meglio si sa.

Del resto il governo ha provveduto alle infermerie, alla spesa de' medici e chirurgi ed ai medicamenti. Ha obbligato i direttori e gli amministratori dei collegi ad aver cura che i rispettivi allievi sieno sottoposti alla vaccinazione (Decr. de'6 novembre 1821). E rispetto alle loro rendite, oltre al benefizio accordato a tutti gli stabilimenti di pubblica educazione delle *subaste* per l'affitto de' loro fondi, giusta il decreto de' 27 agosto 1810; si è dato ai licei e collegi il privilegio della esazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi, col decreto del 6 settembre 1824.

CAPITOLO III.

DE' LICEI.

Siccome *liceo* chiamavasi il celebre ginnasio di Atene fondato da Pisistrato ed accresciuto da Pericle, destinato all' educazione della gioventù, così questo nome si è dato a que' luoghi ne' quali, oltre all' educazione stabilita ne' collegi, s' insegnano altri particolari scienze e si prendono i gradi accademici.

Non fu ignoto questo nome nella militare occupazione, e noi vedemmo tramutato in liceo per le Calabrie il collegio *italo-greco* di S. Benedetto Ullano. Un altro stabilissi in Reggio col decreto de' 18 febbraio 1813; altro in Salerno col decreto degli 8 luglio detto anno; ed in Cosenza (dec. de'7 dicembre 1814). Ma nella restaurazione propriamente vennero organizzati i licei in questi dominii di quà del Faro e dati ad essi il corrispondente statuto approvato col real decreto del 14 febbraro 1816, che noi riporteremo per intero, salva qualche osservazione che metteremo nelle note.

Parte prima. Studio del Liceo. — Tit. I. *Insegnamento.*

Art. I. In ogni liceo vi saranno le segnenti lezioni, e si faranno gli esercizii qui dinotati, cioè di

1. Catechismo di religione e di morale; grammatica italiana, ed aritmetica pratica.
2. Applicazione delle regole grammaticali della lingua italiana a' classici, con analisi grammaticale, storia sacra e geografia.
3. Grammatica latina, esercizio di correttamente scrivere in lingua italiana, storia profana e mitologia.
4. Applicazione delle regole grammaticali della lingua latina a' classici con analisi grammaticale.
5. Umanità colla spiegazione de' classici prosatori e poeti che hanno maggiore elevazione nello stile e ne' sentimenti, rilevandosi le grazie e la precisione per le quali si distinguono. Grammatica di lingua greca, antichità romane e greche.
6. Rettorica, poesia italiana e latina, applicazione delle regole grammaticali a' classici greci, con analisi grammaticale.
7. Filosofia, dritto di natura, verità della religione cattolica; e matematica sintetica.
8. Matematica analitica e fisica matematica.
9. Chimica e farmacia, eseguendosene le dimostrazioni nel laboratorio di chimica.
10. Storia naturale, eseguendosi le dimostrazioni ne' gabinetti di mineralogia e di zoologia e nell' orto botanico.
11. Dritto del regno e procedura civile.
12. Dritto e procedura criminale.
13. Notomia e fisiologia, eseguendosi le sezioni anatomiche nel teatro a ciò destinato.

14. Chirurgia teoretica e pratica, compresa l' ostetricia, eseguendone la parte clinica nell' ospedale.

15. Antepratica di medicina.

16. Medicina pratica.

In Napoli nel liceo reale del Salvadore, per essere contiguo alla regia Università degli Studj, si daranno soltanto le prime otto lezioni.

I professori destinati a dare le prime otto lezioni formeranno un corso di studj della durata di otto anni.

Il corso degli studj da seguirsi ne' licei dagli studenti di medicina o di chirurgia che aspirano a gradi dottorali, sarà di tre anni pec quelli che si espongono all' esame di approvazione, e di quattro anni pec quelli che vogliono sostenere l' esame di scienza, a norma dello art. 9 de' regolamenti della regia Università degli Studj.

I libri, de'quali ciascun professore dovrà far uso per le instenzioni, o pec corredarne la spiegazione saranno compilati per ordine del governo, onde la instruzione sia uniforme e progressiva. Intanto e sino all' epoca accennata ciascun professore adoprerà nella sua scuola i libri per le applicazioni delle regole e pec annotare la spiegazione delle sue lezioni, che sono quì designati.

1. Professore. Catechismo stampato ad uso delle scuole primarie: grammatica di Soave: aritmetica pratica ad uso delle scuole primarie.

2. Professore. Boccaccio, Casa, Firenzuola: storia sacra ad uso della pubblica istruzione: geografia pe' fanciulli di Galante.

3. Professore. Compendio di Portoreale: Storia profana: Mitologia di Romeo.

4. Professore. Grammatica latina di Portoreale: Fedro: Nipote: Cicerone, epistole: Cesare, comentarj: Virgiliu, eglogbe e georgiche.

5. Professore. Grammatica latina di Portoreale: Cicerone, gli uffizj e le orazioni: Virgilio, Eneide: Grammatica di lingua greca di Portoreale: pel testamento nuovo e la Silloge: Aula: Goldsmisth.

6. Professore. Instituzione oratoria di Majelli: Sallustio, Livio, Tacito, Orazio, Isocrate, Omero, Demostene.

7. Professore. Instituzione di Soave: Eineccio; e darà un trattato della verità della celigione cattolica: e per la matematica sintetica, Flauti e Giannattasio.

8. Professore. Bossut, Fergola, sezioni coniche analitiche: correderà le sue lezioni con Lagrange, Eulero, Monge ed Hachette, e con Biot: e per la meccanica Fergola.

9. Professore. Instituzioni di Sementini: correderà le sue lezioni con Majon, Adat, Brugnatelli, Thompson, Berthollet e Bordillon Lagrange.

10. Pcofessore. Millin: correderà le sue lezioni per la zoologia con Buffon e supplemento di Lacepede; con Dumeril e Cuvier, e quelle di mineralogia con Brogniart, Hauy, Vernier, Breislak, Melograni.

Pec la botanica, annoterà le sue spiegazioni con Linneo, Iussieu, Cirillo, Petagna, Tenore.

11. Professore. Le leggi civili del regno in vigore.

12. Professore. Le leggi criminali del regno in vigore.

13. Professore. Pec l' anatomia farà uso degli elementi di anatomia di

Francesco Cerio Grimaldi: correderà le sue lezioni con Goemmering, Bichat, Boyer, avendo presenti le scoverte di Gall sopra la struttura del cervello.

Per la fisiologia si servirà di Richerand ultimamente tradotto dal professore Ruggiero. Correderà la sua spiegazione dei lumi che trovansi in Haller, Dumas, Darussin e Cabanis.

14. Professore. Institozioni di Richter, correderà le sue lezioni con Monteggia, Richerand.

15. Professore. Instituzioni che formerà sull' antepratica di Aodria e su quella di Miglietta.

17. Professore. Instituzioni di medicina pratica di Andria: correderà le sue lezioni con Odier, Burserio Cirillo, Darussin e Pinel.

I professori del liceo del Salvadore che insegneranno le matematiche elementari e le sublimi e la fisica sperimentale, adopreranno gli stessi libri indicati pe' professori di quelle facoltà negli altri licei.

I primi sei professori faranno due ore ed un quarto di lezione nel mattino, ed un' ora e mezzo al dopo pranzo: tutti gli altri faranno una lezione al giorno della durata di due ore o al mattino o al dopo pranzo, come verrà destinato dal rettore dello stabilimento.

Tit. II. *Gradi dottorali*.

7. Ne' reali licei si possono ricevere i soli gradi di approvazione e di licenza in giurisprudenza, nelle scienze fisiche e matematiche, nella medicina, e nella filosofia e letteratura.

8. Nel real liceo del Salvatore in Napoli non si conferiscono gradi dottorali.

9. I gradi di approvazione e di licenza in teologia si prenderanno nei seminari diocesani nelle forme prescritte nell'art 17.

10. Il grado di laurea in tutte le suddette cinque facoltà dovrà prendersi necessariamente presso la regia università degli studii.

11. Tutti coloro che hanno gradi dottorali ottenuti presso gli antichi collegii, o che hanno carte autorizzanti all' esercizio di una professione, per cui secondo i regolamenti della regia università degli studii è necessario di avere qualche grado dottorale se vorranno mettersi in attività, potranno esibire i loro privilegj e le loro licenze, anche presso il rettore di un liceo, per inviarsi al *visto* in Napoli al presidente della Commessione della pubblica instruzione.

12. Sono esclusi dal prescritto nell' art. precedente tutti coloro che si trovano avere carte autorizzanti diffinitive ottenute con esame e spedite dalla direzione generale della pubblica instruzione o dall'attual presidente della Commessione suddetta.

13. Quei pochi che, secondo il regolamento della regia università degli studj, avranno ottenuti gradi dottorali provvisoriamente con cedole e diplomi condizionati, se vorranno continuare nell' esercizio delle funzioni e negl' impieghi a' quali sono stati abilitati, dovranno sostenere gli esami prescritti nei nuovi regolamenti della detta regia università al titolo III, ed in tal guisa potranno ottenere le loro cedole ed i loro diplomi definitivi.

14. Allorchè sarà presentato un privilegio o altra carta autorizzante per essere vidimata o cambiata, o quando voglia aversi il duplicato di un privilegio smarrito, il rettore, dopochè sono stati eseguiti nella cancelleria del liceo gli art. 24, 25, 26 de' suddetti regolamenti, invierà tutte le fedi quivi designate e la carta del grado dottorale, o le sole fedi, se la richiesta sarà del duplicato, al presidente della Commessione della pubblica instruzione per procurarne la verifica. Il rettore del liceo è incaricato di regolare la riscossione de' driti come meglio converrà per gl'interessi della pubblica instruzione.

15. I requisiti necessarj ad ottenere i gradi dottorali, e le cariche od impieghi che questi abilitano a conservare o ad ottenere, sono dinotati ne' titoli I e II de' regolamenti della regia università degli studj.

Tit. III. *Esami pel conferimento de' gradi dottorali.*

16. Gli esami per i gradi di approvazione e di licenza, si faranno nei licei innanzi le Commessioni formate da' professori nel seguente modo:

Commessione di giurisprudenza.
Professore di filosofia, etica e dritto delle genti:
di dritto del regno e di procedura civile:
di dritto e procedura criminale.
Commessione di scienze fisiche e matematiche.
Professore di matematica sintetica:
di matematica analitica.
di fisica matematica:
di fisica sperimentale:
di chimica e farmacia:
di storia naturale.
Commessione di medicina.
Professore di notomia e fisiologia:
di chirurgia teoretica e pratica:
di notepratica di medicina:
di medicina pratica:
di chimica e farmacia.
Commessione di letteratura e filosofia.
Professore di filosofia, etica e dritto di natura:
di rettorica e lingua greca:
di lingua latina sublime.

Esame ne' seminarj.

17. Gli esami per l'approvazione e per la licenza in teologia si faranno presso l'Ordinario della diocesi da una Commessione composta dal canonico teologo, dal canonico penitenziere e da due esaminatori prosinodali scelti dall'Ordinario suddetto, il quale sarà il presidente della Commessione.

18. Il presidente delle quattro Commessioni di giurisprudenza, di scien-

ze fisiche e matematiche, di medicina, e di filosofia e letteratura sarà sempre il professore il quale avrà maggiore anzianità di servizio di cattedra negli stabilimenti di pubblica iostruzione. Il rettore del liceo se vorrà intervenire nelle Commessioni, preseder à all' adunanza.

19. Tanto le Commessioni per gli esami ne' licei, quanto quelle delle diocesi presso gli Ordinarj sono incaricate per proporre i quesiti o scegliere i punti che gli aspiranti dovranno risolvere o spiegare; ma non possono pronunziare verun giudizio sul merito degli esaminati. Il giudizio di ammessione ai gradi dottorali, o di rifiuto, è riserbato alle facoltà della regia università degli studj.

20. Le Commessioni suddette faranno due processi verbali; de' quali uno sarà compilato dal più giovane degli esaminatori, che funzionerà da cancelliere, e conterrà l' atto della riunione della Commessione, e le domande colle risposte a voce; l' altro sarà formato dalle risposte o dalle esposizioni scritte, e sarà di proprio carattere dello esaminato.

Se vi saranno dimostrazioni pratiche ed operative, queste saranno enunciate con tutte le particolarità nel processo verbale degli esaminatori.

Ambidue questi processi verbali saranno segnati in margine ed in fine dai membri della Commessione e dall' aspirante al grado dottorale, quindi saranno cifrati dal rettore del liceo o dall' Ordinario che gl' invierà al presidente della Commessione della pubblica instruzione, dal quale saranno spediti alla regia università degli studj per farsene la discussione, ed attendersene il giudizio.

21. Tanto ne' licei che nelle diocesi presso gli Ordinarj, gli esami si aggireranno sulle materie e saranno eseguiti nelle forme e modi prescritti nel titolo III del regolamento dalla regia università.

22. I dritti di esame e delle cedole o licenze saranno quegli stessi approvati al titolo IV del suddetto regolamento.

23. Questi dritti saranno incassati dagli amministratori de' licei, come verrà indicato all' art. 98. Presso gli Ordinarj, pe' dritti di esame e di cedola o licenze in teologia, saranno da' medesimi riscossi e passati agli amministratori di quel liceo che verrà loro designato dal presidente della pubblica instruzione, di riscontro a' processi verbali rimessigli, a norma dell' articolo 20.

24. Tutti i giuramenti che dovranno prestarsi da quelli che hanno ottenuto la cedola o le licenze si daranno in mano dell' Intendente della provincia o del sottintendente del distretto dove il liceo è stabilito. Le suddette carte poi saranno registrate, prima e dopo il giuramento, nella cancelleria del liceo. Il rettore regolerà questo ramo di sua dipendenza colle indicate autorità amministrative.

25. In piedi delle cedole e delle licenze sarà attestato da chi le riceve dalle autorità amministrative suddette, com' egli abbia giurato; lo che farà di proprio carattere. Una tal dichiarazione sarà firmata dal nome del candidato, contrassegnata dalla firma dell' intendente o sottintendente, con apporvisi il rispettivo suggello.

Tit. IV. *Ispettori.*

26. Gl' ispettori sono destinati per vegliare alla esecuzione degli statuti; per osservare se il servizio pubblico che dee prestarsi dagl' impiegati ne' licei, convitti e collegj corrisponda alle mire del Governo; per conoscere se i mezzi adoperati a pruomuovere l' instruzione letteraria e la sana morale nella gioventù studiosa sieno diretti per ottenere questo fine; ed in ultimo per sapere se vi sieno persone che esercitano professioni o esercitano cariche ed impieghi a' quali abilitano i gradi dottorali, senza di avergli prima ottenuti, a norma del regolamento della regia università degli studj.

27. Al momento che l' ispettore è in visita niuno degl' impiegati del liceo o del convitto potrà rifiutare di somministrargli quei lumi de' quali ha bisogno per adempire a' proprj doveri e per soddisfare a quegl' incarichi che il presidente della Commessione della pubblica instruzione avrà particolarmente a lui affidati.

28. Quando un ispettore dovrà esaminare la contabilità di uno stabilimento, farà recarsi i libri dell' economo e trovandovi delle partite da siguificare a danno del medesimo, è per mancanza di ordinativo o per difetto di quietanza, farà prima rapporto in iscritto all' intendente, e poi designerà nel libro dove la partita non è giustificata, come la medesima sia stata significata.

29. Se converrà fare qualche progetto di economia o di spesa straordinaria, l' ispettore si porterà presso l' Intendente, per invitarlo a presedere all' adunanza della Commessione amministrativa, per sottoporre l' affare alla discussione. La conclusione sarà distesa in un processo verbale che sarà consegnato all' ispettore per rimetterlo al presidente della Commessione. L' ispettore prenderà parte alla discussione, e metterà la sua firma nel processo verbale dopo quella dell' Intendente.

30. Ogni qual volta l' ispettore troverà de' disordini ne' licei e convitti, userà prima tutti mezzi di moderazione e di prudenza per mettervi termine, e quindi darà le disposizioni convenevoli perchè non abbiano più luogo.

31. In caso di urgenza, per cui convenisse di sospendere dall'esercizio qualche funzionante nella pubblica instruzione; l' ispettore non potrà farlo che di concerto coll' Intendente, e sostituendo altra persona che faccia le veci dell' impiegato sospeso, onde il servizio non venga a mancare. In questa circostanza l' ispettore dovrà fare sollecito rapporto al presidente della Commessione della pubblica instruzione per le determinazioni che crederà necessarie.

32. Quando un ispettore saprà che senza carte autorizzanti spedite dalla regia università degli studj, vi sieno taluni che esercitano le professioni ed i mestieri, o conservano le cariche e gl'impieghi dinotati al titolo II del regolamento della detta regia università, ne darà parte all'Intendente o sottintendente della provincia, perchè vieti loro l' ulteriore esercizio della carica o dell'impiego. Contemporaneamente ne darà avviso al presidente della pubblica instruzione, per farne partecipi ed istruirne gli altri ispettori che debbono essere spediti in visita, e lascerà nel liceo lo stato nominativo de' refrattarj o colpevoli.

33. Se occorrerà che un ispettore abbia bisogno degli ajuti dell' Inten-

dente o sottintendente per farsi presentare le carte autorizzanti ed i privilegj dottorali, tanto l'uno che l'altro si presteranno coi mezzi che sono in loro potere, per giovare all'esito della richiesta che loro sarà fatta.

34. L'ispettore che sarà impiegato alla vigilanza sogli stabilimenti di pubblica instruzione della città di Napoli applicherà al liceo del Salvadore quei soli articoli del presente titolo che potraono riguardarlo.

Tit. V. *Rettore.*

35. Il rettore che S. M. nominerà, sarà il capo del liceo. Egli regolerà le ore per le lezioni de' professori, invigilerà sulla esecuzione de' regolamenti de' decreti sovrani, delle ministeriali disposizioni, e di quelle che darà il presidente della pubblica instruzione; attenderà alla regolarità degli esami e finalmente invigilerà sull'esattezza con cui debbono tutti gl'impiegati dello stabilimento adempire a' proprj doveri. Per tutti i divisati oggetti la corrispondenza del rettore sarà sempre col presidente della pubblica instruzione.

36. È risponsabile il rettore della completazione de' registri del liceo, tanto per l'assistenza alle lezioni che vorranno prestare gli studenti i quali aspirano a' gradi dottorali, che per gli esami, per la consegna delle cedole e delle licenze e per l'incasso de' dritti fissati. Per potere eseguirsi l'incasso di questi dritti, il rettore dovrà dare il permesso in iscritto all'aspirante di pagare. Tal permesso non potrà essere rilasciato senza che siasi osservato avere il vicerettore riuniti e trovati in forma valida tutti i requisiti.

37. Il rettore dovrà spesso visitare le scuole del liceo e potrà fare quelle ricerche che crederà utili per conoscere lo stato dell'insegnamento tanto agli studenti che a' professori.

38. Sarà sua cura d'inviare ogni tre mesi lo stato d'insegnamento colla denotazione dell'assistenza de' professori, come pure lo stato economico del liceo e lo stato personale degli alunni, degli studenti esterni e degl'impiegati. Questi due stati saranno in doppia spedizione.

39. Con questi stati trimestrili accompagnerà un rapporto al presidente della Commessione della pubblica instruzione, nel quale esporrà gli abusi da correggersi, e le migliorazioni da introdursi per mezzo della di lui autorità e de' suoi poteri superiori. Di tutti i disordini che per difetto di questa rappresentanza si trovassero introdotti nel liceo, il rettore è risponsabile.

40. Il rettore non potrà abbandonare il liceo per portarsi altrove ad oggetto di attendere a' proprj interessi o di villeggiare o di curarsi da malattia che avesse sofferta, senza l'autorizzazione del presidente della pubblica instruzione.

41. Non potrà nel tempo delle scuole essere lasciato il liceo contemporaneamente dal rettore e dal vicerettore.

42. La scelta de' domestici si apparterrà al rettore, come la loro destituzione.

43. Il rettore farà parte della Commessione amministrativa, come nell'art. 85.

44. Invierà alla fine di novembre lo stato discusso del liceo per l' esercizio dell' anno segnente.

45. Il nuovo rettore presterà il giuramento di fedeltà al sovrano in mano del presidente della Commessione della pubblica instruzione, se sarà in provincia.

Tit. VI. *Vicerettore e prefetto d' ordine.*

46. Il vicerettore rimpiazzerà sempre il rettore in caso di assenza o di qualunque impedimento: egli poi invigilerà particolarmente sulla condotta e su' costumi degli studenti; attenderà al buon ordine nel recinto della scuola del liceo; e si presterà alle chiamate de' professori per conservarlo anche nelle scuole. Qualora non potesse assistervi per qualche circostanza, il rettore si farà rimpiazzare dal prefetto d' ordine. Il vicerettore sarà nominato dal Re; il prefetto d' ordine dal rettore del liceo.

47. Farà il vicerettore le funzioni di cancelliere nel liceo; e però la esecuzione della completazione de' registri indicati all' art. 36, sarà a lui affidata. Tutti gli articoli del titolo IX degli statuti della regia università degli studj relativi al cancelliere della medesima, che sono applicabili al sistema del liceo, formeranno altrettanti incarichi del vicerettore.

48. Il vicerettore terrà alla sua immediazione nel tempo che lo scuole del liceo sono aperte, il prefetto d' ordine e quei bidelli o camerieri che il rettore giudicherà sufficienti.

49. Quando un professore non darà lezione per causa d' impedimento, il vicerettore dovrà esserne avvisato. Questi farà attaccare un affisso alla porta della scuola del professore impedito, colla denotazione della causa per cui è mancante, onde gli studenti sappiano che la lezione sarà data dal sostituto.

50. Il vicerettore alla fine di ogni giorno scolastico farà rapporto al rettore del liceo in cui sarà indicata la presenza o l' assenza de' professori, come pure gli avvenimenti seguiti: il bidello lo distenderà, ed egli lo segnerà. I rapporti saranno conservati per la formazione degli stati trimestrali del personale e dell' insegnamento.

51. Al vicerettore spetterà regolare l' entrata e l' uscita degli studenti, ed a lui incomberà di disporre il sito convenevole che dovranno occupare i convittori del liceo, in quelle scuole alle quali assisteranno.

52. Il vicerettore sarà il bibliotecario del liceo ed avrà la cura degl'inventarj e la responsabilità de' musei, del laboratorio di chimica, del gabinetto di fisica e tutte le raccolte di oggetti scientifici letterarj che si conserveranno nello stabilimento. Saranno formati de' regolamenti per determinare le attribuzioni del rettore del vicerettore e de' professori che hanno parte dimostrative nell' istruzione, onde il pubblico servizio riceva speditezza ed abbia sistema.

53. Il nuovo vicerettore ed il nuovo prefetto d' ordine presteranno il giuramento di fedeltà al Sovrano come all' art. 45.

Tit. VII. *Professori*

54. I nuovi professori saranno nominati da S. M. sulla proposta della Commessione della pubblica instruzione che la presenterà per mezzo del presidente della medesima.

55. Nel liceo non saranno ammessi per professori che coloro i quali avranno ottenuto i gradi dottorali. Questi saranno di licenza in filosofia e letteratura pe' primi quattro professori, e di laurea per tutti gli altri nelle rispettive facoltà.

56. Potranno gli aspiranti alle cattedre de' licei presentarsi agli esami approvati da S. M. con rescritto sovrano degli 11 d' ottobre 1815 senza esser distinti da gradi dottorali. Essi concorreranno quando sieno stati approvati come gli altri che gli avessero ottenuti. Ma se fossero scelti in presenza della Commessione, dovranno prendere i gradi determinati nell' articolo precedente, prima che la Commessione sia abilitata a fare la proposta a S. M.

57. Ogni nuovo professore presterà il giuramento di fedeltà al Sovrano; come nell' art. 45.

58. I professori de' licei nelle provincie saranno chiamati per intervenire alle funzioni pubbliche di rappresentanza, e saranno accompagnati dal rettore e dal vicerettore.

59. Ogni professore di liceo è tenuto a formare un corso d'instituzioni relativo al suo insegnamento, in cui avrà principal cura di conservare l'elevatezza della instruzione proporzionata agli esami che dovranno sostenere gli aspiranti a' gradi dottorali, ed a quel sistema di conoscenze che sono necessarie per ottenergli. Il professore che avrà soddisfatto a questo dovere, presenterà il suo lavoro al presidente della Commessione, il quale quando ne avrà approvato la pubblicazione e l' uso pe' licei, procurerà di fargli ottenere ancora da S. M. de' tratti della sua real munificenza.

60. In tempo delle lezioni tutti gli studenti ed anche i convittori dipenderanno dall' autorità de' professori rispettivi. Questi attenderanno al buon ordine nelle scuole, ed in caso di bisogno chiameranno in soccorso l' autorità del vicerettore, a norma dell' art. 46.

61. I professori saranno esemplarmente esatti nel presentarsi nelle scuole secondo l' orario determinato dal rettore. Eglino col loro contegno imporranno agli studenti ed ai convittori onde ciascuno adempia a' proprj doveri.

62. Ciascun professore è tenuto di rimettere ogni sabato al vicerettore un rapporto sulla condotta e su i progressi degli studenti e de' convittori. Un tal rapporto si conserverà dal rettore del liceo per essere consultato quando il bisogno lo esigerà.

63. Tutti i professori segneranno i certificati di assistenza, quando ne saranno richiesti dagli studenti e da' convittori, purchè si troveranno registrati, come dall' articolo seguente. I certificati riceveranno il visto buono del rettore del liceo, il quale vi farà apporre ancora quello del vicerettore col suggello dello stabilimento.

64. In tutte le cattedre vi saranno eperti de' registri i quali serviranno

perchè gli studenti possano segnarsi tutte le volte che assisteranno alle lezioni de' professori. Questa parte disciplinare sarà regolata come per la regia università a norma degli articoli 71 e 72 degli statuti. I convittori dovranno ancora conformarvisi.

65. Niuno de' professori potrà vantare alcun dritto di precedenza: ma quando ve ne fosse la necessità, questa sarà determinata dall' anzianità di servizio nella cattedra di pubblica instruzione. Sarà considerato per servizio anche quello prestato ne' collegj e nelle scuole secondarie dove la nomina si fa da S. M.

66. Dovranno i professori proporre agli studenti delle composizioni almeno due volte la settimana.

67 Se un professore vorrà esercitare gli alunni del convitto fuori delle ore assegnate per le lezioni dovrà chiedere permesso al rettore per riceverne l' autorizzazione.

68. I professori dovranno rispondere ad ogni richiesta che il réttore del liceo potrà loro fare su qualunque oggetto riguarderà la di loro scuola.

69. Se il rettore del liceo vorrà divider le lezioni de' professori che insegnano al mattino ed al dopo pranzo de' quali tratta l' art. 6, chiamando altro professore a sostenere una delle due parti dell' insegnamento, lo potrà proporre al presidente della Commessione della pubblica instruzione, che ne farà rapporto a S. M. Il nuovo professore sarà tenuto a quanto prescrive l'articolo 55 di questi statuti.

70. Non sarà permesso ad alcun professore d' impiegare un sostituto fuorchè nel caso di malattia. In questa circostanza lo stabilimento sosterrà il peso di una proporzionata gratificazione. Qualora poi si stimerà che il professore debba essere rimpiazzato dal sostituto fuori della circostanza della malattia, la gratificazione sarà sempre a carico dell' assente. Il presidente della pubblica instruzione riconoscerà i motivi per impiegare un sostituto: ed il rettore sarà tenuto a fargliene rapporto, per essere autorizzato a metterlo in esercizio.

71. In ogni liceo saranno destinati i professori sostituti corrispondenti al numero delle cattedre, per richiamargli a supplire in caso di bisogno, ed allorchè mancheranno i professori ordinarj, qualunque ne sia la causa. I sostituti saranno nominati dalla Commessione della pubblica instruzione tra gli aspiranti alle cattedre e che abbiano sostenuto esame ne' concorsi dinotati nell' articolo 56. Potrà la commessione suddetta nominare anche quelli che hanno ottenuto i gradi dottorali. In difetto dell' uno e dell' altro requisito si esporranno all' esame, come i professori de' licei.

72. I professori non riceveranno alcuna retribuzione particolare dagli studenti o da' convittori per l' insegnamento che debbono dare nelle scuole.

73. Quando il locale dello stabilimento potrà permettere l' abitazione a' professori, sarà loro accordata: ma saranno sempre preferiti quelli che debbono dare due lezioni al giorno; e tra questi coloro che fossero forastieri e non fossero naturali della città dove il liceo è situato.

74. Non vi sarà mai ragione che uo professore del liceo dove siavi convitto, riceva nella sua abitazione un convittore.

75. Nelle sole vacanze i professori sono esentati dalle lezioni nel liceo.

Tit. VIII. *Studenti.*

76. Potranno frequentare le scuole del liceo tanto gli studenti esteri che nazionali, oltre i convittori: e tutti potranno ricevere i gradi dottorali, a norma de' tit. II e III di questi statuti e del regolamento della regia università degli studj.

77. Ogni studente dovrà tranquillamente assistere alle lezioni nella rispettiva scuola, e dovrà farsi distinguere per la sua esattezza e per la sua applicazione.

78. A coloro i quali fossero occasione di sconcerti, e fossero perturbatori del buon ordine, saranno applicabili le punizioni enunciate nel tit. X degli statuti della regia università degli studj. La definitiva espulsione dalle scuole del liceo e la perdita del corso degli studj sarà pronunciata contro gli studenti insubordinati dal rettore, mettendosi d'accordo coll'intendente e sottintendente.

Quando ciò accada, il rettore ne darà parte al presidente della Commessione della pubblica instruzione, per le provvidenze che dovrà dare presso la regia università degli studj e presso gli altri licei.

79. Gli studenti del liceo saranno separati nelle scuole da' convittori, e sarà vietato che abbiano tra loro comunicazione o rapporti.

80. Non potranno essere ammessi nelle scuole del liceo altri studenti che quelli a' quali il rettore permetterà l'assistenza alle lezioni. Riceveranno una carta di entrata, senza la quale non potranno introdursi nel liceo. Questa carta sarà rilasciata allorchè vi saranno le pruove di morale e di buona condotta. Gli studenti si presenteranno nelle scuole con gli abiti decenti.

81. Gli studenti esterni non potranno assistere alle lezioni de' primi quattro professori, i quali sono impiegati unicamente per l'istruzione dei convittori.

82. Que' tra loro che faranno il corso degli studj determinato pe' convittori, a norma dell'art. precedente saranno soggetti agli esami, e concorreranno agli stessi premj.

83. La mancanza di assistenza di 15 giorni alle lezioni del liceo sarà reputata come un congedo volontario dimandato dallo studente; e non sarà calcolato il corso degli studj dal medesimo fatto ne' certificati di asssistenza che egli potrà richiedere. La mancanza di quattro lezioni in un mese sarà sufficiente per negarsi il certificato di assistenza per tutto il mese.

Tit. IX. *Economia.*

84. L'amministrazione de' beni del liceo sarà affidata ad una Commessione amministrativa composta dell'intendente della provincia e sottintendente

del distretto dove il liceo è stabilito, del rettore e di due proprietarj. L'intendente o sottintendente sarà il presidente, ed il rettore sarà il vicepresidente della medesima. Il segretario della Commessione sarà il contabile del liceo. In Napoli il presidente della Commessione amministrativa sarà il rettore del liceo, quando il presidente della Commessione della pubblica instruzione non vorrà intervenirvi.

85. I due proprietarj avranno la nomina di amministratori del liceo, e saranno nominati da S. M. sulla proposta del presidente della Commessione della pubblica instruzione.

86. La Commessione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni che saranno prese in ogni sessione col parere di ciascuno dei membri che la compongono. In caso di parità il voto del presidente darà la preponderanza. Tutti cifreranno ciascuna deliberazione inscritta nel registro.

87. La corrispondenza della Commessione amministrativa ed i registri saranno affidati al rettore del liceo: ed i rapporti che saranno inviati al presidente della Commessione della pubblica instruzione, saranno spediti dal rettore colla copia dell' atto della Commessione suddetta inscritta nel registro.

88. Tutti gli appalti si faranno dall' economo, il quale chiederà l' approvazione della Commessione amministrativa.

89. Alla medesima appartiene esaminare o vidimare ogni tre mesi i registri dell' economo del liceo, e fornire delle convenevoli osservazioni gli stati trimestrali dell' economia, che debbono per mezzo del rettore spedirsi al presidente della Commessione di pubblica instruzione.

89. Alla Commessione amministrativa spetta pure alla fine del mese di novembre di fare lo stato discusso per l' esercizio dell' anno seguente. Questo stato discusso colle osservazioni sarà spedito dal rettore collo stesso indirizzo.

91. Quando vi sieno avanzi di cassa o fondi liberi, la Commessione amministrativa proporrà al presidente della pubblica instruzione le spese straordinarie, il quale le autorizzerà, se lo crederà espediente.

92. Le liste de' lavori di fabbrica, di legnami e di simili oggetti, regolate dall' architetto del liceo, saranno ricevute ed approvate dalla Commessione amministrativa per farsene il pagamento.

93. L' economo del liceo sarà nominato da S. M., e sarà tenuto a dare una cauzione di ducati tremila in beni fondi.

94. All' economo sarà attaccato, e dal medesimo e dal rettore dipenderà un contabile che quegli proporrà a questo, ma che sarà nominato dal presidente della Commessione della pubblica instruzione.

95. Tanto l' economo che il contabile daranno il giuramento di fedeltà al Sovrano prima di mettersi in possesso delle loro cariche. Il primo lo darà all' autorità amministrativa come nell' art. 45: il secondo lo presterà in mano del rettore.

96. L' economo sarà tenuto a conservare i suoi registri nella forma fissata dal modello, ed a norma delle instruzioni ricevute.

97. Si riscuoteranno a norma dell' art. 23 gl' introiti del liceo, tanto quelli che derivano da' fondi di dotazione e delle pensioni de' convittori,

e per carte e privilegj da vistarsi presso la regia università degli studj. I suddetti introiti saranno versati in una cassa a tre chiavi nelle provincie: si porranno in Napoli in una madrefede, per farsene l'uso conveniente, dietro le disposizioni della Commessione amministrativa.

98. Le spese ordinarie approvate saranno disposte dal rettore, e le straordinarie urgenti fino alla somma di ducati trenta si faranno dalla Commessione amministrativa per essere approvate dalla Commessione della pubblica instruzione. Senza gli ordini non potrà l'economo essere abilitato a fare veruna spesa.

99. Alla fine di ogni mese l'economo dietro le disposizioni della Commessione amministrativa pagherà a ciascuno degl' impiegati il suo mensuale assegnamento fissato nel modello seguente.

Rettore,	duc. 30	7. Professore,	duc. 24
Vicerettore,	20	8. Professore,	24
Economo,	20	9. Professore,	15
Contabile,	18	10. Professore,	15
Prefetto d' ordine,	10	11. Professore,	15
1. Professore,	20	12. Professore,	13
2. Professore,	20	13. Professore,	15
3. Professore,	20	14. Professore,	15
4. Professore,	20	15. Professore,	15
5. Professore,	21	16. Professore,	15
6. Professore,	24	Bidello,	8

100. La Commessione amministrativa riceverà da ogni aspirante a gradi dottorali le somme fissate al tit. XIV del real regolamento della regia università degli studj. Riscuoterà il denaro quando avrà veduto il permesso dato dal rettore all' aspirante di poter pagare.

101. Tutto il denaro esatto per dritto di esami, di cedole, di licenze e di *visti* sarà portato in un conto a parte, e sarà a disposizione del presidente della Commessione della pubblica instruzione.

102. Su questi dritti saranno date delle gratificazioni a que' professori che hanno duc. 15 al mese. La gratificazione sarà regolata dal presidente della Commessione della pubblica instruzione, avendo maggior riguardo per quei professori che hanno una parte dimostrativa nella instruzione. La gratificazione annua non potrà essere maggiore di duc. 120, nè minore di duc. 60.

103. Que' professori che si trovano con soldi fissati negli aboliti regolamenti pe' licei e collegj, e de' quali sono attualmente in possesso, godranno gli stessi soldi, ma non avranno gratificazione alcuna. Tutti gli altri professori che saranno di quindi innanzi nominati, riceveranno i soldi determinati nell' art. 99, e la gratificazione nell' art. precedente.

104. Il contabile, oltre gl' incarichi che gli saranno affidati dalla Commessione amministrativa, riceverà anche quelli di scrittura e di corrispondenza che il rettore vorrà dargli, e specialmente quello della formazione degli stati nell' art. 58.

CAPITOLO IV.

DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI.

Il compimento dell' istruzione che forma tanta parte nella educazione civile si riceve nella regia università, dalla quale ancora dipendono i gradi accademici che vi si conferiscono (a).

La nostra è di antica data; poichè vanta per suo fondatore l' immortale Federico II Imperatore che successe ai re Normanni per ereditario diritto, e nel suo nascere acquistò tal rinomanza che destò la gelosia degli stranieri e l'ammirazione de'posteri. Essa conservò il suo splendore non ostante le tante mutazioni di dinastie e le non poche vicende cui furon soggette queste regioni; che anzi nell' occupazion militare non solo le fu conservata la rendita, ma le venne aumentata, e la stessa istruzione ricevè segnalato aumento proporzionato al vario ramo accresciuto delle scienze diverse.

Fu allora che l' Università venne stabilita nel vasto apposito edifizio del Gesù vecchio (dec. 9 luglio e 31 ottobre 1806), e venne organizzata così nell' insegnamento come nell' amministrazione. Pel primo stabilironsi le cattedre del *diritto*, tre pel romano, uno pel canonico, e due pel patrio dritto civile e penale: quelle di *Teologia* al numero di due; sette per la *Medicina* sei per la *Filosofia*; cinque per le *Scienze naturali*; ed oltre a queste, vi furono destinate le cattedre di Commercio, di Critica e diplomatica, di eloquenza antica e moderna, di lingua greca, ebraica, ed altre lingue orientali (b); sopprimendosi altre 26 cattedre o incongrue o superflue, distinguendosi le cat-

(a) Abbiam posto a piè di pagina il regolamento per la collazione de' gradi dottor di approvato col real decreto del 27 dicembre 1825. — e gli statuti della Regia Università giusta il decreto del 12 maggio 1816.

(b) Il professore della cattedra di lingue orientali ebbe l' obbligo di pubblicare la traduzione de' *monumenti arabi* relativi alla storia del Regno.

REGOLAMENTO

Per la collazione de' gradi dottorali approvato col real decreto del dì 27 dicembre 1815.

TITOLO I.

GRADI DOTTORALI.

Art. 1. I gradi dottorali sono tre, approvazione, licenza e laurea. Què che riceveranno il grado di approvazione, prenderanno il titolo di baccellieri; e què che otterranno la licenza si chiameranno licenziati, ed in fine i laureati si diranno dottori.

2. Non si potrà ricevere alcun grado dottorale nelle facoltà di teologia, di giurisprudenza, di medicina e delle scienze fisiche e matematiche, senza che l' aspirante non abbia preso prima il grado di approvazione in filosofia e letteratura. Questo grado servirà come di matricola.

tedre stabilite in tre classi, dandosi ai professori della prima il soldo di 400 ducati l'anno, quello di 300 ai professori della seconda e di duc. 200 a quelli della terza classe, che poi variossi col decreto del 1 gennaio 1812: e per l'amministrazione vi si destinò un Prefetto, un Consiglio, un amministratore economico ed un Segretario.

Ma dopo ciò, altre cattedre furono instituite nell'Università: quella di *letteratura antica e moderna* (dec. 20 gennaio 1808); delle teorie generali della *storia naturale* (dec. 20 settembre detto anno); di *chirurgia teoretica* (dec. 3 dicembre 1812); due altre cattedre di *matematica* (dec. 16 novembre 1813). Fu ripristinata la cattedra del *testo d'Ippocrate* (dec. 16 giugno 1814), e stabilita la cattedra di *dritto pubblico ecclesiastico* (dec. 8 novembre 1814); e quella dei *sacri canoni* (dec. 5 luglio 1815).

Si aggiunse all'Università il collegio de' *decani* composto da cinque professori presi ciascuno dalle cinque facoltà di belle lettere e filosofia, scienze matematiche e fisiche, medicina, diritto, e teologia, preseduto da un Rettore, e nominati dal Re su di una lista tripla degli eligibili che ciascuna facoltà formerebbe, rimessa per mezzo del direttor generale dell'istruzione pubblica al Ministro dell'interno. L'incarico di questo collegio fu di riunirsi almeno una volta in ogni mese, esaminare il procedimento della istruzione nella Università, riferirne al direttor generale i disordini, e proporre i mezzi di miglioriazione. Il decano della facoltà teologica funzionar dovea da presidente, ed il più giovane de' professori costituenti il collegio far le funzioni di segretario (dec. del 1 gennajo 1812).

Imponente fu l'abito uniforme: nelle grandi cerimonie, e nell'atto d'insegnar dalla cattedra toga nera e berretta quadrata con cravatta di merletti: La toga del Rettore guernita a' lembi per lungo di armellino bianco, e quella de' decani di pelo grigio: nelle altre cerimonie, abito nero e cravatta di battista, col ferrajolo di seta anche nero, ampio pel rettore e decani, stretto pei professori. Tutti poi dovean portare la medaglia dell'Università i cui nastri e-

---

3. *Sono eccettuati dall'articolo precedente gli agrimensori, i farmacisti, i notaj, i raccoglitori di parto, le levatrici, gli esercitanti la bassa chirurgia, che riceveranno il grado di approvazione dalle rispettive facoltà, presso le quali sosterranno gli esami, senza bisogno di presentare la cedola in letteratura e filosofia.*

4. *Per qualunque grado dottorale l'aspirante vorrà prendere, dovrà esibire le fedi legali del battesimo, di moralità, e di perquisizione.*

5. *Per presentarsi poi ad ottenere il grado di approvazione in filosofia e letteratura, converrà in oltre che l'aspirante abbia compiuto i sedici anni.*

Per la licenza nella stessa facoltà sarà necessaria l'età di anni diciassette compiuti, e l'esibizione della cedola.

Per la laurea l'aspirante dovrà avere diciotto anni compiuti, e dovrà esibire la licenza nella stessa facoltà.

6. *Per essere ammesso all'esame di approvazione in teologia dovrà l'aspirante presentare la cedola in filosofia e letteratura, ed avere l'età di anni ventuno compiuti.*

Per la licenza nella stessa facoltà dovrà esibire le due cedole di filosofia e letteratura e di teologia, e provare compiuti gli anni ventitrè.

rano di cinque colori corrispondenti alle cinque facoltà, cioè bianco per quella di teologia, scarlatto per la giurisprudenza, violaceo per la medicina, verde per le scienze fisiche e matematiche, e giallo d'oro per le lettere e filosofia (dec. 1 gennajo 1812). Il rettore decani e professori venivan ammessi ne' circoli di corte; ma occorrendo doversi presentare al Re l'Università in corpo, far lo dovea per mezzo di una deputazione composta del rettore e de' decani presentata dal ministro dell' interno.

Con altro decreto della stessa data venne approvato il regolamento per la collazione de' gradi delle facoltà nella Università degli studi. Con quello de' 17 gennaro si provvide alla sostituzione de' professori in caso di legittimo impedimento; ai giorni ed alle ore delle lezioni, ed alla vigilanza sulla condotta degli aspiranti a gradi accademici. Con quello de' 26 febbrajo detto anno determinossi il compenso per le funzioni de' *giuri* della istruzione pubblica (a), e con quello de' 19 novembre 1813, altre disposizioni si diedero intorno ai soldi, avanzamenti e gratificazioni annesse alle cennate cattedre; fu aumentata la gratificazion per la laurea, e confermato l'aumento di quella pel rettore ed i decani.

Nella restaurazione fu una delle prime cure del governo il pensare alla nostra regia Università che imprendiamo ad esaminare sì nel regime morale che nel regime economico.

(a) Tre furono i *giurì* stabiliti di esame, di revisione e di contabilità, ed il gettone per ogni membro fu di duc. 50, de' vicepresidenti e propresidenti il doppio; de' presidenti il triplo. Si provvide pure ivi alle spese di viaggio de' detti presidenti e propresidenti per la visita de' collegi reali, de' licei, e delle scuole primarie; non che alle spese della corrispondenza de' suddetti impiegati.

Per la laurea finalmente in teologia dovrà offrirsi dall' aspirante la licenza nella facoltà, e dimostrare di aver compiuto il ventesimoquarto anno.

7. Nelle scienze fisiche e matematiche si potrà uno presentare all' esame in grado di approvazione, quando esibirà la cedola di approvazione in filosofia e letteratura, e di aver l' età di anni sedici compiuti.

Per la licenza si dovranno esibire le due cedole di letteratura e filosofia e di scienze fisiche e matematiche, e si dovrà dimostrare di aver compiuto l' anno decimosettimo.

Per la laurea si dovrà presentare la licenza nella stessa facoltà, dopo aver compiuto gli anni diciotto.

8. Per la giurisprudenza non si potrà l' aspirante presentare all' esame in approvazione, se non dimostrerà di aver la cedola in filosofia e letteratura, e di aver compiuto i diciotto anni.

Per la licenza dovrà presentare le due cedole di filosofia e letteratura e di giurisprudenza, e inoltre dovrà provare aver compiuto i diciannove anni.

Per la laurea, oltre l' esibizione della licenza in giurisprudenza, converrà dimostrare di avere già i venti anni.

Sezione I.

Del regime morale dell' Università.

§. 1.

Della costituzione dell' Università

La Regia Università è un corpo incaricato esclusivamente dell' insegnamento e dell' educazione pubblica in tutto il Regno. Quindi niuna scuola, nè qualsivoglia stabilimento d' istruzione può esser formato senza l' autorizzazione del suo capo: e niuno può aprire scuola (a) nè insegnar pubblicamente senza essere graduato nella facoltà che insegna.

Chiamasi Presidente della pubblica istruzione il capo che regola e governa la regia Università, nominato dal Re e rimovibile a suo piacere, con un segretario anche di regia nomina. Egli deve invigilare e dar tutte le disposizioni convenienti, perchè sieno esattamente osservati i regolamenti e le leggi in vigore riguardanti l' Università medesima, e sue dipendenze, cioè gabinetti, cliniche ed altri stabilimenti; curando il buon ordine e quanto sia conducente al regolare andamento della stessa Università e sue dipendenze.

Egli presiede pure la commessione addetta alla revisione de' libri che vengono dall' estero; e quella destinata per la formazione dell'indice de' libri che o meritano di esser proibiti assolutamente, o che non possono tenersi o leggersi senza permesso.

Egli ha l' ispezione e sorveglianza sopra tuttti i licei, collegi, pensioni e

(a) La voce *scuola* quì adoprata non dev'essere intesa in un senso assoluto ed al tutto generale: poichè sonovi alcune scuole speciali e tecniche situate fuori dell' Università delle quali parleremo nel capitolo seguente.

---

9. Per la medicina non si potrà presentare l'aspirante all'esame del grado di approvazione, e non esibirà la cedola in filosofia e letteratura, se non dimostrerà co' certificati di assistenza di aver seguito per tre anni almeno il corso degli studj di medicina nella regia università di Napoli, o nel liceo di medicina di Salerno, o nello stabilimento degl' incurabili, o in qualunque altro liceo di medicina del regno, e finalmente se non proverà di aver compiuto il decimonono anno di età.

Per la licenza converrà dal medesimo esibirsi le due cedole in filosofia e letteratura ed in medicina, di avere venti anni compiuti, e di aver assistito ne' sopraindicati stabilimenti per un altro anno dopo presa la cedola.

Per la laurea finalmente l' aspirante dovrà esibire la licenza in medicina, provare di avere almeno gli anni ventuno di età, e di avere studiato un altro anno nelle mentovate scuole, dopo aver ottenuto la licenza.

10. Gli aspiranti che avranno preso un grado dottorale in una facoltà, potranno ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, previ gli esami e le condizioni apposte per ciascun grado, non pagando altri diritti che quelli assegnati per gli esami; ma riceveranno gratis le cedole, le licenze e le lauree.

scuole, tanto regii che per conto privato esisteoti nella provincia di Napoli, onde in essi vi sia la decenza e la buona tenuta, e vi si faccia l'istruziooe con esattezza tanto per la parte scientifica che per la morale, e specialmente perchè vi s'influiscano sentimenti di religione; esaminando se i superiori, maestri ed alunni, ciascuno per la parte rispettiva adempia i proprii doveri, e particolarmeote se questi ultimi profittino.

Il rettore dell' università esercita le sue attribuzioni sotto la dipendenza del Presidente (dec. de' 12 novembre 1822).

Evvi pure una *Giunta* composta dal detto presidente e dai professori scelti dal Re tra i professori della medesima il cui scopo fu di esamioare quanto concerne l'istruzione pubblica in generale, i mezzi per migliorarla, le leggi e i regolamenti emanati per quella ampliazione, restrizione o altra modificazione di cui bisognassero, e tutto ciò che può concorrere alla buona istituzione della gioventù sì per lo scibile che per la morale; e le fu data l'iniziativa nel proporre colla facoltà quel che occorre, e di poter essere consultata dal ministro degli affari interni, e di aver corrispondenza cogl'intendeoti di ciascuoa provincia. (*Ivi*).

Finalmente nel Capo-luogo di ciascuna provincia venne destinata una commessione ivi residente composta di tre soggetti i più probi e principali della stessa, anche nomioati dal Re; che corrispondesse sia col Presidente, sia colla Giunta per tutto ciò che concerneva la pubblica educazione; salva la superiore vigilanza che potrà prendervi il rispettivo Iotendente cui è affidata l'intera amministrazione della provincia, della quale è parte ioteressante la istruzione pubblica. (*Ivi*).

Altre incombenze gli erano state date negli *Statuti* approvati col real decreto de' 12 marzo 1816, da noi riportati a piè di pagina; egualmente che al rettore della medesima che n'è il vero capo, e presede il collegio de'dottori.

---

11. Tutti coloro che si trovano aver ottenuto cedole, licenze e lauree condizionate sulla fede del lodevole esercizio delle rispettive loro professioni ed impieghi, dovranno subire gli esami corrispondenti a' gradi dottorali nel corso dell' anno 1816, pagando i soli dritti degli esami. Elasso lo spazio indicato di tempo, e non essendosi presentati per gli esami, saranno sospesi dall' esercizio delle loro funzioni fino a che non avranno soddisfatto a questo dovere, e non avranno ottenuto le carte autorizzanti diffinitive.

12. Sono eccettuati dal prescritto nell' articolo antecedente tutti quelli che si trovassero avere carte autorizzanti condizionate, ma che attualmente esercitassero cariche ed impieghi, o avessero gradi nel clero e nello magistratura, o fossero impiegati ne' licei, collegj e scuole secondarie. Costoro debbono cambiare le cedole, le licenze e le lauree condizionate colle definitive, senza essere sottoposti ad esami, e senza pagare alcun dritto.

13. Tutti quelli che hanno pagato i dritti per ottenere carte condizionate pe' gradi dottorali, potranno ritirarsi il danaro, quando non vorranno sottoporsi agli esami.

§. II.

De' gradi dottorali.

Tre sono questi gradi: Approvazione, Licenza, Laurea: e questi han luogo nelle diverse facoltà, le quali sono ripartite nelle seguenti cinque classi; vale a dire:

1. Teologia.
2. Scienze fisiche e matematiche.
3. Giurisprudenza.
4. Filosofia e Letteratura.
5. Scienze mediche (a).

Stabilita l'età necessaria per ciascun grado, e le diverse facoltà, si prescrisse che il grado di approvazione in filosofia e letteratura fosse necessario

(a) Ognuna di esse ha le sue distinte cattedre. La Teologia ne avea sei: Sacra Scrittura Teologia dogmatica, Verità della religione cristiana, Istruzione di dritto canonico, Storia de' concilii, Trattati canonici; ma quest' ultima venne abolita col decreto de' 10 novembre 1819.

La facoltà delle scienze fisiche e matematiche ne conserva quattordici.

Quella di giurisprudenza venne modificata e ristretta alle seguenti cattedre col decreto dei 3 gennaio 1820.

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Istituzioni di diritto romano, e trattati legali.

1. Istituzioni delle leggi civili contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie;
2. Istituzione delle leggi civili contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie, e lezioni di dritto commerciale e marittimo.

Leggi penali e leggi di procedura penale.

Dritto di natura e delle genti.

Economia pubblica.

La facoltà di filosofia e letteratura ebbe undici cattedre;

Le scienze mediche ebbero 15 cattedre, ma tre di esse, quella di *clinica*, e quelle di dimostrazione dell'anatomia si adempiono nell'ospedale degl' incurabili.

TITOLO II.

CARICHE E PROFESSIONI PER LE QUALI SI RICHIEDONO I GRADI DOTTORALI.

14. Dalla data della sovrana sanzione a questi statuti della regia università degli studj, saranno tenuti a prendere nelle cinque facoltà i seguenti gradi dottorali tutti quelli che otterranno o eserciteranno le infrascritte cariche e professioni.

Laurea in teologia.

Gli arcivescovi,
I vescovi,
Gli abati nullius,
I vicarj,
Le prime dignità de' capitoli cattedrali,
I canonici penitenzieri,

per tutte le altre facoltà, salve poche eccezioni, cominciando dal grado di approvazione in ciascuna facoltà, come nel citato regolamento del 1815 posto a piè di pagina; al quale però si fecero le seguenti modificazioni coll' altro real decreto de' 28 febbraro 1820.

I. *Pe' gradi di fisica e matematica.*

Gli aspiranti alla licenza di botanica, di agraria, di zoologia e di mineralogia sosterranno un esame in iscritto sopra una tesi ricavata dalle rispettive istituzioni, e quindi un altro esame pratico sulle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza di chimica e farmacia sosterranno anch' essi uno esame in iscritto sopra una tesi presa dalle istituzioni di chimica e di farmacia; e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione, che sarà loro designato dall' esaminatore.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia sosterranno anch' essi uno esame in iscritto, come nella licenza, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi più celebri delle due scienze.

II. *Pe' gradi di medicina.*

Per conseguire il primo grado l' aspirante dopo di essersi munito della cedola in belle lettere, dee sottoporsi a due esami, il primo in fisica sperimentale e chimica, il secondo in notomia fisiologica.

Pel secondo grado l' aspirante deve anche esporsi a due esami, il primo in medicina teoretica, il secondo in medicina forense.

Pel terzo grado debb' esporsi all' esame della clinica medica e sulla materia medica.

Dee principalmente versarsi l' esame di materia medica su' minerali e sulle piante addette agli usi medicinali.

I canonici teologi,

I parrochi che honno uno popolazione maggiore di diecimila abitanti.

I professori della regia università degli studj che insegnano questa facoltà.

Licenza.

I parrochi che hanno la popolazione al di sotto di dieci mila abitanti;

Le altre dignità ed i canonici delle chiese cattedrali, quando avranno l' età stabilita per conseguire questo grado dottorale;

I professori di questa facoltà ne' seminarj;

I professori privati che insegnano la teologia.

Laurea in giurisprudenza.

I consiglieri,

III. *Pe' gradi di chirurgia.*

Pel primo grado l' aspirante farà due esami, il primo in notomia fisiologica, il secondo in chirurgia teoretica:

Pel secondo grado altri due esami in ostetricia ed in chirurgia forense.

Pel terzo grado l' esame in clinica cerusica.

IV. *Per gli aspiranti alla cedola in farmacia.*

Gli aspiranti debbono esaminarsi in clinica farmaceutica; in botanica per la parte dell' esposizione delle piante medicinali; in mineralogia per quella parte che riguarda gli usi farmaceutici e finalmente debbono fare la preparazione pratica con una operazione chimico-farmaceutica da eseguirsi in presenza degli esaminatori.

Si dichiararono tutte le cariche e professioni per le quali si richiedevano i gradi dottorali (art. 14 a 26 detto regolamento) e si stabilirono gli esami corrispondenti per ciascun grado dottorale (*Ivi* art. 27 a 32). Finalmente si prescrissero i *diritti da pagarsi* per gli esami in grado di approvazione e corrispondente cedola; per quelli in grado di licenza e suo diploma; e per gli esami nel grado di laurea e suo corrispondente diploma; ed avvedutamente si dispose nell' articolo 10, che gli aspiranti che avessero preso un grado dottorale in una facoltà, potessero ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, previi gli esami e le condizioni apposte per ciascun grado, non pagando altri diritti che quelli assegnati per gli esami, ma riceverebbero *gratis* le cedole, le licenze, e le lauree.

I giudici delle diverse corti e tribunali,
Il pubblico ministero e suoi sostituti,
I giudici di pace,
I professori di dritto nella regia università degli studj.
I professori di questa facoltà ne' licei.

Licenza.

I Cancellieri de' tribunali collegiati.
I patrocinatori.
I professori privati che insegnono il dritto.

Cedola.

I notai.

Sezione II.

Del regime economico.

Vedemmo che l' amministrazione de' beni del liceo deve essere affidata ad una commessione amministrativa la quale conserva il registro di tutte le deliberazioni che si prendono nelle sessioni col parere di ciascun membro che la compone; Ora lo stesso dee dirsi pel regime economico dell' università. Tutte le esazioni delle cedole licenze e lauree, e di qualunque altro cespite appartenente alla regia università degli studi, faransi dall' economo; egualmente che tutti gli esiti coll' approvazione della commessione amministrativa; alla quale appartiene esaminare e vistare ogni tre mesi i registri dell' economo, e fornire delle convenevoli osservazioni gli stati trimestrali dell' economia; egualmente che di fare lo stato discusso dell' anno seguente.

L' economo della regia università sarà pure nominato da S. M., e dovrà dare la stessa cauzione che l' economo del liceo; e gli sarà aggiunto un contabile nominato dal presidente della pubblica istruzione; ed in tutto si eseguiranno le stesse disposizioni. Il titolo X.° della seconda parte degli statuti da licei sarà in vigore colle dovute limitazioni anche per la regia università.

Il presidente è incaricato di rimettere a nome della commessione i rapporti al Ministro dell' interno su tutto ciò che riguarda il miglioramento per l' economia pel bene e l'utile dello stabilimento, de' professori, e degli studenti.

CAPITOLO V.

DI ALCUNE ISTITUZIONI NON DIPENDENTI DALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDII.

A tre possiamo ridurle; 1. quella dell' orto botanico; 2. quella dell' officio *telegrafico*; e 3. quella della specola o osservatorio astronomico. Di esse ci occuperemo nelle seguenti sezioni.

Laurea in medicina.

I medici,
I chirurgi,
Gli oculisti,
I norcini,
I professori della regia università in questa facoltà.
I professori de' licei che la insegnano.

Licenza.

I professori di medicina e di chirurgia che insegnano privatamente le dottrine dell'arte salutare.

Cedola.

I salassatori.

Sezione I.

Botanica — Real Orto Botanico.

La voce botanica formata dal greco *botané* (*herba*) ed esso stesso derivato da *botos* (alimentum) è il nome dato alla scienza metodica che tratta di tutto ciò che ha relazione al regno vegetale. Essa abbraccia non solo la conoscenza delle piante, ma i mezzi ancora di pervenire a questa conoscenza, sia per un sistema che le sottomette ad una classificazione artificiale, sia pel metodo che le coordina nei loro naturali rapporti.

La botanica è di tutte le parti dell' istoria naturale quella che presenta nel tempo stesso ed i più utili e numerosi oggetti di utilità ed i più svariati piaceri. Riguardata nelle sue applicazioni essa occupa uno de' primi luoghi tra le scienze le più importanti all' esistenza dell' uomo ; e pel suo legame colle altre scienze fisiche, essa riceve e dà a vicenda de' lumi che servono a perfezionare lo studio dell' agricoltura, della medicina, dell' economia rurale e domestica, e che meglio giovano anche a quelle arti medesime le quali in apparenza han minori rapporti con essa.

La prima disgrazia della botanica, dice Rosseau, fu quella di essere stata riguardata dalla sua origine soltanto come una parte della medicina. Quindi si procurò di trovare o supporre delle virtù alle piante, trascurandosi la loro conoscenza, e ciò ridusse la catena vegetale a piccoli rami interrotti, imperocchè non si cercavano le piante che per trovar de'rimedii. Ma egli si adoperò a far uscir la botanica da quest' arida strada e contribuì coi suoi scritti a renderla popolare. Presentemente non è più una scienza coltivata dai soli dotti, ma fa parte dell' educazione generale, e ciascuno vi trova un puro diletto che accompagna dovunque ed incessantemente quei che si abbandona alle sue distrazioni : un diletto che la noja non offende, e che il rimorso non fa mai rincrescere. Non vi è studio più soddisfacente, più interessante, più degno dell' uomo. Vedere, ammirare, seguire a passo a passo la natura, ammirare la

---

I raccoglitori di parto ,
Le levatrici ,
I dentisti.

Laurea nelle scienze fisiche e metafisiche.

Gli architetti quando vogliono essere adoprati come periti ne' tribunali , o avere la direzione di opere pubbliche ,

I professori della regia università , o quelli de' licei che insegnano queste facoltà.

Licenza.

I professori de' collegj e delle scuole secondarie dove s' insegnano tali scienze ,

I professori privati anche di chimica , di farmacia , di botanica , di mineralogia , di agraria , di geologia , e di qualunque ramo delle scienze naturali , che danno particolarmente lezioni.

sua saviezza, la sua semplicità, la sua fecondità; imparare e sapere; almeno contare su qualche cosa di certo, mentre tutto in questo studio è *fatto*, realtà: tale è la scienza della botanica, e la più esatta sua definizione.

Non fu ignoto questo studio fra noi, che se fummo un tempo preceduti da altre nazioni, possiam ora vantare di non essere ad alcuna secondi. Basta ricordarsi di Mariangiola Ardinghelli (a) per vedere in qual pregio tenevano gli esteri questa patrizia Aquilana che traducendo dall'inglese la *Statistica vegetabile* del sommo Hales ne corresse, illustrò ed ampliò gli esperimenti ed i calcoli; e del famoso Domenico Cirillo che le stupende reliquie dell' erbario dell' Imparato (b) ripulendo, il domestico orto accresceva colle frequenti peregrinazioni, quasi fondamento della Flora napolitana: e l' uno e l' altro distrutto nell' anarchia del 1799, gli orti del principe di Bisignano alla Barra servirono alle botaniche elucubrazioni de' professori e della fervorosa nostra gioventù; ed in Napoli il giardino di Monteoliveto, che ora è mercato di comestibili.

Alla morte del professore Petagna la cattedra di botanica e la direzione dell' orto passavano al suo discepolo ed amico Michele Tenore, uomo di vastissime cognizioni nella scienza, e di attività instancabile, cui dobbiamo l' attuale Real Orto ed una Flora napoletana.

« Nell' anno 1682, dice il nostro storico civile (L. XL, c. s.) la Botanica fu pure in Napoli maggiormente ristabilita mercè la cura che se ne prese D. Francesco Filomarini, il quale eletto governatore dell' Ospedale della Nunziata, fece per comune utilità, a spese del medesimo piantare un orto di semplici fuori le porte della città nel luogo detto *la Montagnola*, di cui se ne prese pensiero Tommaso Donzelli, celebre medico de' nostri tempi che l' ordinò ed arricchì di molte piante ».

(a) Nacque l'Ardinghelli nel 1728 e morì di novantasette anni. Veggasi l' ultima edizione della *Statistica de' vegetabili* in tre vol. in 8.° pe' tipi di G. Raimondi del 1786.

(b) V. *Annali civili*, tom. IX. pag. 138.

Cedola.

Gli agrimensori,
I farmacisti.

Laurea di filosofia e letteratura.

I professori di questa facoltà presso la regia Università degli studj e presso i licei.

Licenza.

I professori de' collegj e delle scuole secondarie che insegnano queste facoltà:
I professori privati, anche che insegnano specialmente la filosofia, la statistica, l' economia e qualunque ramo isolato di letteratura antica e moderna.

Ma noi non avevamo una *Flora* come io Sicilia, ed appena nel giardino de' PP. di Menteoliveto si coltivavano alcune piante esotiche pel piacere di quei buoni religiosi. Venne al Re Giuseppe questo desiderio e col decreto del 28 dicembre 1807 ordioò che il terreno sito tra l' Albergo de' poveri e la piazza di S. Maria degli Angioli delle croci fosse ridotto a real giardioo di piante per la istruzione del pubblico, e per moltiplicarvi le spezie utili alla salute all' agricoltura ed alla industria, trasportaodovisi le piante del piccolo giardino di Monteoliveto inadattabile all' uso grandioso che deve avere uno stabilimento di questa natura di cui andava presto a formarsi il progetto. Ed ebbe questo pronto effetto, approvandoseoe il piano col decreto del 19 febbrajo 1810. E finalmente volendosi accopiar l' utile al dilettevole, coll' ultimo decreto del 26 luglio 1812 si ordioò riunirsi al detto giardino delle piante tutto quel terreno allora iocolto esistente tra il medesimo a poneote e la strada selciata cooducente a S. Maria degli angeli delle croci, chiudendosi io modo che potesse godersi dalla strada suddetta su varii punti la vedota del giardino, e si fecero le piantagioni opportune dirimpetto la gran porta di esso, e fu meglio regolata la disposizione delle piante agrarie e botaniche secoodo le diverse opportonità del sito.

Ecco il cominciamento del nostro Real orto botanico : iooltriamoci ora pel suo grande iogresso a vagheggiarne gl' ioteroi compartimenti colla guida del nostro amico e comprovinciale Vinceozo de Ritis, che lo descrisse nel fasc. XXII degli Annali civili.

« Salite le poche scale che in due bracci si diramano e poi a gomito ripiegandosi si raffrootano e danno nella sottoposta coocamerazione agiata stanza pel portiere, eccoci sul vago terrazzo, che per beo cento cioquauta passi domioa la strada di Foria : ed ecco spazioso ambulacro che per tutta quella lunghezza discorre, da due ordini di colossali robinie ombreggiato. Ecco per la ringhiera del terrazzo, su pilastrini che di quanto in quanto la rafforzaoo, elegaoti vasi di piaote sempre vive : ed ecco dall' altro canto uoa zona di giardinetti di fiori ed arbusti di ornamcoto, i quali tirano per più di novanta

---

Cedola.

Gl' instiutori delle scuole primarie.

15. *Tutti quelli che attualmente si trovano occupando cariche ed impieghi, o che esercitano professioni tanto nel clero che nella magistratura, e che in virtù dell' articolo precedente dovrebbero prendere i gradi dottorali corrispondenti all' esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a prendere le lauree e le licenze, senza subire veruno esame, e pagando il solo dritto della carta autorizzante.*

16. *I professori de' licei e collegj e delle scuole secondarie che non avranno ricevuto fiuora le cedole, le licenze e le lauree condizionate, sono abilitati a provvedersi delle dette carte autorizzanti definitive, anche senza esame, e pagando la sola metà del dritto.*

17. *Tutti coloro i quali non appartengono alle mentovate classi della magistratura, del clero e de' professori de' licei, collegj e delle scuole secondarie, sia che insegnino le facoltà, sia che esercitino le professioni e mestieri indicati e denominati nell' art. 15. saranno sospesi dall' insegnamento e dall' esercizio delle loro professioni cariche e mestieri, se a tutto dicembre 1817,*

passi. Ecco ampio stradone dal bel mezzo e di prospetto alla scala ad angolo retto, quasi per la linea meridiana spiccarsi, e due altri viali ad esso paralleli da levante e da ponente ove i giardineti han fine, l' uno orlato di frassini, l' altro di aceri. Nello stradone di mezzo per tutta la sua lunghezza, ch' è di oltre sessanta passi, i giardinetti ricorrono e le robinie, le quali ora in alberi di maggior pregio si tramutano. Lungo l' ambulacro, e lo stradone vedi quà e là non infrequenti sedili, messi a foggia di marmo, e a mezzo cammino dello stradone due fontane ne' giardinetti, le quali esser potrebbero zampillanti.

» I tre viali ad un secondo ambulacro mettono capo, di giovani castagni indiani pompeggiante, e anch' esso di bei sedili adorno. A fronte dello stradone di mezzo tondeggia a piano molto inclinato una prateria, e agli orli di essa, su la pianta di un gran cerchio, girano due vie per le quali ad un piano superiore si ascende. Ma prima di porvi piede, dopo di aver dato uno sguardo ai due poggetti che quella prateria fiancheggiando il superiore all'inferior piano dividono, e che ad oriente dagli alni, e ad occidente dai lauri regi veggonsi adorni; rivolgiamoci a mezzo giorno, ed avrem sott' occhio due ampli parallellogrammi cui le vie finor discorse circoscrivono, da siepe viva recinti. Due cancelli che le siepi rompono da' lati boreali vi danno adito: ed ecco, in aiuole di bassissimi mirti orlati, pompeggiare i tesori di Flora, i quali secondo gli ordini delle famiglie naturali vi si schierano: in quello di ponente, le piante erbacee; e in quello d' oriente, le arboree. La qual separazione, che in altri botanici stabilimenti desideri, con molto senno qui si scorge introdotta, onde il rigoglio delle piante arboree d' anno in anno sempre più vigoroso non venisse col dilatar delle barbe ad intristire le umili pianticelle, e col lussureggiare de' fronzuti rami ad aduggiarle.

» E con molto senno anche altrove gli alberi che dir potremmo di alto fusto ed altri alberi e frutici e suffrutici e quelle erbe anch' esse che diversa condizione di suolo e di esposizione richieggono, fuori di queste aiuole veggonsi allogate: il che rende tanto vario e pittoresco e romantico il nostro Reale Orto. Proseguiamo la deliziosa passeggiata.

---

non avranno ottenuto con esame ed approvazione le cedole o le licenze o le lauree della regia università degli studj.

18. Nel corso de'due anni 1816, e 1817 i farmacisti e raccoglitori di parto, le levatrici, i bassi chirurgi e gli agrimensori non potranno reclamare in loro favore il contenuto dell' articolo precedente. Essi non potranno continuare nell' esercizio de' loro mestieri senz' approvazione; e saranno immediatamente sospesi se si troveranno esercitando.

19. Tutte le levatrici ed i bassi chirurgi che si troveranno abilitati dall' abolito protomedicato ad esercitare le rispettive professioni, dovranno sottoporsi agli esami e ricevere la cedola in medicina dalla regia università degli studj.

20. Saranno similmente obbligati a prendere i gradi dottorali i chirurgi, ed i medici che avranno ottenuto licenze manoscritte o stampate dal regio protomedicato.

21. Quelli però tra essi che avranno ricevuta la laurea medica in carta pergameno dallo stesso protomedicato, sono abilitati a cambiare la carta suddetta colla pergamena che si rilascia a' laureati dalla regia università degli studj, esibendo presso la cancelleria le fedi di lodevole esercizio, come richiede la buona pratica ed il sano criterio. Queste fedi debbono aversi dal par-

» Ritornati nel viale de'castagni indiani, se ci rivolgeremo a ponente, per serpeggianti viottoli c' innoltreremo i quali giù all' ingresso per le vetture ci conducono su quella strada della città la quale Salita di Nostra Donna degli Angeli si denomina, e la quale sino all' erta per più di dugento passi si dilunga, ed al Reale Orto da quel lato è confine. Se lungh' essa, dalla piazzetta che nel primo stabilimento si disse de' tigli, ed ora denominar dobbiamo delle magnolie, pel lungo viale de' pini ascenderemo; vedremo a destra di robusta vegetazione sfoggianti or pratelli or boschetti or poggiuoli e collinette amenissime di nostrali ed esotiche piante in vago disordine disposte, e più su il labirinto di Bacco e la collina di Minerva. Dir non potrai *L' arte che tutto fa nulla si scopre*; poichè l' arte appunto di aver saputo mettere insieme tanta dovizia in sì breve spazio eminentissima rifulge.

» E lo stesso svariato compartimento dall'altro lato rinvieni per quella zona che ad oriente il Real Albergo costeggia, zona fin da' primi anni a ciò che dicono giardino inglese ordinato: onde da quella banda più colossali gli alberi giganteggiano. E perchè là più disugualmente il terreno or vi monta or si avvalla, al rezzo di quegli alberi giganti e dall' alto edifizio dell' Albergo che vi sorge a fronte, qui vedi uno stagnetto ed umili scoscendimenti che le paludose piante alimentano, là burroncelli di muschi e di licheni tappezzati, e dove vaseria di pianticelle alpine e delle più delicate tra le nevi dei nostri monti raccolte, e qua e là le più robuste che dalle alte montagne trasportate la natia lentezza nel germogliare non dismisero, a fianco delle altre che con tanta precocità tra noi di fronde si rivestono e di fiori.

» Ma riduciamoci al viale di castagni indiani che in su dal lato orientale si ricurva a filo col viale de' frassini. Ecco a sinistra in bell' anfiteatro schierate altre famiglie di frutici e di suffrutici: vagheggiato il quale anche a sinistra hai la salita al piano superiore, ed a dritta la via che alla casa ti conduce della scuola e della direzione. È un edifizio quadrilatero con agli angoli quattro torrette: di costruzione a quel che pare del XV al XVI secolo all' uso attuale con economica eleganza ridotto. Là il nostro professore di botanica riu-

---

roco, dal sindaco e dal giudice di pace. Oltre di queste debbono presentarsi le fedi di battesimo di moralità e di perquisizione. Il dritto della laurea in medicina sarà il solo dritto da pagarsi.

22. *I farmacisti che vorranno insegnare la chimica e la farmacia, non potranno farlo senza prendere il grado di licenza nelle scienze fisiche e matematiche.*

23. *È vietata al professore di medicina o di chirurgia di praticare anche la farmacia, e viceversa, sebbene non sia vietata di prendersi gradi dottorali che abilitano all' esercizio delle tre arti indicate, come dall' articolo 10.*

24. *Tutti coloro che hanno antichi privilegj spediti dagli antichi collegj dottorali, sono abilitati ad esercitare le rispettive professioni, quando gli avranno fatto munire di visto, esibendoli originalmente presso la cancelleria della regia università. Dovranno in tal tempo presentare tre fedi, cioè quella del battesimo, quella di perquisiziane, e quella di moralità. Il cancelliere le raccoglierà, verificherà le date de' privilegj, confronterà le indicazioni de' registri e delle fedi con quelle de' privilegj, e quindi le passerà al vista nelle forme ordinarie, pagandone il dritto.*

25. *Lo smarrimento d' un antico privilegio o di una delle nuove carte autorizzanti si rimpiazzerà con rilasciarsi una cedola o licenza, o laurea, che abiliti allo stessa esercizio, purchè*

nisce i suoi numerosi alunni nella bella stagione ed alle teoriche lezioni aggiungendo le dimostrazioni fatte, la scienza botanica tutta quanta pe' vari punti del Real Orto va discifrando.

» E tutti gli aspetti della scienza il Reale Orto presenta.

» Ascesi che siamo allo spazio superiore, ecco che a livello il terreno si spande per un quadrato di più che cinquanta passi oltre al prolungamento del ripiano che va in forma trapeziale all' oriente ed ove le trombe idrauliche son messe in moto per elevar l' acqua da un ramo del canale Carmignano che per là discorre, e la quale per canaletti sotterranei vien ripartita pe' vari usi del Reale Orto: anima le due fontane che abbiam vedute nel piano inferiore, ed un' altra ch' è nel centro di quello ove or ci troviamo, oltre alla vasca prossima alla macchina, serbatoio delle piante aquatiche.

» Un muro chiude il Reale Orto dal lato settentrionale. Nel mezzo vi è addossata la stufa temperata, la quale offre in una pianta di venticinque passi sopra tre, un porticato dorico con sette grandi invetriate nell' intercollunio dalla parte di mezzogiorno, e le porte d' ingresso ne' lati d' oriente ed occidente. Una stufa calda vedi tra questa e la macchina idraulica: e dall' altro canto una copiosa vaseria di duplicati e di piante rare che in piena aria nel nostro clima non soffrono, e cui una semplice tenda nel fitto inverno difende. Nel gran quadrato testè descritto e intorno alla fontana, in eleganti aiuole compartita è la scuola botanica secondo il sistema linneano. E nell' aja che corre tra essa e le stufe, a più ordini altre vaserie con bella industria si schierano, secondo le varie esposizioni, qua di piante settentrionali, là delle più preziose de' climi temperati, e costà di quelle che nella bella stagione son tratte dalle stufe.

» Per compiere la material descrizione del Reale Orto bisogna ritorcere i passi verso la casa della direzione. Nell' entrare su lo spazzo nel di cui mezzo ella sorge, ecco da dritta e di fronte una vasta zona ove una prateria si coltiva delle più scelte varietà di foraggi. A filo veggiam più oltre un viale dritto ad oriente per quaranta passi a un bel circa innoltrarsi. Una fontana è nel mezzo: e là da dritta e da manca due altri simili ma brevi viali a croce si

---

sia verificata presso la cancelleria della regia università la spedizione del privilegio o altra nuova carta perduta.

26. *La cedola o la licenza o la laurea che si darà per le carte autorizzanti smarrite, riceverà sempre la data della prima spedizione, e l' indicazione del giorno in cui si rilascerà, secondo le forme finora praticate.*

TITOLO III.

ESAMI PEL CONFERIMENTO DE' GRADI DOTTORALI.

27. *Nella facoltà di teologia si conferirà il primo grado di approvazione e si otterrà la cedola in questa facoltà, sostenendosi dall' aspirante un esame in latino ed in iscritto sulla teologia dommatica.*

Per la licenza si subiranno due esami egualmente in latino ed in iscritto: e le materie sulle quali verseranno, riguarderanno la morale evangelica o la storia de' concilj.

spiccano. I più scelti fiori ne' quattro compartimenti si educano, e una spalliera di cedri il delizioso ricinto corona. Questo sporto è alle spalle del Reale Albergo. Lungo la siepe che quivi al Reale Orto è confine, e per circa sessanta passi discorre, è una zona di piante Ortensi: e più sù del recinto dei fiori, ampio piantonaio e nestaiuola rinvieni di alberi fruttiferi e di ornamento: ed amplissimo più in là semenzaio di alberi indigeni ed esotici ».

Ne i dominii al di là del Faro sono rimasti stazionarii nello studio della botanica, troppo essendo nota la *Flora Sicula*, che con più giusto nome insulare dovrebbe chiamarsi. Ed avea ben il suo pregio il Real giardino a Bocca di Falco diretto dall'illustre cav. Giovanni Gussone che di elette piante la dovizia di quell' orto accrescendo, di un ampio *Prodromo della Flora Sicula* facea dono alla scienza. Sono giustamente pregiati il Dizionario de' Semplici, e l'*Orto Messinese* di Pietro Castelli, e le erborizzazioni per le falde dell' Etna di Tommaso Bartolini, e gli esimii professori di quella università Francesco e Ferdinando Cosentini, Salvatore Scuderi e Carmelo Maravigna, come ne fan fede le numerose loro memorie su la *Flora Catanese*, e su i *boschi* e le *piante dell' Etna* negli atti dell' Accademia Gioenia; e la *Storia delle piante Sicule* di Paolo Boccone ch' esser dovea seguita dal *Museo di piante rare*, e l' immensa opera del Cupano col titolo di *Universale Erbario Siciliano*.

Per la laurea si dovrà sostenere un esame pure in latino ed in iscritto sulla interpetraziona della sacra scrittura.

28. Nella giurisprudenza si accorderà la cedola quando si saranno sostenuti due esami in iscritto, de' quali uno in latina e l' altro in italiano, a scelta dell' aspirante.

Il soggetta di uno degli esami sarà relativo al dritto di natura e delle genti, e quella dell' altro sarà preso dal dritto del regno.

I notaj riceverunno la cedola in questa facoltà, sottoponendosi all' esame sulle dotazioni, su i contratti e testamenti.

Questo esame si farà in iscritto ed in italiano.

Per la licenza l' aspirante dovrà fare due esami in iscritto ed in latino, de' quali uno sul dritto criminale, e l' altro sulla procedura civile e criminale.

Per la laurea si sosterranno similmente due esami nella stessa farma indicato per la licenza; ma uno verserà sulla giurisprudenza romana, e l' altro sul dritto commerciale.

29. Nella facoltà medica si otterrà la cedola quando si saranno sostenuti gli esami sulla anotomia, sulla fisiologia, sulla patologia e sulla nosologia; tutti in latina ed in iscritta.

I salassatori, i raccoglitori di parto, le levatrici ed i dentisti sosterranno in vece un esame sulle conoscenze relative a ciascuna delle indicate professioni nelle forme e nella elevatezza, come dalle istruzioni stampate ad uso di tali esercenti.

Per la licenza si dovranno sostenere gli esami sulla chimica, sulla farmacia e sulla igiene; del pari tutti in latino ed in iscritto.

Per la laurea si subiranna gli esami sopra la materia medica, sulla medicina legale e sul corso di clinica medica, se l' aspirante vorrà applicarsi alla medicina; sulla materia medica sulla

QUADRO SINOTTICO

DELLE PARTI DI CUI SI COMPONE LA BOTANICA.

La Botanica dev' essere studiata

Sul rapporto dell' arte. .	Conoscenza dell' arte o PHYTOTECHNIE	Conoscenza degli organi, o	Autopsia vegetale
		id. de' termini.	Glossologia.
		id. della classificazione. .	Tassologia.
		id. delle leggi d' organizzazione.	Nomologia.
		id. delle descrizioni. . .	Fitografia.
		id. della conservazione de' vegetali.	Cortonomia.
	Conoscenza delle cose.	Relativamente alle piante.	Anometologia.
		Relativamente ai loro prodotti.	Prodotti immediati.
	Conoscenza della struttura		Fitotomia o Anatomia veget.
	Conoscenza de' fenomeni de' vegetali.	durante la vegetazione . .	Fisica vegetale. o Fisiologia veget.
		durante le alterazioni. . .	Fitoterosia o Patologia veget
		dopo la cessazione della vegetazione	Chimica veget.
	Conoscenza della maniera di coltivare i vegetali		Agricoltura generale.
Su i rapporti degli usi. .	Quanto ai bisogni degli uomini. .	nello stato di salute . . .	Economia botanica.
		nelle preparazioni utili alle loro malattie.	Farmacotecnia botanica.
Su i rapporti generali o istorici . .	Quanto alle cose astratte		Fisiologia botanica.
	relativamente all' istoria propriamente detta. .		Istoria della botanica.

chirurgia legale e sul corso di clinica cerusica, se l' aspirante vorrà dedicarsi allo chirurgia. Questi esami saranno fatti similmente in latino ed in iscritto. Per la materia medica e per la clinica cerusica o medico vi sarà ancora lo sperimento di pratica.

3o. Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche si darà la cedolo a quegli aspiranti che avranno ottenuto l' approvazione sopra un esame in iscritta italiano, in cui i questi verseranno sull' aritmetica e sistema metrico, sulla geometria e lo trigonometria rettilinea.

Gli agrimensori oggiugneranno a questo esame quello della teoria de' logaritmi, ugualmente, in iscritto ed in italiano.

Sezione II.

Dell' officio Telegrafico.

Una delle più belle invenzinni dell' umano ingegno fu certamente il Telegrafo così detto dal greco *télé* e *grapho*, scrittura o corrispondenza da lungi. L' idea di trasmettere ordini o notizie importanti da un luogo all' altro per mezzo di segni opachi nel giorno, e di fanali disposti in certo modo durante la notte, rimonta forse all' origine delle società. Omero in più luoghi dell' *Iliade* e dell' *Odissea* ci fa conoscere i mezzi quasi analoghi impiegati dai Greci e da' Trojani. Eschilo ce li annunzia nella prima scena dell' *Agamennone*; ed un monumento indestruttibile ci mostra dall' alto della colonna Trajana l' uso della telegrafia presso i Romani.

Il vero inventore del telegrafo, ch' ebbe abbastanza coraggio e perseveranza per metterlo in esecuzione e farlo universalmente adottare fu l' abbate *Chappe* francese che ne fece omaggio alla convenzione. Egli unito a' suoi fratelli laici fece tal macchina presso a poco com' è presentemente. Essa consiste in un regolatore mobile sul suo asse, e le cui ali e piccoli rami sono egualmente mobili, indipendentemente le une dalle altre, mediante tre corde senza fine, delle carrucole e di tre pedali. Il regolatore, il ramo principale è suscettivo di quattro posizioni; 1. verticale, 2. orizzontale, 3. obbliquo da dritta a manca, 4. Obbliquo da manca a dritta. Le ali possono formare angoli dritti acuti, o ottusi. Trovasi nelle 192 combinazioni prese una ad una le 24 lettere dell' alfabeto, e tutti i segnali detti *di polizia*; i quali ben conosciuti dai stazionarii, o impiegati in ciascun posto indicano l' attività, il riposo, la nebbia, o gli altri ostacoli che interrompano la trasmissione da un posto all' altro. Ciò non basterebbe per tradurre un lungo avviso: si son dunque riuniti due per due i 192 segni primitivi, ciò che dà il numero di 36, 864; ed un vocabolario che si stampa e di tratto in tratto si rinnova

---

I farmacisti sosterranno due esami, uno a voce ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell' aspirante. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia. Si dovrà ancora dar saggio di pratica con una operazione chimica-farmaceutica, da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Gli esami saranno in italiano.

Per la licenza gli esami verseranno sull' algebra de' finiti ed applicazione di questa alla geometria, sulla statica e sulla idrostatica. Questi esami saranno in iscritto ed in italiano, come tutti gli esami di licenza in questa facoltà.

Gli aspiranti alla licenza di botanica o di agraria o di mineralogia subiranno l' esame di algebra de' finiti in iscritto, e quindi altro esame pratico sulle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza in chimica o in farmacia saranno anch' essi esaminati in iscritto sull' algebra de' finiti, e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione, che sarà ad essi designato dall' esaminatore.

Gli aspiranti finalmente alla licenza di fisica sperimentale sosterranno l' esame che sarà pure in iscritto sull' algebra de finiti, coll' applicazione di questa alla geometria, ed in oltre eseguiranno uno sperimento che sarà ad essi indicato dall' esaminatore.

le comprende tutte. Si è adattato un segno a ciascuna delle sillabe possibili nella lingua secondo la combinazione delle vocali colle consonanti ed altri molti segni vi sono per esprimere delle frasi precedentemente convenute, ed annuncianti che tal preveduto avvenimento sia o no accaduto (a).

Dobbiamo alla restaurazione della nostra Monarchia l' organizzazione del *Corpo Telegrafico* ch' ebbe luogo col decreto del 17 ottobre 1815, nel quale della composizione e formazione di esso trattossi, e del loro uniforme, armamento, soldi ed indennità, pensioni di ritiro, alloggio e casermaggio (b).

Ma una nuova organizzazione se ne fece col decreto del 1 agosto 1822, colla nomina di un direttor generale, di un sotto-direttore in Sicilia, e di tutti gli uffiziali addetti a tal ramo: e già infatti eransi istallati i nuovi posti telegrafici in quell' isola col decreto de' 14 settembre 1816, e se n'era distribuito il servizio con quello de' 15 novembre detto anno, col quale si stabilirono due dipartimenti, uno comprendendo i posti esistenti del Marettimo che passando per Palermo conducono fino a capo Orlando; e l' altro quei che dal capo di Calvalà percorrendo la costa di Messina giungono fino a Spaccaforno, stabilendosi un ispettore per ciascun dipartimento. Ma ivi sonvi de' posti a carico del Governo e di quelli a carico della suprema Deputazione di Salute della Sicilia, ed un conto separato di essi deve tenersi da ciascun ispettore, giusta il sudetto ultimo decreto.

Già col decreto del 7 ottobre 1823 relativo alla nuova pianta organica

(a) Sappiamo che in questi ultimi tempi si è perfezionata la lingua telegrafica, e che in Francia nel 1838 si è procurato di corriggerne il meccanismo, non lasciando più mobile il regolatore, ma restando sempre orizzontale, colle ali sole che prendono divergenti posizioni; e che al di sopra siasi posto un' altro piccolo telegrafo composto soltanto di un regolatore che si annuncia come evidente miglioramento, e d' una incontrastabile semplificazione. V. il *Diction. de la conversation* alla voce *Telegraphe*.

(b) Noi lo riporteremo nelle ADDIZIONI; tanto più che il decreto della nuova organizzazione non venne trascritto nella collezione al secondo sem. del 1822 pag. 48, che colla sola indicazione.

Per la laurea di scienze fisiche e matematiche si dovrà sostenere un esame sul calcolo sublime in iscritto coll' applicazione a qualche ramo della meccanica.

Questo esame sarà in italiano come tutti gli altri che si sosterranno per questa facoltà dagli aspiranti al grado di laurea.

Gli architetti vi aggiugneranno la risoluzione di un problema di architettura civile.

Gli astronomi vi aggiugneranno la risoluzione di un problema astronomico, e daranno la pruova del maneggio delle macchine nell' osservatorio.

Gli aspiranti al grado di laurea di botanica, di agraria, di mineralogia e di zoologia esporranno in iscritto una tesi sopra i sistemi che sono stati o sono seguiti da' dotti della scienza alla quale vogliono dedicarsi.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, sull' algebra de' finiti, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi di una delle due scienze.

Gli aspiranti al grado di laurea in fisica sperimentale sosterranno un nuovo esame in iscritto sull' analisi applicata alla geometria; ed esporranno ancor essi in iscritto una tesi sopra i sistemi di qualche ramo della fisica.

dell' armata di mare si era detto che questo corpo telegrafico dovesse formarne parte, ma sulla sua amministrazione si provvide col decreto del 10 febbraro 1824. Con esso infatti ordinossi.

1. Che il consiglio di amministrazione centrale del medesimo si componesse dal direttore generale *presidente*, da due capitani di fregata, un capitano del corpo del genio idraulico, un commissario dell'amministrazione di marina, come *membri*, e dell'uffiziale di dettaglio del corpo come *segretario* senza voto;

2. Che il direttore seguitasse ad avere la parte esecutiva del servizio, ed il consiglio dell' amministrazione del personale e del materiale del corpo, restando a cura del commessario la contabilità;

3. Che detti membri fossero nominati dal Ministro di guerra e marina e cambiati dal medesimo secondo le circostanze ed il bene del servizio, senza alcuna indennità per tale destinazione;

4. Che detto corpo avesse il suo quartiermastro;

5. E che nelle segreterie della direzione e sotto-direzione si destinassero gli uffiziali delle dipendenze subalterne del Ministero (a).

Quantunque le ordinanze generali della real marina stabilissero che l'ispettore di ciascun dipartimento telegrafico dovesse risedere nel capoluogo del dipartimento medesimo, pure per le circostanze del personale addetto al servi-

(a) Quindi la direzione ebbe
1 uffiziale di 1. classe col carico del personale.
2 uffiziali di 3. classe ajutanti del medesimo,
1 uffiziale di 2. classe col carico del materiale,
1 uffiziale di 3. classe ajutante del medesimo,
La sotto-direzione ebbe
1 uffiziale di 2. classe col carico del personale
1 uffiziale di 3. classe ajutante del medesimo
1 uffiziale di 3. classe pel carico del materiale, e venne stabilita la tariffa de' soldi ed averi spettanti agl' individui del detto corpo che riporteremo nelle *addizioni*.

---

31. *Nella facoltà di filosofia e letteratura si riceverà la cedola quando si sarà sostenuto il seguente esame.*

Traduzione dall' italiano in latino di uno degli autori approvati della Crusca.

Traduzione dal latino in italiano di uno degli autori del secolo d' oro o d' argento.

Gli aspiranti saranno tenuti ad un' analisi grammaticale, e dovranno scrivere in italiano ed in latino sulle domande che ad essi verranno fatte dagli esaminatori.

Dovranno finalmente dar conto della grammatica greca fino alla sintassi inclusivamente.

Gl' istitutori primarj tralasceranno l' esame sulla lingua greca; ma se vorranno prendere il grado di licenza nella facoltà di filosofia e letteratura, o altri gradi nelle altre facoltà, dovranno prima completare l' esame di approvazione.

Gli aspiranti a' gradi dottorali in iscienze fisiche e matematiche, saranno considerati sotto la stessa condizione degl' istitutori primarj allorchè prenderanno il grado di approvazione in filosofia e letteratura.

Per la licenza si dovrà sostenere dagli aspiranti l' esame seguente.

Composizione in latino ed in italiano sopra un soggetto dato dall' esaminatore.

zio della marina dovendo l'uffiziale iocaricato delle funziooi d'ispettore del terzo ripartimento telegrafico risedere in un luogo medio tra Bari e Barletta, onde potesse con buon successo odempire al servizio per lo navigaziooe del commercio nell' Adriatico, venne col decreto del 7 settembre 1824 risoluto che fino a tanto che il bisogoo lo richiedesse, l' ispettore, il consiglio di amministrazione e gli archivii del terzo dipartimento telegrafico risedessero in Trani.

Coll' altro decreto del 19 novembre 1826 venne accordata una gratificazione giornaliera ai segnalatori telegrofici destinati nel punto dell' isola di Tremiti; e finalmente con quello de' 30 aprile 1829 fu ridotto il numero de' posti telegrafici (a).

Sezione III.

Degli osservatorii astronomici.

Nacque coll'uomo l'osservozione sugli astri, allorchè vide splendere su la sua testa il cielo; e per mezzo dell'astronomia conobbe quel che fu scoverto su la natura e la proprietà de' corpi celesti, la loro grandezza, i loro moti apparenti, le leggi de' veri loro movimenti, delle loro vere dimensioni e distanze. Come grande divieoe allora l' Astronomo, come di se contento (b)!

(a) Ivi si disse: la corrispondenza telegrafica in entrambe le parti de' reali dominii sarà ridotta, lasciando sussistere soltanto le linee tra Napoli e Palermo, i posti telegrafici nel golfo di Napoli e provvisoriamente la linea tra Napoli ed il capo di Lecce, abolendosi le rimanenti, come quelle che l'esperienza ha fatto conoscere superflue e di nessuna positiva otilità. — Le macchine de' posti, i generi di casermaggio ed altri sistenti in detti posti aboliti si conserveranno ne' posti piu vicini o in altri locali opportuni; ed i locali si conserveranno a cura e risponsabilità de' rispettivi comuni ec.

(b) Ecco il ritratto che l'illustre e disgraziato Bailly delinea del vero astronomo. » Dopo aver fatto le sue osservazioni .... egli entra nel suo gabinetto co' segreti che ha sorpreso, colle spoglie del cielo; la sua anima ha sinora riseduto nel senso della vista e del tatto; ella si ritira in se stessa; va a meditar ciò che ha visto; rammenta quel che ha veduto altra volta per paragonar i fatti presenti co' passati. Non si credano ch'egli si limiti ad essere il te-

---

Traduzione dal greco in italiano o latino

Gli aspiranti che vorranno prendere il grado di licenza per insegnare la filosofia, o l' etica, o l' economia, o la statistica, dovranno aggiugnere all' anzidetto esame ancora quello relativo alle scienze che vogliono professare. Questo esame sarà pure in iscritto ed in latino, e verserà sull' oggetto che all' aspirante verrà assegnato.

Per la laurea nella filosofia o letteratura, si dovranno esporre in iscritto due tesi, una sulla letteratura greca e latina, e l' altra sopra quelle dottrine le quali si sceglierà di professare. Questi due esami saranno eseguiti anche in latino; e l' oggetto particolare sarà determinato da uno degli esaminatori.

32. Le commessioni straordinarie distrettuali e quelle provvisioni provinciali sono conservate colle loro attribuzioni, finchè non si sarà altrimenti determinato. Tutti coloro che potevano aver dritto di essere esaminati presso le medesime, potranno presentarsi al rispettivo presidente, per subire gli esami nelle forme usate.

Felices animos quibus haec cognoscere primis
In quae domus superas scandere cura fuit;
Credibile est illos pariter vitiisque locisque
Altius humanis exseruisse caput.
. . . .
Admovere oculis distantia sidera nostris
Aethereaque ingenio supposuere suo:
Sic petitur coelum.

Ovid. Lib. I. Fast.

Mentre la Sicilia primeggiava tra le più colte nazioni pel grande ingegno e le accurate osservazioni astronomiche dal P. Piazzi professore di astronomia sin dal 1790 (a), il regno di Napoli non avea ancora una specola, e solo

stimone de' fenomeni, come una sentinella collocato per osservare ciò che si passa al di fuori dalla nostra cittadella e nelle campagne celesti: quando la celerità del colpo d'occhio, e la destrezza della mano gli han procurato una osservazione esatta, questa osservazinne non è che un mezzo indicatngli dal suo genio, e di eni lo stesso suo genio gli prescrive l' uso. L' osservazione è messa tra le vedute della spirito che ne han mostrata l' utilità, e questa utilità stessa bisogna far risultare. Ma per questo vi vuole lo stesso genio. Riunire ad una vasta memoria una proporzionata intelligenza, rappresentarsi i fenomeni rivestiti di tutte le loro illusioni, distinguere i casi in eni queste illusioni possono essere separate, marcar nel tempo stesso gl'istanti in cui l' una ha tutta la sua forza, e può esser più facilmente misurata, sommando e riunendo i suoi effetti per renderla più sensibile . . . . Ma quando egli ha moltiplicato le osservazioni, ed ammassato una moltitudine di fatti, bisogna che rimonti all'altezza dond' è disceso. La spiega d' un fenomeno è spesso in un fatto lontano e solitario; le cause generali sono sulla massa de' fatti. Nella varietà della magnificenza celeste, vi è molta pena a ritrovare la semplicità: ma organo ed interpetre delle cose divine, l' astronomo s' ingrandisce per questa nobile funzione. Il genio solo può dire: ecco il camino, ecco la regola della natura. L'astronomo ha cominciato per esplorarlo, egli finisce nell' abbracciarla con tutta la intelligenza umana per far sortire le sue verità. (*Histoire de l' astronomie moderne.*)

(a) Questo illustre religioso ajutato dal Vicerè di Sicilia principe di Caramanico andò nella Francia e nell' Inghilterra da dove tornò meglio istruito e con nuovi strumenti, co' quali ne-

---

TITOLO IV.

DRITTI DA PAGARSI

33. Per l' esame in grado di approvazione.

Nella teologia	1 20
giurisprudenza.	4 00
chirurgia e medicina.	3 00
Scienze fisiche e matematiche.	2 00
filosofia e letteratura.	2 00
Per cedola	
Nella teologia.	3 00
giurisprudenza.	6 00
chirurgia e medicina.	4 00
scienze fisiche e matematiche.	4 00

nel 1807 col decreto del 29 gennaro l'antico belvedere delle monache di S. Gaudioso appartenente poi ai frati di S. Geronimo fu convertito in osservatorio astronomico; il quale poco essendo a tal uso adatto, si determinò nell' 8 marzo 1812 stabilirsene uno nella collina di *Miradois* di questa capitale, e col decreto del 18 febbraro 1813 furono assegnati i fondi per l'acquisto degli edifizii terreno e giardino ivi esistente valutati per lire 78327. 66. Il che fu confermato nella restaurazione col real decreto del 23 luglio 1817; onde divenne l' uranienburgo dell'Europa.

Devesi questo celebre stabilimento a Federigo Zuccari l' amico de' celebri astronomi barone de Zach, conte Cassini, e dell'illustre P. Piazzi: egli autorizzato prima da monsignor Capecelatro di onorata memoria, indi dal suo successore nel Ministero degli affari interni conte Zurlo di sommo ingegno e protettore degli scienziati, a provvederlo di quanto mai fosse idoneo a guardare e misurare i rivolgimenti degli astri, fu quindi richiamato in Napoli ad insegnar l'astronomia. Oltre degli strumenti acquistati da lui, altri ed i più famosi qui stesso furongli recati dal Reinchenbach nel 1815.

Una specola, diceva il P. Piazzi, non debb'essere soltanto un monumento di architettura, e sarebbe di tal nome indegna se al vero suo fine non soddisfacesse: che se gli architetti non sono ancora in questa specie di edifizii ben riusciti, ne sono stati causa gli astronomi, contramandando e rigettando le belle e grandi invenzioni degli architetti. *Simplex sigillum veri*. Semplicissimo deb-b' esser l'edifizio destinato alle osservazioni astronomiche. I bisogni dell'astronomia rompono le linee e le proporzioni dell' architettura; talchè se a queste volessimo del tutto soddisfare, ne risulterebbe un maestoso edificio, non una buona specola. Il che è accaduto della grande Specula di Parigi, monumento eterno di ammirazione e rimprovero agli architetti.

1801 scovrì il nuovo pianeta fra Marte e Giove cui diè il nome di Cerere. Ma era difficile sotto il governo francese carteggiare col Piazzi, bisognandovi la concessione del principe che il dotto astronomo chieder dovea.

filosofia e letteratura.	4 00
Per l'esame in grado di licenza	
Nella teologia.	4 00
giurisprudenza.	4 00
chirurgia e medicina.	4 00
scienze fisiche e matematiche.	2 00
filosofia e letteratura.	2 00
Per lo diploma di licenza	
Nella teologia.	16 00
giurisprudenza.	14 00
chirurgia e medicina	16 00
scienze fisiche e matematiche.	12 00
filosofia e letteratura.	8 00
Per l' esame in grado di Laurea	
Nella teologia.	4 00

La scelta del luogo non potea tra noi desiderarsi migliore, ed è il più idoneo sito dell' Europa, e forse del Globo: avendo un orizzonte pienamente libero, una solidissima base su cui collocare gli strumenti, ed a sufficiente distanza della città onde non essere disturbato da' curiosi che abbondan di ozio. Nè è lontana l' abitazione degli astronomi, dalla quale può per cammino coverto andarsi nella specula. Non mancan le opportune stanze per la libreria e la conservazione degli strumenti mobili. Il terrazzo con sala vitrata, le aperture superiori della stanza meridiana, ed i tetti mobili delle due laterali furon consigliati dal P. Piazzi con lettera da Palermo del 1 aprile 1813. (a). I moderni stromenti ed

(a) Ecco il disegno della specola fatto da Zuccari dopo il consiglio ed approvazione dello Zach, dell' Oriani, di altri astronomi consultati, e dello stesso Piazzi che venne a farvi tante inutili per non dir sciocche mutazioni.

1. Grande e magnifica sala circolare, cinta di portico coperto, con 16 colonne di marmo e con bassa volta, che di doppi cristalli dovea in parte chiudersi. Sporgeva circolarmente la sala verso mezzogiorno, avea la vista libera del cielo da oriente a mezzodì, e da mezzodì ad occidente; talchè di rado sarebbe uccorso il bisogno di trar fuori i telescopii ad osservare celesti fenomeni: dovea poi contenere i grandi telescopii, e tutti gli strumenti mobili.

2. Una stanza rettangolare ed una conseguente torre circolare: amendue contigue, e la prima congiunta colla gran sala nella parte sua orientale.

3. Una stanza rettangolare, ed una conseguente torre circolare; del tutto simile alle precedenti e simmetricamente disposte nella parte occidentale della gran sala.—Le stanze rettangolari doveano contenere gli strumenti fissi nel piano del meridiano. E nella occidentale furono collocate quattro colonne di granito orientale sul vivo masso del colle, per sostenere uno strumento de' passaggi di sei piedi di fuoco, ed un circolo meridiano della nuova costruzione ritrovata dal Reichenbach. — In una delle torri dovea collocarsi un circolo ripetitore di tre piedi di diametro; e nell' altra torre una macchina parallattica.

Queste torri erano disegnate più alte che il rimanente dell' edificio, affinchè avessero libe-

---

giurisprudenza.	4 00
chirurgia e medicina.	4 00
scienze fisiche e matematiche.	2 00
filosofia e letteratura.	2 00
Per lo diploma di dottore	
Nella teologia.	40 00
giurisprudenza.	40 00
medicina e chirurgia.	24 00
filosofia e letteratura.	16 00
scienze fisiche e matematiche.	24 00
pel visto.	2 00
pel duplicato.	2 00

Firmato, FERDINANDO.

Veggasi nelle Addizioni *il Regolamento per la nomina de' professori approvato col real rescritto de' 22 marzo 1839.*

il modo di adoperarli richiedono non solo la vista libera e continuo del meridiano del Zenit fino a' due punti opposti dell' orizzonte; ma di vantaggio che si posso da un medesimo punto seguire il corso di un astro qualunque, dal sorgere al tramontare.

E tale è la Specola di Miradois che nulla ha da invidiare allo famosa Specula di Grenvico, cui tanto deve la geografia, la Nautica, l'astronomia. Sia lode al nostro Federico Zuccari. Ma nato egli nell'isola di Sora nell'1783, morì a 15 dicembre 1817 vittima della calunnia e dell' ingratitudine; mancando così alla

rissima vista: e nella parte interiore delle medesime dovea dal vivo masso del colle sorgere una piramide tronca e quadrangolare fatta di grossi pezzi della più forte lava del Vesuvio, solidamente l'uno sopra l'altro disposti, e ben combaciantisi senza uopo di calce: base validissima a' gelosissimi strumenti. A questi poi avrebbe soprastato un tetto mobile, secondo i bisogni della scienza.

4. Due stanze rettangolari, chiudenti io mezzo una torre, nella parte boreale della gran sala di frontespizio all' edificio. — Questa torre simile alle altre, dovea contenere un circolo ripetitore con pilastri volti al Sud-est ed al Nord-Ovest, per osservare quella parte del cielo, che dall' altro circolo ripetitore dell' altra torre discernersi non poteva, perchè impedito dai pilastri volti quivi a levante ed a ponente. — Le due stanze rettangolari doveano servire allo studio ed al riposo.

5. Un andito ben riparato e coperto per condurre all' abitazione dell' astronomo, la quale è 40 passi circa lontana dalla specola in un piano inferiore, sicchè nè l'andito nè la casa non impedivano affatto la veduta, mentre agli astronomi ogni commodità procuravano.

6. Tutto l'edificio sarebbe stato chiuso con bassi muri, dal danno sicurissimo, in una vigna pertinente alla specola, con via comoda a Napoli a Capodimonte, ed al vicino giardino Botanico.

E già lo Zuccari avea collocato tutte le colonne, finita la parte settentrionale e quasi tutta la parte occidentale; quando per le mutazioni della fortuna venne il Piazzi nel 1817 in Napoli ed alterò il disegno.

» Il Piazzi, dice l' istoriografo di Zuccari (Benci, il cui manoscritto si tien caro da R. L.) ha tolto le colonne di marmo, già nel portico della gran sale circolare collocate. Ha tolto l'an-

Col real decreto de' 28 febbrajo 1820 furon fatte le seguenti modificazoini e riforme al regolamento pe' gradi dottorali.

» I. Pe' gradi di fisica e matematica.

Gli aspiranti alla licenza di botanica, di agraria, di zoologia e di minerelogia sosterranno un esame in iscritto sopra una tesi ricavata dalle rispettive istituzioni, e quindi un altro esame pratico sulle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori. — Gli aspiranti alla licenza di chimica e farmacia sosterranno anch' essi un esame in iscritto sopra una tesi presa dalle istituzioni di chimica e di farmacia e saranno obbligati a fare qualche sperimento relativo alla loro professione, che sarà loro designato dall' esaminatore.—Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi più celebri di una delle due scienze.

» II. Pe' gradi di medicina.

Per conseguire il primo grado l' aspirante dopo essersi munito della cedola in belle lettere, dee sottoporsi a due esami, il primo in fisica sperimentale e chimica, il secondo in notomia fisiologica. — Pel secondo grado l' aspirante deve anche esporsi a due esami, il primo in medicina

scienza che all' onor della Patria (a) Avea però al finir del 1815 proposto ad astronomo aggiunto il suo nipote Ernesto Capocci che ben ha saputo compensar quella perdita e meritare quel medesimo ufficio.

CAPITOLO VI.

DEGLI AJUTI DATI DAL GOVERNO PER LA PUBBLICA EDUCAZIONE.

Oltre de' brevetti e delle privative temporarie che il governo spesso concede per l' invenzione di nuove macchine, e nuovi arteficii de' quali abbiam discorso nella nostra Polizia commerciale, utili e grandiosi sono gli stabilimenti de' varii Istituti, delle diverse Accademie, delle Società economiche degli Alunnati, e di tante diverse scuole pubbliche ed istituti pubblici e privati a tutti gl' individui o ad alcune classi particolari aperti, delle quali cose tutte faremo parola.

dito che dalla specola conduceva alla casa degli astronomi. Ha tolta la sala stessa e con nuovi fondamenti ha elevato un muro paralello alle altre stanze regolari: sicchè non vi è più alcun punto della sala che guardi a un tempo e scovertamente dall' oriente al mezzodì ed all' occidente. Inoltre ha divisa la sala in cinque stanze, una lunga di mezzo, e quattro laterali più piccole, ove gli astronomi potranno meglio riposare, ma con danno de' grandi cannocchiali, pe' quali non vi è più luogo. E quella stanza lunga è interiore è fatta ora a guisa di cortile colle colonne vicine al muro; perchè non essendosi queste potute rivendere (giacchè in Napol non avrebbe alcuno insultato alla memoria del Zuccari comprandole), per vergogna di non saperle adoperare, sono state quivi collocate. Ma fosse qui cessato il cambiamento! Quelle piramidi solidissime per basi di lava vesuviana, si fanno ora di tufo. E quella già principiata dal Zuccari si è pure col tufo compiuta; forse perchè non apparisca la differenza di questa colle altre. Io non so se questi pensieri possano girare per la mente di un Astronomo »

(a) Federico avea già speso 80 mila ducati circa nell' edificio e nel procacciare i libri e gli strumenti: non abbisognavano che 30 mila ducati per compiere il suo disegno.

---

teoretica, il secondo in medicina forense. — Pel terzo grado debb' esporsi all' esame sulla clinica medica, e sulla materia medica. — Dee principalmente versarsi l' esame di materia medica su' minerali e sulle piante addette agli usi medicinali.

». III. Pe' gradi di chirurgia.

Pel primo grado farà l' aspirante due esami, il primo in notomia fisiologica, il secondo in chirurgia teoretica. — Pel secondo grado, altri due in ostetricia ed in chirurgia forense. — Pel terzo grado l' esame sarà in clinica cerusica.

». IV. Per gl'aspiranti alla cedola di farmacia.

Gli aspiranti debbono esaminarsi in clinica farmaceutica; in botanica per la parte della esposizione delle piante medicinali; in mineralogia per quella parte che riguarda gli usi farmaceutici; e finalmente debbono fare la preparazione pratica con una operazione chimico-farmaceutico da eseguirsi in presenza degli esaminatori.

Finalmente veggansi gli Statuti per la regia Università degli studi approvati col real decreto del 12 marzo 1816, che riporteremo nelle promesse ADDIZIONI.

SEZIONE I.

De' diversi Instituti.

Dassi questo nome a quegli stabilimenti ne' quali qualche cosa si fa per l'addottrinamento generale o particolare di qualche scienza.

§. I.

Del Reale Istituto d' incoraggiamento.

Era questo già stabilito prima della militare occupazione col nome di *Società* alla quale fu dato il diritto privativo per la confezione della *teriaca*, appartenente prima all' Accademia delle scienze e belle lettere coi decreti de' 17 settembre e 13 ottobre 1807; ma riceve il nome e l'organizzazione attuale col real decreto del 25 settembre del 1821. Siccome nelle capitali delle provincie furono istituite le società economiche per promuovere l' industria nazionale, così nella capitale del Regno si pose questo Istituto cogli stessi incarichi nella provincia di Napoli, ma estendendo le sue viste su tutto il Regno, riunendo quanto dalle società suddette si fosse proposto; ed il Re promise di consigliarlo in tutto che riguardar potesse l' agricoltura, le arti e manifatture, incorporandosi in questo instituto la così detta Giunta delle arti e manifatture; ed i fondi gli furono assegnati, ed opportuni statuti colla stessa data formati (a).

In essi si stabilirono tre ordini di socii, gli *ordinarii* nel numero di quaranta, divisi in due classi, una di economia rurale, l' altra di economia civile, colle rispettive scienze ausiliarie; e gli *onorarii* e *corrispondenti*; quelli solo col dritto del voto, e tutti di numero indeterminato. Un presidente proposto dall' istituto al Re lo governa, ma le funzioni durano a piacere del monarca istesso. Un vice-presidente si elegge annualmente, ma ha sempre bisogno della sovrana approvazione. Un segretario generale evvi per la compilazione degli atti, ed un vice-segretario, tutti due perpetui ma con determinate incombenze. Inoltre un segretario di corrispondenza dipendente dal segretario generale, più commessi ed uscieri. Dippiù un consiglio di amministrazione composto di tre individui, uno dei quali coll' incarico di tesoriere, ma annuali: e un archivario e bibliotecario ed un visitatore degli stabilimenti. Furono stabiliti i soldi e i modi delle elezioni. Furono specificate le funzioni del presidente, del vice-presidente, del segretario generale, del vice-segretario e del segretario di corrispondenza. Stabilita l' amministrazione e 'l rendimento de' conti, ed indicate le occupazioni delle rispettive classi. Si stabilirono due assemblee ordinarie in ciascun mese, eccettochè in que' di maggio e di ottobre, ed in esse i socii ordinarii godono il beneficio del *gettone* di presenza di duc. quaranta al mese coerentemente al numero de' socii ordinarii, da distribuirsi a quelli tra essi i quali abbiano assi-

(a) Riporteremo nelle ADDIZIONI questi *Statuti* de' quali diamo qui un semplice sunto.

stito alle sessioni del mese, e ciò oltre le assemblee pubbliche ordinarie e straordinarie. Ciascuna classe dee presentare in ogni anno de' programmi pel miglioramento delle nostre industrie da approvarsi in una sessione generale, e quindi umiliarsi al Re, affinchè vedendone l' importanza possa assegnarvi dei premii. Finalmente ordinossi che i socii corrispondenti i quali si trovassero in Napoli potrebbero assistere in tutte le assemblee periodiche e pubbliche, avendo voce consultiva, e potendo fare proposte e discussioni su tutti gli oggetti delle deliberazioni accademiche, ma senza voto.

Un altro istituto d' incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture fu stabilito in Palermo col real decreto del 9 novembre 1831, coll' assegnamento di mille once annuali. Calla stessa data furon emanati gli statuti di questa instituzione corrispondenti nella maggior parte a quelli fatti per l' istituto d' incoraggiamento di Napoli (a).

Questo istituto di Palermo ebbe particolare incarico d' invigilare sul divieto d' immissione de' cavalli e delle giumente di razze estere in Sicilia col decreto de' 2 giugno 1833, e con quello de' 3 del mese suddetto fu incaricato della formazione di un progetto d' istruzione per un deposito generale in Sicilia di *cavalli padri* di razze estere.

Siccome negli statuti pel detto istituto Palermitano non si era parlato dei soldi mensuali degli impiegati del medesimo, così vi fu supplito col decreto del 23 gennaio 1834 nel seguente modo:

pel segretario generale once dieci,
pel vice-segretario once quattro,
pel commesso once tre e tarì dieci,
per l' usciere once due e tarì venti,
pel barandiere once due,
per ognuno de' due segretari di classe once quattro,
per ognuno de' due commessi once tre.

La differenza di once 114 annuali fra la somma sinora pagata e quella cagionata da tale aumento dovev'essere imputata, cioè once venti sul fondo de' *gettoni* che si risparmiano ne' mesi di maggio ed ottobre, once 56 sul fondo de' libri

(a) Ecco in che variano:

In Palermo i socii ordinarii sono trenta; i socii onorarii nelle riunioni non possono eccedere il numero degli ordinarii; il presidente dura nelle sue funzioni per tre anni, ed è proposto in terna, egualmente che il vicepresidente. — Si riserba a tempo opportuno l' elezione dell' archivario bibliotecario. — Avrà un casamento eguale. Il segretario generale ha la corrispondenza. La comunicazione e corrispondenza delle classi coll' istituto e colle società economiche avrà sempre luogo per mezzo del presidente. L' istituto terrà un elenco non solo di tutte le arti e manifatture che sono in Sicilia, ma eziandio de' fabricanti, e de modi come esercitano ec. ed invigilerà sull' uso delle privative ec. Saranno stabilite in ogni biennio dieci medaglie per premiarsi gli artieri e manifattori che se ne renderanno meritevoli; due di esse saranno di oro del valore di once venti per ognuno, ed otto di argento del valore di once tre e tarì dieci per ognuno. — Il numero de' socii ordinarii sarà di trenta divisi in due classi. — Il gettone di presenza di due. 30 al mese da distribuirsi a quelli che abbiano assistiti alle sessioni. La prima classe composta di 12, la seconda di 18 membri; ed altro sul modo da tenerci per raccogliere gli oggetti ec. ec.

e macchine, once otto sulle spese imprevedute, ed once trenta sul fondo dei premii e medaglie.

§. II.

Dell' Istituto di belle arti.

Sebbene sotto il nome di belle arti si comprendano tutte quelle che servono al decoro ed alla soddisfazione più squisita degli uomini, pure noi l'abbiamo limitate in questo istituto a tutte quelle dipendenti dal disegno, come pittura, scoltura, architettura, incisione ec. Ed infatti volendosi proteggere stabilmente la instituzione della gioventù nelle arti del disegno con quei mezzi che l'esperienza di tutti i tempi fece conoscere i più proprii a formare valenti artisti, perfezionare e diffondere nel pubblico il buon gusto, ebbe luogo il real decreto del 2 marzo 1822, col quale le regie scuole del disegno presero il nome di *Reale Istituto di belle arti*, con un direttore nominato dal Re per quel tempo che al medesimo piacesse, e fu allogato nell' edificio del Real Museo Borbonico.

Ebbe quest' istituto dieci professori ordinarii (a), quattro professori onorarii con soldo per iniziare gli alunni al disegno dalle sette sino alle undici ore antimeridiane, un numero de' medesimi senza soldo, scelti dal Re su la proposta del presidente perpetuo, un ispettore ecclesiastico e direttore spirituale, un formatore in gesso, un preparatore in cera, un segretario, un amanuense, tre custodi, due modelli e due bidelli: tutti pure nominati dal Re.

Stabilissi l' orario dalle sette antimeridiane fino a mezzogiorno, e dalle ore 21 alle ore 23 in tutte le stagioni per lo studio del disegno, scoltura ed architettura; e dalle 7 antimeridiane a mezzogiorno per gli altri studii (b).

Lo studio del disegno ripartissi in tre classi: nella inferiore per gli elementi, nella media per lo studio de' gessi, del nudo e de' paesaggi dal vero, e nella superiore per la composizione ricevendo i temi dal professore.

Lo studio di pittura si divise in due classi: nella inferiore pel modo pratico di colorire sì ad olio che a fresco; nella superiore a colorire qualunque propria produzione.

Similmente in due classi venne diviso lo studio di scultura; nella inferiore per modellare il nudo e copiare i modelli tratti da lavori antichi, nella superiore per la composizione e per l' apprendere a scolpire.

Anche in due classi ripartissi lo studio di architettura; nella inferiore per disegnare gli ordini architettonici co' loro dettagli, indi dal vero i migliori mo-

(a) E questi furono addetti ai seguenti studi, 1. di disegno, 2. di pittura, 3. di scultura, 4, di architettura, 5. di prospettiva, 6. di ornato, 7. di paesaggio, 8. d' incisione in rame, 9. d' incisione in pietre dure, 10. di anatomia applicata alle belle arti.

(b) Ma lo studio del nudo compreso in quello del disegno ha luogo al levare del sole in estate, ed alle ore 24 in inverno per lo spazio di ore due e mezzo. Lo studio di anatomia è aperto ogni mattina per due ore ne' tre mesi di dicembre, gennaro, e febbraro. (*Ivi* articoli 8. e 9.)

numenti; nella superiore per la composizione, ricevendo i temi e le istruzioni dal professore.

Nella classe inferiore dello studio di prospettiva debbonsi esercitare gli alunni a porre in prospettiva qualunque corpo disegnato geometricamente; nella superiore debbon apprendere la teoria delle ombre co' projetti prospettici.

Nella inferiore dello studio di ornato s' impara a disegnare da buoni esemplari, e poi dal vero foglie, fiori, animali ec., indi a copiare dall'antico Capitelli, fregi, candelabri ec.; nella superiore ad eseguir di propria invenzione i temi di fregi, tazze, vasi, are ec., dati dal maestro.

Nella inferiore del paesaggio si disegnano alberi diversi, sassi, animali, capanne, fabbriche, copiandosi quadri di buoni maestri; nella superiore gli alunni studiano dal vero e compongono di propria invenzione.

Nella inferiore dell' incisione in rame s' iniziano nella pratica delle diverse maniere d' incidere, copiando le stampe loro indicate dal professore; e nella superiore incidono i rami sopra disegni non ancora incisi. Lo stesso nello studio dell' incisione in pietre dure, modellandosi nella classe inferiore in piccolo in cera le migliori opere antiche; e nella superiore apprendesi il modo pratico d' incidere in pietre dure, componendo i suggetti indicati dal professore.

Si spiegarono nel titolo IV di questo decreto i doveri de' diversi impiegati e le loro attribuzioni (a); e nel titolo V le qualità ed i doveri degli alunni.

Ottimo espediente pel progresso fu lo stabilirsi de' concorsi e de' premii d' incoraggiamento, proporzionati a' rispettivi studii, da distribuirsi in ciascun mese eccetto l' ottobre. In quello del disegno si stabilirono cinque premii, di duc. 12; duc. 10; duc. 8; duc. 6, e di duc. 4. Tre nello studio de' gessi e panneggi dal vero di duc. 8, 5 e 3. Agli alunni degli elementi due premii di tre e di due ducati. Nello studio di pittura agli alunni della classe inferiore si distribuisce in ogni due mesi un premio di duc. diciotto; e tra quelli della superiore in ogni tre mesi un premio di duc. trenta. Due premii uno di otto l' altro di sei ducati son destinati nello studio di scoltura agli alunni che modellano sul nudo; e fra quelli della classe superiore in ogni tre mesi un premio di duc. venti. Nello studio di architettura debbono distribuirsi in ogni bimestre tra gli alunni della classe inferiore un premio di duc. dieci, ed uno di duc. sei; e tra quelli della classe superiore un premio di duc. otto ed un altro di duc. quindici. Lo studio della prospettiva deve avere in ogni mese un premio di duc. quattro: ma nello studio degli ornati un premio di duc. quattro va distribuito agli alunni della classe inferiore ed uno di duc. sei a quelli della superiore. Egualmente nello studio di paesaggio un premio di duc. sei per la inferiore, ma per gli alunni della classe superiore un premio di duc. venti in

(a) È osservabile che si prescrisse nell' art. 30 dovere il segretario di questo real istituto in due giorni di ogni settimana, ed in un' ora determinata dal direttore, instruire gli alunni nella storia, nella mitologia e nella foggia di vestire le figure in corrispondenza delle epoche e nazioni diverse, di caratterizzare le divinità, le virtù, i vizii co' proprj simboli dedotti dai monumenti antichi e non da capricciose idee.

ogni tre mesi. Finalmente nello studio d'incisione in rame un premio di duc. dodici, ed uno di duc. otto in ogni due mesi per gli alunni della classe inferiore, ed un premio di duc. ventiquattro in ogni tre mesi a quelli della classe superiore; e per lo studio d' incisione in pietre dure un premio di duc. otto in ogni due mesi per la inferiore, e di duc. quindici in ogni tre mesi per la classe superiore.

Godono di questi premii anche gli alunni che appartengono a diversi studi e che gli frequentano secondo lo stabilimento prescrittovi, ma giammai un alunno della classe superiore non può concorrere ai premii della inferiore e viceversa.

Sono giudici del concorso tutti i professori ordinarii ed onorarii con soldo, e gli onorarii senza soldo, trovandosi in Napoli; dividendosi in tre sezioni, cioè di pittura, di scoltura e di architettura, riuniti al presidente perpetuo di questa società; ed il modo si prescrive per la votazione, e 'l rapporto del presidente al ministro per lo pagamento de' premii, i quali son pubblicati nel giornale co' nomi degli alunni premiati. E per altri sei anni possono essi continuare a meritar le somme rispettive, che oltre al bene dell' emulazione, servono bene spesso alla sussistenza degli alunni.

Ma un altro gran beneficio si ottiene da questo pregevole istituto, qual' è quello de' sussidii che si danno agli alunni che han meritato di recarsi in Roma nel pensionato ivi stabilito, dove solo possono perfezionarsi nelle belle arti che han colà la loro sede; mantenendovisi l' alunno a spese del Governo per quattro anni sotto la direzione e disciplina di soggetti nominati dal Re, godendo di duc. venti al mese e ricevendo duc. cinquanta l' anno pel vestiario, duc. venticinque per le spese di viaggio, oltre all' essere provveduto di tutte le spese di studio. Tre titoli del citato decreto organico sono a quest' oggetto consegrati il VII, l' VIII, e 'l IX: nel primo di essi si tratta del *concorso* per le piazze dei pensionati in Roma; nel secondo della *disciplina* di detti giovani colà; e nel terzo del *metodo* de' loro studii: noi li riporteremo nelle promesse ADDIZIONI.

Questo istituto ha il suo stato discusso proposto annualmente dal direttore del medesimo, contenente la indicazione delle spese fisse ed invariabili, ed una somma per le eventuali. Simile stato per lo stabilimento de' pensionati in Roma contenente pure le spese fisse e le eventuali, proposto da quel direttore. Ambi debbon essere autorizzati dal Re.

Chiudesi questo decreto collo stabilimento de' soldi de' diversi impiegati. Quello del direttore è di mensuali duc. cinquanta: i professori hanno il soldo di quaranta e di trenta duc.; il segretario di duc. venticinque, e tutti gli altri una somma proporzionata al loro impiego.

Pel pensionato di Roma venne assegnato pel direttore duc.	50, 00
per l' ispettore ecclesiastico.	20, 00
pel segretario.	12, 50
e pel bidello	7, 50
Duc.	90, 00

§. III.

Dell' Istituto Vaccinico.

Niuno ignora di qual beneficio sia stata la vaccinazione, onde preservar i fanciulli dalla strage del vajuolo. L' innesto del vajuolo naturale benigno solo si conosceva, quando surse l'inglese Jenner il quale provvista dal paese di Galles la marcia bovina e sperimentatone l' innesto ne' fanciulli favorevole per preservarli dal vajuolo naturale, pubblicollo a vantaggio della umanità. Questo metodo praticato con felice successo quasi in tutti i punti di Europa, venne tosto adottato dal nostro Governo (a), ma era mancante di un modo uniforme e regolare di propagazione, perchè ricevesse tutta la estensione nel Regno. Vi si supplì col decreto del 27 maggio 1807, stabilendosi in vece della direzione un *comitato centrale* di vaccinazione in Napoli composto di dieci membri il cui presidente fosse scelto tra essi e cambiato in ogni sei mesi, e con un segretario perpetuo ed un pro-segretario. Un edificio fu scelto per le sue sedute, per l' archivio, l' inoculazione e conservazione del *pus* vaccino. Gl' intendenti delle provincie furono incaricati di una corrispondenza regolare su tutti gli oggetti relativi alla vaccinazione, alle epidemie, ed alle epizootie vajolose, dirigendo i loro rapporti al ministro dell' interno in due esemplari, per rimettersene uno al comitato suddetto; dal quale ministro riceverebbero le istruzioni per l' organizzazione del propagamento della vaccinazione; ed un quadro far si deve ogni anno dal comitato centrale contenente d' una maniera uniforme tutte le note relative ai progressi di essa, o liste di morti del vajuolo naturale comparate con quella che rileverà gl' inoculati con felice riuscita. Il detto comitato deve riunirsi una volta la settimana, corrispondere coi comitati provinciali stabiliti nelle provincie, e co' medici del regno; dando conto in ogni settimana al ministro de' fatti relativi alla vaccinazione. In fine dell' anno dovrà farsi un rapporto in pubblica radunanza sul lavoro intrapreso nel regno per la propagazione della vaccina, e sulle note inviate dalle provincie. Dietro il rapporto che il ministro suddetto fa al Re di quelle persone che abbiano impiegato maggiore zelo nella propagazione suddetta, vien data loro una testimonianza della real soddisfazione, e credendosi opportuno, vengono anche loro accordati degl' incoraggiamenti.

Conosciuto il vantaggio della vaccinazione volle il governo che s' introducesse anche in Sicilia, e col decreto del 20 ottobre 1818 furono ivi instituite le commessioni di vaccinazione; ma nulla più giovò al progresso della medesima quando le disposizioni emanate col real decreto de' 6 novembre 1821 del tenore seguente;

(a) Eccone la storia. Nell'anno 1800 il dottore Marshall inglese propagatore del gran rimedio si presentò al Re Ferdinando e lo persuase a farlo introdurre; ed infatti stabilì offizii ed affiziali di vaccinazione, la prescrisse agli ospedali, alle case pubbliche di pietà, alla favorita colonia di S. Leucio e da magnanimo e buon Re alla sua famiglia, la propagò in Sicilia ed in Malta e rendendo lodi e grazie al Marshall, lo accomiatò ricco di doni e di onori.

« Art. 1. Tutti coloro i quali han tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione onde preservare la propria prole, o gl' individui della famiglia ch' essi governano, non potranno godere di alcun tratto della nostra sovrana munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' nostri reali ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vajuolo naturale prima del presente decreto.

2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato dal parroco gratuitamente, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca ed il numero d' ordine.

3. Le persone che da ora innanzi periscono di vajuolo naturale, saranno sepellite in chiese poste fuori dell' abitato, senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

4. Gli amministratori degli ospizii di beneficenza incaricati della cura dei projetti, debbono sottoporre i bambini alla vaccinazione nel primo mese del di loro ingresso; tranne il caso che una manifesta malsania lo impedisse. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma risponsabili di ogni danno che nella vita o nella salute abbiano i bambini riportato.

5. Ciascun parroco dovrà tenere un registro de' bambini vaccinati nel distretto della propria parrocchia. In fine di ogni anno, coll' intervento della primaria autorità amministrativa locale e del parroco stesso, saranno messi in un' urna i nomi di tutt' i vaccinati, e se n' estrarrà uno per ogni cento. I capi delle rispettive famiglie degl' individui estratti godranno un premio di docati sei per ciascuno su' fondi di vaccinazione accordati colla nostra legge de' 16 dicembre 1816.

6. La commessione centrale di vaccinazione presenterà subito alla nostra approvazione per mezzo della real segreteria di stato degli affari interni un progetto di regolamento, che non solo fissi, secondo il bisogno e le fatiche de' vaccinatori, una proporzionata distribuzione de' fondi vaccinici provinciali, ma dichiari altresì le obbligazioni rigorosa che assistono i professori sanitarj e gli amministratori comunali e di beneficenza, per promuovere e sostenere con tutt' i mezzi possibili la pratica della vaccinazione.

7. I parrochi e tutti coloro che preseggono alla istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l' uso del vajuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi da' genitori che lasciano esposta la vita de' figliuoli al pericolo del vajuolo umano.

8. I direttori ed amministratori de' collegj ecclesiastici, civili e militari, debbono, sotto le pene indicate nell' art. 4, aver cura che gli allievi si sottopongano alla vaccinazione, qualora si presentassero senza documento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vajuolo naturale. »

Ed in fatti per l' esecuzione del disposto nell' art. 6 del riportato decreto furono emanati i regolamenti per la pratica della vaccinazione in questi domi-

nii, approvati col decreto del 10 settembre 1822; ed in essi ordinossi che la commessione centrale assumesse il titolo d' *Instituto centrale vaccinico napolitano* già stabilito in Monteoliveto per la giornaliera vaccinazione gratoita, e varie provvidenze si diedero sui socii *ordinarii* ed *onorarii* così di detto istitoto come delle commessioni vacciniche; de' premii da accordarsi, delle memorie da coronarsi, del giornale vaccinieo, e particolarmente de' doveri imposti agli amministratori de' comuni, e degli usi de' fondi vaccinici.

Consimile regolamento per promuovere in Sicilia la inoculazione vaccinica fu emanato ed approvato col real decreto del 10 ottobre 1825. Finalmeote coo quello del 27 genoaro 1831 venne approvato lo *statuto* regolamentario per la vaccinazione in qoesta parte del regno ordinato già nell' art. 8 del regolamento del 10 settembre 1822, nel compilare il quale si tennero presenti tutti gli statuti in diverse epoche fatti per tale oggetto, compreso il regolamento suppletorio del ministero del 16 geonaro 1828. Esso è infatti diviso io più titoli:

Nel I.° parlasi delle fuozioni, economia, ed onorificenza dell'istituto centrale vaccinico;

Nel II.° delle commessioni vacciniche;

Nel III.° de' socii onorarii; e

Nel IV.° delle giunte vacciniche comunali; dove de' doveri de' sindaci, de' parrochi, de' professori condottati, e de' vaccinatori approvati si parla.

Questo statuto che pure nulla lascia a desiderare sarà da noi riportato interamente nelle promesse Addizioni.

§. IV.

Del Convitto Veterinario.

Non trovasi alcun animale più confacente ai desiderii ed alle ambizioni degli oomioi, quanto il cavallo, otile alla difesa, capace ad esser guidato. Ma questo pregevole animale può andare incontro a mille mali, ed era dell' interesse dell' nomo curarli; qoiodi surse l' arte o la scienza veterinaria che tratta de' morbi de' cavalli, e del modo di curarli. Il nostro Governo se ne occupò stabilendo col decreto dell' 11 ottobre 1815 una istruzione teorica e pratica di Veterinaria nell' abolito convento di S. Maria degli Angioli alle Croci in questa Capitale per insegnarvisi in sei differenti scuole l' anatomia, la fisiologia, l' igiene degli animali utili, la loro patologia, la terapeutica, la materia medica, la teorica e pratica delle operazioni, la clinica e trattamento degli Ospedali, la chimica botanica e la giurisprudenza veterinaria, la mascalcia e ferratora de' cavalli. Si ordinò di annettervi un convitto per gli allievi sì militari che pagani, un orto per le piante necessarie alla veterinaria, una prateria ed un' ospedale per la cora degli animali. Uno stato discusso formossi per questa istruzione, le cui spese importando anoui ducati cinque mila e ceoto, furon pagate dalla Regia Tesoreria.

A' posti riservati in questo convitto si destinarono gli allievi del battaglione militare che avevano i requisiti e le disposizioni necessarie per la veterinaria, giusta i decreti del 17 settembre 1818 e 14 aprile 1819, e col decreto de' 31 maggio 1820 si ordinò esentarsi dalla leva il migliore degli alunni giudicato tale negli esami annuali.

Non si mancò a pubblicarsi un regolamento per detto convitto approvato col decreto dell' 8 aprile 1817; ma meglio esaminate le cose, un nuovo regolamento pubblicossi col real decreto del 23 settembre 1823 che riportiamo nella seguente nota (a).

(a) Art. 1. Il rettore nominato da S. M. dirigerà la morale, la disciplina ed in generale il regolare andamento dell' instituto veterinario. Egli per tutti gli oggetti che riguardano le sue attribuzioni terrà corrispondenza col presidente dell' Università e della Gionta di pubblica istruzione, dalla quale lo stabilimento dipende.

2. In conseguenza dell' articolo precedente egli veglierà specialmente sulla disciplina, morale e condotta tanto degli alunni interni ed esterni, quanto di tutti gl' impiegati e professori; a quale oggetto visiterà sempre che vuole le scuole e tutte le altre parti del convitto.

3. Il rettore in fine di ciascun mese rimetterà al presidente lo stato di movimenti di tutti quelli che hanno dritto alla vittitazione, e lo stato di economia, secondo il rispettivo modello, accompagnato da un rapporto degli abusi e disordini che han potuto aver luogo, e degli espedienti che crede opportuni per correggerli.

4. Il rettore proporrà la destituzione ed il rimpiazzo delle persone di servizio, e potrà anche sospenderli prima di riferire se il caso lo esige.

5. Il rettore non potrà abbandonare la sua residenza nel convitto senza l' espressa autorizzazione del presidente, che l' accorderà per riconosciuti e ragionevoli motivi.

6. Il direttore nominato da S. M. dirigerà l' insegnamento teorico e pratico, l' orto per le piante necessarie alla veterinaria, la prateria, l' ospedale per la cura degli animali, e la farmacia.

7. I piani e progetti del direttore riguardanti la parte a lui attribuita, dovranno essere rimessi al presidente accompagnati dal corrispondente verbale della commessione d' istruzione, come appresso, sia che i componenti di questa convengano nella sua opinione, sia che i voti risultino discordanti.

8. Lo stesso direttore rimetterà alla fine di ciascun mese al presidente gli stati dell' insegnamento e de' movimenti dell' ospedale.

9. Ciascun professore è obbligato dare un corso completo di lezioni della materia che gli è stata assegnata, durante l' anno scolastico, facendo uso di libro stampato, o di suo manoscritto approvato dal presidente.

10. In tempo delle lezioni e della medicatura gli allievi saranno subordinati a' rispettivi professori. Questi faranno mantenere l' ordine ed attenzione; ed in caso di bisogno chiameranno il rettore, se convenga moderare la baldanza di qualche allievo o studente.

11. I professori saranno esemplarmente esatti nel presentarsi nelle scuole, secondo l' orario prescritto. Eglino col loro contegno imporranno agli allievi onde ciascuno adempia a' proprj doveri.

12. Ciascun professore è tenuto presentare ogni sabato al direttore un rapporto sull' insegnamento, ed al rettore un altro rapporto, in dove faccia anche conoscere la condotta degli allievi o degli studenti esterni: questi rapporti serviranno di norma al rettore nel rimettere gli stati mensuali giusta l' art. 3.

13. Ciascuno professore avrà il suo registro vistato dal direttore, in cui segnerà l' intervento di ciascun allievo o studente esterno in ciascuna lezione e dimostrazione pratica di ob-

§. V.

Real Collegio di Musica.

Sotto il nome di Conservatorio di musica conoscevansi parecchie istituzioni di musica così vocale che istrumentale donde tanti rinomati professori uscirono,

bligo; il quale servirà di norma ne' rapporti al direttore, e nel rilasciare per ottenere le opportune approvazioni per l'esercizio veterinario mediante esame.

14. I professori sono obbligati a rispondere a tutte le domande del direttore, e dar conto di tutto ciò che riguardar possa il ramo di loro insegnamento. Essi dovranno senza opposizione eseguire quanto sarà stato suggerito dalla commessione d'istruzione e superiormente approvato.

15. Sembrando al direttore conveniente fare di accordo col rettore qualche cambiamento momentaneo sull'ora stabilita delle lezioni per istraordinaria circostanza, il professore sarà tenuto ad obbidire.

16. Non sarà permesso ad alcun professore d'impiegare un sostituto, fuorchè nel caso di malattia. In questo caso baderà il direttore a prescegliere tra gli stessi professori, o fuori, un soggetto a ciò capace, e ne darà parte al presidente. Ma quando l'assenza del professore oltrepasserà i sette giorni, la gratificazione al sostituto della metà del soldo andrà a carico del professore.

17. I professori non potranno nè pretendere nè ricevere alcuna retribuzione particolare tanto dagli allievi, quanto dagli studenti esterni per l'insegnamento che debbono dare in detto stabilimento.

18. Quando il locale dello stabilimento possa permettere l'abitazione a qualche professore che non abbia verun seguito di famiglia, o di familiari, potrà accordarsi; quelli poi che sono affamigliati, potranno riceverla nel locale annesso, ma separato dal convitto degli alunni, senza incomodare quella degli allievi e quella degl'impiegati che debbono permanere in tutte le ore.

19. I professori che avranno l'abitazione dentro lo stabilimento, dovranno accomodarsi a' regolamenti del medesimo, senza poter pretendere di uscire ed entrare in ore inopportune, nè introdurre o tenere in loro compagnia altre persone senza il consenso del rettore.

20. Il prefetto d'ordine farà anche da cappellano, celebrando ogni giorno la Messa per comodo de' convittori, e dovrà unire alle sue parole le sue esemplari azioni per essere il modello della cristiana morale.

21. Il prefetto d'ordine, sotto l'immediazione del rettore, veglierà più da vicino sulla disciplina e morale dagli alunni, instruendoli ed ammonendoli ne' doveri di buoni cristiani e fedeli sudditi. Avrà egli l'autorità di punirli momentaneamente quando fossero mancanti di rispetto e sordi alla sua voce, e darne parte al rettore.

22. Il prefetto d'ordine nelle ore delle lezioni attenderà al buon ordine nel recinto delle scuole e si presterà alle chiamate de' professori per conservarlo nelle stesse scuole. In tutto il resto della giornata vigilerà perchè nel convitto non entrino altri individui se non quelli ai quali è permesso da' regolamenti, o si sarà data particolare licenza dal rettore.

23. Il prefetto d'ordine rimpiazzerà le funzioni del rettore nelle momentanee di costui assenze, e rimpiazzerà il prefetto semplice quando sarà legittimamente impedito.

24. Il prefetto semplice sarà sempre in custodia degli alunni interni, dormirà nella di loro camera e li accompagnerà al passeggio.

25. Durante il solo tempo delle lezioni potrà il semplice prefetto allontanarsi da' convittori; in ogni altro caso non potrà farlo che col permesso del rettore, il quale lo farà sostituire dal prefetto d'ordine.

26. Il semplice prefetto presenterà nella propria condotta il modello della educazione, della moderazione e della saviezza; poichè essendo sempre in contatto cogli alunni, dee loro

le quali furono poi tutte riunite in una sola. Sin dal primo ingresso de' Francesi si nominarono i direttori del ramo musicale col decreto de' 21 novem-

imporne più coll' esempio e coll' amena condotta, che co' precetti a' quali egli stesso non avrà saputo uniformarsi.

27. Il semplice prefetto presenterà in ogni sera al prefetto d' ordine un rapporto in iscritto della condotta tenuta dagli alunni. Il prefetto d' ordine aggiongendovi le sue osservazioni lo depositerà nelle mani del rettore, il quale se ne varrà pel rapporto mensuale che dee spedire al presidente, e se l' urgenza il richiede, per riferire straordinariamente.

28. Il semplice prefetto veglierà alla nettezza ed alla decente tenuta del dormitorio facendo esattamente eseguire ciò che verrà prescritto nel titolo di disciplina del convitto.

29. Non potrà essere ammesso nel convitto verun alunno che abbia on' età minore di sedici, o maggiore di venticinque anni. La dispensa a questa determinazione sarà provocata per qualche individuo quando abbia favorevoli disposizioni a poter divenire ottimo veterinario.

30. Non potrà restare verun' alunno nel convitto oltrepassati gli anni ventinove.

31. Non saranno ammessi per alunni nel convitto coloro che non avranno oo valido complesso, e dovranno altresì essere scevri da qualunque sospetto di mal cronico; facendo costare di aver avuto il vajuolo naturale o innestato, e che in fine sieno avvezzi ad una vita laboriosa.

32. Niuno sarà ammesso nel convitto se non sappia correttamente scrivere l' italiano, e non conosca i principj di aritmetica.

33. Sarà un requisito essenziale per coloro che entrar vogliono nel convitto, di presentare un certificato della buona vita e costume del proprio sindaco ed eletti, oltre quello del proprio parroco, ambi vistati dal sottintendente o intendente rispettivo.

34. Le disposizioni de' due precedenti articoli sono applicabili anche agli studenti esterni, i quali a rapporto del rettore, presi gl' informi corrispondenti, saranno ammessi con ordine del presidente.

35. Gli alunni pensionarj dovranno pagare ducati centoventi annui al convitto con un semestre anticipato, oltre gli abiti, libri, ed ogni altro che personalmente necessiti.

36. Vi saranno nel convitto veterinario trentatrè piazze franche di alunni nel modo seguente:

Per la città di Napoli	2
Per la provincia di Napoli.	2
Per Terra di lavoro.	3
Pel 1.° Abruzzo ulteriore	2
Per Abruzzo citeriore	2
Pel Contado di Molise.	2
Pel 2.° Abruzzo ulteriore	2
Per Capitanata.	2
Per Terra di Bari.	2
Per Terra d' Otranto.	2
Per Basilicata.	2
Per Principato citeriore.	2
Per Principato ulteriore.	2
Per Calabria citeriore	2
Per Calabria 1.° ulteriore	2
Per Calabria 2.° ulteriore.	2
	33

37. La città di Napoli e ciascuna provincia corrisponderà ducati dieci al mese per ciascuno de' suoi alunni come sopra, sempre con un semestre anticipato, da' fondi provinciali.

bre 1806, e con quello de' 27 detto mese si proibì l' ammissione degli *eunuchi*. Confermossi col decreto del 30 aprile 1807 il privilegio del Real conservatorio

38. Gli alunni saranno designati da' rispettivi intendenti mediante un esame ed una prudenziale indagine di tutti i pretendenti, che essi faranno precedere. Saranno preferiti tra' provinciali coloro che si trovassero qui a loro spese da studenti esterni nella scuola veterinaria, e che a giudizio del direttore avessero mostrato abilità e buon costume.

39. L' ammessione degli alunni in qualunque modo non potrà aver effetto senza speciale approvazione del ministro segretario di stato degli affari interni.

40. La dimora di ciascun alunno a piazza franca non potrà essere maggiore di anni quattro, durante i quali si compie il corso d' istruzione.

41. Gli alunni a piazza franca dovranno provvedersi a loro spese dell' uniforme colore bleu oscuro con fodera dello stesso colore, con bottoni d' oro col giglio in mezzo ed all' intorno il motto dittante *Regia scuola veterinaria*, cifra al collare contornata di piante allusive, cappello montato con coccarda rossa, ciappe e fiocchi d' oro, sottabito e pantaloni bleu con stivali d' inverno, e nell' està sottabito bianco e pantaloni nankin. Dovranno altresì portare ogni altro bisognevole alla loro persona, a tenore della nota che sarà loro data dal rettore.

42. Quando il rispettivo intendente vedrà che il giovine che dovrà entrare per alunno e piazza franca non abbia come provvedersi di tali robe che bisognano alla sua persona, potrà, se crede espediente, soccorrerlo da' fondi stessi della provincia, purchè questi possano soffrire tale spesa.

43. Gli alunni a piazza franca che a giudizio de' professori o del direttore non profitteranno della istruzione, egualmente che gli altri pei quali il rettore rileverà degli argomenti d' immoralità e d' indisciplinatezza, sul rapporto del presidente, il ministro segretario di stato degli affari interni ordinerà che sieno mandati via dallo stabilimento, e si darà l' avviso al rispettivo intendente per rimettere altro giovine ad occupare la sua piazza; e lo stesso metodo sarà tenuto qualora sarà terminato il quadriennio.

44. Tutti i giorni saranno obbligati gli alunni di ascoltare la Santa Messa che sarà detta alla prima ora tosto che saranno, secondo l' orario, levati da letto e decentemente vestiti: La Messa sarà detta dal prefetto d' ordine, ed in sua vece da un altro Sacerdote a suo conto.

45. Dopo la Messa si farà la rassegna di tutti gli alunni senz' alcuna eccezione, e saranno destinati coloro che, secondo le occorrenze, assister debbono in giro all' ospedale.

46. Niuno degli alunni potrà sortire dal convitto senz' aver ottenuto permesso dal rettore per qualche giusta causa.

47. Tutti gli alunni dovranno al suono di campanello uniformarsi all' orario prescritto.

48. Saranno essi tenuti ad elzare la mattina il proprio letto subito levati, e rifarlo la sera, e per turno scopare il dormitorio comune in ogni giorno, e badare colla propria responsabilità alla nettezza di questo, secondo gli ordini del rettore e del prefetto d' ordine.

49. In ogni settimana saranno nominati dal rettore gli alunni che debbono mantenere le polizia delle sale.

50. Non potranno uscire dal convitto soli o in comitiva, se non previo il permesso del rettore, accompagnati dal prefetto e decentemente vestiti di uniforme.

51. In ogni domenica saranno tenuti gli alunni sentire le istruzioni catechistiche nella Chiesa, ed una volta al mese almeno dovranno ivi confessarsi.

52. Nel parlare e nel procedere dovranno essi far conoscere di essere animati dai precetti della Santa Religione e di essere fedeli sudditi. Sarà cura del prefetto d' ordine far leggere da ciascun alunno, durante la tavola comune, delle vite di santi e d' illustri uomini affinchè sieno di modello alle loro azioni. Vi sarà parimenti in ogni domenica la lettura per un' ora di qualche libro che insegni i doveri di cristiano e di fedele suddito, come altresì del picciolo galateo; ed il prefetto d' ordine avrà cura di far notare in generale le mancanze che possono esser commesse dagli alunni contro questi precetti.

di ricevere gratuitamente dagl' impressarii dei teatri della capitale una copia degli *spartiti* di tutte le musiche le quali si scrivessero nel corso dell' anno ; e

53. Non sono permessi i giuochi di carte o di azzardo , permettendosi solamente quello delle palle e delli scacchi , ed altri simili giuochi innocenti , purchè sieno fatti senza danaro.

54. Tutte le mancanze contro il buon costume e la decenza del vivere , e contro i regolamenti del convitto , e contro lo scopo della istruzione , saranno puniti a prudenza del rettore sul momento colla privazione del mangiare , con arresti al convitto , con detenzione nella camera di disciplina , essendo espressamente proibite le bastonate ; e quando il caso lo esiga , può provocare l' espulsione facendone rapporto al presidente.

55. Gli alunni non potranno a loro scelta studiare quella materia che loro piaccia , ma dovranno accomodarsi al corso scientifico prescritto ed a ciò che sembrerà più opportuno al direttore di accordo colla commessione d' istruzione , bilanciando il talento e la vocazione di ciascuno per incamminarlo convenientemente con quel metodo che sarà da questo prescritto sì nella parte teorica che nella pratica.

56. Tutti i danni cagionati dagli alunni allo stabilimento per loro colpa , saranno da essi rifatti col loro danaro , o pure col rilascio di una parte del vitto quotidiano , come meglio sembrerà al rettore.

57. L' economia del convitto sarà regolata da una commessione amministrativa composta dal rettore , dal direttore e da due tra' professori dell' istituto , che si scambieranno ogni due anni. Le sessioni della commessione amministrativa si terranno in una stanza attaccata all' archivio e contabilità del medesimo.

58. La commessione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni alle quali , in caso di parità , il voto del rettore che n' è il presidente , darà la preponderanza. Tutti segneranno ciascuna deliberazione iscritta nel registro e le copie che se n' estrarranno al bisogno. Niente potrà dirsi legittimamente fatto , se dal registro non si rileva di essersi deliberato dalla commessione amministrativa , e trascritta la deliberazione.

59. Alla commessione amministrativa sarà addetto il contabile dello stabilimento, che farà anche da di lei segretario.

60. La commessione amministrativa veglierà che il contabile tenga sempre al corrente il libro maggiore ed il giornale di cassa secondo i modelli , e tutta l' altra scrittura necessaria , e che conservi in archivio ben classificata e disposta la corrispondenza.

61. La commessione amministrativa visterà i stati mensuali di economia, di movimento e del personale , che dal rettore debbono spedirsi al presidente.

62. La medesima ne' principj del mese di ottobre redigerà il progetto dello stato discusso dello stabilimento dell' anno seguente, e lo farà spedire dal rettore al presidente per ottenersene l' approvazione da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

63. La commessione amministrativa per fissare in detto progetto di stato discusso gli articoli di esito per la vittitazione , lumi ed altre spese varie , dovrà antecedentemente ottenere dal presidente l' approvazione degli appaldi che avrà conchiusi.

64. La commessione amministrativa disporrà i pagamenti degli articoli di esito ordinario approvati collo stato discusso : per gli articoli di esito straordinario dovrà ottenere l' autorizzazione del presidente volta per volta e prima di farsi la spesa.

65. Tutti gl' introiti dello stabilimento , di qualunque natura essi sieno , la commessione amministrativa li porrà in una madre-fede che porterà l' intestazione *Commessione amministrativa dello stabilimento veterinario* : e tutti gli esiti li farà con polisini notati in detta madre-fede.

66. La commessione amministrativa sorveglierà anche l' ospedale , l' orto botanico ed agrario e la farmacia per ciò che importa economia ; prenderà conto delle spese e de' prodotti , e l' introito superante lo porterà nella detta madre-fede.

67. La commessione amministrativa nel dì 1 di febbrajo di ciascun anno , dovrà spedire

dichiarato *conservatorio reale* (decreto 3o giugno 1807); venne in fine accordata l'esenzione dalla coscrizione militare a quegli allievi i quali per talenti e profitto fossero riconosciuti degni di rimunervi (decreto 4 febbraio 1811).

il conto generale dell'anno precedente co' documenti all'appoggio al presidente, onde rimettersi per l'organo del ministero degli affari interni alla discussione della gran corte de' conti.

68. Gli alunni avranno in tutti i giorni tre piatti caldi, pane e frutta. La sera avranno un piatto caldo ed insalata. Nelle feste principali e nel giorno della nascita di S. M. avranno un piatto di più.

69. La carne, il pesce ed i maccheroni saranno distribuiti a ragione di sei a rotolo: il riso e la pasta minuta, a ragione di sette.

70. Il pane sarà distribuito a ragione di un quarto di rotolo per ciascuno nel pranzo, e nella cena, di un sesto di rotolo.

71. Il vino sarà distribuito alla ragione di un terzo di caraffa per ciascuno, tanto nel pranzo, che nella cena.

72. Le frutta e la verdura per soprattavola saranno secondo la stagione.

73. Il prefetto d'ordine che mangerà insieme cogli alunni, invigilerà all'esatto adempimento di quanto è di sopra fissato, ed alla buona qualità de' viveri, e ne riferirà al rettore. I viveri dovranno esser procurati colla immediata assistenza del contabile, ed egli ne è risponsabile.

74. Il prezzo del vitto degli alunni nel modo sopra stabilito non potrà oltrepassare il prezzo di grana venti per ciascuno alunno.

75. Coloro tra gl'impiegati a' quali non è assegnato il vitto dal convitto (volendo averlo) possono farne dimanda al rettore, il quale non trovando difficoltà può accordarlo, permettendo che s'intenda coll'appaltatore.

76. Sarà permesso a chiunque di portare cavalli, buoi ed altri utili animali che sieno infermi, per essere guariti nell'ospedale veterinario, ottenendovi ivi la medicatura franca, con pagare soltanto il foraggio ed i medicamenti opportuni secondo la tariffa che sarà approvata da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sulla proposta che ne farà il direttore co' mezzi sopraindicati, da rinnovarsi a norma de' cambiamenti de' prezzi correnti de' foraggi.

77. Vi saranno cinque stalle pe' cavalli, distinte pel buon' ordine delle cure tutte tenute colla stessa cura e nettezza: 1.a quella pe' cavalli delle reali scuderie: 2.a quella pe' cavalli delle reali truppe: 3.a quella pe' cavalli de' particolari: 4.a quella pe' cavalli della morva ed altri mali contagiosi: 5.a quella pe' cavalli col verme. Vi saranno altre stalle e recinti per la cura degli altri animali.

78. L'ospedale veterinario sarà sotto l'immediata cura del professore di clinica veterinaria, dipendendo però sempre dal direttore. Avrà egli un ajutante perchè assista ad esso ospedale e non resti questo solo, specialmente in alcune ore del massimo bisogno, abbenchè vi debbano essere sempre degli alunni per giro destinati ad assistere in tutte le ore.

79. L'ajutante porterà il conto parziale de' medicamenti occorsi nell'ospedale.

80. L'ajutante predetto sarà di sovrana approvazione sulla proposta che ne faranno tra gli alunni il direttore e la commessione d'istruzione co' soliti mezzi.

81. Vi sarà una farmacia annessa allo stabilimento veterinario, in cui si trovino tutti i medicamenti semplici e preparati per la cura degli animali utili. Questi non solo saranno per l'uso dell'ospedale veterinario, ma saranno oltresì vendibili al pubblico con tariffa che sarà approvata dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

82. Sarà diretta questa farmacia dal professore di botanica, chimica, e farmacia, sempre però sotto la dipendenza del direttore dello stabilimento.

83. Il professore farmacista darà il suo conto in ogni mese alla commessione amministrativa delle spese e proventi di detta farmacia.

Nella restaurazione si volle provvedere efficacemente al miglior sistema di questo real collegio di musica, affinchè gli alunni instruendovisi potessero mantenere il lustro degli antichi conservatorii della capitale, ed acquistare quella riputazione presso tutte le nazioni di cui avean goduto in questo ramo di belle arti; ordinossi perciò col real decreto dell' 11 settembre 1816, che restasse sotto la dipendenza di una commessione composta da tre governatori nominati dal Re la quale assumesse l' amministrazione della rendita per mezzo di un economo, e vegliasse all' esecuzione de' regolamenti. Per la educazione morale e religiosa vi si destinò un rettore ecclesiastico un vice-rettore e quel numero di prefetti che la commessione credesse corrispondente al bisogno; ed un determinato numero di professori e maestri per la loro istituzione nella musica e nelle lettere. Finalmente fu incaricata la commessione suddetta a proporre, per mezzo del ministro dell' interno, tutto ciò che sarebbe necessario a migliorare la condizione del collegio sotto tutti i rapporti.

84. Vi sarà un'orto in cui saranno coltivate le piante necessarie alla veterinaria non molto comuni, e quelle principali per le praterie e foraggi tra noi non molto conosciute.

85. Quest' orto sarà diretto dallo stesso professore di botanica, chimica e farmacia, sotto la dipendenza del direttore dello stabilimento.

86. Esso professore non solo avrà cura di far coltivare le piante necessarie al bisogno della farmacia, ma istruirà i giovani colle sode teorie e coll' attuale pratica alla coltivazione delle medesime, ed a quelle più opportune alla pastorizia.

87. I prodotti di tale orto dovranno convertirsi ad utilità dello stabilimento, per cui sarà portato un conto esatto dal detto professore de' proventi e delle spese erogate in tale orto, che dovrà in ogni mese rendere alla commessione amministrativa.

88. La commessione d' istruzione si comporrà del direttore, di tutti i professori dello stabilimento, e di due tra' più reputati professori di medicina o di chirurgia della capitale prescelti dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

89. Ne' mesi di aprile e di settembre di ciascuno anno si riunirà la commessione d' istruzione sotto la presidenza del direttore, e procederà all' esame generale di tutti gli alunni.

90. La commessione suddetta redigerà il verbale corrispondente, nel quale saranno riportati i diversi punti di approvazione che ciascun alunno avrà meritato.

91. Nel medesimo verbale saranno notati gli alunni meritevoli di premio, classificandosi in quattro ordini, e gli altri a quali dee rilasciarsi il semplice brevetto. Il rettore potrà intervenire alle sessioni che terrà la commessione d' istruzione per gli esami e per la distribuzione de' premj agli alunni.

92. Detto verbale firmato dal direttore e dalla commessione d' istruzione, e vistato dal rettore, sarà spedito al presidente.

93. Dopo che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni avrà approvata la distribuzione de' premj e la spedizione de' brevetti, vi si darà esecuzione.

94. I brevetti saranno redatti secondo il modello; e per essere riconosciuti dovranno portar la firma ed il sigillo del presidente della Regia Università de' Studj, e della Giunta di pubblica istruzione.

95. Oltre alle attribuzioni fissate cogli articoli precedenti, apparterrà alla commessione d' istruzione l' esame di tutti i piani e modificazioni relative all' insegnamento delle scuole, alle pratiche nelle quali converrà che gli alunni sieno esercitati, al buon andamento dell' ospedale, ed alla conservazione ed accrescimento delle collezioni di studio.

§. VI.

Dell' alunnato

È questo ancora un modo d'istruzione per l'esercizio di qualche impiego, o disciplina. Riserbandoci a parlare degli alunni destinati alla marina, al genio ed alle scuole militari allorchè dell' educazione militare tratteremo, indicheremo qui le rimanenti classi degli alunni.

Alunni diplomatici. Col real decreto del 14 febbrajo 1828 venne istituito un' alunnato presso la real segreteria degli affari esteri per conoscersi la capacità ed i talenti di quei che aspiravano alla onorevole, importante e difficile carriera delle relazioni esteriori, nel numero non maggiore di otto da addirsi al ripartimento delle relazioni politiche, onde istruirsi nelle materie attribuite al medesimo.

Onesti natali, ottima morale, distinta educazione ed una perfetta istituzione sono i requisiti che debbon concorrere in questi aspiranti: quindi il bisogno di un esame sulle facultà e modi indicati in un *regolamento* della stessa data che noi riporteremo nelle ADDIZIONI. Il Re li presceglie tra gli esaminati, e li promuove agl' impieghi diplomatici, facendo loro subire un secondo esame. Gli ufiziali della detta real segreteria possono esservi promossi senza esame perchè han dovuto subirlo per essere ufiziali, qualora non fossero stati chiamati a tal servizio dalla volontà sovrana.

Il che fu confermato con qualche modificazione col real decreto de' 4 dicembre 1833 (a).

Un altro *alunnato consolare* stabilissi allorchè si diè nuova organizzazione al corpo consolare con altro decreto della stessa data; col quale si dispose; che verrebbe scelto un numero di giovani ben nati, conosciuti per la loro morale, giustezza di principii e felici disposizioni d' ingegno, di età non minore di anni venti, nè maggiore di ventotto che giustifichino un assegnamento di annui ducati 240: essi subiranno un primo concorso in idioma italiano francese e geografia statistica. A' migliori tra loro che riunissero i necessarii numeri d'idoneità si farà eseguire a capo d' un anno novello esperimento in diritto marittimo e leggi di eccezione per gli affari di commercio, accordandosi la preferenza a que' che offrissero un saggio altresì sulle leggi civili. I quattro risultati ottimi da questo secondo concorso verranno dichiarati alunni consolari, ed a misura delle vacanze spediti in qualità di vice-consoli presso i consolati generali, senza soldo, ma con gli emolumenti e gli onori proprii a questa

(a) È composto quest'*alunnato* di atta individui scelti indistiatamente tra i sudditi di quà e al di là del faro, le cui condizioni indispensabili sono 1. l'età non minore di sedici nè maggiore di 24 anni; 2. appartenere a nobili e distintissime famiglie; 3 avere una rendita a un'assegnamenta qualunque non minore di ducati 30 al mese; 4. essere di conosciuta morale e di sanissimi principii. Il loro primo esame dee versarvi sulla lingua italiana, lingua francese, storia patria, e geografia elementare, e gli altri ai quali son chiamati nel corso de' tre anni debbon versare 1. sulla storia universale; 2. sulla storia de' trattati; 3. sul diritto pubblico; 4 sull' economia politica, e 5. sopra una lingua estera, oltre la francese.

classe, e servendo sotto la direzione de' rispettivi consoli generali attenderanno non solo ad acquistar la perizia negli affari, ma ad ampliare il cerchio delle loro conoscenze, versando sopra ogni altra cosa nella scienza della pubblica economia, ed apprendendo qualche altra lingua.

Alunni delle Regie Poste e Procacci — Alunni della direzione di Ponti e Strade.

Particolari istruzioni si diedero su questi due alunnati dipendenti dalle rispettive amministrazioni, e rispettivi ministeri.

Alunni delle Reali Segreterie e Ministeri di Stato.

È lasciato alla volontà del Re ammettere quegli che aspira a questo alunnato, ma deve precedervi un esame il quale dovrà provare 1.° l'abilità nello scrivere sì pella calligrafia che per l'ortografia; 2.° un sufficiente grado d'ingegno per intendere il senso di qualche pagina o d'una scrittura o d'un libro. Questo esame vien fatto da quelle riputate e probe persone che sceglie il ministro. Nelle vacanze di piazze di uffiziale sopranumerario si dà luogo al passaggio degli alunni per ordine della loro antichità. Ma nelle vacanze d'uffiziale di terza classe s'istituisce un nuovo esame nel quale dovrà costare l'abilità sufficiente al disimpegno degli obblighi inerenti a tal grado; ma ottenutasi tal promozione, possono nelle vacanze passare ad uffiziali di seconda, e quindi di prima classe senza obbligo di nuovo esame, ma colla sola norma dell'antichità e dell'assiduità del servizio. (*Regolamento* approvato col decreto de' 21 marzo 1825).

Alunni presso la Consulta Generale del Regno.

Si erano istituiti questi alunni; ma per rendere la loro istituzione più istruttiva e più utile, col reale decreto del 10 giugno 1832 furon essi cambiati in *relatori* nel numero di 12 de' quali otto de' dominî di qua, e quattro nativi de' dominî al di là del Faro. Il concorso presso una commissione composta dal presidente due vice-presidenti e due consultori precede la loro nomina, ed un regolamento si fece pel di loro esame e servizio (a). Dopo due anni ottengono una gratificazione di ducati 15 mensuali; ma le famiglie alle quali appartengono debbono preventivamente all'ammessione di essi al concorso costituir loro un'annua assegnazione di duc. ducento in iscrizioni sul gran libro. Tali relatori dopo cinque anni di servizio possono aspirare agl'impieghi nella carriera giudiziaria ed amministrativa. Questo termine può esser ancora abbreviato ne' casi di merito distinto e di anni 25 compiuti; ed uno di essi funzionerà da segretario presso ognuna delle commissioni secondo la destinazione del presidente.

(a) Ecco quel che si disse in questo regolamento; Art. 1. I relatori faranno que' lavori preparatorii che i consultori vorranno loro commettere.

Alunni di Giurisprudenza.

Questa è la classe maggiore, e nella quale si sono date più ampie istruzioni.

Fu col decreto del 30 luglio 1823 istituito l'alunnato di giurisprudenza pratica presso il ministero pubblico de' collegii giudiziarii di Napoli, col quale tra le altre cose si prescrisse dover ciascuno di essi godere una rendita di ducati 30 al mese sopra beni stabili; ma ciò cambiossi col decreto del 27 agosto 1829, e stabilissi dover avere una rendita di ducati 20 al mese iscritta sul gran libro del debito pubblico, ed immobilizzata. Il numero di trenta venne fissato nella loro istituzione, ma si aumentò a 36 col dec. de' 22 marzo 1824, ripartendosi nel seguente modo;

12 presso la Corte Suprema.
8 presso la gran Corte civile.
6 presso la gran Corte criminale.
10 presso il tribunale civile.

E giunsero a 40 col decreto del 31 ottobre 1825 aggiungendosi due ai sei addetti alla gran Corte criminale, e due lasciati al prudente arbitrio del ministro di giustizia per addirli all'uno o all'altro pubblico ministero, secondo credesse più conducente.

Ai collegii giudiziarii di Terra di lavoro si accordò un simile alunnato di sei giovani da distribuirsi pur dal ministro secondo le circostanze (decreto 29 ottobre 1825).

Fu dato a tali alunni l'ascenso a giudici soprannumerarii di tribunale civile, quando ne avessero l'età, si fossero distinti nell'esercizio dell'alunnato per un triennio, ed avessero una rendita od un assegnamento di ducati 50 al mese (dec. de' 3 marzo 1827).

Quando vennero dati sei alunni ai collegii giudiziarii residenti in Trani col decreto del 29 dicembre 1828, si estesero ai medesimi le antecedenti disposizioni, enunciandosi la sovrana dichiarazione del 5 maggio 1827, di non poter essere promossi gli alunni a giudici soprannumerarii di tribunali civili se non avessero una rendita di annui ducati 600, e che dopo il trien-

2. Gli espedienti saranno direttamente rimessi dal segretario a' consultori incaricati per passarsi da costoro (quando il vorranno) a' relatori.

3. Ogni consultore incaricato avrà la libera scelta del relatore al quale crederà dover commettere il lavoro, anche scegliendolo tra quelli addetti ad altra sezione.

4. Le materie sulle quali deve farsi il concorso de' relatori saranno:

1. Traduzione di un pezzo di qualche classico latino che sarà dettato co' soli punti finali, lasciando che chi si assoggetta all'esame supplisca da se nello scriverlo alle interpunzioni minori.

2. Quesito su qualche punto di diritto amministrativo tratto dalla collezione delle leggi e decreti reali; o la risoluzione di qualche quistione amministrativa dipendente da affari trattati in consulta.

3. Quesito su qualche punto delle *leggi civili*, o qualche caso di diritto civile di cui si domandi la risoluzione.

4. Uno o più quesiti sopra qualche principal punto della storia del regno.

nio d'esercizio in Trani dovessero passare almeno un'altro anno in qualità di alunni presso il pubblico ministero della Corte suprema di giustizia in Napoli.

Nel 1833 col decreto del 24 giugno furono istituiti gli alunni di giurisprudenza presso i collegii giudiziarii de' dominii oltre il Faro, e col decreto de' 25 settembre dell' anno medesimo fu approvato il regolamento per l' esame degli aspiranti all' alunnato suddetto.

Dichiarossi finalmente col decreto del 16 marzo 1835 che i titoli costitutivi degli assegnamenti degli alunni di giurisprudenza e de' giudici soprannumerarii, costituiti sopra immobili di loro proprietà, fossero soggetti alla trascrizione nella conservazione delle ipoteche (a).

Sezione II.

Delle diverse accademie aperte per la istruzione.

Evidente segno di progresso nell' incivilimento somministrano quelle adunanze di uomini letterati o filosofi o artisti i quali insieme adopravano per l' utilità e l' incremento delle lettere delle scienze delle arti. E ben mostrollo l'Italia che ne fu la culla, in quelle antiche famose accademie, tra le quali splendettero la Fiorentina istituita da Lorenzo de Medici, la Sanese da Enea Silvio Piccolomini, la Romana dal Cardinale Bessarione, l' Urbinate da Federigo di Montefeltro ed altre, che secondo il catalogo del *Jarckius* montavano a cinquecento cinquanta.

Nè furono ignote queste riunioni nel nostro Regno, che trentuno se ne contavano nella Capitale, e 23 nelle provincie; ma il sospettoso viceregnale governo tutte le chiuse; ed a pochi fu permesso riunirsi in case private per conferire su materie letterarie (b).

Riacquistando il Regno il suo proprio Monarca colla dinastia Borbonica, riacquistarono pure le scienze e le belle arti il loro splendore, e varie accademie si istituirono, delle quali partitamente discorreremo.

(a) Col decreto del 7 marzo 1836 spiegossi come in Sicilia si dovesse adempire a tale trascrizione ne' seguenti termini art. 1. I titoli costitutivi delle servitù prediali che si vorranno rendere pubblici, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche della valle nella quale sono siti i beni.

2. Saranno egualmente trascritti i titoli di assegnamenti vitalizii che gli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza pratica possono in taluni casi costituirsi sopra beni immobili di loro proprietà.

3. Per la trascrizione di ciascuno de' titoli anzidetti sarà pagato il diritto fisso di tarì 10 siciliani.

(b) Si legge nel Giustiniani sulle accademie costituite nel Regno, che questo permesso si ottenne da Martirano per l'accademia degl' *Infuriati* ed *Oziosi*, da G. B. della Porta per quella de *Segreti*, dal marchese di Arena per gl' *Investiganti*, e dal principe Odelscalchi per l' accademia de' *Lincei*. Aggiungi che nel 1540 fondossi in Rossano nella Calabria ulteriore un accademia che s' intitolò *degl' incuriosi*, e sino all' anno 1695 non si occupò che delle belle arti, ma poi addivenne scientifica.

§. I.

Società reale Borbonica.

L' accademia Napolitana delle scienze che ha levato di se tanto grido non meno in Italia che oltremonti, ebbe origine l' anno 1732 nel Regno dell'Imp. Carlo VI per opera di Monsignor Celestino Galliani: e l' egregio Nicolò Cirillo dapprima la resse. Avendo l' Imperatore dato luogo a Re Carlo III di Spagna nel reggimento di queste nostre Provincie, ella tre anni si tenne in vigore. Ma venuto a morte il Cirillo, e fatto il Galliani legato del Re presso il Pontefice, e per altre potenti cagioni, non bastarono le cure del segretario Serao perchè precipitosamente non mancasse. Quarant' anni di poi il Re Ferdinando I. volle che sorgesse una novella accademia delle scienze più vasta dell' altra, e riccamente dotolla perchè a' socii fossero forniti i mezzi co' quali operare i loro scientifici esperimenti.

Sopravvennero al dechinar del passato secolo e nel sorger di questo le nostre vicende, ma non l' estinsero; anzi nella occupazione militare formossi l' accademia di storia ed antichità, cui si riunì quella delle scienze, per cui s'istituì la *società reale di Napoli* la quale riunendo le tre accademie suddette ebbe la sua compinta organizzazione co' presidenti, segretarii perpetui, membri ordinarii ed onorari, dotazione ec. (V. i decreti del 27 marzo e 4 maggio 1807, 20 maggio 1808, 10 luglio 1809, 10 maggio 1811, 2 aprile 1813, e 15 settembre 1814).

Nella restaurazione si diè nuova organizzazione alla società reale Borbonica col decreto del 2 aprile 1817, e passò a far parte delle attribuzioni della segreteria di Stato di casa reale col dec. de' 10 luglio 1820, indi questa abolita, ritornò alle attribuzioni del ministero degli affari interni, giusta il decreto del 9 settembse 1832.

Importante è conoscere lo statuto di questa reale società prescritto col decreto del 9 marzo 1822 che riporteremo negli stessi termini.

Art. 1. La società reale Borbonica sarà composta di sessanta socj ordinarj, divisi in tre accademie, delle quali la prima porterà il titolo di *accademia ercolanese di archeologia*, e ne avrà venti: la seconda, di *accademia delle scienze*, e ne avrà trenta; la terza di *accademia delle belle arti*, e ne avrà dieci. Ad ognuna di esse saranno anche ascritti socj onorarj nazionali, e socj corrispondenti nazionali ed esteri.

2. Il diritto di proporre i presidenti annuali, i segretarj perpetui ed i nuovi socj di qualunque classe, apparterrà unicamente a' socj ordinarj; e questi, come anche gli onorarj, dovranno essere scelti tra' nostri sudditi, ed approvati da noi.

3. La società reale borbonica avrà un presidente, un segretario generale ed un bibliotecario perpetui. Queste tre cariche saranno senza veruna proposta della società da Noi conferite a' socj più benemeriti di qualunque delle tre accademie.

4. Ognuna delle tre accademie avrà un presidente, le cui funzioni dure-

ranno un anno. Per la scelta del medesimo si procederà nella prima sessione di dicembre alla proposta di tre socj ordinarj, tra' quali potrà essere incluso anche l' attuale, e sarà questa inviata al nostro segretario di stato di casa reale, il quale prenderà i nostri ordini per la nomina di uno tra essi.

5. Avrà eziandio ciascun'accademia un segretario perpetuo, che verrà benanche eletto da noi sopra una lista di tre socj ordinarj, nominati da quell' accademia ove sia accaduta la vacanza.

6. Quante volte il segretario perpetuo in ciascuna delle tre accademie fosse impedito per infermità, o per altro accidente, il presidente dell' accademia destinerà uno de' socj più anziani a supplirne le veci. Se l' impedimento sarà di lunga durata, sulla proposta del presidente della società verrà da noi destinato un segretario interino. Nell' accademia delle scienze soltanto il segretario perpetuo potrà avere un aggiunto per la classe matematica, ad oggetto di compilare le relazioni appartenenti a questa scienza; alle quali relazioni l' aggiunto potrà apporre il suo nome.

Benvero la corrispondenza si terrà sempre dal segretario perpetuo, e l'aggiunto non potrà pretendere soldo, nè vantar diritto alcuno di preferenza alla carica di segretario perpetuo. Se poi il segretario suddetto sarà un matematico, potrà darglisi un aggiunto per la parte fisica.

7. In ognuna delle accademie vi sarà un consiglio di seniori, composto dal proprio presidente e segretario perpetuo, e da tre accademici anziani; preferendosi que' di maggior età tra gli ugualmente antichi. Questo consiglio preparerà le discussioni accademiche, e ridurrà a perfezione, colla intelligenza degli autori, tutto ciò che si darà alla luce in nome dell' accademia.

8. Vi sarà un Consiglio di amministrazione composto dal presidente perpetuo della società, da' presidenti annuali e da' segretarj perpetui delle tre accademie.

9. Il solo presidente perpetuo della società avrà la corrispondenza col nostro segretario di stato di Casa reale; ed a lui solo saranno diretti i nostri decreti e rescritti, e le lettere di uffizio, tanto per gli affari della società, quanto per quelli delle tre accademie, i cui presidenti terranno per mezzo de' segretarj perpetui la corrispondenza col presidente medesimo. Potrà anch' egli corrispondere colla real segreteria di stato degli affari interni per tutti que' lavori letterarj solamente che verranno commessi all'accademia delle scienze.

10. Il segretario generale riceverà dal presidente perpetuo tutt' i decreti e rescritti reali e le lettere di ufizio, relativi alla società; e gliene rilascerà ricevo alla fine di ogni mese. Lo stesso segretario generale contrassegnerà tutt' i rapporti che dal presidente perpetuo vengono diretti alle reali nostre segreterie di stato di Casa reale o degli affari interni, e tutte le lettere dirette alle tre accademie.

11. La società reale si unirà in sessione generale due volte l' anno, cioè a' 30 di giugno ed a' 30 di dicembre. Non potendosi unire ne' sopraddetti giorni, o esigendo qualche affare che si unisca in sessione straordinaria, il presidente perpetuo ne fisserà la giornata, ottenendone prima da noi il permesso.

Le accademie si uniranno due volte il mese in sessione ordinaria, eccetto

che ne' mesi di maggio e di ottobre. Volendosi unire in sessione straordinaria, lo faranno coll' approvazione del presidente perpetuo della società.

12. Niuno potrà essere eletto socio ordinario, o corrispondente nazionale o estero, se non goda una riputazione stabilita nel pubblico, specialmente per opere date alla luce. I corrispondenti nazionali dovranno essere scelti tra'professori più riputati residenti nelle loro provincie, onde possano disimpegnare sopra luogo le commessioni letterarie o di arte che verranno lor date dall'accademie.

I socj onorarj saranno scelti fra que'soggetti che per alti impieghi che occupano, non possono nell' atto della loro nomina incaricarsi degli ordinarj lavori accademici.

13. Quel socio ordinario che senza addurre veruna scusa mancherà di assistere per un anno continuo alle sessioni accademiche, o che per altre sue occupazioni non potrà presentare alcun lavoro del suo ingegno, passerà alla classe degli onorarj, e si procederà alla elezione dell' ordinario: salvo que'che per impiego temporario da noi conferito dovessero allontanarsi dalla capitale. In conseguenza alla fine di ciascun anno i presidenti particolari delle accademie faranno a noi conoscere per mezzo del presidente perpetuo della società quali de' socj ordinarj o abbiano continuamente mancato di assistere per un anno intero, o non abbiano presentato lavoro alcuno, onde darsi da noi le convenienti disposizioni per la nomina de' nuovi socj ordinarj.

Qualora tra' detti socj vi sia taluno o di acciaccosa salute o di grave età, che pel distinto suo merito e per le opere letterarie pubblicate meriti una particolare nostra sovrana considerazione, il presidente perpetuo ne farà rapporto motivato al nostro segretario di stato di Casa reale, in vista del quale ci riserbiamo di determinare l' occorrente.

14. Nelle elezioni e nelle deliberazioni accademiche dovranno trovarsi presenti almeno due terzi de' socj ordinarj. La pluralità de' voti per conchiudere debbe essere uno sopra la metà de' votanti. In caso di parità, quel presidente che preséderà ella sessione, potrà dirimerla col suo voto.

15. Il presidente perpetuo della società prenderà cura particolare, che ognuna delle accademie corrisponda degnamente al suo scopo. I presidenti delle accademie faranno sì, che in ogni sessione si legga qualche dotta dissertazione che meriti di esser inserita negli atti. Verso la fine dell' anno si compilerà la storia de' lavori eseguiti dalle medesime, e 'l segretario generale ne dovrà fare relazione nella sessione de' 30 di dicembre coll' onorevole menzione degli autori.

16. Sarà distribuito ogni anno un premio di una medaglia di oro del valore di trecento ducati all' autore nazionale o estero, il quale avrà dato la miglior soluzione ad un quesito archeologico o scientifico, o avrà meglio eseguito un quadro, una scultura in marmo, un progetto di architettura, o la musica di un dramma. Nel primo anno pubblicherà il suo programma l' accademia ercolanese; nel secondo l' accademia delle scienze: nel terzo l' accademia delle belle arti. Il programma sarà pubblicato ne' giornali dopo che noi l' avremo approvato. La decisione apparterrà a ciascuna delle tre accademie,

e la proclamazione del vincitore al presidente perpetuo della società nella sessione generale de' 30 di dicembre.

17. Il presidente perpetuo della società avrà sulle rendite della medesima in ogni mese una medaglia di oro del valore di ducati settantacinque. Il segretario generale avrà la gratificazione di ducati seicento annui; i segretarj perpetui dell' accademia ercolanese e dell' accademia delle scienze, ciascuno ducati ottocento quaranta; e quello dell' accademia delle belle arti ducati quatrocentottanta; il bibliotecario ducati treecento trentasei. Tutte queste gratificazioni saranno pagate mensualmente. Oltre a ciò, a titolo di gasti di scrittojo il segretario generale ed i segretarj perpetui delle tre accademie riceveranno ducati dieci al mese per ciascuno.

18. Il segretario generale potrà essere al tempo stesso segretario perpetuo o dell' accademia ercolanese, o dell' accademia delle scienze; ed in questo caso per l' uno e per l' altro impiego godrà annui ducati mille e dugento, pagabili mensualmente.

19. La gratificazione fissa per ogni socio ordinario sarà una medaglia del valore di ducati sei, per ogni volta che interverrà nelle sessioni, e di un' altra ugnale per ogni memoria che avrà letta nell' adunanza, e sarà stata giudicata meritevole, per voti segreti della propria accademia, d' inserirsi negli atti.

20. Le gratificazioni straordinarie a' socj ordinarj, onorarj e corrispondenti saranno proposte a noi col parere del presidente perpetuo della società, e saranno prese sul fondo de' risparmj stabilito nel regolamento annesso al presente decreto.

21. La società avrà la sua residenza nel palazzo del real museo borbonico, ove pure si uniranno le tre accademie, e vi terrà la sua biblioteca ed il suo archivio.

22. La società reale avrà il suo suggello rappresentante l' *Ermatene*. Le tre accademie gli avranno alquanto più piccioli collo stesso tipo. Simile lo avranno nel rovescio le sue medaglie, e nel ritto sarà scolpita la nostra effigie. »

Oltre a questo real decreto si aggiunse un regolamento nel quale parlossi 1. delle sessioni e degl'impieghi secondarii; 2. delle proposizioni e delle nomine; 3. de' lavori accademici; 4. del premio annuale (a); 5. dell' amministrazione; 6. della biblioteca e dell' archivio; come può vedersi nella *collez. delle leggi* ec. pag. 201 e seg.

Vedemmo che la prima delle tre accademie componenti la società reale è l' accademia *Ercolanese di archeologia*. Ora il suo oggetto è d' illustrare le antichità ercolanesi, pompejane e stabiane non meno che di pubblicare i volumi de' *papiri*. Questi papiri sono quegli antichi manuscritti scavati dalla Città di

(a) Esso è di ducati 300 che sarà dato 1. a colui che avrà meglio risposto ad un quesito di archeologia o di storia; 2. a colui che avrà meglio risposto ad un quesito matematico o fisico; 3. a colui che avrà meglio eseguito un quadro, o una scoltura, o un disegno di architettura, a la musica di un dramma. I quesiti sono dati a sorte. Il presidente perpetuo nella sessione del 30 giugno annunzia colui che per voti secreti sarà stato giudicato degno del premio, e gli altri che avran meritato l' *accessit*, e ne fa rapporto al ministro pel pagamento.

Ercolano coverta dalla ceneri del Vesuvio, e che il governo fa svolgere supplire interpetrare ed incidere. Vi è perciò un officina addetta col soprantendente, quattro interpetri, un estensore, un lettore, due svolgitori, cinque incisori, ed un barandiere con buoni soldi a carico della Real casa (dec. del 1 ottobre 1822); e si aumentò di altri due il numero degl' interpetri col decreto del 15 giugno 1826.

§. II.

Accademia Pontaniana.

Fu così detta da Gioviano Pontano nato nel castello di Cerreto nel dicembre del 1426. Fu questi che rialzò la famosa accademia fondata dal Panormita; e poichè fu a stato sempre migliore condotta, le fu dato il suo nome. Dopo lungo silenzio fu richiamata in vita, e riunitavi la società Sebezia, ottenne i suoi statuti approvati col real decreto del 10 ottobre 1825.

Essa si propone di coltivare le scienze e le lettere nella loro più grande estensione; ed è perciò divisa in cinque classi:

1.ª di matematiche pure ed applicate;
2.ª di scienze naturali;
3.ª di scienze morali ed economiche;
4.ª di storia e letteratura antica; e
5.ª di storia e letteratura italiana e belle arti.

Si compone dal determinato numero fisso di cento *socii residenti*; di un indeterminato numero di socii *non residenti*, ma dimoranti nelle provincie del Regno, e di socii *corrispondenti* dimoranti nell' estero. Ed ha altresì un numero indeterminato di socii *onorarii* scelti fra' personaggi di merito eminente.

Ogni classe è composta di venti socii residenti, avendo ognuna il suo presidente ed un segretario annuali eletti a pluralità di voti. Le nomine di questi socii residenti si fa dall' accademia intera in ogni caso di vacanza, proponendosi dalla classe tre individui che si bussolano a voti segreti, in caso di parità, vien questa decisa dal presidente della classe: ma in queste elezioni vi è duopo l' intervento almeno di un terzo degli altri socii.

L' accademia si riunisce ordinariamente due volte al mese, eccetto maggio ed ottobre; e straordinariamente ogni volta che il bisogno lo richiede.

Gli uffiziali che la dirigono sono 1.° due presidenti, uno onorario e perpetuo, l' altro annuale e di egual rango ed onorificenza fra loro; 2.° un vice-presidente, 3.° un segretario generale perpetuo; 4.° un tesoriere. Sono spiegate le rispettive attribuzioni; ed è osservabile tra quelle del segretario generale l' obbligo di dover annunziare con articolo necrologico la morte dei socii di qualunque classe, quando non vi fosse chi volesse scriverne un più esteso elogio.

Una biblioteca ed un archivio furonle assegnati sotto la custodia del medesimo segretario generale, che in caso di assenza è sostituito dal segretario di classe il più anziano.

Tutte queste cariche sono di un anno, dietro nomina fatta a maggioranza di voti, ma possono essere confermati per la prima volta col concorso di due terzi de' voti de' socii intervenuti, e successivamente ad unanimità.

Ogni socio deve dentro l'anno leggere qualche memoria nell'accademia (a): se gli autori vogliono farla inserire negli atti di essa, debbono passarsi dal segretario generale al presidente della classe analoga, il quale destina due commissarii per darne il loro giudizio in iscritto: la classe al numero almeno di due terzi, in vista di tal giudizio, ed inteso l'autore su' cambiamenti propostigli dee dare il suo parere, sul quale decide poi deffinitivamente l'accademia. Ciò non impedisce ad ogni socio di leggere nelle adunanze memorie o articoli, anche coll'intenzione di non destinarle ad essere esaminate nè inserite negli atti.

Oltre alle memorie vien dato ad ogni socio la libertà di proporre all'accademia il piano di un'opera alla quale egli si dedichi, o la riproduzione di un'opera già stampata, e domandar de' collaboratori; e l'accademia sul rapporto della classe corrispondente decide se l'argomento dell'opera che si propone sia degno di nuovo studio, ed in caso affermativo la classe destina alcuni de' suoi socii per collaboratori: e terminata l'opera, dopo essere stata esaminata ed approvata dalla classe, viene stampata a spese e profitto dell'accademia, cedendosi solo gratuitamente un determinato numero di copie all'autore, e facendosi onorata menzione de' collaboratori.

In ogni anno una delle classi per ordine propor deve un programma col premio di una medaglia d'oro del valore di cinquanta ducati; e le memorie che saranno rimesse verran giudicate dalla classe che l'ha proposto sul rapporto di tre censori destinati dal presidente dell'accademia: nazionali ed esteri vi possono concorrere, eccetto che i socii residenti.

Ma troppo meschino è il suo stato discusso per tanto buon volere, non oltrepassando ducati cinquanta al mese (b).

(a) Ognuno de' socii residenti, dice l'art. 25 di questi statuti, per giro sarà invitato almeno sei mesi prima a leggere alcun suo lavoro in una determinata adunanza. Colui che si scuserà, e che non darà altro lavoro all'accademia fino all'epoca in cui nuovamente dovrebbe essere invitato, sarà considerato come volontariamente trasferito nella classe de' corrispondenti.

(b) Ecco lo stato delle spese mensuali riportato in fine de' suddetti statuti:

Art. 1. Soldi:

A' due impiegati dell'antica società Pontaniana.	12 00
A' due impiegati dell'antica società Sebezia.	12 00
Art. 2. Spese minute ed impreviste mensuali.	6 00

Di queste disporrà il consiglio di amministrazione. Essendovi risparmii, saranno addetti a disporre le solite gratificazioni agl'impiegati, o ad uno degli altri seguenti articoli.

Art. 3. Spese di stampa mensuali.	12 00
Art. 4. Acquisto di libri e giornali mensuali.	8 00
	50 00

In ogni anno da' risparmii ottenuti e dalla inversione che potrà farsi dal consiglio di amministrazione di taluni di questi articoli, dovrà formarsi la somma di ducati cinquanta per l'autore della memoria che verrà coronata.

§. III.

Della nobile accademia di musica e di ballo.

Il decoro di questa capitale del Regno facendo desiderare un luogo di riunione e di divertimento, ove i piaceri del gentil conversare dassero altresì alimento alle arti ed incoraggiamento alla musica che fece sempre la nostra gloria, piacque al Re d'instituire una reale accademia di musica e ballo, cui diede i corrispondenti statuti col regolamento del 2 gennaro 1834. Le fu designato per luogo di sua riunione l'edificio annesso al real teatro di S. Carlo denominato il *Ridotto* colle sue dipendenze. Un presidente scelto tra' gentiluomini di camera in esercizio con una deputazione di sei individui n'ebbe l'amministrazione: la nomina de' socii sì maschi che femine di provata nobiltà fatta dalla società, non ha effetto che dopo la sovrana approvazione: ma senza bisogno di pruova vi sono ammessi le guardie del corpo a cavallo di ogni grado ed i militari in attività di qualunque corpo dal grado di capitano in sopra; ed i più distinti funzionarii in attual servizio decorati di qualcheduno de' reali ordini cavallereschi. — I fondi per supplire alle spese si compongono delle contribuzioni de' socii; pagandosi dagli uomini per una volta ed al momento della soscrizione a titolo di entratura carlini trentasei, e successivamente carlini venti al mese per trimestre anticipato; e dalle signore carlini venti di entratura e carlini quindici al mese pure con trimestre anticipato: le figlie nubili e le nipoti pel lato paterno di ogni socio vi sono ammesse senz' alcun pagamento.

Si disse pure in questo regolamento che la reale accademia suddetta darebbe feste di ballo, accademie di musica, spettacoli di dilettanti e di professori retribuiti dalla sua amministrazione, almeno una volta la settimana dalla metà di novembre a tutto carnevale; che durante la quaresima e le novene sarebbe permessa soltanto la musica e gli altri divertimenti non vietati; che nelle serate di semplice conversazione si pagherebbe qualche cosa per le carte e pel bigliardo; e che sarebbe questo stabilimento aperto in tutto il corso dell'anno dalle otto del mattino sino alla mezzanotte, eccetto che ne' giorni di giovedì, venerdì e sabato santo: ma vi entrono di diritto tutti i socii, eccetto le signore.

Ma in una città che ben può dirsi la Patria del Canto non bastavano queste accademie fatte per la più elevata classe della società, ed era desiderio comune che si aprisse una società dove e i militari di ogni grado, e gl'impiegati nei varii officii, ed i letterati ed i negozianti, e distinti proprietarii potessero riunirsi per goder della musica e delle arti sorelle. Così pensossi nei 1834 alla società Filarmonica, nella quale potevano far parte le persone ragguardevoli per nascita, per grado militare, per officii pubblici, per professione di scienze, lettere e belle arti, per esercizio di grandi industrie commerciali, per decorose fortune.

Ora questa bella istituzione, dopo cinque anni gloriosi di vita, s'è vista

cessare in ottobre 1839. Non si sono mai pubblicati nè gli statuti della società Filarmonica, nè i motivi della sua estinzione.

Nelle sere di società sono permessi i giuochi di commercio (a).

§. IV.

Società economiche.

Al pari che in Napoli stabilissi il real istituto d' incoraggiamento dell' industria, si stabilirono nelle provincie per lo stesso oggetto le società economiche col real decreto del 26 marzo 1817. In ogni capitale delle provincie al di quà del Faro ne fu creata una per promuovere la pubblica industria, divisa in due sezioni, una di economia rurale, l' altra di economia civile: la prima versandosi sull' agricoltura e pastorizia della provincia, la seconda sulle manifatture e commercio. Tre classi di socii la compongono; ordinarii, corrispondenti, ed onorarii. I primi del determinato numero di 18 appartenenti metà ad una sezione, metà all' altra, e di numero indeterminato ciascuna sezione i corrispondenti e gli onorarii. I socii ordinarii e corrispondenti son presi dalla classe degli uomini istruiti nelle teorie e nella pratica di ciascun ramo d' industria; e quelli onorarii dalla classe de' principali e benemeriti possidenti, che colle loro generosità avessero manifestato di voler concorrere al bene pubblico.

La nomina di tutti i socii è fatta dal Re sulla proposta della società e parere dell' intendente rispettivo. Un segretario perpetuo è addetto a ciascuna società pure nominato dal Re sulla proposta e parere suddetto; e tutti questi segretarii godono sopra i fondi provinciali un soldo di ducati centottanta l'anno.

Le occupazioni delle suddette società sono regolate da *statuti* collo stesso decreto approvati e che noi ci facciamo un dovere di riportare negli stessi termini.

Art. 1. Ogni società economica stabilita nella capitale di ciascuna provincia sarà composta di socii ordinarii al numero di diciotto, di socii onorarii e socii corrispondenti in numero indeterminato.

2. Vi sarà un presidente della società, un vice-presidente, un ispettore alle spese ed un tesoriere.

3. La durata del presidente, vice-presidente, ispettore alle spese, e tesoriere è di un anno; quella del segretario è perpetua.

4. Vi sarà un consiglio di amministrazione composto dal presidente, ed in mancanza dal vice-presidente, dell' ispettore delle spese e dal tesoriere.

5. Accadendo proposta di un nuovo socio ordinario, sarà fatta con ischede

(a) Il pagamento pe' socii è il seguente:

Uomo solo oltre ducati due di entratura.	12. 00
Colla consorte oltre un altro ducato di entratura	18. 00

pagati a trimestri anticipati.

Le figliuole nubili de' socii vanno esenti da qualunque pagamento.

segrete dalla sola classe de' socii ordinarii, ed avrà l'inclusiva colui che sarà proposto da più della metà de' votanti presenti: e sarà lo scrutinio replicato se non vi sia inclusiva. La proposta de' socii onorarii sarà fatta nel modo stesso, ma delle classi insieme unite di socii ordinarii ed onorarii. — La proposta de' socii corrispondenti sarà fatta dal presidente solo, e quindi bussolata con voti segreti dalla classe de' socii ordinarii, per vedere se vi concorra la metà di essi socii.

6. L'elezione del presidente, del vice-presidente, dell'ispettore delle spese, e tesoriere sarà fatta da ambe le classi de' socii ordinarii ed onorarii, anche per ischede, come fassi la proposta di essi socii; a differenza però che non essendovi l'inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto in suo favore maggiori schede, e resterà eletto se avrà avuto la metà de' voti favorevoli; ed in caso contrario si passerà a bussolare il seguente, finchè si avrà l'elezione nel modo predetto.

7. Tutti gli uffizii saranno comuni sì a' socii ordinarii che a' socii onorarii, a riserba de' segretariati generali, e delle sezioni che saranno privativamente degli ordinarii.

8. Nessuno de' predetti impiegati potrà essere rieletto se non dopo l'interstizio di un anno.

9. Il presidente della società avrà la facoltà, 1.° di accordare la parola a' socii; 2.° di mantenere l'ordine nelle sedute; 3.° di convocare le adunanze straordinarie; 4.° di sottoscrivere i processi verbali, le relazioni, i rapporti, le lettere, le patenti, e tutte le altre carte della società; 5.° di rimettere gli oggetti delle sezioni, a cui appartengono, perchè vengano discusse e preparate le sezioni dell'intera società.

10. In assenza del presidente, ne farà le veci il vice-presidente.

11. Il segretario della società avrà gl'incarichi, 1.° di dirigere tutti i registri della società; 2.° di formare il processo verbale; 3.° di formare le lettere, i rapporti e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente, e di apporvi il suggello, di cui è esclusivamente il conservatore; 4.° di leggere nelle adunanze le memorie de' socii assenti; 5.° di fare un'analisi ragionata di tutte quelle memorie, che pel di loro volume non potessero essere inserite tutte intere negli atti, de' quali egli è compilatore; 6.° di tenere un'aperta corrispondenza colle altre società del regno, e segnatamente col reale istituto d'incoraggiamento stabilito in Napoli; 7.° di formare gli articoli necrologici de' socii trapassati; 8.° di convocare le adunanze, previa l'approvazione del presidente; 9.° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo, del gabinetto delle macchine.

12. Il consiglio di amministrazione composto come sopra ha l'incarico di tutte le spese, riceve i conti del tesoriere, pe' quali l'approvazione del segretario di stato ministro degli affari interni servirà di giuridica quietanza.

13. Tutti i giudizii scientifici saranno dati dalla sola classe de' socii ordinarii per voti segreti col bussolo.

14. Le deliberazioni economiche saran prese di unita alle classi de' socii ordinarii ed onorarii anche pe' voti segreti col bussolo.

15. Il voto sopra la metà del loro numero sarà reputato come la volontà generale.

16. Le adunanze ordinarie della società sono o generali, o particolari. — Un' adunanza generale si terrà il dì 30 del mese di maggio. In questa il presidente leggerà un discorso analogo alla circostanza. Il segretario farà il rapporto ragionato de' travagli della società nell' anno scorso. Darà l' analisi ristretta delle memorie de' socii ordinarii e de' corrispondenti, leggerà gli articoli necrologici.

Si farà l' elezione degl' impiegati.

Un socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purchè non sia aliena dalle istituzioni. Si farà la distribuzione de' premii d' incoraggiamento agli agricoltori ed artisti, che sederanno in luogo separato e distinto.

Le adunanze particolari si terranno ogni mese. Il presidente destinerà il giorno e l' ora : in queste si tratteranno affari scientifici ed economici.

17. La società è divisa in due sezioni, una di economia rurale, l' altra di economia civile. Ciascuna sezione avrà un presidente ed un segretario eletti nel suo seno da' socii ordinarii in ogni anno con voti segreti, potendo essere rieletti, senz' aspettarsi l' interstizio di un anno.

18. I socii ordinarii del capoluogo avranno l' obbligo d' intervenire alle adunanze sì della società intera che delle sezioni a cui appartengono, ad ogni invito del rispettivo segretario.

19. Nelle adunanze delle sezioni per preparare e discutere le materie si serberà l' ordine stesso prescritto per le adunanze di tutta la società, ed i socii corrispondenti trovandosi presenti, saranno per quel solo atto considerati come ordinarii.

20. Ciascun socio ordinario sarà in obbligo in ogni anno di comunicare alla società le sue osservazioni, che avrà fatte durante l' anno, o sulla vegetazione e produzione, o sulle stagioni, o sul prodotto di qualche manifattura, o sul commercio, o pure su la natura del suolo, o su di qualunque oggetto d' industria, o di presentare finalmente qualche memoria che progetti, o dia conto dell' applicazione e introduzione de' nuovi metodi industriali da se inventati, o copiati da altri paesi.

21. In ogni anno sarà tenuta la società di rimettere nella segreteria di stato e ministero degli affari interni copia de' processi verbali di tutte le adunanze dell' intera società, i quali mostrino quello che si è trattato ed eseguito dalla medesima e da' suoi membri, durante tale tempo.

22. Un socio ordinario, che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato nell' art. 20, perderà il suo grado ; e la società sarà tenuta di fare la proposta del suo posto vacante.

23. I socii corrispondenti non saranno tenuti a detto obbligo, ma i loro travagli saranno avuti in considerazione nelle proposte de' socii ordinarii, e serviranno a mostrare al governo il loro zelo e talento.

24. Se i socii ordinarii e corrispondenti concorrono all' avanzamento della

pubblica industria, i socii onorarii far lo debbono colla loro generosità, che sarebbe improprio a determinarla, bastando la sola emulazione, di cui si debbono supporre animati nel concorrere al bene pubblico. Vi sarà a tal uopo aperta una soscrizione presso del tesoriere della società, di quello che ciascuo de' socii, o altri fuori della società saranno per offrire per la esecuzione di qualche utile progetto tendente al detto fine; e del tutto se ne darà conto dal tesoriere alla società per la costui regola, e perchè possa essere inscritto nei processi verbali, che debbono essere a conoscenza del Governo. »

Col real decreto de' 9 novembre 1831 siccome stabilissi in Palermo l' istituto d' incoraggiamento come vedemmo, così si stabilirono ne' capiluoghi delle valli le stesse società economiche delle quali abbiam parlato e cogli stessi statuti, salvo poche differenze; come il numero de' socii ordioarii di dodici divisi nelle due classi; la durata del presidente biennale; la loro riunione negli edifizi delle intendenze; l' approvazione del Luogotenente generale per le nomine; l' intervento di due terzi de' socii ordinarii per la legalità della seduta; l' intervento dell' intendente nell' adunanza generale; un' altra adunanza generale io novembre per l' elezione degl' impiegati ec.

Vi furooo però aggiunte le *Commessioni comunali* composte dal sindaco come presidente e due individui tra gli eligibili eletti dai presidenti delle società economiche per un biennio, potendo però essere confermati. Queste commessioni corrispondono direttamente co' presidenti rispettivi.

Riguardo ai fondi, siccome stabilissi quello di once mille per l' assegnamento dell' istituto, così stabilissi il fondo di once cento per queste società negli stati discussi di ciascuna Valle. Nè si statuì alcuna spesa particolare per le commessioni comunali, giacchè gli oggetti di scrittojo debbonsi prendere dalla cancelleria comunale, e le spese di trasporto delle manifatture per la esposizione debbonsi prendere dalle imprevedute, e la posta si tiene in fraochigia per via del sindaco.

Si ordinò finalmente che il comune di Palermo provveder dovesse alle spese di primo stabilimento per l' istituto d' incoraggiamento, ed i comuni capiluoghi delle altre sei Valli alle simili spese per le rispettive società economiche.

§. V.

Accademie Sicule.

La più rinomata è l' *Accademia medica* di Palermo. Surta essa nel secolo XVI dal rinomato Ingrassia si è conservata sempre con buoni metodi, i migliori che convenivano ai tempi, senza perdere del suo nome.

Finalmente col real decreto del 12 ottobre 1830, furono riformati gli antichi regolamenti ed approvate le seguenti disposizioni.

Ricevuto il titolo di *Accademia delle scienze mediche di Palermo* ebbe per oggetto il coltivare non solo lo studio teorico e pratico della medicina, ma

benanche i rami ad essa affini. Ridotto a quaranta socii ordinarii ; e quaranta corrispondenti oltre un indeterminato nnmero di esteri , vien regolata da un presidente , un vice presidente ; un segretario perpetuo , un vice-segretario , un tesoriere e quattro consultori, la cui durata è biennale, tranne il segretario perpetuo , e formano il consiglio che vien consultato dal Governo quando lo crede opportuno. Due sedute ordinarie han luogo in ciascun mese eccetto il maggio e l' ottobre; ed una solenne alla fine di ogni anno, in cui il segretario dee dare in iscritto il rapporto de' lavori accademici annuali.

L' elezione degl' impiegati si fa segretamente ogni due anni ne' primi giorni di gennaro in un' adunanza che per esser legale deve contenere almeno ventuno socii ordinarii; a pluralità di voti, ed in caso di parità si mettono in bussolo; ma i componenti il consiglio medico han bisogno dell' approvazione del Governo per mettersi in esercizio. — L' ammissione degli accademici deve farsi dagli ordinarii a maggioranza di voti, sopra una lista di candidati presentati dal consiglio i quali oltre ad un' ottima morale ed esemplari costumi abbiano dato prova di meriti valenti e lavori utili alla medesima.

Gli accademici ordinarii che soli han diritto alle cariche , nomine e deliberazioni debbono intervenire nelle adunanze e leggervi delle memorie. Colui ch' entra come ordinario deve far l' elogio funebre del socio cui succede. Coloro degli ordinarii che non facciano per un anno alcun lavoro senz' addurre giusto motivo , passar debbono alla classe degli onorarii , nella quale passano pure quegli ordinarii che per età o gravi affari richiedono il ritiro , e son considerati come ordinarii anziani. Tra gli onorarii ed i corrispondenti sono compresi alcuni che coltivano la chimica e la botanica.

È permesso a quei che non sono accademici far leggere le loro opere dal segretario o da qualche accademico , e così farsi inscrivere nella lista de' candidati. Le memorie tutte che si leggeranno segnate dal rispettivo autore van depositate nell' archivio ; sono esaminate da una commessione censoria nominata dal presidente , e si scelgono le più degne per essere stampate negli atti accademici.

Devesi proporre dal magistrato accademico una tesi che riguardi questa scienza , proponendosi il premio di una medaglia di trenta once a colui fra i concorrenti che avrà prodotto una memoria riputata la migliore. Lo stesso magistrato suggerirà per mezzo dell' intendente al Luogotenente generale ad impetrare dal Re un premio a colui che avesse prodotto un' opera rilevante in medicina , o inventato un processo degno di ammirazione ed utile , o che in qualche pubblica occasione siasi reso benemerito della scienza nella professione medica. Egualmente in caso di epidemia , l' accademia farà tutti gli sforzi onde animare i medici con zelo alla fatica , facendosi esperienze chimiche e sezioni anatomiche ; indi per mezzo della stessa dee farsene rapporto al governo. Finalmente l' accademia deve presentar ogni anno un lavoro medico sulle tavole sinottiche delle malattie osservate nell' ospedale grande , o di altre malattie interessanti occorse in qualche parte dell' isola ; dovendosi prendere special cura della *statistica medica della Sicilia* , la più importante opera per la umanità.

Meritava quest' accademia così bene istituita tutti i riguardi del governo e quindi col decreto del 3 giugno 1833 le fu accordato il titolo di *reale* onde maggiormente godesse dalla regia protezione. In tale occasione alcuni articoli si aggiunsero ai suoi regolamenti (a).

Oltre di essa vi è in Palermo quella anticamente detta del *Buon gusto* immutato nel 1823 in quello di accademia di scienze, belle lettere e belle arti, divisa in tre classi, una di scienze naturali ed esatte, morali e politiche, l'altra di letteratura, e la terza di belle arti.

Una simile accademia detta *Peloritana* evvi in Messina. Altra detta *de'Zelanti* in Acireale: altra denominata *della Civetta* in Trapani. Ma la Città di Catania vanta un' accademia esclusivamente rivolta alle scienze naturali detta *Gioenia* in memoria del famoso naturalista cav. Gioeni, già molto riputata in Europa per gli atti da essa pubblicati. Quasi tutte le altre Città han pure le loro accademie che si occupano esclusivamente di letteratura, poesia, ed antologia patria.

Nè questi soli mezzi vi sono di pubblica istruzione in que' dominii, e ci facciam un dovere di porre in nota quelli de' quali ci è riuscito aver cognizione (b).

(a) Ecco il tenore di questi articoli *addizionali*.

» Sarà aggionto all' art. 5 de' regolamenti anzidetti, che il presidente d' onore sia perpetuo.

Sarà attaccato in continuazione dell' art. 14 l' attuale art. 15 di essi regolamenti che tratta del vice-segretario.

Sarà aggiunto ai suddetti regolamenti un nuovo art. 15 sugli obblighi del tesoriere espresso ne' seguenti termini. » Il tesoriere sarà incaricato di esigere l' assegnamento che l' accademia riceve dal comune. Esso farà le spese necessarie all' accademia dietro mandato segnato dal presidente ordinario e del segretario perpetuo. Alla fine di ciascun anno darà i conti al consiglio, il quale ne passerà una copia conforme agli accademici ordinarii. Il tesoriere dovrà essere in immediato contatto col segretario ».

(b) Oltre le università di Palermo Messina e Catania di cui abbiam discorso, evvi in Palermo un liceo di scuole normali ove s' imparano gli studi elementari, e sei scuole di mutuo insegnamento. Altri licei sostengonsi nel collegio massimo de' Gesuiti, nel seminario arcivescovile, ed in quello de' Greci. Vi sono inoltre il collegio Ferdinando, quello del Calasanzio, e l' altro di S. Rocco, il collegio nautico e quello del buon pastore, dove s' impara principalmente la musica.

Tutti i comuni hanno scuole elementari col metodo normale, e quelli al di sopra di cinque mila abitanti col metodo del mutuo insegnamento, e le principali Città hanno licei ed accademie di studj, come Trapani, Aci, e Caltagirone. Una commessione residente in Palermo dirige la pubblica istruzione ed educazione, i metodi, e la scelta de' libri.

Palermo, Catania, Trapani e Messina han gabinetti letterarii o di lettura, e vi si pubblicano varii giornali, come in Palermo quello delle scienze lettere ed arti, la Effemeridi letterarie e scientifiche, l' Oreto, l' Occhio, la Fata galante ec. In Catania il Caronda e 'l Gabinetto letterario; in Messina il Faro ed il Maurolico.

Copiosa è la biblioteca detta del Senato in Palermo colla dote di annui ducati 3600, e quelle de' PP. Gesuiti ed Olivetani anche aperte al pubblico. Due cospicue ne ha Catania, ne ha una Girgenti, un' altra Termini.

§. II.

Accademia Carolina di Messina.

Fu prima conosciuta sotto il nome di *collegio Carolino* e col decreto del 25 novembre 1825 l'amministrazione e sorveglianza del medesimo venne affidata ad una deputazione composta dall'arcivescovo dal sindaco e da due altri deputati biennali distinti per probità intelligenza e zelo, eletti dal Re sulle terne del Luogotenente generale formate sulle note degli eligibili rimessi dalla commessione di pubblica istruzione; uno de' quali dovesse rinnovarsi in ogni anno.

Col dec. de' 9 settembre 1823 gl'individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina furono abilitati a farvi il corso degli studii per ottenervi la laura, dandosi l'opportuno regolamento; e con quello del 21 agosto 1825 furono aggiunte a quest'accademia le cattedre di *ostetricia*, di *anatomia* e di *clinica cerusica*, e furon date le convenienti istruzioni per lo stabilimento di dette cattedre, e per l'elezione e soldo de' cattedratici.

Finalmente col real decreto del 14 marzo 1836 si provvide che lo studio di disegno e d'incisione sin' allora riunito nell'accademia Carolina di Messina, fosse diviso in due scuole separate, una di disegno, l'altra d'incisione. Il professore di disegno in vece di dare due lezioni d'incisione, le dà di pittura.

SEZIONE III.

Delle diverse scuole particolari, e delle private.

§. I.

Scuola di applicazione degl' ingegneri de' ponti e strade.

Fu questa scuola aperta in Napoli al primo gennajo del 1819 giusta il decreto del 10 novembre 1818 che ne approvò il regolamento. Preseduta da un direttore generale e da un' ajutante, vi è data l'istruzione da quattro istitutori proposti dal direttore suddetto ed approvato dal ministro degli affari interni (a). Essi insegnar debbono:

1. la meccanica e le sue applicazioni alla scienza dell' ingegnere in tutta la loro estensione;

L'orto botanico, e la celebre specula decorano pure Palermo; e le annuali esposizioni che vi si fanno mostrano il progresso in tutti i luoghi dell'isola.

(a) Ciascuno de' professori percepisce la gratificazione mensuale di ducati 28 che può cumularsi co' soldi civili, militari o di ritiro che d'altronde potessero godere.

2. la geodesia e la geometria descrittiva colle sue applicazioni al taglio delle pietre e de' legnami;

3. le costruzioni di ogni specie;

4. il disegno di architettura civile e di topografia.

Sono ammessi a questa scuola i giovani alunni nazionali che innanzi ad una commessione di esame composta de' tre ingegneri di ponti e strade di dipartimento fisso e de' quattro Istitutori, e preseduta dal direttor generale dimostreranno, 1.° di avere studiato con successo l' intero corso delle matematiche pure, compreso il calcolo sublime; 2.° di saper tradurre il latino in italiano e scriverne correttamente la traduzione; 3.° di saper praticare lo stesso per la lingua francese. Si richiede oltre a ciò ch' essi appartengano ad oneste famiglie, e che abbiano un assegnamento di dodici ducati al mese durante due anni (a).

Il numero degli alunni non deve oltrepassar quello di venti, e la loro istruzione dura un biennio; finito il quale la suddetta commessione l' esamina nuovamente, graduandone il merito relativamente,

1. alla buona condotta ed all' intelligenza che avranno manifestata durante i corsi;

2. a' lavori fatti nelle diverse parti dell' insegnamento che han seguito;

3. alle memorie e progetti compilati su' soggetti loro proposti durante il tempo che sono rimasti nella scuola;

4. al conto che devon dare di tutto ciò che riguarda i grandi lavori di arti a' quali avessero potuto assistere.

Gli alunni che riportano l' approvazione della commessione di esame relativamente a tutti e quattro gli oggetti indicati, sono ammessi come ingegneri di ponti e strade nel grado di sotto-ingegneri del tesoro, o d' ingegneri di 4. classe destinate alle opere provinciali (b). Quelle che sono riprovati in quanto al primo soltanto, sono esclusi irremisibilmente: gli altri che non soddisfacessero compiutamente ad uno o a tutti e tre i rimanenti, possono restare un altr' anno nella scuola per perfezionare la loro istruzione.

Il direttor generale alla fine di ogni semestre fa conoscere al ministro degli affari interni i progressi che gli alunni abbiano fatto nell' istruzione, rilevando particolarmente quelli che si sono distinti; poichè tanto l' ammessione quanto l' esclusione degli alunni della scuola è pronunziata dal detto ministro sul rapporto del direttor generale (c).

(a) Gli alunni sono occupati durante sei ore del giorno, sia nelle lezioni della scuola, sia negli esercizii pratici del mestiere, secondo che sarà regolato dal direttore. Possono anche essere spediti ad assistere a qualche lavoro di arte, quante volte il direttor generale lo credesse conveniente al loro grado d' istruzione. In queste caso percepiscono una gratificazione mensuale di ducati 15 a titolo di *campagna*, oltre le spese di viaggio.

(b) Noi abbiam parlato di queste opere nel primo volume di queste Istituzioni pag. . . .

(c) Si avverta chè il luogo della scuola fu posto contiguo a quello della direzion generale; ed oltre alle sale richieste per l' insegnamento aver deve una biblioteca ed un deposito

Si disse finalmente che dagli annui ducati due mila accordati col decreto del 25 settembre ultimo per la scuola di applicazione de' ponti e strade, detratti i ducati 1644 che si richieggono pe' soldi ossegnati agl'istitutori, all'ajutante ed all' usciere, i rimanenti duc. 356 fossero destinati ad acquisto di libri per la biblioteca e per l' istruzione degli alunni, e di carta per gli esercizii di disegno: le quali spese debbon essere regolate dal direttor generale in uno stato mensuale sottoposto all' approvazione del ministro degli affari interni.

§. II.

Scuola de' poveri ciechi.

L' intero edifizio compreso sotto la denominazione di S. Giuseppe a Chioja fu destinato col real decreto dell' 8 luglio 1818 per un nuovo stabilimento di pietà, il cui scopo riguarda il mantenimento, e la istruzione de' poveri ciechi nelle arti, nelle scienze, ed in tutt' altro che si adatti alla condizione e stato de' medesimi. L' amministrazione di questo stabilimento fu unita ed aggregata a quella del reale Albergo de' poveri; e particolari istruzioni del ministro degli affari interni ne determinarono l' organizzazione e 'l suo interno regime.

§. III.

Scuola de' sordi e muti.

Il comune di Palermo ha recentemente stabilito a proprie spese un istituto di sordi muti secondo un metodo particolare col quale vengono istruiti a leggere, scrivere, conteggiare, ed a pronunciar le parole più necessarie ai bisogni della vita.

Sono ben infelici coloro che nati sordi non han potuto apprendere la loquela, per cui sono anche muti. Il nostro governo pensò ad aprire una scuola per istruirli, ma nell' occupazione francese si può dir ch' era chiusa, poichè vi fu bisogno di un decreto di Giuseppe Napoleone del 7 novembre 1806 a farla ristabilire: situossi nel *Gesù vecchio*, e venne ordinato che fosse fornita di tutto quello che facea d' uopo per uno stabilimento di simil genere.

di modelli relativi al taglio delle pietre e de' legnami, di macchine necessarie alle costruzioni, e di modelli degli edifizii di ogni specie, che possono eseguirsi da un ingegnere di ponti e strade. Nella sala destinata a conservare i modelli, si disse dovetsi disporre una collezione di tutti i materiali di costruzione del regno, distribuita secondo gli usi ed i luoghi; e si provvide che gl' istrumenti geodetici che servissero alla istruzione degli alunni, sia durante il corso, sia negli esercizii di campagna fossero presi dal deposito della direzion generale suddetta.

§. IV.

Scuola di disegno.

Lo stabilimento delle regie scuole delle arti del disegno ebbe luogo col decreto del 25 settembre 1809. Nella restaurazione creossi una commessione temporanea per un piano di riforma di queste scuole, al che adempito, una commessione stabile formossi di tre membri, uno de' quali esser dovea il presidente *pro tempore* dell' accademia delle belle arti. Questa commessione in forza del real decreto del 16 aprile 1817 ebbe l' incarico d'invigilare e dirigere tutto ciò che avea rapporto alla floridezza delle belle arti nell' intero regno delle due Sicilie.

Indi conoscendosi il bisogno d' istituire gli artieri ne' rami principali del disegno senza il quale non possono perfezionarsi le arti meccaniche; col decreto del 6 dicembre 1825 stabilissi nella dipendenza del real Ministero di Stato di casa reale e nello stesso palazzo de' regii studii una *scuola elementare di disegno* per la istituzione di coloro che addiconsi all' esercizio delle diverse arti meccaniche. Venne essa divisa in tre sale d' insegnamento, una pe' principii del disegno di figura, l' altra pe' principii di architettura, e la terza per gli ornati, dandosi a ciascuna il proprio professore; ed acciocchè non si mancasse all' educazione vi fu destinato un ispettore ecclesiastico: un amanuense ed un custode furonvi pure addetti: e tutti nominati dal Re sulla proposizione del Ministro. Deve essa dipendere dal direttore del real istituto di belle arti, il quale fece pure il progetto di regolamento.

Pel mantenimento della scuola suddetta si destinarono annui ducati mille ottanta da prelevarsi dagli avanzi de' fondi provinciali addetti alla pubblica istruzione, liberati per dodicesimi.

Nell' accademia Carolina di Messina vi è pure una scuola per lo studio del disegno e d' incisione che venne diviso in due scuole separate col real decreto del 14 marzo 1836, come sopra dicemmo.

§. V.

Reali scuole di ballo.

Furono queste scuole stabilite nella militare occupazione; ma vennero conservate nella restaurazione col real decreto del 25 dicembre 1816, ed i soldi degl' impiegati, le spese ed i premii da distribuirsi negli esami annuali furon posti nello stato discusso del ministero dell' interno. Il sopraintendente de' reali teatri cui fu affidato questo stabilimento fu incaricato a formar un regolamento che coll' approvazione del suddetto ministro servir dovesse di norma da osservarsi per l' ammissione degli allievi, loro istruzione, esame e distribuzione de' premii.

Fu esso infatti formato e nel giugno 1817 approvato dal ministro degli affari interni. Si divise la scuola in *generale*, ed in quella di *perfezione*. All' una

ed all' altra venne dato un maestro, un sostituto, un professore di violino, un custode, ed una donna anziana. Il numero degli alunni alla scuola generale non può eccedere quello di sessanta, nè vi si può essere ammesso prima di anni sette compiuti, nè dopo quello di dodici. L' ammissione di ognuno è sottoposta ad esame del maestro, del medico e del cerusico, ed ammesso che sia deve dar malleveria di duc. 50 a favore dello stabilimento nel caso di grave mancanza dell' alunno. Il numero degli alunni per ognuna delle scuole di perfezione è stabilito dal soprintendente in vista dell' esame. Deve ognuno saper leggere e scrivere, ed imparare la musica. Non si può restar nella scuola dopo il 18.° anno, salvo al soprintendente a decidere se debba in essa proseguire il suo studio. Dopo l' annuo esame l' alunno vien collocato nella classe di cui è creduto onorevole (a), la quale se non è vuota, l'alunno può domandar un congedo per l' estero. Fu pure assegnata una somma di 300 ducati per gratificazioni e premii d' incoraggiamento.

Per render più completa la istituzione di queste reali scuole, si ordinò col

(a) Ecco le classi e 'l soldo annuale:

Primi ballerini.

Prima. . . . . duc.	2000
Seconda	1500
Terza.	1200
Quarta.	1000
Primi allievi.	600

Corifei.

Prima	300
Seconda	240
Alunni a soldo fisso	72

Figuranti.

Prima	200
Seconda	144
Terza	120

Mimi.

Prima	840
Seconda	600
Talento straordinario	3000

Compositori.

Prima	3000
Seconda	2000
Allievi pagati a spesato serale. . . . . . . gr.	20

decreto dell' 11 settembre 1825 aggiungersi una *istruzione mimica*, e venne accordato il soldo di annui duc. 400 assegnati sullo stato suddetto.

§. VI.

Scuola di scenografia.

La scenografia è quella che più di ogni altro contribuisce a dare alle teatrali rappresentazioni quella illusione e magnificenza tanto necessaria alla loro buona riescita. Fu perciò col real decreto del 25 dicembre 1816 istituita sotto la dipendenza del soprraintendente de' reali teatri una scuola reale di scenografia diretta da un professore e composta di dieci allievi. Debbono costoro essere scelti tra i migliori alunni di architettura civile e di geometria pratica dal professore suddetto e proposti all' approvazione del ministro dell' interno. Quattro di essi ricevono a titolo d' incoraggiamento e d' indennità di spese la somma mensuale di duc. 20 ripartita secondo la proposta del professore approvata dal ministro. In ciascun anno gli allievi si espongono all' esame, ma a due de' più meritevoli son distribuiti i premii. Un regolamento fatto dal soprintendente ed approvato dal ministro suddetto stabilisce la norma da osservarsi nell' ammissione, studii, esami e premii degli allievi. Anche queste spese son portate nello stato discusso del detto ministero.

Col real decreto del 14 maggio 1817 venne approvato il seguente regolamento :

Art. 1. Coloro che aspirano al posto di alunni della reale scuola di scenografia, non vi saranno ammessi che dopo un concorso ove essi verranno esaminati intorno a' principii di geometria pratica e di architettura civile, nei quali dovranno essere istruiti. Al soprintendente de' teatri e spettacoli è affidato questo stabilimento, ed a consiglio del professore, sarà all' uopo pubblicato il metodo da tenersi per l' esame in ogni concorso.

2. Lo studio della scenografia è diviso in *teorico* e *pratico*. L' istruzione teorica è fissata in casa del professore : la pratica ne' diversi locali del real teatro di S. Carlo, ove si dipingono le scene ed agiscono le macchine.

3. Saranno anche gli alunni instituiti nella storia sacra e profana, antica e moderna. A quest' oggetto verrà dal soprintendente proposto un lettore ed approvato dal segretario di stato ministro degli affari interni.

4. Eccettuate le domeniche, i giovedì, e le feste di doppio precetto, in tutti gli altri giorni la scuola sarà aperta. — Il professore coll' approvazione del soprintendente fisserà le ore e la durata delle lezioni teoriche e pratiche, del pari che quelle dell' istruzione storica, secondo la diversità delle stagioni.— I regolamenti per la disciplina e buon ordine della scuola saranno proposti dal professore ed approvati dal soprintendente.

5. La scuola sarà provveduta di tutti gli arredi necessarii all' esercizio del disegno, e de' libri che proporrà al soprintendente il professore, e che conosciuti indispensabili alle indicate istruzioni, saranno approvati dal segretario di stato ministro degli affari interni.

6. Il corso dello studio per la scenografia è fissato ad anni sei. — Nei primi tre anni gli alunni si eserciteranno negli elementi dell'arte del disegno, copiando per ciò tutti gli originali che loro verranno destinati dal professore. Negli altri tre successivi si applicheranno all' invenzione, immaginando vedute prospettiche in ogni genere di architettura.

7. Ad incoraggiare i giovani alunni si farà in ogni anno un esame sul rispettivo progresso, e saranno distribuiti due piccioli premii ed uno grande. — Il grande a colui che si distinguerà nella invenzione, e perciò non avrà luogo nel primo triennio, sostituendovi un altro picciolo premio che verrà detto *primo premio*. — I due piccioli premii si accorderanno a coloro che presenteranno le migliori copie de' disegni proposti. — Il professore proporrà al soprintendente l'epoca, il metodo, i temi dell'esame, e la somma de' rispettivi premii, e tutto sarà sottoposto all'approvazione del ministro degli affari interni.

8. Gli alunni che malgrado i progressi nell' arte del disegno e della invenzione, avessero trascurata l' istruzone storica e geometrica, non potranno concorrere alla consecuzione de' premii.

9. Sarà anche congedato dalla scuola quell' alunno che dimostrerà poca assiduità allo studio, o riprensibil condotta, come anche colui che dopo un competente esperimento non prometterà un felice sviluppo nell' arte.

10. Dopo il sessennio, e completo il corso prefisso allo studio di scenografia, i giovani alunni avranno il diritto a pretendere la preferenza a parità di merito ne' lavori di decorazioni de' pubblici stabilimenti e feste pubbliche.

11. Saranno ancora preferiti nel rimpiazzo de' giovani dipintori addetti al servizio de' reali teatri.

12. E finalmente potranno anche aspirare alla successione dell' architetto decoratore de' reali teatri, quando dopo il felice risultato in tutti gli esami teorici, e dopo l' esercizio di più anni successivi, daranno non equivoco saggio di aver adattata la teorica alla pratica, e sicure pruove di sapere inventare, dirigere ed eseguire le decorazioni ne' diversi caratteri che si giudicheranno idonei, e di possedere in somma quelle estese e mature cognizioni che si rendono indispensabili per lo esercizio di tal disimpegno.

§. VII.

Degl' Instituti e Scuole private.

Non perchè siano *private* queste scuole debbon esser meno sotto la direzione e vigilanza del governo. Tutti i cittadini d'uno stato debbono avere costumi e cognizioni relative ai bisogni ed al bene di questo stato medesimo, e perciò l' educazione anche privata dev' essere analoga ai bisogni ed alla costituzione di questa società (a). È dunque necessario che regni nell' educazione

(a) Se l' educazione in uno stato, dice lo stesso Schimidt nel luogo citato, si modella sullo spirito e su' costumi di un ceto particolare, esisteranno nel medesimo stato due società differenti che si contrastano, e non potrà più sussistere l' unità d' interesse che fa la forza dello stato.

in questi privati istituti una certa uniformità rispetto al piano generale, la quale sia unicamente modificata secondo l'esigenze delle differenti classi della nazione, e della diversità delle professioni.

Incombe dunque al Governo:

1.° Conoscere a quali persone convenga rimetter l'educazione e l'istruzione de' giovani;

2.° Dettar loro il metodo ond' eseguir l'una e l'altra.

Siccome la cura d'invigilare all'educazione è un diritto annesso all'autorità sovrana, così i maestri sono suoi mandatarii ed in suo nome esercitano questo diritto, ed adempiono a questo dovere. Questi maestri adunque debbon essere cittadini affettuosi al Sovrano, ed animati da quel medesimo spirito ch'è servito di guida al legislatore nello stabilire le leggi relative al loro uffizio.

Quindi col real decreto del 25 gennaro 1822 ordinossi che sarebbero permesse quelle case private di educazione (siano di giorno e notte, sieno delle sole ore del giorno) che la commessione della pubblica istruzione giudicasse non contaminate tanto riguardo ai direttori e maestri delle medesime, che degli allievi. Fu essa perciò incaricata (per mezzo de' suoi visitatori) della morale religiosa da osservarsi in questi privati stabilimenti, obbligando ciascun direttore a condurre i suoi alunni nelle congregazioni degli studenti e nelle rispettive parrocchie a frequentare i santi Sacramenti e gli altri atti di pietà, sempre sotto l'ispezione del proprio parroco.

Per i maestri o lettori particolari, essi non possono aprir scuola o studio senz' esserne prima autorizzati dal Re, senza la quale autorizzazione una pena fu loro ingiunta col decreto del 23 settembre 1823; oltre al dovere di essere *licenziati* nella facoltà che vogliono insegnare come altrove vedemmo.

Per quel che riguarda il metodo col quale debbasi ben educare e ben istruire i giovani, nulla si è ommesso per la parte *religiosa* (a), e si è lasciato ai padri di famiglia dirigere la istruzione de' loro figli. E ciò basterebbe se i padri conoscessero i gradi di necessità e di utilità delle diverse scienze, professioni e mestieri; poichè allora comincerebbesi naturalmente da quelle che sono d'un uso universale, e si attenderebbe la vocazione degli allievi per lo studio particolare di questa scienza. Ma disgraziatamente manca ancora l'istruzione de' padri per determinar quella de' figli, e l'esperienza ci mostra come l'artiere vuol far diventare il figlio artista, e l'uno e l'altro volere il figlio legale o medico. Non di rado avviene che la natura la vince, ma spesso non abbiamo che imbroglioni ed impostori in quelli che meglio diretti sarebbero riusciti buoni artieri, campagnuoli accorti, distinti artisti.

Si volle è vero col real decreto del 22 agosto 1821 una uniformità di metodo nelle teorie scientifiche così ne' collegii e licei, come nelle scuole pri-

(a) Vi è però chi desidera più estesa la scienza de' rapporti dell'uomo colla natura e co' suoi simili, la quale somministra tutti i precetti della morale nell'uomo e del cittadino. Trattandosi di preparare ne' fanciulli un semenzajo di buoni sodditi e cittadini, le regole di condotta dovrebbero fondarsi sopra una base solida ch'è la natura dell'uomo conformata alle leggi dell'ordine le quali in un governo bene ordinato sono le leggi positive della società.

vate aperte con real permesso, sotto pena di chiudersi quelle dove i maestri si allontanassero dalla prescritta uniformità; scegliendo i libri così religiosi come scientifici, cominciando dalle istruzioni elementari, da doversi solo insegnare. Ma ciò non ebbe effetto che pe' pubblici stabilimenti, nè si eredè dover insistere troppo rigorosamente sugl' istituti e scuole private. L' istruzione pubblica veglia su di esse, ed a tal oggetto venne ordinato col real decreto de' 13 novembre 1821 doversi queste scuole private tenere aperte per le visite improvise della polizia non meno che della giunta di pubblica istruzione.

Primeggiano per rinomanza le scuole di diritto e quelle di medicina, e molto più le seconde che possono unirvi la pratica negli ospedali.

Prima di compier questo titolo ci conviene volger lo sguardo su l' altra metà del genere umano non meno necessaria per la riproduzione, quanto utile pel ben essere degli uomini; e parlar quindi dell' educazion civile delle donne.

CAPITOLO VII.

DELLA EDUCAZIONE CIVILE DELLE DONNE.

Una bene straordinaria mescolanza d' amore e di biasimo, di omaggio e di disprezzo si è per lungo tempo attaccato alla sorte della donna. A vederla nel fiore dell' età un oggetto di adorazione, ognuno si meraviglia della poca cura che sembrano meritare i primi anni della sua esistenza. L' educazione data alle donzelle per tanti secoli, farebbe credere che sino ad oggi l' infanzia e la vecchiezza non contavano affatto nella vita della metà dell' uman genere.

Qualunque sieno i costumi e le leggi d' una nazione, le femine vi decidono i costumi. Libere o soggette, esse vi regnano, perchè tengon il loro impero dalle nostre passioni. Ma questa influenza è più o meno vantaggiosa, secondo il grado di stima che loro si accorda: siano pure nostri idoli, o nostre compagne, cortigiane o schiave, la reazione è completa, dice il Sig. Aimé-Martin, esse ci fanno quali esse sono. Sembra che natura attacchi la nostra intelligenza alla loro dignità, come noi attacchiamo la nostra felicità alla loro virtù. È dunque una legge di eterna giustizia, non poter l' uomo abbassare le femine senza degradarsi; nè saprebbe rilevarle senza diventar migliore. Bisogna che gli uomini si abbrutiscano nelle loro braccia, o si civilizzino ai loro piedi.

Senza dubbio nel nascere della società ed anche nel medio evo, quando il primo merito di un uomo era la forza ed il valore, era naturale che quello della donna si riducesse a piacere sin a quand' era bella, e mettere al mondo se era fortunata figli così forti così coraggiosi come il loro padre. Ma quando il progresso dell' incivilimento fece acquistare all' intelligenza la giusta superiorità su la forza fisica, come mai continuossi ostinatamente a privar le donzelle di una educazione che le rendesse proprie agl' impieghi che loro destinava la natura? Questa giovinetta maritata e diventata madre, non era forse chiamata a regolar una casa, a mantenere o creare una fortuna, a governare una famiglia, e sopratutto ad imprimere nella molle sostanza del cerebro di suo fi-

glio quelle prime idee, quelle prime cognizioni che non si scancellano mai, e divengono la base di ogni umana intelligenza? Ma le *madri* appunto mancavano, dicea madama Campan a Napoleone; bisogna dunque formarle, rispondeva il Grande. Intanto per rischiarare bisognano i lumi, per insegnare bisogna sapere; e che sapevano le femine sino quasi alla fine del passato secolo? Le più abili eucivano bene, danzavano e facevano un po' di musica; vanità ed egoismo, senz' alcun pensiere morale e religioso: le madri aveano obbliato di svilupparlo sulla culla de' loro figli.

Fenelon fu il primo, la cui anima tenera si mosse utilmente a favor di questo povero sesso, e si degnò rivestire col suo dolce e bello stile idee favorevoli, e propizii consigli per l' *educazione delle donzelle*. Tuttavia, checchè fosse l' incanto e la persuasione dell' autor di Telemaco, gran tempo ancora scorse dopo lui, nel quale le duchesse scrivevano senza la menoma ortografia, e ninna donna di servizio sapea leggere (a).

Dopo la rivoluzione bisogna convenire che i genitori si occuparono molto più di prima dell' educazione delle loro figlie. Sia che le fortune ristrette avessero fatto cercar de' godimenti e delle occupazioni in seno della famiglia, sia che le giovinette stesse sentissero che non era più tempo di rappresentar nel mondo la parte di una *bella pupazza*, moltissime donne posseggono presentemente talenti e cognizioni proprie a farle brillar nel mondo: ma ciò che nell'avvenire bisogna sopratutto tentar per le ragazze è di dar loro una istruzione necessaria per intervenire utilmente in ciò che tocca gl' interessi de' loro mariti, per preparare con intelligenza i loro figli ai gravi studii di collegio, e per seguir senza noja que' serii trattenimenti che ne' nostri circoli son succeduti al vagare de' farfallini.

Si comprende bene, che dimandandosi per le giovinette una educazione più forte di quella che adesso ricevono, non si pretende con ciò di allevarle per farle diventar letterate o artisti. La riflessione non meno che l' esperienza prova abbastanza che in generale nelle pruove dell' ingegno le donne non han giammai eguagliato gli uomini. Quand'anche la loro costituzione non fosse sì debole, e le vive emozioni ch' eccitano in esse i sentimenti di mille naturali non rendessero il loro spirito così dipendente dal loro cuore, nulladimeno esse non possederebbero certamente quella *continuità d' attenzione* che Buffon chiamava il *genio*. Dio stesso non ha potuto volerlo, quando le ha create per essere le compagne dell' uomo, poichè il genio assorbisce l' essere che ha favorito con una

(a) Io so bene, dice Maria de Bawr, dalla quale prendiamo queste riflessioni, che si possono citare una dozzina di femine che nel gran secolo si distinto in tutte le cose, si distinguevano esse pure per l' incanto della loro conversazione e per un talento epistolare che dovea loro malgrado far passare i loro nomi alla posterità. Servite dalle circostanze le madame de Sévigné, de Lafayette, de Maintenon, ed alcune altre han fatta l' educazione loro in quella corte, in quel mondo tutto pieno di uomini di talento superiore; ma oltre che bisognerebbe averle conosciute personalmente per giudicarle nella loro qualità di femine, non si può formarsi così da se stesso, e triunfar così vittoriosamente della mancanza delle primarie istruzioni, senz' aver ricevuto dalla natura que' doni che disgraziatamente son ricusati alla maggior parte dell' umana genia.

specialità nocevole ad ogni altra missione (a). Ma non perchè non siano destinate ad esser socie delle accademie, ne siegue che debbano rimaner private d' una educazione forte sul rapporto del morale, d' una istruzione tanto estesa, quanto il comporta il grado d' intelligenza di ciascuna. Intanto ci siamo ben poco occupati sinora a sviluppar nelle donzelle l' amor del bene e quell' orrore del male dal quale risulta sempre un carattere decisivo. Si pensa più a renderle *amabili* che a renderle *stimabili*, mentre dotate di ragione come gli uomini dovrebbesi con essa assicurare la loro moralità su la libertà, come diceva l' autore d' un libro sul quale riposa una corona di cipresso, libro che tutte le madri dovrebbero sapere a memoria (b).

A formar dunque la ragione di sua figlia debbono rivolgersi le prime cure della madre. Come più presto quella imparerà che le donne per la debole loro natura son destinate ad occupar il secondo luogo nell' ordine sociale, vivendo sotto la dipendenza a l' appoggio de' loro parenti o de' loro mariti, più essa sentirà il desiderio e 'l bisogno di nobilitar la sua sorte, mettendo a profitto i numerosi vantaggi che le son riserbati. Il primo di essi è certamente la sua libertà morale, vale a dire il poter come l' uomo decidere la sua scelta pel bene o pel male. Di che si lamenterebbe allora, quando le resta il più degno attributo dell' umanità?

D' altronde la dipendenza dall'uomo, anzi che darle l'idea della schiavitù, le presenta al contrario un impero naturalmente diviso con lui. La madre di famiglia alleva i suoi figli, guida la casa, governa e dirige i domestici, spesso dispone della sua fortuna, o almeno è consultata su la maniera di disporne. Tutti questi doveri sono importanti, e richiedono un fondo di ragione, lumi e cognizioni ben rare e che difficilmente si acquistano. E sull' adempimento di questi doveri bisogna dirigere la loro educazione per farla felice nella gioventù e farla rispettare ne' vecchi giorni per la soddisfazione di aver ben vivuto.

Non si osserva abbastanza che i fanciulli non intendono che ciò ch' essi veggono, nè comprendono che quel che sentono; il sentimento in essi precede sempre l' intelligenza: quindi tutte le benevoli influenze appartengono a quegli che loro impara a vedere, a quegli che sveglia la loro tenerezza. La virtù non s' insegna soltanto, ella si ispira: ed è in ciò maggiormente il talento delle donne; ciò ch' esse desiderano, esse ce lo fanno amare, mezzo incantevole per farcelo volere.

E questa educazione è più facile che quella degli uomini. La figlia stà sempre colla madre la quale deve trattarla come una donnetta (c): in continua relazione con lei, da lei dipende che il suo spirito non riceva che idee giuste. Così piccola com' è, rispondete con franchezza, onde non possa dubitar di ciò

(a) Forma un' eccezione la Signora Baronessa di Stael dotata di sì gran forza di mente, e le cui facoltà intellettuali eran, per così dire, virili: ma l' eccezione conferma la regola.

(b) Il sig. de Rémusat, la cui opera pubblicata dal figlio dopo la sua morte ricevè il premio annuale assegnato dall' accademia francese all' opera più utile ai costumi.

(c) Nè si tema che in tal modo agendo si ecciti il suo orgoglio, il quale quando porta al bene diventa una buona cosa. Elevandola sino a voi, testimoniandole confidar nella sua ragione, questo è sempre il mezzo più proprio a renderla ragionevole.

che le dite, e se fosse imbarazzante la quistione, si sa che niun fanciullo insiste quando se gli è detto: « Io vi risponderò quando sarète più grande ». Del resto è cattivo sistema occultar alla figlia parecchie cose che può imparare da una cameriera, da una compagna, da qualche parola sfuggita a tavola. Essa vi pensa a parte invece di trattenersi con voi, e quando non vi è più possibile di raddrizzare i suoi pensieri, di rettificare il suo giudizio, Dio sa dove il male può giungere!

Conviene ispirare alla giovinetta l'orrore di una cattiva condotta, poichè ciò è la prima base della sua felicità: un marito è sempre disposto a scusare in sua moglie alcuni difetti, o alcuni torti, quando ella è savia. Ma dal perchè la virtù migliora prodigiosamente la situazione d'una moglie e così nella sua economia che nella società, non perciò ne segue che ciò la dispensi dagli altri doveri che deve adempiere nella comunione che stabilisce il matrimonio. Dalla sua prima età è bene che sia penetrata dall'idea che il regolare una casa è uno de' più importanti affari d'una moglie; incaricatela perciò di ajutarvi ne' particolari della domestica economia; fatele sentire come voi contribuite al ben essere ed ai commodi della famiglia, e gli darete la voglia d'imitarvi.

Una donna non suscettiva di pietà, d'abbandono, di compassione è un mostro ben raro; ma disgraziatamente è ben ovvio incontrar quelle che mancano di prudenza, di discrezione, di coraggio contro là sorte. Fate dunque comprender loro che con queste qualità possono esse mostrarsi eguali agli uomini, ed anche superiori, poichè posseggon in alto grado quel potere di consolazione donde nascono le confidenze de' loro amici, e la loro stima.

Rispetto alla bontà, non v'ha dubbio ch'essa pure s'impara e facilmente. L'esempio di genitori benefici ed affettuosi basta per imprimerla per sempre in un'anima giovane; quindi l'importanza di non farla frequentar coi malvagi, e la cura di guardare ai domestici, ed a que' che la circondano; del resto la malvagità è facile a riconoscersi: basta una parola per tradir un cuore cattivo.

Ma vi esiste ancora nella donna una qualità che non può abbastanza lodarsi, la dolcezza. Questa porta seco tale incanto che crea una seconda bellezza, in modo che ogni volto che l'esprime in alto grado non è mai brutto. È cosa ordinaria che una giovinetta sia naturalmente dolce; tuttavolta una imaginazione capace di esaltarsi, un carattere vivo vengono spesso a combattere questo incanto originale. Una madre non saprebbe abbastanza reprimere ciò che somiglia al trasporto alla collera. Impiegate tenerezza, il timore se bisogna, e la derisione così potente pel piccolo orgoglio donnesco per forzar vostra figlia a contenersi sempre in vostra presenza. La forza che s'imporrà per più ore del giorno dee bastare alla lunga per modificar la sua maniera di agire, ed a dispetto del suo carattere diventar dolce per *abitudine*.

Io non saprei scriver questa ultima parte senza parlar qui delle immense vie che offre l'abitudine per l'educazione in generale: tanto è vero quel popolare adagio, ch'essa è una *seconda natura*. Il bambino ancor alla poppa contrae delle abitudini buone o cattive, dalle quali ultime può distogliersi colla distrazione, infallibile ricetta per i fanciulli.

Or la prima abitudine che conviem dare ad una fanciulla è quella di vivere

sempre occupata; ed è comunemente dall' oziosità che nascono gli errori, i torti, ed in seguito le disgrazie delle donne. La noja è sì crudele che a liberarsene tutto sembra buono, tutto sempre è bene per que'che la provano (a). Bisogna quindi lor dare occupazioni convenevoli a tutte le epoche della vita e sopra tutto di quelle che non esigono il soccorso di altri; e di tal numero sono il lavoro dell'ago e la lettura. Il primo è quasi innato nella donna, ma non così l'altro, per cui fa d'uopo insinuarle il gusto di leggere. — Egli è superfluo ricordare quanto sia importante la scelta de' libri che si mettono in mano d' una giovinetta. Non bisogna permetterle alcun romanzo; non che non ve ne siano alcuni propri a sviluppare buoni sentimenti nell' animo; ma oltre che questi sono poco numerosi, la loro lettura la disguida da ogni altra: i fatti veri sembrano freddi allo spirito ripieno di fatti imaginarii inventati per piacere. Accostumatela alla gravità della storia, all' incanto del vero, ed essa non preferirà i romanzi ai buoni libri. Nè ci ritenga dal sempre occuparle la non buona organizzazione del corpo de' fanciulli, poichè s' essa è necessaria nelle scienze, non è così indispensabile per essere onesto. Per apprendere le scienze, dice la buona Antonietta Tommasini (*Pensiesi di arg. morale e letter.*) vi è bisogno di fare, e quindi fa duopo della conveniente attitudine; mentre per non esser cattivo basta *non fare* ed alla mancanza di una buona indole può supplire il freno della legge. I soli mostri non si possono ridurre a forma d' onesti per opera della educazione.

Lo studio d' una lingua straniera essendo utilissimo per ben imparare la propria, lo vorrei che di buon' ora si desse ad una giovanetta un maestro di latino, di che potrebbe fatta madre servirsi per darne le prime lezioni al figlio (b). Ma sappia che tal conoscenza non deve servirle per la scuola o pel foro, ma sol come mezzo di estendere la facoltà del suo spirito, ed inalzar la sua ragione al punto in cui possa adempiere le vere condizioni del suo destino.

È necessario un maestro di ballo, non per farne una danzatrice ma per dar la grazia al suo gesto, al suo andamento, al suo saluto, grazia che sopravvive alla beltà ed alla giovinezza. Sarebbe utile occuparla a dipingere; quindi resta a scegliere tra il maestro di musica, o quello di pittura, non potendosi sostener tutte e due queste lezioni perfettamente. Ma come trascurare la musica nella quale la donna può bene eguagliar l' uomo? (c)

(a) Ciò spiega facilmente come tante povere donne che non sanno che fare delle ore dei loro giorni ricorrono alla galanteria, al giuoco, alle spese senza alcun freno. Ma per mettere le giovinette al coverto della noja, guardatevi di contare sui talenti piacevoli; sì perchè è dubbio che una giovinetta ne acquisti in tanta perfezione che non l' abbandoni nel giorno del suo matrimonio; come perchè l' ingegno d' una femina, come la sua beltà, non ha che un tempo, passato il quale, la musica e la danza per esempio, non sono più di alcun ajuto; mentre conviene allevarla per la sua età matura e la sua vecchiezza egualmente che per la sua gioventù.

(b) Ciascuno può inoltre riflettere che lo studio del latino fa acquistare una proprietà di termini, una eleganza di linguaggio che non si ha dalle lingue vive.

(c) Eppure nel discorso di Madama de Bawr da cui abbiam varie cose attinto, è preferita la pittura, ed eccone i motivi: di due cose l' una: o questa figlia ha un talento mediocre, o un

Che diremo della toeletta? Non se ne dee far un rimprovero al bel sesso; che anzi ciò importa alla felicità d'una moglie, per essere suo dovere di piacere a colui del quale è la compagna. Ed in qualunque età importa che la donna annunzii colla sua toeletta la cura e la nettezza.

Ecco l'educazione domestica; ma per quelle madri che non hanno il talento di educar bene le proprie figlie, è necessario che vi accorra il Governo, importando moltissimo l'educazione civile delle donne per migliorare ed anche fondar la buona educazione degli uomini: da esse più che dagli uomini dipende la felicità delle civili comunanze, poichè da esse ricevono le prime idee del bene e del male, le buone e le ree inclinazioni: e le prime impressioni difficilmente o non mai si scancellano; per cui diconsi succhiati col latte i buoni od i cattivi sentimenti (a).

E bene il nostro governo se n'è occupato in particolar modo, e noi parleremo degl'Istituti e degli Educandati di che abbiamo la Capitale a dovizia è provveduta; mentre facciam de' voti che si accrescano questi mezzi nelle provincie, come si era stabilito colla legge dell'11 Agosto 1807 (b).

Ma cos'è un fanciullo pel precettore? Un ignorante che si tratta d'istruire. Cosa è un fanciullo per una madre? Un'anima che si procura di formare. I buoni professori fanno buoni scolari; non vi son che le madri che facciano gli uomini. Ecco tutta la diversità della loro missione; donde risulta che la cura di allevare il figlio appartien totalmente alla madre, e che se gli uomini l'hanno usurpata, è perchè hanno essi confusa l'educazione e l'istruzione, cose essenzialmente diverse, e ch'è importante di separare; poichè l'istruzione si può interrompere e passar senza pericolo da una mano all'altra, ma l'educazione dev'essere d'un sol getto: chi l'interrompe la manca, chi l'abbandona dopo

vero talento. Nel primo caso vi è tempo e danaro perduto, poichè lascerà l'arpa o il suo pianoforte tosto che sarà maritata: nel secondo essa sarà portata naturalmente a cercare le numerose riunioni, le accademie a fine di raccogliere gli applausi. Se canta, non può cantar sola, ed ha bisogno di legarsi con una folla di giovani, legami che possono esser pericolosi. Gli applausi che riceve le guasteranno ogni altro piacere, le renderanno insipide le occupazioni serie e durevoli, le faranno trascurare i doveri. E che sarà quando perde la voce? . . . . Al contrario quella che disegna o dipinge gode di questo talento sino all'età avanzata, oltre all'immenso vantaggio di non uscire di casa.

(a) Questa proposizione materialmente presa è giustamente censurata da Kant. Il latte delle buone e delle cattive donne si compone degli stessi elementi, e non può mutare l'organizzazione del bambino. Deve dunque prendersi nel significato che il bambino nel tempo in cui poppa, comincia a far suoi i sentimenti della nutrice. S'essa è collerica o flemmatica, le somiglierà il bambino, la cui prima educazione si restringe all'imitazione, e ricoperà i modi vivaci o riposati, grossolani o gentili della sua nutrice.

(b) Una casa di educazione per le donzelle in ciascuna provincia, vi si ordinò, con trenta di esse nominate e mantenute gratuitamente dal Re, e tutte le altre che potevano esser mantenute dalle famiglie pagando una pensione di ducati 96, dall'età di sette a diciotto anni L'istruzione si sarebbe data da quattro maestre residenti, tre per insegnare a leggere e scrivere in italiano, la quarta pel francese: avendo ognuna due aggiunte per insegnare le arti donnesche. Vi furono assegnati sei maestri esterni pel disegno, musica, aritmetica, geografia e storia. Ma lo stabilimento grandioso della *Casa di Aversa* non fece più ricordare il bisogno delle provincie.

averla cominciata, vedrà perire il fanciullo nella divagazione dell' errore, o ciò ch' è più deplorevole nell'indifferenza della verità. (*V. l'opera cit. di Aimé-Martin*).

Sezione I.

Dell'istituto Salesiano.

L' istituto delle *Sorelle Spedaliere della carità* dette di S. Vincenzo di Paola fu ammesso nel Regno cogli stessi regolamenti e statuti prescritti in Francia, giusta il decreto de' 26 febbrajo 1810, ed uno speciale riguardo accordossi dal governo a questa pia e benefica istituzione; in modo che furon poste sotto la protezione della Regina; si nominarono *Signore della visitazione*, e furono autorizzate a ricevere novizie e legarle alla loro congregazione con voti semplici, e cogli statuti dati da S. Francesco di Sales adattati alle leggi del Regno per esservi mantenute a perpetuità dovunque si stabilissero (decreto de' 12 dicembre 1810).

E siccome l' oggetto principale per cui fu istituita questa Congregazione (a) fu l' istruzione delle fanciullle, così coll' altro decreto del 27 febbrajo 1811 si provvide, che niuna novizia potess'essere ammessa alla professione senza reale permesso, sopra rapporto del Ministro dell' interno poggiato sull' informo della Superiora, approvazione dell' Ordinario del luogn, e dichiaraziune della novizia; che i voti nella professione fossero semplici; e che espressamente si dichiarasse non farsi alcuna rinunzia de'beni e rendite di cui la novizia godesse, nè della successione delle persone viventi, nè de'diritti eventuali; che tutte queste sue rendite dopo la professione entrar dovessero nella massa della comunità, senza ch'essa potesse fare alcuna disposizione per atti tra vivi, o alcun uso particolare, nè pretendere miglior trattamento: solo nel caso che nell' epoca della rinnovazione de' voti, volesse rientrare nel mondo, le verrebbero restituiti; ed affinchè dalla comunità delle sue rendite con quelle della casa non potesse risultar alcun danno alla novizia, la superiora nel domandare il reale permesso, dovea unire al suo informo uno stato verificato e certificato dal giudice del luogo de'di lei beni o rendite se essa ne aveva il godimento; ed un simile stato dovea essere inviato al Ministro dell'interno pe'beni o rendite che le scadessero a titolo di successione o altrimenti nel tempo ch'ella restasse nella congregazione.

Per le pensioniste poi furon fatte i seguenti regolamenti approvati con altro decreto della stessa data.

(a) Le regole dell' istituto di S. Agostino per le sorelle, le costituzioni approvate da S. Francesco di Sales nella qualità di commissario delegato della S. Sede e le addizioni e correzioni fatte da S. Giovanna Francesca di Chantal per riparare gli errori commessi da' copisti, dovea servir di regola e di statuti a questa Congregazione, come servivano all' antico Ordine della Visitazione.

La Superiora.

1. « Avrà la cura generale dell'interno della casa e la vigilanza su tutto ciò che riguarda l'educazione delle pensioniste.

2. Destinerà in unione del capitolo tutti gli ufizj delle Suore riguardanti le pensioniste, e sarà a disposizione della sua prudenza la durata di queste cariche.

3.° Modificherà l'orario secondo la diversità delle stagioni o per qualunque altra cagione.

4.° Potrà assistere sì alle scuole interne che alle lezioni alle grate, per invigilare sull'osservanza delle regole, o per esser testimone del profitto delle fanciulle.

La maestra in capo delle pensioniste.

5.° Avrà la cura immediata della esatta osservanza dell'orario.

6.° Invierà ciascuna ragazza alla sua classe nell'ora destinata alla lezione.

7.° Presederà alle ragazze sempre che queste saranno tutte riunite insieme, sia per la ricreazione, sia per le preghiere, sia per lo mangiare.

8.° Baderà alla proprietà del loro vestire, ed avviserà chi si conviene in caso che abbisognassero di qualche cosa.

9.° Farà da prima infermiera nelle circostanze.

10.° Nel riposo delle ragazze sarà particolar sua cura acciò tutto vada in regola.

Le Maestre.

11.° Vi saranno tre classi di maestre sì per lo scibile che per lo lavoro manuale.

12.° Ogni maestra comanderà nella sua classe, e darà independentemente i premj e le mortificazioni che crederà dovute: sempre però con dolcezza, giusta lo spirito di S. Francesco di Sales, e servendosi della emulazione e del rossore.

13.° Ogni sera la maestra farà in pubblico il rapporto alla superiora della condotta delle sue discepole.

14.° In ogni mese ciascuna classe farà una comparsa sul lavoro e sullo studio che avrà fatto, in presenza di tutte le recluse: e la superiora distribuirà de' premj, secondo lo giudicherà convenevole.

15.° Le sole religiose professe potranno far da maestre. Le novizie poi potranno anch' esse (col permesso speciale della superiora) divenire maestre. Si stabilirà a tal oggetto un metodo convenevole d'instruzione per formarle.

Le Ascoltanti.

16.° Vi saranno le ascoltanti per assistere alle lezioni che si prenderanno nelle grate.

17.° La cura principale delle ascoltanti sarà acciò le pensioniste si presentino con tutta la dovuta decenza.

Le Pensioniste.

18.° La pensionista non potrà essere ricevuta se non col voto della superiora e del capitolo.

19.° Vestirà uniformemente alle altre in tutto.

20.° All' età di diciotto anni non potrà essere più pensionista, ma dovrà o passare alla classe delle così dette signore ritirate, o ascriversi nel numero delle suore, o uscire di comunità. Benvero non potranno esservi delle signore ritirate prima dell' età d' anni diciotto.

21.° Il vestire sarà nero, con grembiale bianco e co' capelli modestamente acconciati.

22.° Si confesseranno in ogni quindici giorni al confessore della comunità, essendo proibito alle educande l' avere un particolar confessore.

23.° Non riceveranno visite che dagli stessi parenti o da quelli che verranno da questi condotti.

24.° La colezione e 'l pranzo anche saranno uniformi ed in comune e vi presederà la maestra in capo.

25.° Qualunque religiosa, ancorchè parente non potrà avere altra cura di qualche ragazza che solo degli abiti.

26.° La quantità della pensione ed il numero de' maestri esterni si determineranno con un regolamento che sottoporrà il Ministro dell' interno alla nostra approvazione.

Instruzione Letteraria.

27.° Leggere, scrivere, aritmetica, geografia, storia, musica, disegno, lingua francese, ed italiana.

28.° Cucire, stirare, merletti fini, guanti, fiori di tela e ricamo di qualunque sorta.

Disposizioni generali.

29.° Tutto ciò che avrà rapporto così alla economia dell' instituto, come alla educazione delle pensioniste, sarà nella dipendenza immediata del ministro dell' interno.

30.° Niuna autorità di qualnuque classe potrà prendervi ingerenza che in que' soli casi in cui ne venga dallo sesso ministro autorizzata o invitata.»

Posteriormente fu vietato riceversi in questo istituto come educande quelle fanciulle che avessero oltrepassato l' anno duodecimo di loro età (dec. 22. agosto 1811); fu dichiarato capace di acquistare beni stabili o mobili tanto a titolo di eredità, legato o donazione, quanto per ogni altro atto tra vivi, previa la reale approvazione sopra rapporto del Ministro dell' interno (dec. 29 ago-

sto suddetto); e col decreto de' 31 ottobre detto anno furono fatte alcune eccezioni agli statuti dettati da S. Vincenzo ed approvati similmente in Francia (a).

(a) Le eccezioni suddette furono le seguenti.

Art. 2. Esse (Sorelle spedaliere) non riconosceranno alcun superiore generale nè alcuna superiora generale: ma ogni casa avrà la sua superiora, e dipenderanno per lo spirituale del Vescovo diocesano.

3. Niuna casa sarà stabilita senza un precedente nostro decreto che ne autorizzi la fondazione sopra rapporto del Ministro dell' interno.

4. I voti di questo istituto saranno quattro, cioè di castità, di povertà, d'obbedienza, e di servire gli ammalati spiritualmente e temporalmente, ed i poveri fanciulli radunati ne' luoghi di pubblica beneficenza, come ancora di soccorrere ed assistere i poveri ne' loro privati domicilii.

5. La ricezione delle novizie avrà luogo, preso il consenso della comunità, a proposta della superiora.

6. Niuna novizia può essere ammessa alla professione senza averne avuti prima que' consensi che si richieggono per contrarre matrimonio, giusta gli articoli, 148, 149, 150, 159 e 160 del codice Napoleone. Oltre a ciò dovrà esservi il consenso dell' Ordinario e quello della superiora, che lo daranno in seguito di maturo esame sulle qualità necessarie a servir bene la religione e lo stato, e giusta le regole dell'istituto.

7. I voti saranno semplici e non potranno emettersi che all'età di sedici anni compiuti, ed avranno la durata di un anno. All' età di ventuno anni potranno emettersi per la durata di cinque anni, ma anche semplici.

8. All'emissione de' voti dovranno assistere il Vescovo diocesano o un suo delegato; e l'ufficiale civile il quale ne registrerà l' atto in doppio per rimanerne un esemplare in mano della superiora, e l' altro conservarsi nella municipalità.

9. La professione suddetta non autorizzerà a fare niuna rinunzia di beni e rendite di cui la novizia goda, nè della successione delle persone viventi, nè de diritti eventuali che chi professa può avere a tali successioni, giusta il prescritto dell'art. 791 del codice Napoleone. A tale effetto dovrà la novizia esibire una dichiarazione da lei segnata di non fare alcuna delle dette rinunzie; e questa dichiarazione dover essere conservata insieme cogli altri documenti enunciati nell' articolo precedente.

10. Non ostante questa dichiarazione e promessa, tutte le rendite della novizia entreranno alla sua professione nella massa della comunità; ed ella non potrà fare alcuna disposizione per atti tra' vivi; o alcun uso particolare, nè pretendere qualunque sia la sua qualità, un miglior trattamento di quello che hanno le sorelle meno ricche e senza beni. Nel caso solo ove, all' epoca della rinnovazione annuale de' voti, la professa volesse rientrare nel mondo, i suoi beni le saranno renduti per goderne pienamente e liberamente, come ne godeva prima della professione.

11. Allorchè concederemo l'erezione di una casa di questo istituto, le sarà anche attribuita la capacità di acquistare per atti tra' vivi o di ultima volontà, tanto i beni stabili che le annue rendite: e non potranno da veruna casa alienarsi senza nostro decreto di permissione, in vista de' rapporti motivati che ce ne farà il ministro dell' interno sulle basi del codice Napoleone.

12. Pel registro degli atti di acquisto che faranno legalmente le case di questo istituto sarà solo percepito un mezzo ducato dall' amministrazione della registratura.

13. In tutti i casi l' accettazione per tali acquisti sarà sempre preceduta da un nostro decreto sopra rapporto del ministro dell' interno.

14. L' amministrazione de' beni di ogni casa sarà indipendente da quella di un' altra. Ne detterà i regolamenti il ministro dell' interno, il quale sottometterà annualmente a noi il risultato delle rispettive amministrazioni.

Finalmente con altro decreto della stessa data fu assegnato alla medesima una rendita di annui ducati sette mila ottocento trentotto, come dote dell' istituto; de' quali cinque mila addetti allo casa madre di detto istituto stabilita nel soppresso monistero di *Regina coeli*, ed altri duc. due mila 838 furono destinati pel fondo del noviziato. Questa rendita provenne dalle iscrizioni già fatte sul gran libro a vantaggio del monte della misericordia, e degli ospizii, ai quali fu ceduto in compenso un' uguale quantità di beni appartenenti a' luoghi pii laicali addetti ad opere di beneficenza nelle provincie di Napoli e di Terra di lavoro. Venne pure lor conceduta la somma di ducati quattro mila per provvedere alla completazione del loro equipaggio.

Altro collegio delle Signore della visitazione stabilissi in S. Giorgio lo Molara e venne dichiarato uno degli stabilimenti d' istruzione speciale della provincia di Principato ultra, accordandoglisi tutti i privilegi che le leggi concedono agli stabilimenti pubblici e ad oggetti di pubblica utilità (dec. 31 luglio 1813), e gli furono assegnate alcune case e giardino con altro decreto della stessa dota.

Non cadde di pregio quest' Istituto nella restaurazione; e sebbene la rendita di duc. 7838 si fosse ridotta o ducati 3600 col dec. del 19 dicembre 1815; pure venne riconosciuta la sua utilità, e col decreto del 12 dicembre 1822 ripristinossi (a): indi con quello del 12 giugno 1829 fu autorizzato lo stabili-

15. Le sorelle della carità saranno tenute pel servizio degli ammalati o de' poveri di conformarsi negli ospedali o negli altri stabilimenti di beneficenza ai regolamenti dell' amministrazione.

Quelle che si troveranno fuori di servizio per la loro età o per le loro infermità, saranno mantenute a spese dell' ospizio in cui esse si saranno ammalate o invecchiate.

16. Ciascuna casa sarà visitata dall' ordinario del luogo in que' tempi e circostanze che egli lo giudicherà a proposito per regolarne gli affari puramente spirituali.

17. Allo stesso ordinario sarà dato conto di tutte le punizioni di disciplina che in vigore degli statuti saranno state inflitte.

18. Le case delle congregazioni spedaliere, non altrimenti che tutte le altre case dello stato saranno sottomesse all' autorità de'sindaci e degli agenti di polizia e di giustizia, secondo le rispettive attribuzioni.

19. Ogni qualvolta una sorella spedaliera dovrà portare richiami sopra fatti contro de' quali la legge pronunzia pena di polizia correzionale o altri più gravi, il richiamo sarà rimandato al potere de' giudici ordinarii.

20. I nostri ministri, per quanto si contiene nelle di loro attribuzioni, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

(a) Ivi si disse che attesa la sovrana risoluzione de'7 novembre detto anno, colla quale approvossi la ripristinazione di una casa di religiose di questo Istituto nel locale del soppresso monistero di Donnalbina, con essersi autorizzate a trasferirvisi le religiose coriste e converse professe in tale antico istituto che si trovavano nello stabilimento di s. Marcellino, venivano approvati pure i mezzi proposti per la dotazione della detta casa religiosa, trai quali quello di un' annua rendita che si sarebbe assegnata dagli alti esecutori del concordato dai beni del patrimonio regolare ed ordinossi quanto segue:

1. La comunità religiosa dell' istituto di S. Francesco Sales stabilita nel locale del soppresso monistero di Donnalbina di questa capitale sara riguardata come corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi. Cesserà

mento e l' apertura in Monopoli provincia di Bari di una casa della congregazione della Missione dell'istituto di S. Vincenzio de' Paoli; e coll'altro del 12 giugno 1831 fu autorizzata la fondazione dell'istituto e collegio delle suore della carità nel comune di S. Nicola la strada in Terra di lavoro colla dotazione stabilita dal vescovo di Caserta; dipendendo l' amministrazione e direzione di tale pia opera dal vescovo *pro tempore*, secondo le regole di simili suore stabilite nel monistero di *Regina Coeli* in Napoli, ed in conformità della suddetta dotazione e delle condizioni stabilite dal vescovo dotante. Aggiungi che col real decreto del 12 settembre 1836 venne destinato l'istituto suddetto delle Salesiane nel nuovo monistero che dovea edificarsi in Mugnano del Cardinale nel sito dov' esiste la chiesa in cui si venera il sacro corpo di S. Filomena: e col rescritto del 5 novembre detto anno nominossi una deputazione per lo stabilimento del detto monistero; sebbene poi tal disposizione rivocossi col decreto del 4 settembre 1837, riserbandosi il Re di prendere le diffinitive risoluzioni circa l' istituto che potesse meglio convenire, terminata la fabbrica del detto monistero.

Sezione II.

Reali case di educazione per donzelle distinte.

Una casa per l' educazione delle giovani figlie distinte per lo splendor del loro nome attesa l' illustrazione de'loro padri negl' impieghi eminenti, o nelle supreme dignità dello stato fu stabilita in Aversa nella militare occupazione colla legge dell' 11 agosto 1807, colla rendita di 24 mila ducati (a) ed il titolo di *istituzione reale*, la quale poi venne trasferita in Napoli nell'abolito monistero dei Miracoli, e nominossi *Real casa Carolina*.

Cento distinte donzelle vi doveano essere educate e mantenute gratuitamente dall' età di sette fino a quella di anni 18 vestite uniformamente. Uscendo ricever doveano un assegnamento di cento ducati annui sino a che fossero maritate, nella qual'epoca ricevevano un dono di mille ducati. Un economo venne incaricato delle rendite e dell' amministrazione de' beni. Un consiglio composto di tre membri, uno de' quali consigliere di stato e presidente dovea

a riguardo della suddetta casa religiosa il divieto nascente dalla sovrana risoluzione del dì 24 settembre 1817, colla quale venne inibito di procedersi alla vestizione e professione di nuove religiose ne' monisteri di monache soppressi in tempo dell' occupazione militare.

2. Ai termini della nostra sovrana risoluzione del di 7 novembre del corrente anno saranno continuate le pensioni vitalizie che sul gran libro si stanno attualmente godendo dalle religiose dell' istituto di S. Francesco di Sales, tanto coriste che converse professe, le quali dallo stabilimento di S. Marcellino si trasferiranno in Donnalbina; fermi rimanendo gli altri mezzi di dotazione per la detta casa religiosa da noi approvati colla enunciata sovrana risoluzione.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ec. ec.

(a) E questa venne aumentata di altre lire 26, 399 e cent. 27 col decreto del 13 gennaro 1814.

vegliare su l'amministrazione dell' economo, dirigerla, e farsene render conto. Il cappellano maggiore poteva assistere alle sedute di questo consiglio, quando lo giudicava necessario.

Cinque dame nominate dal re erano incaricate dell' educazione delle donzelle. Due altre sotto il titolo di prima e seconda dama dovevano vegliare sul l' educazione e mantener l' ordine stabilito nella casa (a).

Le alunne furono classificate in cinque divisioni le quali furono indicate dal colore delle cinture, ed i colori eran bianco, rosso, bleu, celeste e verde.

Si disse finalmente che i regolamenti i quali determinassero gli esercizii di pietà, gli studii, il lavoro, la distribuzione del tempo fra le occupazioni ed il riposo, il vitto le recreazioni, l' abito delle educande, i loro doveri verso le dame, le obbligazioni di queste, l' ordine e la polizia interna, sarebbero proposti coll' approvazione della regina, da un consiglio composto dal presidente del consiglio di amministrazione della casa, dal cappellano maggiore, dalla prima e seconda dama, e dalla più anziana fra le altre.

Questa casa fiorisce adesso col nome di *primo educandato regina Isabella Borbone*, pel quale approvossi uno statuto col decreto del 28 settembre 1829, non riportato nella collezione delle leggi, ma stampato nella tipografia di Trani.

Si disse dovervi essere duecento mezze piazze franche, salvo al re di accordare la grazia della piazza franca, e talvolta accordar due mezze piazze franche alla medesima alunna; ma potervisi ricevere le altre a pagamento, secondo la capienza. Furono indicate le famiglie ed i genitori della fanciulla in questo primo educandato ammessa (b). In qualunque modo dover ognuno pagare

(a) Nello statuto per detta real casa del 1 ottobre 1814 si disse dovervi essere una direttrice, e tre dame dignitarie, una ispettrice ed una tesoriera, inoltre dieci dame istitutrici, sette dame sorveglianti, delle quali quattro addette alle classi, una alla biblioteca, una al parlatorio, l'ultima alla custodia della porta. Il servizio dell' infermeria venne affidato alle suore della carità.

(b) Furono esse:

1. Le famiglie ascritte ne' registri di nobiltà degli uni e degli altri domini;
2. Quelle che avessero titoli, o possedessero feudi nobili;
3. Che potessero godere la croce Costantiniana di giustizia;
4. Le figlie de' cavalieri de' reali ordini di s. Ferdinando e di s. Gennaro;
5. de' consiglieri di Stato e ministri segretari di Stato;
6. Quelle de' direttori delle reali segreterie;
7. de' consultori;
8. de' militari da colonnello inclusive in sopra;
9. de' magistrati componenti la gran corte suprema di giustizia, la gran corte de' conti, le gran corti civili, e criminali;
10. degl' intendenti e segretari generali d'intendenza;
11. degli ufficiali capi di ripartimento delle reali segreterie;
12. de' segretari della consulta;
13. de' direttori generali finanzieri;
14. de' capi subalterni di corte;
15. degli amministratori de' siti reali;
16. degl' incaricati di affari;
17. del soprintendente della salute;

nell' ingresso ducati 120 pel corredo; ogni alunna a mezza piazza annui duc. cento, ed ogni alunna a pagamento annui ducati dugento, con semestre anticipato. Qualunque sia la piazza non viene ammessa alcuna fanciulla se non in età di anni sei a dieci, che abbia sofferto il vajuolo o sia stata inoculata o vaccinata, e può dimorarvi sino ad anni 18 compiuti; avendo tutto dall' educandato, nè potendo ricevere dalla sua famiglia nè danaro, nè commestibili, ne' libri, nè vesti, nè altra cosa qualunque.

Le persone impiegate in esso furono:

Un sopraintendente,

Una ispettrice generale,

Un amministratore, un esattore, un razionale, col suo ajutante, un segretario pel soprintendente ed un libro maggiore,

Una direttrice incaricata dell' interna amministrazione ed ordine,

Una direttrice in secondo, ed un' assistente al parlatorio,

Quattordici maestre istruttrici; due maestre di ricamo con le rispettive ajutanti; una maestra di lavori d' ago con sua ajutante; una bibliotecaria; una depositaria; ed una dispensiera.

Un direttore che presede agli studi. Un maestro d'istoria e geografia; altro di aritmetica e matematica; altro di lettere primordiali e cifre. Un maestro di calligrafia, uno di lingua francese, uno di lingua inglese. Due maestri di disegno, tre maestri di musica; un maestro di ballo, uno di arpa. E più un accordatore di piani forti, un dentista, ed un orologiaro.

Per la parte spirituale quattro confessori e catechisti; e nella chiesa un Rettore e Cappellano, un Segretario e Cappellano, quattro Cappellani semplici e due cherici.

Per l' infermeria un primo ed un secondo medico, un chirurgo, e due sorelle della carità permanenti.

Le servienti in numero proporzionato, da vestirsi a proprie spese decentemente ed amovibili *ad nutum*.

Si stabilirono i doveri del sopraintendente, dell'ispettrice generale e di tutti gl' impiegati nell' amministrazione; come pure quelli del direttore degli studi, de' maestri, e delle ripetitrici.

Venne conservata la divisone delle classi, distinte pel colore delle cintole verde, giallo, cilestre, rossa e bianca, e fu con precisione indicato quel che in ciascuna classe si dovesse apprendere (a).

18. del soprintendente generale degli archivii;
19. del Reggente de' banchi;
20. del direttore generale dei ponti e strade.

(a) Ecco come si espressero nel citata statuto le occupazioni di ciascuna classe:

» Le alunne della classe verde apprenderanno a leggere, a scrivere, e le quattro operazioni dell' aritmetica su i numeri interi. Da una maestrina verrà loro insegnato il catechismo basso, detto volgarmente dottrina cristiana, e verrà loro ripetuto in ogni domenica e giovedì da un catechista. Le medesime allorchè se ne stimeranno capaci dal direttore degli studii, nel tempo che dovranno restare nella suddetta classe, saranno si da un'alunna ripetitrice istruite nel seguente. Impareranno a memoria o scelte favolette, o altri pezzi di classica prosa, o di poe-

Due volte al mese deve farsi dalle tre classi superiori un esercizio di declamaziune, della quale indicossi il modo. Alle quali tre classi fu pure accordato applicarsi al disegno: ma tutte debbuno apprendere la musica vocale ed istromentale nelle ore stabilite nell' orario; tutte istruirsi ne' lavori d' ago; tutte prender la lezione di ballo. Il ricamo fu stabilito doversi insegnare alle aluone delle quattro classi superiori.

Nè si omisero gli esami ed i premii per l' emulazione delle alunne. In ogni biennio, ivi si dice, vi saranno gli esami di passaggio oel mese di settembre, affiochè il passaggio da classe a classe possa eseguirsi nel dì 4 di ottobre giorno onomastico del re Francesco; e siffatti esami saran fatti particolarmente e distiotamente, non solo classe per classe, ma benanche individualmente da ciascuna alunoa su quanto avrà studiato oella propria classe; e v' interverranno il soprintendente, la ispettrice generale, il direttore degli studi, la direttrice, e due esamioatori nominati da Sua Maestà: e questi, oltre gli annui esami d'incoraggiamento da tenersi nel mese di maggio. Per le alunoe della classe bianca ooo potendo aver luogo l' esame di passaggio, deve farsi tra esse un concorso su i quesiti che sarao dati su quanto hanno appreso, ed a' quali debbono rispondere in iscritto. Quelle che saran giudicate meritevoli sono decorate di una medaglia. . . . . nella quale da un lato sooo incise le lettere iniziali della Regina, dall' altro l' esprèssione *alla virtù*, e che porteranno finchè dimoraoo nell' educandato. Queste decorate furmano uo semenzaio di maestre sostituite, e tra le quali vengono previo concorso scelte le maestre ripetitrici; e

sia. Distintameote li reciteranno, apprendendo a concepire l' idea di ogni parola, ed analizzarla gramaticalmente; ma tutto a viva voce.

» Le alunne della classe gialla studieranno la grammatica italiana; si eserciteranno nell' aoalisi della oedesima; continueranno lo studio dell' aritmetica; faranno quello della storia sacra ed apprenderanno le nozioni generali delle geografia, e della sfera. Nella suddetta classe gialla si continuerà l' insegnamento del catechismo basso nel modo espresso per la classe verde, e s'insegneranno a viva voce solamente i principi della lingua francese.

» Le alunne della classe cilestre studieranno la storia antica fino a quella de' greci inclusivamente. Continueranno le nozioni della sfera e della geografia sino all' intera Europa. Apprenderaono le ootizie della mitologia. Continueranno l' esercizio dell' analisi e lo studio dell' aritmetica. Nella classe suddetta s' insegnera la grammatica francese, la quale si continuerà puranche nelle due altre classi seguenti.

» Alle alunne della classe rossa si daranno il corso della rettorica; quello della storia romana; e le rimanenti parti della geografia, non cessando di perfezionarle nell' aritmetica. Si eserciteranno ancora nella composiziona semplice, come p. e. lettere familiari, narrazioui di fatti, estratti della storia che apprendono, e simili. Nella suddetta classe s' incomincerà lo studio della lingua ioglese, il quale continuera eziandio nella classe bianca.

» Lo studio della storia patria; uo piccol corso di storia italiana; un quadro della francese; l' esercizio della composizione ne' tre idiomi italiano, francese, ed ioglese formeranno l' occupazione delle alunne dell' ultima classe bianca, alle quali si daranno pure i principii dell' etica, e poche idee sulla fisica sperimentale.

» Taoto le aluone della classe cilestre, che quelle della rossa e della biaoca, nella domeoica e giovedì saranno istruite da' catechisti nel catechismo clevato, o sia ragionato.

» I maestri di calligrafia eserciteranno le alunne di tutte le classi nella calligrafia.

» Ciascona classe oltre ai rispettivi maestri di lettere, avrà un' alunna ripetitrice.

quelle della classi verde e gialla; nel qual caso vi si aggiunge un nastro rosso. E persistendo a dimorar nell' educandato debbono far nuovo concurso per conservare la meritata decorazione. Anche negli esami d' incoraggiamento da' quali non sono esenti le decorate, son destinati de' premii determinati dalla regina. E nel corso dell' anno in qualche festiva occasione, previo il permesso della regina, si farà rilevare il progresso delle alunne nella musica vocale ed istrumentale, e nel ballo, affinchè questa parte d' istruzione non resti senza eccitamento.

Finalmente indicandosi i dritti ed i doveri delle dame impiegate nell' interno dell' educandato, stabilitasi la disciplina, particolarizzati i doveri di religione, si danno le seguenti adatte disposizioni pel parlatorio così interno che esterno.

» Il parlatorio verrà aperto per le visite del congiunto delle alunne in tutte le domeniche, giovedì, ed altre feste di doppio precetto nel mattino dalle ore undici fino all' ora del pranzo; e nel giorno, di estate dalle ore cinque, d' inverno dalle ore tre fino all' esposizione e benedizione.

I fratelli, i zii ed altri congiunti delle alunne non saranno ammessi che nel parlatorio esterno, nel solo caso che si trovassero nell' interno i genitori rispettivi.

Le sorelle e le zie delle alunne potranno entrar nel parlatorio interno in compagnia de' loro genitori e avi; ma se saranno sole, avranno bisogno di un permesso particolare della direttrice. E durante le visite, l' assistente al parlatorio dovrà costantemente esser presente.

Alle ore ventitrè e mezza è impedito a chicchessia di poter entrare a visitar le alunne; ed alle ore 24 dovranno esser chiuse tutte le porte dell' educandato, e conservarsi le chiavi dalla direttrice.

La ispettrice generale potrà dare qualche speciale permesso in iscritto ai parenti delle sole alunne di potersi introdurre nel parlatorio dopo le ore stabilite, in caso di qualche indispensabile urgenza, dandone quindi parte a S. M. la Regina.

Ove qualche maestra, o alunna sia uscita con speciale permesso, deve rientrarvi prima delle ore ventiquattro».

Nulla diremo pel vitto, che potrebbe meritare diminuzione piuttosto che aumento. E chiudiamo l' analisi di questo statuto parlando del corredo delle alunne.

Ognuna dev'esser corredata di due abiti d' inverno, due di estate, ed uno bianco con scullino; sei senali neri; dodici camice, e divenendo grandi, diciotto; sottanini sei, altrettanti di lana; calze paja diciotto; simil numero di fazzoletti bianchi; copertini di notte sei, tovaglie diciotto, corsè due; scarpe e cintole e guanti di percalla, a misura che si consumano. Una paglietta; la biancheria di tavola e di letto; una col letto medesimo tutto compito. La detta biancheria però sara comune.

Le maestre non sono vestite a spese dell' educandato, come nè anche le serve.

È proibito alle alunne d'indossare altra veste fuori di quella che dà l'educandato. La durata sarà in ragione del consumo, dovendosi fare l' inventario due volte l' anno; tenendo per base l' ultimo inventario; e deducendosi le di-

chiarate fuori di uso, cho si dispensano alle poverette, aggiungervi i nuovi acquisti.

Tutte le alunne che saranno una volta uscite dall' educandato non potranno più rientrare a rivedere le alunne compagne senza un' autorizzazione della Regina, e molto meno ancora potran pranzare nell' Educandato. Soltanto quelle che avranno parenti potranno visitarle nel parlatorio e nelle ore stabilite.

Nell' uscire le alunne porteranno seco l' abito bianco con scollino, e tutto ciò che hanno indosso, secondo la stagione in cui sortono.

Ne' domini oltre il Faro, alla educazione ed istruzione delle fanciulle nobili è destinato l' educandato Carolino che le riceve a pensione annuale, oltre le piazze gratuite che si danno ad alcune in benemerenza de'servigi resi dai genitori al governo.

I collegi di Maria in Palermo sono addetti all' educazione delle fanciulle delle classi inferiori. Questi medesimi stabilimenti sotto altre denominazioni trovansi in Catania, in Messina, ed in diverse città distrettuali.

Altro educandatio di donzelle eravi in Napoli diretto da D. Rosalia Prota, cui si diede per ciò in tenuta il soppresso monistero di religiose sotto il titolo di s. Francesco, sotto la presideoza del consigliere di stato principe di Luzzi, giusta il real decreto dell' 11 dicembre 1816. Ma questo istituto passò a s. Marcellino sotto la direzione della stessa signora Prota e divenne il *secondo educandato regina Isabella Borbone*. Allora volendosene accrescere la dotazione onde renderlo suscettivo del maggior numero di donzelle che fosse possibile, col decreto del 1 maggio 1829 si prescrisse:

1. Che gli annui duc. 800 fino allora corrisposti dalla provincia di Napoli alla casa della signora Prota, fossero versati a favore di questo secondo educandato;

2. Che il locale di s. Francesco con tutte le adjacenze facesse parte della dotazione del medesimo;

3. Che la real tesoreria continuasse a pagare gli annui duc. 1152 corrisposti per le piazze franche che si concedevano nella casa di educazione diretta dalla signora Prota.

4. Rimanendo confermata la pensione di duc. nove mensuali per le alunne a pagamento, quelle cui fosse concessa la mezza piazza franca dovessero pagare duc. quattro e grana cinquanta al mese (a).

5. Che queste mezze piazze rimanessero aumentate al numero di 92.

6. E si continuasse a pagare le gratificazioni di duc. venti mensuali tanto a D. Gabriele che a D. Rosalia Prota, ed a misura scadessero questi assegnamenti si accrescessero in aumento della dotazione del detto secondo educandato.

Nello statuto di questo secondo educandato furon trascritte le stesse disposizioni date pel primo; con alcuoe variazioni che ci facciamo un dovere di notare.

(a) Ma col decreto del 19 febbraro 1831 la pensione di duc. nove al mese per ogni alunna fu elevata a duc. dieci, ed a ducati cinque al mese per le alunne a mezza piazza franca che pagavano 4. 50.

La fanciolla deve appartenere alle famiglie o a' genitori delle seguenti classi.
1. Le figlie di coloro che hanno il titolo di Barone;
2. » » » » degli Uffiziali militari sì di terra che di mare sioo a' Tenenti Coloonelli *inclusive*.
3. » » » » de' Giodici de' tribunali civili, e de' giudici di circondario di prima classe;
4. » » » » degli Uffiziali delle Reali Segreterie, dalla 3. classe inclosive sino ad Uffiziali di carico inclusive;
5. » » » » de' Professori della Regia nniversità degli studii;
6. » » » » de' Mediei e Chirurgi de' principali Ospedali;
7. » » » » de' distinti Professori di Pittura, Scultura, Architettura e di distinti maestri di Cappella.
8. » » » » de' Giudici del tribunale di Commercio;
9. » » » » de' Negozianti di Banco, detti *di Ragione*;
10. » » » » delle distinte famiglie civili, o decorate di alcun ordine cavalleresco;
11. » » » » de' direttori Finanaieri delle Provincie;
12. » » » » de' possessori di lati fondi.

Per ogni alunna a mezza piazza franca si pagheranno annui docati cinquantaquattro con oo trimestre anticipato, e per ogni alunna a pagamento annui ducati cento otto, parimente con un trimestre anticipato.

Non si potrà dare dalla famiglia alle alunne denaro o commestibili.

Il *terzo educandato Regina Isabella Borbone* ebbe il nome di *Gesù e Maria* perchè formato nell'ampio e nobile monistero sotto questo titolo. Non si son pubblicati i corrispondeoti Statuti, ma essi non possooo variare dagli altri che per qualche circostanza di qualità nella ricezione delle donzelle.

Sezione III.

De' Conservatorii di Musica per le donzelle.

Il Conservatorio di fanciulle sotto il titolo dello *Spirito Santo* venne col decreto de' 27 novembre 1806 dichiarato stabilimento di musica per le dooue.

Nella Restaurazione col dec. de' 2 ottobre 1816 applicossi al collegio di musica delle donzelle stabilito nel locale del Gesù nuovo le disposizioni contenute nel decreto dell' 11 settembre detto anno sul buon governo del *Real Collegio di Musica* di cui abbiamo parlato, tanto per ciò che riguardava l'amministrazione e l'economia, quanto per l'insegnamento ed educazione delle alunne.

Finalmente a questo real collegio di musica per le donzelle, in vece del locale del Gesù nuovo, si concesse quello del soppresso monastero della Concordia in Napoli; nel quale essendo poi passate le prigioni ch'erano in Montesanto si attende la destinazione di altro adatto edificio.

Sezione IV.

Degli altri Conservatorii.

Molti sono i conservatorii e ritiri per le donzelle così nella capitale che nelle Provincie, alcuni de' quali hanno particolari regole. Per essi col decreto del 29 febbrajo 1816 restituitasi l'amministrazione nel modo tenuto prima del 1805, si stabilì che il numero de' governatori di ciascun conservatorio di Napoli fosse quello di tre, tra'quali un sacerdote proposto dall'Arcivescovo, le cui funzioni fossero triennali; eccettuati i conservatorii delle diverse arti e mestieri, pe' quali si dovessero osservare i corrispondenti statuti; che tutti i conservatorii di donne esistenti nelle provincie i quali nel 1805 erano governati da deputati o agenti eletti da' comuni continuassero ad essere amministrati nello stesso modo; ma per quelli che nell' epoca stessa erano governati dalle proprie superiori, fossero amministrati da una commissione particolare di tre individui, cioè da un ecclesiastico deputato in ogni anno dall' ordinario della diocesi, e da due laici proposti in ogni anno dal decurionato ed approvati dal consiglio generale degli ospizii; e che quelli in tal epoca governati da ecclesiastici tornassero sotto l' antico sistema in quanto alla qualità degli amministratori, rendendosi i conti in conformità dell' art. 7 del decreto del 1 febbraio 1816. Si aggiunse che tutto ciò fosse applicabile anche ai ritiri ed agli orfanotrofi delle provincie; e che la parte spirituale rimanesse sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi ordinarii. Tanti diversi regolamenti e statuti dovean portare imbarazzo, per cui generalmente per tutti questi stabilimenti di beneficenza venne approvato col real decreto del 17 novembre 1824 il Regolamento formato dal Consiglio della Provincia di Terra di Bari, che si disse dover servire di modello agli stabilimenti di tal natura che esistono o potranno esistere nel Regno.

Ecco perchè ci facciam un dovere di dare un sunto delle più importanti disposizioni.

Le commissioni comunali di beneficenza, o le deputazioni de' projetti, quando le esposite pervengono al termine dell' anno sesto, debbono richiedere che sieno esse rinchiuse nel conservatorio, orfanotrofio, o ritiro del proprio comune, se ve n' esista, e se sia in grado di accoglierle. Nel caso negativo è loro obbligo di domandare che vengano ricevute nel più vicino degli stabilimenti suddetti. Ma interrogherassi prima la balia che la tiene se preferisce ritenerla a suo carico; se la balia aderisce, dichiarerà in iscritto presso la commessione o la deputazione di alimentarla ed istruirla fino all'età maggiore; ed il nome della ragazza sarà cancellato dalle liste mensuali, nè si potrà in avvenire pretendere per essa alcuna mercede. Riguardo alle pensioniste, si disse che pagherebbero la mensuale prestazione di carlini venticinque a semestri anticipati.

Nell' atto dell' ingresso debbono per una sola volta pagare la somma di ducati dodici per essere vestite, corredate di un letto, e degli altri oggetti necessarj, ad uniformità di ciò che nello stabilimento si pratica. Quelle che

avranno il modo di provvedersi da loro stesse di letto, di abito e di quanto altro occorre, giusta le regole addottate, non sono soggette al menzionato pagamento.

Le alunne esterne debbono contribuire carlini otto nel principio di ogni mese, sotto la responsabilità degli amministratori e del cassiere. Le projette avendo dritto su' fondi destinati pel loro mantenimento ad un mensuale sussidio fino al termine dell' anno decimo, questo sussidio, durante siffatto periodo, sarà corrisposto a favore di quello stabilimento nel quale si trovano piazzate, e le projette ricevute continueranno a figurare sugli stati periodici.

Le projette che avranno terminato l' anno sesto, e che per deficienza di luogo non possono avere posto ne' conservatorj, orfanotrofj e ritiri, debbono indistintamente, a cura ed a responsabilità degli amministratori o de'deputati communali, frequentare le scuole de'citati stabilimenti che si trovano istituiti nel proprio comune. Esse saranno considerate come alunne esterne, e godranno gratuitamente il beneficio delle lezioni e dello ammaestramento.

Le alunne degli stabilimenti debbono dividersi nelle seguenti classi.

Le oblate, ove vi sieno, comporranno la prima classe.

La seconda classe comprenderà le giovanette chiamate dalle fondazioni.

Le pensioniste formeranno la terza classe.

La quarta classe sarà quella delle projette.

Le alunne esterne a stipendio debbono costituire una classe a parte.

Altra classe sarà composta dalle projette che unicamente intervengono alle scuole. Ogni classe avrà il nome di *camerata*: conseguentemente si dirà camerata della prima classe; camerata della seconda ec.

Designati gl'impiegati esterni ed interni, si parla delle Maestre.

Una maestra istruirà le alunne nel leggere e scrivere col metodo di *Lancaster*, nelle regole di aritmetica, nella grammatica italiana, e nel catechismo, ne' doveri verso Iddio, verso il principe, e verso la società.

Un competente numero di altre maestre sarà destinato per far apprendere le arti di filar canape, lino e cotone; di fare calze a ferro ed a telajo; di tessere tele, bordure, berettini, fettucce, scottioi e paoni; di cucire camice, vesti, ed altro simile; e di stirare.

Per filare e per tessere si adopereranno le macchine filatorie in uso nell' opificio di Taranto, e le macchine tessitorie di *Manchester*.

Sarà permesso eziandio che vi sieno delle veci-maestre ne' modi e ne'casi in prosieguo spiegati.

Negli stabilimenti ove si accolgono in tutto o in parte donne di civile condizione, si potranno dare in oltre i principj generali di storia e di geografia, e coltivare il ricamo, il disegno e la musica.

Oltre della commissione amministrativa, potrà per ogni stabilimento, o per taluni di essi, essere destinato un direttore che verrà scelto fra gli ecclesiastici o secolari preferibili per grado e per possidenza; di età matura, di sperimentata morigeratezza, di morale austera; arricchito di zelo, di previdenza, di giustizia; di cognizioni adatte al difficile incarico che dee assumere; corredato di un carattere dolce, ameno e paziente.

La superiora, la vicaria, le maestre e le impiegate interne, debbono scegliersi in preferenza fra le oblate; indi fra le alunne ammesse per fondazione, o fra le pensioniste; in fine fra le projette.

Si descrivono con precisione i doveri dell' economa, guardaroba, depositaria, ed infermiera, e con maggior estensione quelli della *vigilatrice* destinata ad analizzare la condotta delle alunne allorchè sono nel parlatorio e di coloro che vanno a trattare con esse. Non essendo permesso dar alcuna cosa alle alunne, le persone esterne, sieno anche i propri parenti, debbono consegnarle alla vigilatrice che colla superiora le distribuisce alle giovinctte cui appartengono.

Due fra le più auziane sono scelte per *accompagnatrici* a quelli che han il bisogno o il dovere di entrare nello stabilimento. Evvi una *prefetta* del refettorio e della cucina alla dipendenza dell' economa. Un' altra delle scuole, un altra per ogni camerata e dormitorio le quali debbono riferire alla superiora ciò che di rimarchevole accade nelle rispettive camerate (a). Le *vice-prefette* dipendono da esse nell' esecuzione de' loro obblighi.

La *custode* guarderà di continuo la porta interna. Non è lecito aprirla nel mattino prima che la famiglia sia uscita dalla chiesa, e sarà chiusa periodicamente al tramontar del sole: ma non sarà mai aperta nel giorno trannè le circostanze di far accedere nel luogo con ordini che il direttore o la superiora unicamente sono abilitati a dare, gli ufficiali di sanità, il padre spirituale, i fabbri necessari per le riparazioni dell'edificio, o altro individuo per recarvi gli oggetti servibili al sostentamento della famiglia, che non possano passarsi per la ruota.

L' uffizio delle *serventi* si sosterranno per giro di settimana dalle alunne acciò tutte s' istruiscano nelle cure domestiche.

Le donzelle che per effetto della fundazione han dritto di essere accolte ne' conservatorii, orfanotrofi e ritiri, e quelle che vorranno esserlo a pensione, debbono avere non meno di sei anni compiti ed esibire la fede di nascita e della vaccinazione. Se sono maggiori di anni dodici vi è dippiù bisogno dell' attestato del parroco sul costume e sulla morale. La giovane appena ammessa è lavata nel bagno, e per due giorni dee permanere e dormire nella sala di esperimento affine di conoscersi se sia affetta di scabbia o male diverso nocevole. Giunte che siano all' età di anni 18, il direttore e gli amministratori debbon esaurire tutti i tentativi per collocarle avvedutamente in matrimonio, o in difetto di opportune occasioni situarle presso famiglie ove regna la morale e la pietà, ovvero in altra guisa non meno utile e lodevole.

Il corredo delle alunne dev' essere uniforme per tutte, qualunque sia la loro classe, e se ne fa una minuta descrizione (b). Così pure per lo nutrimento con cibi salutari di minor dispendio e facile acquisto. L' insieme del dispendio giornaliero si calcola pel vitto grana sei, e per abito calzatura ed altro grana due.

Si stabilisce la giornaliera disciplina con un indispensabile orario, e 'l mo-

(a) Debbonsi perciò scegliere fra le alunne di maggior probità e penetrazione, debbono avere un portamento ameno insieme e dignitoso, ed accorgimento e squisitezza di pensare; onde meno co' precetti che coll'esempio determinar le loro subordinate a seguire la carriera della virtù.

(b) Il letto è composto di un pagliericcio ed un guanciale pure di paglia. La durezza dei letti è richiesta da'sani principii di un'accurata educazione (art. 228.)

do da osservarsi nel refettorio, quello delle scuole e delle ricreazioni; delle eccezioni pe' dì festivi; delle uscite a diporto; e delle manifatture che si fanno. Importante è poi quanto concerne gli esami così mensuali che semestrali, e le qualità de' premii stabiliti così di opinione, come reali (a).

Sono egualmente degni di encomio i mezzi de adoprarsi per castigare le alunne colpevoli, mentre, assolutamente proscritte la sferza e le percosse anche colle mani, le punizioni sono: 1. le ammonizioni, 2. i rimproveri in privato o in pubblico; 3. il silenzio; 4. la dimora ginocchioni per qualche tempo; 5. l'esclusione da' divertimenti nelle ore di ricreazione; 6. l' assegno di una quota straordinaria di lavoro; 7. l'inibizione di andare al parlatorio nelle giornate opportune; 8. la privazione del vino ne' giorni assegnati, delle frutta, della carne, del pesce, della zuppa, in parte o del tutto; 9. far le veci di una delle serventi per uno o più giorni; 10. il divieto di uscire dal luogo ne'quattro giorni annuali destinati; 11. la reclusione a tempo determinato nella stanza di correzione; 12. la degradazione, facendo passaggio da una classe superiore ad altra inferiore; da un impiego più eminente ad altro subalterno; 13. l' interdizione a sostenere impieghi per un determinato periodo; 14. la condanna di non poterne mai esercitare alcuno; 15. la perdita di una o più delle onorificenze conseguite per effetto de'premj; 16. la pena ignominiosa della espulsione dallo stabilimento.

La privazione de' cibi si pratica in modo assai avveduto, acciò non apporti nocumento alla salute delle giovani che vi si sottopongono.

Non parleremo delle altre disposizioni, ma tutte sono tali che meritamente fu questo regolamento destinato a modello di tutti i futuri conservatorii di donne (b).

Noi parleremo a suo luogo così degli ospedali dove son comprese le femmine, come delle case destinate a curar la follia, ed a raccogliere le projette. Noteremo ora i seguenti:

Nell' ospizio di S. Gennaro de' poveri destinato a dar asilo ai poveri dell'uno e dell'altro sesso la cui rendita era nel 1824 annui duc. 33, 900, si mantengono circa 417 vecchi, e 275 donne, le quali si esercitano in diverse arti.

Nel real albergo de'poveri, come vedemmo, si mantengono pure le donne che si esercitano al ricamo e ad altre arti donnesche: il loro numero è presso a poco lo stesso.

La congregazione di *S. Giuseppe dell'opera di vestir i nudi* si occupa pure della vestizione delle donne indigenti, adoprandosi il bussolo sulle note de'parrochi per togliere ogni ombra di parzialità.

(a) Premii di opinione sono i posti più distinti, la facoltà di correggere le compagne, o assolvere, le distinzioni con marche visibili come una fettuccia di lino, una simile di seta, una medaglia di ottone attaccata alla veste sul cuore mercè piccolo nastro bianco, nella quale sia inciso da una parte il nome dello stabilimento dall'altra la leggenda *al merito*, e una medaglia di argento sostenuta da nastro rosso, ove alle parole *dono al merito*, siano sostituite quelle di *premio alla virtù*.

Premii reali si dicono la esonerazione temporanea o stabilite dagli uffizi servibili, il sostituir le maestre col titolo di vice-maestre, il conseguir nell'uscita un ajuto per corredarsi, il dritto di ottenere una dote competente per passare a nozze. (Ivi art. 370 e 371).

(b) V. le lettere di Avvisi delle quali parleremo nelle Addizioni.

TITOLO II.

DELL' EDUCAZIONE RELIGIOSA.

È superfluo dimostrare che la religione sia la più solida base di ogni governo, il mezzo più sicuro di aver sulla terra quella felicità ch' è data ai mortali di godere: la ragione non meno che l' esperienza ce ne convincono abbastanza. Per quel che appartiene al nostro diritto pubblico nelle materie religiose ed ecclesiastiche, esso dividesi in due rami; l' uno che sembra avere un carattere particolare diplomatico regola i rapporti del Regno colla Corte di Roma: l' altro che appartiene al nostro diritto pubblico interiore, regola i rapporti generali dell' autorità civile coll' autorità ecclesiastica. Fortunatamente nel Regno delle due Sicilie si gode il vantaggio di esservi unica e sola la religione cattolica apostolica romana, come altra volta dicemmo, e questa s' insegna sin da' primi anni, e si beve quasi col latte. Pur non è inutile conoscere con quali mezzi siamo istruiti nella morale cristiana, e come sia diretta tra noi la educazione ecclesiastica. Ci occuperemo quindi dell' una e dell' altra ne' due seguenti capitoli.

CAPITOLO PRIMO.

DELLA MORALE CATTOLICA.

Generalmente la morale è quella scienza che si occupa de' rapporti che passano fra le impressioni, le volontà e le azioni umane; indicando dunque un abito, disegna un non so che di passivo, cui le azioni umane soggiacciono, ed è a ragione chiamata madre di tutte le altre scienze direttrici dell' uomo, perchè stabilisce il requisito che l' azione umana deve avare per essere dirigibile. Quindi, giusta il Romagnosi, può definirsi, quel sistema di regole il quale insegna all' uomo a conformare la sua volontà relativamente a tutti gli enti che lo circondano, in modo che ella anzichè far piegare gli altri al proprio ben essere, acquista l' abitudine di piegar se medesimo al ben essere altrui.

Ma quanti sistemi di morale ci diè la filosofia incapaci di giungere a questo fine, perchè mancanti di uno stabile principio cognoscitivo? Dove la precisione necessaria nelle idee religiose? dove quella certezza di cui hanno esse bisogno, se non possono i filosofi ottenerla nè per via dell' autorità, nè per quella del raziocinio? Queste idee debbon essere costantemente predominanti, e nol possono col mezzo della sola filosofia, perchè non può essa accrescere le forze naturali insufficienti nè reprimere le interne ricalcitranti passioni. Sciolse questi dubbii il Cristianesimo, ed allora si vide che la morale cattolica era la sola che potea dare pratiche incontrastabili ed unite indissolubilmente al principio, perchè sola poteva riconoscere un principio di autorità infallibile,

cioè Dio, e sola poteva comunicar all' uomo le regole derivanti e rivelate da questo principio. Chi lo ha ammesso, dice il Manzoni, deve riceverne le regole, e dev' esser certo che son giuste, perchè chi le ha date conosce tutti i rapporti possibili dei sentimenti e delle azioni coll' eterna immutabile giustizia. La Chiesa cui il Redentore affidò una dottrina morale perfetta, la mantiene costante come parole di vita eterna, e disperde chi con lei non la raccoglie (a).

Ma questa morale non ha altro fondamento che l' amore, nè vuol condurre gli uomini al bene che per mezzo del bene. Allontaniamo da essa ogni taccia di sangue, avversa allo spirito di colui che con tanta autorità sgridò i discepoli quando invocavano il fuoco del cielo sulle città che ricusavano di ricevere la loro salute; di colui che comandò agli Apostoli di scuotere la polvere da' loro piedi, e di abbandonare gli ostinati. La Religione deve difendersi, dicea Lattanzio, col morire non coll' uccidere, *non occidendo sed moriendo; non saevitia sed patientia*, *non scelere*, *sed fide* (Div. Iost. lib. V. c. 20.)

Or questa morale cattolica nella quale tutta consiste la fede, ha bisogno di essere insegnata, e per legalmente insegnarsi vi è bisogno della missione. *Quomodo audient;* dice l'Apostolo, *sine praedicante? Quomodo vero praedicabunt, nisi mittantur?* (Rom. 10. 14. 15.). Ecco l' ufficio de' parrochi ai quali la prima educazione religiosa è affidata. Sono essi che debbono ai loro filiaoi insegnare a conoscere il solo vero Dio, il Cristo da lui mandato in terra, e questo, Crocifisso per redimerci; insegnar che la vita de' fedeli non nell' ozio e nella contemplazione, ma nelle opere buone consister deve; che il fine di ogni precetto, la sua pienezza, nella carità si ritrova (b). Ed è dovere dei parrochi, aggiunge il Catechismo Romano, adattarsi all' età, l' ingegno, i costumi, la condizione di quelli cui parlano, onde tutto si faccia proprio a tutti, ed essi sieno fedeli ministri ed abili dispensatori del pane evangelico; *quibus lacte*, *quibus solidiore cibo opus sit*, *ac singulis ea alimenta praebere quae spiritum augeant.*

In ajuto de' parrochi sono istituite le *case religiose*, come altra volta dicemmo nella Polizia Ecclesiastica. E qui cade in acconcio rispondere alle osservazioni dello Schmidt ne' suoi *Principii della Legislazione universale.*

« È contro la natura della cosa, dic' egli nel cap. VII del lib. IX, l' incaricare dell' educazione gli ecclesiastici in que' paesi, ove il clero forma un corpo separato dallo stato, ed ove è in parte riunito in comunità religiose. Noi proviamo ancora i perniciosi effetti dello spirito fratesco, su cui dopo i secoli del medio evo è stata modellata l' istruzione della gioventù. Qual cosa mai vi sarà di più singolare, quanto l' attendere lo sviluppo delle facoltà dei fanciulli dalle persone sequestrate dal mondo, prive necessariamente d' ogni

(a) *Verba vitae aeternae habens.* (Joan. VI. 69.) *Qui non colligit mecum, dispergit* (Luc. XI. 6.)

(b) *Sive enim credendum*, spiega la S. Chiesa nel Catechismo, *sive sperandum*, *sive agendum aliquid proponatur*, *ita in eo semper charitas Domini nostri commendari debet*, *ut qui vis perspiciat*, *omnia perfectae cristianae virtutis opera non aliunde*, *quam a dilectione ortum habere*, *neque ad alium finem*, *quam ad dilectionem referenda esse.* (*In praefatione.*)

esperienza, e che si fanno un dovere di non conoscere l' uomo ed i costumi della nazione, se non vogliono mancare alla loro regola? Il clero, comunque egli sia regolare o secolare, se si unisce separatamente in corpo, e se erige uno stato nello stato, avrà necessariamente per effetto di questa separazione un interesse diverso dal rimanente de' cittadini. Inspirando adunque senza saperlo i suoi proprii sentimenti a' fanciulli destinati ad altre vocazioni, il clero rompe questa unità d'interessi, in cui però consiste il fondamento della forza e della potenza dell' autorità sovrana. Il clero in generale, o che procuri di sottrarsi dall' autorità sovrana, o che sia sommesso al governo, non può mai avere i talenti ed i lumi che si richieggono per dare una buona educazione a' fanciulli di tutte le classi del popolo. Tralasciando di parlare del pregiudizio indelebile del preteso carattere divino impresso a ciascuno individuo, il quale col dare dell' orgoglio ai preti di tutte le sette, rallenta i loro sforzi per lo acquisto delle scienze umane; si osserverà, quanto le nostre facoltà siano limitate, e quanto la debolezza nostra c' impedisca di estenderci sopra un numero troppo grande di oggetti. Le cognizioni annesse alla professione ecclesiastica occupano troppo del loro tempo, perchè possano applicarsi profondamente a quelle cognizioni che sono necessarie a tutti i membri della società. Queste cognizioni destinate privativamente al clero, danno altresì allo spirito una certa abitudine di sottigliezza del tutto opposta a quella con cui possiamo scoprire la connessione universale di tutte le verità. Aggiungeremo una riflessione tratta dal vero interesse del clero medesimo, cui sembra che esso non faccia attenzione nel procurare d' impadronirsi dell' istruzione della gioventù. Le funzioni del prete sono di una natura diversa e più sublime: queste cominciano, ove finiscono quelle di chi deve istruire. Eletto capo di una gregge, il suo dovere è d' insegnare le verità sublimi, e d' indrizzare esortazioni patetiche agli uomini formati. Egli si abbasserebbe col dar prodigamente le sue lezioni sacre a' fanciulli, che non ne intenderebbero nulla. Egli ha altresì la funzione importante di attendere alle cerimonie del culto pubblico e della cura delle anime, che non gli lasciano tanto tempo libero per le occupazioni profane. Finalmente il clero sarà sicuramente più rispettato, se si restringe nel santo cerchio della sua professione. Si degrada e si tira il disprezzo quanto s' ingerisce in funzioni estranee al proprio stato, e quando anticipatamente egli è sicuro di non poterle adempir con onore.

« Nè si opponga, prosegue egli, la necessità d' istruir di buon ora i fanciulli ne' dommi della religione; questo sarebbe addur per ragione uno degli abusi più nocivi dell' educazione moderna. I dommi son del tutto superiori all' intendimento di quelli spiriti che non sono per anche esercitati nell' arte di ragionare e di combinar le idee più astratte. Prima di poter far comprendere a' fanciulli verità così sublimi è indispensabile il preparare il loro intelletto collo studio di tutte le cognizioni preliminari, e fortificare le loro facoltà coll' esercizio continuo della loro ragione: altrimenti non faranno altro che ripetere le parole senz' attaccarvi idea alcuna, e per conseguenza non potranno onorar degnamente la Divinità. Il male cagionato da questa istruzione immatura, sarebbe ancora sopportabile se si restringesse alla perdita del tempo

e dell' applicazione: ma il maggior male che risulta, si è di empier le teste giovanili d' una infinità di orrori e di nozioni mostruose. Non vi è uomo assuefatto a riflettere alla sua vita passata, che non trovi il suo capo pieno di un gran numero di idee disparate, di cui scuopre l' origine nelle istruzioni religiose del tempo della sua infanzia, allor quando il suo spirito ancora debole combinava certe idee che non dovrebbero mai comparire insieme. Quindi è che importa molto alla società ed a' suoi membri, ed è anche interesse del clero medesimo, che non s' insegnino le verità della religione, se non che agli uomini formati o almeno vicini ad esserlo. Terminata la prima educazione, l' ecclesiastico può entrare in funzione presso gli adulti, ed il piccini numero delle verità essenziali alla nostra religione non renderà questa cura nè lunga nè penosa ».

Sicuramente questo autore ha creduto che gli ecclesiastici fossero tutti anacoreti, ed i nostri fanciulli figli d' Irocchesi incapaci di apprendere senza gravissima fatica. Ma quando noi parliamo delle case religiose, intendiamo le riunioni degli ecclesiastici segregati dal mondo per essere più utili, non oziosi nè infingardi, e l' educazione data da essi è più proficua per la venerazione in cui sono, e pel disinteresse che vi adoprano. Si deve credere, non ragionar sulla fede, come il protestantismo sostiene, e gli adulti non meno che i fanciulli possono istruirsi ne' misteri di nostra religione, che non son sottoposti ad esame, ma alla credenza: e da chi meglio apprenderla che dalle persone ecclesiastiche? Nè si temi lo *spirito fratesco* pel quale non so che s' intenda, mentre tante e sì varie cognizioni ci son venute dai frati, nè vi è scienza in cui non si siano segnalati.

Ma certamente sono gli ecclesiastici quelli che più intendono la carità pel prossimo che debbono insegnare, il che tanto è inerente al loro ministero che l' Apostolo delle genti ingiunse ad essi il diventar fanciulli per adattarvisi, *ut parvulus fiat in medio fratrum suorum*, e come una provvida nutrice li soccorressero (Thess. 2. 7 et 8).

Ignora forse lo Schmitd la storia della Chiesa che ci mostra il Calasanzio chiamare a se i fanciulli per apprender loro il timor di Dio? Ignora l' immenso beneficio che nella morale e nella istruzione de' fanciulli reca la compagnia di Gesù tanto alla cattolica Chiesa devota? Utili diremo dunque le case religiose per la loro istituzione: non meno per la educazione che per la istruzione de' fanciulli, quando a ciò fare si addicessero, e quando fossero dal governo vegliate. È necessario infatti l' accordo tra l' autorità civile e l'ecclesiastica per tutto ciò che nell' esercizio di quest' ultima interesserebbe l' ordine pubblico, e per le precauzioni e garentie richieste per prevenire o reprimere le intraprese che nello stesso esercizio potrebbero attaccare l' ordine pubblico o i diritti del Governo.

Nè debbon trascurarsi le Congregazioni che sono e nella capitale e nel Regno col titolo di Confraternite e di Arciconfraternite, nelle quali si congregano i fedeli ne' giorni festivi non solo per recitar le divine preci, ma per gli altri esercizii di pietà che vi si praticano dai confratelli sotto la direzione di probi ec-

clesiastici (a). Generalmente han cura per le esequie ed accompagnamento dei cadaveri che ricorda la nullità delle umane ambizioni; per la celebrazione delle messe, sublime sacrifizio di espiazione e di ringraziamento; per la visita degli ammalati e soccorsi dati a que' che son poveri, esercizio di cristiana beneficenza: ma ve ne sono di quelle che amministrando monti frumentari, prestano ai poveri coloni il grano per la semina e pel vitto colla minima retribuzione possibile, ed han monte di pegni per prestar denaro a minimo interesse, gli uni e gli altri regolati da savie istruzioni del governo, come a suo luogo vedremo.

Non vi è comune quasi nel Regno che non abbia una Congregazione, e queste possono diventar più utili di quel che sono, se tutte fossero ben regolate, o meglio se ne osservassero le regole, e qualora si spogliassero di quello spirito di corpo contrario alla morale cattolica.

Diremo lo stesso delle Cappelle che un volontario zelo de' divoti apre nelle strade per uso degli artieri che vi si riuniscono la sera dopo terminato il proprio lavoro, per gli agricoltori che ritornano dal campo; onde riaffratellarsi, per recitarvi delle preci ed ascoltarvi pii sermoni.

Ma non lasceremo sotto silenzio le così dette *Congregazioni di spirito* erette nel 1821. Son esse quelle dove si riuniscono gli studenti sotto la direzione di un prefetto ecclesiastico nello scopo di formar il loro cuore sulle massime della religione e della sana morale, come pure di santificar le feste, e frequentare i santi sacramenti. Questa pratica di virtù cristiana è tanto indispensabile ai giovani, per quanto è essenziale e necessaria la conoscenza e l' adorazione della nostra sacrosanta religione. Quindi il pio nostro Sovrano conoscendo quanto fosse utile per una incivilita società che i giovani, speranza crescente della medesima, fossero forniti di principii di morale e di religione, ordinò col real decreto de' 15 giugno 1831 che » tutti i studenti della capitale, i quali ne' giorni festivi non frequenteranno le congregazioni di Spirito, non potranno ottenere verun grado dottorale nella Regia Università degli Studii; dovendo essi esibire fra gli altri documenti la *fede* del prefetto della congregazione che avranno frequentata ».

Con ordini poi della polizia generale si stabilì, che tal *fede* dovesse riscuotersi in ogni fine di mese per presentarsi al commissario di polizia del quartiere in cui abitano essi in Napoli; onde conoscersi la condotta morale de' giovani che quì dimorano, dare loro un freno che non hanno, essendo lontani dalle loro famiglie, e mantenerli sempre esercitati nella buona morale cattolica.

(a) Il regio beneplacito pel loro stabilimento e l' approvazione alle loro regole s' impartisce intesa la consulta di stato giusta il num. 15 della legge organica della medesima del 14 giugno 1814.

CAP. II.

DELLA ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE ECCLESIASTICA.

Propose il Redentore la sua religione in forma di alleanza e v' invitò tutti gli uomini, dichiarando che nessuno poteva salvarsi se non credeva all' Evangelio; ed a questo oggetto fondò un corpo di missione, di ambasceria perpetuo; e questo è il corpo sacerdotale. I vescovi subordinati ad un capo, il quale è il Pontefice, furono incaricati di predicare la divina parola, ricever quelli che si ascriverebbero alla società cristiana, reggerli, e regolarli come pastori; custodendo le sacre scritture colla facoltà d' interpetrarle e deciderne le controversie e sui dogma e sui costumi.

Non è inutile quindi ricordare quanta sia la nobiltà e l' eccellenza dell'ordine sacerdotale, poichè sono i sacerdoti come dicevamo quasi gl' interpreti ed ambasciadori di Dio nel di cui nome insegnano la divina legge ed i precetti della vita, onde Angeli e Dii furon chiamati nell'antico testamento, e crebbero in onore nel nuovo pel potere loro concesso del Sacramento dell'encaristia e della penitenza. Or il peso di quest' officio non dovea temerariamente imporsi, ma darsi a coloro che poteano sostenerlo con vita intemerata, santità, dottrina, fede e prudenza. Siccome il padre mise me, disse Cristo, io mando voi; ricevete lo Spirito Santo, e quelli a quali rimetterete, o riterrete i peccati, saranno rimessi o ritenuti: quel che legherete in terra sarà legato nel cielo, e quel che scioglierete quaggiù, sarà colassù sciolto (a).

A formar i sacerdoti è diretta la ecclesiastica educazione la quale facendo contrarre un abito a ben vivere e ad instruirsi, li renda proprii a sostener sì gran ministero. Ecco l' oggetto de' *seminarii* che rimontan ai tempi primitivi della Chiesa. Erano zelanti i primi padri a perpetuar ne' popoli la sana dottrina, ed erano instruiti in ogni genere di sacra e profana letteratura, che non mancarono di comunicare ai loro ministeri; il che veniva pure ingiunto ai core-vescovi; e spesso s' inviavano i giovani destinati al sacerdozio ad istruirsi nelle Università per far loro apprendere con maggiore perfezione le scienze. Ma non sempre si conservava in esse quella morale ch' era necessaria, ed i chierici aveano tentazioni infinite, cui si pensava rimediare ma sempre con poco o niun profitto.

Era riservato ai padri del Concilio di Trento far accoppiare la buona istruzione e la sana morale sotto l' occhio degli stessi vescovi, dando le regole opportune per questi semenzai di sacerdoti. Vollero essi infatti che ciascun vescovo avesse il suo seminario (sess. 23 de reform. cap. 18) ed i suoi canoni furono confermati da' susseguivi Pontefici Benedetto XIII (Cost. *Creditae nobis*) e Benedetto XIV (Cost. *Ubi primum*) i quali ne inculcarono l' adempimento. Essi comandarono dippiù che il vescovo avesse il seminario vicino

(a) *Amen dico vobis, quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo.* (Matthei 18. 18).

alla cattedrale per potervi meglio invigilare, non ricevesse alunni minori di anni dodici, nati da onesti genitori; che avessero scelto due canonici per servirsi de' loro consigli per la istruzione, e la disciplina; e facessero dar i conti dell'amministrazione in ogni anno, riveduti da quattro deputati due capitolari, scelti uno dal vescovo l'altro dal capitolo, e due del clero, uno ad elezione del vescovo, l'altro dello stesso clero.

Memori della promessa fatta di qui parlare dell'antica polizia del regno per questi luoghi di ecclesiastica educazione, veniamo ad adempirla.

Col rescritto del 26 luglio 1794 comunicato a tutti i vescovi, oltre le altre cose, si presero le seguenti determinazioni.

» I seminarii de' vescovi e di altri prelati meritano una speciale avvertenza. È dunque real volontà, che l'arcivescovo di Napoli, ed i prelati tutti del regno manifestino quali siano le facoltà che s'insegnano, quali siano gli autori, ed i libri stampati, se di questi si faccia uso; e se di manoscritti, si abbiano i medesimi ad esibire al prefetto degli studii di Napoli, ed alle udienze delle provincie del regno, ed al commissario di campagna per quella di Terra di lavoro, senza cassature; che questi li debbano far esaminare e cifrare dai revisori più costumati, ed intelligenti nelle materie che vi si trattano, per osservare se vi si contengano proposizioni contrarie alla regalia ed alla polizia del regno, e dove le trovano, le debbono non solo emendare, ma subito anche riferirlo a S. M. per mezzo della real segreteria (dell' ecclesiastico).

» Che lo stesso stabilimento, vuole S. M. che abbia il suo effetto in tutti gli ordini monastici, in cui si sostiene un corso di studii, senza che frattanto ne' seminarii, e ne' detti ordini monastici s'intermettano le lezioni.

» Che anche ne' seminarii e negli studii del clero regolare si tenga il catalogo de' maestri e degli scolari col loro nome cognome e patria . . . . . . con darne il notamento in Napoli al prefetto degli studii, e nelle provincie alle udienze del Regno, che per mezzo della segreteria di stato ed affari ecclesiastici dirigeranno a S. M., e ciò in ciascun anno.

» Venendo a notizia de' deputati, o sia de' governatori locali, sia delle udienze del regno, o del commissario di campagna qualunque disordine o abuso per le massime che forse s'insegnano a voce, senza seguirsi i manoscritti o i libri approvati, o per i costumi de' lettori, debbano non solo avvertirne i vescovi o altri superiori ecclesiastici, ma riferirlo subito a S. M., e dissimulandolo ne saranno puniti . . . . .

» Che la stessa indagine usino i superiori ecclesiastici su l' età, sulla vita e sugli andamenti de' rettori, vicerettori e prefetti che tengono ne' seminarii come canali che possono e debbono tendere al sano costume degli allievi, o mancare di vigilanza, o anche divenire mezzi di corruzione. E che abbiano ogni cura di visitare le stanze e camerate, ed i banchi e gli scritti di ciascuno per osservare se vi nascondono manuscritti o libri con massime impure e depravate; così per la sacrosanta religione, come per le leggi dello stato: e che trovandoli, li sorprendano ed esibiscano ai magistrati, e lo riferiscono a S. M. E che in questo anche le udienze, il commissario di Campagna nelle

loro rispettive giurisdizioni, e i governatori locali e luogotenenti e deputati invigilino per essi e riferiscano.

» Che mancandosi di eseguire quanto si trova prescritto, saranno puniti con le pene stabilite dalle leggi, dove tali pene sono fissate, siano li contraventori ecclesiastici o secolari; e dove no, con le pene arbitrarie corrispondenti; e contra i prelati ed altri ecclesiastici superiori, con quelle che sono riservate alla suprema economia del principato.

» Ed in fine è real volontà che si alimenti ed animi l'antico ed utile costume di darsi una volta in ogni anno gli esercizii spirituali a tutti gli studenti, così dell'università degli studii, come delle scuole private, e a questo effetto tanto il cardinal arcivescovo quanto il cappellano maggiore avranno a provvedere al bisogno spiritnale di una classe di cittadini, che oggi più che mai deve ascoltare la voce della religione ».

Con altro rescritto fu accordato ai professori nelle scuole de' seminarii poter godere delle partecipazioni nelle loro rispettive chiese, meno quelle dette *inter praesentes*.

Nell'occupazione militare, anzi che trascurarsi quest'importante oggetto, sino dal 1806 col decreto de' 30 novembre ordinossi che tutti gli ordinarii dei luoghi nelle cui diocesi fosse chiuso il seminario disponessero subito il riaprimento, invigilando alla esatta disciplina ed alla buona istituzione de' giovani chierici, e di preferire nelle sacre ordinazioni quei che si trovassero bene istituiti ne' seminarii. Anzi col decreto del 12 ottobre 1807 si prescrisse, che nessuno vi potesse essere ammesso se non a 18 anni compiuti; che la pensione non potesse esser maggiore di quella stabilita pe' reali collegii, che il vescovo continuasse ad avervi la suprema vigilanza, ed assegnandosi delle piazze franche in ciascun seminario per quegli allievi che avessero meritato questo favore, si volle che l'intendente o il sottintendente nel cui distretto si trovasse il seminario avessero diritto di assistere almeno una volta l'anno agli esami pubblici che si dovessero tenere, ricevendo dalle mani del vescovo lo stato delle piazze gratuite che potessero essere accordate. Fu conceduto col decreto de' 12 novembre 1810 ai seminarii il beneficio delle subaste per l'affitto de' fondi; e finalmente molti monasteri soppressi si addissero a seminarii diocesani o vi si trasferirono, come appare dai decreti de' 27 aprile 1807; 25 aprile e 3 e 6 maggio 1813; 24 agosto 1814, e 2 agosto 1815.

Nella restaurazione l'oggetto de' seminarii formò uno degli articoli del concordato del 16 febbrajo 1818, ordinandosi nell'articolo V che » Ciascuna chiesa sia arcivescovile sia vescovile avesse il suo seminario, al quale sarebbe conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intiero assegnata una sufficiente dote in beni stabili ».

In seguito di ciò venne colla ministeriale del 13 maggio 1818 ingiunto agli ordinarii di rimettere in segreteria uno stato particolareggiato dell'attuale rendita de' loro seminarii coi pesi, distinti da quelli addetti a piazze franche di regia provvista o dei comuni, o de' particolari, additando ad un dipresso qual numero di seminaristi possono le diocesi rispettivamente assegnarvi, e

di qual mantenimento abbiano essi seminarii precisamente bisogno (atti dopo il concordato 1 pag. 105).

Colla circolare del 1 maggio 1824 si rimise la copia del real decreto del 19 aprile 1824 col quale le disposizioni contenute nel decreto del 2 maggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura delle mense vescovili badie e beneficii che non furon comprese ne' quadri del demanio, fossero applicate ed estese ai seminarii diocesani. (*Ivi* 3 p. 193).

Si dichiarò pure non essere l'intendente quegli che deve rappresentare il seminario in giudizio nella discussione delle opposizioni fatte al quadro de' debitori di rendite costituite, ma bensì l'amministrazione, il titolare, il seminario, in una parola l'interessato è quegli che dev' esser parte in giudizio. (*Ivi* 5 p. 134).

In qualche notabile diminuzione delle rendite assegnate dalle chiese ai seminarii diocesani la commessione de' vescovi opinò che se tal diminuzione fosse di rendita temporanea, gli ordinarii lasciata la congrua stabilita nel concordato ai parrochi, per tutto il dippiù si scemerebbe a proporzione la rendita de' partecipanti: ma dove fosse perpetua e considerabile, dovessero gli ordinarii procedere a formare un nuovo piano sulla nuova posizione, e rimetterlo per la solita revisione. Questo parere venne dal Re approvato nel consiglio di stato del 30 giugno 1831, e comunicato ai vescovi con circolare de' 16 luglio detto anno. (*Ivi*, 5 p. 115).

Col real decreto de' 16 settembre 1831 fu accordato un ultimo termine improrogabile per i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti ancora ai seminarii.

Si prescrisse doversi continuare a corrispondere la partecipazione a' quei sacerdoti che insegnano le scienze in seminario, essendo dispensato dalla residenza, come opinò la commessione de' Vescovi, giusta la ministeriale del 19 ebbraio 1833. (*Ivi* 6 p. 141).

Finalmente col reale rescritto del 15 maggio 1839 si disse che giusta l'art. V. del concordato dovendo i seminarii regolarsi a tenore del Concilio di Trento ed essere affidati alla cura pastorale de' vescovi, era incontrastabile la facoltà dei medesimi di mettere e levare *ad nutum* i maestri de' seminarii: che fu partecipato colla circ. de' 22 maggio suddetto. (*Ivi*, parte VII, pag. 189).

C A P. III.

DI ALTRI EFFICACI MEZZI DELL' ECCLESIASTICA ISTRUZIONE.

Non bastano alla dignità del clero i seminarii: la chiesa ha prescritto inoltre gli esami ed i concorsi per la partecipazione di qualunque ordine, grado, qualità ed onore, cominciando dall' accolito sino al vescovo. Di questi esami e concorsi ci occuperemo adesso per cumpiere l' oggetto di questo titolo.

Sezione I.

Degli esami ecclesiastici.

La stessa dignità delle sacre funzioni importa che non si esercitino che dagl' idonei, e non v' è mezzo migliore a conoscer tale idoneità quanto l' esame che ciascun superiore fa del suo inferiore; e *furtive* ordinazioni si dissero quelle cui a ciò si fosse mancato.

Il vescovo non può esaminare pel beneficio semplice quegli che avea esaminato nel promuoverlo all' ordine sacro. L' esaminato nella curia romana e trovato idoneo pel canonicato, non dev' esaminarsi dal vescovo per l' ordine sacro annesso al canonicato; debbonsi però esaminare se a maggiore beneficio ascendano.

Può pure il vescovo esaminare i regolari se vogliono predicar nelle chiese non appartenenti al loro ordine; ma una volta approvati, non sono soggetti a nuovo esame. Per la confessione de' secolari debbonsi i regolari suddetti esaminare, ma approvati che sieno, non si dà luogo a nuovo esame senza nuova causa che sopravvenga riguardo alle stesse confessioni.

Il vescovo successore può nuovamente esaminare gli approvati confessori, e riprovarli se non li ritrova idonei.

Questo precedente esame dee riguardare le canoniche qualità degli ordinandi, i particolari costumi, e la scienza propria a ciascun grado. Ma se i buoni costumi possono provarsi per mezzo d' idonee testimonianze, la scienza non può esplorarsi che mediante le opportune interrogazioni e risposte di quelle cose che deve il chierico conoscere, i canoni cioè e la teologia. I gradi accademici erano caduti *in vile mercimonium* come dice il nostro Cavallari, perciò non somministravano idonea fede delle discipline che doveano da chierici conoscersi. S' istituisce l' esame dal vescovo cui spetta *l'imposizion delle mani*, vale a dire il conferimento dell' ordine; e dev' egli farlo adoprando que' sacerdoti e prudenti persone che crede instruite della legge divina e della perizia delle sacre funzioni (*Trident.* sess. XXIII, *de ref.* cap. 7).

Veramente ne' sinodi episcopali doveano scegliersi questi esaminatori che perciò *synodales* eran detti, come dallo stesso tridentino concilio appare (sess. XXV *de ref.* cap. 18). Ma come si omise di celebrarsi annualmente questi sinodi, così per venia della sacra congregazione, e col consenso del capitolo si disegnano questi esaminatori. (V. Bened. XIV. *de synodo dioeces.* lib. IV. cap. 5 et 7). Questi esaminatori debbon giurare sul vangelo di fedelmente esercitar tale officio giusta l' espressa disposizione del tridentino, *se quacumque humana affectione posposita fideliter munus executuros*. Quelli che sono approvati nell' esame sono ammessi nell' ordinazione, esclusi gli altri non approvati.

Sezione II.

De' concorsi ecclesiastici.

Ma spesso si debbono provveder cariche ed uffici a' quali molti possono esser idonei, nell'atto che un solo dee sceglicrsi. Allora si chiaman tutti con un editto nel quale è stabilito il giorno dell'esame, e dove tutti concorrono per essere prescelti. Chiamasi questo *concorso*, e gli esaminatori valutando i meriti e requisiti di ciascun concorrente disegnano coloro che son più meritevoli. A ciò si determinano stabilendo i *punti* cui si dee giungere per essere approvato, calcolandosi tra questi punti quelli che riguardano sia le cariche sostenute, sia i servizii resi alla chiesa dai concorrenti, e così dal numero maggiore de' suddetti punti che concorrono in qualcheduno si fa la scelta del nuovo impiegato.

Il quale concorso è assolutamente necessario nella provvista delle chiese parrocchiali di qualunque natura esse siano, ed in qualunque modo vacate. O riservata o affetta generalmente o specialmente anche per indulto e privilegio della S. Romana Chiesa, la chiesa parrocchiale, si dee provvedere per concorso, dispone il S. Concilio Tridentino *sess.* 24 *cap.* 18. E per pubblico editto si chiamino coloro che vogliono a tale oggetto esaminarsi. Il che fu colla costituzione di S. Pio V. *In conferendis* confermato, dichiarandosi *nullas, irritas, ac nullius roboris vel momenti* qualunque collazione, provvista, ed istituzione delle chiese parrocchiali anche da cardinali e legati pontificii *contra formam ab eodem Concilio Tridentino praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam.*

Venne poi colla enciclica lettera del 10 gennaio 1721 dalla S. Congregazione prescritto il modo e la forma di questo concorso (a) avverso la cui risolu-

(a) Ecco come in essa spiegossi il prefetto card. Corradino.

Vacante itaque ecclesia parochiali quae conferenda sit per concursum, atque hoc solitis formulis indicto, haec quae sequuntur, ex sacrae congregationis sententia, consilio, et suasione, servanda proponuntur.

Primum nemque, ut assignentur eaedem omnibus concurrentibus quaestiones, iidem casus, iidemque textus evangelii, super quo sermonis aliquid praescribant, ad probandam dicendi pro concione facultatem.

Alterum, ut casus et quaestiones resolvendae dictentur omnibus pariter eodem tempore, atque omnibus pariter textus evangelii tradatur.

Tertium, ut certum idemque omnibus spatium temporis constituatur, intra quod casus resolvant, questionibus respondeant, conciunculam componant.

Quartum, ut iidem concurrentes omnes in conclavi claudantur, unde quamdium scribent (dabitur enim omnibus scribendi copia) nemo eorum egredi, neque alius quispiam eo ingredi possit, nisi postquam scripta confecerint et exhibuerint.

Quintum, ut omnes sua quisque manu tum responsa, tum sermonem scribant, subscribantque.

Sextum, ut responsa quidem latine, sermo autem ea, qua ad populum haberi, solet, lingua scribatur.

Postremum, ut unumquodque responsum, et unusquisque sermo, quum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo qui scripsit, atque a cancellario concursus, verum etiam ab examinatoribus, et ab ordinario vel ejus vicario, qui concursui interfuerint, subscribatur.

sione accordossi l'appello tra dieci giorni dal dì della collazione; ma si prescrisse doversi ammettere il solo gravame *quoad doctrinam*, e non per cattiva relazione degli esaminatori, o pel non ragionevole giudizio del vescovo.

Gli editti pel concorso delle parrocchie vacanti la cui collazione spetta ai prelati inferiori che non han distinto territorio, nè diritto di convocar sinodo, debbono pubblicarsi dal vescovo nella cui diocesi trovasi la parrocchia, o dal più vicino se sia *Nullius*, ed innanzi ad esso farsi il concorso, e da lui scegliersi tra gli approvati il più degno che rimette al prelato inferiore per la collazione ed istituzione, come pur decise la S. Congregazione del Concilio a' 24 ottobre 1573, ed a' 2 dicembre 1628 (a).

Nell'impedimento del vescovo, può il di lui vicario generale far l'editto pel concorso, ed anche senza l'impedimento del vescovo, giusta il Tridentino l. c. n. 77. Così pure il vicario capitolare può nella sede vacante intimar il concorso per provvedere la vacante chiesa parrocchiale, e scegliere quel che crede degno tra gli approvati, come lo poteva il vescovo; per cui avrà cura che dal sinodo diocesano si approvino in ogni anno almeno sei esaminatori, tra' quali tre ne sceglie e li congrega per eleggersi il parroco, ed egli presceglie colui che giudica più idoneo.

Al concorso delle chiese parrocchiali debbono ammettersi anche quelli di aliena diocesi, quando non siavi privilegio in contrario; ed ancorchè abbiano un beneficio con cura di anime. Ma sempre deve in eguaglianza di meriti preferirsi il diocesano per comone sentenza (b).

Coll'ultimo concordato del 1818 tra la S. Sede ed il nostro monarca si convenne ne' seguenti termini « Art. XI. La Santità Sua accorda a'vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiranno a soggetti fra gli approvati, ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'instituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio o laicale, il vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo ».

I regolari non sono ammessi al concorso per le chiese parrocchiali, eccetto che per quelle de' loro monasteri, senza pontificia dispensa; e nè anche i canonici regolari Lateranensi, pe' quali più volte la suddetta S. Congregazione ebbe ad emettere le sue risoluzioni.

Può il vescovo differire il concorso sino a sei, o sino a quattro mesi secondo che la vacanza sia avvenuta ne' mesi suoi, o in quelli alla S. Sede

(a) Ma se il prelato sia *nullius* e non soggetto ad alcuno, ed abbia giurisdizione vescovile, proprio territorio e dritto di convocare il sinodo, come l'abate di Montecasino, può egli convocare il concorso, esaminare ed approvare, come appare dalle costit. di Sisto V. del 10 febbraio 1589, e di Benedetto XIII nella cost. *Quod inscrutabilis*.

(b) *Commonemus etiam fraternitatem tuam, et nullum de alia eligi permittas ecclesia, nisi forte inter clericos ipsius civitatis . . . . nullus . . . . dignus, (quod evenire non credimus) poterit inveniri.* Cap. *Obitum* 16 dist. 61.

spettanti; il qual tempo comincia a decorrere dal dì della conosciuta vacanza; pendente questo termine deve il vescovo emanar l' editto pel concorso fra dieci o al più venti giorni, onde dar il tempo d' iscriversi ai concorrenti, e può pure prorogarlo se crede.

CAP. IV.

DELLA ELEZIONE ALLE DIGNITA' ECCLESIASTICHE.

Nulla più giova alla buona educazione ed istruzione ecclesiastica, quando la sicurezzà di conferirsi le dignità, scegliendosi i meglio istrutti.

La parola elezione propriamente presa non è che la canonica chiamata di una persona idonea ad una vacante chiesa o dignità fatta da quei che hanno il dritto di scegliere. Perciò differisce, come ben dice il P. L. Ferraris, dalla postulazione, dalla presentazione, dalla nomina, dalla petizione e dalla collazione, altri mezzi per ottenere le dignità ecclesiastiche.

Questa elezione non può farsi che in tre maniere, giusta l' espresso testo del c. *Quia propter* 42 de elect. in 6; vale a dire in forma di *Scrutinio*, di *Compromesso*, e di *Ispirazione*.

Dicesi scelta per scrutinio quella che in presenza di tutti quei che debbono, vogliono e possono averv' interesse si fa raccogliendo i suffragi riguardo a colui che ne ottiene il maggior numero. Bisogna perciò che si faccia dai congregati insieme, che i scrutinatori appartengano al collegio, non siano minori di tre, che i voti si prendano in secreto, si scrivano, e dipoi comunemente si pubblichino, che si confronti numero con numero, merito con merito, zelo con zelo; e che la elezione si faccia in persona di quegli nel quale la maggiore e più sana parte del collegio acconsente.

La elezione per *compromesso* è quella che ha luogo quando gli attuali componenti del collegio conferiscono la facoltà di scegliere ad una o più idonee persone, la quali in vece loro scelgano il dignitario. A far tal compromesso richiedesi il consenso di tutti i votanti, in modo che il dissenso di un solo rende nulla la elezione. Può farsi in persona di un solo individuo ma non mai in un laico; nè colui può scegliere se stesso; però se siano più i compromissarii possono scegliere un di loro qualora non si fosse ciò vietato nel compromesso.

Di due specie è la elezione per *ispirazione*, mentre vi è la vera, e la quasi ispirazione. La prima avviene per vera Divina rivelazione, come tra le altre la nomina di S. Ambrogio non ancor battezzato in arcivescovo di Milano. La quasi ispirazione è quella nella quale gli elettori concordemente mossi quasi dallo Spirito Santo, senza precedente trattato e consiglio, con un sol cuore, una sola voce proclamano ed acconsentono in una persona. Questa elezione celebrata senza vizio chiamasi, nel cit. cap. *Quia propter*, fatta quasi per ispirazione; e senza taccia di simonia, di richiesta, di subornazione o di anticipato consenso del capitolo; che se frode si sospettasse, la elezione non sarebbe tale, e 'l superiore non deve confermarla.

Per dritto comune spettava ai capitoli la scelta del prelato, e lungo tempo godettero essi di questa facoltà, come ancora ne godono alcuni collegi in Germania; ma in tutti gli altri regni gli stessi Re per pontificio indulto nominano i vescovi e gli arcivescovi anche delle chiese sulle quali non han padronato, come altrove dicemmo pel nostro regno delle due Sicilie.

Per le altre minori dignità, sono esclusi dal numero degli elettori 1. i pupilli, gl' impuberi i minori; 2. I furiosi e mentecatti finchè duri lo stato di demenza; 3. gli scomunicati per scomunica maggiore; 4. i sospesi simultaneamente dall' officio e dal beneficio; 5. quelli che sono personalmente interdetti; 6. gl' irregolari; purchè siano stati denunciati; 7. gl' infami di diritto, dichiarati tali; 8. quelli che non sono ancora costituiti negli ordini sacri; 9. e quelli che fecero scorrere il tempo dell' elezione.

Possono eleggersi que' che hanno le qualità richieste dal diritto, e particolarmente l' istruzione letteraria (a), l' età matura, e l' onestà de' costumi. Non possono eleggersi neppure quelli che siano stati dal Sant'officio puniti, ancorchè abbiano espiata la pena; nè gli eretici o scismatici; nè gli spurii o gl' illegittimi; nè i neofiti, nè i laici non ancora tonsurati; nè finalmente i bigami e gli schiavi.

Gli elettori assenti debbon chiamarsi purchè non siano molto lontani; essi possono farsi rappresentare per un procuratore speciale, ed anche dar il voto per lettera. Ma generalmente son tenuti informarsi delle qualità della persona che vogliono nominare; peccando essi gravemente nominando l' indegno, e restano privi in tal rincontro del voto. I più degni e più utili alla chiesa debbonsi indagare e scegliere, ordinò il Concilio di Trento *sess. 24, cap. 1 et 18 de reformat.* E ciò ha luogo nella provista delle parrocchie specialmente *Tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem* (b).

Se l' elettore si penta di aver rinunciato a scegliere, deve ammettersi cogli altri capitolari, se la cosa è intera, vale a dire non ancor cominciato alcun atto per l' elezione. Fatta questa, si può appellare per vera e giusta causa dai dissenzienti; e se vi è stato unanime consenso, bisogna che nuove cause emergano per gravarsi; ed un tal gravame può farsi o contro la forma dell'elezione, o contra l' eletto o l' eligendo, o contro gli elettori; a' quali è interdetto qualunque specie di patto ed illecite capitolazioni nella sede vacante, giusta la costituzione di Niccolò III, Pio V, e Gregorio XIII, richiamate in osservanza rigorosa dalla bolla di Innocenzo XII de' 22 settembre 1695.

L' appellante giurar deve di creder vero ciò che produce in opposizione, per esser inteso, giusta le decisioni della Ruota romana.

(a) *Quamquam desideranda sit eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens tolleranda, quia secundum apostolum scientia inflat charitas autem aedificat, et ideo imperfectum scientiae potest supplere perfectio charitatis.* Cap. Nisi cum primum 10 §. Pro defectu, de renuntiatione.

(b) Sarebbe valida tuttochè illecita la scelta del degno omettendosi il più degno; ed alle volte ancora può esser lecita, come in tanti casi riportati dal Ferraris l. c. alla voce *Electio* art. III n. 17 e 18,

Per esser canonica la elezione, specialmente fra i regolari è necessario.

1. Che tutti sian convocati quei che han dritto a dar il loro voto, e ne sono in possesso; poichè il non chiamato può agire *de contemptu*, e render irrita la elezione; però tacendo si presume averla rattificata.

2. Che riuniti i votanti siano discussi i meriti degli eligendi, onde conoscere quale di essi sia il più degno.

3. I votanti regolari debbono dippiù giurare di scegliere tra i degni il migliore secondo la loro coscienza, giusta i decreti di Clemente VIII rinnovati e convalidati da Urbano VIII. (a).

4. Che prima dell' elezione si celebri la santa Messa coll' invocazione dello Spirito Santo; e si producano i certificati dell' adempimento de' pesi delle Messe, sotto pena di nullità, giusta la costit. d' Innocenzo XII *Nuper* § 33.

5. Che si faccia l' elezione, convocati insieme collegialmente o capitolarmente gli elettori, che in tal consesso debbono votare; e basta che sian ritualmente convocati, tutto che non curino d' intervenire; nè vi è bisogno di surrogar il definitore assente, come si fa pel definitore legalmente impedito.

6. Che se qualche votante uscisse dal consesso e non ritornasse, gli altri rimasti possono procedere alla elezione, purchè siavi rimasta la maggior parte. La mancanza stessa del presidente non osta alla elezione.

7. Che questa si faccia per voti secreti, ponendo ciascuno la sua schedola nell' urna; specialmente per la elezione de' regolari, sotto pena di nullità, come dispose il Conc. Tridentino. *Sess. 25, c. 6 de regular.*; per essi dunque non ha luogo il mezzo del compromesso, e della quasi ispirazione.

8. Che non possa scegliersi per superiore quegli che sia solito a violare gli esercizii comuni dell' osservanza per volontà e capriccio, e non per infermità o altra qualsiasi necessità, giusta la cit. costit. d' Innocenzo XII *Alias a felicis* del 2 luglio 1695.

9. Che la elezione si faccia in luogo pubblico e di giorno non di notte, senza qualche grave necessità; e fra' tre mesi, i quali decorsi si devolve al superiore pel testo espresso nel cap. *Ne pro defectu 41 de elect.* I regolari però non sono astretti a questo termine, ma a quello stabilito nelle rispettive loro speciali costitozioni.

10. Che siano tali elezioni liberamente fatte, esenti da subornazione e da simonia (b); ancorchè occulta, come quella di dire, dammi il tuo voto che

(a) Sebbene per alcuni ordini monastici con apostoliche disposizioni fu dispensato il giuramento, pure per l' ordine de' minori osservanti venne esso sostenuto nella elezione di tutti gl' impiegati colla costituzione di Innocenzo XII sotto pena di nullità, confermata da Benedetto XIII, e da Clemente XII nella costit. *Circumspecta* § *Hinc est.* Però la Sacra Congregazione ha risoluto che la mancanza di tal giuramento nella specie non contenesse clausola annullativa.

(b) La subornazione è quella che fassi con importune preghiere, minacce, vituperi, doni, promesse ed altri mezzi ed artifici illeciti ad oggetto di moralmente coartar taluno a dare il suffragio a quegli designato dal subornatore; come minacciando all' elettore l' espulsione dalla provincia o dal convento da lui scelto; o imputandogli falsi misfatti, o rivelar quelli occulti. Nulla sarebbe l' elezione con tali mezzi procurata, come dalla cost. di S. Pio V. *Pastoralis officii*, e gli elettori sarebbero privati di voce attiva e passiva.

Diventa simoniaca la elezione, se si promette agli elettori qualche temporale vantaggio,

ti darò il mio, sceglimi provinciale che io ti farò definitore, guardiano, e simili. Quindi avviene che si fanno più nullità che elezioni, e si corre all'eterna perdizione.

Per le elezioni delle badesse ne' monisteri de' regolari non è lecito al vescovo di far assistere il cancelliere nel domandare e ricevere i voti delle monache, e neppure farlo stare nella chiesa in quest' atto, come la Sacra Congregazione rispose *in Tiburtina* 26 apr. 1727, e nè anche il notajo. Come pure che questi voti si ricerchino dal superiore regolare corrispondente in presenza però del vescovo (*Urbaniae* 10 settembre 1639).

Per quel che riguarda l' elezione de' vescovi secondo la nostra polizia ecclesiastica, ricordiamo:

Che pe' concordati tra Guglielmo I. Re di Napoli ed il Pontefice Adriano IV nell' anno 1156, si convenne che gli ecclesiastici facessero l' elezione dei prelati, ma non la pubblicassero se non dopo l' assenso del Re;

Che questo regio assenso alle canoniche elezioni fu confermato da Innocenzo III a Costanza Regina di questo regno ed a Federico suo figlio; ed il Re Corrado e Manfredi godettero dello stesso diritto;

Che sebbene Clemente IV nel dare l' investiture del regno all' Angioino Carlo I avesse eliminato questo assenso fuorchè nelle chiese di *juspatronato* regio, pure s' introdusse il regio beneplacito e l' *exequatur* senza del quale non era permesso prendersi possesso delle chiese;

Che dopo le quistioni tra Ferdinando il cattolico ed Innocenzo VIII, finalmente per amor della pace Clemente VII nell' anno 1529 accordò a Carlo V come Re di Napoli ed a tutti i successori la nomina de' vescovi a XXIV Chiese cattedrali;

E finalmente che nell' ultimo concordato dell'anno 1818 si convenne nei seguenti termini ». Art. XXVIII. In considerazione della utilità che dal presente concordato ridonda nella religione e nella chiesa, e per dare un attestato di affezione alla persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a lui ed ai suoi discendenti cattolici successori al trono, l' indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste da' sacri canonici, a tutti que' vescovati ed arcivescovati del regno delle due Sicilie, pe' quali Sua Maestà, finora non godeva del dritto della nomina; ed a tal' effetto tostochè sieno seguite le ratifiche del presente concordato, Sua Santità farà spedire la bolla d' indulto. — Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i nominati, affinchè a tenore de' canoni si facciano i necessarii processi, ed ottengano la istituzione canonica ne' modi e forme praticate finora. Prima però che l' abbiano avuta non potranno in verun modo intromettersi nel regime, o sia nell' amministrazione delle rispettive chiese alle quali sono nominati ».

poichè *vel a manu vel a lingua, vel ab obsequio* nasca tal vantaggio, è sempre simoniaco. E ciò annulla l' elezione per diritto ecclesiastico, prima ancor della sentenza del giudice. (In extravag. *Cum detestabile 2 de simonia*).

TITOLO III.

DELL' EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE MILITARE.

Se per qualunque facoltà giova adattarvi dalla prima ora i giovani colla corrispondente educazione, come dimostrammo; essa è poi assolutamente necessaria per gli uomini che si addicono alla milizia ed alle facoltà che ad essa si riferiscono, vale a dire, la formazione e conservazione de' mezzi di difesa, ed ogni altro stabilimento ed istrumento messo a disposizione della forza militare.

Dobbiamo alla dinastia Borbonica i primi pensieri sulla educazione ed istruzione militare. Ad essa infatti si deve il *Fondo di separazione* de' lucri delle piazze e de' castelli per gratificarsi gli ufficiali benemeriti. Ad essa il *Monte delle vedove de' militari* dotato in parte dal Re. Ad essa l' *Orfanotrofio militare* per le figliuole orfane degli uffiziali per esservi educate ed a suo tempo dotate. E, quel che più importa, le dobbiamo le *scuole militari*, nobile istituto di educazione stabilito con molta fermezza e successo in due collegi, uno detto della reale accademia militare, l' altro della reale accademia di marina (a).

Nell' occupazione militare primo ed importante oggetto di quel governo fu pure la forza pubblica, onde si adattarono le migliori istituzioni in Francia stabilite. Quindi l' istituzione del corpo degl' intendenti e sottintendenti militari, e i loro doveri ed attribuzioni, l' esame, l' ammessione, gli ascensi, gli onori e soldi che furono spiegati col decreto del 25 luglio 1806 (b); lo stabilimento e dotazione della casa degl' invalidi co' requisiti per esservi ammesso, (dec. del 6 gennaro e 30 maggio 1807); la riunione de' lavoratori d' acciajo all' officina delle armi dell' Arsenale (dec. de' 24 febbraio detto anno); una scuola di matematiche e di geografia per la istruzione della guardia reale (dec. 4 settembre d.); lo stabilimento della scuola di artiglieria in Capua (dec. 22 ottobre detto anno); l' organizzazione del servizio di sanità militare (dec. 14 giugno 1810, e 27 giugno e 14 ottobre 1811); finalmente l' istituzione della scuola di equitazione, col decreto del 26 maggio 1813.

Nella restaurazione, dopo di essersi nuovamente riorganizzata la forza militare, si pensò prima di tutto ad un deposito degli *oftalmici* militari col dec. de' 31 agosto 1815, indi si destinò una commessione per gli esami degli ufficiali maggiori nelle scienze esatte e militari col decreto de' 22 settembre detto anno. Altra commessione di ufficiali generali di artiglieria venne ordinata col

(a) Il primo abbracciava tutte le scuole dal leggere e numerare sino alla classe degl' ingegneri. L' altro conteneva una scuola composta da quaranta nobili guardie marine dell' età non meno di dodici anni, divisa in quattro brigate, ed i loro studi in tre classi. Ma ogni guardia per essere promossa, oltre a questi studi, bisognava che avesse fatto tre campagne sulle navi regie dove veniva instruita nella pratica del mestiere.

(b) Ma questo Corpo abolito, gli venne sostituito il corpo degl' ispettori alle riviste col dec. de' 27 maggio 1809.

decreto dell' 11 gennaro 1815 col nome di *giunta centrale di artiglieria;* e colla stessa data si riorganizzò la scuola di Marte che prese il nome di *real battaglione degli allievi militari*. Ma perchè le scuole ed i collegii militari corrispondessero al fine della loro istituzione emanossi il decreto del 1 gennaro 1819 che riunì tutti gl' istituti della militare educazione e ne fermò la propria base, non ostante le sussecutive varietà (a); indi col decreto del 13 giugno detto anno stabilissi la *scuola di applicazione* per i giovani destinati al servizio dei corpi facoltativi; con quello del 25 gennaro 1823 approvossi lo stato organico dello stabilimento della fabbrica di armi della *Mongiana*, e con quello de' 16 dicembre detto anno si stabilì la classe degli *alunni* nel corpo di artiglieria. L' abolizione della seconda scuola in Monreale, incorporandosi gli alunni nella *scuola militare* di Napoli fu decretata nel 30 dicembre 1830. I cespiti reddenti dell' *Orfanotrofio militare* furono indicati col decreto de' 18 agosto 1831: ed il consiglio di perfezionamento nel real collegio militare fu istituito col decreto del 25 giugno 1832.

Sin qui dall' esercito di terra; passando all' armata, ossia al corpo della real marina, fu esso riorganizzato nel 12 marzo 1806, e col decreto del 24 giugno detto anno si stabilì l' accademia di marina. Le tre leggi organiche della marina ebbero la stessa data del 20 settembre 1809; ma l' organizzazione del collegio militare di marina ebbe luogo colla legge del 18 marzo 1813; e coi due altri decreti della stessa data l' istituzione del *giurì* di esame, e lo stabilimento degli alunni commessarii di marina.

Nella restaurazione nuova organizzazione si diede all' accademia di marina coi decreti del 1 dicembre 1816, 5 settembre 1821 e 5 maggio 1824, e nuovo sistema di navigazione colla legge del 3n luglio 1818. Col decreto de' 23 giugno 1819 si organizzò il corpo de' piloti-pratici pel servizio di Messina e di Torre del Faro, e con quello de' 18 ottobre 1824 si diedero le disposizioni sugli esercizii d' istruzione pe' cannoni e per le *caronate*. La biblioteca della real marina ebbe il suo regolamento col decreto de' 21 novembre 1827. L' istallazione e regolamento della *scuola nautica* di Trapani fu decretata ai 17 aprile 1831; e 'l regolamento per lo stabilimento di un *orfanotrofio* pel ramo di marina, coi decreti del 16 settembre detto anno, 26 giugno e 26 agosto 1832. Ma nella ultima riorganizzazione della real marina, fu col decreto del 19 marzo 1833 abolita l' accademia di marina, e con quello dell' 11 novembre 1836 il consiglio sanitario di marina, fu rimpiazzato per questo ramo dal consiglio sanitario centrale dell' esercito. Presentemente gli alunni dell'armata sono riuniti agli alunni dell' esercito nello stesso collegio militare della Nunziatella.

Data così l' idea generale di tutte queste disposizioni, veniamo a particolarmente esaminarle.

(a) Di questo importante decreto daremo un sunto nelle prossime ADDIZIONI al presente volume.

CAP. I.

DEL REAL COLLEGIO MILITARE E DI QUELLO DI S. GIOVANNI A CARBONARA.

Era della massima importanza che gl' istituti di educazione militare si riordinassero in proporzione de' differenti corpi dell'esercito e si mettessero in armonia coi sistemi formati per la riorganizzazione del medesimo. Trattandosi di una classe esclusivamente addetta alla milizia, non bastava che fossero impresse nell' animo de' giovani che intraprendevano la professione delle armi le massime di religione, costumi ed onestà di cui debbon essere imbevuti i giovanetti di qualsivoglia condizione, ma bisognava inoltre adottare i metodi d' insegnamento e di educazione conducenti a farli divenire disciplinati, istruiti ed utili soldati.

Per queste considerazioni, col real decreto del 14 marzo 1823 restarono sciolti il collegio, l' accademia e le tre scuole militari, ed in vece si riorganizzarono secondo un apposito regolamento il collegio militare nello stesso luogo della Nunziatella, una novella prima scuola in S. Giovanni a Carbonara di Napoli, ed una seconda scuola nell' edifizio di Monreale presso Palermo, diventando così seconda la terza scuola che vi era (a); nella quale sarebbero conservati soltanto gli alunni minori di quattordici anni compiti, quando fossero della condizione prescritta per le scuole: e spiegossi che i figli di uffiziali, da capitano inclusivamente in sopra, passerebbero di diritto al collegio militare qualunque fosse la loro età; e gli altri che avessero compiuti il quattordicesimo anno fossero incardinati nella nuova prima scuola militare.

Venendo le così dette *piazze accademiche* a rimanere abolite, da una parte la tesoreria e l' orfanotrofio militare libererebbero rispettivamente i trattamenti stabiliti col nuovo organico per gli alunni a piazza franca del collegio e delle nuove due scuole militari; e dall' altra le famiglie di coloro che pagavano per intero o porzione dell' importo delle stesse *piazze accademiche*, sarebbero tenute a loro piacimento o di ritirarsi i rispettivi alunni, o pagare la tangente determinata per le piazze a pagamento di quell' istituto nel quale verrebbero incardinati gli alunni medesimi.

Ci facciamo un dovere di trascrivere il citato regolamenao per gl' istituti di educazione militare, che non si potrebbe compendiar abbastanza; salvo a notare le varietà posteriori.

SEZIONE I.

Idea generale degl' istituti di educazione militare.

» CAP. I. *Oggetti degl' istituti.*

» Art. 1. Tre istituti saranno organizzati per la educazione e per l' istru-
» zione de' giovanetti che intraprendono la carriera delle armi; cioè:

(a) Ma questa, come vedemmo, fu abolita col real decreto del 30 dicembre 1830 incorporandosi gli alunni nella prima scuola militare di Napoli che prese il nome di *scuola militare*.

» 1.° il *real collegio militare* per somministrare gl' idonei alunni sotto-
» tenenti alle scuole di applicazione del genio e dell' artiglieria, ed all' ufficio
» topografico, del pari che per dare degli uffiziali instituiti a qualunque altro
» corpo dell' armata:

» 2.° la *prima scuola militare* per dare buoni ed istruiti sottuffiziali del-
» l' armata:

» 3.° e la *seconda scuola militare* per servire di scuola preparatoria al-
» la prima.

» Art. 2. Il collegio e la prima scuola si stabiliranno in Napoli, e la seconda scuola in Monreale.

» Art. 3. Un generale sarà l' ispettore di tutti e tre gl' istituti. Esso godrà
» il soldo, il soprassoldo, le razioni di foraggio e l' indennità di alloggio del
» suo grado. Percepirà in oltre ducati sessanta al mese per le spese di offi-
» cio. Questi averi gli saranno pagati sulla prima classe dello stato discusso
» della guerra.

» Un uffiziale superiore qualunque oltre delle proprie incumbenze, e col-
» l' approvazione del ministro di guerra e marina, assumerà come una com-
» messione eventuale le funzioni di sottispettore per la seconda scuola, sotto
» la dipendenza dell' ispettore.

Sezione II.

Real Collegio militare.

» Cap. II. *Composizione del real collegio militare.*

» Art. 4. Il real collegio militare sarà composto da

Stato maggiore.

» 1 comandante, uffiziale superiore;
» 1 ajutante maggiore, capitano;
» 2 capitani . . }
» 4 tenenti . . } per le compagnie;
» 2 sottotenenti }
» 1 conservatore, capitano;
» 1 quartiermastro, tenente o sottotenente;
» 1 medico
» 1 chirurgo
» 1 rettore
» 2 cappellani.

Stato minore.

» 3 guardaroba, sottuffiziali.	de' veterani o degl' invalidi.
» 1 custode . . idem	
» 1 portinajo . . idem	
» 4 sergenti per le compagnie. . . .	
» 1 caporal de' tamburi	
» 2 tamburi.	

12

Professori.

» 1 di meccanica, distinta nelle sue quattro parti, e colle esperienze » corrispondenti;

» 1 di stereometria e geometria descrittiva colla soluzione de' problemi » dipendenti;

» 1 di algebra fino all' equazione di quarto grado, calcolo delle serie, » e costruzione delle tavole logaritmiche;

» 1 di trigonometria sferica e di geografia matematica;

» 1 di geodesia, applicazioni corrispondenti, e costruzione effettiva del » reticolato per la delineazione delle carte geografiche;

» 1 di fisica e di chimica cogli esperimenti relativi;

» 1 di calcolo sublime, applicazione di esso alla geometria a tre coor- » dinate, e costruzione dell' equazione di 3.° e 4.° grado;

» 1 di trigonometria rettilinea e costruzione delle tavole de' seni e co- » seni, dell' applicazione del calcolo alla geometria a due coordinate in gene- » rale, ed in particolare alla costruzione e proprietà delle linee di secon- » d' ordine;

» 1 di grammatica generale, logica ed eloquenza;

» 1 de' principj teoretici di architettura e disegno relativo;

» 1 di topografia;

» 1 di geometria piana, di algebra fino all' equazione di 2.° grado, e » di geografia locale;

» 1 di aritmetica teoretica e di algoritmo algebrico.

13

Maestri.

» 1 di grammatica italiana e latina, e degli elementi di storia patria » ed universale;

» 1 di rudimenti di lingua italiana e latina;

» 2 di disegno di figura;

» 1 di lingua francese;

» 2 di calligrafia;

» 1 di scherma;

» 1 di assalto ;
» 1 di ballo.

10

» Un macchinista.

Serventi.

» 4 camerieri ;
» 1 cuoco ;
» 3 ajutanti di cucina e del riposto ;
» 4 facchini.

12

Alunni.

» 60 a piazza franca ;
» 40 a pagamento.

100

» Art. 5. Gli alunni in quanto alla polizia, alla disciplina ed all' istruzione » militare, saranno distribuiti in due compagnie, ciascuna delle quali avrà

» 1 capitano ;
» 2 tenenti ;
» 1 sottotenente ;
» 1 sergente maggiore
» 2 sergenti . . . . .
» 1 caporal foriere . .
» 4 caporali . . . . .

} da prescegliersi fra gli alunni stessi per applicazione e condotta

» il resto degli alunni sarà diviso per età nelle due compagnie, cioè nella » prima compagnia i giovani da quindici anni in sopra; e nella seconda quelli » da quindici anni incominciati in sotto.

» Art. 6. L' ispettore, gl' individui di stato maggiore, i professori, i » maestri, il macchinista e gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento, » dovranno nominarsi dal Re. Gl' individui di stato minore saranno destinati » dal ministro di guerra e marina; ed i serventi saranno nominati dall'ispettore.

» Cap. III. *Biblioteca : gabinetti di macchine e modelli : sale d' infermeria » e d' istruzione.*

» Art. 7. Il real collegio militare avrà

» 1.° una biblioteca militare ;

» 2.° un gabinetto di macchine per le esperienze fisiche ;

» 3.° un gabinetto ed un laboratorio per le esperienze chimiche ;

» 4.° un gabinetto di storia naturale, di minerali e di vegetabili necessarj per gli oggetti d' istruzione dell' istituto ;

» 5.° una sala d' armi ;

» 6.° i materiali, gli utensili e gl' istrumenti opportuni per l' istruzione » degli alunni ;

» 7.° una infermeria ;

» 8.° ed una cavallerizza cogli attrezzi corrispondenti ;

» CAP. IV. *Doveri in generale degl' individui addetti al collegio.*

» Art. 8. L' ispettore del real collegio militare riunirà l' insieme di tutto » il servizio dell' istituto, nello stesso modo che gl' ispettori degli altri corpi, » e corrisponderà colla real segreteria di Stato della guerra e marina, da cui » dipenderà direttamente. Per gli oggetti poi di amministrazione la corrispon- » denza si terrà dal Consiglio di amministrazione per l'organo però dell' ispettore.

» Art. 9. Il comandante soprantenderà ed avrà la principal cura e re- » sponsabilità per tutto ciò che riguarda l' istruzione, la disciplina, la polizia » e la esecuzione del servizio amministrativo del collegio.

» Art. 10. L' ajutante maggiore eserciterà nel collegio le stesse funzioni » che gli ajutanti maggiori de' corpi dell' armata. In oltre sarà nell' obbligo » d' istruire gli alunni ne' regolamenti di manovre e del servizio di piazze ; » come pure di vigilare che gli uffiziali subalterni di servizio facciano osservare » il buon ordine e la disciplina dagli alunni in tempo della loro istruzione.

» Art. 11. I capitani di compagnia saranno specialmente incaricati della » disciplina, subordinazione, tenuta ed istruzione pratica militare degli allievi. » Assistiti dagli uffiziali subalterni sorveglieranno ancora gli andamenti degli » alunni ed i loro studj camerali.

» Art. 12. Gli uffiziali subalterni, oltre il loro regolare servizio, potranno » essere occupati in qualunque altro dettaglio di contabilità ed amministrazio- » ne, secondo che sarà riconosciuto utile e conveniente al miglior andamento » dell' istituto. Essi dovranno ancora istruire gli alunni negli esercizj militari e » condurli nelle passeggiate.

» Art. 13. Il conservatore, sotto gli ordini immediati del consiglio di am- » ministrazione, s' incaricherà della parte esecutiva negli oggetti che concer- » nono l' economia, la ricezione e distribuzione de' generi, la conservazione » di tutto l' edifizio, de' mobili, delle armi e degli effetti di qualunque specie » appartenenti all' istituto ; avendo sotto la sua dipendenza i guardaroba, il » custode e tutti i servienti.

» Art. 14. Il quartier mastro del collegio disimpegnerà le funzioni stesse » che quelli di qualunque corpo dell' armata.

» Art. 15. Il rettore vigilerà incessantemente sulla morale degli alunni, » assisterà agli esami di ammissione, ed a tutti gli atti di religione ne' quali » costoro dovranno essere esercitati, e spiegherà a' medesimi ne' giorni di dop- » pio precetto il catechismo, la bibbia ed il Vangelo.

» Art. 16. I cappellani dipenderanno dal rettore, ed alternando fra loro » eserciteranno gli alunni in tutte le pratiche di pietà e religione: celebreranno » per essi ogni mattina la Messa, e li dirigeranno nelle preci che dovranno » far loro recitare in ogni sera.

» Art. 17. Per bibliotecario si assegnerà il professore meno gravato, il » quale oltre l' insegnamento della sua carica, avrà cura e sorveglierà la buona » tenuta della biblioteca, de' gabinetti scientifici, del pari che degli oggetti in » essi contenuti. Dal bibliotecario dipenderà direttamente il macchinista, i cui

18

» doveri saranno: 1.° mantenere pulite ed in buon ordine tutte le macchine
» esistenti; 2.° assistere agli sperimenti tutte le volte che si faranno da' pro-
» fessori, preparare e maneggiare le macchine secondo gli ordini che riceverà
» da' medesimi; 3.° terminati gli esperimenti ripulire e rimettere le macchine
» al loro sito; 4.° e fare senza alcuna mercede tutti i piccioli accomodi che
» nell' uso di dette macchine potranno occorrere, pagandoglisi soltanto i ma-
» teriali bisognevoli.

» Art. 18. I professori ed i maestri, oltre l' insegnamento cui sono ad-
» detti, procureranno col loro zelo e contegno di fissare l' attenzione degli
» alunni, eccitandone la emulazione nelle conferenze e nelle ripetizioni, e
» promuovendo in loro sempre più lo sviluppo delle facoltà intellettuali.

» Art. 19. I sergenti veterani o invalidi addetti alle compagnie, i came-
» rieri ed i facchini non avranno una destinazione determinata; ma ciascuno
» a tenore del bisogno potrà essere addetto e cambiato ne' servizj del suo
» mestiere.

» Cap. V. *Averi degl' individui addetti al collegio.*

» Art. 20. Il comandante godrà il soldo, il soprassoldo e l' indennità di
» alloggio del suo grado nell' infanteria di linea.

» L' ajutante maggiore, i capitani, i tenenti, i sottotenenti, il conserva-
» tore, il quartiermastro godranno il soldo, il soprassoldo e l' alloggio del
» proprio grado nella fanteria di linea.

» Il medico ed il chirurgo avranno ciascuno ducati venti.

» Il rettore avrà ducati ventiquattro.

» Ciascun cappellano ducati diciotto.

» Ognuno de' tre professori di meccanica, di stereometria e di algebra
» godrà ducati quarantacinque al mese.

» Ciascuno de' sei professori di trigonometria sferica, di geodesia, di fi-
» sica e chimica, di calcolo sublime, di trigonometria rettilinea, e di gram-
» matica generale, godrà ducati quaranta.

» Ognuno de' quattro professori de' principj teoretici di architettura, di
» topografia, di geometria ed algebra elementare, e di aritmetica teoretica
» percepirà ducati trenta.

» I cinque maestri di grammatica italiana e latina, de' rudimenti di lin-
» gua italiana e latina, del disegno di figura e di lingua francese, godranno
» ognuno ducati venti: quelli di calligrafia, di scherma e di ballo avranno
» ducati sedici per ciascheduno, ed il maestro di assalto avrà ducati dodici.

» Il machinista avrà ducati venti.

» Tutti i sopraddetti individui percepiranno gli averi indicati, o soldi men-
» suali dalla tesoreria sulla prima classe dello stato discusso della guerra.

» I professori verranno considerati tutti eguali nel rango, qualunque siasi
» la scienza che insegnano. Perciò ogni nuovo professore che in appresso sarà
« nominato per covrir le cattedre vuote dopo la prima organizzazione, e per
» qualsivoglia scienza, godrà il soldo mensuale di ducati trenta: dopo dieci
» anni di servizio quello di ducati quaranta: e dopo venti anni quello di du-
» cati quarantacinque. Questa misura sarà applicabile anche a' professori che

» attualmente servono, e che confermati da S. M. per la scienza che insegna-
» no, risulteranno col godimento di ducati trenta o quaranta.

» Art. 21. Se qualche professore sarà militare, allora nel suo soldo verrà
» compreso l' assegnamento di professore.

» Art. 22. Un uffiziale idoneo di artiglieria, ed un' altro del genio inse-
» gneranno per giro agli alunni la fortificazione teoretica e l' artiglieria teore-
» tica co' disegni relativi. Essi per tale commessione saranno esenti da qualun-
» que altro servizio.

» Art. 23. Gl' individui di stato minore saranno pagati de' loro averi dai
» proprj corpi, di cui sempre faranno parte, dovendo reputarsi come distac-
» cati presso il collegio.

» Art. 24. I serventi saranno pagati da' fondi del collegio, come si dirà
» a suo luogo.

» Art. 25. La real tesoreria pagherà ducati quindici al mese per ogni
» alunno a piazza franca.

» Art. 26. Ciascun alunno a pagamento sarà tenuto di soddisfare all' isti-
» tuto la pensione mensuale di ducati quindici pel suo trattamento. Perciò ol-
» tre i ducati prescritti per l' ammissione, dovranno presentare un' obbliganza
» di persona benestante e domiciliata nella provincia di Napoli, che assicuri
» il pagamento della pensione da doversi anticipare da un trimestre all' altro.
» Tale obbliganza dovrà essere data all' Intendente di Napoli, colla clausola
» espressa di essere soggetto il cauzionante, in caso di mora, alle coazioni e
» sequestri stabiliti per le contribuzioni dirette dello Stato, ed anche all' ar-
» resto personale.

» Se al primo giorno del trimestre incominciato la pensione de' tre mesi
» non si troverà versata nella cassa del collegio, allora senz' altra formalità
» l' alunno sarà consegnato alla famiglia, dandosene parte al Ministro di Stato
» della guerra e marina.

» Se per effetto di malattia cronica, per poco profitto, o per qualunque
» altro motivo un alunno sarà rimandato in famiglia, questa non avrà il dritto
» a pretendere la pensione del rimanente tempo del trimestre, che dovrà ri-
» cadere in benefizio dell' instituto.

» Art. 27. Ciascun alunno tanto a piazza franca, che a pagamento, ri-
» ceverà dal collegio nell' essere ammesso tutto il bisognevole; per cui dalle
» famiglie rispettive si pagheranno alla cassa del collegio stesso ducati cento
» per prima messa.

» Per gli orfani soltanto di padre, la prima messa si pagherà dall' orfa-
» notrofio militare.

» Art. 28. Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento, uscendo
» dal collegio prima o dopo compito il corso degli studj e per qualunque al-
» tro motivo, porteranno seco loro soltanto i generi di vestiario, biancheria
» e calzatura bisognevole alla propria persona.

» Cap. VI. *Amministrazione.*

» Art. 29. Il real collegio militare sarà amministrato, come ogni altro
» corpo dell' armata, per le cure di un consiglio di amministrazione composto

» dal comandante . . . . . . presidente
» dal capitano più anziano }
» dal tenente più anziano . } membri
» dal quartier mastro per . . segretario.

» Art. 30. In ogni primo di mese gl' individui del collegio saranno rivi-» stati come ogni altra truppa da' commessarj di guerra.

» Si faranno due fogli di chiamata. Nel primo si annoteranno gl'individui » di stato maggiore, i professori, i maestri e gli alunni a piazza franca; e » per costoro le officine faranno gli aggiusti mensuali come per qualunque al-» tro corpo. Nel secondo foglio di chiamata si descriveranno gli alunni a pa-» gamento: quali fogli serviranno soltanto all' appoggio della coutabilità interna » del collegio. Gli alunni a piazza franca vi si noteranno col numero di ruolo » progressivo e corrispondente alla loro ammessione di alunni semplici, senza » tenersi conto nè delle compagnie, nè delle caratteristiche occasionali di sot-» tuffiziali: e quelli a pagamento verranno notati collo stesso metodo ne' se-» condi fogli di chiamata.

» Art. 31. Per gl' individui di stato minore, il commessario di guerra farà » un doppio certificato mensuale di esistenza; uno per la rivista del loro corpo, » e l' altro per appoggio della interna contabilità del collegio.

» Art. 32. I ducati quindici che s' introiteranno per ciascun alunno, tanto » a piazza franca, che a pagamento, verranno ripartiti in cinque assegni, cioè:

» 1.° assegno di vitto;
» 2.° detto d' istruzione;
» 3.° detto di vestiario, biancheria e calzatura;
» 4.° detto di casermaggio;
» 5.° detto delle spese generali;

» La quota di ciascheduno de' cennati assegni sarà annualmente fissata dal » Ministro della guerra e marina sopra i bisogni presuntivi del nuovo anno, » e sopra i ragguagli che darà il consiglio di amministrazione, accompagnati » dal parere dell' ispettore.

» Art. 33. Sull' assegno delle spese generali si pagheranno mensualmente,

» al machinista ducati tre pe' riagenti bisognevoli nelle esperienze fisiche » e chimiche;

» a ciascun guardaroba, al custode ed al portinajo ducati tre per gra-» tificazione;

» ad ogni sergente addetto al servizio delle compagnie ducati due per » gratificazione;

» ed a' camerieri, al cuoco, agli ajutanti di cucina e del riposto, ed » a' facchini, quella mercede che verrà approvata anno per anno dal Ministero » di guerra e marina.

» Cap. VII. *Commessione di esame per l' ammessione degli alunni.*

» Art. 34. Sarà stabilita una commessione di esame per l' ammessione de-» gli alunni nel real collegio militare. Essa verrà preseduta dall' ispettore, e » composta dal comandante e da tre professori, che anno per anno si presce-» glieranno dal consiglio d'istruzione. Il rettore v' interverrà per la parte morale.

» Art. 35. L' esame avrà luogo dal dì primo al dì quindici di agosto di » ogni anno, ed i giovanetti che otterranno la grazia dell' ammessione, do» vranno trovarsi nello stabilimento per tutto il giorno quattro del successivo » mese di novembre.

» Cap. VIII. *Modo di ammessione degli alunni.*

» Art. 36. Per l' ammessione degli alunni tanto a piazza franca, che a » pagamento sono indispensabili le seguenti condizioni; 1.° di essere suddito » di Sua Maestà; 2.° di essere nato da matrimonio legitimamente contratto, » ed autorizzato da' regolamenti in quanto agli uffiziali; 3.° di aver avuto il » vajuolo naturale o vaccino; 4.° di essere di buon' aspetto, di buona costi» tuzione fisica e senza difetti organici; 5.° di aver l' età di anni undici co» minciati a dodici finiti; 6.° e di portare con essi le cognizioni corrispon» denti alla classe cui debbono entrare in ragione della loro età.

» Art. 37. Le piazze franche saranno concesse esclusivamente a' figli di » uffiziali da capitano in sopra, preferendosi gli orfani. Nel numero di esse si » comprenderanno a preferenza i quattro alunni che anno per anno perver» ranno dalle scuole per esame, come qui sotto si additerà, e pe' quali non » si dovrà aver riguardo alla nascita; ma bensì al profitto che avranno fatto. » Le piazze a pagamento verranno conferite a' figli da capitano inclusivamente » in sopra, ed a' pagani figli di titolati.

» Cap. IX. *Consiglio d' istruzione.*

» Art. 38. Il consiglio d' istruzione verrà preseduto dall' ispettore, e for» mato dal comandante e da tutti i professori, uno de' quali per turno farà » da segretario. Il rettore v' interverrà per la parte morale.

» Art. 39. Questo consiglio stabilirà le basi del metodo d' istruzione, la » durata delle lezioni, e quella dello studio camerale per ciascuna classe. Una » volta al mese ed immancabilmente si riunirà per analizzare, discutere e pro» porre i miglioramenti che tendano a perfezionare vie più l' insegnamento.

» Art. 40. Il consiglio stesso consulterà il Ministro della guerra sulla scelta » de' professori e de' maestri nelle piazze vacanti tanto del collegio che della » prima e seconda scuola militare; ben' inteso che per ciascuno de' candidati » dovrà precedere un pubblico concorso, accompagnato dalle altre qualità e » condotta, di cui esso Ministro prenderà conto nel modo più analogo.

» Cap. X. *Classi di studio.*

» Art. 41. L' anno scolastico incomincerà al dì cinque di novembre, e » durerà a tutto settembre.

» Art. 42. Gli alunni in quanto agli studj saranno divisi in otto classi.

Prima classe per l' età di undici anni cominciati.

» Rudimenti di lingua italiana e latina cogli esercizj corrispondenti:
» Aritmetica teoretica ed algoritmo algebrico.
» Disegno di figura:
» Calligrafia.

Seconda classe per l' età di dodici anni cominciati.

» Aritmetica teoretica ed algoritmo algebrico :
» Grammatica italiana e latina cogli esercizj corrispondenti :
» Elementi di storia patria :
» Disegno di figura :
» Calligrafia.

Terza classe per l' età di tredici anni cominciati.

» Geometria piana :
» Algebra fino all' equazione di secondo grado :
» Continuazione della lingua latina :
» Elementi di storia universale :
» Geografia locale :
» Disegno di figura :
» Calligrafia.

Quarta classe per l' età di quattordici anni cominciati.

» Algebra fino all' equazione di quarto grado col calcolo delle serie :
» Costruzione delle tavole logaritmiche :
» Trigonometria rettilinea e costruzione delle tavole de' seni e coseni :
» Applicazione del calcolo alla geometria a due coordinate in generale,
» ed in particolare alla costruzione e proprietà delle curve di second' ordine :
» Disegno di figura.

Quinta classe per l' età di quindici anni cominciati.

» Calcolo sublime ed applicazione di esso alla geometria a tre coordinate,
» e costruzione dell' equazione di terzo e quarto grado :
» Stereometria :
» Geometria descrittiva colla soluzione de' problemi dipendenti :
» Eloquenza :
» Logica :

Sesta classe per l' età di sedici anni cominciati.

» Meccanica divisa nelle sue quattro parti colle esperienze corrispondenti:
» Fisica e chimica colle esperienze corrispondenti :
» Grammatica generale :
» Lingua francese.

Settima classe per l' età di diciassette anni cominciati.

» Trigonometria sferica :
» Geografia matematica :

» Artiglieria teoretica col disegno relativo:
» Principj teoretici di architettura ed esercizio del disegno corrispondente:
» Lingua francese.

Ottava classe per l' età di diciotto anni cominciati.

» Geodesia:
» Costruzione effettiva del reticolato per la delineazione delle carte geo-
» grafiche:
» Disegno di topografia:
» Fortificazione teoretica e disegno relativo:
» Lingua francese.

» Art. 43. Gli alunni verranno ben anche istruiti nel maneggio delle armi, » nelle manovre e nel servizio di piazza, e ne' regolamenti dell' amministra- » zione militare e di campagna. Impareranno il ballo, la scherma, il nuoto e » l' arte di cavalcare. Una volta al mese, e nel tempo delle vacanze una volta » la settimana, faranno delle marce militari colle armi e colla mucciglia. Do- » vranno imparare a montare e smontare il fucile, pulirlo e metterlo in istato » di potersene servire, quelli particolarmente che promettono ottima riuscita » per l' artiglieria.

» Cap. XI. *Polizia e disciplina degli alunni.*

» Art. 44. Gli alunni nel real collegio militare vestiranno l' uniforme di » color bleu colle mostre rosse, a tenore del modello approvato da S. M.

» Art. 45. Nelle camerate, nelle scuole e nel corpo di guardia si affiggerà » l' orario che sarà stabilito nel consiglio d' Istruzione coll' approvazione del- » l' ispettore. Questo orario dovrà dinotare il tempo che ciascuna classe degli » alunni in ogni giorno dovrà impiegare

» 1.° ne' doveri di religione, e specialmente in udir la Messa ed in far » le preci la sera;
» 2.° nello studio camerale;
» 3.° nelle lezioni;
» 4.° negli esercizj militari;
» 5.° negli esercizj ginnastici;
» 6.° nel pranzo e nella cena;
» 7.° nelle ricreazioni;
» 8.° nelle passeggiate che si faranno ne' giorni festivi;
» 9.° nel riposo.

» Art. 46. Un uffiziale, durante il tempo delle lezioni sorveglierà sempre » al buon ordine ed al mantenimento della disciplina. Il comandante e l' aju- » tante maggiore vi assisteranno frequentemente per assicurarsi altresì del modo » come gli alunni fanno le ripetizioni e le conferenze, e quale attenzione essi » prestano alle spiegazioni de' professori e de' maestri. I sergenti ed i caporali » dopo ogni lezione renderanno conto all' uffiziale di polizia del contegno te- » nuto dagli allievi.

» Art. 47. L' uffiziale di servizio dovrà impreteribilmente assistere al pranzo

» ed alla cena degli alunni, mangiando con essi e ricevendo dall' instituto lo
» stesso trattamento. Il comandante v' interverrà più spesso che potrà.

» Art. 48. Giornalmente un capitano di compagnia sarà d' ispezione per-
» manente al collegio.

» Art. 49. Nell' edifizio del collegio militare dovranno alloggiare il coman-
» dante, l' ajutante maggiore, il conservatore, il quartiermastro, il rettore,
» i capitani e qualche altro uffiziale, per quanto le circostanze locali dell' edi-
» fizio lo permettano. Quelli de' suddetti uffiziali che sono ammogliati, dovran-
» no alloggiare fuori dell' instituto. S' intende già che coloro i quali pei loro
» grado hanno dritto all' alloggio a tenore delle tariffe in vigore, avendolo in
» natura, non dovranno percepire l' indennità corrispondente. Gli altri poi
» l' avranno *gratis*.

» Art. 50. Non si permetterà giammai agli alunni di andare alle loro case,
» neanche nel tempo delle vacanze. I parenti ne' giorni festivi potranno vederli
» nel collegio medesimo, presente l' uffiziale d' ispezione, in un locale desti-
» nato all' uopo nel pianterreno; non mai nelle camerate o in altri locali in-
» terni dell' instituto, restando assolutamente proibito alle famiglie di dare agli
» alunni danaro, e qualunque oggetto cibario, o di abbigliamento.

» Art. 51. Nel real collegio militare i regolamenti militari di disciplina
» saranno osservati esattamente: ben vero però la punizione degli alunni non
» dovrà eccedere quella di sotto chiave in camerino con un sol giorno a pane
» ed acqua, badandosi di non togliere il tempo dovuto alle istruzioni. Gli
» alunni rivestiti del grado di sottuffiziali, commettendo delle mancanze sa-
» ranno puniti con maggior rigore degli altri, e verranno degradati. Mostrando
» qualcheduno di essi una marcata indocilità e disapplicazione, ed essendo
» recidivo nella insubordinazione o in altre mancanze, ne sarà fatto a S. M.
» rapporto ond' essere escluso dal collegio.

» Art. 52. L' ispettore munirà i seguenti individui de' rispettivi registri
» da lui firmati e parafrati, per notarvi ognuno e dar conto delle diverse cir-
» costanze, cioè:

» i professori ed i maestri per l' attenzione, per la facoltà di ragionare
» e per lo profitto in generale che gli alunni dimostrano fare nel corso del-
» l' insegnamento;

» l' ajutante maggiore in quanto alla istruzione che è incaricato di fare;

» i capitani di compagnia pe' temperamenti, inclinazione, coraggio e
» subordinazione;

» ed il rettore per la parte morale.

» Art. 53. Alla fine di ogni mese il comandante si metterà di accordo
» coll' ajutante maggiore, co' capitani, co' professori e co' maestri per ricavar
» da' registri per ogni allievo un' estratto mensuale che sarà riportato in un
» registro generale, colle altre osservazioni che risulteranno dalla conferenza.
» Copia di questo estratto sarà presentata dal comandante all' ispettore per le
» disposizioni che potranno occorrere.

» Art. 54. Alla fine di ogni anno l' ispettore trasmetterà alla real segre-
» teria di guerra e marina lo stato nominativo di tutto il personale del colle-
» gio colle osservazioni relative ricavate dal sopraddetto registro generale.

» CAP. XII. *Commessione di esame pe' passaggi degli alunni da una classe » all' altra.*

» Art. 55. Per gli esami di passaggio da una classe all' altra si formerà » una commessione preseduta dall' ispettore, e composta dal comandante e da » professori e maestri, tanto quelli che hanno insegnato lo scibile che espon- » gono gli alunni, quanto gli altri professori e maestri che li debbono rice- » vere nel nuovo anno scolastico. A questa commessione si aggiungneranno in » oltre tre uffiziali superiori, uno di artiglieria, uno del genio, ed un' altro » di fanteria o cavalleria, che l' ispettore inviterà volta per volta, ed uno o » due professori della rispettiva facoltà, che il Ministro della guerra volta per » volta inviterà, scelti nel seno dell' Università.

» CAP. XIII. *Commessione di esame per l' uscita degli alunni dal collegio.*

» Art. 56. Per l' uscita degli alunni dal collegio dopo finito il corso degli » studj sarà stabilita una commessione composta dall' ispettore come presidente, » dal comandante, da un' uffiziale superiore del genio, da un' altro di arti- » glieria, da due professori del collegio i più anziani di quelli che insegnano » le matematiche, e da due altri dell' Università da invitarsi volta per volta » dal Ministro della guerra. Il rettore v' interverrà per la parte morale.

» CAP. XIV. *Esame degli alunni pe' passaggi da una classe all' altra.*

» Art. 57. Nel mese di ottobre gli alunni subiranno l' esame per gli studj » fatti rispettivamente nell' anno scolastico prossimo scorso, onde passare alla » classe immediatamente superiore quelli che si troveranno di aver ben profit- » tato. Se qualche allievo in questo esame non risulterà idoneo per la classe » superiore, la commessione di esame, quante volte lo giudichi conveniente, » lo farà rimanere per un' altro anno nella stessa classe da cui avrebbe dovuto » uscire; ma questa abilitazione non potrà aver luogo che una sola volta, e » fino al passaggio della quinta alla sesta classe. Se però un' alunno cui siasi » accordata la suddetta abilitazione, a malgrado di essa nel successivo esame » annuale nè anche sarà riconosciuto suscettivo del passaggio alla classe supe- » riore, sarà subito rimandato alla famiglia.

» Art. 58. Se negli esami di passaggio dalla sesta alla settima classe si co- » noscerà che qualche alunno non abbia profittato a segno di continuare la » carriera pe' corpi facoltativi, ma che sia avanzato nelle altre cognizioni in » modo da poter divenire un buon uffiziale ne' rimanenti corpi dell' armata, » allora questo alunno continuerà a studiare per altri due anni nel collegio, » onde perfezionarsi nelle conoscenze e nelle pratiche che costituiscono un' i- » struito uffiziale di fanteria o di cavalleria. Se poi non si troverà suscettivo » nè anche di aspirare al posto di uffiziale nella linea, sarà subito passato sot- » tuffiziale nella stessa, se lo vorrà, o pure rimandato in famiglia. Per questi » casi, volta per volta se ne farà rapporto al Ministro di guerra e marina.

» CAP. XV. *Esame per l' uscita degli alunni.*

» Art. 59. Nel mese di ottobre gli alunni che hanno compito il corso » degli studj, verranno sottoposti ad un esame scrupoloso sopra l' intero corso » dell' insegnamento avuto. La commessione incaricata inoltrerà al ministero di » guerra e marina il risultamento dell' esame, formando il quadro ragionato

» colla specificazione delle caratteristiche che ciascun alunno avrà riportate, » classificando i migliori per le vacanze effettive del genio, artiglieria ed offi- » cio topografico; e gli altri pe' rimanenti corpi dell' armata, ove resteranno » al seguito nel caso che non esistessero al momento le vacanze corrispondenti.

» Art. 60. Se per casi straordinarj o di condotta o di poca attenzione » mostrata da qualche alunno negli ultimi due anni del corso degli studj la » commessione, consultati il comandante e gli altri che occorrono in quanto » alla condotta, e per via dell' esame in quanto allo scientifico, si convincerà » che l' alunno non è al caso di divenire nè anche buon uffiziale di cavalleria » o fanteria di linea, allora lo proporrà o per sottuffiziale ne' corpi stessi, o » pure per rimandarlo in famiglia, secondo sceglierà l' alunno.

Sezione III.

Prima scuola militare.

» Cap. XVI. *Composizione della prima scuola militare.*

» Art. 61. La prima scuola militare sarà formata da

Stato maggiore

» 1 comandante, uffiziale soperiore;
» 1 ajutante maggiore, capitano,
» 3 capitani;
» 6 tenenti;
» 1 quartiermastro tenente o sotto tenente;
» 1 conservatore, capitano;
» 1 medico;
» 1 chirurgo;
» 1 rettore;
» 2 cappellani.

21

Stato minore

» 4 guardaroba, sottuffiziali.	de' veterani o degl'invalidi.
» 1 custode, sottuffiziale.	
» 1 portinajo idem	
» 8 prefetti idem	
» 6 sottuffiziali per le compagnie . . .	
» 1 caporal de' tamburi	
» 3 tamburi	

24

Maestri.

» 2 di eloquenza e storia universale;
» 2 di geometria piana ed aritmetica teoretica;
» 2 di grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti;
» 2 di geografia elementare e di elementi di storia patria;
» 4 di leggere e scrivere, di aritmetica pratica, e di rudimenti grammaticali;
» 2 di disegno di figura;
» 2 di calligrafia.

16

Serventi.

» 1 cuoco;
» 4 ajutanti di cucina;
» 6 facchini.

11

Alunni.

» 120 a piazza franca;
» 40 a pagamento.

160

» Art. 62. Gli alunni della prima scuola, in quanto alla polizia, alla di» sciplina ed alla istruzione militare, saranno ripartiti in tre compagnie, cia» scuna delle quali avrà

» 1 capitano;
» 2 tenenti;
» 1 sottotenente;
» 1 sergente maggiore . . .
» 4 sergenti . . . .
» 1 caporal furiere . . . .
» 8 caporali . . . . . .
} da presceglìersi fra gli alunni più applicati e di buona condotta;

» ed il resto degli alunni verrà ripartito per taglia e per età.

» Art. 63. Gl' individui di stato maggiore, i maestri e gli alunni sia a » piazza franca, che a pagamento, saranno nominati dal Re. Gl' individui di » stato minore verranno destinati dal Ministro della guerra e marina, ed i ser» venti saranno nominati dall' ispettore.

» Cap. XVII. *Doveri degl' individui addetti alla prima scuola militare.*

» Art. 64. I doveri degl' individui addetti alla prima scuola militare sa» ranno quegli stessi prescritti per le rispettive cariche del collegio al Cap. IV.

» Cap. XVIII. *Averi degl' individui addetti alla prima scuola militare.*

» Art. 65. Il comandante godrà il soldo, il soprassoldo e l' alloggio del

» suo grado nella fanteria di linea. L'ajutante maggiore, i capitani, i tenenti, » i sotto tenenti, il quartiermastro ed il conservatore saranno pagati secondo » i loro gradi nella fanteria di linea coi soldo, soprassoldo ed alloggio. Il me- » dico ed il chirurgo godranno ognuno ducati venti. Il rettore ducati ventiquat- » tro. Ogni cappellano ducati diciotto. E ciascun maestro avrà ducati venti, » eccetto quelli di calligrafia che avranno ducati sedici per ognuno. Questi averi » o soldi mensuali si pagheranno dalla tesoreria sulla prima classe dello stato » discusso della guerra.

» Art. 66. Gl' individui di stato minore saranno pagati de' loro averi dai » proprj corpi, di cui sempre faranno parte, dovendosi considerare come di- » staccati presso la scuola.

» Art. 67. Per le confessioni degli alunni in ajuto del rettore e dei cap- » pellani saranno addetti uno o due sacerdoti del paese, a' quali si daranno » annualmente ducati trentasei di gratificazione per ciascuno su' fondi dell' or- » fanotrofio.

» Cap. XIX. *Amministrazione.*

» Art. 68. La prima scuola militare sarà amministrata, come un corpo » qualunque di truppa, per le cure e responsabilità di un consiglio composto » dal comandante *presidente*; dal capitano più antico, dal tenente più antico » *membri*; dal quartiermastro *segretario*.

» Art. 69. Il commessario di guerra passerà rivista a tutti gl' individui » della prima scuola, facendone tre fogli di chiamata separati. Il primo descri- » verà quelli di stato maggiore ed i maestri da pagarsi dalla tesoreria; il se- » condo racchiuderà gli alunni a piazza franca da pagarsi dall' orfanotrofio mi- » litare; ed il terzo quelli a pagamento. In questi fogli gli alunni saranno » notati collo stesso metodo stabilito per quelli del collegio. Il commessario » parimente formerà in ogni mese, come pel collegio, il doppio certificato » di esistenza per gl' individui di stato minore.

» Art. 70. Per ciascun alunno a piazza franca l' orfanotrofio militare pa- » gherà mensualmente ducati otto, e ducati dieci d' indennità di prima messa. » Le famiglie degli alunni a pagamento saranno tenute soddisfare alla scuola lo » stesso assegno mensuale, e la stessa indennità di prima messa, colle mede- » sime clausole e condizioni stabilite pel collegio.

» Art. 71. Gli allievi della prima scuola uscendo dalla stessa porteranno » il puro bisognevole per la loro persona in oggetti di vestiario e di bianche- » ria e calzatura.

» Art. 72. I ducati otto al mese che si ricevono per ogni alunno, ver- » ranno ripartiti in cinque assegni; cioè: 1.° assegno di vitto; 2.° detto d' istru- » zione; 3.° detto di vestiario, biancheria e calzatura; 4.° detto di casermag- » gio; 5.° detto delle spese generali. La quota di ciascheduno de' suddetti » assegni, sarà annualmente fissata dal Ministro di guerra e marina sopra i rag- » guagli che darà il consiglio di amministrazione accompagnati dal parere del- » l' ispettore.

» Art. 73. Sul quinto assegno, *spese generali*, si pagherà al cuoco, agli » ajutanti di cucina ed a facchini quella mercede che verrà approvata anno » per anno dal detto Ministro.

» Art. 74. Su' fondi dell' orfanotrofio militare si pagheranno mensualmente » ducati tre di gratificazione ad ogni guardaroba, custode, portinajo, prefetto » e sottufficiale addetto alle compagnie.

» Art. 75. L' orfanotrofio militare darà mensualmente i buon conti ed i » saldi degli aggiusti che esso formerà e deconterà, dopo di essere stati veri- » ficati dall' intendenza generale dell' esercito.

Cap. XX. *Commessione di esame per l' ammessione degli alunni.*

» Art. 76. Sarà stabilita una commessione di esame per l' ammessione de- » gli alunni nella prima scuola militare. Essa si comporrà dall' ispettore presi- » dente, dal comandante e da tre maestri a scelta dell' ispettore. Il rettore » v' interverrà per la parte morale.

» Art. 77. L' esame avrà luogo dal dì primo al dì quindeci di agosto, e » quelli che otterranno l' ammessione nella scuola, dovranno trovarvisi per » tutto il giorno quattro del successivo mese di novembre.

» Cap. XXI. *Modo di ammessione degli alunni.*

» Art. 78. Per tutti gli alunni, sieno a piazza franca, che a pagamento, » si richiederanno indispensabilmente le seguenti condizioni, cioè; 1.° di es- » sere suddito di Sua Maestà; 2.° di essere nato da matrimonio legittimo ed » autorizzato a tenore de' regolamenti in quanto a' militari, 3.° di aver avuto » il vajuolo naturale o vaccino; 4.° di essere di buono aspetto, robusto e di » ottima costituzione fisica; 5.° di aver l' età di nove anni ed un giorno, a » dodici finiti.

» Art. 79. Le piazze franche saranno esclusivamente concesse, 1.° agli » alunni della seconda scuola militare che hanno compiuto il quattordicesimo » anno di loro età; 2.° a' figli de' sottuffiziali e soldati; 3.° ed a quelli dei » tenenti e sottotenenti provvenienti dalla classe de' sottuffiziali. Nelle occor- » renze gli orfani saranno preferiti.

» Art. 80. Le piazze a pagamento si daranno a' figli de' suddetti uffiziali » subalterni ed a pagani di estrazione civile.

» Cap. XXII. *Consiglio d' istruzione.*

» Art. 81. Il consiglio d' istruzione sarà preseduto dall' ispettore, e for- » mato dal comandante e da tutti i maestri, uno de' quali per turno farà da » segretario. Il rettore v' interverrà per la parte morale.

» Art. 82. Questo consiglio si riunirà almeno una volta al mese per di- » scutere e migliorare il metodo dell' insegnamento, e per istabilire l' orario e » la durata delle lezioni.

» Cap. XXIII. *Classi di studio.*

» Art. 83. L' anno scolastico della prima scuola militare è lo stesso che » quello del collegio militare.

» Art. 84. In quanto al corso degli studj, gli alunni verranno divisi in » quattro classi, cioè:

Prima classe per l' età di nove anni ed un giorno fino a dodici anni cominciati.

» Rudimenti di grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti: — Arit-

» metica pratica : — Leggere e scrivere : — Disegno di figura : — Calligra-
» fia : — Grammatica italiana : — Elementi di storia patria : — Catechismo.

Seconda classe per l' età di tredici anni cominciati, a quattordici cominciati.

» Elementi di storia patria : — Aritmetica teoretica : — Rudimenti di
» grammatica italiana : — Geometria piana : — Disegno di figura : — Calli-
» grafia : — Catechismo.

Terza classe per l' età da quindici anni cominciati a sedici anni cominciati.

» Storia universale : — Grammatica italiana : — Aritmetica teoretica : —
» Geometria piana : — Spiega della Bibbia e del Vangelo.

Quarta classe per l' età da diciassette anni cominciati a diciotto cominciati.

» Eloquenza : — Storia universale : — Geografia elementare : — Regola-
» menti di piazza, di manovre e di amministrazione militare : — Spiega della
» Bibbia e del Vangelo.

» Art. 85. Gli alunoi si eserciteranno benanche al nuoto, al maneggio delle
» armi, a conoscere i nomi e l' uso de' pezzi : si abitueranno alle marce mili-
» tari colla mucciglia, ed a tutti gli altri esercizj e pratiche che conducono a
» formare un buono ed istruito sottuffiziale.

» Cap. XXIV. *Polizia e disciplina degli alunni.*

» Art. 86. Il vestiario degli alunni sarà di color bleu con mostre gialle,
» giusta il modello approvato da S. M. Le regole prescritte per la polizia e
» disciplina degli alunni del collegio militare si adatteranno a quelli della prima
» scuola, avendosi però riguardo alla carriera che questi secondi intraprendono.

» Cap. XXV. *Commessione di esame pe' passaggi degli alunni da una classe*
» *all' altra.*

» Art. 87. Per gli esami di passaggio da una classe all' altra si formerà
» una commessione composta dall' ispettore presidente, dal comandante e dai
» maestri, tanto quelli che hanno insegnato lo scibile che espongono gli alun-
» ni, quanto gli altri maestri che li debbono ricevere il nuovo anno scolastico.

» Art. 88. Questa commessione nell' esame de' passaggi dalla prima alla
» seconda classe verrà aumentata dal comandante del collegio e da' professori
» e maestri dello stesso che insegnano colà gli studj della terza classe.

» Cap. XXVI. *Commessione di esame per l' uscita degli alunni dalla prima*
» *scuola militare.*

» Art. 89. Per l' uscita degli alunni dalla prima scuola militare dopo fi-
» nito il corso degli studj, sarà stabilita una commessione di esame composta
» dall' ispettore come presidente, dal comandante, da due ufficiali superiori
» dell' armata, e da tre maestri della scuola da prescegliersi dal Ministro di
» guerra e marina.

» CAP. XXVII. *Esame degli alunni per lo passaggio da una classe all' altra.*

» Art. 90. Nel mese di ottobre gli alunni della prima scuola militare subiranno gli esami per gli studj fatti nello scorso anno scolastico, onde passarsi alla classe immediatamente superiore quelli che si troveranno di aver ben profittato. Se qualche allievo in questo esame non risulterà idoneo per la classe superiore, allora la commessione lo farà rimanere nella stessa sua classe, prescrivendogli un metodo particolare d'insegnamento, affinchè possa in seguito essere ammesso alle classi superiori; non richiedendosi per questi alunni che debbono passare sottuffiziali, lo stesso rigore che per gli alunni del collegio i quali debbono ascendere ad uffiziali.

» Art. 91. Anno per anno quattro alunni della prima classe che riusciranno i migliori nell' esame di passaggio alla seconda classe, passeranno di dritto a piazza franca nel collegio, o che sieno a pagamento, o a piazza franca nella prima scuola.

» CAP. XXVIII. *Esame per l' uscita degli alunni.*

» Art. 92. Nel mese di ottobre gli alunni della prima scuola militare, che abbiano compita l' età di anni diciotto, saranno sottoposti ad un esame scrupoloso dell' applicazione e condotta da essi tenuta durante la loro dimora nell' istituto. A seconda della classificazione di questo esame potranno proporsi per le piazze di sergenti, caporal forieri e caporali; e se al momento non si troveranno de' posti voti ne' rispettivi corpi, vi passeranno da soldati colla condizione espressa di dovervi ascendere alla prima vacanza. In ogni caso dovranno servirvi otto anni.

» Art. 93. Se qualche alunno non si troverà meritevole del posto di sottuffiziale, allora sarà obbligato entrare da semplice soldato nell' armata, dalla quale non potrà essere congedato se non dopo l' elasso di otto anni: ben inteso che, a seconda del suo modo di servire, potrà concorrere cogli altri soldati per gli ascensi a sottuffiziali.

SEZIONE IV.

Seconda scuola militare.

» CAP. XXIX. *Composizione della seconda scuola militare.*

» Art. 94. La seconda scuola militare verrà stabilita in Monreale. La sua composizione sarà la seguente:

» 1 comandante uffiziale superiore;
» 2 capitani;
» 2 tenenti;
» 2 sottotenenti;
» 1 quartiermastro tenente o sottotenente;
» 1 rettore;
» 1 cappellano.

Stato minore.

» 2 guardaroba, sottoffiziali;
» 1 custode idem
» 1 portinajo idem
» 4 prefetti idem
» 4 sottuffiziali per le compagnie;
» 2 tamburi.

14

Maestri.

» 1 di geometria piana ed aritmetica teoretica;
» 1 di grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti;
» 1 di geografia elementare, e di elementi di storia patria;
» 3 di leggere e scrivere, di aritmetica pratica, e di rudimenti grammaticali;
» 1 di disegno di figura;
» 2 di calligrafia.

9

Serventi.

» 1 cuoco — 2 ajutanti di cucina — 2 facchini — in tutto 5.

Alunni.

» 70 a piazza franca;
» 10 a pagamento.

80

» Art. 95. Gli alunni indosseranno lo stesso uniforme che quelli della » prima scuola. In quanto alla polizia, alla disciplina ed alla istruzione mili- » tare, formeranno due compagnie composte ognuna di

» 1 capitano;
» 1 tenente;
» 1 sottotenente;
» 1 sergente maggiore . . .
» 4 sergenti . . . . . .
» 1 caporal foriere . . . .
» 8 caporali . . . . . .
} da prescegliersi tra gli alunni più applicati e di buona condotta;

» il resto degli alunni si distribuirà per età e per taglia.

» Art. 96. Gl' individui di stato maggiore, i maestri e gli alunni dovranno » avere la nomina regia. Quelli di stato minore saranno destinati dal Ministro » di guerra e marina. Ed i serventi verranno nominati dall' ispettore.

» Cap. XXX. *Doveri degl' individui addetti alla seconda scuola militare.*

» Art. 97. I doveri degl' individui addetti alla seconda scuola militare sa-
» ranno quegli stessi stabiliti rispettivamente per gl' individui della prima scuola,
» colla sola differenza che il quartiermastro riunirà anche le funzioni di con-
» servatore. Il rettore ed il cappellano, oltre l' obbligo giornaliero della Messa
» alla mattina e delle preci alla sera, dovranno benanche alternativamente fare
» la spiega del catechismo nei giorni stabiliti.

» Art. 98. Per le confessioni degli alunni si adibiranno due sacerdoti del
» paese colla gratificazione annuale di docati trentasei per ciascuno a carico
» dell' orfanotrofio militare.

» Cap. XXXI. *Averi degl' individui addetti alla seconda scuola militare.*

» Ar. 99. Il comandante godrà il soldo, il soprassoldo e l' alloggio del
» suo grado nella fanteria di linea. I capitani, i tenenti, i sottotenenti ed il
» quartiermatro percepiranno il soldo, il soprassoldo e l' alloggio del loro gra-
» do nella fanteria di linea. Il rettore godrà docati ventiquattro. Il cappellano
» ducati diciotto. E ciascun maestro ducati quindici. Questi averi e soldi men-
» suali si pagheranno dalla tesoreria sulla prima classe dello stato discusso
» della guerra.

» Art. 100. Gl' individui dello stato minore, considerandosi come distac-
» cati presso la seconda scuola, percepiranno gli averi del loro grado da' pro-
» prj corpi di cui faranno parte.

» Art. 101. Se nello stesso luogo ove sarà stabilita la seconda scuola,
» esisterà benanche un' ospedale militare, allora i medici ed i chirurgi dello
» stesso saranno per turno addetti alla scuola medesima senza che questo ser-
» vizio di poco momento dia loro dritto ad un emolumento maggiore, o ad
» esenzione dall' ordinario servizio dello spedale. In caso contrario sarà adibito
» un solo professore del paese colla gratificazione mensuale di ducati dieci dai
» fondi della scuola; dovendo gli alunni essere curati o nell' ospizio civile del
» luogo, o nell' ospedale militare più vicino, nello stesso modo che fanno le
» truppe acquartierate nel medesimo locale della scuola.

» Art. 102. L' orfanotrofio militare pagherà per ciascuo alunno a piazza
» franca ducati otto di trattamento mensuale, e ducati dieci di prima messa.
» Le famiglie degli alunni a piazza pagata sborseranno all' instituto lo stesso
» trattamento e la stessa indennità di prima messa, colle condizioni espresse
» per gli alunni a pagamento del collegio militare.

» Cap. XXXII. *Commessione di esame per l' ammessione degli alunni.*

» Art. 103. Sarà stabilita una commessione di esame per l' ammessione
» degli alunni nella seconda scuola militare. Essa verrà composta dal sottispet-
» tore, *presidente*, dal comandante, e da due maestri da scegliersi dal sot-
» tispettore. Il rettore v' interverrà per la parte morale.

» Art. 104. L' esame di ammessione avrà luogo dal dì primo al dì quin-
» deci di agosto, dovendo gli alunni ammessi dopo l' esame trovarsi nell' insti-
» tuto per tutto il giorno quattro del mese di novembre successivo.

» Cap. XXXIII. *Modo di ammessione degli alunni.*

» Art. 105. Per potersi ammettere gli alunni nella seconda scuola militare

» si richieggono le stesse condizioni che si sono stabilite per gli alunni della
» prima scuola militare.

» CAP. XXXIV. *Istruzione, polizia e disciplina degli alunni.*

» Art. 106. Le discipline prescritte per la polizia interna, per la disci-
» plina, per gli esercizj e per la istruzione pratica militare degli alunni della
» prima scuola militare, saranno adottate per quelli della seconda scuola.

» Art. 107. Il consiglio d'istruzione sarà formato dal sottispettore presi-
» dente e dal comandante, da' capitani delle compagnie e da' maestri uno dei
» quali per turno farà da segretario. Il rettore v' interverrà per la parte mo-
» rale. Gli obblighi di questo consiglio d'istruzione sono gli stessi di quelli
» che ha il consiglio della prima scuola.

» Art. 108. Gli alunni in quanto al corso degli studj ed alle istruzioni
» pratiche saranno divisi in due classi. A quelli della prima classe ed agli altri
» della seconda, si daranno rispettivamente quegli stessi studj ed insegnamenti
» prescritti per la prima e per la seconda classe della prima scuola militare.

» CAP. XXXV. *Amministrazione.*

» Art. 109. La seconda scuola militare sarà amministrata colle stesse re-
» gole di ogni altro corpo dell'armata, e per le cure e responsabilità di un
» consiglio di amministrazione composto dal comandante, *presidente;* dal capitano
» più antico, dal tenente più antico, *membri;* dal quartiermastro, *segretario.*

» Art. 110. Il commessario di guerra passerà mensualmente rivista alla
» seconda scuola, per la quale si faranno gli stessi fogli di chiamata, i cer-
» tificati di esistenza e gli aggiusti prescritti per la prima scuola.

» Art. 111. L'orfanotrofio militare pagherà mensualmente una gratifica-
» zione di ducati tre per ogni guardaroba, custode, portinajo, prefetto e
» sottoffiziale addetto alle compagnie.

» Art. 112. I ducati otto stabiliti per ciascun alunno si divideranno in
» cinque assegni, e si amministreranno nello stesso modo che quelli della pri-
» ma scuola militare.

» Art. 113. Sulla quota per assegno per ispese generali, si pagheranno
» mensualmente ducati sei al sottispettore per spese di ufficio; ducati dieci al
» professore di medicina, se sarà necessario; la mercede dovuta, co' modi pre-
» scritti per la prima scuola, al cuoco, all'ajutante di cucina ed a' facchini.

» CAP. XXXVI. *Passaggio degli alunni alla prima scuola militare.*

» Art. 114. Siccome la seconda scuola militare è una scuola preparatoria
» della prima; così, terminato che avrà ciascun alunno il decimoquarto anno
» di sua età, sia a piazza franca, sia a pagamento, dovrà di dritto passare
» ad occupare le piazze franche della prima scuola militare, ove terminando
» gli studj e proseguendo negli altri esercizj ed istruzioni militari sotto un me-
» todo unico e comune a tutti gli alunni di detta prima scuola, divideranno
» la sorte co' medesimi.

» Art. 115. Per questi passaggi si faranno ben anche gli esami da un *con-*
» *siglio di esame di uscita,* il quale sarà lo stesso che il consiglio d'instruzione,
» aumentato però da un uffiziale superiore, o da un capitano di qualunque
» corpo. Questo esame di uscita, o sia di passaggio alla prima scuola, avrà

» luogo dal dì primo al dì quindeci di settembre. Nel corso della seconda quin-
» dicina di settembre il sott' ispettore invierà in Napoli gli alunni co' quadri
» dell' esame all' ispettore il quale dopo di averli fatti riesaminare dalla com-
» messione di esame destinata pe' passaggi da una classe all' altra della prima
» scuola militare, li farà incardinare nella stessa, ove proseguiranno gli studj
» con quelle clausole che la commessione giudicherà convenienti ».

Così termina questo importante decreto; cui però fecesi in appresso qualche variazione, vale a dire:

1. Col decreto del 30 dicembre 1830 abolissi la seconda scuola militare di Monreale in Sicilia, incorporandosi gli alunni della medesima nella prima scuola militare di Napoli.

2. Col decreto del 25 giugno 1832, istituissi il consiglio di perfezionamento nel real collegio militare; del qual consiglio parleremo nelle promesse Addizioni.

3. Con quello de' 2 settembre 1822, questi instituti di educazione militare passarono alla dipendenza della direzione generale de' corpi facoltativi; e col decreto de' 17 aprile detto anno, il numero degli alunni nel real collegio suddetto venne stabilito a cento, de' quali cinquanta a piazza franca, e cinquanta a pagamento.

4. E finalmente col decreto de' 23 luglio 1833 fu aggiunta al real collegio militare una cattedra per la *lingua tedesca*.

CAP. II.

DELLE ALTRE ISTITUZIONI RIGUARDANTI LA MILITARE EDUCAZIONE.

Di alcune di esse abbiamo parlato nella nostra Polizia militare, ma ci siamo riserbati di parlare in questa Parte VI di ciò che bisogna conoscere per rispetto all' educazione, e vi adempiamo in questo capitolo.

Sezione I.

Scuola di applicazione pe' giovani destinati al servizio de' corpi facoltativi.

Fu essa stabilita nella piazza di Capua per l' artiglieria e pel genio col real decreto del 13 giugno 1816 che andiamo a riassumere.

Il personale di questa scuola è formato da uno stato maggiore incaricato del comando e dell' istruzione, composto di un colonnello comandante, un tenente colonnello sottodirettore, un ajutante maggiore, quattro capitani comandanti, ed un quartiermastro.

Sette professori furono incaricati dell' istruzione degli allievi nelle diverse applicazioni alle teorie; vale a dire,

Due professori di fortificazione, geodesia e stereotomia;

Un professore di balistica, calcolo sublime applicato alle scienze fisico-matematiche ed artiglieria;

Un professore di fisica, chimica applicata alle arti militari e mineralogia;

Uno di manovre, tattica e strategia;

Un professore di disegno di artiglieria; ed

Uno di disegno di fortificazione, che vien pure incaricato delle operazioni geodetiche;

Più, un maestro d' equitazione (a),

Ed otto impiegati per l'ordine e conservazione del materiale, del pari che per le riparazioni e costruzioni, cioè;

Un bibliotecario che sarebbe nel tempo stesso cappellano della scuola;

Un preparatore di esperienze fisiche e chimiche;

Un ingegnere meccanico per la costruzione e restaurazione degli stromenti;

Due sergenti veterani portinai,

Due serventi, ed

Un medico chirurgo addetto alla scuola.

Il numero degli alunni venne stabilito dai decreti organici. Son essi che vestendo l'uniforme stesso del collegio militare col distintivo del grado di sottotenente, e colla spada in vece della sciabla, dopo l'esame del primo anno scelgono se vogliano dedicarsi all' artiglieria o al genio. Dopo l'esame generale che ha luogo in ogni anno nel collegio militare si rimette al comandante della scuola lo stato nominativo degli alunni destinati all' arme dell' artiglieria e del genio colle note particolari per ciascuno sul morale, sul fisico, sul talento, e sulle attitudini al servizio militare. Gli alunni della scuola sono divisi in due classi: la prima di quei che vi han dimorato un anno, la seconda de' nuovi ammessi. (b)

In ogni tre mesi si deve dare un conto distinto della situazione della scuola, de' progressi della istruzione e del profitto degli alunni, degli uffiziali e delle truppe addette allo stabilimento. Il dì 15 d'ogni mese il sotto-direttore fa l' ispezione de' lavori, per giudicare della loro situazione ed avanzamento; ed una volta al mese almeno il comandante dee fare senza prevenzione l'ispezione della scuola. La rivista d' ispezione all' entrata de' lavori e degli esercizii dee passarsi ogni giorno dal sotto-direttore ed in sua mancanza dal più antico capitano.

I direttori generali di artiglieria e del genio indicano quelli tra gli uffiziali delle loro armi rispettive che dovrebbero esser messi al seguito della scuola per perfezionare la loro istruzione.

Fu scelto l' edificio di S. Giovanni in Capua per questo stabilimento, nel quale vennero compresi

Una biblioteca militare e di arti e di scienze;

(a) Questi professori qualora non sieno militari godranno il soldo di capitano comandante del genio. Se sieno militari avranno il terzo di più come tutti gli altri impiegati nella scuola. Il maestro d' equitazione è assimilato pel soldo a' guardie ajutanti del genio. (*Ivi*, art. 37.)

(b) Ne' sei ultimi mesi della loro residenza alla scuola gli alunni cuopriranno nelle compagnie gl' impieghi de' gradi inferiori, e porteranno successivamente il distintivo del grado medesimo. Perciò funzioneranno da caporale, da sergente e sergente maggiore, un mese almeno per ogni grado. — Gli alunni che entreranno nella scuola avranno il grado di sottotenente. (*Ivi*, art. 13 e 14.)

Un gabinetto di fisica e chimica con un laboratorio,

Un gabinetto di storia naturale de' minerali e vegetabili capaci di essere impiegati nelle arti militari;

I materiali, utensili, istrumenti e macchine in uso ne' lavori e nelle sperienze;

Le officine proprie a' lavori, alle costruzioni, a' saggi ec.

Le armi di diverso genere, offensive e difensive, moderne ed antiche, le macchine e gli oggetti di ogni genere che servono alle manovre ed a' trasporti;

I modelli degli oggetti più importanti al servizio delle due armi, e particolarmente di quelli che non potrebbero esser messi in dimensioni effettive sotto gli occhi degli allievi;

I magazzini e parchi necessari;

Un poligono pel tiro delle armi da fuoco, il quale dev' esser comune alle truppe d' artiglieria e del genio di residenza nella piazza, e che vi fossero destinate alle epoche delle scuole pratiche; e

De' campi di esercizio militare e di equitazione.

La polizia e l' amministrazione della scuola sono particolarmente confidate al sottodirettore sotto l' autorità del comandante; per cui ne tiene il registro, siccome il più antico capitano tien quello dell' amministrazione, ed il quartiermastro quello della contabilità.

Tutti i regolamenti di disciplina sono osservati per le punizioni degli alunni e degli altri impiegati della scuola: ma soltanto il comandante ed il sottodirettore possono ordinare gli arresti di rigore: in tutto il resto debbonsi osservare le leggi penali e di polizia militare. Un alunno può essere rinviato dalla scuola per deficienza di mezzi, o qualora non desse pruova di volontaria applicazione: se poi per un delitto qualunque dovesse aver luogo il rinvio e la destituzione, allora proceder si deve al giudizio a tenore delle leggi e de' regolamenti militari.

L' esame degli alunni deve farsi tanto sul profitto nelle diverse parti dell' istruzione, quanto sul servizio e sugli esercizii militari. Gli alunni che all'esame del primo anno siano riconosciuti incapaci di passare alle classi del second' anno, debbon essere rinviati alle scuola e son destinati nell' armata per sottotenenti, conservando l' anzianità del servizio della loro uscita dal collegio, e quella del grado dal giorno del passaggio all'armata (a). Nell'esame di uscita gli alunni che ottengono la rubrica di buono o migliore del buono passano a' corpi facoltativi per tenenti, o in mancanza di piazze sufficienti, ne' diversi corpi de' reali eserciti. Gli alunni che in questo esame avessero una rubrica al di sotto del buono sono destinati per sottotenenti nell' esercito.

Gli alunni godono il soldo stabilito nelle tariffe: essi son tenuti di alloggiare nell'edifizio loro destinato. Le forniture di mobilio sono somministrate se-

(a) Se però delle malattie o altre circostanze particolari avessero cagionato agli alunni la disgrazia di non continuare il corso degli studii del primo anno, per cui all'esame non si trovassero al caso di principiare le classe del secondo anno, può ad essi permettersi di rimanere un altro anno per particolar grazia sovrana accordata sulla proposizione del supremo consiglio di guerra (art. 35).

condo i regolamenti dello stabilimento. Debbono mangiare uniti nel lungo assegnato alla loro abitazione. Il vitto e le altre spese bisognevoli sono a loro carico, ma quelle per carta, penne, matita, colori ed altre necessarie pel disegno, a conto dello stabilimento. La contabilità, finanze e materiale della scuola sono disimpegnate dal consiglio di amministrazione nello stesso modo stabilito pel corpo di artiglieria.

Veggasi pure lo stabilimento della classe degli alunni nel corpo di artiglieria ordinato col decreto de' 16 dicembre 1823; ed il

Regolamento che determina il calibro dell' artiglieria di terra e la dimensione delle diverse bocche a fuoco. Decreto del 6 giugno 1830.

Aggiungiamo finalmente che il direttore generale de' corpi facoltativi è incaricato d' ispezionare i corpi appartenenti al genio ed all' artiglieria, giusta il decreto de' 4 gennaro 1833.

Sezione II.

Dell' orfanotrofio militare.

Il nome stesso indica un ospizio aperto dal governo a' figli orfani d' individui militari. V' era anticamente nel Regno, e fu ristabilito nell' occupazione militare col decreto del 2 luglio 1807. Ma nella restaurazione ebbe, si può dire, una nuova istituzione col real decreto del 1 gennaro 1819 che ci facciam un dovere di riassumere.

Riuniti varii cespiti sull' unica amministrazione sotto il titolo di Orfanotrofio militare, si dichiarò esser questo istituito;

1.° per educare, alimentare e dare i maritaggi a 400 fanciulle orfane militari in due case da formarsi una in Napoli, l' altra in Palermo;

2.° e per mantenere gli allievi delle scuole militari, giusta il decreto organico da noi riportato.

Due regolamenti doveano sottomettersi alla reale approvazione del comandante in capo dell' armata; uno che stabilisse la qualità, il numero ed i doveri de' soggetti i quali debbono formare l' amministrazione anzidetta, l' altro relativo al regime interno e modo di ammissione per le dette due case di fanciulle militari. Uno di essi fu approvato col real decreto de' 22 maggio 1820 (a).

(a) In esso, stabilita la dotazione dell' orfanotrofio militare, se ne forma l' amministrazione in persona di un presidente *uffiziale generale*; un vice-presidente *generale o uffiziale superiore*; tre amministratori, un segretario ed un razionale. Designati gl' incarichi rispettivi, furono tutte le spese divise in due rubriche. La prima da comprendere le sole spese di amministrazione e le forzose; come soldi, gratificazioni, spese di ufficio, contribuzioni dirette, diritto di percezione, mantenimento delle proprietà. La seconda per abbracciare il mantenimento degli allievi nelle scuole militari (di che fu poi discaricato), e quello delle orfane militari subito che le rendite lo permettessero; seguitando però esse a godere l' assegnamento mensuale di ducati due. Si eresse pure una giunta generale preseduta da un uffiziale generale o superiore, e composta da un uffiziale del genio, da uno degli amministratori dell' orfanotrofio, e da un commissario di guerra, ad oggetto di eseguirsi i lavori relativi agli edificii e proprietà appartenenti al detto orfanotrofio.

All' ispettore generale delle scuole militari fu affidato l' incarico dell' orfanotrofio militare coll' art. 61 del regolamento del 4 gennaro 1819, e col decreto de' 22 maggio 1822 si ordinò che tutti gl' introiti accidentali del genio e dell' artiglieria fossero versati nella cassa dell' orfanotrofio militare, e specialmente indicarousi i prodotti derivanti dallo irrigamento delle acque del canale di Sarno appartenente all' artiglieria, perchè serviva ad attivare le manifatture militari della Torre.

Sul motivo che le orfane di padri che servirono nella *real marina* non fruiscono degli stessi vantaggi che godono quelle del reale esercito stabilissi col decreto del 16 settembre 1831 un orfanotrofio di soccorso per le orfane degl' individui della real marina, i cui interessi fossero separati da quelli dell' esercito, destinandosi un uffiziale superiore della stessa marina, onde regolare sotto la direzione del presidente i pagamenti, le vendite, gli affitti, e quant' altro richiedesse la prosperità di tale stabilimento.

Collo stesso decreto approvossi un regolamento per tale orfanotrofio di marina unito per l' amministrazione a quello dell' esercito. In esso designati i cespiti da addirsi a questo orfanotrofio, si disse doversi ammettere al godimento di esso le orfane di padre degli uffiziali generali, superiori e sobalterni della real marina, compresi quelli de' corpi militari della medesima e tutti gli altri che hanno graduazioni effettive; le quali dovessero ricevere lo stesso mensuale assegnamento che percepiscono le orfane degli uffiziali dell'esercito di grado uguale a quelli de' loro defunti genitori; e tenendosi per l' ammissione al godimento dell' orfanotrofio l' egual sistema in vigore per le orfane del ramo di terra.

Si aggiunse che per tali orfane si preleverebbero dalla rendita quattro maritaggi annui della somma ognuno di ducati quaranta da distribuirsi nel modo stesso che si pratica per quelle dell' esercito. Continuandosi però a pagare alle vedove ed orfane di marina gli assegni bimestrali sullo stralcio del monte delle vedove degli uffiziali di marina, fino alla di loro estinzione; non potendo le orfane le cui madri percepiscono tali assegnamenti, o che li fruiscono esse medesime esser comprese nelle cennate disposizioni, intendendosi per le prime durante la vita delle di loro genitrici. Si previdde finalmente che a misura che i fondi dell' orfanotrofio pel ramo della real marina avessero incremento, si penserebbe a provvedere l' occorrente anche per gli orfani degl' indicati uffiziali. Qualche altro stabilimento sulle orfane noteremo nelle Addizioni.

Sezione III.

Real Albergo de' poveri (a).

Dobbiamo a Re Carlo questo asilo aperto dalla regia munificenza ai men-

(a) Non abbiamo avuto difficoltà di ascrivere questo stabilimento all' educazione militare, dal perchè militare è quivi la disciplina, militari sono le vesti, militarmente precede il reggimento di que' poverelli in dodici compagnie ordinati: ed a tutti è proposto un uffizial comandante assistito da un ajutante maggiore, e da due ajutanti. Inoltre da quelle scuole musicali reclutansi tutti i sonatori necessarii alle nostre Bande militari.

dici di tutto il Regno come l' anannzia l'epigrafe: *regium totius regni pauperum hospitium*; nè poteva idearsi più grandioso. Esso è palmi napolitani 1454 lungo, 534 largo, ed alto 45. Il corpo di mezzo della facciata sporge alquanto sulle ali, e vedesi allo scoperto la nobile gradinata a due braccia, ciascuno di doppia tesa con balaustri e pianerottoli, tutto di travertino. Cinque ordini di stanze s' inalzano dal suolo al tetto nelle ali, e sette nel corpo dell' edificio. Vi sono a ribocco non solo quanti luoghi son necessarii al comodo, all' istruzione, al sollievo ed al reggimento di due numerosissime separate famiglie, ma ancora quelli che occorrono alle tante officine, le quali fanno di questo Albergo de' poveri, l' albergo altresì delle arti e de' mestieri. Una porta a destra introduce all' ospizio degli uomini, e quella a sinistra all' ospizio delle donne. Vi abitano più di quattro mila persone, ma tutte attendendo alle loro occupazioni, tutte distribuite nelle scuole e nelle officine, lo fan sembrare come un ben regolato monastero.

Comune a tutti è il primo elementare insegnamento: leggere e scrivere secondo il metodo lancastriano, la scuola normale di lettura, scrittura ed abaco, un' altra di calligrafia, ed un' altra di lingua italiana. Vi è pure una scuola per gli elementi di matematica; ed il disegno vi ha pur la sua scuola e vi s' impara il disegno e l' ornato; nè mancano le scuole di musica.

Vi è poi l' istituto de' sordi-mutoli, ove i fanciulli de' due sessi afflitti da mutolezza, in separate stanze, sotto gli ammaestramenti di un professore non solo apprendono il linguaggio de' segni, ma eziandio a parlare.

Vi s' insegnano i mestieri del sarto, del calzolajo, del fabbro, del muratore, del falegname, del torniere, ed anche quelli del barbiere e del flebotomista. S' impara l' arte della lana, e però a filarla, a cardarla, tingerla, tesserla (a). Ancora si tessono tele di ogni maniera, da quella di stoppa di grana sei, a quella di fiondra (larga palmi 25) di ducati venti la canna (b).

Vi ha inoltre la fabrica d' armi dove si lavorano le piastre do fucile, o si acconcian le vecchie. Là que' pezzi che altrove si ottengono colla fusione, si cavano dal conio dopo essere stati prima modellati col martello: artifizio che meritò premio ed onore. In ogni mese si compiono un sessanta piastrine che pure meritò premio ed onore; ed altresì una fonderia di bronzo, e non di piccioli lavoretti, ma pur di campane e di opere di scultura.

Tutte le mentovate manifatture si tengono dal luogo non meno per istruzione degli alunni che per cavarne il bisognevole alla famiglia ed un profitto pel suo mantenimento (c). Ma ve ne sono altre in cui l' Ospizio prende parte,

(a) Da questo lanificio escono de' panni ordinari e quelli detti *peloncini* che sono con emolumento vendoti, sendo che se ne fanno da cento pezze al mese e di qualità buonissima.

(b) Questa fabbrica dà quaranta pezze di tela al mese, venti delle quali serbate ad uso dell' ospizio, il resto alla vendita; e vi si ricevano altresì private commissioni, adempite secondo una tavola di prezzi che comprende 24 specie di tessuti; alcuni de' quali, come quelli per fodere di materasse e le *fiandre* per biancherie da mensa, ottennero il premio della medaglia d' oro nelle pubbliche esposizioni.

(c) Infatti la rendita assegnatavi non è che circa duc. 130,000; ma con altre dotazioni, coll' impiego de' capitali, col ritratto dall' opera de' poveri e vendita de' loro lavori sono ite e

somministrando porzione del capitale, tra le quali primeggia la fabbrica degli spilli, sola ancora nel Regno. A via d' ingegni imaginati altrove per agevolar un lavoro che prima tanto tempo chiedeva, si fanno in essa spilli minuti e grandi, bianchi e neri o violacei: dal num. 1 a 30 i minuti, da 1 a 24 i grandi; e vi si sono aggiunte le officine delle *punte di Parigi*, e delle *viti a legno*.

La manifattura di lime e raspe di ogni specie e qualità fruttò all' artefice la gran medaglia d' oro, tanto più meritata in quanto che alcuni di quegli strumenti eran fatti con acciaio di cementazione cavato da una fornace in essa fabbrica accesa, dove soltanto si trova l' acciaio cementato napolitano.

Finalmente l' Albergo partecipa nell' intrapresa d' una litografia da poco in qua stabilitavi.

Sonovi ancora altre arti o belle o industriali che colà hanno sede, e dei poveri del luogo si giovano, ma per conto sol di privati. Tal è infatti lo studio di scultura dal chiar. sig. Tito Angelini, la fabbrica di piccioli lavori di pietre del Vesuvio; la stamperia del sig. Cioffi, l' opificio de' punzoni d' acciaio, delle matrici e de' caratteri da stampa del sig. Sollazzo; le fabbrica de' vetri e cristalli colorati del colonnello De Franchis tante volte con onor mentovati nelle patrie esposizioni, e tanto ricercati dallo straniero. E per le donne aggiungete la manifattura di tessuti di cotone al modo svizzero, detti *a spola volante*, la filatura del lino a via di macchine, e la tessitura di tele line dette *all' uso di Russia;* e ciò oltre quelle addette al ricamo d' ogni sorta, ed a tesser cappelli con paglia e legno.

E vuole pure considerarsi questo magnifico stabilimento come capo di altri luoghi che da esso dipendono, e sono come rami del gran tronco da cui vien loro l' alimento e la vita. I mendici onde prende cura il governo di quest' Ospizio sono ripartiti secondo le diverse loro condizioni.

Uomini e donne di ogni età ma di florida salute o afflitti da mutolezza, li mantiene l' Albergo. Le donne storpie o convalescenti, ed altre atte al lavoro, si mandano in S. Francesco di Sales, le quali vi sono istruite a far guanti, fiori, e ricami. I vecchi ed i fanciulli ciechi in S. Giuseppe a Chiaja. Le femine afflitte da morbi incurabili, o rimase d' alcun membro impedite, in S. Maria della Fede, ove sono pure in separato luogo quelle tratte dal meretricio. Alcuni pochi infermi, per lo più vecchi, alla Cesarea. Gli ammalati dell' uno e dell' altro sesso in S. Maria di Loreto. Nell' antico monastero sotto il titolo di S. Maria dell' Arco, posto nella campagna all' oriente di Napoli, novello asilo fu apprestato a' vecchi cadenti, a' fanciulli storpi, a' poveri in generale per qualunque corporal difetto impediti. Finalmente il monastero detto della Vita venne aperto all' invalida vecchiezza, e quasi ospedale di convalescenza aggiunto a quel di Loreto. Ora in tutte queste case dimora una famiglia di mendici, il cui numero sempre variabile, va sempre aumentando, e può calcolarsi a circa sette mila persone distribuite nel modo che segue:

vanno esse entrate tuttora aumentando che giungono forse adesso a duc. 250,000. V. gli *Annali civili*, fasc. 14, pag. 19.

Nel Reale Albergo de' poveri:

Fanciulli	2000	
Fanciulle	1100	
Vecchi	500	
Vecchie.	500	
Sordi-muti.	60	
	——	4160
In S. Giuseppe a Chiaia		200
In S. Maria dell' Arco.		600
In S. Francesco di Sales		550
Nella Cesarea		40
In S. Maria di Loreto.		240
In S. Maria della Fede		400
In S. Maria della Vita.		800
In tutto (a). . . .		6990

CAP. III.

REALE MARINA.

Fu una delle prime cure dell' occupazione militare lo stabilimento di una reale accademia di marina per educare ed istruire i giovani che si dedicano a questo servizio, che venne ordinato col decreto de' 30 giugno 1806, e fu confermato ed organizzato nella restaurazione col decreto del primo dicembre 1816. Ma poi nuova organizzazione ricevette col decreto del 1 agosto 1822, e molto più con quello del 5 maggio 1824; col quale l'accademia suddetta venne divisa in due collegi, de' quali il primo chiamossi *collegio degli aspiranti di marina*, ed il secondo *collegio degli alunni marinari*. Gli aspiranti colle guardiemarine, sottobrigadieri e brigadieri componevano il primo collegio in una sola compagnia di 25 individui de' quali 20 a piazza franca e 5 a pagamento, e nel secondo collegio dovevansi educare sessanta giovinetti formanti una compagnia chiamata *alunni militari*, de' quali trenta a piazza franca e trenta a pagamento.

Ma nel riorganizzarsi la real marina questa istituzione videsi abolita col decreto del 19 marzo 1833, ne' seguenti termini:

« Art. 5. La reale accademia di marina rimane soppressa. Le guardiemarine usciranno dal collegio militare. Con particolare regolamento s' indicherà il modo di ammissione, studii ed uscita per gli alunni di marina. — Sino a che questo regolamento non sarà pubblicato, gli attuali aspiranti guardie marine andranno in seno delle loro famiglie. . . . . .

» Provvisoriamente e fino a che non daremo ulteriori determinazioni ri-

(a) Noi abbiam desunto quel che abbiam detto in questo capitolo da due articoli del Poliorama Pittoresco. Anno II. sem. I. p. 77, e p. 98.

marrà il collegio degli alunni marinari e sarà comandato da un tenente di vascello che percepirà l' indennità di ducati quindici al mese, e l'attual quartiermastro della suddetta reale accademia continuerà anche provvisoriamente nell' esercizio di queste funzioni pel collegio degli alunni marinari ».

Non rimasero che le *scuole nautiche* riunite sotto la ispezione del personale e maggioria generale.

Di queste scuole, egualmente che di quelle istituite particolarmente per la navigazione di commercio noi abbiam parlato alla quarta parte di queste nostre Istituzioni amministrative.

Qualche cosa però diremo dell' *Orfanotrofio pel ramo di marina.*

Col real decreto del 16 settembre 1831 considerandosi che le orfane di padri che servirono nella real marina non fruivano degli stessi vantaggi di quelle dell' esercito, stabilissi un orfanotrofio di soccorsi per le orfane suddette, e con separati interessi. Ma nel regolamento che si aggiunse al citato decreto si ordinò riunirsi all' orfanotrofio militare tutti i cespiti che la real marina dar potea, da amministrarsi dall' orfanotrofio dell' esercito co' suoi medesimi regolamenti, rimettendosene il corrispondente conto al Ministro di guerra e marina.

Si disse in esso doversi ammettere al godimento del detto orfanotrofio le orfane di padre degli ufficiali generali, superiori e subalterni della real marina, compresi quelli de' corpi militari della medesima, e tutti gli altri che hanno graduazioni effettive, dovendo ricevere lo stesso mensuale assegno che percepiscono le orfane degli ufficiali dell' esercito di gradi uguali a quelli de' loro defunti genitori. Per la loro ammessione si ordinò tenersi l' egual sistema in vigore per le orfane del ramo di terra.

CAP. IV.

OFFICII TOPOGRAFICI.

Son così detti quegli stabilimenti perchè vi si formano e vi si tirano le carte topografiche del regno, specialmente le *militari.* Allorchè vennero i Francesi vollero stabilire il deposito topografico nel recinto del real palazzo di Napoli sotto la vigilanza del gran-maresciallo del palazzo; ma col decreto del 29 settembre 1814 fu organizzato il *deposito generale topografico* e si ordinò di levarsi una carta topografico-militare del regno sotto la direzione del suddetto deposito; e dippiù stabilissi una sezione d' ingegneri topografici.

Nella ristaurazione fu prima cura dar i provvedimenti necessarii per la conservazione dell' officio topografico in Sicilia, ed organizzar qui il deposito generale topografico della guerra (decreti de' 31 agosto e 21 dicembre 1815). Indi si stabilì il personale co' rispettivi soldi del deposito suddetto cui si aggiunse un sotto-direttore ed altri ufficiali *ingegneri-geografici* (decreti del 4 gennaio ed 8 maggio 1816), ed altre disposizioni si diedero sull' officio topografico col real decreto de' 22 gennaio 1817; sino a che con quello de' 4 giugno detto anno si devenne alla nuova organizzazione del deposito della guerra.

Ivi si disse che il deposito suddetto era istituito per riunire, elaborare e conservare i piani, le memorie, le opere, i progetti, in somma tutti i materiali relativi alla parte sublime della guerra; dovendo far parte di esso la biblioteca, la tipografia e la calcografia militare. Non ostante che il deposito della guerra e l' officio topografico formassero due stabilimenti separati fra loro giusta il decreto del 22 gennaio detto anno, dovendo essere entrambi dipendenti dallo stato maggiore dell' armata, fu destinato un direttore colonnello, un biblintecario conservatore scelto fra i capitani più istruiti ed anziani, e due ajutanti scelti fra gli uffiziali o sotto-uffiziali del seguito de' veterani più adatti a tal disimpegno. S' incaricò finalmente il Capitan-generale a formare un regolamento da sottomettersi alla reale approvazione, che presentasse la serie particolaregiata delle discipline, attribuzioni e doveri proprii de' due stabilimenti.

Si disse col decreto de' 21 ottobre 1822 che gli officii topografici di Napoli e Palermo dipendessero direttamente dal Ministro di guerra e marina; ma quello di Napoli avrebbe per immediato ispettore il direttore del suddetto ministero (dec. 4 settembre 1827). Altre disposizioni si diedero intorno agli uffiziali addetti al detto officio, il quale passò colle sue dipendenze a far parte della direzione generale de' corpi facoltativi (decreti 30 dicembre 1830 e 2 settembre 1832). Sino a che col decreto del 21 giugno 1833 gli si diè nuovo organico stabilendosi nella prima sezione i *Lavori esterni*; nella seconda, la *Calcografia*, *litografia e stampe*; nella terza l'*Officio di Sicilia*; e nella quarta sezione i *Lavori interni*.

Ecco poi il numero delle cariche co' loro gradi

GRADI		NUMERO delle CARICHE.	OSSERVAZIONI.
Capo dell'ufficio		1	Uffiziale superiore.
Capi di sezione		4	Capitani.
Subalterni		4	Capitani.
Alunni alfieri		4	Capitani.
Bibliotecario		1	Uffiziali sedentanei.
Sottobibliotecario		1	Uffiziali sedentanei.
Professore di geodesia ed astronomia		1	
Astronomo corrispondente		1	
Ingegneri di	prima classe	3	
	seconda classe	3	
	terza classe	3	
Disegnatori di	prima classe	4	
	seconda classe	3	
	terza classe	5	
Disegnatori litografi di	prima classe	1	
	seconda classe	1	
	terza classe	1	
Incisori di	prima classe	3	
	seconda classe	3	
	terza classe	5	
Totale		52	

Gli uffiziali saranno tratti dal corpo del genio. I posti d' ingegneri che vacheranno saranno coverti da subalterni de' corpi facoltativi, dovendo però gli attuali impiegati covrire i posti che rimarranno voti nelle classi. (Ivi.)

TITOLO IV.

DEL PIU' EFFICACE MEZZO DI EDUCAZIONE, PROVENIENTE DALLA CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE CIVILE E PENALE.

Non si compie l' educazione se non colla conoseenza delle leggi positive dettate alla società nella quale si vive; e son ben fortunate quelle nazioni che aver le possono, se non perfette, almeno men difettose. In questo caso siam noi. L' antica legislazinne fatta tra lo spazio di ventidue secoli, emanata da diversi legislatori, in diversi governi, per oazioni diverse e che partecipava di tutta la grandezza de' Romani, e di tutta la barbarie de' Longobardi, al dir del nostro Filangieri, non poteva più regolarci, ed una nuova legislazione imperinsameote si domaodava. Or meotre il nostro Monarca si accingeva a darla, l' invasiooe francese ci portò i suoi codici, che nella restaurazinne riveduti ed in buona parte corretti formarono il codice del Regno delle due Sicilie. È questo il primo e massimo ajuto dato dal Governo per l' edoeazione; e di questa legislazione ci occuperemo, esaminando prima le leggi *civili*, indi le leggi *penali*, per discendere alla parte più importante consistente nelle leggi di *procedura civile*, e di *procedura penale*, e discostandoci il men che possiamo in questo Sunto dalle espressioni de' compilatori delle medesime.

Stabilir delle regole per conciliare gl' interessi privati in tutte le varie combioazioni della società ecco l' oggetto del diritto (a): procurarne la legale esecuzione, ecco l' oggetto della procedura: due parti essenziali della *legislazione civile*. Indicare le azioni vietate colle corrispoodenti pene giuste e proporzionate, applicarle in modo che nè la giustizia, nè l' innocenza ne scapiti; ecco l' oggetto della *legislazione penale*.

CAPITOLO PRIMO

LEGGI CIVILI.

Conosciuto il bisogno delle *leggi positive*, nè potendosi osservare senza conoscerle, debbooo quiodi esser promulgate per diventar obbligatorie. La promulgazione è la prima voce del legislatore (b). Le leggi personali, le reali, quelle di sicurezza, ed i doveri de' giudici soo designati nel titolo preliminare, non meno che l' interesse dell' ordine pubblico e de' buoni costumi da non potersi violare con particolari convenzioni.

(a) *Humana ratio . . . . est justitia, quantum utilitates dirigit et exequat, quae est unum universi juris principium, unusque finis.* (Vico *de uno etc.*)

(b) La legge prima della sua promulgazione è perfetta rispetto all' autorità dalla quale emana, ma il popolo pel quale è fatta ha bisogno che sappia o possa sapere che la legge esiste, e che debb' essere osservata. La promulgazione non forma la legge, ma la sua esecuzione non principia se non dopo ch' è promulgata.

Primo oggetto di ogni legislazione sono le *persone* che debbon esser da essa regolate, ma le qualità che ne distinguono lo *stato* non han per oggetto che le convenzioni e le successioni per le quali si rendono o no capaci. Questa capacità o incapacità forma il *godimento* o la *privazione* de' diritti civili. Ne gode il capace, n'è privato l'incapace, secondo le diverse qualità, secondo la diversa misura, secondo le varie epoche stabilite (a).

Tre grandi epoche costituiscono lo stato dell' uomo e sono la sorgente di tutti i diritti civili: la nascita, il matrimonio, la morte. Allorchè infatti un individuo viene alla luce è importante il comprovare due cose, nascita e filiazione: il matrimonio ha per iscopo la perpetuazione regolare della specie e la distinzione delle famiglie, onde ha bisogno delle regole che imprimano a questo contratto un carattere uniforme e legale: la morte rompe i legami che uniscono l' uomo alla società, ma nel morire esso ci trasmette dei diritti. Quindi le nascite i matrimoni le morti debbono contenersi in atti soggetti a regole particolari, che diconsi perciò *atti dello stato civile* (b); e la cui rettificazione non può farsi che previa sentenza provocata dalle parti interessate a domandarla o contraddirla.

Ma in quale luogo debbon esser fatti questi atti? È naturale che sia nel luogo dove principalmente abita la persona interessata; quindi il bisogno che la legge indichi la maniera legale di assicurarsi del vero *domicilio*, dichiarando qual sia ciò che lo caratterizza; e nel cambiamento di esso riunirsi l'intenzione col fatto (c).

Le speculazioni del commercio, il gusto delle arti e delle scienze, l'amore delle scoverte traslocano l'uomo da per ogni dove; e spesso a questi uomini appassionati di così utili viaggi sopravvengono disgraziati avvenimenti e tante combinazioni imprevedute e necessarie al successo delle loro intraprese che ne ritardano il ritorno. Ecco il bisogno di leggi protettrici *degli assenti*, che si sono allontanati dall' ordinaria loro residenza e de' quali non si ha alcuna nuova. Ma qui il legislatore ebbe bisogno di tutta la sua savviezza per non esporsi ai rischi di turbare l'assente che volea proteggere, nel libero esercizio che ciascuno deve avere de' suoi diritti.

Sin dalla primitiva formazione delle società si conobbe ch' esse sussister non poteano senza una regolare pacifica e costante congiunzione de' due sessi, ad oggetto di procreare la prole e riempire i vuoti che la morte, necessario

(a) La sicurezza e la proprietà sono le grandi basi della felicità di una nazione; ma la loro stabilità non può essere garentita che dalla legge la quale conserva i diritti civili, e la cui influenza si fa sentire in tutti gl'istanti della vita; ond'è facile il convenire che ciò contribuisce più ancora che il mantenimento de' diritti politici al ben essere individuale.

(b) La legge sola dà e garentisce lo stato civile, ne determina i diritti, ne regola gli effetti, e ne fa cessare il godimento a proporzione che l'esige l'interesse della società; quindi tutto ciò che riguarda questo stato dev' essere esclusivamente in poter della legge civile, senza che alcun' altra autorità possa esercitarvi alcuna influenza.

(c) Qui si parla del domicilio civile: il *politico* è indipendente da esso, si acquista diversamente, e non si trasferisce da un comune all' altro se non in virtù di dichiarazioni formali.

tributo d' ogni cosa vitale, lascia nel corpo sociale. Gli animali cedono al cieco istinto che li agita, si congiungono fortuitamente e periodicamente senz' alcuna intenzione morale; ma presso gli uomini guidati or più or meno dalla ragione, il sentimento è al lato del desiderio, il diritto succede all' istinto. Quindi un vero contratto si ravvisa nell' unione de' due sessi, non puramente civile, perchè trae il suo principio dalla natura, nè puramente religioso perchè anteriore alla istituzione de' Sacramenti, ma poggiato sulla natura, sulla religione e sulla legge civile. Sorse così il *matrimonio* come un contratto destinato a render legittima l' unione dell' uomo colla donna; e la religione e la legge concorsero a perfezionarlo ed a renderlo il primo e 'l più tenace vincolo tra gli uomini; caro ed a quei che 'l formano ed alla società ch' esso perpetua; un bene in somma nel tempo stesso e pubblico e privato, poichè appartiene ed interessa non meno agli Stati che agl' individui ed alle famiglie (a).

L' unità e l' indissolubilità del matrimonio sono conformi all' ordine pubblico; mentre que' continui cambiamenti e rimozioni, que' padri senza figli, vedove che han marito, celibi conjugati, quegli esseri isolati che non hanno alcun vincolo, que' figli educati da uno de' genitori nell' odio contro dell' altro, o lontani da tutti e due e nel disprezzo di entrambi; questa detestabile confusione effetto del divorzio, offende e distrugge l'ordine stesso nel suo principio, e nella sua essenza. Ma esso può bene esser turbato da lagnanze, da discordie, dalla caparbietà della moglie, dalla tirannia del marito, dai torti di amendue; è giusto allora che la legge provegga, onde questa stessa unità ed indissolubilità non produca altri sconcerti che, oltre al turbamento dell' ordine pubblico, potrebbero dar luogo ai più atroci misfatti. *La separazione personale de' conjugi*, ecco il rimedio proposto dalla legge civile, ch' è in buon senso il divorzio dei cattolici. È necessario di far cessare una società quando non è più che una occasione di disordine (b).

È necessario egualmente che la paternità non rimanga incerta; sì perchè mediante essa le famiglie si conservano, si rinnovano e si distinguono le une dalle altre, come perchè essa è una delle basi dell' ordine sociale in quanto che veglia sull' esistenza e l' educazione de' figli, ed ispira colla sua dignità un reli-

(a) Nel mio *Trattato* sul Matrimonio ho discorso
1. Delle generali disposizioni relative al matrimonio;
2. Delle condizioni richieste per contrarlo;
3. Delle formalità che l' accompagnano;
4. Delle opposizioni al matrimonio;
5. Degl' impedimenti;
6. Delle nullità che lo privano degli effetti civili;
7. Degli effetti di esso e loro modificazioni;
8. Del matrimonio de' militari;
9. Dello scioglimento della solenne promessa;
10. Delle quistioni risolute dalla giurisprudenza: ed ho posto al paragone le leggi nostre col codice francese, e col diritto canonico.

(b) Son limitate a quattro soltanto le cause di questa separazione: l' adulterio, gli eccessi sevizie o ingiurie gravi, la condanna ad una pena infamante, ed il mutuo consenso perseverante de' conjugi esternato nella maniera prescritta, ed in seguito di pruove acquistate.

gioso rispetto pel matrimonio. Ciò non ostante la natura avendo ricoverto con un velo impenetrabile la trasmissione della nostra esistenza, sino a rendere impossibile il discoprire ed avverare in ogni individuo i di lui sentimenti, si è dovuto dal legislatore giungere a tal fine coll' appigliarsi ai fatti esterni suscettivi di pruove, e così stabilire le regole analoghe affin di assicurare *la paternità* e *la filiazione*, ed in caso di dubbio somministrarne le pruove (a).

In mancanza de' vincoli che la natura ha trascurato di formare in persona de' figli, o ha lasciato rompere, si desiderava crearsene de' nuovi per unire colla reciprocanza delle più dolci relazioni due esseri sino allora estranei l' uno all' altro, dando alla beneficenza tutta l' estensione dell' amor paterno ed alla gratitudine tutte le dolcezze dell' amor filiale. Tal era l' *Adozione* nell' antico dritto. Ora togliere dall' oblio de' tempi questa interessante istituzione, purificarla dalle esagerazioni ricevute sotto finzione sin dalla sua origine, o dai difetti contrarii in una lunga continuazione di abusi, e farla rivivere per renderla più propria ed adatta allo spirito delle nostre leggi e del nostro governo, è una specie di acquisto per l' ordine morale e pel politico, cui siam debitori alla nuova legislazione civile.

Abbisognano pure in una ben costituita società regole certe ed adatte a conservar l' ordine nelle famiglie, prescriverne i principali doveri, riconoscere i diritti primari che obbligano e legano più strettamente tra loro i membri di tutte queste società naturali, la cui unione forma la gran famiglia; e che vi sia per vegliare all' osservanza di questi doveri la più sacra delle magistrature, indipendente ed anteriore a tutte le convenzioni, la magistratura paterna. Ora a chi meglio affidare che al padre la cura de' figli così deboli nella loro infanzia, così dominati dalle passioni nella giovinezza, così bisognosi di direzione e di consiglio nell' età adulta, onde aggiungere la vita morale alla fisica, e nell' uomo nascente preparare il cittadino? E bene, tutte queste regole sono riunite nel titolo della *patria potestà*; diritto fondato sulla natura e confermato dalla legge, il quale dà al padre ed alla madre per un tempo limitato e sotto certe condizioni la vigilanza sulla persona, l' amministrazione e 'l godimento de' beni de' loro figli (b).

Le istituzioni degli uomini per quanto siano belle, non possono variar l' ordine della natura; e noi non siamo deboli soltanto rispetto agli altri, ma possiamo ancora esser tali relativamente a noi medesimi; poichè una lunga in-

(a) Nè ciò bastava, mentre se l' ordine sociale e la dignità del matrimonio richiedeva distinte prerogative pe' figli legittimi, la natura dall' altro lato reclamava i suoi diritti per li *figli naturali*, i quali se non aveano posto nella famiglia, doveano averne uno nella società; ed apparteneva alla legge soltanto di stabilirlo ad essi: quindi il bisogno di combinare quelle regole il cui ingegnoso equilibrio conciliasse e soddisfacesse nel tempo stesso la natura e la società, il sentimento e la ragione, l' umanità e la politica.

(b) Mentre però il legislatore interprete fedele della natura rende al nome di *madre* tutta la sua dignità, nel tempo stesso vindice austero de' buoni costumi nega il godimento de' beni del figlio a quello de' genitori contro del quale si fosse decretata la separazione personale; poichè esso ha con grave delitto spezzato i legami più sacri, e pel suo fatto non esiste più la famiglia.

fanzia ci espone senza difesa a tutte le difficoltà della vita, e dobbiamo attendere dall'età e dalla esperienza che sia illuminato il nostro intelletto, sviluppata la nostra ragione, e noi resi atti all'amministrazione delle nostre proprietà. In questo intervallo l'umanità domandava alla società di stabilire qual fosse l'epoca in cui abbiam bisogno dell'altrui assistenza, difesa e consiglio; quale il mezzo onde tutelare in questo istesso intervallo i nostri diritti, quale quello in cui potremmo essere sciolti da questo pericolo, e divenir padri di famiglia. Provvido il legislatore ci ha dato regole certe ed uniformi, parlando *Della minore età, della tutela e della emancipazione*.

Ben si è stabilita l'età maggiore agli anni ventuno compiti; ma l'uomo divenuto maggiore non è al sicuro dai mali che rovinano troppo spesso la sua fragile esistenza; i suoi organi, la simetria del suo essere, e le abitudini del corpo o per vizio di natura o per malattia, sono qualche volta in istato di contrazione e di sfacelo; il suo spirito ubbidisce ad idee subordinate, egli non può ben condursi nell'amministrazione de' suoi beni, diventa pe' suoi concittadini oggetto di compassione, di scherno o di timore, e se vive abitualmente in questo stato dispiacevole ed affannoso, il suo interesse si unisce a quello della società ad esigere imperiosamente che sia privato dell'esercizio de' suoi diritti. — La prodigalità, essendo una specie di follia richiede soccorsi o rimedi consimili (a). Or di questi appunto si occupa la legge nel titolo *Della maggiore età, della interdizione, e del consulente giudiziario*, ultimo titolo del primo libro in cui si tratta delle persone.

Lib. II. Non basta pel ben essere sociale aver considerato l'uomo in tutte le sue relazioni; aver posto sotto la salvaguardia delle leggi e'l suo stato e quello di sua moglie e de' suoi figli; aver garantita una speciale protezione ai minori, agli assenti, ed a tutti quelli che per la debolezza dell'età e della loro ragione, o per qualsivoglia altra causa non possono respingere gli attacchi che lor fossero fatti; ma conviene assicurare ancora il libero esercizio delle nostre facoltà, conservare il frutto delle nostre fatiche e della nostra industria, garentire finalmente la PROPRIETA', base fondamentale ed uno de' più potenti motori della società. Chi potrebbe infatti desiderare la qualità di marito ed aspirare a quella di padre, se prolungando la nostra esistenza al di là del sepolcro non potessimo trasmettere con essa le ricchezze che l'hanno abbellita, o almen consolata? È necessario dunque che il legislatore dopo di essersi occupato delle *Persone* si occupi de' *Beni*, e ad essi è consacrato tutto il secondo libro delle nostre *leggi civili* diviso in quattro titoli, nel primo de' quali si parla *della distinzione delle cose e loro modificazione*; nel secondo *della proprie-*

(a) La prodigalità che la legge condanna non consiste in un solo o in varii abusi di cose poco rilevanti; ma se l'abuso diventa *abituale* non vi è più luogo a dubitare che lo scialacquatore è una specie di pazzo che non ha discernimento per condursi, e rispetto al quale sarebbe pericoloso lasciargli l'intero e libero esercizio di un diritto di cui continuamente abusa in pregiudizio della moglie, de' figli, de' genitori, e degli altri suoi parenti: egli è dippiù un vizioso, mentre la prodigalità è quasi sempre la conseguenza di altre passioni perniciose, e di altre biasimevoli inclinazioni; quindi nel togliere al prodigo i mezzi di abusare delle sue sostanze, si perseguitano i vizii.

tà, nel terzo *dell' usufrutto uso ed abitazione*, e nel quarto *delle servitù prediali*.

Riguardo al primo fassi la distinzione adottata da tutte le legislazioni dei beni in *mobili* ed *immobili*, non avendovi alcuna cosa che non appartenga all' una o all' altra classe. Sono mobili i beni o per loro natura o per determinazione della legge: e sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono. Relativamente poi a coloro che li posseggono si distinguono quelli de' particolari che possono disporne a piacere e quelli appartenenti al demanio pubblico che hanno forme e regole speciali.

La *Proprietà* è antica quanto l' uomo, non è il risultamento di convenzione umana o di legge positiva, ma è nella stessa costituzione del nostro essere, e nelle diverse nostre relazioni cogli oggetti che ci circondano. Il rispetto dovuto al diritto individuale di proprietà è uno di que' dogmi politici che l' uomo in qualunque posizione si trovi non può non riconoscere facendo uso della sua propria ragione (a). Tutti i titoli di queste *leggi* non sono che una esposizione delle regole relative all' esercizio di proprietà, ma in questo titolo si definisce essa particolarmente, se ne limita l' esercizio secondo i casi ne' quali lo prescrive l' interesse generale della società, si assegnano le regole per le circostanze in cui alcune modificazioni della proprietà possono far nascere de' dubbi su la di lei pertinenza, e si risolvono tutte le quistioni secondo i principii dell' equità.

Ma la volontà dell' uomo o l' autorità della legge può dare ad un individuo il diritto di godere o di usare di una cosa che non gli appartiene, e la prima delle modificazioni della proprietà consiste nell' *usufrutto*, *uso ed abitazione*. Dall' antica definizione dell' usufrutto (b), si ravvisa la differenza tra il proprietario e l' usufruttuario: quegli *gode* e *dispone*, questi non fa che *godere*; quegli dissipa e cambia a suo piacimento la sostanza della cosa, questi deve conservarla, e non può neppure cangiar la di lei natura per migliorarla. Risente però tutti i vantaggi e beneficii che possono derivar dalla cosa al pari del proprietario, e ne gode come il savio padrone che non ne abusa, nè sacrifica mai l' avvenire al presente. Da tale definizione scaturiscono tutte le disposizioni della legge e sopra i diritti dell' usufruttuario, e sopra le diverse cause che estinguono o fan cessare l' usufrutto. — L' *uso* accorda solo i diritti su quella porzione di frutti necessaria a' bisogni dell' uomo e della sua famiglia. Lo stesso per l' *abitazione*; ma non è permesso di cedere o locare il suo diritto ad un altro; ed i pesi si soddisfano a proporzione del godimento.

Non evvi una proprietà così assoluta che non dipenda sotto qualche aspetto dalla proprietà di un altro; e da ciò ha origine la voce *Servitù* che è

(a) L' antichissima origine della proprietà individuale, vale a dire di *quella qualità morale inerente alla cosa la quale indica il diritto spettante a taluno di disporne ad esclusione di ogni altro*, pruova che i popoli non han potuto lungo tempo esistere formati in nazione senza sottomettervisi, ch' essa è derivata dalla stessa forza delle cose, e sia la miglior maniera di esistere sotto i riguardi politici e morali.

(b) *Jus alienis rebus utendi fruendi, salva eorum substantia* (l. 1. D. *de usuf.*) adottato nell' art. 503 di questo titolo.

quel diritto inerente ad un podere per la sua utilità, e che diminuisce il dritto o la libertà di un altro predio. Queste servitù dividonsi in tre classi, la prima derivante dalla situazione de' luoghi, come tutte quelle che han relazione colle acque, e co' termini di confine; la seconda riguarda quelle che di lor natura andando unite collo stato *abituale* delle proprietà particolari fra loro, hanno i loro effetti regolati dalla legge indipendentemente dalle volontà private, come nella comunione de' muri e delle siepi, nell' apertura delle finestre, nello stillicidio; la terza classe riguarda le servitù stabilite per fatto dell' uomo, e quindi le regole per le servitù *urbane* o *rustiche*, *continue* o *discontinue*, *apparenti* e *non apparenti* (a).

Lib. III. L' oggetto di questo libro è di trattare *De' differenti modi co' quali si acquista la proprietà*; e l' occupazione si presenta tosto al pensiero come il modo più naturale e primario. Ma può essa considerarsi nello stato sociale, non essendo che un *fatto* che cessa con la detenzion della cosa? Ora per impedire le occupazioni successive che sarebbero una sorgente di dissensioni, e bene spesso di sanguinose querele, bisogna che l' occupazione riceva un carattere legale, e che il fatto il quale la costituisce sia convertito in diritto: l' occupazione dunque di un immobile senza altro titolo non sarà il mezzo per acquistarla. Quali saranno dunque i modi per acquistare la proprietà? Ecco quel che il legislatore si propone nelle sue *Disposizioni generali*, per quindi occuparsi particolarmente di ciascun modo. Tutto che varii siano questi modi, pure il legislatore si limita ad indicare que' soli co' quali si acquista e trasmette la proprietà, vale a dire la successione, la donazione tra' vivi o testamentaria, e le convenzioni. Non mancano però le disposizioni sulla *caccia* e la *pesca*, sugli *effetti gittati nel mare*, su *le cose perdute*, e sul *tesoro*.

Delle *Successioni* tratta il primo titolo di questo Libro. Ogni uomo che muore lascia per così dire un posto che non può rimaner vuoto, poichè vi sono beni da amministrare, diritti da esercitare, pesi da sopportare; esso viene perciò surrogato dall' erede, come un altro *se stesso*, che lo rappresenti nella società, goda de' suoi beni, adempia alle sue obbligazioni. La legge su le successioni, diceva Treilhard, è il *testamento presunto* di ogni persona che muore senz' avere validamente manifestata una volontà diversa. È interessante il penetrarsi di tutte le affezioni naturali e legittime allorchè stabilendosi un ordine di successione si dispone per tutti coloro che muojono senz' avere disposto, mentre la legge presume che non abbiano avuta altra volontà che la sua; essa dunque deve pronunziar il suo giudizio, come l' avrebbe pronunziato il defunto medesimo nell' ultimo istante di sua vita, se avesse potuto o voluto esprimerlo. Ciascuno discenda nel proprio cuore e vi troverà scolpito a caratteri indelebili il vero ordine di succedere. Il beneficio della vita che i figli ricevono dal loro padre è un titolo sacrosanto per essi al possesso de' suoi beni: ecco i primi

(a) Avvertiamo coll' Orator del governo che lo scopo principale delle disposizioni relative alle servitù che si stabiliscono col fatto dell' uomo, è stato non già di proteggerle, ma di circoscriverle dentro i confini precisi del loro stabilimento, poichè così voleva il favore dovuto alla libertà delle possessioni e delle proprietà.

eredi. Non è conforme alla natura che un padre chiuda gli occhi di suo figlio; ma quando quest' ordine è interrotto, qual legislatore potrebbe togliere ad un padre infelice la luttuosa eredità de' suoi figli? Finalmente se non esistono parenti in linea retta, i collaterali più prossimi sono presunti di ragione i primi nell' ordine delle affezioni. Nè qui mancano le regole per la *sopravvivenza* quando più persone morissero in uno stesso avvenimento; nè quelle della *rappresentazione* nella successione ancora di un zio in favor de' discendenti de' suoi fratelli e sorelle, e pe' nipoti di fratello; nè sull' accettazione rinunzia e partimento delle eredità; nè sulle indegnità a succedere, e sul beneficio dell' inventario, e sulla collazione ed imputazione; nè sulle *successioni irregolari* del conjuge, de' figli naturali riconosciuti e del Fisco. Tutto in somma vi è preveduto perchè niun diritto legittimo sia eluso, niuna porzione dell' attivo patrimonio sia sottratta, e che il curatore agente della successione non possa per sua negligenza o infedeltà recar alcun torto sia ai creditori, sia agli eredi che potrebbero in appresso presentarsi. Ecco come il legislatore prendendo dalle leggi romane quanto vi era di più savio ed utile, ne ha migliorate e perfezionate le disposizioni, regolando l' ordine delle successioni secondo il voto della natura, occupandosi degli eredi e de' creditori vere parti in ogni successione per non offendere gl' interessi nè degli uni nè degli altri, e stabilendo regole chiare e precise disposte con ordine tale che ne facilita lo studio e l' intelligenza.

Dopo aver discorso delle successioni che si deferiscono dalla legge, conveniva trattare di quelle che dalla volontà dell' uomo si trasmettono, quindi segue il titolo delle *Donazioni e de' Testamenti*, che più al vivo l' interessa e pel diritto di proprietà e per quello della patria potestà, o della beneficenza regolata pur anche dal legislatore.

Cominciando dalle donazioni, stabiliti alcuni principii generali, e determinata la capacità di disporre o di ricevere, si determina la *porzione disponibile de' beni*, onde ricordare a' genitori che se son liberi nell' esercizio del diritto di proprietà non debbono meno adempire ai doveri che la paternità ha loro imposti e verso i figli e verso la società. Ma qual sistema adottarsi nello stabilir questa quota? Il nostro legislatore allontanandosi dal diritto antico, e dalla legislazione francese ardì prescrivere che le liberalità non potessero oltrepassare la *metà* de' beni del disponente, quando questi morendo lascia figli, qualunque sia il loro numero: l' altra metà è riservata a vantaggio de' figli e formar deve la loro *legittima* su cui non potrà imporsi vincolo o peso veruno. E per quella dovuta agli ascendenti, le liberalità non potranno diminuire la metà della quota che sarebbe loro spettata *ab intestato* (a). Mancando tal riserva fa duopo *ridurre* le donazioni ed i legati in pregiudizio di essa fatti; ma ciò non impedisce la *diredazione* per cause ammesse dalla legge e spiegate nello stesso testamento.— Indicate le formalità necessarie alle donazioni, parlasi delle condizioni presunte per rivocarsi, l' ingratitudine cioè del donatario per cause spiegate dalla legge, e la sopravvivenza de' figli al donante.

(a) Ci siamo così allontanati e da ciò che il Codice francese ordinava, e dalle disposizioni del roman diritto nella Nov. 18, cap. 1 in fine, unendovi la l. 1, l. 15, e l. 30, ff. *de inoff. test.*

Seguono le regole che riguardano i testamenti, e si sono adottate le formalità le più semplici e pure. Reso comune a tutti il testamento *olografo* e valido quando sia scritto intalmente, datato e sottoscritto dalla mano del testatore; indicate le forme necessarie pel testamento *per atto pubblico*, o in forma *mistica*; date forme particolari pe' testamenti de' militari, o ne' casi di malattie contagiose e de' viaggi marittimi, se n' è ingiunta l' esecuzione in tutti i suoi effetti: e ripristinata la sostituzione volgare, si son vietate le *sostituzioni fedecommessarie*, salve le disposizioni riguardanti la istituzione de' *majoraschi* della quale si danno le regole: indi de' *legati* si ragiona e degli *esecutori testamentari*, della *rivocazione de' testamenti e della loro caducità*, e delle *divisioni fatte dagli ascendenti tra i loro discendenti* considerate come anticipate successioni. Finalmente s' indicano le disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o testatore, parlasi delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi ed ai figli da esso nascituri, e di quelle fra' conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio.

Eccoci al titolo più importante di questo libro che tratta *De' contratti e delle obbligazioni convenzionali in generale*, offrendo il quadro dei più moltiplicati rapporti degli uomini viventi in società. Queste obbligazioni si ripetono in ciascun giorno, in ogn' istante; ma tal' è l' ordine maraviglioso della Provvidenza, che a regolar tutte queste relazioni non altro bisogna che conformarsi ai principj dettati dalla ragione e scolpiti nel cuore di ognuno. I bisogni han creato le convenzioni, la cui materia abbraccia ciascuna famiglia, riguarda ciascun individuo, poichè tutti a vicenda acquistiamo de' diritti, e diventiamo obbligati. — Questo titolo in tre parti principali dividesi: la prima riguarda la maniera colla quale si formano le obbligazioni; la seconda quella colla quale esse si estinguono; la terza somministra la pruova della loro esistenza ed estinzione (a). In tre capitoli contiensi la prima, l' uno su le condizioni essenziali per la validità delle convenzioni (b); l' altro sull' effetto delle obbligazioni, il terzo su le diverse loro specie, nel quale il legislatore ha dovuto occuparsi dell' obbligazione condizionale (c), dell' obbligazione a tempo determinato, di quella alternativa o facoltativa, e dell' obbligazione indeterminata; passa alle obbligazioni solidali sia fra' creditori sia fra' debitori, si occupa delle obbligazioni divisibili ed indivisibili, e termina questa serie parlando di quelle con clausola penale, per disporre quando e come vi sia luogo ad applicarla.— Nove sono i mezzi co' quali le obbligazioni si estinguono, vale a dire il *pagamento*, la *novazione*, la *rimessione del debito*, la *compensazione*, la *confusione*, la *perdita della cosa dovuta*, la *nullità o rescissione*, l' *effetto della condizione risolutiva*, e la *prescrizione*, della quale si riserba il legislatore a trattare nell' ul-

(a) Ma vi precedono alcune disposizioni generali che danno le definizioni comuni a tutti i contratti, sottomessi alle stesse regole generali, abbiano o no un proprio nome.

(b) Le quali sono 1.° il consenso; 2.° la capacità di contrattare; 3.° l' oggetto certo tra le cose che sono in commercio; 4.° la causa lecita e non falsa, sia o no espressa.

(c) Tanto per le condizioni in generale ed il loro adempimento, quanto per i differenti modi co' quali una obbligazione può essere contratta sotto condizione sospensiva o risolutiva.

timo titolo di queste leggi. — È principio fondamentale in questa materia che colui che reclama l'esecuzione di un obbligo, o se ne pretende liberato debba provarlo. Or questa pruova tanto per le obbligazioni che per la loro estinzione si stabilisce secondo la diversità de' casi, per mezzo di *scritture*, di *testimoni*, di *presunzioni*, della *confessione della parte*, e del *giuramento*; e tutto vi è spiegato con chiarezza e precisione, tenendo presenti le romane leggi che nella parte riguardante i contratti sono il *capolavoro dell' umana ragione*, e 'l cui studio è tanto necessario quanto l' è l' amministrazione della giustizia; e sempre ad esse bisognerà risalire per meglio conoscere i principj sulle transazioni, comprenderne l' unione, valutarne le conseguenze.

Una società politica sarebbe imperfetta se i membri che la compongono non avessero tra loro obblighi diversi da quelli preveduti e regolati da una convenzione. Chi è infatti colui che lusingar si potrebbe di leggere nel profondo dell'avvenire tutte le relazioni che gli avvenimenti stabiliranno tra lui ed i suoi concittadini? E quale opinione formar si dovrebbe della savièzza del legislatore, il quale lasciasse gli uomini erranti senza guida e senza bussola in questo vasto oceano, i cui abissi non furon mai misurati? La legge dee volere per noi ciò che noi stessi vorremmo se fossimo giusti, ed essa suppone tra gli uomini nei casi impreveduti le obbligazioni necessarie per la conservazione dell'ordine sociale. Ecco il principio *delle obbligazioni che si formano senza convenzione*. — I fatti personali sono leciti o illeciti: i primi formano i quasi-contratti, i secondi i quasi-delitti. Due specie di obbligazioni si son lasciate nel numero dei primi, quella cioè che nasce dalla *gestione degli affari altrui*, e quella che risulta dal *pagamento dell' indebito* (a). Qui si riguardano i *delitti* non sotto le loro relazioni coll' ordine politico, ma sotto quelle degl' interessi della persona lesa, e si stabilisce la *risponsabilità* del danno cagionato o col suo fatto o colla sua negligenza o imprudenza. Che il proprietario dunque, l' artiere, il commerciante si abbandonino con confidenza e sicurezza alle loro domestiche cure, alle loro fatiche, alle loro speculazioni: la legge veglia per essi, e qualunque sia l'autore del danno cagionato, gli additerà sempre chi dovrà indennizzarli (b).

Si è parlato del matrimonio riguardo alle persone che possono contrarlo, alle condizioni necessarie per la sua validità, alle forme destinate ad imprimervi l' autenticità ed a provarlo, ed ai diritti e doveri che ne risultano. Ora il legislatore viene a stabilire i principii che debbono dirigere il contratto matrimoniale in ciò che concerne i beni e gl' interessi pecuniarii de' conjugi, e le disposizioni che lo riguardano sono giustamente sotto il titolo *Del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi*. Due regole vi si stabiliscono: la

(a) L' obbligazione che nasce dal pagamento di una cosa non dovuta, non vincola per sua natura che colui il quale la riceve: intanto le spese utili che han per oggetto la conservazione della cosa esser debbono sempre a peso del proprietario, il quale dee rimborsarle anche al possessore di mala fede.

(b) Tutti i mezzi per assicurar questa riparazione sono messi in moto; e nel numero di questi mezzi evvi pure una risponsabilità morale che raddoppiar deve la vigilanza degli uomini incaricati del sacro deposito dell' autorità, e che previene meglio che non ripara i disordini.

dotale e quella *della comunione*. Ben poco occupandosi di questa il legislatore, non omette alcuna disposizione necessaria per la sicurezza della dote. Qui il matrimonio non ha altri godimenti comuni che la reciproca tenerezza de' conjugi, nè altri frutti comuni che i figli: i beni e gl' interessi sono rigorosamente separati; la moglie ha la sua amministrazione particolare; e le sue entrate personali ed i frutti della sua dote pagano il vitto e le altre cose che bisognano al suo mantenimento. Il modo e l' applicazione egualmente semplici del regime dotale non ha bisogno che di poche regole estratte dal roman diritto: *costituzione* della dote, sua *inalienabilità* (a), sua *restituzione*. — L' alienazione de' beni *parafernali* proprietà personali della moglie è vietata senz' autorizzazione; e si è permessa tra' conjugi la *società di acquisti*.

Se non il primo, è certamente il più nobile tra' contratti quello della *compra e vendita*. Rinvenuto l' uso della moneta segno di tutti i valori si tolsero gl' incomodi della permutazione, e la voce *prctium* s' introdusse; ma l' ordinamento di questo contratto divenne uno de' più importanti oggetti della legislazione; e la forma di esso, i diritti che produce, e le obbligazioni che ne sono la consegnenza ebbero bisogno di essere regolate dalla legge. Quindi essa si occupa primieramente *della natura e della forma della vendita*, e non omette le sane teorie sulla promessa di vendere; indi delle *persone* che possono comprare e vendere, e delle *cose* che possono vendersi ragiona: ma l' importante era significare le *obbligazioni del venditore* e dar le regole sulla tradizione e su la garentia; e quelle *del compratore* pel pagamento del prezzo, ed in alcuni casi dell' interesse. L' ordine naturale delle idee conduce il legislatore ai mezzi ed alle cause che possono produrre *la nullità o lo scioglimento della vendita*, e limitandosi a quello ch' è proprio di questo contratto, parla del diritto di ricompra, e della rescissione per causa di lesione, che si fa consistere nella differenza che trovasi oltre la metà tra il prezzo giusto ed il convenzionale (b). Finalmente dopo aver parlato *dell' incanto*, chiudesi questo titolo colle regole sulla *cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali*, dove non omette di parlare de' diritti litigiosi. Concepito con chiarezza e saggiamente combinato tanto nel complesso che nelle sue parti, questo titolo si adatta alla intelligenza delle persone le meno abituate nella scienza delle leggi.

Poche disposizioni contengonsi nel titolo *Della permuta*, poichè vi si applicano le regole stesse stabilite per la vendita. Il solo consenso l' effettua; nel caso di evizione è data la scelta al permutante, e non ha luogo la rescissione per causa di lesione.

Il *contratto di locazione* ha uno stretto vincolo con i due oggetti i quali più da vicino interessano l' ordine pubblico, vale a dire la proprietà e l' in-

(a) Questa inalienabilità forma il carattere distintivo di questo regime, il che produce la conservazione de' beni, la sicurezza dell' eredità diretta, la fortuna de' figliuoli, la prosperità delle famiglie ed il lustro sociale.

(b) L' equità e la morale non permetteva di togliersi questa causa di rescissione: che se fosse lecito d' ingannar impunemente quando si contratta, non vi sarebbe più alcun riguardo nè pudore nelle obbligazioni, ma il forte darebbe la legge al più debole, e la morale sbandita dalla legislazione, lo sarebbe ben presto sbandita parimente dalla società.

dustria, ed è il mezzo con cui si eccita e promuove l'agricoltura, il lavoro, ed il commercio, giacchè per esso la classe degli artieri tira a se ciò ch' è superfluo alla classe de' ricchi con la locazione delle sue fatiche, delle sue braccia, delle sue cure. Premesse alcune disposizioni generali per la spiega delle diverse specie di locazione, passa il legislatore a parlare *della locazione delle cose*; e qui dando prima le regole comuni a quella delle *case* ed a quella *dei fondi rustici*, consegna poi le regole particolari per quelle e per questi, e facendo cessare la diversità di giurisprudenza su la tacita riconduzione, stabilisce contro l'antico sistema che il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitar egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario. — Trattasi poi della *locazione delle opere*, la quale ha tre principali oggetti: 1.° quello delle persone che obbligano la propria opera all' altrui servizio; 2.° quello de' vetturali per terra e per acqua; 3.° e quello degli appalti e cottimi. — Finalmente sotto il nome di locazione si comprende ancora la *soccida*, materia degna di tutta l'attenzione (a). Divisa in diverse specie, non mancano le regole generali per tutte, nè le particolari e sopratutto quelle che riguardano la perdita del bestiame, per determinarne le conseguenze tra il locatore e 'l conduttore.

Segue il Titolo IX che parla dell' *enfiteusi*, di quel contratto in virtù del quale si concede un fondo coll' obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice *canone* o in danaro o in derrate in ricognizione del dominio del concedente. Essa non può dimostrarsi se non con pruova nascente da scrittura sia pubblica sia privata, da cui risulti o il titolo o il possesso. Del resto dividesi in *perpetua* e *temporanea*, e si assegnano le rispettive regole per ciascuna di queste specie, quando nulla siasi con speciale convenzione stabilito; finalmente s' indicano i diritti ed i doveri tanto del padrone diretto, quanto dell' enfiteuta padrone utile, ed i diversi casi di *devoluzione* (b).

Della società trattasi nel titolo seguente; ma di quella società soltanto la quale si forma tra due o più persone per l' effetto di porre in comune una cosa, rendersene conto, e dividere il guadagno che può risultarne. Date alcune disposizioni generali che fan vedere la natura e l' essenza di tal contratto e le pruove necessarie a giustificarne l' esistenza, si descrivono le diverse specie di società le *universali*, quella cioè di tutti i beni presenti, e quella universale dei guadagni, e le *particolari*: si prescrivono le *obbligazioni de' socii tra loro e relativamente ai terzi*; e le *diverse maniere con cui finisce la società*, vale a dire per lo spirare del tempo pel quale fu contratta, per l' estinzione della cosa o pel compimento della negoziazione, per la morte di alcuno de' socii, per la condanna a pena perpetua, per la interdizione e per la decozione di alcun di

(a) La moltiplicazione del bestiame infatti, la di lui conservazione, il miglioramento delle razze, il prodotto dello stabbio e del lavoro, quello della lana e del latte, sono tanti tesori per l'agricoltura, tanti mezzi per le manifatture, pel commercio, per l' industria, così per i grandi possessori come per la classe indigente.

(b) Veggasi il nostro *Trattato sull' enfiteusi* pubblicato nell' anno 1824.

essi, e per la volontà espressa da uno o più socii di non voler continuar la società.

Tra le diverse maniere colle quali gli uomini possono ajutarsi per sovvenire a' loro scambievoli bisogni, il *prestito* attirar deve singolarmente l' attenzione del legislatore, come uno de' più proprii a facilitare tra essi la benefica comunicazione di ciò che rispettivamente posseggono, ma di cui interessa di prevenir gli abusi che la cupidigia, la mala fede, la negligenza o la non curanza potrebbero fare. In tre capitoli si divide questo titolo. Il primo tratta del prestito ad uso o comodato, il secondo del prestito di consumazione o prestito semplice, il terzo del prestito ad interesse. I due primi differiscono tra loro in ragione della diversa natura delle cose che ne sono l' oggetto, ma la differenza del terzo risulta dalla volontà delle parti e dalle condizioni che il mutuante impone al mutuatario. La nostra legge permette l' interesse nel semplice mutuo sia di danaro sia di derrate o di altre cose mobili: anzi dividendo l' interesse in legale e convenzionale, e dichiarando che il primo era stabilito dalla legge, spiegò che l'interesse convenzionale poteva eccederlo quando non fosse vietato, dovendosi però determinar per iscritto (a).

Il seguente Titolo XII tratta *del Deposito e del sequestro*. In una materia nella quale i principj eran da lungo tempo fermati non si trattava di crear delle regole, ma di combinar quelle che il lungo uso avea mostrato giuste ed utili, e questo è quello che la nostra legge ha fatto. Dopo aver definito il deposito, dimostrata la sua qualità di esser gratuito, e dichiarato di non poter consistere che in mobili, si è adottata la stessa antica divisione di deposito *volontario* e *necessario*: nel primo si sono conservate le regole della capacità delle persone; contro le incapaci non vi è che l' azion di ripetere la cosa depositata se esiste, o ciò ch'è ridondato in vantaggio del depositario; fermo rimanendo l' obbligo del medesimo se ha ricevuto il deposito dalla persona incapace. — Le obbligazioni del *Sequestro* rientrano in quelle del deposito: si definisce il sequestro *convenzionale* ed il *giudiziario* e se ne spiegano i diversi effetti.

Le più antiche leggi provano che gli uomini anelando sempre a squarciare il misterioso velo che la vista lor toglie dell' avvenire, hanno costantemente cercato di comprendere nelle loro convenzioni gli oggetti che possono appena meditare colla debole loro prescienza. Ecco l' oggetto del Tit. XII che tratta perciò *della rendita vitalizia ed altri contratti aleatorii* (b). Rin-

(a) Fu la giusta avversione per l'usura quella che fece condannar l' interesse: ma quanto l' una è colpevole, tanto l' altro è innocente; quanto l'una può far degl'infelici, tanto l'altro può consolarli; per quanto l' usura può nuocere al commercio, tanto l' interesse moderato può contribuire alla sua prosperità. Volete moltiplicar gli usurai? Proscrivete indefinitivamente l' interesse. Volete paralizzare l' industria che manca di mezzi? Chiudetele tutte le borse che potrebbero ajutarla; poichè equivale a chiuderle, il voler che si aprano gratuitamente.

(b) La importanza di questa legge sarà poco importante per la natura degli oggetti che determina più degni di riprensione che d' indulgenza; ma sarà degna di stima e di approvazione se si osserva l' attenzione, la riservatezza e la sagacia che sono state necessarie per discernere il male dal bene, distornar gli effetti funesti e garentire gli utili risultamenti di queste avide speculazioni sulla fortuna o sulla vita degli uomini.

viandosi alle leggi commerciali le disposizioni sul contratto di assicurazione e sul prestito a tutto rischio, qui si tratta del *giuoco* e *della scommessa*, e *del contratto vitalizio*. — Non vi ha azione pel pagamento di un debito di giuoco di azzardo, o anche per un debito troppo considerabile nascente da un giuoco lecito: ma se il giuocatore ha pagato non è ammesso a ripeterlo. È lo stesso per la scommessa. — La rendita vitalizia può costituirsi a titolo oneroso per mezzo di una somma di danaro, o per una cosa mobile valutabile o per un immobile, o a titolo semplicemente gratuito colle forme e regole prescritte dalla legge: può essere costituita secondo la tassa che piace alle parti di fissare: non può essere stipulata insuscettibile di sequestro, se non quando è costituita a titolo gratuito: si acquista a proporzione del numero de' giorni di vita: lo segue sino alla tomba, e non si estingue colla condanna alla pena perpetua dell' ergastolo.

Spesso l' uomo malato, assente, attraversato da altri ostacoli o sopraffatto da' suoi affari trovasi obbligato di trasmettere ad un altro la facoltà di fare o di stipulare in suo nome. L' atto che contiene questa trasmissione chiamasi *mandato* traendo la sua origine dal darsi la mano, modo col quale gli antichi formavano il mandato; mentre volendo incaricar altri del proprio affare, la destra gli porgevano, simbolo di fede, che ricevuta e stretta da costui indicava l' accettazione del mandato. Il suo uso molto frequente attesa la sua molta importanza ed utilità rese necessario che il nostro legislatore definisse la natura di questo contratto, determinasse le obbligazioni alle quali assoggetta le persone che vi acconsentono, e stabilisse il modo col quale si estingue e finisce.

È noto quale sensibile influenza abbia su la vita civile l' uso della *Fidejussione* di cui si occupa la legge nel Tit. XV. Avendo essa per oggetto di assicurare l' esecuzione di un obbligo, fa di mestieri che il fidejussore adempia a questa obbligazione in mancanza del principale obbligato, e sia quindi surrogato ai diritti del creditore. Tutte le regole di questo titolo derivano da questa prima osservazione. Una fidejussione è l' accessorio di una obbligazione principale, non può dunque esistere senza questa prima obbligazione alla quale è annessa, e non può eccederla. Essa è volontaria, dee quindi contenersi nei limiti che ha stabiliti: se il fidejussore divenisse insolvibile, se ne dee supplire un altro: un fidejussore ha de' rapporti e delle obbligazioni tanto col creditore che cogli altri confidejussori se ve ne siano, e questi tutti contraggono ancora delle obbligazioni verso di lui. Il creditore dee prima *discutere* il debitor principale (a); ed il debitore convenuto pel totale del debito può domandar che si divida l' azione fra tutti i fidejussori. La fidejussione si estingue per le cause stesse colle quali si estinguono le altre obbligazioni. — Termina questo titolo colle disposizioni sulla fidejussione *legale* e *giudiziaria* chiamata così perchè la prima è voluta dalla legge, la seconda in forza di una senten-

(a) Ma su questa eccezione è stabilito 1.° che un fidejussore può rinunciarvi; 2.° che le azioni del creditore contro i fidejussori son valide, se costui non reclama il beneficio della discussione; 3.° che questo beneficio debba reclamarsi ne' primi atti della causa, essendo posteriormente vietato.

za. Tutte le regole stabilite sulla capacità di contrattare e sulla solvibilità dei fidejussori si adattano vieppiù ai fidejussori legali e giudiziarii. Inoltre la giudiziaria è suscettibile dell' azion personale, e non vi si può reclamare la discussione del principale obbligato.

Di tutti i mezzi da metter fine alle quistioni che fanno nascere tra gli uomini i loro rapporti varii e moltiplici, il più facile in tutti i suoi effetti è la *transazione*, per mezzo della quale o restan definite le liti esistenti, o son prevenute quelle che possano sorgere. Le parti spogliandosi da ogni prevenzione bilanciano di buona fede e col desiderio della conciliazione il vantaggio che nascerebbe da un favorevole giudizio, e la perdita che sarebbe la conseguenza di una condanna; sacrificano una parte del vantaggio che potrebbero sperare, per non soffrire tutta la perdita che debbono temere: ed anche quando una di esse ceda interamente dalla sua pretensione, si determina pel grande interesse di ristabilir l' unione, e di garentirsi dalle lungherie, dalle spese ed inquietudini di una lite. Regole analoghe vi son dettate per favorire questo importante contratto nel Titolo XVI, e sono osservabili le risoluzioni sull' errore de' calcoli, e su quello del diritto.

Sull' *arresto personale in materia civile*, era da risolversi il problema se convenisse meglio compromettere la dignità dell' uomo e la sua libertà individuale, che trascurare la garentia della proprietà contro il dolo e la mala fede; e vi si adempì stabilendosi un arresto *legale*, ed uno *convenzionale*. Il primo da aver luogo in odio alla condotta del debitore, per assicurar l'esecuzione de' decreti, e per conservar la fede de' contratti stipulati cogli agenti rivestiti di pubblico carattere. Pel secondo piacque al nostro legislatore disporre di potersi convenire l'arresto personale per qualunque debito e tra qualsivogliano persone, fuorchè tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, e tra conjugi, e generalmente non poter convenirsi a danno delle donne. Esso nondimeno non potrà eseguirsi per somma minore di ducati venti, tranne il caso che il debito dipenda da affitto di podere sia rustico, sia urbano.

Picciolo è il numero degli affari ne' quali il creditore si confida più alla persona che ai beni del debitore, giacchè nella maggior parte delle transazioni della vita civile si adatta quella verità enunciata con tanta precisione nel roman dritto, che vi sia maggior sicurezza ne' beni che nelle persone. Di questo genere di sicurezza è il *Pegno* sia di una cosa mobile, come di una cosa immobile, che più particolarmente dicesi *Anticresi*, di che si occupa il tit. XVIII. Questo contratto dee farsi con scrittura registrata se eccede la somma di ducati 50, e dà il diritto al creditore di ritenerlo sino alla totale soddisfazione, in mancanza della quale gli resterà in pagamento sino alla concorrenza, dietro la stima, o lo farà vendere all' incanto; avendo egli privilegio e preferenza sugli altri creditori. Le sue obbligazioni sono di conservarlo colla diligenza di un buon padre di famiglia, e di restituirlo, rendendo conto de' frutti, ed imputandoli prima in isconto degl' interessi, indi del capitale; non che di pagare le contribuzioni ed i pesi annuali.

Il titolo *de' privilegi e delle ipoteche* è il più importante della nuova legislazione, poichè la legge provocando una riunione di mezzi pecuniarii e pro-

teggendo il prestito procura l'aumento del commercio dell'industria, e dell' agricoltura, e producendo il ribasso dell' interesse allontana l'usura, e potentemente influisce sulla felicità particolare e pubblica. La *pubblicità*, e la *specialità* sono le due basi sulle quali essa poggia. — Il *privilegio* è un diritto che deriva dalla natura delle cose. Vi è sopra i mobili tanto in generale, quanto sopra determinati mobili, e vi sono i privilegi sugl' immobili; e dippiù i privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili. — Parla la legge del privilegio del tesoro pubblico pel debito de' contabili, per l'esazione delle contribuzioni dirette, e pel ricupero delle spese di giustizia; e generalmente de' modi co' quali si conservano i privilegi.

Passa in seguito a trattar delle *ipoteche*; e stabilisce la massima, essere l' Ipoteca un diritto reale costituito sopra gl' immobili ad effetto di soddisfare un' obbligazione; di sua natura indivisibile, sussistente per intero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno, ed ogni parte di essi, inerente ai beni, ancorchè passino in altre mani, e da stabilirsi secondo le forme ordinate. Si distingue l' ipoteca in *legale*, *giudiziale* e *convenzionale*. La prima è attribuita alle donne maritate, ai minori o interdetti, ed allo stato, a' comuni ed a' pubblici stabilimenti. La seconda deriva dalle sentenze e può esercitarsi sugl' immobili presenti e futuri del debitore. La convenzionale dee costituirsi con atto autentico dichiarativo della *natura* e *situazione* di ciascuno degl' immobili *attualmente* appartenenti al debitore. Ma niuna di queste ipoteche prende il *grado* se non dal giorno della inscrizione fatta eseguire da' creditori su i registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, eccetto che quella a benefizio de' minori e degl' interdetti, su i beni de' loro tutori, e delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl' immobili de' loro mariti dal giorno del loro matrimonio; ma sono tenuti i loro mariti e tutori a render pubbliche tali ipoteche sotto pena di stellionato, e l' istesso notaio che stipula la costituzion della dote è tenuto ad iscrivere l' ipoteca fra venti giorni sotto pena de' danni ed interessi. — Stabilisce pure la legge il *modo della iscrizione* de' privilegi e delle ipoteche, e quelle *della cancellazione e della riduzione delle iscrizioni*. Dell' effetto di esse contro *i terzi possessori*, e dell' *estinzione* de' privilegi ed ipoteche. — Parla della *trascrizione* e de' suoi effetti, non che del *modo* di render libere le proprietà da' privilegi ed ipoteche. Indica pure il *modo* di liberarsi quando non esista iscrizione su i beni de' mariti e de' tutori; e chiude questa importante non meno che ardua materia parlando *della pubblicità de' registri*, e *della responsabilità de' conservatori* (a).

Mancando taluno all' adempimento delle proprie obbligazioni la giustizia deve intervenirvi per astringervelo coll' alienazione de' suoi beni che sono la sicurezza del creditore; ed il mezzo n' è la *spropriazione forzata*, vale a dire la vendita giudiziaria de' beni immobili e de' suoi accessorii riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore e dell' usufrutto spettante al medesimo sopra beni della stessa natura. Di essa parla la legge, dando le regole nel caso

(a) Su questa responsabilità veggasi il disposto nel real decreto del dì 8 novembre 1836.

de' beni indivisi, di quelli de' minori e degl' interdetti, non che della donna maritata: prescrive non poters' intentar la vendita de' beni non affetti al credito, se non quando i beni ipotecari non bastano a coprirlo; indica i titoli pe' quali può aver luogo questa reale esecuzione; e per la graduazione e distribuzione del prezzo tra i diversi creditori, ci rinvia alle leggi di procedura civile (a).

L' ultimo titolo delle nostre leggi civili tratta della *Prescrizione*, come la volta dell' edificio, essendo essa di tutte le istituzioni del diritto civile la più necessaria all' ordine sociale, e come una salvaguardia del dritto di proprietà. Nel contrasto tra il titolo senza possesso ed il possesso senza il titolo, il solo mezzo che la ragione e l' equità possono approvare consiste a non ammettere la presunzione che risulta dal possesso, se non quando esso abbia ricevuto dal tempo una forza sufficiente in modo che la presunzione nascente dal titolo non possa più contrabbilanciarla. Allora la legge stessa può presumere che colui che ha il titolo abbia voluto perdere, rilasciare o alienare la cosa ch' egli ha lasciato prescrivere. È dunque la determazione del tempo necessario ad operar la prescrizione l' oggetto principale di questa legge, e su di ciò è bisognato con tutti i calcoli e sotto tutti i rispetti dell' equità trovar le regole che compromettessero il meno possibile il diritto reale della proprietà, e che fossero adatte alla diversa natura ed oggetto de' beni (b). Quindi si stabiliscono le regole relative 1.° alla prescrizione in generale; 2.° alla natura ed agli effetti del possesso; 3.° alle cause che impediscono la prescrizione, o l' interrompono, o la sospendono; 4.° finalmente al tempo ch' è necessario per prescrivere.

CAP. II.

LEGGI PENALI.

Se le leggi penali d' una nazione somministrano la giusta idea della sua morale pubblica, e de' suoi privati costumi, quelle che andiamo ad esporre attestano il gran progresso fatto tra noi dalla ragione e dalla filosofia. Sono esse in soli tre libri trattate. Nel primo si enunciano le pene stabilite dalla legge, e le regole generali per la loro applicazione ed esecuziune; nel secondo si contiene la dolorosa serie de' misfatti e de' delitti, e la loro punizione; e nel terzo son poste le disposizioni opportune per le colpe contro la polizia semplice. Quindi i diversi nomi di *misfatto* pe' reati soggetti a pene criminali, di *delitto* per quelli punibili con pene correzionali, e di *contravvenzione* per quelli soggetti a pena di polizia.

(a) Ma tra noi le disposizioni contenute ne' titoli XII, XIII e XIV del lib. VI di queste leggi sono state mal auguratamente cambiate con quelle contenute nella legge del 29 dicembre 1828.

(b) Se con tutto ciò se ne trovasse offesa l' equità, ciò non potrebbe avvenire, che in qualche caso particolare, ed allora, quando la giustizia generale è resa, gl' interessi privati che potessero ledersi debbono cedere alla necessità di mantenere l' ordine sociale.

Lib. I. Pene necessarie, chiaramente enunciate, repressive e non mai atroci si contengono in questo primo libro, allontanandosi non solo quelle contro le quali l'umanità reclamava, ma la stessa *confiscazione* che macchiava il codice penale francese, e le antiche nostre patrie leggi.

La *morte* figura la prima, ma essa è data colla semplice privazion della vita; ed i gradi di *pubblico esempio* onde alle volte va accompagnata ne impongono al pubblico senza tormento del condannato. Verrà forse il tempo in cui la società più incivilita l'abolirà da' nostri codici, ma nello stato attuale si è creduta necessaria.

Non potea farsi una giusta gradazione di pene abolendosi le perpetue, essendo immensa la distanza tra le pene temporarie e la morte; quindi si è posta in secondo luogo quella dell'*ergastolo* che per tutta la vita rinchiude il condannato nel forte di un'isola colla perdita di tutti i diritti civili. Le donne la subiscono in una casa di reclusione con restrizioni regolamentarie.

Segue la pena *de' ferri* che ha quattro gradi, il cui minimo è di sette anni, e 'l massimo di trenta. Gran latitudine in ogni grado, che mostra la confidenza della legge nel magistrato il quale applicando la pena prescritta può variarne la durata, valutando il grado della perversità del colpevole. Le donne similmente debbono espiarla nella casa di reclusione. Per gli uomini è di due specie; l'una si espia ne' *bagni* colla catena, l'altra nel *presidio* con un cerchio di ferro nella gamba destra.

La pena della *reclusione* che chiude il condannato in una casa di forza, addicendolo ai lavori il cui prodotto può esser impiegato a suo profitto, non è minore di sei, nè maggiore di dieci anni.

La *relegazione* ha simile durata, e consiste nel trasportarsi il condannato in un'isola per trattenervisi libero nel corso della condanna.

Si comprende che l'*esilio dal regno* consiste nel trasportarsi il condannato fuori del nostro territorio, ma esso può esser pure *temporaneo* la cui durata non è minore di cinque nè maggiore di venti anni.

L'*interdizione da' pubblici uffizj*, e la *interdizione patrimoniale* sono le due ultime pene criminali, e non han bisogno di spiega. Semplicemente diremo che queste due interdizioni seguono il condannato ai ferri, ed alla reclusione durante la pena, e che la prima si estende nella condanna alla relegazione per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata.

La pubblicità di queste pene cotanto essenziale pel pubblico esempio vien adempita con affissi per estratto delle condanne pronunziate e nel luogo ove sono state pronunziate, e nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello in cui si fa l'esecuzione, ed in quello del domicilio degli offesi o danneggiati.

Passando alle regole per l'applicazione di queste pene, si stabilisce la massima che può riguardarsi come la maggior garentia della tranquillità de' cittadini « Niun reato può esser punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso ». Non dovea infatti lasciarsi il cittadino nell'incertezza su ciò che fosse o no punibile, nè perseguitarlo per un atto che ha potuto in buona fede supporre almeno indifferente, non vedendovi attaccata

alcuna pena. Era poi richiesto dall' equità che nella diversità delle pene si applicasse la più mite.

È pure una regola comune, non esistervi reato in colui ch' era nello stato di demenza, o che malgrado la sua resistenza vi è stato costretto dalla forza. Ogni reato si compone del fatto e dell' intenzione; ed in questi casi non ha potuto esservi intenzione criminosa, perchè l' uno non godea le sue qualità morali, e nell' altro la forza altrui ha diretto le sue forze fisiche.

Si determina in seguito l' influenza dell' età de' condannati su la natura e durata della pena. Per i minori di anni 14 si esamina se abbian commessa l' azione con discernimento o senza. Sarebbe contraddittorio dichiararlo colpevole se abbia agito senza discernimento; ma i giudici nell' assolverlo non potranno farlo rientrare in società senza provvedere che qualcuno abbia il guardo fisso su la di lui condotta, o farli ritenere ed educare in un luogo pubblico da destinarsi dal governo per quel numero d' anni che non oltrepassi il tempo della loro età maggiore (a). Se abbia agito con discernimento, alle pene maggiori vien sostituita la reclusione, ed alle altre pene quelle correzionali e di polizia. Ben diverso è in questo caso se il minore abbia compiuto il 14.° ma non giunto al 18.° anno, mentre allora alle pene maggiori è sostituito il 3.° grado de' ferri nel presidio, e le altre pene criminali son diminuite di uno a due gradi. Si è avuto anche riguardo all' età avanzata che la legge determina a 70 anni: la pena de' ferri viene allora espiata nella casa di reclusione.

La pena del tentativo eguale al misfatto consumato era nell' antecedente Codice, e macchia tuttora il Codice penale francese (b). Al reclamo generale si è segnata una pena minore di un grado al *misfatto mancato*, e di uno o due gradi meno al *misfatto tentato*; e si è calcolato il pentimento del colpevole nell' interruzione del reato.

La *complicità* ha pure ricevuto qualche modificazione da ciò che si dispone nel codice francese, e migliore spiega si è data ne' nostri art. 76 e seg. Non così per la *recidiva* essendovi seguiti gli stessi principii che nel codice suddetto sono stabiliti. Ma si è tra noi tenuta presente la *reiterazione* di altro misfatto, delitto o contravvenzione. Il reiteratore di due misfatti è punito con quella pena che corrisponde al più grave applicata sempre nel massimo, ed al reiteratore di più di due, un grado dippiù, purchè l' aumento non porti alla pena di morte. Simile proporzione pe' delitti e per le contravvenzioni. E dichiarandosi infine che la grazia del principe non toglie gli effetti della recidiva, termina così il primo libro che tutto il nuovo sistema penale abbraccia e sanziona.

Lib. II. Trattasi adesso dell' applicazione alle diverse specie di misfatti e delitti che affliggono la società, e comincia la numerosa e dolente enumera-

(a) Il codice francese estende questo esame agl' imputati di anni 16, e ad anni 20 compiuti questa detenzione non come pena, ma come mezzo di supplire alla correzione domestica. Egualmente le pene designate pel minore colpevole con discernimento sono tutte correzionali. La legge non vuole svergognarlo nella speranza che divenga buon cittadino: ama a trattarlo con indulgenza, ed ardisce confidare nel di lui rimorso.

(b) Io ne mossi doglianza sotto l' impero di quel codice, come dal mio *Saggio di giurisp. pen.* pag. 80 e seg.

zione degli atti che portan questo carattere assai vasta ancora ed estesa (a). Senza distribnirli in classi diverse, il nostro legislatore ha per ciascuna materia delittuosa assegnato un titoln per particolarizzar l'atto o prnporzionarvi la pena. E cominciando dai delitti di *lesa Maestà Divina*, di cui non fa parola il codice francese, saviamente vi si distingue l'*empio fine* di far onta alla nostra religione in tutti gli atti imputabili di sacrilegio, per punirsi diversamente da quei non fatti con tal fine; ed alla bestemia come agli altri atti scandalosi che turbano l' esercizio del culto divino provvedesi.

Pe' *reati contro lo Stato* si sono distinti quelli contro la sicurezza esterna da quelli contro la interna sicurezza. La morte in questi casi è come il *rimedio della società malata* al dir di Montesquieu, ma conveniva ben caratterizzare le corrispondenze criminose dalle imprudenti, quelle fatte dai depositari stessi, o da altri, quindi l' esilio temporaneo o la rilegazione vien ordinata. Si calcola l' *attentato* e la *cospirazione* che si definiscuno (b).

Qui si presentano ancora i misfatti delle bande armate tendenti ad eccitare la *guerra civile, la devastazione ed i saccheggi*. In questa moltitudine di colpevoli, tutti nol sono nello stesso grado, e l' umanità gemerebbe se la pena capitale fosse indistintamente applicata a tutti, fuorchè ne' casi in cui la sedizione fosse diretta contro la persona o l' autorità del Principe. I capi e direttori di queste bande, sempre più influenti e colpevoli meritano la morte; ma la pena dei ferri (c) per gli altri individui presi ne' luoghi della riunione sediziosa soddisferà ai bisogni sociali, senza intimorire l' umanità. Può anche usarsi maggiore indulgenza per quei che fossero arrestati dopo, senza resistenza e senza armi. E sarà ogni pena rimessa senza inconvenienti a que' che si fossero ritirati ai primi avvertimenti dell' autorità pubblica: qui la politica si unisce alla giustizia,

(a) Quadro ben lungo, disse l' orator del governo, tuttochè non debba abbracciare in maniera generale ed assoluta quel ch' è nocevole o funesto; quindi non vi figureranno molti atti che semplicemente contrarii alla buona fede o alla delicatezza, possono essere qualche volta repressi in via civile. Ne vi si riproducono i ben numerosi generatori de' misfatti, vale a dire i vizj, spaventevole flagello che sfugge all' impero delle leggi penali, e che appartiene ad altre istituzioni di prevenire o di scemarne i danni.

Si son poi riuniti i misfatti ed i delitti nello stesso fatto, perchè un' azione con una circostanza più grave si eleva a misfatto, e con circostanza minore discende a delitto. Un fatto perfettamente identico considerandosi senza riguardo alle persone, può cambiar di classe, come per esempio, se siasi commesso da un funzionario pubblico, o contro il medesimo. Quel che importava era di non punir un delitto tanto severamente come il misfatto; ma era ben utile abbracciare sotto lo stesso punto di veduta tutti i misfatti e delitti che si applicano alla stessa categoria de' fatti.

(b) Qui le nostre leggi concordano esattamente col codice francese.

Il misfatto dice l' orator del governo comincia ad esistere nella sola risoluzione di agire stabilita tra più cooperatori: il supremo interesse dello stato non permette di attendere e considerar soltanto criminosi que' che hanno già agito. La semplice proposizione non accettata di formare una cospirazione è per se stessa punibile, ma in grado minore; mentre sebbene sia mancato a quegli che l' ha proposto trovar persone che si associassero a' suoi criminosi disegni, pure il pericolo e 'l timore non sono stati spenti allo stesso punto che se la cospirazione fosse realmente esistita.

(c) Il codice francese in vece poneva la pena della deportazione.

poichè se conviene di punire i sediziosi, non importa meno di sciogliere e dissipar le sedizioni.

Ma come tratteransi i provocatori? Essi sono complici se la provocazione abbia avuto effetto; ma conveniva ben caratterizzare questa provocazione. Or essa non potrà risultare che da discorsi tenuti in luoghi o riunioni pubbliche, o da cartelli affissi o scritti stampati. Ed a questi primi caratteri, bisogna aggiungere che la provocazione dovrà essere diretta. Quindi alcuni voti insensati, o sogni criminosi gettati su di uno scritto non pubblicato non costituiscono la provocazione che la legge assimila allo stesso misfatto. Se la provocazione non ha avuto effetto basta una pena di due a tre gradi minore. Qui si previene la rottura o deformazione di stemmi reali, statue o immagini del Re o della real famiglia situati in luoghi pubblici con ordine ed approvazione del governo, e si minaccia la pena della rilegazione. Indi si passa all' obbligo di *rivelarsi* i reati contro lo Stato, e si stabilisce la pena della reclusione pel non rivelamento de' misfatti di lesa maestà e quella della prigionia negli altri misfatti contro lo Stato (a).

Dopo d' essersi parlato delle *violenze pubbliche* e delle *minacce* (b), passa la legge all' importante titolo de' reati contro l' amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni, e sulle prime delle *usurpazioni di titoli e funzioni*; degli *ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti e dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità*, ragiona. Questi reati non soggiacciono che ad una pena correzionale, eccetto che nell' attentarsi alla libertà individuale punito col primo grado de' ferri, nel presidio ed anche del secondo e terzo

(a) La quistione del non rivelamento, disse l' orator del governo, non potrebbe risolversi colla legge che il feroce Luigi XI portò contro coloro che sapendo l' esistenza di una cospirazione da essi non accettata, non la rivelassero. L' applicazione che fu fatta di questa legge al disgraziato *Agostino de Thou* l' ha da gran tempo marcata dal suggello di riprovazione. . . . Egli fu per questa reticenza condannato a morte. L' opinione pubblica più forte degli arresti pronunciossi contro sì terribile esecuzione: ma che avvenne dopo ciò? L' enormità della pena applicata in tal circostanza non lasciò vederne altra applicabile; ed uomini illuminati scrissero ancora non potersi obbligar alcuno a diventar delatore, nè ad esporsi alle pene della calunnia rivelando cospirazioni di cui si troverebbero raramente nello stato di somministrarne la pruova. Non ci lasciamo accecare dal prestigio delle parole; il denunciante odioso è quegli che crea le cospirazioni immaginarie; ma poichè la nostra legislazione invita dovunque i cittadini a far conoscere i delitti ed i loro autori, come mai non potrebb'ella prescriverlo sotto certe pene, relativamente a' misfatti che attaccano la sicurezza dello stato? Se la patria non è un vano nome, questo qui non potrebb' essere un vano dovere. Ma se è un dovere, bisogna adempirlo anche quando ne risulterebbe imbarazzo o pericolo personale; la legge per altro proteggeva sempre il vero rivelante. Quel che importa è di non spaventare colla enormità della pena la non rivelazione: con ciò si servirà non solo il governo, ma l' umanità, meglio che con un assoluto silenzio su questa specie di delitto. Che ne avverrebbe diversamente in un governo specialmente debole e sospettoso? Che in luogo di pene giuste e moderate, esso emanerebbe nella sua inquietezza leggi di collera, ed andrebbe forse a punire la non rivelazione di proposizioni indiscrete o vaghe al pari che quella di una reale cospirazione.

(b) Il Cod. francese punisce la minaccia accompagnata da ordine o condizione co' lavori forzati a tempo: nel nostro la pena non si estende che al 3.° grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

grado quando vi si uniscono circostanze aggravanti per la durata, per lo mezzo, per le offese recate alla persona. Gli oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica doveano comprendersi sotto questo titolo, e le pene sono proporzionate alla gravezza degli eccessi, e sempre con un grado maggiore di quelle inflitte per simili offese fatte a' privati, o non applicate nel minimo del grado. Vi si comprendono pure i calunniatori ed i falsi testimoni, e quelli che abusano dell'autorità pubblica sia colla concussione e corruzione, sia intervenendo negli affari come sollicitatori o difensori, sia colla malversazione, specialmente riguardo all'annone, agli appalti, alle vendite per incanti, o ad atti di commercio. Ma vi è un esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico, e contro i privati, tra' quali meritan considerazione i detenuti; e lo stesso rifiuto di servigio legalmente dovuto è un abuso, è lo è egualmente la mancanza dell'officiale dello stato civile o del parroco alle disposizioni prescritte pe' registri dello stato civile (a). Le pene sian criminali sian correzionali sono proporzionate ai diversi reati, ma una disposizione comune ai medesimi aggiunge che se gli uffizioli pubblici o altri impiegati si fossero resi colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare e che per ragion di uffizio dovevano reprimere, fossero puniti con un grado dippiù della pena stabilita pel reato commesso.

La rottura de' suggelli e l' involamento de' documenti o depositi da' pubblici archivii sono attentati contra la pace pubblica, e le pene son graduate sull'importanza degli oggetti ch' eran sotto sigillo e secondo i caratteri a' quali la legge attacca più o meno d'importanza. La prigionia, la rilegazione e 'l primo grado de' ferri nel presidio sono le pene corrispondenti.

Il *ricettamento de' rei* è un atto di disubbidienza all' autorità pubblica, ma non si applicherà ai prossimi parenti che trovano nelle naturali affezioni una scusa che la legge sa apprezzare ed ammettere, però niun' altra persona potrà sotto pretesto di umanità sottrarre il colpevole alla sua pena o il prevenuto alle ricerche della giustizia. Maggior disubbidienza evvi nell' evasione de' dete-

(a) Una classe di violazioni, disse l'orator del governo, che richiama l'attenzione del legislatore è la *coalizione* de' funzionari, che può diventar funesta in varii casi, ma possono essere più o men gravi secondo l'oggetto che si prefiggono . . . Sono poteri distinti ed indipendenti l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, se l'una invade l'altra, l'ordine è turbato; e non lo è meno quando l'una o l'altra si arroghi la facoltà legislativa. È anche vietato che un tribunale proibisca l'esecuzione degli ordini d'una amministrazione, o che un' amministrazione intimi degli ordini e delle proibizioni ai tribunali. Non vi sarebbe che anarchia in uno stato in cui fossero tali pretensioni tollerate, o dove ciascun' autorità si credesse lecito di farsi giustizia da se stessa. Spetta al supremo potere, ad un comune regolatore il provvedervi in caso di discrepanza sulle rispettive attribuzioni, ed ogni giudice o amministratore che sorpassa questi limiti, divien colpevole ed incorre la civica degradazione. Un' ammenda reprimerà abbastanza il delitto de' giudici che avran proceduto al giudizio di affari rivendicati dall'autorità amministrativa, o degli amministratori che dopo un legale reclamo abbian ritenuta la conoscenza di un affare giudiziario: fuori de' casi in cui i giudici o gli amministratori sono avvertiti da un conflitto od altro atto equivalente, le loro sentenze o deliberazioni anche incompetenti, potranno essere cassate; ma la legge non punirà affatto come delitto ciò che potrebb'essere un errore.

nuti o de' condannati dai luoghi di pubblica custodia; e le pene pe' custodi si son proporzionate alla qualità de' detenuti dal primo grado di prigionia al secondo grado de' ferri (a).

La violazione de' monumenti pubblici finalmente non richiedeva che pene correzionali, unite all' ammenda correzionale.

Eccoci all' altra classe de' reati, quelli cioè contro la *fede pubblica*; e con questo carattere primo di tutti si presenta quello *della falsità di monete*, *di carte*, *di bolli*, *e di suggelli reali*.

La pena di morte e della pubblicazione de' beni era inflitta nel Codice penale francese nella falsità di monete d' oro e d' argento, nè solo a quei che le avessero contrafatte o alterate, ma pur a quei che avessero partecipato all' emissione o esposizione delle suddette monete, o alla loro introduzione sul territorio francese.

La pena sola dell' ergastolo si è creduta tra noi sufficiente e per gli uni e per gli altri (b). La morte è minacciata soltanto agl' impiegati nelle regie zecche di tal misfatto colpevoli. Lavori forzati perpetui prescrive il Codice francese per lo stessa falsità nelle altre monete; per noi il secondo grado di ferri; e quello del primo grado nel presidio per coloro che avessero introdotto o speso monete contraffatte di rame; simile pena per la contraffazione, alterazione, introduzione di monete straniere contraffatte o alterate. A riserba di ciò l' uno e l' altro Codice adotta le stesse disposizioni — Avendo tal misfatto parecchi punti comuni con quelli diretti contro la sicurezza dello stato, non si è sorpreso nel veder applicato al medesimo e la remission della pena in caso di rivelamento, e la pena della reticenza, come per i misfatti contro lo

(a) L' evasione de' detenuti, disse lo stesso oratore, costituisce un delitto di altra specie: considerata nella persona degli stessi detenuti non potrebb' esser trattata con rigore. Il desiderio della libertà è così naturale all' uomo, che non si potrebbe dir colpevole colui che trovando aperta la porta della sua prigione se n' esca: il delitto non comincia per lui che quando s' impiega de' mezzi criminosi, come la frattura o la violenza. Ma ben diversa è la posizione di coloro che la legge ha destinato di sua guardia, e la semplice evasione di un detenuto costituisce nel suo custode un delitto. Questo delitto sarà più o meno grave, secondo che risulterà da connivenza o semplicemente da negligenza. La gravezza sarà pure misurata secondo quella del misfatto o delitto pel quale avea luogo la detenzione; poichè se la pena dev' essere proporzionata al pregiudizio che riceve la società, egli è certo che l' evasione di un uomo detenuto per una rissa non spande mica lo stesso grado di spavento che l' evasione dell' incendiario o di un assassino.

(b) Ciò diè da pensare in Francia alle corti consultate sul progetto del Codice penale che desideravano una distinzione tra il fabricante ed il distributore: ma ogni inquietudine, disse l' oratore del governo, era vana per tal motivo: poichè da una parte lo spenditore che ignora il vizio della moneta ch' ei spende non commette nè misfatto nè delitto, e dall' altra parte quei che han rimesso in circolazione monete che sapevano false, ma che aveano ricevute per buone, non sarebbero puniti che d' un' ammenda, atteso che la legge dee compatire alla loro posizione, e non veder in essi che degl' infelici i quali cercano a rigettar sulla massa la perdita di cui sono personalmente minacciati. Ciò posto, così può essere un distributore o un introduttore che conoscendo la falsità delle monete, non ha per lui la scusa di averle ricevute per buone? Non è fors' egli il fattore volontario, ed in conseguenza il complice del fabbricante? Subirà dunque la stessa pena.

stato. Il supremo interesse che ha la società di allontanare o far cessare un tal flagello rende quest' applicazione legittima e necessaria.

Per la falsità delle fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello stato, la pena di morte è limitata ai soli uffiziali e funzionari de' banchi; per i falsificatori delle fedi di credito quella dell' ergastolo, e per le altre falsità suddette la pena non è che del secondo al terzo grado de' ferri, e del primo al secondo per le falsificazioni delle decisioni ed ordinanze. Ma se la falsità di un atto avesse prodotto la esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata, la pena sarà quella di morte: nè fu mai più giusta quella del taglione. La contraffazione o l' uso di bolli e *punzoni* destinati a marchiare oggetti di proprietà pubblica o posti sotto la pubblica garentia, o de' marchi del governo per le merci, è punita colla reclusione: l' uso di essi, ed anche de' veri ma applicati in pregiudizio degl' interessi dello stato è punita colla relegazione. Tutto è proporzionato all' importanza dell' oggetto, ed alla destinazione dell' istrumento contraffatto.

Passa poi la legge a parlare *del falso nelle scritture pubbliche e private.* — Esso è materiale quando si opera con false soscrizioni, con alterazione degli atti, con supposizioni di persone; ma vi è pure un' altra specie di falso meno facile a caratterizzarsi, e che ha luogo quando un ufficiale pubblico redigendo gli atti del suo ministero scrive convenzioni diverse da quelle dettate o distese dalle parti, e dichiara come veri atti falsi, o come riconosciuti quelli che tali non sono. La pena del terzo grado de' ferri ha luogo nel primo caso, e nell'altro quella del secondo al terzo grado de' ferri nel presidio (a). Per le falsità in una scrittura sia autentica e pubblica, sia di commercio o di banco privato, la pena è del primo al secondo grado de' ferri. L' estremo favore dovuto al commercio ha consigliato di assomigliar questa alle falsità pubbliche. Per le copie falsificate si scende alla reclusione; per l' uso fattone, alla relegazione. — Pel falso nelle scritture private vi è la pena della reclusione, e di uno a due gradi meno l' uso fattone; ma in tutte le volte che si applica questo anatema per l' uso, che il Codice francese con egual pena punisce della sua fabbricazione, a dissipar tutte le inquietudini si è spiegato ch' esso non riguarda che quei che hanno avuto conoscenza del falso, e scientemente ne han fatto uso.

Un' altra specie di falso è quella *de' passaporti, fogli d' itinerario, certificati*, ec. che non potevasi assomigliare alle altre falsità senza leder la giustizia. Pene di polizia correzionale bastano a reprimerle, ma quella della relegazione è inflitta all' ufficiale pubblico che vi ha partecipato; e se il danno che ha prodotto è grave, si ascende alla reclusione. Gli ufiziali di sanità colpevoli debbon subire inoltre la interdizione a tempo della professione di cui hanno

(a) Tottavia bisogna guardarsi dal riputare misfatta ciò che sarebbe un mal inteso, una svista; si può mal comprendere la volonta delle parti senz' essere malfattore; egli non lo sarà ai termini della legge se non quando *avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze dell' atto.*

abusato, e può questa pure applicarsi solamente. Ogni altra specie di falsità commessa da' privati è punita col secondo al terzo grado di prigionia o confine, e dagli uffiziali pubblici colla rilegazione. Le pene di tutte queste falsità possono diminuirsi di un grado ne' privati, quante volte il lucro o il danno sia minimo, e debbono diminuirsi di uno a due gradi qualora nè in tutto nè in parte siasi tratto profitto o ottenuto l'oggetto pel quale erasi falsificata la carta.

Tra i reati che attaccano l'interesse pubblico si è posto in primo luogo *la vagabondità* e *l'improba mendicità*. È da costoro che si reclutano le bande de' malfattori. Definito l'uno e l'altro reato, una pena correzionale si è imposta del primo al secondo grado di prigionia, e del terzo non applicato al minimo se il colpevole sia sorpreso travestito, o con armi, o con strumenti atti a penetrar nelle case altrui (a).

Sulle *adunanze illecite*, perchè fatte senza permessione del governo si è agito con giusto rigore anche al di là di quello del codice penale francese; non così per la stampa degli scritti, delle immagini ec., e pe' distributori e proclamatori, pe' quali han luogo pene correzionali. E simili son quelle pure ne' *reati relativi alle case pubbliche di giuoco*, *di lotto privato* e *di prestito a pegno*.

Eccetto che per la bancarotta fraudolenta punita col primo al secondo grado de' ferri, tutti gli altri *reati relativi al commercio*, *alle manifatture ed alle arti* sono puniti correzionalmente.

Importante è il titolo che tratta de' *reati che attaccano l'ordine delle famiglie* (b); e tra essi in primo luogo si presenta l'*adulterio*, sia che questo delitto siasi commesso dalla moglie, o che siasi commesso dal marito. Ma quello della moglie è più grande, perchè trascina conseguenze più gravi, e può far entrare nella famiglia un figlio che non appartiene a colui che la legge riguarda come padre. La pena del secondo al terzo grado di prigionia combina colle disposizioni del codice civile; e spetta al marito di querelarsene, e di rimetterle la pena; niun altro può avervi interesse. Il complice della moglie è condannato alla stessa pena, ed in oltre ad un'ammenda da 50 a 500 ducati. L'adulterio del marito non può aver luogo che a querela della moglie, sola interessata a reclamare contro l'infedeltà del suo compagno; ma nol può se

(a) Ma a che gioverebbe una prigionia di qualche mese, se uscendo i vagabondi mendici dal carcere fossero riammessi nella società cui non offrissero alcuna garentia? Gli esteri sono espulsi ed i nazionali se non han malleveria son posti a disposizione della Polizia che potrà obbligarlo all'esercizio di un'arte o mestiere, o confinarlo in qualche luogo, ma il decurionato potrà richiamarli nel proprio comune. E ciò non ha alcun inconveniente quando l'autorità giudiziaria che ha il dritto di punire li rimette all'autorità amministrativa incaricata di prevenir nuovi delitti.

(b) Le pene che sono della giustizia correzionale, dice l'Autore dello Spirito delle leggi, bastano per reprimere gli attentati ai costumi; in effetto sono essi meno fondati sulla malvagità che sull'obblio e 'l disprezzo di se stesso. Qui però uno s'intende, aggiunge egli, che de' misfatti che interessano unicamente i costumi, non di quei che attaccano pure la sicurezza pubblica, come il ratto e lo stupro violento. La distinzione stabilita da Montesquieu venne seguita nel Codice francese, ed è stata adottata nel nostro Codice penale.

non quando avrà mantenuta una concubina nella casa coojngale. Allora il fatto è notorio; diversamente le ricerche degenercrebbero in ioquisizioni.

La bigamia è punita colla reclusione; ma essa rinnisce l'adulterio e la falsità, poichè il colpevole ha dichiarato con sua sottoscrizione di non esser legato ad altro matrimooio; allora è soggetto alle pene del falso.

Ai genitori, tutori, ed altri incaricati della vigilanza ed istruzione dei giovani di età minore dell'uno e dell'altro sesso che favorissero o ne eccitassero la corruzione è minacciata la reclusione.

Lo stupro violento è pur colla reclusione ponito, egualmeote che qualunque atteotato al pudore consumato o tentato cou violenza, e vi son de' casi ne' quali la pena si aumeota di no grado, e giunge al quarto grado de' ferri, se siansi usate ferite e percosse aventi caratteri di omicidio tentato o maocato; che se vi fosse intervenuto omicidio, la pena sarà quella della morte. Il ratto è punito colla rilegazione, ma cresce di uo grado se vi si accoppia lo stupro o coosumato o tentato o mancato. Se il rapitore sposa la faociulla rapita, può essere sol processato a querela della persona il cui consenso era necessario al matrimonio.

L'occultazione, soppressiooe, sostituzione di un fanciullo è punita colla reclusione. La mancaoza di dichiarazione della persona assistente al parto, obbligata a farla all'officiale dello stato civile, vien punita colla prigionia e coll'ammenda correzionale.

Eccoci giunti a trattar de' *reati contro i particolari*, la cui repressione è indispensabile per garentire a ciascuno de' membri della società il pacifico godimento di tutti i vantaggi che attender dee dal patto sociale. Sarebbero vane le migliori leggi civili, se la violenza, la frode, la cupidigia, la malvagità potessero impunemeote farsi giuoco della vita, della libertà, dell'onore e della fortuna de' cittadini; o se il vizio spinto agli eccessi più vergognosi potesse impunemente oltraggiare i costumi.

Questo titolo si divide in due capitoli. L'uno è relativo ai reati contro gl'individui, il secondo riguarda quelli contro le proprietà.

Si atteota alla vita di taluno non solo dandogli la morte, ma esercitando su di lui atti di violenza, che non portando subito la perdita della vita, possono pertanto abbreviarne il corso, o dar luogo ad infermità e malattie.

Perchè l'omicidio sia misfatto bisogna che sia volontario. Se è commesso con premeditazione o agguato è qualificato assassinio (a), che molto è più grave dell'omicidio; quindi se la pena dell'omicidio volontario è del quarto grado de' ferri, quella dell'omicidio con premeditazione è la morte, qoella del taglione (b). La stessa pena pel *veneficio* ch'è un vero assassinio, perchè

(a) Questa voce oon è stata adottata nel nostro Codice, ma io me ne servo come la più comune ed antica.

(b) Ogni altra pena non sarebbe abbastanza repressiva, disse l'Orator del governo, e spesso produrrebbe l'impunità. Senza questa pena l'odio e la vendetta di un vile potrebbe soddisfarsi, giocando per così dire con giuoco troppo ineguale contro colui di cui medita la morte, l'uno non metterebbe nel giuoco che la sua libertà, e l'altro vi metterebbe la vita.

suppone necessariamente un antecedente disegno; esso è il più vile tra i più atroci misfatti: la legge lo definisce esattamente, perchè vi comprende ogni mezzo di cui si potrebbe far uso per commetterlo; e non limita i tentativi al caso particolare in cui siasi presentato o mescolato colle vivande. Sono tanti i mezzi che la scelleraggine può inventare, e di cui la storia ci somministra gli esempi, ch' era indispensabile ricorrere ai termini generali.

Il *parricidio* che consiste nell' uccisione del padre, della madre o di qualunque ascendente legittimo e naturale si è esteso a quello della madre naturale, e del padre naturale che legalmente ha riconosciuto il figlio; non che alla madre e padre adottivi. Anche senza premeditazione commesso questo misfatto che fa abbrividir la natura merita una pena anche maggiore della morte, e vi si è unito il terzo grado di pubblico esempio, senza seguire il Codice francese che ordina il taglio della mano parricida.

È qualificato per *infanticidio* l' uccisione di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o iscritto su i registri dello stato civile, ed è pur colla morte punito (a); ma discenderà al terzo grado de' ferri nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.

L' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida, per vendicare un' offesa da altri ricevuta; l' omicidio che abbia per oggetto l' impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l' oggetto non se ne sia ottenuto; l' omicidio per altrui mandato sia mercenario sia gratuito, sono dal nostro Codice puniti colla morte. (art. 352.)

Così pure quello dell' omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quand' è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quand' è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, e sul fratello o sorella in secondo grado.

Negli attentati che senz' aver il carattere d' omicidio presentano atti di violenza da reprimersi come sono le *percosse* e le *ferite*, le pene sono proporzionate alla gravezza nascente dal pericolo di vita, di storpio, di sfregio (b), e dalla qualità delle persone offese. La pena de' ferri del primo grado o del secondo ma sempre nel presidio, discende sino alla prigionia. Vi sono de' casi in cui conviene la pena dell' omicidio. Il misfatto di castratura soggiace alla pena del quarto grado de' ferri, e se n' è seguita la morte prima de' quaranta giorni, soggiacerà alla pena di morte.

(a) È impossibile, disse il medesimo Oratore, che l' infanticidio non sia premeditato: è impossibile che sia l' effetto subitaneo della collera o dell' odio, mentre un fanciullo lungi dall' eccitare questi sentimenti, non può ispirar che quelli della pietà. Egli non è in grado nè di difendersi, nè di domandar soccorso, e per ciò solo egli è più specialmente sotto la protezion della legge. Gli ospizii sono aperti per ricever quelli de' quali non si può prender cura. L' infanticidio è dunque per ogni rispetto un atto di barbarie atroce; e quando fosse qualche volta il frutto dello sregolamento de' costumi, una tal causa non può trovar indulgenza in una legislazione protettrice de' costumi.

(b) Sono tra le percosse e ferite gravi quelle giudicate pericolose di sfregio, dice il decreto del 5 genuaro 1840.

Le *ingiurie* sono punite correzionalmente; non men che gli omicidi, le ferite e le percosse involontarie. Ma non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse sono comandate dalla necessità *attuale* della legittima difesa di se stesso o di altrui (a).

L'occultazione di questi reati per gli ofiziali di sanità è punita correzionalmente, come pure il seppellimento senza la precedente autorizzazione dell'uffiziale pubblico, e l'occultazione del cadavere di persona morta per reato, e l'abbandono o esposizione di un fanciullo. L'aborto è punito colla rilegazione ed in chi lo procura ed in chi vi acconsente; senza tal consenso, colla reclusione, ma un grado maggiore di pena ed una forte ammenda colpisce gli uffiziali di sanità (b): tutte queste pene però discendono di un grado, se l'aborto è diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.

Quattro casi prevede il nostro Codice per la scusa degli attentati contro gl'individui: 1.° la provocazione per ferite o percosse gravi o altri misfatti contro le persone; 2.° per provocazione da percosse o ferite lievi o da altri delitti contro le persone; 3.° dall'otto di respingere *di giorno* lo scalata o frattura de' recinti, de' muri o dell'ingresso di una casa o sua dipendenza; 4.° dallo rissa di cui il colpevole non sia l'autore (c). Nel primo e terzo caso si dà luogo a pene correzionali e di polizia; nel secondo non si va in là della rilegazione; nel 4.° la pena scende di due gradi, e quello de' ferri si espia nel presidio. — Non sono mai scusabili gli omicidii preveduti nell'art. 352; nè le ferite, percosse, ingiurie che per la persona o per lo mezzo o per l'oggetto abbia i caratteri de' quali son qualificati gli omicidii suddetti.

Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida ferisca percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza (d); la pena dell'omicidio sarà del secondo al terzo grado di prigionia, e del primo grado gli atti qualificati per misfatti, gli altri van soggetti alle pene di polizia. E ben si è

(a) L'espressioni *necessità attuale* provano, dice lo stesso Oratore, che non si tratta se non del momento istesso nel quale taluno è obbligato di respingere la forza colla forza. Se la legge proibisce esercitar violenza, permette qui di respingerla. Essa vuole che gli uomini ascoltino e rispettino questa proibizione nel placido commercio che hanno insieme, ma esse ne li dispensa quando si commettono atti ostili contro di loro: essa non comanda di aspettar la sua protezione e soccorso, e di riposar sopra lei della loro vendetta, perchè l'innocente soffrirebbe una morte ingiusta prima che avesse potuto far subire al colpevole il giusto castigo che avesse meritato.

(b) Son essi infatti più colpevoli facendo uso per distruggere di una scienza che debbon impiegare per conservare. Ippocrate mise in testa delle sue opere il giuramento da prestarsi per ciò; ed infatti se la donna non trovasse tanta facilità a procurarsi i mezzi di abortire, la tema di esporre la propria vita facendo uso de' medicamenti che non conosce, l'obbligherebbe spesso a differire, e potrebbe in seguito essere arrestata dal rimorso.

(c) Il Codice francese non ammette che la prima e la terza scusa.

(d) Nel Codice francese si richiede espressamente la circostanza della *casa conjugale* per ammetter questa scusa. Questa restrizione, disse l'Oratore del governo, è sembrata necessaria, temendosi che se quest'omicidio in qualunque altro luogo commesso fosse egualmente scusabile, la tranquillità delle famiglie sarebbe turbata da que' mariti gelosi ed ingiusti accecati dalla speranza di vendicarsi de' pretesi sregolamenti delle loro mogli.

questa scusa estesa ai genitori che nella *loro casa* sorprendessero in flagranza la figlia ed il complice. Savie sono le disposizioni per gli omicidi commessi in *rissa*, della quale non fa parola il codice penale francese.

Passando ai *reati contro alle proprietà*, giusto è l'avvertire doversi queste disposizioni considerar come la sanzione delle leggi civili, poichè se queste regolano le diverse maniere colle quali può acquistarsi la proprietà, il codice penale determina i diversi casi in cui l'attacco portato alla proprietà costituisce un misfatto o delitto. Questi casi sono molto varii: la frode, la violenza, l'imprudenza, la malizia può adoprarsi, e ciascun di questi atti è suscettivo di gradazioni di tinte che deve il legislatore ponderare per proporzionar la pena al delitto.

Il furto è semplice o qualificato. Basta la pena del secondo al terzo grado di prigionia pel primo; ma per l'altro fa duopo distinguere le diverse qualifiche. La prima di esse è la *violenza*, che è la più grave, offrendo nel tempo stesso un attentato contro la persona, ed un attentato contro la proprietà. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato è punito di morte, e col laccio sulle forche se l'omicidio è consumato. Il primo al secondo grado de' ferri ha luogo negli altri casi di violenza; ma se è commesso nelle pubbliche strade fuori dell'abitato, o nelle case di campagna, la pena corrispondente dev'essere del *maximum*.

Il valore maggiore di ducati cento, la persona come domestico, ospite, locandiere, allievo o addetto ad una bottega, officine ec; il tempo quando è di notte; il luogo, come Chiesa, Reggia, strada pubblica, uditorii di giustizia, prigioni, teatri, bagni; ed il mezzo come frattura, scalata, travestimento, urgenza di personale salvezza; sono le altre qualità che aggravano il furto: quindi le pene corrispondenti secondo che una o più delle suddette qualità si riuniscono.

L'*usurpazione* che è l'occupazione dell'altrui cosa immobile con animo di farne lucro contro la volontà del padrone, segue le stesse condizioni penali del furto, meno che la forca supplita dalla decapitazione, e la pena dei ferri che si espia nel presidio.

La *frode* si commette in varii modi più o meno gravi; quindi a proporzione ha luogo l'ammenda, la prigionia, la reclusione.

L'*incendio* volontario subisce diverse pene, secondo la qualità delle cose incendiate: la morte, il terzo al quarto grado de' ferri, in alcuni casi il primo grado di essi vi ha luogo, ed ancorchè tali reati siansi commessi dal colpevole nelle sue proprietà: benintesa però che se il danno non eccede ducati cento, si discende alla reclusione. Ogni altro guasto, danno o deterioramento, uccisione d'animale domestico è punito con pene correzionali ed ammende più o meno gravi (a).

Generalmente poi si stabilisce che in tutti i reati contro la proprietà meno che quelli qualificati per la violenza, se il danno non ecceda i carlini trenta vi debba essere una proporzionata diminuzione di pena. Ed un altro principio

(a) V. però il decreto de' 7 luglio 1835.

consacrossi, di rigettare cioè l' azione pubblica, e non ammettere che l' azione privata, vale a dire quella per danni ed interessi, riguardo ad ogni specie di frode commessa tra' conjugi e da vedovi su le cose appartenenti al conjuge trapassato, non che tra gli ascendenti o discendenti o affini nella stessa linea (a). Ma come ciò dee circoscriversi tra tali persone, non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi. Cessa pure questo riguardo ne' danni accompagnati da omicidio, ferita, percossa o sequestro della persona, o da incendio.

Coloro che scientemente abbiano ricettato le cose involate son puniti colla reclusione se il reato porta alla pena de' ferri o maggiore, e con un grado minore del colpevole di furto se esso porta alla reclusione o a pena minore, e salvi i casi di complicità.

Così termina la serie de' misfatti e de' delitti, non che delle pene ad essi corrispondenti; vera e dolorosa istoria delle passioni, de'furori, e della depravazione dell' uomo. Ma ciò non bastava per mantenersi l' ordine e la tranquillità in tutte le parti del regno, e come complemento necessario occorreva parlarsi delle contravvenzioni di polizia che castigano le imprudenze, le insolenze, e quelle abitudini che troppo spesso conducono ai più gravi misfatti.

Prima della pubblicazione di questo Codice i reati di polizia urbana e rurale erano amministrativamente conosciuti sotto la rubrica di *danni dati*, ed ogni comune avea la sua particolare giurisprudenza. Conveniva che anche in queste contravvenzioni la giustizia penale fosse in mano de' magistrati, e la legge organica giudiziaria avea già destinato il giudice di circondario come giudice inappellabile di polizia semplice. In questa ultima parte del Codice penale per mezzo di una semplice classificazione si toglie l' arbitrio, si definiscono le mancanze, si applicano pene proporzionate.

Di quattro capitoli si compone questo terzo Libro (b).

Il primo tratta delle contravvenzioni riguardanti l' ordine pubblico;

Il secondo delle contravvenzioni riguardanti le persone;

Il terzo di quelle contro le altrui proprietà; ed

Il quarto delle pene per le contravvenzioni.

Tutta la chiarezza ed esattezza ritrovasi ne' tre primi capitoli; noi non ci occuperemo che del quarto.

L' ammenda di polizia è la pena essenziale di tutte le contravvenzioni;

(a) I rapporti tra queste persone, disse l'Oratore del governo, sono troppo intimi, perchè convenga a motivo d' interessi pecuniarii incaricare il ministero pubblico di scrutare i secreti di famiglia, che forse non dovrebbero essere mai svelati; perchè non sia estremamente pericoloso che un' accusa possa aver luogo in affari ne' quali la linea che separa la mancanza di delicatezza dal vero delitto è spesso molto difficile a scorgere; ed infine perchè possano provocarsi delle pene il cui effetto non si limiterebbe a spandere la costernazione tra tutti i membri della famiglia, ma che potrebbero ancora essere una eterna sorgente di divisioni e di odio.

(b) Il Codice francese lo distribuisce in due capitoli; nel primo tratta delle pene, nell'altro delle contravvenzioni e pene. Specificando le pene, porta la prigionia non minore di un giorno non maggiore di cinque, le ammende che possono pronunziarsi da un franco sino a 15; e la confiscazione di alcuni oggetti sorpresi.

non minore di carlini cinque nè maggiore di ventinove, ma si è lasciato alla prudenza del giudice riunirvi la detenzione la quale non è minore di un giorno nè maggiore di ventinove, ed il mandato in casa non minore di tre giorni nè maggiore di ventinove.

Si è ordinata la confiscazione delle armi, commestibili, strumenti, utensili, ed altri oggetti de' quali possono altri abusare. Si spiega che le cagioni di scusa ed il grado di complicità saran valutate nella latitudine della pena; e si prescrive che sebbene spetti alla polizia amministrativa fare e pubblicare i regolamenti per la pubblica tranquillità e 'l buon ordine, pure le pene non possono eccedere quelle qui stabilite per le contravvenzioni. Salvo il disposto de' particolari regolamenti in tutte le altre materie non regolate da questo Codice penale.

CAP. III.

LEGGI DI PROCEDURA NE' GIUDIZII CIVILI E PENALI.

La maggior parte delle *leggi civili* non interessa che quelli i quali nelle loro transazioni hanno abbandonato i loro diritti alla disposizione di queste leggi; e le *leggi penali* non riguardan che colui il quale si è esposto alla pubblica vendetta: ciò è ben diverso delle disposizioni legislative rapporto alla procedura civile e penale, che si riattacca più intimamente alla situazione della società. In ogni procedura vi è almeno una delle parti che trascinata suo malgrado, ed obbligata di sottomettere ai tribunali il diritto che reclama, si trova costretta a seguire forme imperative, unicamente pel fatto del suo avversario. Non è più una piccola parte de' cittadini esposta a ricorrere a queste leggi; non è più in seguela del proprio fatto di taluno, e della sua negligenza, che la legge deve applicarglisi, ma ciascuno può giornalmente esser tratto innanzi a' tribunali, e posto nella necessità di chiamarvi colui che si ricusa ad adempiere le sue obbligazioni: il ricco come il povero, l'uomo onesto come il malvagio, il savio come l'imbecille, il grande come il piccolo possono esser citati in giudizio per obblighi che non han mai contratti, accusati per delitti che non han mai commessi, turbati ne' diritti che debbon sostenere: non vi è alcuno che senza alcun suo fatto proprio non possa giornalmente esser nel caso di comparire innanzi al giudice civile o penale, e costretto a provare il suo buon dritto, o la sua innocenza nelle forme ch'egli non può modificare. Se da un lato v'è l'interesse generale che la pubblica vendetta non sia ritardata, e che le vie della giustizia siano facili e pronte per colui che la reclama, dall'altro lato ogni precipitazione che nuoce alla pienezza della difesa è ugualmente perniciosa; il giusto mezzo è difficile a rincontrarsi; ed intanto niuno può esser sicuro da un momento all'altro di non poter esser leso da un eccesso o da un difetto di queste forme protettrici: è dunque la procedura civile e criminale quella che per rispetto dell'utile generale è molto al sopra della legislazione civile o penale (a).

(a) V. Meyer nella introduzione alla sua opera *esprit origine et Progrès des institutions judiciaires.*

Di questa due importanti parti del Codice ci occuperemo adesso, e primieramente.

SEZIONE I.

Delle leggi di procedura civile.

L'applicazione delle leggi eivili è affidata ai magistrati dell'ordine giudiziario; ma esse non sarebbero beo conosciute se non s'indicasse oll'istruzione un cammino sicuro per garentirsi dagli errori e dolle sorprese; altrimento l'arbitrio nella istruzione del processo passerebbe eertameote nella decisione. Questo è l'oggetto del Codice di proceduro che somministra un regolameoto ai *litiganti* che focilmente troviano io sentieri sconosciuti; ai *giudici* che dovendo col medesimo zelo ed imparzialità render giustizia a tutti, non possono ritardare o accelerar l'andameoto di un affare a loro capriccio; ed all'*ordine pubblico* sempre violato, ogni qualvolta la mancanza od inosservanza delle leggi possono far sottentrare l'arbitrio o il favore (a).

Tutti gli articoli di queste leggi si riferiscono od un principio semplice. L'attore deve spiegare chiaramente la sua domanda, il reo dee con attenzione rispoodere: senza di eiò il giudice non potrebbe pronunziar il suo giudizio con cogoizione di causa.

In nove libri esse sono state divise (b). Il primo rignarda i *conciliatori*, e dopo alcuoe disposizioni preliminari; si parla dell'ufizio de' eonciliatori, e come farsi le conciliazioni; indi della loro eompetenza nelle azioni personali relative a' mobili, non eccedenti il valore di ducati sei. I giudizi in contradizione delle parti, quelli eontumaciali, e l'esecuzione delle sentenze da essi profferite eompiono qnesto primo libro.

Su' *giudici di circondario* versa il secondo libro nel quale dopo la maniera di regolar la loro competenza limitata al valore di ducati 300 (c), tutto il resto concorda eol Codice franeese; ed i titoli sono gli stessi, vale a dire:

II. delle citazioni,

III. delle udienze de' giudici e della comparsa delle parti;

IV. delle sentenze in contnmacia e della eomparsa delle parti;

(a) V. l'esposizione de' motivi sul primo libro del Codice di procedura francese fatto al corpo legislativo dal Consigliere di Stato TREILHARD.

(b) Alcuni non giudicando che sopra l'apparenza, disse l'Orator del Governo, hanno ardito proferire che la legge era troppo prolissa. Ma uo gran oumero di articoli era necessario per poter tutto prevedere, ed era assolutamente d'uopo di prevenir tutto per uscire dall'arbitrio e dalla confusione. Esso non sarà esteso che per essere completo. Si è dovuto prender la cosa fino dal suo principio, farle subire tutti gl'incidenti che può presentare l'istruzione, ed indicar una via per tutti i casi . . . . Se la legge è prolissa, perchè vasta è la sua materia, almeno non si è detto se non ciò ch'era necessario.

(c) V. la legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1817, i reali decreti del 22 marzo e 16 dicembre 1823 ed il *regolamento* del 15 novembre 1828.

V. de' giudizii sulle azioni possessorie;

VI. delle sentenze che non sono diffinitive, e della loro esecuzione (a);

VII. della chiamata in giudizio per garentia;

VIII. degli esami;

IX. dell' accesso sul luogo e delle stime;

X. della ricusazione. Ma in questo ultimo titolo alle tre cause di ricusazione addotte dal Codice francese il nostro ha aggiunte due altre, quella cioè « quando avranno un interesse personale nella causa da giudicarsi; o quando saranno congiunti o affini di una delle parti, sino al grado di cugino inclusivamente » (b).

Il libro III si occupa de' *Tribunali civili*; ed il primo suo titolo della citazione è la pietra fondamentale della istruzione, e sebbene soggetto a maggior formalità di qualunque altro atto, pure non vi si richiede che l' assoluto necessario. L' usciere è tenuto di mettere in piè dell' originale e della copia le spese del medesimo; nè le aggraverà coll' andata in luoghi lontani, e sarà garante della nullità del suo atto. Si presentano infine delle regole precise sopra il luogo dove le intimazioni devon esser fatte e su la persona cui sono rimesse, e 'l tutto con chiarezza e precisione.

Gli altri titoli di questo libro (c) possono riferirsi a due o tre punti prin-

(a) La regola ivi proposta concilia tutti gl' interessi; le sentenze de' giudici di circondario avranno generalmente la loro esecuzione provvisoriamente, coll' obbligo però di prestar cauzione; così sarà riparato il danno che avrebbe potuto cagionar questa esecuzione, e le parti avranno almeno questa speranza, quand' esse chiederanno la nullità di una sentenza.

(b) Nell' introdurre questi nuovi tre titoli di ricusa, disse lo stesso Oratore, abbiamo ristretto quello tratto dalla parentela od affinità al grado di cugino germano inclusivamente; nel dargli un' estensione maggiore si preparerebbero molti ostacoli ne' luoghi dove il commercio è poco attivo, dove poche famiglie straniere si stabiliscono, e dove per conseguenza gli abitanti sono quasi tutti parenti ed affini ne' gradi più o meno remoti.

Ma si avverta che il Codice francese parla de' *giudici di pace* che dovean essere del luogo; e noi parliamo de' giudici di circondario che rarissime volte sono ivi nati.

(c) Ecco il contenuto degli altri titoli: tit. II della costituzione de' patrocinatori e delle difese.

III. Della comunicazione delle cause al pubblico ministero;

IV. Delle udienze e della loro pubblicità e buon ordine;

V. De' modi di procedersi all' interposizione delle sentenze, de' rapporti verbali e delle istruzioni per iscritto;

VI. Delle sentenze;

VII. De' giudizii contumaciali e delle opposizioni;

VIII. Delle eccezioni;

IX. Della verificazione delle scritture;

X. Della falsità incidente in giudizio civile;

XI. Dell' esame de' testimoni;

XII. Degli accessi;

XIII. Delle relazioni de' periti;

XIV. Degl' interrogatori sopra fatti e loro circostanze;

XV. Degl' incidenti;

XVI. Delle riassunzioni d' istanze, e della costituzione di nuovo patrocinatore;

cipali. Si stabilisce primieramente la procedura più ordinaria nel caso che le parti compajano: si esamina in appresso ciò che far bisogna quando il convenuto non comparisce: si percorrono gl' incidenti particolari che può subire una causa; e sono indicate le regole sopra la comparsa de' rei, sopra l'istruzione del processo contraddittorio e sopra la sentenza (a).

Se il reo non si presenta, dersi pronunciare contro colui la cui sola assenza sembra condonnare; ma i giudici debbon riguardar come uno dei primi loro obblighi quello di verificare la dimanda della parte. E multe precauzioni ha stabilite in questo caso la legge; come l'intimazione da un usciere commesso dal giudice a tal effetto; la esecuzione delle sentenze contumaciali entro sei mesi, l' opposizione del succombente accettabile sino all' esecuzione.

Distinguonsi gl' incidenti in due classi: gli uni impropriamente detti tali, mentre non sono che eccezioni contro la dimanda, gli altri più importanti introducono, per così dire, una seconda causa, qualche volta più grave della prima, come la verificazione delle scritture, le accuse di falso, gli esami dei testimoni, le relazioni de' periti. Nulla poi manca per la enumerazione degli affari che possono riguardarsi come materie sommarie, che possono interessare la classe la più numerosa, e la meno fortunata dei cittadini (b).

De' tribunali di appello e delle gran Corti civili tratta il libro IV di queste leggi.

Subordinare le prime sentenze all'appello è dare una garentia che le medesime saranno profferite con più scrupolosa attenzione (c); ed uniro è il titolo nel quale racchiudonsi le disposizioni *su l' appello e sua istruzione*. Il termine di tre mesi si è creduto sufficiente per deliberare se si debba interporre

XVII. Della disapprovazione del fatto de' patrocinatori;

XVIII. Delle competenze giurisdizionali fra' giudici;

XIX. Della rimessione delle cause ad altro tribunale per motivo di parentela o di affinità;

XX. Della ricusazione de' giudici;

XXI. Della perenzione dell' istanza;

XXII. Della rinonzia alla lite;

XXIII. Degli affari da trattarsi sommariamente.

(a) Si è dovuto in questo titolo stabilire regole permanenti per la provvisoria esecuzione della sentenza; distinguendosi i casi in cui essa dev' essere ordinata, e quelli in cui ciò è facoltativo. Essi trovansi espressi così precisamente, disse lo stesso Oratore, che non rimarrà alcun appiglio alla sottigliezza sì viciosa alla mala fede.

(b) La natura di questa sorta di affari quasi sempre di facile risoluzione, disse lo stess'Oratore, ci ha permesso di sopprimere ogn' istruzione scritta. Essi saranno portati all' udienza sopra di un semplice atto. Se fia d' uopo di ascoltar testimoni, se ne farà l' inchiesta all' udienza, e nella stessa semplicità che le istanze si presentano ai giudici di pace. Perchè non è stato egli possibile di applicar queste regole a tutti gli altri affari! Ma la saggezza consiste non a tentare indistintamente ed in tutti i casi la medesima specie di bene, bensì ad assicurare in qualunque circostanza la specie di bene di cui è suscettiva.

(c) La giustizia distributiva, disse l' Orator del governo Bigot Préameneau, considerata come salvaguardia dell' onore e della proprietà, è il primo bisogno de' popoli; basta che l'appellazione sia un mezzo di più per assicurarsi della buona amministrazione della giustizia, perchè questa forma di procedura debba essere conservata.

l'appello ed anche per prepararvisi. L'intimato che ha notificato la sentenza senza protestare poteva esser disposto a rispettarla; ma quando si vuol rompere quest' equilibrio coll' appellazione, la giustizia vuole che per conservarlo, possa l'intimato impiegar lo stesso mezzo (a). Lo stesso termine per le sentenze contumaciali, ma da contarsi dal giorno in cui l'opposizione non sarebbe più ammessibile. Lo stesso per i pubblici stabilimenti, i minori, e gl'interdetti, ma si è loro riserbata l'istanza civile se non siano stati difesi, o non validamente. Si è provveduto per quei che dimorano fuori del regno, o per servigio pubblico, e per gli eredi del defunto; e nel caso che sia la sentenza appoggiata sopra falso documento.

La legge veglia non solamente affinchè non vi siano appellazioni inconsiderate, ma pure perchè non ve ne siano delle premature ed inutili; come quelle che non fanno che regolare la procedura; a meno che la interlocutoria non pregiudichi il merito. Gli errori nella qualificazione di giurisdizione non tolgono il diritto ad appellare. L'appellazione in generale è sospensiva, ma è devolutiva nel caso dell' esecuzione provvisoria (b).

Non vi è più facile e più pronta direzione di quella data per la formalità e la procedura necessaria per l'istruzione; ed ivi si possono riparare le omissioni fatte innanzi a' giudici di prima istanza; ma niuna nuova dimanda è ammessa a meno che non si tratti di compenso, o che contenga la difesa dell'azione principale (c).

Il libro V tratta *de' modi straordinarii d' impugnare i giudicati, e del ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia.*

Primo di essi è l'opposizione di un terzo non inteso nel giudizio che pregiudica i suoi diritti; l'altro è il ricorso per ritrattazione della sentenza sol pe' motivi indicati dalla legge. Si aggiunge l'azione civile detta *presa a parte* contra i giudici in dati casi (d). Ultimo di questi mezzi è il ricorso per an-

(a) Le leggi conseguiranno ancora uno scopo utile, opponendosi ad un gran numero di appellazioni che si presumono non aver altra causa se non il primo risentimento, disponendosi che entro i primi otto giorni dalla proferita sentenza non si potesse nè mandarla ad esecuzione, nè impugnarla. Si è dato ai trasporti che sogliono sulle prima agitare un litigante condannato il tempo di calmarsi, e di restituirlo alla riflessione di cui abbisogna, per decidersi con saviezza s'egli eseguirà ovvero impugnerà la sentenza.

(b) Il Codice attuale fa conoscere i casi in cui l'esecuzione provvisoria può essere o pronunziata o sospesa; semplici sono le forme di procedura innanzi ai giudici di appello relativamente a detta esecuzione; le loro sentenze saranno nulle se la sospendono senza esservi autorizzati.

(c) La perenzione in appello sara la stessa come ne' giudizii di prima istanza; ma in questi rimane l'azione, ed in quelli la presunzione che la parte condannata abbia rinunziato alla sua appellazione con tanta lunga inazione, la sentenza proferita in prima istanza acquista la forza di cosa giudicata.

(d) Il dolo, la frode, la concussione sono le cause legittime di questo giudizio, egualmente che il caso di denegata giustizia: ma la legge deve espressamente pronunziarlo, o tacitamente quando dichiara i giudici responsabili sotto pena di danni ed interessi. È inculcato il rispetto al giudice preso a parte, ed una garantia e data loro nella graduata superiorita dei tribunali incaricati di pronùnciarvi.

nullamento per violazione di legge o di forme, accompagnato dal deposito di 40 ducati, meno che ne' casi di ricorso per essersi ricevuto l'appello da' giudicati inappellabili, per contrarietà di giudicati, e pel regolamento de' giudici.

Il titolo del libro VI è *dell' esecuzione delle sentenze*, ed esso solo basta a mostrarne la importanza, riunendo l'esercizio di tutti i diritti, e l'adempimento di tutti i doveri, di tutte le convenzioni. Gli antecedenti titoli non sono che puri mezzi per giungere a questo scopo di ogni azione promossa: il litigante più non trovasi innanzi ai tribunali; la sentenza è già pronunziata, ed il condannato si suppone non più volere o non più potere opporsi alla sua esecuzione. Quindi i primi titoli sono consacrati all'esecuzione volontaria, gli altri all'esecuzione coattiva. Sono tra' primi il modo di ricevere le cauzioni, la liquidazione sia de' danni ed interessi, sia de' frutti, il rendimento dei conti, la liquidazione delle spese. Gli altri riguardano l'esecuzione forzata, e dopo le regole generali su di essa, si tratta de' sequestri sopra effetti del debitore esistenti presso terza persona, del pignoramento de' mobili, e di quello de' frutti ancora attaccati al suolo, e delle rendite costituite: esso si termina colla distribuzione per contributo.

Passa la legge a parlare del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili, degl' incidenti che han luogo in essa, e della graduazione de' creditori ne' titoli XII, XIII, e XIV; ma essi sono stati in parte riformati, in parte fusi nella legge del 29 settembre 1828, della quale abbiamo altrove parlato (a).

Dopo avere stabilite le regole dietro le quali debbon essere eseguite le sentenze sopra i beni del debitore, la legge ha dovuto occuparsi di quelle che devon dirigere il più rigoroso di tutti i mezzi di esecuzione, quello che si esercita sopra il medesimo debitore col suo *personale arresto*. Le *leggi civili* avean pronunciato su questo, ed ora non trattasi che delle forme come eseguirsi. Riformati gli abusi, allontanate le vessazioni, si è modificata l'inviolabilità del domicilio, e stabilite le formalità da comprovarsi con processo verbale (b) e col registro, le istanze di nuova detenzione, la somministrazione degli alimenti, ed i mezzi come il debitore legalmente arrestato può ottenere il suo rilascio (c). Si sono escluse tutte quelle nullità fondate sui mezzi di pura considerazione, o di mancanza di forme; ma si è pure rassicurato il debitore contro ogni specie di sorpresa, e si son prese le più grandi precauzioni, tra le quali evvi quello che lascia la facoltà al debitore di farsi

(a) Veggansi le nostre osservazioni su la medesima posta in fine dell'opera intitolata: *Leggi di procedura ne' giudizi civili, annotate* ec. e pubblicata pe' tipi del Gabinetto Letterario nel 1833.

(b) L'atto di carcerazione deve formarsi esclusivamente dall'usciere esecutore dell'arresto. Decreto de' 14 ottobre 1839.

(c) Poichè l'arresto personale, disse l'Orator del governo, è stato adottato dal Codice, dev' essere eseguito. Che sia esso una pena, come l'hanno pensato alcuni giureconsulti, o che sia soltanto un mezzo di forzare al pagamento un debitore che si presume tenere occulti i proprii beni, come altri affermano; tutti devono almeno convenire che questa rigorosa disposizione inspira un timore salutare, previene delle speculazioni avventate, e può solo strappare da alcuni commercianti quel che la buona fede ottiene dal più gran numero.

condurre innanzi al giudice del luogo il quale dopo averlo ascoltato decide dietro una sommaria esposizione sul suo arresto.

Trattandosi poi di casi urgenti o di circostanze nelle quali è necessario di pronunziare in modo provvisorio, la legge dà tutte le disposizioni convenienti nel titolo XVI *de' giudizii per via di sommaria esposizione.*

Eccoci al libro VII nel quale s' indicano i diversi modi di procedere in talune particolari occorrenze, come delle offerte di pagamento e del deposito; del diritto di alcuni su' mobili ed altri effetti del debitore; del sequestro ad oggetto di rivendicazione; della subasta per vendita volontaria; della spedizione, copia, o riforoazione di un atto; dell' immissione in possesso de' beni di un assente; dell' autorizzazione della donna maritata; della separazione dei beni; della separazione personale; de' consigli di famiglia; della interdizione; e del beneficio della cessione de' beni. Sono tutte queste materie trattate nelle *leggi civili*; in queste si dan le forme per applicarle ne' giudizii.

Particolarmente s' incarica il legislatore *delle procedure relative all' apertura di una successione.* Colla nostra vita han pure termine i nostri diritti ed incominciano quelli dei nostri eredi, essi avranno a dividere i nostri beni: è duopo conservarli ad essi, senza pregiudizio dei diritti preesistenti de' nostri creditori.

Da ciò derivano le *apposizioni de' sigilli dopo la morte*, provvidenza conservatrice dell' eredità; sovente superflua ma spesso utile, ed anche necessaria. Essa può venir richiesta da tutti quelli che vi hanno interesse, ed in alcuni casi son posti di ufficio (a). L' apposizione ai sigilli, vale a dire l' atto col quale si dichiara che nulla dev' esser fatto in pregiudizio de' diritti che si esporranno è stato ridotto alle forme le più semplici. *La rimozione de' sigilli* non è permessa che dopo tre giorni della loro apposizione affin di dare agl' interessati un congruo tempo a comparire, e s' indicano le formalità necessarie per ottenerla; e pel corrispondente processo verbale di rimozione.

Levati i sigilli vien compilato l'*inventario* dai notai, il quale oltre alle formalità comuni agli atti notariali deve contener quelle indicate nell' art. 1019 di queste leggi. Se nel corso di esso intervengono difficoltà, gli stessi notai possono informarne il presidente del tribunale civile il quale scriverà sull' originale del processo verbale l' ordinanza che stimerà conveniente.

Sovente i mobili dell' eredità debbon esser venduti, sia perchè non deperiscano, sia pel pagamento de' debiti e de' pesi: tal vendita deve farsi colle forme

(a) La giustizia non si permetterà di fare delle indiscrete ispezioni nell' interno delle famiglie, quando il suo intervento non venga reclamato dalle parti, o dalla necessità. Il motivo di prevenire la negligenza dei tutori ed i possibili abusi, non autorizza ad una sorveglianza che impacci, e che diverrebbe essa stessa un' abuso certo e generale. I giudici non sono tutori se non di quelli che non ne hanno punto. I sigilli pertanto non verranno posti di officio che in tre casi; cioè se il minore non ha tutore, e che uno de' suoi parenti non chiegga di esserlo; se il coniuge o uno degli eredi è assente; se il defunto era pubblico depositario, ed in questo caso altresì il sigillo di officio non sarà applicato, che sugli oggetti del deposito.

stabilite nel titolo *del pignoramento de' mobili*. Particolari massime son prescritte per quella degl' immobili, specialmente se appartengano a minori.

In qualunque caso però la eredità dev' essere divisa, e se di tal *divisione* si parla nelle *leggi civili*, qui vi si aggiunge l' ordine di tale azione, quello dell' istanza, ed il metodo di ridurla a termine; risolvendosi la quistione sull' indivisibilità di qualche immobile; e chiamandosi i notai come delegati naturali de' tribunali in tutto ciò che le divisioni nulla presentano di contenzioso, la rinunzia alla comunione ed alla eredità, e la destinazione del curatore alla eredità giacente, sono i due titoli co' quali si compie questo libro.

L' ultimo libro di queste leggi non contiene che l' unico titolo *de' compromessi*.

Il compromesso è un mezzo abbreviato, tranquillo ed onorevole di terminar molte liti alle quali potremmo essere condotti da dispiacevoli circostanze. Egli è pure un espediente meno dispendioso e conosciuto nell'antico diritto (a).

È un contratto come qualunque altro ed è perciò obbligatorio dal momento che viene stipulato: quindi avviene che durante il termine dell' arbitramento, gli arbitri non possono rivocarsi se non per consenso unanime delle parti, e che non possono essere ricusati, se non per una causa sopravvenuta dopo il fatto compromesso.

Ogni persona può compromettere su quelle ragioni delle quali ha libera disposizione; ma non si può compromettere sulle donazioni e legati di alimenti, di abitazione, di vestimento: nè sulle separazioni tra marito e moglie, sulle quistioni di stato, nè sopra veruna delle controversie che debbon essere partecipate al pubblico ministero (b): molto meno riguardo a materie criminali in cui la repressione è del pubblico interesse, indipendentemente da ciò che ha luogo tra le parti.

Il compromesso è un giudizio, si osserveranno perciò i termini e le forme stabilite pe' tribunali se le parti non hanno altrimenti convenuto, e gli arbitri ed i terzi arbitri adoprati in caso di disparità decider devono dietro le regole del dritto; a meno che il compromesso non dia loro il potere di pronunciare come *arbitri* vale a dire amichevoli compositori. Le parti nell' atto e dopo il compromesso possono rinunciare all' appello, e gli altri casi s'indicano, che metton fine al compromesso.

Finalmente disegnate le ore nelle quali possono farsi le intimazioni, proibite però nelle feste legali, terminano le nostre leggi come termina il Codice di procedura civile francese sul quale vennero fondate.

(a) L' uso de' compromessi e degli arbitri rimonta a dei secoli assai rimoti: se ne parla nel Digesto con un titolo particolare lib. 4, tit. 8. *De receptis, qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant*. Evvi un titolo anche nel Codice Giustinianeo Lib. 2. tit. 56. *De receptis arbitris*; ed è nel Codice stesso che noi troviamo Lib. 7. *De episcopali audientia*, aver potuto anche i laici nelle materie civili, *in episcopum quasi arbitrum et cognitorem compromittere, ejusque judicium firmum erat*.

(b) *De liberali causa*, dice il Giureconsulto (l. 32. §. 6. ff. *de receptis*) *compromisso facto, recte non compelletur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis et ut majores judices habere debeat*.

Le forme dalle quali si è sbigottito per motivi di poco momento, concludeva l'Orator del governo *Simeon*, e contro le quali è altresì comune che ingiusto il declamare, occupano nell' applicazione della scienza del diritto, il luogo occupato nelle scienze matematiche dalle formole destinate ad agevolare vieppiù la risoluzione dei problemi. Lo scopo delle forme è di determinare in una maniera generale e la più semplice possibile, l'ordine da tenérsi dalle parti nell' esposizione delle loro dimande, delle loro difese, e la condotta de' tribunali ne' loro giudizii. Tutto quello che si allontana è una superfluità, una mancanza, un abuso, e quasi sempre una nullità. — Quell' uomo che attualmente si lamenta dell' incomodo inseparabile dalle forme che presentemente ritarda l' ultimazione de' suoi affari, in un' altra occasione dovrà alle medesime la conservazione de' suoi diritti, della sua fortuna, del suo onore. Le forme sono ad un tempo stesso mezzi di azione e di difesa, ed ostacoli alla precipitazione de' giudizii. Senza istruzione la giustizia la più esatta non sembrerebbe se non arbitraria, e la forma non è se non il metodo prescritto da osservarsi nell' istruire. Le forme quindi sono la salvaguardia della proprietà. Ciò si è da molto tempo detto, e nulladimeno è duopo ripeterlo per la maggior parte degli uomini che sembrano troppo spesso dimenticarlo, allorchè parlano di procedura, e che confondono i suoi abusi ed i suoi inconvenienti colla sua utilità e necessità. L' esame fattone li convincerà degli sforzi, oso dire fortunati, che allontanano gli abusi, ed accrescono i vantaggi (a).

Sezione II.

Delle leggi di procedura penale.

Prima di ogni altro distingue la legge l' azione pubblica dalla civile cui può dar luogo un reato, mentre colla prima si chiede la punizione, e coll' altra la sola riparazione de' danni ed interessi. La prima non può esercitarsi che dagli uffiziali incaricati del pubblico ministero, l' altra dal danneggiato, e da chi lo rappresenta: e può esercitarsi pure contro chiunque fosse civilmente risponsabile. L' una e l' altra può riunirsi ne' giudizi penali, ma morto l' imputato, l' azione privata non può esercitarsi che ne' tribunali civili.

Per i misfatti commessi da' nazionali fuori il nostro territorio distinguendosi quelli contra la sicurezza dello Stato, le monete e le carte di banco, da quelli commessi tra loro, si dispone che l' azion penale contra i primi ha sempre luogo, ma per i secondi non l' ha se non quando l' imputato faccia ritorno nel regno, qualora non sia stato giudicato nell' estero.

Degli uffiziali di polizia giudiziaria e della loro competenza parla il primo titolo (b), e tra costoro ben si avverte essere il procurator generale presso la

(a) Che che dica l' Orator suddetto, noi dimostreremo ne' nostri *Desiderii pel miglioramento della nostra legislazione*, quando che sia, quel che i buoni attendono dal Governo nella promessa revisione de' nostri Codici.

(b) Tra essi si nominano gli *agenti della polizia ordinaria* alla cui intelligenza è da te-

gran Corte criminale il primo agente della polizia giudiziaria nella provincia, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato, e che prende conto dell' andamento e dell' esito anche de' giudizi correzionali e di polizia, senza però sospenderne il corso. Nel secondo titolo si contiene la prima parte dell' istruzione delle pruove, vale a dire i *rapporti* e le *denuncie*, le *querele*, e la *flagranza*. Ogni cittadino *può* denunziare a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza, ma niun rapporto o denuncia anonima può essere ricevuto che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente, verificati i quali discendesi alla ulteriore istruzione. Il querelante può fare istanza per la sola punizione del reo, e de' suoi complici, rinunziando ai danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda; e può semplicemente rapportare il fatto, rimettendosi alla giustizia e rinunziando per la sua parte ad ogni dritto di farne istanza (a). Si ha il caso della flagranza, quando l' imputato sia sorpreso o nell' atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso colle armi o cogl' istrumenti che facciano presumere esserne egli l' autore o il complice.

Passa la legge alla *seconda parte* della istruzione delle pruove; e quindi tratta in primo luogo della *pruova generica* e di fatto permanente; indi de' *reperti*; e dando le regole per l' una e per gli altri, e quelle comuni ad amendue, nulla lascia che desiderare. La terza parte di queste pruove riguarda la pruova così detta *specifica*, nella quale l' esame de' testimoni ha luogo, e le regole si danno per la cedola di assegnazione, e pel modo come debbono essere esaminati, e per la *ricognizione* degli oggetti fra consimili, e per l' atto *di affronto* del reo non indicato che pe' suoi connotati, non che pe' casi di assenza o d' infermità de' testimoni necessari a questa pruova (b).

Tante operazioni non potrebbero eseguirsi senza la facoltà data al magistrato di costringervi il renitente. Ecco la spedizione de' mandati *di comparsa* ne' delitti non portanti a pene di prigionia e nelle contravvenzioni; *di deposito* contro gl' imputati pe' quali siansi raccolti gl' indizii, il quale può convertirsi dalla Corte criminale in mandato *di arresto*, o in mandato per la *residenza* della gran Corte (c). In qualunque modo che sia eseguito, deve subito

nersi presente la nuova organizzazione della polizia generale fatta col decreto de' 19 giugno 1824, indicandosi come funzionari della polizia ordinaria per la città di Napoli e suo distretto il prefetto, i commissarii di prima e seconda classe, gl' ispettori di prima e seconda classe ed i soprannumerari; e per le provincie gl' Intendenti i Sottintendenti, gl' ispettori commissari di prima e seconda classe, i giudici di circondario ed i sindaci.

(a) Ne' delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte privata, salve le eccezioni nelle quali l' ordine pubblico o il buon costume è interessato, e le quali sono spiegate nell' art. 39, e nel seguente art. 40 si aggiunge che senza questa istanza non si apre adito all' azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore, eccetto che non fosse accompagnato da altro misfatto, o commesso con riunione armata.

(b) V. pe' testimoni residenti nell' estero le disposizioni date col real decreto del 18 luglio 1827.

(c) In questo mandato può esigersi la *malleveria* per una determinata somma ad arbitrio della

interrogarsi il reo, e registrarsene le risposte. Può egli domandare di esser messo in *libertà provvisoria*, ed il giudice determina se questa debba accordarsegli sotto altro modo di custodia, che possa cumularsi. Ma da tal beneficio sono esclusi gl' imputati di furto, e di esportazione di armi vietate.

Eccoci al libro II in cui trattansi *dei giudizii ordinarii*.

Stabilita la massima che a riserba de' giudizii militari, tutti gli altri giudizii penali ancorchè portassero a pene di semplici ammende o confische debbon esser trattati dalle autorità giudiziarie; si passa al primo atto solenne, qual' è la *sottoposizione all' accusa* che in Francia una volta facevasi dal *giurì di accusa* (a). La forma dell' accusa, il suo *reassunto* l' esame di essa, la decisione della Corte sia per escluderla sia per rettificarla, la notificazione all' accusato, la scelta del difensore, il termine per le nullità, il ricorso ne' casi permessi, le domande di esperimento, e'l modo come adempirvisi, il termine per la lista de' testimoni, la di costoro qualità ed eccezioni formano l' oggetto di tante disposizioni, la cui osservanza in varii casi è prescritta sotto pena di nullità.

Il secondo atto solenne in questi giudizii è la *pubblica discussione*; nella quale debbon esser presenti tutti i giudici che debbon pronunciar sull' accusa, il pubblico ministero e 'l reo col suo difensore; e deve farsi a porte aperte; salvi alcuni casi ne' quali la decenza richiegga che si faccia a porte chiuse, previa deliberazione motivata della Corte, o ministeriale disposizione. La nomina dell' interprete per chiunque non parli la nostra lingua, e pe' sordi-muti precede ogni altro atto; segue l' interrogatorio dell' accusato, la lettura dell' atto di accusa, delle rispettive note de' testimoni, la discussione sulla necessità o non necessità de' mancanti, l' esame del principale offeso, l' ascolto dei

grao Corte, e dansi le regole per essa nel caso che il reo deluda il mallevadore, negli articoli 122 e seg.

(a) Nella legge di istruzione francese del 29 settembre 1791, i giurati, diceva il legislatore, che procedono al giudizio di sottoposizione di accusa debbon esser molto penetrati della loro missione. Essi non hanno a giudicare se il prevenuto sia colpevole, ma soltanto se il delitto che gli s' imputa sia di natura da meritare l' istruzione d' una procedura criminale, e se vi siano pruove sufficienti per appoggiare l' accusa; e colpiranno facilmente l' oggetto delle loro funzioni, ricordando i motivi pe' quali stabilissi un giurì di accusa. Questi motivi han per base *il rispetto per la libertà individuale*. La legge dando al ministero attivo della polizia il diritto di carcerare un individuo prevenuto di un delitto, ha limitato questo potere al solo fatto della carcerazione; ma una semplice prevenzione che sovente ha potuto bastare per assicurarsi di una persona non basta per privarla di sua libertà durante l' istruzione del processo, ed esporlo a subire l' apparecchio di un procedimento criminale. La legge ha preveduto questo inconveniente, e nell' istante medesimo in cui un individuo è arrestato, trova facili e pronti mezzi per riacquistare la libertà, se non l' abbia perduto che per effetto di errore o di mal fondati sospetti, o se la sua carcerazione sia il frutto dell' intrigo, della violenza, di un abuso di potere. Bisogna allora che si producano forti presunzioni, e pruove determinanti debbon provocare la sottoposizione all' accusa. Son esse vaghe o leggiere? Non evvi alcuna traccia per acquistarne le più forti? La Corte deve mettere in libertà il prevenuto: un più lungo rigore, disse l' oratore *Faure*, sarebbe non solo inutile, ma ingiusto riguardo all' individuo arrestato, ed allarmante per la intera società.

testimoni a carico indi a discarico, ma tutti previo il giuramento di dir tutta la verità, e null'altro che la verità; i mezzi come richiamarli a questo dovere se se ne allontanassero: ecco le occupazioni di questo imponente dramma.

Il cancelliere forma il processo verbale della pubblica discussione; nota le conferme, le spieghe, i cambiamenti e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni; fa menzione delle disposizioni che si danno, de' mandati che si spediscono, delle domande delle parti e del pubblico ministero, delle deliberazioni della gran Corte; e generalmente prende registro di ogni atto come si conchiude e ne dà pubblica lettura.

La parte civile ed il pubblico ministero pronunziano le loro conclusioni, indi il difensore dell'accusato il quale ha sempre l'ultimo la parola. Si sospende allora l'udienza ed il presidente co' giudici vanno alla camera del consiglio per deliberare.

E questa deliberazione è il terzo atto solenne ne' giodizii penali, e vi si procede con forme dettate dalla legge. La *quistione di fatto* è la prima che si propone dal presidente, alla quale i giudici che tra noi tengono il luogo del *giuri* di *giudizio* rispondono con una delle tre formole. *Costa che l'accusato non abbia commesso* etc. etc. *Non costa che abbia commesso* etc. *Costa che abbia commesso* etc. Indicatesi le conseguenze derivanti dalle due prime opinioni; nel caso si adotti la terza, qualora il reo all'epoca del misfatto avea un'età minore di anni quattordici compiuti, nasce la quistione, se abbia agito con discernimento, e questa risoluta, si passa a proporre la quistione sull'applicazione della legge, nella quale debbon votare tutti i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedenti. Il giudice commissario è il primo a votare, indi l'ultimo giudice, e così gli altri secondo la precedenza, sino al presidente ch'è l'ultimo a votare tuttochè sia stato commissario. Le quistioni sono risolute alla pluralità assoluta de' voti, nella parità prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

I giudici risolvono tutte le quistioni di fatto secondo il loro *criterio morale* (a), nè tal parte di decisione è soggetta a ricorso.

(a) Che s'intende per criterio morale? Criterio viene da *cribrum* crivello per lo cui mezzo si separa il buon grano dal cattivo, e dalle altre estranee cose; e qui fa la vece di questo strumento l'*intima coscienza* del giudice, la quale separando il vero dal falso, il certo dal dubbio, il noto dall'ignoto, produce la morale certezza, la quale poi non è altro che lo stato dell'animo sicuro da ogni dubbio della certezza di un fatto non passato sotto gli occhi suoi. *Certum gignit*, dice il nostro Vico, *conscientia dubitandi secura*.

Nel codice francese si spiega che ai giurati prima di cominciare la deliberazione debba leggersi la seguente istruzione, tutto che affissa a grandi caratteri nel luogo più visibile della camera nella quale si ritirano per deliberare.

« La legge non chiede conto ai giurati de' motivi pe' quali si sono convinti; essa non » prescrive loro alcuna regola dalla quale debbano far particolarmente dipendere la pienezza » e la sufficienza di una pruova: essa prescrive loro d'interrogar se stessi nel silenzio e nel » raccoglimento, e di cercare nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbian » fatta su la loro ragione le pruove prodotte contro l'accusato, ed i motivi della sua difesa. » La legge non dice loro affatto: *Voi avrete come vero ogni fatto attestato da tal numero di* » *testimoni*, essa non dice loro neppure: *Voi non riguarderete come sufficientemente stabilita*,

La condanna alla pena porta quelle delle spese giudiziali e del ristoro dei danni ed interessi.

Tutti sottoscriver debbono la decisione che si legge nella pubblica udienza e si notifica al ministero pubblico all' accusato ed alla parte civile: i quali han dritto al ricorso innanzi la Corte suprema.

Questo *ricorso* dev' esser motivato sulle violazioni della legge; o delle forme; ma non esistono nullità nell' applicazione della legge se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale; nè esiste nullità nelle violazioni delle forme se la legge non le abbia espressamente elevate a nullità. Tutti però i motivi debbon essere esaminati e ciascun di essi o dichiarato irrecettibile, o rigettato o ammesso.

Non vi è luogo a ricorso sulle decisioni di libertà sia provvisoria sia assoluta se non quando nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto.

Annullata una decisione van gli atti rimessi per mezzo del ministero di giustizia alla gran Corte più vicina, giusta la legge organica. Può annullarsi una decisione per *interesse della legge*, ed è indicato il dritto che in tal caso può al condannato competere. Non mancano infine le regole per la spiega delle nullità, e per la procedura nella Corte suprema.

Dal giudizio su i misfatti, passa il legislatore a trattare del *giudizio dei delitti* che appartiene ai giudici di circondario, anche secondo la legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817; e ne' quali le funzioni del pubblico ministero si esercitano in Napoli e Palermo dai commissari o ispettori di polizia, e nelle provincie dal primo eletto.

Ma prima di esporsi l' andamento di questi giudizi si prevede il caso di un delitto commesso nell' udienza di un giudicato, di un tribunale, di una gran Corte civile o criminale, della Corte suprema e si dà la facoltà a questi corpi di agire immediatamente e giudicare il colpevole (a); ed i giudici inappellabili giudicheranno senz' appello, gli altri coll' appello alle Corti criminali.

Indicatesi le forme dell' atto di citazione, dassi un termine di tre giorni, oltre un giorno per ogni quiudici miglia, tra detto atto e la pubblica discussione, sotto pena di nullità; nè mancano le norme per l' assenza dell' imputato, qualora non possa farsi rappresentare per procuratore, vale a dire quando la pena sia di prigionia, del resto si può procedere in contumacia (b). Se gli

» *ogni pruova che non fosse formata da tal processo verbale, da tali documenti, da tanti te-* » *stimoni, da tanti indizii;* essa non fa loro che questa sola quistione la quale racchiude tutta » la misura de' loro doveri : *Avete voi un intimo convincimento?*

V. inoltre quel che abbiam detto su quest' oggetto nel nostro *Saggio di giurisprudenza penale.*

(a) L' orator del governo ben disse « non convenire che la punizione di simil delitto fosse ritardata per mancanza di facoltà ne' magistrati, o per la necessità d' una istruzione preparatoria; è nelle occasioni di questa natura che l' applicazione della pena non deve provare alcun ritardo, mentre il rispetto dovuto alla giustizia esige che i testimoni del delitto lo siano ancora della riparazione ».

(b) Ma la sentenza contumaciale non può eseguirsi se siasi in termine prodotto l' appello; però le spese tutte rimangono a carico dell' imputato, qualunque sia l' esito del giudizio in grado di appello.

atti di citazione e di notificazione non siansi adempiti colle formalità legali, debbonsi sotto pena di nullità rinnovare.

Aperta la pubblica discussione, data lettura dell' oggetto della causa, interrogato il prevenuto, proposte e discusse le eccezioni, si sentono i testimoni, si danno le conclusioni dal pubblico ministero, e si ascolta il difensore del reo. In continuazione dell' ultimo atto, sotto pena di nullità si deve far la sentenza dal giudice, distinto sotto la stessa pena nelle due quistioni, di fatto cioè e di dritto, la quale vien pubblicata in udienza; indi notificata al pubblico ministero, all' imputato, alle persone risponsabili, alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni se i delitti li riguardano.

Tutte le sentenze diffinitive pronunziate in materia correzionale possono essere impugnate coll' appello alla gran Corte criminale, a meno che la condanna all' ammenda o ai danni ed interessi non eccedesse ducati venti; fuori di questi casi non compete che il ricorso alla Corte suprema ma per solo motivo d'incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta violazione al testo delle leggi; ed esso deve prodursi nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione.

Si decade dall' appello se sia scorso il termine suddetto, se i motivi del medesimo non siansi prodotti e notificati 24 ore prima della discussione nella Corte criminale, e se l' imputato non si trova in uno de' modi di custodia, o non offra cauzione.

Si discute coll' intervento di quattro giudici, nel corso di un mese al più in udienza pubblica, e citate le parti. Può ripetersi la pubblica discussione se non si crede sufficiente la istruzione. Avverso la decisione in appello non compete che il ricorso per annullamento per le sole nullità incorse in questo giudizio.

Anche nel *giudizio delle contravvenzioni* col quale si termina questo libro, deve aver luogo la pubblica discussione innanzi al giudice di circondario sotto pena di nullità; e si stabilisce l' ordine nel quale dee farsi, e la sentenza che deve aver luogo motivata in fatto ed in dritto anche sotto pena di nullità. Avverso di essa si dà luogo all' appello (a), ed al ricorso se sono inappellabili, ma per solo motivo d' incompetenza, di eccesso di potere, o per manifesta contravvenzione al testo della legge. Compete pure il ricorso avverso le decisioni delle gran Corti criminali pronunziate in appello per violazione di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, e per manifesta contravvenzione al testo della legge.

Nel terzo libro di queste leggi si parla *di alcune procedure particolari*, e *degli oggetti comuni a tutti i giudizi penali*.

Il titolo I s' incarica de' *giudizii di rito speciale*, ed esamina la competenza e la composizione delle gran Corti speciali, ed il procedimento con questo rito. Abbiam parlato di questa istituzione, recataci pur da' francesi, nel nostro *Saggio di Giurisprudenza penale* pag. 212 e seg., e piena di equità dimostrammo allora la disposizione che fa sospendere l' esecuzione della condanna a morte per

(a) Ma nel solo caso che le sentenze di polizia contengano una condanna di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione: e per le ammende, restituzioni, ed altre riparazioni civili, quando eccedano la somma di ducati venti. (*Ivi*, art. 419.).

l'imputato di misfatto speciale che siasi personalmente presentato, onde farsene rapporto al Ministro.

Il titolo II tratta del giudizio di falsità, del quale pure occupossi il codice francese, e con poche varietà se ne sono adottate le disposizioni (a).

Il titolo III si occupa del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto, di cui pure tratta il codice francese (b); ma importanti riforme si son fatte tra noi, distinguendosi due diversi giudizii così nella loro forma come nel loro effetto. Ne' misfatti meritevoli di pena sino al secondo grado inclusivo de' ferri, l'iscrizione del reo all' *albo de' rei assenti* si riguarda come l' ultimo atto del giudizio contumaciale. Ma dove trattasi di misfatti punibili di morte, di ergastolo o del quarto e terzo grado de' ferri, fu d' uopo d' un secondo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo inscritto presentare in carcere fra 15 giorni, colla minaccia di procedersi alla decisione di condanna in contumacia, ed accadendo colle ordinate forme tale condanna, si aggiunge all' iscrizione nell' albo. Se la condanna sarà di morte, si riesamina dopo 15 giorni la causa di uffizio, e confermandosi, si dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato non si presenti, nè venga arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*; e ciò avvenendo, sarà questa dichiarazione aggiunta nell' *albo* suddetto (c).

Per la parte civile si prescrive:

1.° che pendente l'assenza dell' inscritto nell'albo può essa far uso dell'azione civile pe' danni ed interessi presso i giudici civili; 2.° che il documento della seguita annotazione le servirà di titolo tanto contro di esso, quanto contro le persone civilmente responsabili del misfatto; 3.° che l' iscrizione nell' albo costituisce un titolo indubitato della pruova dell' assenza, in modo che i tribunali civili procedono in tutto il rimanente giudizio contro gli assenti.

Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si farà nuovo giudizio col rito corrispondente. Però non avrà dritto il contumace a chieder compenso de' danni ed interessi nè impugnar gli effetti legali dell' annotazione all' albo, o della condanna di contumacia, qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta.

(a) V. le nostre *Osservazioni al codice d' istruz. crim.* annotato dal Sirey.

(b) Molto si è detto sulla inutilità de' giudizii contumaciali; ma i principii della convenienza politica e del diritto l' han fatto introdorre e mantenere in tutti i paesi. La legge non dee sacrificare le sue ragioni alla fuga o al nascondimento del colpevole che si mette in aperta resistenza al magistrato, e fa che la sua causa diventi migliore di quella dell' imputato presente.

(c) Diversi sono pure gli effetti di questi due giudizii contumaciali. Nel primo il reo vien considerato come esule da tutto il territorio del regno, e rimane sospeso da ogni dritto di cittadinanza, ed interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazione. Nel secondo la sentenza vien eseguita per gli effetti civili ai termini delle leggi penali (art. 573). Nell' uno e nell'altro caso ogn' individuo della forza pubblica può carcerarlo, ma nel primo avrà una gratificazione da due a dodici ducati; nel secondo il premio sarà da cinquanta a cento ducati a giudizio del procuratore generale. E questo premio è doppio, se si arresta il reo dichiarato *pubblico inimico*, il quale può essere impunemente ucciso per qualunque leggiera resistenza, anche *presunta*, dice l' art. 473, di cui ci auguriamo la riforma.

Il quarto titolo tratta *del giudizio de'condannati fuggiti e nuovamente arrestati*. Per essi non bisogna che la semplice ricognizione della identità della persona.

Il quinto si occupa del *giudizio de' complici*; ed è giusto che sian essi giudicati contemporaneamente coll' autor principale, ma non si accorda altra sospensione che di sei mesi.

Importante è il titolo sesto che tratta del *giudizio di competenza*, *e de' conflitti giurisdizionali*; ma si son date regole così chiare e precise che nulla lasciano a desiderare.

Diciamo lo stesso del titolo VII che riguarda i *giudizii di ricusa*, *ed il giudizio di rimessione per motivo di pubblica sicurezza*. Questa rimessione da un giudice ad un altro, da una ad un' altra Corte, non può esser promossa che dagli ufficiali pubblici, nè eseguirsi senza l' approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Il titolo VIII versa intorno *al giudizio contro i funzionarii dell'ordine giudiziario*. Per gli ufficiali inferiori vi procedono le Corti criminali, ma pe' superiori dee procedere la camera criminale della Corte suprema: in tutti i casi però vi è bisogno della precedente autorizzazione del Ministro suddetto. Ma pe' misfatti non relativi alla carica vi procede l' autorità competente come il resto de' cittadini (a).

Del giudizio su i fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità;

Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarii pubblici;

Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto;

trattano i titoli IX, X ed XI di questo libro, e le disposizioni che vi corrispondono sono chiare, precise, nè han bisogno di comento.

Diciam lo stesso pel tit. XII che parla *de' difensori*; e del tit. XIII che si occupa *degli oggetti presso gli atti de' giudizii penali*.

Ma non va trascurato il tit. XIV che tratta *delle prigioni*; le quali non sono ancora così a livello del nostro incivilimento, come gli altri rami del vivere sociale (b). Pure non è poco l'essersi ordinato la pubblicazion dell' elenco delle case di custodia o di pena, oltre alle quali si darebbe luogo a procedimento come per *carcere privato*; il registro de' detenuti, l' annotazione in esso coll' indicazione del mandato, senza del quale non può alcuno riceversi; la facoltà data ad ognuno di denunziare un arresto illegale, l' obbligo di verificarlo ingiunto a qualunque ufficiale della polizia giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, e 'l modo come subito ripararvi; non che la presentazione de' registri, dell' ordine di arresto, e dello stesso detenuto ai parenti ed amici. Sono questi i miglioramenti desiderati, al che si aggiunge doversi dalle autorità giudiziarie ed amministrative prender cura non solo che questi luoghi sian sicuri, mondi e tali

(a) Ma pe' delitti commessi fuori di uffizio dagli uffiziali superiori deve procedersi dalla gran Corte criminale, prevenendosi il suddetto Ministro (*Ivi*, art. 541.).

(b) V. i decreti del 29 giugno 1809 e del 28 giugno 1813: come pure le circolari dei 25 novembre 1809, de' 25 agosto 1810, e del 12 dicembre 1812 del Ministero di grazia e giustizia.

E dopo la restaurazione V. i decreti del 1 gennaio, 16 aprile, 28 luglio, 20 e 22 ottobre, e 18 dicembre 1817; quello del 12 aprile 1820; de' 17 dicembre 1823; degli 8 marzo 1824; de' 22 agosto 1825; 23 novembre 1827, 3 ed 8 giugno 1831.

che la salute de' detenuti non venga alterata; ma invigilar benanche acciò il nutrimento sia sufficiente e sano, nè si commettano restrizioni vietate.

De' registri generali delle condanne parla il titolo XV. Producon essi un risultamento morale dal timore ispirato all' uomo nell' atto di commettere un misfatto di veder figurare il suo nome su le tavole della vergogna e del delitto. Altre disposizioni a quelle qui trascritte si sono aggiunte nel *Regolamento di disciplina* del 1828 negli art. 766 e 941.

Importante è il titolo XVI *della revisione de' giudizii penali*. Essa ha luogo quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorii in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l' uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l' altro. La Corte suprema è incaricata dal Ministro a rivederle, e trovandole inconciliabili, le annullerà tutte e due, rimettendole ad un giudice diverso per un nuovo giudizio (a).

Nè meno importante è il tit. XVII che tratta *della prescrizione*; la quale nell' atto che assicura lo stato, l' onore, la vita degli uomini, strappa il condannato che si nasconde da nuovi misfatti, ispirandogli la speranza che l' antico delitto possa essere obbliato (b). Fatta la distinzione tra la condanna e l' azione, si stabilisce che le condanne alla pena di morte, dell' ergastolo, e del quarto e terzo grado di ferri, non si prescrivono mai; bensì se ne prescrive l' azione penale nel termine di venti anni. Le condanne a pene criminali minori si prescrivono in venti anni; l' azione in dieci. Le condanne a pene correzionali in cinque anni, l' azione in due. Quelle a pene di semplice polizia in un anno, l' azione in tre mesi. Per l' azione civile risultante da un reato qualunque, si è stabilito che accompagnata all' azione pubblica deve seguirla nella prescrizione; altrimenti deve regolarsi colle disposizioni delle leggi civili. — Ma queste disposizioni non pregiudicano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti o contravvenzioni, come quelle sulle dogane, dritti riuniti e simili.

Della riabilitazione de' condannati si occupa il tit. XVIII; e sono stabiliti i termini ne' quali può domandarsi, e le forme come ottenersi.

Ultimo titolo di queste leggi è quello che tratta *delle amnistie complessive di più reati; de' rescritti di abolizione particolari*, e *de' decreti di grazia dopo le condanne*.

Che che siasi detto a favore o contra questo diritto di grazia tra i filosofi ed i giureconsulti, è bene lasciar nella corona de'Re questa migliore sua gemma; mentre qualunque sia la giustizia de' tribunali, sono molti i casi ne' quali essa può

(a) Il Cod. d' istruz. crim. parla di due altri casi di revisione. V. nelle citate osservazioni al Sirey pag. 671 e seg.

(b) Ma nel tempo stesso, diceva l' orator del governo, serve di pena al malfattore per li termini ai quali è la prescrizione sottoposta. Può infatti immaginarsi un più terribile supplizio di quella crudele incertezza, di quell' orribile timore che rapisce al delinquente la sicurezza di ciascun giorno, il riposo di ciascuna notte! Venti anni di terrore durante il giorno! Una veglia di venti anni! La spada della legge sospesa per venti anni sulla testa del colpevole! Questo supplizio più crudele della morte, non ha forse vendicato abbastanza il misfatto e legittimata la prescrizione?

essere più rigorosa del bisogno, ed aver necessità di qualche temperamento. La clemenza è un debito verso la natura, come lo è la giustizia verso le società politiche.

Diverse maniere indica la nostra legge colle quali questo diritto di grazia si esercita dal Sovrano.

1.° Cogl' *induiti generali*, che sono le amnistie (a) complessive di più reati annunziate con real decreto il quale definisce i reati che vi son compresi e le condizioni per esservi ammesso. Esse riguardano i giudizii pendenti, nè comprendono le condanne passate in giudicato; e lasciano salva l' azione per le spese e pe' danni. Quando aboliscono il procedimento, se l' aggraziato commette nuovi reati, dee giudicarsi come reiteratore.

2.° Col *rescritto particolare di abolizione*, che il Re accorda pe' delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Può avere delle condizioni che si debbono osservare. Lascia pure in tutto il suo valore l' azione per le spese e pel ristoro de' danni.

3.° Col *decreto di grazia*, il quale riguarda una condanna passata in giudicato. Questa grazia può esser plena, o contener minorazione sia pel grado sia per la durata; e se vi sono condizioni debbon osservarsi. La grazia che o commuta o condona una pena, non toglie all' aggraziato il carattere di condannato per gli effetti della recidiva; ed è tenuto alla condizione più severa degli effetti della medesima se mai tal condizione siasi apposta nella grazia.

E qui terminano le nostre leggi di procedura penale colle quali si è migliorato il codice d' istruzione criminale fatta in Francia; e ciò oltre ai particolari statuti per certe classi di persone (b).

(a) Par che vi sia differenza tra indulto ed amnistia, tuttochè ambe queste voci dinotino la remission della pena. La prima spiega l' atto di clemenza del Re mosso dall' amor verso i suoi sudditi, il quale editto i Greci chiamavano filantropico, laddove la seconda voce senza indicare le causa per cui si esercita, dinota solo la dimenticanza de' fatti trascorsi, e la promessa di non rammentarli che si dà pel precipuo scopo di porre un termine alle discordie civili, e la greca etimologia significa appunto negativa di memoria.

(b) Noi abbiamo tre leggi di eccezione che non formano parte di quelle che abbiamo analizzate; esse sono:

1. *Lo statuto penale militare*, che venne sostitoito a qualunque altra disposizione antecedentemente emanata sopra materie riguardanti la giurisdizione militare, la procedura, i reati militari, e le loro punizioni; questo statato approvato dal Re venne sanzionato colla legge del 30 gennaio 1819, e col decreto del 5 marzo detto anno se ne prescrisse l'esecuzione al 1 giugno.

2. *Gli statuti penali per l' armata di mare e pe' reati commessi dai forzati e loro custodi.* Essi furono sostitoiti alle leggi, decreti, ordinanze, ed a qualunque altra disposizione emessa fin allora nel regno sopra materie riguardanti la giurisdizione, procedura, reati e loro punizioni per l'armata di mare, pe' forzati, e loro custodi. Siffatti statuti approvati dal Re furono sanzionati colla legge de' 3 giugno 1819, e col decreto del 2 luglio seguente si ordinò che avessero esecuzione dal primo settembre dello stesso anno.

3. *Lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitarii*, pubblicato ed approvato colla legge del 13 marzo 1820, da eseguirsi dal primo settembre detto anno.

Pe' due primi V. il comento fattone nella nostra *polizia militare*. Per l' ultimo quello fattone nella nostra *polizia commerciale*.

TITOLO V.

DELLE ALTRE ISTITUZIONI COOPERATIVE DELL'EDUCAZIONE.

Come si aumenta la civiltà, si aumentano le scoverte, e nuove teorie sorgono, e nuovi rami d' industria, in modo che difficile si rende lo studio di ciò che lega i secoli precedenti all' ultima generazione, e quindi rinunciandosi alle idee di generalizzazione, si applicano gl' individui a cose speciali. Ma il dividere all' infinito le cognizioni e gl'interessi per farli convergere ad un centro comune, è appunto il risultamento de' progressi dell' incivilimento. Laonde per rimediare ad un tal inconveniente, o piuttosto per favorire questa tendenza si è da' tempi più remoti imaginato di concentrare la scienza ne' libri e ne' giornali e facilitarne la lettura ne' gabinetti, e vederne le opere ne' teatri e ne' musei; onde così le cognizioni messe in comune servissero ad ingrandire il cerchio delle conoscenze umane, regolarne e perfezionarne l' andamento, formar lo *spirito pubblico*.

Di tutto ciò terrem parola in questo ultimo Titolo, che par che compia l' oggetto della pubblica educazione.

CAPITOLO PRIMO

DE' LIBRI E DELLE BIBLIOTECHE.

Non mancarono le cognizioni scientifiche agli antichi, e basta per tutti citare l'enciclopedico Stagirita per convincersene. Ma queste poco o nulla giovavano alla pubblica educazione. L' istruzione de' discepoli non si comunicava che raramente al popolo, il quale rimaneva nell' ignoranza delle leggi e dell' ordine. I Tolomei aprirono famose biblioteche in Alessandria al pubblico, ma questo pubblico era quello della classe degli scienziati e de' ricchi, che potevano ivi recarsi a consultare i preziosi manuscritti raccoltivi, e profittarne pel progresso delle scienze e della morale. Quando si scorre la storia de' secoli rimoti si veggono gli sforzi inutili de' popoli più famosi per la coltura delle arti, e per istabilire una buona forma di governo, per formare il bene della società, per togliere l' ignoranza delle leggi in cui era immersa la massa del popolo.

Ma surse un genio benefattore, ed inventossi la stampa che tanto vantaggio dà ai moderni sopra gli antichi. La rarità de' libri manoscritti riconcentrava le cognizioni in un piccolo cerchio de' cittadini, ed il rimanente della nazione continuava a nutrire i pregiudizii tutti relativi alle più interessanti materie della sua felicità: i monumenti scientifici raccolti nelle biblioteche potevano essere distrutti colle rivoluzioni, senza rimedio. Dopo l' invenzione di moltiplicare i libri all' infinito, ciascun individuo delle ultime classi potè istruirsi, e nessuna rivoluzione può annientare tutti i tesori in cui sono depositate le scienze. Ecco le biblioteche, necessario compimento di ogni ben intesa istruzione; dalle quali

sorge un' istruzione generale e durevole, invece della limitata e passeggiera degli antichi.

Riflettendo sull' influenza della lettura nello spirito de' popoli si può giudicare quanto un buon autore può divenir importante e prezioso alla società. Que' genii sublimi, dice il lodato SCHMIDT, che penetrano a fondo e che insegnano le relazioni degli esseri ed i precetti della ragione universale, dirigono le azioni degli uomini col prestar loro le regole di condotta fondate sul vero interesse dell' essere intelligente, dominano gli spiriti colla forza dell' evidenza cui non può resistersi, e mutano i costumi di una nazione col distroggere gli errori, e col rettificare i pregiudizii che formavano la potenza dell' opinione. Col sostenere adunque gli sforzi di questi genii e così servirsi della loro penna per la composizione de' libri classici destinati all' istruzione nazionale, il Sovrano acquista la pienezza della sua autorità, e si mette in istato di farne uso, per formare la felicità del suo popolo.

Ma non siam d' accordo con quell' autore sulla indefinita libertà della stampa (a), poichè non tutti han buoni principii per conoscere gli errori, ed il mal talento ed il vizio trova ben facile l' adito a penetrare nella massa degli uomini. Noi quindi scendendo ai particolari osserveremo quel che la nostra legislazione ha prescritto 1.° sulla stampa; 2.° su i libri che s' introducono dall' estero, e 3.° sulle biblioteche di cui si onorano la capitale, ed anche varie provincie degli uni e gli altri dominii.

(a) L' istruzione per mezzo della lettura, dic' egli, richiede necessariamente la libertà di leggere e di scrivere, senza la quale la cognizione della verità che dipende dalla discussione delle opinioni, diverrebbe impossibile, e tutte le scoperte resterebbero inutili. Un Sovrano che volesse mettere delle restrizioni nella stampa, e guastare così il benefizio che ci fa la provvidenza col darci l' arte tipografica, annunzierebbe il disegno funesto di tenere i suoi sudditi nell' ignoranza e per conseguenza nell' infelicità. Farebb' egli sospettare d' aver il medesimo fine, se colle proibizioni di ogni libro contrario alle opinioni comuni, facesse credere che la verità non ardisse entrare ne' suoi stati, se non per contrabbando. In un paese ove regna una libertà intera della stampa, non vi è libro che possa essere pericoloso: poichè la libertà di contraddire e di confutare rettifica immediatamente gli sbagli di un autore, e non permette che prendan piede gli errori. Finalmente abbiam veduto che la libertà di pensare, ed in conseguenza anche di leggere e di scrivere, vien da un dritto essenziale dell' uomo, che dipende immediatamente dalla sua proprietà personale: dalle considerazioni che ora abbiam fatte, veggiamo ch' è interesse del Sovrano il non toccar mai questo dritto sacro de' suoi sudditi. — Si potrebbe opporre, che se la libertà della stampa non è soggetta ad inconveniente alcuno, rispetto alla discussione della verità, turberebbe la società se questa libertà si stendesse alla permissione di pubblicare de' fatti o falsi, o che dovrebbero restare occulti. Questo inconveniente sarebbe reale, se le leggi non proibissero di attentare all' onor de' cittadini, e se non punissero le menzogne nocevoli; ma un uomo che abusa della libertà della stampa per denigrare la riputazione de' suoi concittadini, non è già un autore, ma un calunniatore tanto più punibile, quanto che le di lui calunnie sono più divulgate nel pubblico. Non è dunque colpevole la stampa più di quello che sia il dono della parola nel delitto delle ingiurie; ma l' individuo è quello che pecca contra le leggi della sicurezza del cittadino.

Sezione I.

Delle disposizioni sulla stampa.

Attesa l'influenza della lettura su i popoli, atteso il movimento progressivo della stampa, conveniva che il governo invigilasse su di essa per quella giustizia universale, vero attributo della sovranità, onde impedire la stampa e la pubblicazione di opere contrarie alla morale, alla religione, alla costituzione del governo. Antico diritto esercitato da' nostri Sovrani, i quali vietarono ai tipografi l'impressione de' libri senza la licenza delle regie udienze (Pram. de' 21 ottobre 1741, e de' 16 aprile 1753). Gli stessi editti e mandamenti de' Vescovi ed altri Prelati, non poteano stamparsi senza precedente esame e permesso della real camera di S. Chiara (Pram. de' 20 settembre 1761). E colle Prammatiche del 24 maggio 1786, e 6 aprile 1803, rinnovandosi le antiche disposizioni sulla stampa, si prescrisse che le revisioni de' libri da stamparsi si dovessero eseguire da revisori dal Re prescelti e destinati, e con suo particolar dispaccio destinati.

Non si trascurò tal vigilanza nella militare occupazione, come può vedersi dai regolamenti approvati co' decreti del 24 febbrajo 1807, e 29 novembre 1810. Ma non si ristabilì la commessione per l'esame e revisione de' libri provenienti dall'estero che nella restaurazione col decreto del 16 agosto 1815; cui altre disposizioni si unirono su quest'oggetto col decreto del 28 novembre dell'anno istesso, come diremo nella seguente sezione.

Definitivamente poi si provvide col citato decreto de' 28 novembre che al solo ministero dell'Interno appartenesse ciò che riguarda la stampa de' libri, e l'introduzione in regno di quelli che provenivan dall'estero; ed appartenesse al ministero della polizia l'accordar il permesso della stampa de' fogli volanti e delle così dette *brochures* per le quali s'intendono gli opuscoli che non oltrepassano il numero di dieci fogli di stampa.

Gli editori de' libri erano obbligati a depositar trentatrè esemplari per le biblioteche e pe' revisori, che furon ridotti a sedici col decreto de' 24 settembre 1817: ma poi venne anche minorato tal numero col decreto del 4 maggio 1824, destinandosene

1 alla biblioteca privata del Re,
2 alla biblioteca reale Borbonica,
1 a quella della regia Università de' studii,
2 a quella di S. Angelo a Nilo,
1 al Presidente della regia Università degli studii e della Giunta della pubblica istruzione,
1 al regio revisore,
1 alla biblioteca dell'officio topografico della guerra per tutto ciò che potesse riguardar l'arte militare.

Sezione II.

De' libri che s' introducono dall' estero.

Nell' occupazione militare i libri stampati in lingua straniera che s' immettevano dall' estero furono esentati da qualunque dazio; ma i libri stampati in lingua italiana o latina provenienti dall' estero furono sottoposti per dritto d' immessione al dazio del sei per cento sul valore, giusta il decreto del 29 novembre 1810.

Fu prima cura del Re Ferdinando nella restaurazione di dare energiche disposizioni su i libri che s' introducessero dall' estero per leggersi o ristamparsi. Volle infatti col primo decreto del 16 agosto 1815 trasfuse nella prima sezione della gran Corte di cassazione le facoltà attribuite all'abolita real camera di S. Chiara pel permesso della stampa, previa revisione, da comunicarsi al Ministro dell' interno, ed attenderne le deliberazioni: furono con esso ripristinati gli antichi revisori e nominati degli altri, che in tutto ascendevano a 30.

Coll' altro decreto della stessa data stabilì una commessione di revisori per la stampa de' libri che s' introducessero dall' estero sia per terra sia per mare ed anche per mezzo della posta, proibendo a tutti gl' incaricati della dogana e della posta di consegnarli a chicchessia prima di detta revisione, da farsi in un luogo decente della dogana di Napoli, dove dovessero inviarsi suggellati in casse o pacchetti i libri che provenissero nelle dogane del regno o negli officj delle poste. Questa revisione può farsi da un solo revisore, ma se non vuole prenderne il peso, il capo della commessione dee destinarvi almeno tre revisori: finalmente si disse che i libri stimati da' revisori doversi trattenere, si dovessero inviare dagli agenti doganali al Ministro dell' interno che prenderebbe gli ordini sovrani sull' uso da farne: e nulla cambiossi sul dazio.

Ma a questo dritto di *bilancia* sostituissi un particolare dazio sull' immissione de' libri col decreto del 10 novembre 1822, ordinandosi, la riscossione per ogni volume, secondo il sesto, vale a dire, carlini tre a libro se in ottavo in dodicesimo ed anche più piccolo sesto; sei carlini se in quarto, e nove se in foglio. La ragione enunciata di tal disposto nel decreto fu di allontanare le quistioni ed i dubbii che frequentemente insorgevano nel determinare il valore de' libri.

Molte querele si produssero avverso queste disposizioni così dagli scienziati, che dai commercianti. I primi vedevano un altro impedimento posto alla diffusione delle cognizioni scientifiche non solo pubblicate ne' paesi d' oltremonte e d' oltremare, ma nella stessa Italia nella quale è compreso il Regno (a): gli

(a) Il più dotto opuscolo scritto su questo dazio fu quello del Marchese di Pietracatella, il cui nome solo vale un elogio. Piccolo di mole e ricco di senno, vi si espongono le condizioni di simil dazio ne' diversi stati di Europa, poi le diverse opinioni de' nostri sul dazio napolitano, e l' esame se dallo scemamento del detto dazio potesse derivare danno alla nostra tipografia o alle arti compagne, dietro il quale dimostra colla storia della tipografia napolitana eruditamente svolta, come essa sempre prosperò in Napoli ove fu libera da ogni dazio, che invano si vorrebbe chiamar protettore. Importantissimo è poi quanto ivi si ragiona intorno al

altri lamentavano la mancanza del commercio librario che si alimenta co' cambii de' libri, che non andando del pari nel valore tra i nostri e gli esteri per effetto del dazio, veniva a ricader su noi tutta la perdita.

Niun ascolto si diè ai primi, ma fu accolta la querela degli altri; quindi con altro decreto de' 12 settembre 1839 ordinossi: 1.° che su i libri stranieri che col permesso della censura s' introducessero ne' reali dominii in cambio di quelli che se n' estraessero, sarebbero rilasciate a titolo di premio due terze parti del dazio d' importazione; 2.° che l' anzidetto premio non potesse altrimenti conseguirsi che coll' esatta osservanza delle formalità e delle prescrizioni contenute nel regolamento annesso al suddetto decreto.

Ed ecco in quali termini spiegossi tal regolamento.

Art. 1. I librai e tipografi del Regno delle due Sicilie sono agevolati a far cambio de' libri stampati nelle rispettive tipografie con altri stampati nello straniero, qualunque sia il sesto degli uni e degli altri; accordandosi loro il rilascio di due terzi del dazio su i libri che s' immetteranno. I libri che si esportano dovranno essere opere scientifiche o letterarie, o d' ingegno (escluse le allegazioni forensi, gli opuscoli di mero interesse locale, o di obbietti frivoli e leggieri); regolandosi però in modo la immessione degli uni e la estrazione degli altri, che l' ammontare del dazio che gravita su i primi abbia a corrispondere a quello di cui sarebbero suscettibili i secondi.

2. Il detto cambio non potrà eseguirsi che per mezzo delle sole dogane di Napoli e Palermo. — Per iniziare tali operazioni, i librai e tipografi del regno dovranno esibire alla rispettiva direzione generale de' dazii indiretti un notamento de' libri che vogliono estrarre, e di quelli che vogliono immettere, specificando per gli uni e gli altri in distinte categorie il titolo delle opere, il numero de' volumi di cui ciascuna si compone, e gli autori.

3. Le direzioni generali di Napoli e Palermo prese le dovute indagini sul merito de' libri da estrarsi, come di quelli da immettersi, accertata la relazione del dazio voluto fra gli uni e gli altri, ed ottenuto il favorevole giudizio ed il permesso della revisione, provocheranno la prima dal Ministro delle finanze, e la seconda dal Luogotenente la corrispondente autorizzazione.

4. Approvato in tal modo il cambio richiesto, il libraio o tipografo presenterà alla gran dogana di Napoli o di Palermo le opere da estrarsi. Esse verranno diligentemente verificate; e trovate conformi al notamento, verranno alla presenza degl' impiegati doganali riposte in colli separati e distinti, incordellati e marchiati con tutte le formalità di uso. I colli così condizionati, accompagnati da bolletta a cautela, e dal notamento de' libri che contiene, saranno a cura della direzione generale spediti allo indrizzo del Regio Console residente nel luogo di destinazione.

bisogno presso di noi di quella istruzione che ci metta al livello delle cognizioni del tempo, e ci faccia conoscere il legame vicendevole delle scienze tra loro, la influenza da esse esercitata su le arti; non che circa il bene ridondante a' popoli dalle une e dalle altre; e la necessità del libero commercio de' lumi di ogni paese (salve le eccezioni della censura), dal qual commercio solo si possono tai vantaggi ritrarre.

5. Per ciascuna estrazione di libri, il libraio o tipografo darà l' obbligo di esibire alla dogana la fede d' immessione. Il Regio Console nel dar fuori questo documento avrà cura d' indicare le opere ad una ad una in corrispondenza del notamento ricevuto. Se non si esibirà l' anzidetta fede, non si avrà dritto a pretendere la diminuzione del dazio su i libri stranieri che verranno in cambio di quelli già estratti.

6. I libri da immettersi in cambio di quelli estratti dovranno egualmente essere riposti in colli separati e distinti da altri colli di libri che l' immittente potrà far venire per conto suo. Il libraio o tipografo nella dichiarazione in dettaglio che è tenuto a presentare a' termini della legge, dovrà specificare le opere in corrispondenza del notamento approvato, coll' avvertenza di esser quelle di cui fu autorizzata la immessione in cambio di quelle estratte.

7. Se nella verifica i libri immessi saranno trovati identici al notamento superiormente approvato, e l' ammontare del dazio nella liquidazione sarà trovato corrispondente a quello presunto su i libri estratti; se d'altronde la fede d' immessione di questi ultimi non offre alcuna discrepanza; in tal caso l' immittente sarà ammesso al godimento del rilascio di due terzi del dazio. Non corrispondendo i libri immessi al notamento approvato, o differendo lo ammontare del dazio da quello de' libri estratti, l' immittente sarà sottoposto allo intero dazio, e decaduto da ogni concessione.

Approvato — Napoli, il dì 12 settembre 1839 — firm. — FERDINANDO.

Sezione III.

Delle biblioteche pubbliche.

Non alla sola conservazione de' libri sono addette le biblioteche, ma quel che più importa alla lettura di tutte le opere ivi raccolte, per cui ne' dati giorni ed alle date ore sono aperte alla gioventù studiosa, non meno che a tutti quelli che han bisogno di conoscere o. riscontrare gli autori delle opere che non posseggono.

Tre grandi biblioteche abbiamo di questo genere. La prima e la più ampia è la Borbonica nel palazzo de' Regii Studii; l' altra è quella in S. Angelo a Nilo dotata dai Cardinali Brancaccio, e la terza fondata nel 1812 sotto il nome di biblioteca nazionale, che poi venne col decreto del 4 dicembre 1816 accresciuta co' depositi de' libri di Monteoliveto e del Gesù Vecchio, concedendosene la proprietà alla città di Napoli, e l' uso e l' amministrazione alla regia Università degli Studii.

Oltre di queste, evvi la biblioteca particolare del Re, una biblioteca per uso del ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ed un'altra per quello del ministero degli affari interni, che furono formati mediante i depositi de' libri della *Croce* e di *Montevergine*lle giusta il decreto de' 4 dicembre 1816. Aggiungi la biblioteca militare posta sotto la dipendenza del Ministro della guerra e marina col decreto del 21 ottobre 1822, sulla quale si consultino ancora le istruzioni per la biblioteca della real marina approvate con quello del 21 novembre dello stesso anno.

Propagossi pel regno il desiderio delle biblioteche; e sebbene in tempo dell' occupazione militare non vi fosse stata che una pubblica biblioteca aperta in Brindisi colla sua dotazione, sotto la direzione dell' Arcivescovo *pro tempore* dipendente dal Ministro dell' interno, pure molte altre ne sursero nel regno; oltre quelle che notammo aperte in varie città della Sicilia.

Una pubblica biblioteca formossi in Reggio col titolo di *biblioteca Ferdinandina* giusta il decreto del 31 marzo 1818.

Un' altra in Foggia col rescritto del 19 giugno 1833, solennemente inaugurata nel dì 30 maggio 1834. V. gli Annali civili, vol. V. fasc. X. p. 124.

CAP. II.

DELLA TIPOGRAFIA.

È questa la più bella scoverta dello spirito umano: per essa nulla di ciò che produce l' umano intelletto può quà giù morire, ed i grandi uomini e le grandi cose sfuggono dalla distruzione. Ed intanto il grand' inventore di quest' opera sublime è ancora sconosciuto, e *Faust* usurpò la gloria ch'era dovuta al suo maestro Lorenzo Coster di Harlem. Ma non è poi tutta moderna l' invenzione reale della stampa: alla Cina ed al Giappone vi è in uso da più di seicento anni; ed i Greci ed i Romani conoscevano le sigle ed i tipi mobili.

Che che sia dell' antico, certo è che buona carta, buoni caratteri, buona mano d' opera bisognano per una buona tipografia; ed eravamo superbi della napolitana la cui storia venne felicemente riassunta dal marchese di Pietracatella. Nelle ultime politiche vicende pochi progressi fece la tipografia napolitana. Possiamo dire adesso che le cartiere son migliorate, e quella detta del *Fibreno* nulla lascia a desiderare. I caratteri si foggiavano qui dal sig. Marechal e suoi alunni, ed ora nuova manifattura di caratteri si è intrapresa dal sig. Sollazzo sostenuta dalla società Sebezia. Ma i buoni stampatori son più che rari, e rare perciò sono le stampe napolitane corrette (a).

Il governo non si è occupato che della stamperia Reale. Nuovamente fu riordinata col decreto del 13 maggio 1807; datole il privilegio della stampa e ristampa esclusiva de' codici, e della collezione delle leggi e reali decreti, e dell' Almanacco reale, ricevette una riforma coi decreti del 1 e del 9 agosto 1821, ed un riordinamento definitivo col decreto del 4 ottobre 1822.

Col decreto del 1 agosto si disse che la stamperia reale oltre ai privilegi e prerogative di cui era stata finora in possesso, riassumendo gli altri an-

(a) Pare, come scrisse un nostro amico, che ad imitazione in qualche modo de' pittori, degli statuari, e di altri artisti; i quali imprimono qualche segno nelle loro opere che ne ricordi gli autori e il loro *studio* o la loro *fabbrica*, gli stampatori vogliono lasciare a tutta forza scorrezioni nelle stampe come una necessaria *impronta* del loro mestiere. Essi perciò ad onta di ogni cura e fastidio de' revisori, fan comporre versi di venti sillabe ai più esatti poeti, fan commettere solecismi a' grammatici più scrupolosi, fan prender sbagli di centinaja di anni ai scrittori più dotti in cronologia, ed eresie senza esempio ai più illuminati teologi.

Meritan eccezione lo stabilimento tipografico del Cioffi, quello del Fibreno, dell' Albergo de' poveri, di Trani, di Palma ec.

tichi suoi dritti, godrebbe la privativa della stampa, ristampa e veodita di tutti i codici, della collezione delle leggi e de' decreti, dell' almanacco reale e dell' almaoacco della real corte, del pari ehe della stampa de' decreti in fogli volanti, degli atti, registri ed altre carte ehe occorrooo alla segreteria di stato ed alle varie dipendenze della real easa. Un bollo particolare dee contrasegnare le opere che escono da' torchi di detta stamperia. Fu proibito a tutti di stampare le suddette opere con obbligo di polizia e sotto le pene della legge. Col decreto del 9 detto mese fu destinata una commessione di tre individui nominati dal Re per l' amministrazione della stamperia reale.

Col decreto poi de' 4 ottobre 1822 ebbe luogo l' ordinamento della stamperia reale; stabilendosi un direttore che facesse pur da segretario della commissiane amministrativa col soldo di duc. 50 al mese ed abitazione nello stesso edifieio, assegnandoglisi pure nn ajutante con duc. 18, ed un amanuense con duc. 10 al mese,

un razionale, un gestore di affari, un magazziniere generale ed no ristoratore de' rami, eb' ebbero pure soldi corrispondenti; siccome l' ebbero

un proto con doc. 25,

un correttore coo duc. 20,

due compositori con duc. 18 per ciascuno,

doe torcolieri, il primo con duc. 15 di soldo e doc. 3 di gratificazione; il secondo con duc. 13 di soldo e 2 di gratificazione,

due battitori col soldo di duc. 10 e gratificazione di duc. 2 per ciascuno,

uno spanditore colla gratificaziane di duc. 10,

un capo calcografo col soldo di due. 16,

qnattro calcografi, due col soldo di duc. 14 e due con quello di 12,

due alunni con duc. 5 per eiascuno,

un portinaio col soldo di dnc. 8,

due facchini colla gratificazione di doe. 9 per ciascuno; ed

un ordinanza presa tra' veterani colla gratificazione di duc. 2. 50.

Tutte le sopraindicate gratificazioni debbono prendersi dai fondi straordinarii della stamperia reale.

CAP. III.

DE' GIORNALI ED ALTRI FOGLI PERIODICI.

Dalla pobblicazione giornaliera prendoo nome qnesti fogli di avvisi e novelle de' quali si è detto tanto beoe e tanto male: nome surrogato a quello di *gazzetta* antica moneta veneziana corrispondente ad uoa crazia fiorentina (a).

(a) Un critico volle dire che non da questa moneta, ma dalle gazze provenisse tal nome:
E come in dubbio omai più non si mette
Che le gazze non sian fra gli animali
Le prime che stendesser le gazzette . . . . .
Così da questa bestia garrula e mendace derivava egli il nome di gazzetta, poichè i gazzettieri

L'uso de' giornali elevati a tanta dignità da Muratori, da Maffei, da Gozzi ha avuto lo stesso progressso della *letteratura* alla quale essi appartengono; e'l numero n'è così aumentato, che si calcolano tra l'Europa e l'America più di cinque mila giornali (Append. al giorn. num. 46 del 1840).

Dobbiamo infatti convenire con Giulio Janin (a) essere il giornalismo il foro, il tribunale del presente, l'indice e'l ravvivator del passato, il precone dell'avvenire, la voce diretta a tutti, da tutti intesa e tramandata, il linguaggio in cui si favellano e si comprendono tutte le nazioni, la tromba rimbombante della fama, l'eco infaticabile della lode, la speranza del merito nascente, la fiducia del merito adulto, l'organo più facile e più sicuro delle invenzioni e delle scoperte, il coro che festeggia le grandi celebrità, il vindice dei torti recati alla virtù ed all'ingegno, il propugnatore de' principii generosi, il terrore della invereconda mediocrità o dell'ignoranza che circonisce l'ombra del merito per rapirgli la corona che gli ha data il giudizio delle genti. Questo è il giornalismo, per questo scrivono da mane a sera, per questo spargono sudore ed inchiostro, per questo si allontanano dalle vie del turpe guadagno, per questo sfidano i rigori della sorte tali e tanti filantropi, che lungo sarebbe il nominarli.

Ma v'è chi ne dice male; e non può essere altrimenti, poichè non mancano quelli che odiano la luce, che traggono profitto dalle tenebre, che non vi leggono i loro nomi, le lodi di qualche verso che han fatto ec. A questo aggiungi che vi sono e vi possono essere in tutti i tempi giornalisti timidi, venali, corrotti, ma non deve ascriversi all'arte il fallo dell'artefice, nè dar si deve a tutti il biasimo dovuto a qualcuno. Ogni scrittore è tenuto a render conto di se stesso e de' fatti suoi, egli non dee risponder degli altri. Ma questo pure è un vano timore; poichè il pubblico ch'è il miglior giudice de' giornali ne spedisce subito la sentenza di proscrizione, abbandonandone l'associazione, senza della quale non si mantiene alcun giornale.

Appartiene al Giornale delle due Sicilie la pubblicazione degli avvisi giudiziarii, per ognuno de' quali si paga carlini sei per ogni diciotto versi, ma non può consegnarsi il foglio nel quale è scritto l'avviso senza l'ordine dell'incaricato dell'amministrazione di questo giornale nel quale si enuncia il pagamento ricevuto. Negli anni scorsi questi avvisi facevan parte del giornale; ora si è meglio pensato di farne un foglio separato; e con miglior consiglio si stampano in piè di esso delle *appendici* per notizie letterarie così nazionali che estere.

mentiscono per istinto, anche quando non avrebbero ragione nè pretesto di farlo; ma gli fu risposto che il giornalista non vuole, non può, nè deve esser *vero*, ma *veridico*; che si obbliga a dir quel che sente, e quel che se gli dice, come lo sente, e come gli vien detto; *nel che consiste la verità di un giornale*. V. il giorn. delle due Sicilie dell'anno 1811 ai num. 303 e 304.

(a) Celebre giornalista francese nella sua lettera a Mad. Emilia de Girardin autrice della famosa comedia *L'Ecole des Journalistes*.

Giornali figurati.

L' Inghilterra che senza dubbio sta a capo della civiltà europea sentì il bisogno di rendere sempre più volgare la istruzione ed imaginò pochi anni sono pubblicazioni quotidiane ornate di figure e vignette le quali all'ornamento aggiungevano il bel pregio di chiarire gli oggetti ed attrarne lo studio e la benevolenza universale. Disegni esistenti di bellezze naturali o artificiali, d' oltremonti e d' oltremare, usanze antiche e moderne, copie di quadri ed originali, tutto fu tributario del nuovo Giornal figurato, il quale perchè costava un *penny* il foglio, fu detto *Penny-Magazine*.

Tal nuovo ritrovamento fece il giro dell' Europa, e si diè con questi giornali con figure in legno o in ramo o in pietra litografica un manuale al popolo d' istoria, eloquenza, filosofia, giurisprudenza, medicina, economia politica ed arti. Il tutto compilato con una leggerezza, rapidità, chiarezza elegante e positiva che però non avvilisce il sapere. La missione data a questa specie di giornali dalla Provvidenza nel regno della civiltà è doppia: descrivere e mostrare via via la terra; rendere a poco a poco la letteratura di tutti i popoli il pane de' loro concittadini. In pittura son' essi, direi quasi, i cannocchiali agli occhi delle nazioni; nella scienza i predicatori di essa nel linguaggio popolare. Quest'opera periodica per mezzo della litografia s' introdusse in Napoli per le cure de' signori Fergola e Cirelli nel 1836, e continua collo stesso favore. Il nostro Poliorama, dicono gli editori, non compendia Napoli ma l' Universo, non descrive una civiltà stazionaria, ma l' antica la moderna la progressiva; viaggia da per tutto e si mostra ai suoi concittadini col racconto delle imprese del mondo, con i disegni della terra, e lo compilano tutte le nazioni e tutti gli uomini.

Giornali scientifici e politici.

Un solo è tra noi il giornale politico ed è quello detto *Giornale delle due Sicilie*. Ma molti ve ne sono che riguardano le arti, il commercio, le scienze: alcuni de' quali si pubblicano in ogni bimestre come gli *Annali Civili delle due Sicilie*; e il *Progresso*; in ogni mese, come la *Rivista Napolitana* e parecchi giornali di Medicina; molti in ogni settimana, o due volte la settimana; qualcheduno in ogni giorno. In tutto, senza computar quelli delle provincie, come il *Giornale Abruzzese*, *il Gran Sasso d' Italia*, *la Fata Morgana*, *il Poligrafo della Capitanata* ec. ec., nella sola metropoli oltrepassano i venti; e noi ne faremo particolare menzione nelle promesse Addizioni.

CAP. IV.

DEI GABINETTI DI LETTURA.

I gabinetti di lettura sono o almeno dovrebbero essere l' emporio del sapere e della dottrina, il convegno dei dotti e degli studiosi. Furon essi fondati

per gli uomini di lettere quando si voleva loro preparare un asilo, una beatitudine, un eliso: ma essi non raccolsero mai nessun letterato, e questi andarono sempre vagando sulla superficie della terra, simili ad Omero primo padre d'ogni letteratura.

Fallito il primo scopo, i gabinetti di lettura si volsero al volgo de' lettori e chiesero gli sfaccendati e gli oziosi per sostenerli. Ne hanno infatti costoro bisogno per adocchiare l'appendice di cinquanta fogli, o nello scorrere il frontespizio e l'indice di un nuovo libro, per darsi il tuono di letterati.

Un giornale francese nominato *la Fama* dice che i gabinetti di lettura tengono il posto di mezzo tra le riunioni scientifiche e le botteghe di caffè; differiscon però dalle prime perchè in essi non si fa sciupo di parole, ma ognuno legge ed osserva; e dalle seconde, perchè ivi non si pasce che la mente, nè havvi materia da rifocillarsi lo stomaco.

In essi leggonsi i fogli politici che vengono dall'estero colla permissione del governo; ma il maggiore numero della lor suppellettile si compone da libri di *letteratura*, che ben si disse dall'*Artaud* essere la voce del popolo, l'organo pel quale manifesta i bisogni della sua esistenza morale ed intellettuale; deposito delle idee, de' sentimenti, delle passioni di cui son gli uomini agitati; legame comone degli spiriti, interprete delle opinioni, de' gusti, de' pregiudizi di ciascuna generazione; che ne lega il deposito alle seguenti età, e come uno specchio fedele riflette la immagine de' secoli che ci han preceduti.

Nè minore è il numero de' romanzi che da questi gabinetti improntiamo, la maggior parte francesi, senza che manchino que' più famosi delle altre nazioni. Lasciamo agli schifiltosi il disprezzo di questo genere di letteratura; noi crediamo al piacere che ispirano i buoni romanzi, perchè presentano una immagine abbellita dell'esistenza, trasportandoci in un mondo in cui le facoltà dell'uomo agiscono con più libertà, in cui gli esseri spiegano maggior forza pel bene come pel male, ed in cui le avventure uscendo dalla ristretta sfera delle nostre abitudini, aprono più vasto campo all'umana attività. Ivi tutti i sogni dell'imaginazione si realizzano, ivi trovansi de' cuori fatti per l'amore e per l'amicizia, ivi non vi è alcuna gloria che sembri inaccessibile: finalmente i colpi stessi dell'avversità han qualche cosa di lusinghevole, facendo risplendere la risoluzione, e la forza del carattere; la gloria della lotta ci sostiene, e l'uomo in preda ai grandi infortunii, si consola almeno col sentimento delizioso della sua energia.

Concludiamo collo stesso autore citato: *Étudier la littérature d'un peuple, ce sera la comparer avec l'existence de ce peuple dans toutes ses manifestations, c'est-a-dire sa philosophie, sa religion, ses moeurs, ses institutions, son histoire.*

Che che sia di ciò, tra noi non vi sono che quattro gabinetti di lettura autorizzati dalla polizia, sotto la cui vigilanza sussistono:

quello nominato di S. Brigida, dalla via ov'è situato;
quello detto per la ragione stessa, di S. Giacomo;
il gabinetto Torlonia rimpetto S. Ferdinando,
ed il gabinetto Inglese alla Riviera di Chiaja.

CAP. V.

DE' TEATRI.

Panem et Circenses : ecco il grido non del solo popolo di Roma , ma di quasi tutti i popoli. Soddisfatta la fame , si vuol soddisfare l' immaginazione , nè vi è mezzo a ciò più atto quanto i teatrali spettacoli , ne' quali la poesia e la decorazione , ed alle volte la musica , inebbriano l'anima e producono il diletto.

Il teatro è la rappresentazione in grande delle vicende della vita umana , è un supplemento a questa monotona esistenza , cui lo stato sociale ci condanna. Tutte le forti passioni che la società interdice o comprime , i sentimenti generosi di cui fa eccezione, si rifuggiano in questo mondo imaginario, di cui il poeta dispone con sovrano potere. Il ricco svogliato, il cittadino defaticato da laboriose giornate vanno a dimandar al teatro i sentimenti più elevati che può concepire l' umana natura , l' eroismo , il sacrificio di se stesso , l' amore il più puro , la forza d' animo. Sarebbero ben colpevoli quegli autori, che in vece di profittare di queste disposizioni per un oggetto morale gettassero le persone nelle lordure colle loro corruttrici pitture.

Ma son queste scene un utile mezzo di buona educazione? Variarono sulle prime le opinioni , e da taluni, lodevoli ed utili , da altri, biasimevoli e dannosi furon riputati questi spettacoli; anzi i Padri della Chiesa ne' primi cinque secoli dell' era cristiana procurarono allontanarne i fedeli , come contrarii del tutto alla cristiana disciplina. Ma che non può la forza dell' imaginazione! Nei sacri tempii in alcune solennità si facevano questi spettacoli , e lo stesso Teodosio ebbe non solo a permetterli , ma quasi a comandarli.

Veramente eran essi accompagnati da tale indecenza che mal potevan sentirsi le ridondanti lubricità che i Mimi e gl' Istrioni pronunciavano per muover le risa degli spettatori. Tutto col tempo cambiossi, e sin dal secolo XVI fu ridotta a perfezione l' arte drammatica , e restituito l' antico gusto del teatro greco e latino : molte tragedie ed innumerevoli commedie nella nostra Italiana favella furon composte ed in pubblico recitate meno guaste nel costume. Colla civiltà progredì la morale a mostrarsi con vantaggio sulle scene , e non v' ha dubbio che adesso il teatro può divenire scuola di virtù, ed utile all'educazione. Vaglia per tutti l' esempio datoci dal Metastasio ne' suoi drammi. Del resto esso serve ad un onesto divertimento ai cittadini , ed onesto è il fine di ricrear l' animo dalle cure e da' travagli della vita , onestissimo il fuggire passatempi pericolosi o malvagi.

Il regno abbonda di teatri. Non v' è capitale di provincia che non abbia il suo , e pochi sono i capo-luoghi di distretto che ne sien privi. Ma per lo più son essi chiusi per mancanza di compagnie , e perchè i paesani poco vi si addicono , e le femine per nulla. La capitale possiede forse il più gran teatro di Europa in quello nominato di S. Carlo perchè fatto creare quasi per in-

canto dal Re Carlo III per mano dell' infelice Angelo Carresale (a). Dal figlio Ferdinando I fecesi quello del Fondo di separazione, così detto perchè costrutto col ritratto del fondo de' lucri che si separarono dalla real marina. Il teatro de' Fiorentini e 'l Teatro Nuovo appartengono a' particolari, come pure il teatro nazionale detto S. Carlino dove la maschera, la lingua ed i costumi di Napoli han luogo. Sorsero poi il teatro della Fenice, quello della Partenope, di S. Ferdinando e del Sebeto.

Spetta al Re l'autorizzar la costruzione de' teatri permanenti, e dar loro il nome. Essi sono sotto la dipendenza del Ministero degli affari interni; ma vi esercita maggiore influenza quello della Polizia generale, specialmente ne' teatri provvisorii o mobili, ed in tutti gli spettacoli, feste e rappresentazioni di ogni sorta date nelle case o in altri luoghi di privata proprietà, quando l'accesso ne' medesimi si dà per mezzo di biglietti non indicanti le persone invitate.

Nell' occupazione militare col decreto del 9 agosto 1807 si diedero i regolamenti per tutti i teatri, e con quello del 9 settembre 1809 ereossi la soprintendenza generale de' teatri. Ma nuovo sistema intorno ai teatri e spettacoli ebbe luogo con quello del 7 novembre 1811, che pare essere in vigore, non essendosi altro emanato; perciò ne riassumiamo le più importanti disposizioni.

I teatri stabili sono di due classi. Nella prima van compresi quelli destinati alle rappresentazioni perfette in musica o senza; nella seconda quelli ove si rappresentano le azioni popolari. — Ogni teatro deve avere un archivio ossia repertorio di opere da rappresentarsi; un duplicato deve depositarsi presso il Ministero di polizia. Le opere una volta approvate da questi due Ministeri non han bisogno di ulteriore autorizzazione. Le nuove debbono ottenerla. Ciascuno de' due Ministeri può proibire per circostanze particolari l'esecuzione di alcune delle opere approvate, facendone bensì rapporto al Re. — Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori, e la musica sopra di esse composta, di proprietà de' maestri di cappella; ma i primi son obbligati di darne una copia netta all'archivio del Ministero dell' interno, ed i secondi una copia dello spartito al real conservatorio di musica; senza potersene estrarre copia che col consenso scritto degli autori. — Gl' impressari debbono presentare al Soprintendente le liste delle loro compagnie prima di contrattare con alcun individuo. Ogni attore o ballerino deve avere una patente dal Soprintendente per la sua abilità ne' teatri di prima o seconda classe, col rango di primo o secondo o terzo o figurante, vistata dalla polizia, della quale possono gli attori valersi ne' teatri delle provincie. È proibito contrattare cogli allievi del conservatorio, e darsi loro alcuna patente, senza la speciale autorizzazione

(a) Ma questo gran teatro divenne preda delle fiamme nel terminar dell'anno 1815; allora una commissione nominossi col real decreto del 22 febbraio 1816 per la sua ricostruzione, la quale perfettamente vi adempì. In tale occasione furono annullate le proprietà de' palchi che molte famiglie vi aveano, accordandosi nuove concessioni, tra le quali la preferenza nell' appalto de' medesimi giusta il decreto de' 21 novembre dell'anno suddetto.

del Ministro dell' interno. E queste patenti non dispensano gl' impressari di far conoscere il complesso delle compagnie al Soprintendente il quale può escludere qoelli che non gli sembrano convenienti ; mentre che gl' impressari non possono far cambiameoti degl' individui d' una compagnia senza speciale autorizzazione ; nè possono spedirsi passaporti per l' interno o per l' estero ad attori, ballerini o suonatori senza renderne inteso il Soprintendente. — Non si può affigger cartello senza di lui licenza in iscritto. I difetti notabili nell' esecozione, ed i pretesti non legittimi degli attori o suonatori che manchino al loro dovere son soggetti ad una multa non minore di uno, nè maggiore di sei ducati, da eseguirsi dopo l' approvazione del ministro dell' interno (a). — Per essere impressario di un teatro abbisogna un attestato favorevole della polizia, l' informo della commessione de' teatri, la licenza del Ministro. — I possessori de' teatri non potran darli in affitto che ad impressari muniti di tal licenza : non possono destioarli ad altri usi senz' autorizzazione ; nè abolirli senza prima farsi rapporto al Re che si riserba il diritto di acquistarne la proprietà. — Non è permessa alcuna compagnia ambulante di attori senza l' autorizzazioue dell' uno e l' altro Ministro, ed è proibito improvisar azioni drammatiche. — Nelle provincie gl' Intendenti o i loro incaricati daranno le convenevoli provvidenze per eseguirsi o sospendersi gli spettacoli ; ne' quali la commissione deve assistere per mezzo de' suoi membri ciascuno per un teatro, e vi decide le controversie tra gl' impressari e gli attori. — Sulla condotta degli attori mentre sono sul teatro, sulle precauzioni che debbonsi prendere sul palco e fuori di esso relativamente alla riuscita della rappresentazione, invigila il Soprintendente o il membro della commissione ; ed ha la facultà di fissar l' ora dello spettacolo, farlo cambiare se neeorre, far levare o abbassar il sipario, e far togliere qualche pezzo di musica o di ballo secondo le circostanze, annunziandosi precedentemente al pubblico. Spetta pure esclusivamente al Soprintendente dar tutte le disposizioni che debbono eseguirsi dall' impressario, dagli attori, da' ballerini, da' suonatori per tutto ciò che appartiene all' esercizio dell'arte loro ed alla buona riuscita della rappresentazione. Non sarà permesso l' ingresso agli estranei sul palco scenico, e sarà impedita l' uscita degli attori in abito di teatro. — Il Ministro della polizia generale, oltre gli ordini opportuni al Prefetto, farà assistere ad ogni rappresentazione un Commissario di polizia e quel numero d'ispettori ch' ei creda necessario, per dar braccio forte al Soprintendente nell' esercizio delle sue funzioni. — Il Soprintendente, rimetterà nel Ministeru dell' interno i libretti delle opere nuove per presentarsi dal Ministro alle Persone Reali. Rimetterà egualmente in ogni quindici giorni il repertorio delle opere da rappresentarsi, del pari che il rapporto giornaliero delle produzioni che si espongono in doppia copia, una delle quali

(a) Gl' impressari hanno il diritto di ripeterne l' equivalente dall' attore o suonatore che ha mancato. Uno de' membri della commissione terrà la cassa delle multe, il cui prodotto sarà impiegato ad incoraggiare le composizioni drammatiche in musica o in prosa. (*Ivi*, art. 14 e 15.)

da presentarsi al Re. — In tutti i teatri di prima e seconda classe vi sarà un palco ad uso del Soprintendente e della commissione. Egli può riserbare a se solo di presedere nel primo teatro di S. Carlo, e può intervenire e presedere allo spettacolo in tutti gli altri, anche quando vi si trovi uno de' membri della commissione. Il Prefetto di polizia avrà un palco in ogni teatro, ed uno è pur destinato al commissario che vi assiste (a). — Il Soprintendente elegge i subalterni, ne dirige la condotta in officio; sospende loro le retribuzioni, li multa, e li congeda dal servizio. Egli prenderà cura particolare della decenza, del vestiario e dello scenario, e pe' due teatri di S. Carlo e del Fondo ne esaminerà ed approverà i modelli col parere della Commissione. Approverà il prezzo fisso de' palchi e delle sedie, dandone parte al Ministro dell' interno, ed attendendo le sue disposizioni. Ne' casi di gran concorso allo spettacolo i prezzi eventuali de' palchi e delle sedie non appaltate non potranno essere maggiori del doppio de' prezzi ordinarii. Ogni spettacolo teatrale sarà annunziato al pubblico con un cartello stampato precedentemente col di lui visto. Finalmente in ogni teatro si daranno due rappresentazioni l' anno a beneficio de' poveri, e l' introito si farà sotto la vigilanza della Commissione amministrativa degli Ospizii.

Nella restaurazione, la revisione delle produzioni teatrali meritò altra vigilanza. Infatti col real decreto dell' 8 novembre 1816 si dispose che fosse confidata ad un solo revisore nominato dal Re, dipendente per quest' oggetto dal Ministero dell' interno, e corrispondendo tanto col medesimo che col Ministero della polizia generale, e dando notizia delle produzioni ammesse o riprovate all' uno e all' altro Ministero, ed un soldo mensuale di ducati 50 gli venne assegnato.

Di poi venne stabilita una Commissione composta di due revisori, uno per parte del Ministero degli affari interni, l' altro della Polizia generale, e ad essa appartiene ora la censura teatrale.

CAP. VI.

DE' MUSEI.

Antico è questo nome, e fu dato a quel magnifico edifizio in Alessandria d' Egitto eretto da Tolommeo Filadelfo nella stessa sua reggia per mantenervi a pubbliche spese letterati di chiaro nome; indi applicato ad ogni luogo dedicato alle Muse, cioè alle arti ed alle scienze, e destinato a conservarvi cose ad esse relative; onde acquista nome diverso secondo le diverse cose contenutevi.

Noi avevamo un real museo di antichità reso importante per le scavazioni

(a) Col real decreto del 24 agosto 1821 si dispose che ne' teatri vi dovesse intervenire un commissario od un ispettore di polizia nelle sere di spettacolo.

di Ercolano e di Pompei, molte delle quali ebbero il vantaggio di essere descritte ed illustrate dall' illustre Mazzocchi; e 'l cavamento di Stabbia e di Pesto occupò pure artisti e dotti, le cui opere di maggior rilievo eran pubblicate magnificamente nella stamperia Palatina. Or questo museo si accrebbe colla galleria Farnesiana; e statue, bassi-rilievi, iscrizioni, biblioteca, tutto fu destinato ad uso del pubblico.

Era tempo di riordinarsi quanto vi si era immesso; quindi col real decreto del 22 febbrajo 1816 si provvide:

1.° Che i monumenti antichi di qualunque natura, riuniti durante l' occupazione militare nel real palazzo, restassero depositati nell' edifizio de' regi studi, al quale fu dato il titolo di *Real Museo Borbonico*, e riunirsi ai monumenti antichi, alla biblioteca, a' papiri ed al museo Borgiano, per tenersi esposti all' osservazione degli amatori e de' dotti;

2.° Che i cavamenti di Pompei, e di ogni altro sito che fosse scelto, si continuassero secondo i regolamenti, e quel che si potesse toglierne senza detrimento, fosse trasportato e conservato in detto *Museo*;

3.° Dichiarossi che tutto il medesimo era di libera proprietà allodiale indipendente da' beni della Corona; e

4.° Che nel compilarsi gl' inventarii esatti di quanto esisteva nel *Real Museo Borbonico*, si apponesse ad ogni soggetto un segno sigillato o scritto che non potesse facilmente alterarsi nè togliersi, per assicurare l' identicità degli oggetti.

Esso si è accresciuto coll' importante Museo del Marchese Arditi il quale ne fece dono al governo: e ben diceva il Taddei (Ann. civ. Vol. X) che « con generose cure si provvedeva all' incremento di questo real Museo, al quale somministravano molti oggetti di gran pregio gli scavi di Pompei oggi assai meglio diretti, e molti ne aggiungeva la munificenza sovrana. Sono fra' primi degni di particolar menzione quattordici grandi vasi di argento in mirabil modo istoriati e per l' eleganza delle forme e la delicatezza del lavoro vaghissimi: e fra' secondi parecchi quadri assai rinomati della scuola Fiamminga, e dodici maravigliosi vasi fittili di straordinaria grandezza, rinvenuti nelle ricche tombe di Ruvo. »

Sono nominati dal Re a proposta del Ministro dell' interno i direttori de' Musei; ma gli aggiunti, operatori, ajutanti che si credesse dover essere necessarii, debbono esser eletti per concorso e colle norme indicate nel regolamento per la nomina de' professori dell' Università ec. approvato col real rescritto de' 22 marzo 1839 da noi riportato nelle Addizioni.

Dobbiamo al benemerito delle scienze e della umanità Matteo Tondi il primo Museo Orittologico. Egli percorrendo le miniere della Germania, della Scozia, e sin della gelosa Inghilterra, a pericolo di vita, una collezione di minerali e fossili europei, e dell' Asia e del Nuovo Mondo procurossi, che servì a formare il Museo Orittologico in una delle belle sale della nostra regia Università degli studi al Salvatore che fu tenuto come la più importante raccolta di questo genere che si avesse l' Europa.

E tal è, dice il suo istoriografo Vincenzo de Ambrosio; poichè, anche dopo le indegne manomissioni sofferte nel decennio della napoleonica occupazione, oggi è a bastanza commendabile, sia che si voglia notare il formato dei pezzi il quale è di una grandezza unica, sia che si voglia metter l'occhio a guardarne la serie che numerosa per esemplari di ogni specie e di tutte le successive varietà si presenta, sia che piaccia vederne la splendidezza de' saggi o la eleganza delle forme cristalline, sia che finalmente voglia considerarsi l'ordinamento tenuto sopra una scala da toccare il più alto grado del lusso. Disgraziatamente esso è chiuso dalla morte di Tondi, ma riaprendosi sotto un nuovo direttore, gran vantaggio ne ritrarranno gli studiosi, e solo potremo lamentare la mancanza in questo celebre Museo della collezione delle materie vulcaniche a dovizia raccolte dal Cav. Monticelli, e così bene da lui analizzati e descritti; de' quali facemmo menzione allorchè delle *miniere* del Regno ci occorse trattare in queste Instituzioni.

Molti altri scientifici Stabilimenti sono di gran pregio per le scienze naturali, come il Museo Zoologico; il Gabinetto di materia medica, raccolto dall'onorevole professore Briganti; quello di chimica del Cav. Sementino; altro di chimica applicata alle arti diretto dal Cav. Lancellotti; ma son essi ancora nascenti, dice il nostro Galanti nella sua descrizione di *Napoli e contorni*. Pur non possiamo trascurare di far qualche parola del Museo Zoologico, e del Gabinetto Anatomico-patologico.

La Zoologia, avvalendosi de' risultamenti dell'anatomia comparata, che ha per oggetto di conoscere la struttura degli animali e di determinarne i fenomeni, classifica attualmente questi esseri secondo la perfezione crescente del loro organismo, e li distribuisce in *Classi*, *Ordini*, *Famiglie*, *Generi* e *Specie*.

L'esimio letterato sig. Giosuè Sangiovanni, socio ordinario della real Accademia delle scienze, si distiose sin dalla prima sua età in questo studio. Fu questi perciò con real decreto de' 9 luglio 1832 nominato direttore del detto Stabilimento. Ad insinuazione del Sangiovanni, il Ministro dell'interno, appassionato promotore delle scienze naturali, ottenne da S. M. il permesso di destinare uno dei più be' luoghi della regia Università degli studii al Salvatore pel corrispondente edifizio di una sala maestosa, la di cui fabbrica è stata già condotta al suo termine, ed ora si stanno lavorando gli armadii analoghi all'oggetto.

Eravi un antico Museo Anatomico Patologico nella nostra Università, ma non ancora compiuto per le disgrazie de' tempi or nulla lascerà a desiderare. I caratteri anatomici del morbo, scrivea il Cav. De Renzis (Ann. civ. fasc. 37. p. 26.), le triste impronte che questo lascia sulle parti del corpo, le aberrazioni della natura nel formare la tessitura della macchina umana, le mostruosità e le anomalie, la convenienza o la discrepanza di struttura fra' singulari apparecchi del corpo dell'uomo e quelli di altri animali, erano cose appena studiate su' libri. Ma ritornato nel 1809 *Antonio Nanula* da Pavia, dopo aver appresi i segreti della natura dal divino ingegno di Scarpa, otteneva nell'Ospedale di S. Fran-

cesco un anfiteatro anatomico, ove spiegando a numerosa gioventù la fabbrica del corpo umano, il primo fecondava le sue lezioni con l' anotomia patologica e la comparata, ed elevava in quell' Ospedale medesimo in breve tempo un gabinetto di anatomia umana e comparata normale e patologica; e poichè tale raccolta fu dal Cav. Nanula donata alla Maestà del Re, la quale ha ordinato che sia trasferita nella regia Università degli studii, nominandone lo stesso Nanula direttore; un tale avvenimento è stato scritto in una lapide, per solenne ricordo agli avvenire (a).

Non chiuderemo questo capitolo senza far onorata menzione del nostro dottor Oronzio Gabriele Costa socio pur egli della real Accademia delle scienze, che il primo riunendo in sua casa un Museo Zoologico assai ragguardevole volse l' animo a pubblicare la *Fauna del Regno di Napoli;* dandoci con essa una istituzione compiuta di Zoologia, ed un Museo figurato delle produzioni nostrali in questa branca del regno organico.

Procede egli per *monografie de' generi*, passando a rassegna l' un dopo l' altro tutti i generi degli animali indigeni. Al titolo generico aggiunge i caratteri *essenziali e naturali* scritti in latino, e li fa seguire da illustrazioni o particolari osservazioni di cui può profittar non men l'arte salutare che l' agricoltura e l' industria. Compiuta l' esposizione egli ci dà il *Quadro metodico delle classi*, *famiglie*, *legioni*, *tribù*, *gruppi* ec. giusta i più dotti e recenti scrittori di Zoologia; e così hassi nell' opera stessa una istituzione zoologica, e la sua ragionata iconografia.

(a) Ecco il tenore della lapide suddetta

AMPLISSIMUM · PARTIUM · HUMANI · CORPORIS · ADPARATUM
UNA · CUM · IIS · QUAE · AD · BRUTA · ANIMALIA · PERTINENT
UT · DESCRIPTIVAE · PATHOLOGICAE
ATQUE · COMPARATAE · ANATOMIAE
MIRIFICA · INSERVIRET
AB · ANTONIO · NANULA · EQUITE · ET · PROFESSORE · REGIO
HEIC · PRIMUM · OMNIUM
SUMMO · STUDIO · ATQUE · SUO · SUMPTO · CONCINNATUM
COLLOCATUM · REPERIES
IN · REGIA · STUDIORUM · UNIVERSITATE
MUNIFICENTIA · FERDINANDI · II · P · F · A
CUI · AB · INSTITUTORE · FUERAT · DICATUM
ANNO · MDCCCXXXIII

CAP. VII.

DELLO SPIRITO PUBBLICO.

Effetto di una buona educazione è il formare lo spirito pubblico della popolazione confidata alle cure amministrative, e che forma uno de' principali oggetti de' *Rapporti* richiesti dal Governo ai suoi diversi mandatarii. Intendiamo per lo spirito pubblico quel modo di pensare e di agire di un popolo conveniente alle sue leggi ed alle sue istituzioni, sul quale possa riposar chi governa sull' attaccamento de' suoi governati. Ben dunque si disse ch' esso era il più fermo baluardo degli Stati, un muro di bronzo contro del quale si rompe l' ambizione, la cupidigia, lo spirito delle conquiste. Un tale Stato, dice il Bonnin (a), è invincibile, e se mai fosse obbligato di cedere ad una forza superiore, non può rimaner soggetto tuttochè conquistato, e farà sentire al suo vincitore tutto il peso della sua conquista.

Guidare lo spirito umano al suo nobile destino, cioè alla conoscenza della verità; spandere idee sane fino nelle classi le meno elevate del popolo; sottrarre gli uomini dall' impero delle passioni e de' pregiudizi; fare della ragione l' arbitro e la guida suprema della pubblica opinione, questo è l' oggetto essenziale delle scienze; ma difficilmente si potrebbe ottenere dagli scienziati, senza la più grande cooperazione della pubblica amministrazione; nè questa può riuscirvi se i suoi amministratori non conoscano lo spirito pubblico.

Ma come dunque si forma questo spirito, come si conserva? Ecco l' oggetto di questo capitolo che forma pure il complemento della nostra Polizia Educatrice.

I. Siccome ogni nazione ha qualche traccia esteriore che la diversifica dalle altre nella complessione, nel colorito o nella fisonomia, così ha pure alcune diversità intellettuali e morali, la cui indole deriva dalle passioni predominanti, dalle idee più consuete, da' costumi religiosi, dalle leggi, dal clima. Nel carattere della nostra primeggia la facoltà immaginativa, senz' andare però scompagnata dal sentimento. La sua posizione nella parte più meridionale dell' Italia fa che i suoi abitanti aprino il cuore alla gioja, alla benevolenza, ricreino la mente d' immagini leggiadre, di lieti idee, e colle attrattive delle sue dolci e svariate impressioni fa l' uomo contento della vita presente, e del mondo che lo circonda (b). Ecco il vantaggio del clima, primo elemento a formare lo spirito pubblico.

(a) Lib. X. *Del Morale amministrativo*.

(b) Veggasi come bene descriva il Sig. G. Picci nel num. 13 del Lucifero la differenza d' indole della natura morale fra il settentrione e 'l mezzogiorno di Europa; fra le altre cose, egli dice: « Qui limpidissimo l' azzurro del cielo, benignissimo il raggio del sole, le aure soavi balsamiche, lussureggiante e splendido l' ammanto della terra, fertili e vaste le pianure, amenissime le valli, culti i monti, ridenti i colli di eterna verzura, purissime le acque, lietissime le rive, tutta bellezza e gaudio la terra, tutta gentilezza gl' ingegni e vivacità e amore: Là di converso coperto il cielo di nebbie eterne, il sole rannuvolato, l' aure gelate, la terra squallida, avara, tutta monti scoscesi, selve immense nereggianti, nevi e ghiacci inconsumabili, tutta tristezza, selvatichezza, orrore ».

Aggiungi quello de' costumi. La religione colle sue cerimonie forma la principal passione del popolo, che alle volte eccederebbe in superstizione se non fosse bene spesso corretta da un Clero illuminato. Per una tale popolazione molto poco bisogna a formar lo spirito pubblico. Basta non molestarla negli esercizii di pietà sia nelle cappelle, sia nelle congregazioni; permetterle una tal quale solennità nel trasporto de' cadaveri al Camposanto; accordare le processioni, lo sparo de' mortaletti e de' fuochi d'artifizio.

Seguono gli spettacoli, e non ve n' è alcuno che non abbia avventori; immensa è poi la folla che assiste ai pubblici, a goder i quali non vi è bisogno di spesa. Un continuo mangiare e bere par che sia un istinto di tutte le età, di tutti i ceti; quindi, e specialmente nella capitale, si alternano le botteghe dei comestibili con tutte le altre delle diverse arti e mestieri: ad ogni passo un café, una sorbetteria, una cantina, e per la strada continui depositi di liquori, pane, biscotti e ciambelline. Per un tal popolo non si possono impedire le bettole e le cantine, bastando il sorvegliarle; e conviene destinar fiere e mercati ne' tempi e luoghi più adatti; promuovere le belle arti e l' industria con pubbliche esposizioni aperte all' universale.

Le leggi debbono corrisponder pure a formar questo spirito. Niuna differenza di persone innanzi alla giustizia: bastantemente si soffre ed a malincuore quella che producono la nascita e la ricchezza; ma perfetta dev' essere l' eguaglianza in faccia alla legge. La legge *civile* dee garentire egualmente i diritti del povero e del ricco, del nobile e del plebeo, dell' ignorante e dello scienziato. La *penale* deve egualmente punirne i misfatti, i delitti, le contravvenzioni. Tanto nell' una che nell' altra legislazione eguale dev' essere per tutti la maniera di applicarla. Ogni minima differenza darebbe ombra, distruggerebbe l' armonia. Ma più d'ogni altra cosa convien togliere le false idee nascenti dall'abitudine: dissipando un solo errore, propagando una sola idea retta, si coopera alla felicità; nè perciò evvi mezzo più opportuno di un adatto giornale popolare che tenga registro di tutto ciò che possa interessare il distretto, vale a dire l' agricoltura, il commercio, le arti, la scienza naturale (a).

Ecco come si forma lo spirito pubblico concorde alle mire del Governo.

II. Il conservarlo è tutta opera dell' amministrazione, ed in ciò consiste quel Morale amministrativo di cui parla il Bonnin.

(a) Essere dunque sempre al corrente delle invenzioni applicabili all' agricoltura, de' perfezionamenti negli strumenti agrarii, de' nuovi processi pel miglioramento dell'economia rurale, relativamente alla conoscenza de' terreni atti alla tale o tal altra coltura, alla naturalizzazione delle piante esotiche, conosciute utili all' esistenza, all' industria, al commercio, e relativamente all' educazione degli animali, i cui prodotti servono egualmente all' uomo; non essere estraneo alle buone opere che conducono alla medicina, all' arte veterinaria, alle scoperte in fisica ed in chimica, applicabili a' bisogni più comuni della società, ed alle nuove invenzioni nelle arti meccaniche; in una parola, non trascurare alcuna cosa di tutto ciò che può servire alla felicità dell' uomo e ad aumentare le ricchezze dello Stato col prodotto degli uomini e delle cose, è appunto l' imperioso dovere che l' amministratore deve imporre a se stesso per meritare la stima e la venerazione de' suoi concittadini, e formare in essi quel buono spirito pubblico che brama il Governo, e nel quale solo può confidare. V. Bonnin, *lib. X. del Morale amministrativo, cap. II.*

Non basterebbe infatti che l'amministratore conoscesse le leggi ed i regolamenti della cui esecuzione è incaricato, per adempiere con dignità le importanti funzioni affidategli, dovendo egli adoprarsi ancora su tutto ciò che interessa gli uomini in società. Egli è l'uomo pubblico che appartiene al Governo dello Stato, che abbraccia tutti gli elementi di cui si compone l'istituzione sociale, e su' quali riposano l'ordine e 'l pubblico interesse. È suo dovere quindi conservare lo spirito pubblico formato dal buon clima, da docili costumi, da provvide leggi; onde così accrescere quella forza interna la quale aumenta in ragione del movimento ad essa dato. E non può farlo altrimenti che ovviando ai malori del clima, alla corruzione de' costumi, all'abolizione de' pregiudizi.

Pur troppo vi sono de' luoghi ne' quali le acque paludose stagnanti sono necessariamente calde in tempo d'estate, pesanti e fetide, e quindi cattivissime e pituitose, le quali, a sentimento d'Ippocrate, fan perire la maggior parte degli uomini d'idropisia. La loro bonificazione dev'essere promossa dagli amministratori.

Il canape infetta le acque di nocevolissima putredine, ed i miasmi che n'esalano, si estendono in lontananza, corrompono i ruscelli e cagionano febbri intermittenti, epidemiche ed ostinate. La designazione di un luogo meno nocevole per questa operazione dev'essere a cura degli amministratori (a).

Il badare alla salubrità delle acque, ed il correggerne l'insalubrità, contribuiscono alla bontà del clima, ed a' suoi benefici risultamenti.

Ma niuna cosa più nuoce allo spirito pubblico, quanto il mal costume. È vietato, dice la legge, ciò che si oppone all'ordine pubblico ed a' buoni costumi; e per essi, altra volta dicemmo intendersi contrario a' buoni costumi tutto ciò che l'opinione pubblica stima illecito per tutti, od anche per talune classi di persone. I buoni costumi possono supplire le stesse leggi; e sono il vero cemento dell'edifizio sociale. Tutto ciò che li offende, offende egualmente la natura e le leggi; e se si potesse vulnerare con particolari convenzioni, l'onestà pubblica non sarebbe che un vano nome, come dissero gli Oratori del Governo; ed alle idee di onore, di virtù, di giustizia subentrerebbero le vili combinazioni dell'interesse personale ed i calcoli del vizio. La conservazione quindi de' buoni costumi produce la conservazione dello spirito pubblico.

E questo spirito vuol essere illuminato sia per mezzo delle istituzioni che vi sono, sia per mezzo di quelle osservazioni che gli amministratori possono spandere per istruire la popolazione. *Locresi*, diceva il vecchio Aristeo, *obliaste voi che Zeleuco raccomandava la fortuna di questa terra a' costumi, senza dei quali la dottrina è un dono funesto che gli Dei fanno a' mortali quando vogliono punirli del loro orgoglio*?

Non è necessario, nè possibile, diceva nella sua conosciuta Ordinanza il Prefetto della Senna sig. *Lagarde*, che tutti gli uomini divenguno dotti, ma è molto essenziale che il frutto e le vigilie de' dotti non siano perduti per la società, che i risultamenti delle loro esperienze sieno propagati, e che le me-

(a) Ci occuperemo particolarmente di questa *pubblica Igiene* nella Parte Preventrice che è l'ultima, secondo il nostro Piano, di queste *Istituzioni Amministrative*.

ditazioni a le fortuite ispirazioni del loro genio si rivolgano a profitto de' cittadini di qualunque classe. Nel novero adunque de' doveri del Sindaco, vi è quello di procurare d' introdurre nel suo comune tutte le pratiche utili, di promuovere ogni genere di migliorazione, di generalizzare tutte le scoperte, la riuscita delle quali è stata già dalla esperienza dimostrata; coloro poi nelle mani de' quali è affidata una tale istruzione, sapranno buon grado al Prefetto di aver loro indicato l' onorevole mezzo di far servire al bene de' loro amministrati, l' influenza che conferisce la paterna magistratura della quale sono rivestiti ».

Egli è più difficile togliere i pregiudizi radicati in una popolazione. Intendiamo per pregiudizio quel fenomeno nel quale cancellati i caratteri principali di una idea, essa perde l'apparenza speculativa, e veste i nuovi caratteri che la maniera di essere dell' individuo gl' impone; perchè infatti è un giudizio formato o ricevuto senza l' esame della cosa; il che non significa sempre che questo giudizio sia contrario alla ragione, ma solo ch' essa non vi sia intervenuta. Or non vi è alcuno che non abbia i suoi pregiudizi, diversificando dal più al meno, a motivo che l' uomo sente prima di riflettere, ed imita più spesso che non giudica.

Nascono i pregiudizi da cause riunite o da una di esse, secondo l' impressione che fanno nello spirito, il quale si arresta adottando una opinione più o meno giusta, utile o nociva. Posson dunque esser buoni o cattivi, vili o sublimi: possono sviluppare le virtù dell' uomo, alterare i doveri del cittadino; ed al contrario innalzare il cittadino al punto di snaturar l' uomo. Essi possono essere buoni in un tempo, cattivi in un altro, dare delle virtù ad una nazione, e non ispirar che vizii ad un'altra.

Ben difficile è il volerli distruggere, non tanto il modificarli; ma per riuscirvi bisogna spandere le cognoscenze anche sull' infima classe, e valersi delle persone più autorevoli per commandar col loro esempio più che colle loro teorie.

Quando il Governo vuole stabilire qualche utile pregiudizio, deve attaccarlo alle passioni essenziali dell' uomo, legarlo alla forma della società cui presiede, provvedere alla sua durata, allontanare tutto ciò che potrebbe indebolirlo. È allora un potente mezzo per farlo agire. Le più grandi cose fatte da popoli che per esse illustraronsi, ebbero quasi sempre origine da un pregiudizio.

Che se si voglia rilevarlo quand' esso va in decadenza, bisogna adoprar cura maggiore; poichè deve il Governo vedere se possono aspettarsene gli stessi effetti; se le cose che lo fecero nascere si mantengono ancora per sostenerlo, e se queste cause istesse possono essere rimesse in azione.

Nè mancheremo di ripetere la necessità dell' istruzione pubblica, la quale tolga o modifichi i pregiudizi, ed illumini l' universale de' doveri da adempiere, de' diritti da esercitare. Quante volte il silenzio degli amministratori i più virtuosi è riprovevole! La celata virtù poco si differenzia dalla profonda inerzia, diceva il nostro Venosino (a), e noi ben siamo in un' epoca nella quale pos-

(a) *Paulum sepultae distat inertiae celata virtus.*
HORAT. LIB. IV, OD. IX.

siamo numerare le utili riforme che vanno estirpaodo abusi inveterati, una fervida emulazione per lo incremento delle opere pubbliche, un desiderio universale di cooosceretutte le parti della pubblica amministrazione. Si renda pubblico il progresso delle nostre arti e manifatture, e si dia maggiore pubblicità ai premî che il Governo concede dietro i rapporti del Reale Istituto d'Incoraggiamento e delle Societa Ecooomiche che ne fanoo le veci nelle capitali delle Provincie, e che meriterebbero estendersi ne' capi-luoghi de' Distretti per promuoverne l'emulazione. Que' tratti di coraggio che beoe spesso si citaoo nel oostro Giornale, e si premiaoo dalla Sovraoa beneficenza, tratti co' quali si espone la propria per salvar l'altrui vita, meritano ona più lumioosa locale conoscenza, e presentano il mezzo agli amministratori di moltiplicarli a vantaggio dell'umanità. Finalmente tutte le azioni generose nelle domestiche pareti esercitate non debbono rimaner ignorate, ma farsi conoscere al pubblico per ottenere ai loro autori la stima de' proprii concittadioi.

In tal modo può conoscersi dall'estero la civiltà del Regno delle due Sicilie, e coofermarsi ne' nazionali quello spirito pubblico che dee distinguerli (a).

Ben dunque dicemmo che il formare e 'l conservare lo spirito pobblico d' una popolazione sia il vero compimento della Pubblica Educazione.

Così avrei terminata nel mio settantasettesimo anno questa peoultima parte delle promesse Istituzioni Amministrative, se non si fosse pubblicato un dotto discorso del conosciuto nostro letterato Sig. Vioceozo de Ambrosio di Sansevero letto nella Real Società Ecooomica di Molise sull' Educazione popolare e sugli Asili infantili, di cui poco o nulla si è parlato in questo volume; e vi supplisco dandone un Sunto il meglio che potrò; onde così meglio compiere questa mia POLIZIA EDUCATRICE.

Da un quadro della Saonitica regione, che ben consimile è a quello delle altre nostre Provincie, comincia l'Autore il suo discorso onde risolvere che il nostro incivilimento non sia ad un pari eon quello di altri popoli; e riandandone le cause, reputa fra esse principale la ignoranza del basso popolo e lo spregio in cui esso stesso si tiene. Ecco il bisogno d' una saggia istruzione la quale faccia il popolo intelligente, non isviato da pregiudizii, non corrotto da' vizii, docile all' insegnameoto de' saggi.

Ci bisogna pel popolo, egli dice, una educazione che lascia alla miseria i suoi cenci, ma che li vuole mondi e composti, che le impone l' obbligo di faticare, ma alleviandone colla ragione il peso della fatica, che insegna all'uomo l' obbedire, ma da uomo non da schiavo; che illumina il povero, ma poneodolo per quella via che sta fra la stupida ignoraoza del bruto, e le matte pretensioni di una pericolosa coltura; che nell' assegoare al povero l' ultimo

(a) Fu a questo fine diretta la pregevole Opera de' nostri ANNALI CIVILI cui furon ascritti per tenue somma i comuni di prima e seconda classe; ma i fascicoli di essa giacciono per lo più polverosi negli scaffali delle cancellerie comunali, perchè gli amministratori poco curano di far noto ai loro amministrati tutto quello che in esso si trova di più utile pel progresso delle arti e delle manifatture; e niuno incitamento essi danno in generale per raccogliere e aumentare i patrii monumenti.

scanno nella umana famiglia, la riconcilia colle sue privazioni, e gli rammenta quel giorno e quella padria in cui gli ultimi saranno i primi.

Questa elementare istruzione pel popolo è la leva più potente della civiltà, e ben il Governo ordinò a questo fine le scuole primarie come abbiam veduto a pag. 21 e seg. ma son esse nelle città, non ne' villaggi nè nelle campagne. Que' che ne profittano veggono bene migliorati i proprii interessi, le terre meglio coltivate, la morte colpir meno l' infanzia, l' accattare scomparso, diminuita la prostituzione, i reati minori. Or qual rancore il vedere per riparare l' economia di qualche comune scegliere appunto la spesa assegnata per questi maestri! Forse perchè poco adempiono al loro doveri per la meschinità degli appuntamenti; ma non sarebbe meglio aumentarli, e poi vigilarli e cambiarli colla sola autorizzazione del decurionato?

Ma torniamo al nostro Sig. de Ambrosio.

L' istruzione, aggiunge egli, ammaestra gli uomini ad amarsi scambievolmente in luogo di distruggersi; addolcisce i costumi nel procacciare l' agiatezza; addita che la mala fede, la violenza, la prostituzione non procurano che vantaggi passaggieri e vergognosi; e che niuna società potrebbe avervi se il delitto addivenisse il diritto comune, e se il vizio costituisse i costumi del maggior numero. E di essa vi è più bisogno pel popolo nel quale sono le passioni più veementi, e più spontaneo slancio ai più atroci misfatti, ed ai più grandi eroismi.

Ma come dare questa istruzione al popolo? Esso, risponde l' Autore, debbe succhiarla col latte, sì perchè allora soltanto puote essere profittevole, sì perchè in età adulta a fatiche manuali esso è chiamato per vivere. Perocchè utilissima cosa è lo stabilimento degli Asili per la infanzia, de' quali il Conte Serristori lamentava non guari tempo la totale mancanza nel nostro Regno.

« Se alcuno si aggira ne' luoghi più frequentati di ogni paese si avverrà ad ogni piè sospinto in fanciullini di ambo i sessi che abbandonati a se stessi stanno sulla pubblica via esposti a mille pericoli, coverti qualche volta di cenci, sempre di lordura, i quali senza bisogno innanzi ad ogni passaggiero protendono la mano ad accattare, assuefanno i loro labbri alla bestemia ed alle sconce e cattive parole, e nella età dell' innocenza stampano senza alcun freno o ritegno con vacillante piede la prima orma sul sentiero dello sprezzo di se medesimo e del vizio ».

Nè questo desiderio, aggiunge, va rigettato tra le favole di credulo pensiero o trai sogni dell' utopia; no: Londra fu la prima a vederne aperti moltissimi in quella vasta Capitale; imitolla Parigi e con celerità incredibile si diffusero per tutta la Francia, ed in varii luoghi della Germania, e della Svizzera, ed ancor in America (a). Nè l' Italia ritardò di seguirne l' esempio, e dopo Cre-

(a) V. Di varie Società ed Istituzioni di beneficenza in Londra. Opera del Conte Arrivabene, Lugano 1828; e 'l Visitatore del povero dell' illustre Degerando, tradotto dal Conte Schizzi, Milano 1828. Vedi pure la Svizzera considerata nelle sue vaghezze del Conte Tullio Dandolo, Milano 1829; e l' Opera del sistema di educazione nelle scuole de' teneri bambini di W. Russel nelle Lezioni pubblicate dall' Istituto Americano di pubblica istruzione, Boston 1831, vol. I. pag. 115 e seg.

mona, Pisa, Firenze, Livorno, Torino, e varie città dello Stato Pontificio vi si distinsero.

E veramente dall' infermità di nostra natura emerge il bisogno de' ricoveri pe' fanciulli da due fino a sette anni che allora appunto han bisogno di tutto; allora le prime impressioni s' imprimono sulla fantasia, e rimangono eterne; allora i mali si sviluppano e vi metton radice. Or se la madre o non voglia o non possa adempirvi, egli è mestieri che la Società li soccorra; onde l' infanzia non sia più la culla dei vizii, come Montaigne la chiamava.

Questi Asili fanno degl' infanti una famiglia, i fanciulletti per naturale ed ingenita tendenza convivono da fratelli, e più che da fratelli da amici di cuore: la parola di Dio, il vicendevole esempio, le dolci correzioni gli abitua quasi ad usare istintivamente col prossimo de' tratti di cordialità che quasi all'eroismo si avvicinano, ed usare quella castigatezza di costumi che abbella il giovine e che forma il caro pudore della donzella.

Aggiungi i vantaggi fisici per gli esercizii ginnastici, complemento della infantile educazione in questi Asili; onde agili, arditi, desiderosi di lavoro acquistano una floridezza, una quadratura, una muscolatura da sorprendere. Così educati ed istruiti i fanciulli sino all' età di sette anni, potrà allora pensarsi ad avviarli sia alle scuole serotine, o festive, delle quali abbiamo difetto, sia alle scuole primarie che al presente vi sono, riformate però secondo saggezza vuole (a).

Questi Asili ci auguriamo ancor noi col benemerito sig. de Ambrosio, e non è lontano l' adempimento non nella sola Capitale dove tante opere di Beneficenza vi sono e si accrescono (b), ma nelle Provincie dove basta l' Amministrazione pubblica quando riposa in mani benefiche a far sorgere questi Asili senz' alcuna spesa del Governo, senz' alcuna imposizione sugl' individui, ma per sola carità cristiana. Noi sentiamo che anzi sia sorta una gara tra coloro che vogliono essere i primi fondatori di questi Asili, santissima gara quando non vi si mescola l'ambizione e l' orgoglio. Per altro se il nostro Governo è riuscito a liberarci dagli accattoni aprendo loro più opportuni ed obbligati ricuveri, non tarderà a provvedere al semenzajo di essi, ch' è la fanciullezza abbandonata, aprendo gli Asili infantili.

(a) Sin dal 21 dicembre 1819 furono approvati i regolamenti per le scuole primarie dei fanciulli e delle fanciulle che pubblicheremo nelle Addizioni.

(b) Molti sono i grandi Stabilimenti di Beneficenza in Napoli, e de' quali parleremo nell' ultima parte di queste nostre Istituzioni; basta per ora citare il Reale Albergo de' poveri, colle sue dipendenze di *S. Maria dell' Arco* pe' vecchi mostruosi e deformi, di *S. Maria di Loreto* pe' vecchi inabili ed i fanciulli storpii, di *S. Francesco di Sales* per le donne storpie e convalescenti; de' *SS. Giuseppe e Lucia* per i ciechi, di *S. Maria della Fede* per le prostitute, e della *Pacella* per i fanciulli infermi.

APPENDICE.

DEL PROGETTO DI RIFORMA PEL REGOLAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI MONSIGNOR MAZZETTI ARCIVESCOVO DI SELEUCIA.

Persuaso questo dotto Prelato che presiede alla pubblica Istruzione nel Regno della necessità di una riforma, si rivolse ai Membri della Giunta perchè non si trascurasse di proporla al Governo; e credè suo dovere preparare il materiale di sì arduo lavoro, col progetto di alcuni articoli che potrebbero essere le basi di un nuovo Piano (a). E veramente la politica a questi giorni ad altro forse non dovrebbe intendere per ogni dove che ad illuminare la mente de' popoli; perocchè di presente se ben tu riguardi, da altro fonte che dall' istruzione e dal general dirozzamento non può scaturire la prosperità, la pace, la stabilità di uno Stato. Ritenendo quindi alcune parti dell'invecchiato sistema, e limitandosi a renderlo il men vizioso che sia possibile con estese ed importanti modificazioni, presentò il progetto del quale daremo un sunto; nel quale egli stesso ci assicura di aver presi precipuamente di mira due grandi oggetti, cioè 1.° ravvivare e soccorrere le arti e le industrie colla troppo finor qui trascurata istruzione del basso ceto; 2.° ordinar l' istruzione scientifica in modo, che ella non serva col dar troppi e superficiali letterati, a moltiplicar gl' infelici, che i troppi non possono facilmente essere nè valenti, nè necessarii, nè utili (b).

Distribuisce l' autore in tre parti la pubblica istruzione, 1. le scuole dei *primi rudimenti* per darsi le lezioni di leggere e scrivere, delle principali operazioni dell' Aritmetica, Geometria applicata, Disegno adatto alle diverse arti meccaniche, principii di Fisica e Chimica, Catechismo di Agricoltura e Pastorizia, di Veterinaria e di Pilotaggio (c).

(a) Sarebbero questi, dic' egli, come le prime linee del quadro: con queste linee primordiali io ho procacciato di coglier quei punti, pe' quali di un miglioramento è maggiore il bisogno, e i quali sono così classici e cardinali, che da loro emergeranno tutte le altre particolari riforme, come altrettante spontanee conseguenze.

(b) L' antico nostro consigliere De Gennaro si lagnò pure dei troppi, quando disse

Da paucos, dabis egregios, rem copia vilem
Reddit. Quod rarum est, id solet esse bonum:
Est auro pretium, quia non reperitur ubique:
Tanti non esset, si jacuisset humi.

(c) Vuole l' Autore affidarsi tal insegnamento a persone istruite e comode le quali vi si

2. Le scuole *elementari* suddivise in *preparatorie* e *facoltative*. Nelle prime da insegnarsi il corso di Belle lettere, compresivi i loro più bassi elementi, e la Filosofia, come ancora le scienze Matematiche e Fisiche: nelle facoltative, da insegnarsi la Legge, la Medicina, l'Architettura. Ma nelle une e nelle altre l'insegnamento non dover oltrepassare i limiti della elementare istituzione, tale però da abilitar i giovani a progredire da loro nello studio della scienza.

Quindi nelle *Scuole di Collegio* doversi dare,

1. Gramatica italiana con esercizio analogo, e Storia Sacra.

2. Gramatica latina con esercizio analogo; continuandosi lo studio della lingua italiana e della Geografia: Elementi di Storia universale.

3. Gramatica greca con esercizio analogo; continuandosi lo studio della lingua italiana e latina. Sunto della Storia della Religione. Mitologia.

4. Umanità con esercizio analogo; analisi di classici italiani, latini e greci; Prosodia latina; Versificazione italiana; Antichità Romane e Greche; Sunto della Storia della letteratura italiana, latina e greca (a).

5. Eloquenza e Poesia italiana e latina con esercizio analogo di composizioni; analisi rettorica di classici italiani, latini e greci; Archeologia latina e greca (b).

Nè qui vogliamo trasandar di dire che sebbene anche ora i Collegi sieno principalmente ordinati ad ammaestrar i giovani negli studii filologici, pure ci sembra che così fatte discipline tanto stranamente vi siano insegnate che pochissimo vantaggio se ne ritrae, e siam sicuri che queste scuole pel nuovo scompartimento delle lezioni dovranno di assai migliorare. Ma ciò che sopra di ogni altra cosa crediamo dover lodare il Cielo è la maniera come l'Autore propone dovervisi studiare la nostra lingua, la quale ora ne' Collegi s'insegna solo nelle due prime Scuole, come se un fanciulletto di dieci o undici anni potesse addottrinarvisi; e si osserva la sconcia cosa di dover mettere nelle loro mani un Boccaccio, un Casa, un Firenzuola (c). Il perchè sovente ti accade di veder coloro, i quali sono stati così ammaestrati, non solo non sentire avanti nelle nostre lettere, ma con somma loro vergogna neanco saper di gramatica.

prestino gratuitamente per impulso di cristiana carità e per vaghezza di acquistar merito appo il Sovrano. Ma sarà egli possibile ottener tanto! è buono l'augurarcelo. È vero che si propongono degl' incoraggiamenti; ma non si erano essi pure proposti negli art. 8, 18, 22 e 23 del Regolamento del 1816, e negli art. 8, 9, 30 e 31 di quello del 1819? Si possono rinvenire poche centinaja di Maestri così generosi e pii; ma ben altri ve ne bisognerebbero per una popolazione di più di sette milioni. La Danimarca, la cui popolazione non giunge a due milioni di abitanti, possedeva nel 1834 più di nove mila scuole per l'istruzione del popolo. V. nelle Addizioni.

(a) Avverte qui l'Autore in nota, andar compreso in questo corso l'esposizione della *Gramatica Filosofica*, e l'*Estetica*.

(b) E per le lezioni di lingua francese o di altre lingue viventi, di Calligrafia e Disegno, e di Musica, darsi ne' Collegi da' professori approvati a quegli alunni che la chiedessero.

(c) Statuti pe' reali Licei e Collegi f. 4 — nella Collezione delle Leggi e Decreti, anno 1816; 1.° semestre supp.

Oltre delle suddette lezioni ne' Licei, come abbiamo testè accennato, debbono esservi le altre Scuole *Preparatorie* e tutte le *Facoltative*: cioè:

Per la Filosofia e scienze Fisiche e Matematiche.

6. Logica e Metafisica, Etica e Dritto di natura; svolgendosi i principji fondamentali del Diritto Pubblico e del Diritto Amministrativo.
7. Corso elementare delle Matematiche pure e miste.
8. Geometria applicata alla proiezione, al disegno lineare ed architettonico, alla prospettiva, al taglio delle pietre, alle mappe; Agrimensura.
9. Fisica sperimentale, e Chimica.
10. Le tre parti dell' Architettura civile (segnatamente quella che tratta della costruzione), ed Architettura Idraulica.
11. Storia naturale e Geognosia.

Per la Medicina.

12. Anatomia e Fisiologia.
13. Patologia.
14. Medicina pratica, e Materia medica.
15. Medicina legale, ed Igiene pubblica.
16. Chirurgia, ed Ostetricia ».

Per la Legge.

17. Prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie.
18. Terza e quinta parte del Codice medesimo, ed Economia politica.
19. Seconda e quarta parte del Codice ». (art. 9.)

E così ogni Liceo addiverrebbe uno studio generale; perocchè oltre all' istruzione delle lettere conterrebbe non solo l' insegnamento della Medicina e delle Leggi, ma eziandio quello dell' Architettura. E lode grandissima è da rendere all' Autore per aver introdotto l' Economia Politica ne' Licei, la quale per altro a molti sa male veder confusa tra le Scuole delle leggi, sembrando loro che con troppo svantaggio si riguarda questa scienza di tanta generale utilità, considerandola solo quasi come un ramo della Legislazione. Senzachè alcuni desideravano per veder compiuto ne' Licei l' insegnamento delle leggi, che vi fossero ancora lezioni di Dritto pubblico ed Amministrativo, scienza che al certo non è meno necessaria della ragion civile e penale (a).

Ma perchè l' Autore ha tolto via ai Collegi le quinte e seste Scuole; « Filosofia cioè, Etica e Dritto di natura, Sintesi ed Analisi elementare, verità » della Religione cattolica, Matematica sublime e Fisica? » (b) Per due ra-

(a) L' Autore lo ha pur egli avvertito nell' ultima edizione del suo Progetto, e richiama l' attenzione del Governo a stabilir una Cattedra di Diritto Amministrativo, del quale noi abbiamo i primi abbozzate le *Instituzioni*.

(b) Statuti del 1816 f. 49.

gioni, come egli stesso dice: « la prima è la necessità di trovare de' fondi per » le nuove cattedre da istallarsi nei Licei ; . . . . la seconda ragione è la » sconvenevolezza del convitto per quei giovani che hanno compinto il corso » filologico, e sono già al caso di studiare Filosofia » (a). Ma oltre dei convittori alle Scuole de' Collegi, dall' Umanità in poi, usano molti altri giovani, i quali sempre pel numero entrano innanzi a quei primi. Ei sembra che chi ordinò i Collegi ebbe nella mente di stabilire in essi tutto quell' ammaestramento, di cui debb' esser fornito ogni uomo civile e ben nato; e che aggiunse ai Licei le Scuole, nelle quali fa mestieri che venga studiando chiunque vuole divenir Professore in qualche Facoltà. Nè sappiamo se per piccolo risparmio conviene che nella maggior parte del Regno si lasci senza la debita istruzione quella prima specie di giovani, che pur sono moltissimi, e tra i quali devi considerare quasichè tutti i proprietari, classe numerosissima e che per vantaggio della civil compagnia merita bene che sia ammaestrata. Ove si volesse veramente fare una riforma ne' Collegi e ne' Licei sarebbe forse da metter sul tappeto se per la general istruzione conviene o no di rattenere i convitti, i quali solo son di giovamento a pochi e non danno risultamenti corrispondenti alle spese ; e sarebbe ben da bilanciare se in quella vece non tornerebbe assai più utile cosa di chiamare maestri veramente dotti nelle Scuole, profferendo loro non una miserissima mercede, ma splendidi e ricchi onorari. Non è nostro scopo di qui allargarci in questa proposta, ma sarebbe desiderevole che fosse sottilmente disaminata.

Le scuole di perfezionamento dovrebbero, secondo il progetto, costituire la Regia Università. Quindi si propongono le rispettive cattedre per le seguenti Facoltà.

Facoltà sacra. Conterrebbe quattro rami d' insegnamento : 1. Fondazione, propagazione e vicende della Chiesa ; 2. Dommi ; 3. Morale ; 4. Disciplina.

Facoltà legale con cinque cattedre : 1. Diritto civile ; 2. Diritto di eccezioni e Procedura civile ; 3. Diritto e Procedura penale ; 4. Diritto pubblico; 5. Economia politica e Filosofia statistica.

Facoltà medica con otto cattedre oltre le diverse Cliniche e Teatro anatomico, ec. 1. Anatomia comparata; 2. Fisiologia ; 3. Patologia ; 4. Medicina pratica ; 5. Materia medica; 6. Medicina legale; 7. Igiene pubblica; 8. Chirurgia.

Facoltà delle scienze fisiche e matematiche colle seguenti dieci cattedre : 1. Matematiche pure ; 2. Matematiche miste ; 3. Fisica ; 4. Chimica ; 5. Orittologia ; 6. Zoologia ; 7. Astronomia ; 8. Botanica ; 9. Agricoltura ; 10. Architettura civile, militare e navale.

Facoltà Filosofica : 1. Logica e Metafisica ; 2. Etica ; 3. Dritto naturale.

Facoltà Filologica : 1. Filosofia delle lingue e Letteratura comparata (b) ; 2. Filosofia della Storia ; 3. Archeologia comparata ; 4. Diplomatica.

(a) F. 18. Potrebbero però esservi al bisogno le Scuole speciali, com' è l'idea dell' Autor del Progetto.

(b) Ottima cosa al certo è di aprire nella Università una Scuola per la *Filosofia delle lingue e per la letteratura comparata* ; ma nondimeno molti fanno voti che vi sia mantenuta eziandio una Scuola particolarmente per la nostra letteratura, la quale assai bene si può ve-

Musei: 1. Orittologico, 2. Zoologico, 3. Anatomico Patologico.

Gabinetti: 1. di Fisica sperimentale, 2. di Materia medica, 3. di Chimica filosofica, 4. di Chimica applicata alle arti.

Cliniche: 1. Medica, 2. Chirurgica, 3. Oftalmica, 4. Ostetrica.

Stabilimenti: 1. Osservatorio Astronomico, 2. Teatro Anatomico, 3. Orto Botanico, 4. Orto Agrario.

Ma l'Autore come delle pubbliche scuole così pur si fa a ragionare delle private; e stabilisce che « alla stessa uniformità delle scuole di Collegio e di » Liceo saranno rispettivamente soggette tutte le scuole private, le quali ab» biano con quelle un' oggetto identico d'insegnamento » (art. 14). E quanto ai libri scolastici elementari ei propone che questi « tanto per le scuole pub» bliche quanto per le private si sceglieranno dalla Presidenza di pubblica istru» zione ogni anno, onde l' insegnamento sia uniforme e progressivo. Nondi» meno la Presidenza inserirà nell' elenco dei libri da lei scelti non una sola » istituzione per ciascun ramo dello scibile, ma quante ne troverà commen» devoli, e ciò anche in questi oggetti d' insegnamento, che per solo difetto » di mezzi pecuniarii non avessero luogo nei pubblici stabilimenti, ma po» trebbero esser dettati da privati professori. E i professori sì pubblici che » privati potranno usare a lor talento qualunque delle opere inserite in quello » elenco » (art. 15). E così il prudentissimo Prelato si è studiato di conciliare l' uniformità dell' istruzione con una certa latitudine necessaria all'avanzamento delle scienze. Queste cose per altro, che sono in parte più ed in parte meno libere delle attuali, a non pochi son parute poter essere di nocumento anzichè no al progresso delle scienze, e che però sarebbe assai più conveniente di lasciare almeno del tutto libero l' ammaestramento privato, considerando che le più utili verità sono state combattute sovente da chi meno era da credere, e che, le scuole private essendo libere, potrebbero meglio i maestri ingegnarsi di perfezionare i metodi dell' insegnamento. Oltre a ciò anche altre proposte dell' Autore sono sembrate troppo restrittive, come quelle dell' articolo

nire insegnando *in grado di perfezionamento*. Di sì grande importanza è la propria letteratura per una nazione che in una Università non debbe essa certo mancare di una Scuola speciale. La Scuola della *Filosofia delle lingue e letteratura comparata* ha per officio « di trattar filosofica» mente il trascendentale di quelle cose per le quali tutte le lingue convengono fra loro, a » vedere, considerate le peculiari forme di ciascuna delle lingue dotte, e delle più notabili fra » le moderne, quali di queste e per quai versi meglio abbia adempiuto od adempia ai mol» tiplici oggetti delle loquele » ondechè essa non può offrirti un solenne ammaestramento nelle lingue e nelle lettere Italiane. Nè è da credere che un così fatto ammaestramento si possa rinvenire nell' istruzione filologica, che i giovani innanzi di aver studiato nelle filosofiche discipline ricevono dai maestri de' Collegi o de' Licei. Non è al certo lieve cosa la conoscenza di una lingua e di una letteratura, nè ciò si potrà mai ottenere dalle Scuole *Elementari*: e per difetto di maestri di alta letteratura si vede di molti giovani, ancorachè ornati di grande ingegno, per modo esser vuoti di buon gusto che tutto guastano e corrompono. — Ci è accaduto eziandio di sentire alcuni molto studiosi delle scienze filosofiche, i quali avrebbero desiderato anzi nella filosofica che nella filologica facoltà veder allogata la filosofia della Storia, parendo loro aver questa nuova scienza, la quale, come dice il nostro sommo filosofo Giambattista Vico, è insiememente la storia e la filosofia dell' Umanità, assai più stretti legami colla filosofia che colla filologia.

ottavo, ove, per evitare che i giovani non entrino negli studii *Facoltativi* senza aver prima ben forniti i *Preparatorii*, dice che « nessuno potrà essere am» messo alle scuole facoltative senza essersi munito di quella carta autorizzante, » la quale dovrà dal medesimo presentarsi per poter subire l'esame di cedola » nella facoltà cui si dedica ». Così se alcuno senza aver in animo di conseguire i gradi accademici studiar volesse qualche disciplina, come sarebbe a dire nella facoltà Medica, l'Anatomia o la Fisiologia, questi non troverà nissun maestro pubblico o privato che possa istruirlo: e se altri vorrà farsi ad apparare qualche parte delle leggi ovver la politica economia, non potrà farlo senza di aver prima ottenuto la *licenza in filologia* e la *laurea in filosofia* (art. 53). E perocchè la regia Università di Napoli solamente può conferire la laurea (38), così un giovane che volesse istruirsi in alcuna di queste ultime discipline in Provincia, non solo spesso dovrebbe, come per studiare alcuna delle scienze attenenti alla Medicina, venire in un Liceo a fornirsi di *cedole* e *licenze*, ma nella Metropoli per conseguir la laurea in filosofia. Troppo grave cosa sarebbe questa per qualunque siasi giovane: che per seguitare presso qualche Liceo o privata scuola il suo ammaestramento dovrebbe interromperlo ed intraprendere sovente non breve viaggio prima di potersi dissetare nei più utili fonti del sapere. Quanti non lascerebbero stare lo studio delle leggi, della politica economia e di qualunque siasi altra disciplina solo per questi ostacoli! (a)

Noi ci accordiamo volentieri col filantropico nostro Prelato nelle osservazioni fatte nelle note onde giustificare le varie parti del suo Progetto; ed in quel che appositamente dice sugli *Studenti*, e sui *Gradi dottorali*, e molto più in ciò che osserva sul *Collegio medico cerusico* e sullo *Stabilimento Veterinario*, de' quali diremo qualche cosa nelle Addizioni; ma non possiamo omettere quel che giustamente propone per la scelta de' Professori, che d'accordo col Ministro formò il seguente regolamento approvato col reale rescritto de' 22 marzo, partecipato alla Presidenza a' 3 aprile 1839. Esso è in questi termini;

« Art. 1. Nessuno potrà aspirare ad esser Professore in qualche facoltà, se non avrà l'età di ventotto anni compiuti.

Art. 2. Le Cattedre della regia Università si provvederanno per merito, o per concorso, secondochè ne' varii rincontri il Re troverà più conveniente pel miglior servizio dell'Università medesima.

Art. 3. I meriti, in virtù de' quali potranno esser conferite, saranno: 1.° quelle opere e produzioni, che sono state ricevute con applauso dal pubblico, o che abbian riportata l'approvazione di qualche rinomata Accademia; 2.° un servizio di relativo insegnamento, in cui si siano date chiare pruove di sapere e di zelo; 3.° l'approvazione riportata in concorsi fatti per Cattedre della regia Università; 4.° impieghi letterarii esercitati con lode di abilità ed onoratezza, specialmente in servizio della istruzione pubblica, dovendo benvero preferirsi gli attuali interini e sostituti.

(a) Ma questi non sono ostacoli, potrebbe dire l'Autore, ma legittime conseguenze dello sviluppo della umana intelligenza che non può apparare le cognizioni esatte, senza la conoscenza de' principii, a meno che non si voglia avere de' semi-dotti, professori superficiali, esseri nocevoli al progresso delle scienze.

Art. 4. Quando vacherà una Cattedra nella regia Università, il Presidente della pubblica Istruzione con apposito avviso, affisso nella stessa Università, ed inserito nel Giornale delle due Sicilie, dichiarerà, che se ne va a fare la provvista, affinchè chiunque vi aspira dia il suo nome, e presenti i requisiti proprii, a norma dell' articolo precedente, nella Cancelleria della regia Università dentro un termine prefisso.

Art. 5. Raccolti i nomi degli aspiranti, il Presidente colla Giunta, dopo fatto lo scrutinio sulla condotta de' candidati, secondo il solito, esaminerà i requisiti di ciascuno, avendo in ciò sempre di mira il disposto dell' art. 3. Quindi formerà il notamento degli eligibili, che presenterà a S. E. il Ministro, e per mezzo di lui al Re, additando in ciascuno de' proposti i capi di merito, che avranno motivato la scelta.

Art. 6. Se alla M. S. non piacesse di conferir la Cattedra a colui, o ad uno di coloro, che nel sopraccennato modo saran proposti, si annunzierà il concorso, pubblicando il nome di quei che vi saranno ammessi.

Art. 7. Il concorso abbraccerà due sperimenti, il primo orale, e l'altro scritto; e questi avranno luogo coll'intervallo di una settimana dall'uno all'altro.

Art. 8. Le tesi, ed i quesiti da servire agli sperimenti saranno determinati dal sorteggio. A quest' oggetto si farà per ciascun ramo dello scibile, su cui cadono i cennati sperimenti, un elenco completo di tutti i quesiti e le tesi, che possono esaurir la materia; ogni quesito ed ogni tesi avrà un numero; nell' atto dell' esame si metteranno in un' urna tutti i numeri di un elenco; e quel numero che verrà estratto a sorte indicherà il quesito o la tesi da servire allo esame.

Art. 9. Lo sperimento orale consisterà in una lezione, che ciascuno degli aspiranti dovrà fare alla presenza del Presidente, degli esaminatori, e del pubblico. Il tema sarà determinato a norma dell' articolo precedente, e comunicato successivamente a ciascun concorrente un' ora prima di farlo montar sulla Cattedra. Dovrà quindi ragionarvi sopra, insegnando, durante una mezz' ora, e rispondere a due difficoltà fatte da due diversi esaminatori, cavati a sorte contemporaneamente alla determinazione del tema.

Art. 10. Le tesi da servire allo sperimento scritto dovranno esser diverse dal tema della pruova orale, e si determineranno egualmente col sorteggio, giusta il prescritto dall' art. 8, alla presenza de' candidati e nell' atto del concorso.

Art. 11. Raccolti gli scritti colle opportune formalità e precauzioni, si renderanno di pubblica ragione a spese de' concorrenti, e, dopo stampati, saranno discussi e giudicati dagli esaminatori. Se però tra' concorrenti taluni si determinassero a rinunziare al concorso per non esporsi al giudizio degli esaminatori, o per altri motivi, possono i medesimi ritirare i loro scritti senza farli stampare e discutere.

Art. 12. Il Professore verrà nominato con voti segreti, ma palesi e ragionati, tenendosi egualmente conto de' requisiti, e del risultato del concorso, che consisterà, come dagli articoli precedenti: 1.° nello sperimento scritto; 2.° nello sperimento orale; e 3.° nel rispondere alle difficoltà, che si faranno all' aspirante dagli esaminatori.

Art. 13. Sarà quindi assegnato, tanto a' requisiti, quanto a ciascuno dei tre sperimenti del concorso, un ugual numero di punti, sicchè corrisponda lo zero alla *nullità* de' *requisiti*, ed al *male* di ciascuno degli sperimenti, ed il massimo numero di punti adottato all'*ottimo* degli sperimenti, ed al *pieno* dei requisiti.

I voti palesi e ragionati dell'articolo precedente saranno con questo mezzo tradotti in numeri, che misureranno il merito dei concorrenti.

Art. 14. Il numero de' punti assegnato, come nell' articolo precedente, preso quattro volte, e moltiplicato per lo numero degli esaminatori si paragonerà colla totalità dei punti conseguiti da ciascun concorrente pe' tre sperimenti, e pe' requisiti.

Quegli tra' concorrenti, che non otterrà due terzi de' punti assegnati a ciascuno sperimento, preso quattro volte, e moltiplicato pel numero degli esaminatori, come sopra, resterà riprovato: chi avrà più punti, oltre i due terzi, otterrà la Cattedra, e colui, che più gli si avvicinerà, ne sarà dichiarato sostituto, potendo valersi di questo titolo, come requisito in un altro concorso.

Così, supponendo, che siasi assegnato il numero 12 tanto a ciascuno degli sperimenti quanto a' requisiti, e che gli esaminatori siano sei, sarà 288 il numero massimo, al quale dovrà esser paragonato il merito de' concorrenti.

Supponendo inoltre, che siano tre soli i concorrenti, de' quali il primo abbia conseguito da tutti i sei esaminatori punti 40 per lo sperimento scritto, 42 per lo orale, 30 per le obieziuni, e 50 pe' requisiti, in uno punti 162, il secondo abbia così riuniti punti 202, ed il terzo punti 193, rimarrà riprovato il primo degli aspiranti, otterrà la Cattedra il secondo, e sarà dichiarato sostituto il terzo, considerando che 192 sono i due terzi di 288.

Art. 15. In parità di merito saranno preferiti quelli, che trovansi in esercizio d' insegnamento, e tra questi il più anziano: dandosi parità di anzianità, la dirimerà il Presidente.

Art. 16. Le Cattedre de' Collegi, Licei, e scuole secondarie ancora si daranno per merito o per concorso.

Art. 17. Si daranno per merito a chi fosse stato una volta presentato a S. M. come eligibile per la corrispondente Cattedra della Università, o a chi avesse i requisiti espressi nell' art. 3.

Art. 18. Qualora chi trovasi fornito dei suddetti requisiti non vi aspirasse, o non piacesse alla M. S. di farne la nomina, si aprirà il concorso colle stesse norme, che regolano i concorsi per le Cattedre della regia Università.

Art. 19. Qualunque sostituto della Università, purchè creato colle norme del presente regolamento, avrà il dritto di occupare in vacanza una corrispondente Cattedra di Collegio o Liceo.

Art. 20. In caso che un sostituto della regia Università passi altrove ad insegnare, o succeda al proprietario, si procederà alla elezione del nuovo nello stesso modo, che si tiene pe' Professori. E parimente colle stesse norme dovranno crearsi gli aggiunti, operatori, ed aiutanti, che si crederà dover conservare nelle varie direzioni de' Musei, Cliniche, Gabinetti ec. appartenenti alla regia Università.

Art. 21. Per maggior guarentigia della conveniente elezione dei Professori verrà espresso ne' manifesti pe' concorsi, che si procederà, per ora, alla nomina de' Professori interini, e che questi non debbono ottenere la proprietà della Cattedra che dopo un anno o due di lodevole esercizio, considerando quest' altro sperimento come una continuazione e parte del concorso. »

Ma ritornando al Progetto di riforme, materia di questa Appendice, abbiam veduto con piacere che non omette l' Autore di parlar delle donne, per le quali giustamente vuole la istruzione classificata secondo la diversità delle condizioni; ed a quelle del basso ceto insegnarsi 1. il Catechismo religioso e le regole di buona creanza; 2. leggere e scrivere; 3. le principali operazioni dell'Aritmetica, e 4. i lavori donneschi convenevoli alla loro condizione. A quelle del medio ceto insegnarsi 1. il Catechismo religioso e le regole di civiltà; 2. leggere e scrivere anche il latino; 3. la lingua italiana con esercizio di stile epistolare; 4. Geografia e Storia della Religione; 5. le principali operazioni dell' Aritmetica; 6. i lavori donneschi convenienti; 7. il disegno (a). E queste lezioni farsi dalle maestre del loro sesso.

Propone finalmente alcuni problemi che lascia a risolvere alla Giunta (b).

Noi facciamo plauso al dotto nostro Prelato, e ci compiacciamo dell' epigrafe posta nell'ultima edizione di questo progetto fatta nel corrente anno pei tipi all' insegna di Aldo Manuzio.

« L' insegnamento deve percorrere tre gradi: mostrar lo stato in cui si è; » esporre il progresso fatto; additar quello che si potrebbe fare ».

(a) Dichiara di non parlare delle donzelle nobili perchè o entrano negli Educandati, o s' istruiscono in casa propria.

(b) Ecco i problemi:

« Sarebb' egli espediente per migliorare i costumi della gioventù studiosa il dar la cura delle Congregazioni di spirito a qualche corpo di Regolari di sperimentata operosità e zelo? ed a quale?

Gl' Istituti e molto più i Pensionati degli uomini, essendo sempre intraprese di Speculatori, sono essi da tollerarsi?

Sono da tollerare gl' Istituti e Pensionati delle donzelle, pe' quali oltre al cennato inconveniente, vi ha ancora quello di dover essere le giovinette istruite da uomini?

Ad assicurare la buona riuscita delle pubbliche scuole per le donne tanto in ordine alla morale, quanto in ordine alla coltura, sarebb' egli espediente di affidarle alle Suore della Carità?

Affidate a queste Suore, dovranno esse intromettersi anche della istruzione, o curando la sola disciplina, lasciare che persone fornite della debita licenza e nota per probità si occupino della istruzione?

Le lezioni di Musica e Ballo ed altre arti cavalleresche potendosi riguardare nell' attuale stato della società come parte di quella educazione che certe classi richieggono, si dovrà permettere nei Collegi e Licei; e dovranno aver luogo nella istruzione delle donne di ceto medio? »

ADDIZIONI

Alla pag. 30. — Statuti per la regia università degli studii del regno di Napoli approvati col real decreto de' 12 marzo 1816.



TIT. I. *Distribuzione delle facoltà.*

1.° L'insegnamento che si dà nella regia università, è diviso in cinque facoltà, cioè di teologia, di scienze fisiche e matematiche, di giurisprudenza, di filosofia e letteratura, e di scienze mediche.

2.° La facoltà di teologia ha le segnenti cattedre:

Sacra scrittura, — *Teologia dogmatica*, verità della religione cristiana — Instituzioni di dritto canonico — Storia di Concilii — *Trattati canonici.*

Nelle facoltà di scienze fisiche e matematiche sono le seguenti cattedre:

Geometria piana e solida — Parte più sublime della matematica sintetica — Parte elementare dell' analisi — Analisi sublime — Architettura civile — Fisica generale — Meccanica — Fisica sperimentale — Astronomia — Mineralogia — Botanica — Agricoltura ed economia agraria — Zoologia — Chimica scientifica e sperimentale.

La giurisprudenza abbraccia le cattedre segnenti:

1.a Cattedra — Instituzioni di dritto, 2.a Instituzioni di dritto, Trattati legali, Dritto del regno, Dritto criminale e procedura criminale — Dritto commerciale e procedura criminale — Dritto commerciale e marittimo procedura civile, ed arte del notajo — Dritto di natura e delle genti — Economia pubblica.

Nella facoltà di filosofia ec. Etica — Logica e metafisica — Lingua greca — Archeologia e letteratura greca — Mitologia ed antichità romane — Eloquenza, poesia e letteratura latina — Letteratura italiana — *Lingua ebrea* — *Lingua araba* — Diplomatica ed arte di verificar le date — Principii generali della storia.

Alle facoltà di scienze mediche etc. — Anotomia umana, ed anotomia patologica — Fisiologia organica e filosofica — Patologia, Igiene e Terapia — 1.a Medicina pratica; 2.a Medicina pratica — Chirurgia teoretica — Materia medica — Testo d' Ippocrate, Aforismi, Medicina di Coo e medicina greca — Storia della medicina — Ostetricia teoretica — Medicina e chirurgia legale, e Polizia medica — Clinica medica, Clinica cerusica, Clinica oftalmica } si praticano nell' ospedale degl' Incurabili.

Dimostrazione pubblica di anotomia (si fa nello stesso ospedale).

TIT. II. *Presidente , e membri della commissione di pubblica istruzione.*

3. Il presidente della commessione potrà visitare la regia università sempre che crederà coovenevole , ma non tralascerà di farlo almeno una volta in ogni anno.

4. Di tutte le adunanze ordinarie , o straordinarie, sieno generali , sieno delle sole facoltà, nelle quali li piacerà d' intervenire , egli sara il presidente.

5. Avrà sempre voto definitivo : e qualora vi sarà parità, il suo voto darà la preponderanza.

6. Il presideote precederà in qualsivoglia pubblica funzione , e lo seguiranno i membri della commessione , quindi il rettore della regia università , i decani , ed i professori.

7. Egli darà le disposizioni neeessarie per le cerimonie da praticarsi nella sollennità aoniversaria della inauguraziooe della regia università.

8. Il presidente è incarieato di rimettere a nome della eommessione i rapporti a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' interno su tutto ciò che occorrerà pel miglioramento della iustruzione della regia università , per la diseiplina , per la ecooomia , e per quanto avrà riguardo al beoe , ed all' utile dello stabilimento , dei professori , e degli studenti.

9. Qualora si dovrà interpetrare qualche articolo del regolamento , o aeeaderà qualche cosa , che abbia bisogno di un pronto provvedimento , il presidente della commessione darà le disposizioni opportune , le quali saranno eseguite provvisoriamente fino a che la eommessione oon avrà ricevuta la risoluzione sul rapporto , che sarà fatto dell' avvenuto a S. E. il Ministro dell' interno.

10. Il presidente dietro l' avviso del rettore sull' approvazione rieevuta dagli aspiranti ai gradi dottorali , spedirà le carte autorizzanti di eedole , licenze e lauree , le quali nun avranno alcun valore se non saranno da lui sottoscritte , e controsegnate eol sigillo della commessiooe.

11. Egli apporrà il suo *visto* a tutte le licenze, ed a tutti i privilegj, che potranno abilitare all' esercizio eoloro , ehe gli hanoo meritati.

12. In fine di ogni mese il presideote confronterà le partite di esito e d' introito tanto sul libro del razionale , che su quello del controllo ; e si occuperà ad osservare il libro del primo , ed il registro del secondo , che gli saranno presentati a sua richiesta. Potrà nondimeno destinare a questa visita uno , o due soggetti della eommessione.

13. Egli nel fine di ogni anoo dovrà passare il eonto morale della regia università nel ministero dell' interno.

14. A questa epoca il presidente nel rapporto , ehe dovrà fare a S. E. il Ministro dell' interno sullo stato della pubblica instruzione del regoo , vi comprenderà ancora la regia università degli studj.

15. Egli in presenza della eommessione riceverà il giuramento da tutti gl' individui addetti alla regia università , prima che si mettano oell' esercizio delle loro funziooi.

TIT. III. *Rettore.*

16. Un rettore scelto tra i professori, e nominato dal Re sarà il capo della regia università degli studj. Egli presederà al collegio dei decani.

17. La durata dell' impiego di rettore è biennale; e l' esercizio delle sue funzioni comincerà all' apertura dell' anno scolastico. Per questa volta il nuovo rettore si metterà in possesso della sua carica dal 1.° gennajo 1816.

18. La scelta del nuovo rettore si farà nel mese di settembre in una giornata, che determinerà il presidente della commessione della pubblica instruzione.

19. Per la elezione del nuovo rettore si raduneranno tutti li professori nella sala dei concorsi della regia università e sarà scelto un professore per ciascuna delle cinque facoltà col voto di tutti i professori presenti, in guisa che tutti concorrono all' elezione di un individuo per facoltà. La maggioranza relativa fisserà il candidato in ciascuna delle dette facoltà. Il presidente della commessione, o il rettore in di lui mancanza, terrà conto del risultato dello scrutinio e formerà la cinquina composta de' cinque professori eletti.

20. La proposta dei cinque candidati sarà inviata dal rettore al presidente della commessione, che per mezzo del Ministro dell' interno otterrà la nomina del nuovo rettore da S. M.

21. È uffizio del rettore di vegliare sopra l' osservanza delle leggi, e regolamenti della regia università tanto relativi alla disciplina, che all' adempimento de' doveri de' professori, de' scolari, e degl' impiegati. La sua corrispondenza per tutti gli oggetti divisati sarà diretta sempre al presidente della commessione.

22. Il rettore dee far rapporto al presidente della commessione de' disordini, che colla sua prudenza non avrà potuto nè prevenire, nè correggere, proponendo i mezzi, che crede necessarj all' uopo.

23. È cura del rettore di rimettere in fine di ogni mese lo stato di presenza de' professori colla indicazione de' giorni, ne' quali i sostituti o gli aggiunti gli avranno rimpiazzati nelle lezioni, e colla denotazione de' giorni ancora in cui gli sperimenti e le operazioni avranno avuto luogo ne' diversi stabilimenti destinati alle prove dimostrative nelle cattedre per le quali sono stati formati.

24. Nel mese di settembre il rettore farà una mappa, in cui sarà notata la distribuzione delle ore nelle quali da ciascun professore dovrà darsi lezione nel venturo anno scolastico, onde gli scolari possono agevolmente ricevere le instruzioni relative a quelle facoltà nelle quali debbono sostenere gli esami per conseguire i gradi dottorali. Questa mappa sarà unita al calendario per regolare i giorni di lezioni per tutto l' anno scolastico, che principierà ai 5 novembre e terminerà a' 30 di giugno. Tanto la mappa, che il calendario dovranno ricevere l' approvazione dal presidente della commessione prima di consegnarsi alla stampa.

25. Il gran sigillo della regia università sarà custodito dal rettore. Egli dovrà adoperarlo coll' intelligenza de' decani.

26. Nelle udienze presso il governo, il rettore porterà la parola a nome del corpo de' professori.

27. Il rettore nelle adunanze alle quali presederà, avrà voto preponderante per dirimere la parità !

28. Tutti gli avvisi ed inviti per cerimonie, funzioni ed esami si faranno dal rettore, anche quando il presidente ne avesse determinato l' oggetto e la giornata. Tutte le carte autorizzanti de' gradi dottorali dovranno essere sottoscritte dal rettore e contrassegnate dal suggello della regia università.

29. Non potrà negarsi il rettore a convocare le facoltà, per tenersi esami, ogni qual volta si trovino regolari i requisiti a' gradi accademici presentati in cancelleria.

30. Il rettore riceverà il giuramento da tutti coloro, che avranno ottenuto i gradi dottorali presso la regia università degli studj. Egli farà contestare di proprio pugno da' candidati in piedi della carta autorizzante, di aver eglino giurato: dopo la loro soscrizione apporrà anche la sua col sigillo.

31. Alla fine dell' anno scolastico il rettore farà rapporto al presidente della commessione per ciò che riguarda la regia università, e darà conto della disciplina, che vi sarà stata osservata nel corso dell' anno, e degli accidenti, che vi avranno avuto luogo. Denoterà nel surriferito rapporto il numero degli studenti, e di tutti coloro che sono stati promossi a' gradi dottorali. In fine proporrà ciò che crederà necessario per l' utile dello stabilimento e per le riparazioni del locale se mai occorreranno.

TIT. IV. *Decani.*

32. Ciascuna facoltà avrà un decano, il quale sarà il primo tra i professori della medesima.

33. È biennale l' impiego di decano.

34. La carica del nuovo decano si otterrà successivamente per anzianità di servizio da ciascun professore di quella facoltà nella quale dee farsi il rimpiazzo.

35. La durata biennale dell' impiego decanale sarà valutata dal giorno in cui il nuovo decano sarà entrato nell' esercizio delle sue funzioni. Questa determinazione è applicabile ancora agli attuali cinque decani.

36. Mancando per qualunque impedimento il decano, gli sarà surrogato il più anziano professore della stessa facoltà. L' anzianità sarà sempre considerata pel servizio.

37. Il decano riceverà le domande degli aspiranti a' gradi accademici, che passerà al cancelliere della regia università, onde potersi osservare se debba convocarsi la facoltà per fare gli esami. Egli soscriverà le cedole, le licenze e le lauree conferite per mezzo di esami, e vi apporrà il suo sigillo.

38. La sessione della facoltà non avrà luogo, se il decano non troverà presenti almeno due terzi de' professori, che la compongono.

39. Tutti i cinque decani della facoltà insieme col rettore formeranno il collegio de' decani.

40. Il rettore radunerà il collegio decanale sempre che crederà convene-

vole consultarlo per migliorare l' istruzione, la disciplina ed i regolamenti della regia università. Sarà però obbligato di convocarlo immancabilmente ogni mese per conoscere se siensi introdotti abusi, o si pratichino condiscendenze in tutte le parti del servizio.

41. Delle sessioni de' decani sarà sempre compilato il processo verbale segnato da' presenti, che sarà inviato al presidente della commessione, acciò dia le convenevoli disposizioni.

42. Nelle sessioni del collegio, il più giovine tra i decani farà da cancelliere, e distenderà il processo verbale.

43. Il decano della facoltà teologica sarà il vicerettore della regia università degli studj.

TIT. V. *Censore.*

44. Nella regia università degli studj vi sarà un professore, che in giro per ogni settimana farà le funzioni di censore.

La scelta per questa prima volta sarà del rettore.

45. L' ordine della successione della censura sarà quello dell' anzianità di servizio. Il rettore, ed i decani sono eccettuati da un tale incarico fino a che saranno ne' rispettivi impieghi.

46. È ufficio del censore di vegliare, perchè i professori non manchino ai proprj doveri nell' assiduità dell' insegnamento, nell' assistenza degli esami, e nel presentarsi a dar lezione secondo l' orario a cui dovranno conformarsi.

47. È pure incombenza del censore di far osservare il buon' ordine in tutto il recinto della regia università, e di dare le provvidenze che potranno condurre a questo fine.

48. Quando il bisogno l' esiga, il censore farà al momento rapporto al rettore di ciò, che può essere accaduto. All' infuori di questa circostanza il censore alla fine della settimana ragguaglierà il rettore sulla esattezza de' professori nell' adempimento de' proprj doveri, somministrando que' riscontri di cui sarà richiesto. I rapporti saranno sempre in iscritto.

49. Il censore procurerà che gli studenti in ogni lezione vadansi a segnare di proprio carattere ne' registri, che saranno aperti nelle cattedre di ciascuna facoltà. A tal uopo sarà dal professore destinato tra gli studenti chi possa riconoscere le persone, che andranno ad iscriversi. Dovrà usare la maggiore diligenza cogli studenti, che frequentano le cattedre de' professori dell' arte salutare, e della giurisprudenza.

TIT. VI. *Professori.*

50. I nuovi professori saranno eletti per concorso. In ogni concorso presederà il presidente della commessione della pubblica instruzione ed in di lui assenza il rettore della regia università. Essi avranno il voto e la preponderanza nel caso di parità.

51. Il concorso avrà luogo nella regia università degli studj, dove si tro-

veranno radunati gli aspiranti che avranno esibiti gli attestati di battesimo, di moralità, e di perquisizione.

52. Da un libro, che potrà servire a quest' oggetto, e che conterrà le materie sulle quali versa l' insegnamento della cattedra vuota sarà preso a caso un punto, o ricavato un quesito, che uno de' professori della facoltà determinato dal decano sopra luogo proporrà a' concorrenti. Lo stesso punto, o quesito sarà comentato, o risoluto in lingua latina da tutti gli aspiranti.

53. Gli aspiranti riuniti in una sala si occuperanno a scrivere la interpretazione del punto, e lo scioglimento del quesito. Sarà loro permesso di consultare i libri, che ciascuno potrà aver seco: e di questa circostanza si farà particolare e distinta menzione nell' atto del concorso.

54. I professori della facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti, acciò non abbiano comunicazione con alcuno e nè meno tra loro. Il decano darà le disposizioni necessarie sull' assunto.

55. La facoltà riunita darà il suo giudizio sugli scritti de' concorrenti tra lo spazio di otto giorni, indicando i libri de' quali si son serviti nell' atto del concorso.

56. Quelli tra gli aspiranti, che avranno avuto l' approvazione, saranno obbligati in un giorno fissato dal rettore a montare sulla cattedra in pubblico, ed a fare una lezione su quanto trovansi avere esposto e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla cattedra si darà in lingua italiana.

57. Sulla base dell' approvazione a quanto si è scritto e si è esposto sulla cattedra, e prendendosi ancora in considerazione i servizj prestati alla pubblica instruzione o con opere stampate, o in impieghi letterarj, ma senza veruo' altro riguardo personale, la facoltà collegialmente radunata farà la discussione finale, ed a pluralità di voti segreti dati colle schedule farà la proposta del candidato alla cattedra vuota, mettendo in lista i concorrenti secondo il grado del merito.

58. Qualora non vi sarà approvazione della facoltà in favore degli aspiranti, allora si intimerà di nuovo il concorso e potranno ritornare allo sperimento anco gli esclusi nel concorso antecedente.

59. Quando la proposta avrà luogo, il decano rimetterà il risultato del processo verbale al rettore. Questi lo invierà al presidente della commessione della pubblica instruzione, da cui sarà mandato al Ministro dell' interno per ottenersi da S. M. la nomina del nuovo professore.

60. I processi verbali degli esami, tanto a voce, che in iscritto si compileranno dal cancelliere della facoltà. Queste carte saranno depositate nella cancelleria della regia università.

61. Ogni nuovo professore dovrà prestare il giuramento di fedeltà al Sovrano, e di esatto adempimento de' proprj doveri in mano del presidente della commessione della pubblica instruzione, e senza del quale non potrà essere posto in esercizio delle sue funzioni.

62. La durata delle lezioni di ciascun professore sarà di un' ora al giorno secondo verrà fissato nella tabella approvata, ed inserita nel calendario dal presidente della commessione della pubblica instruzione.

63. Le lezioni saranno date con libri o manoscritti latini in tutte le cattedre, eccetto in quelle nelle quali le dottrine, che vi s' insegnano, ne sono meno suscettibili. La spiegazione sarà sempre in italiano.

64. Tutti i professori dovranno dare alle stampe le loro rispettive instituzioni, o trattati che insegnano. Queste opere, dopo essersi ottenuta l' approvazione dal governo, serviranno ancora ad uso di licei, sicchè l' instruzione riesca uniforme.

65. Ogni professore nella sua scuola attenderà al buon' ordine. Egli sarà assistito da' bidelli per conservarlo. In caso di bisogno darà parte al censore pe' provvedimenti di rigore.

66. Tutti i professori quando saranno richiesti segneranno i certificati di assistenza a quegli studenti, che si troveranno notati ne' registri della cattedra. I certificati debbono essere forniti del *visto buono* del decano, che vi apporrà il suggello della facoltà.

67. Presso tutte le cattedre saranno aperti de' registri, ne' quali si segneranno di proprio pugno gli studenti ogni volta, che assisteranno alla lezione.

68. Sarà a tal uopo nominato da ciascuno professore uno degli studenti di sua maggior fiducia, perchè attenda alla iscrizione del registro.

69. Tra i professori non vi sarà precedenza; ma qualora vi sia occasione di stabilirne alcuna, questa dovrà determinarsi dall' anzianità di servizio nella cattedra; ed in caso della stessa epoca di servizio, la precedenza sarà fissata dalla età.

70. Ogni professore quando non abbia ancora stampato le sue instituzioni, o trattati, dovrà fare un' elenco delle materie, che insegnerà, il quale al principio dell' anno scolastico dovrà affiggere alla sua cattedra, acciò il sostituto, o l' aggiunto, e gli scolari possano esser preparati pe' rispettivi esercizj.

TIT. VII. *Cancellieri delle facoltà.*

71. Ogni facoltà avrà un professore, il quale farà da cancelliere sempre che la facoltà collegialmente si riunirà.

72. La durata dell' impiego di cancelliere di facoltà sarà di un anno.

73. Sarà rimpiazzato dal nuovo ogni qual volta avrà terminato l' anno di servizio. In caso di mancanza od impedimento, il più giovane de' professori farà le sue veci.

74. La proposta si farà da tutta la facoltà in una terna formata di quei professori, che avranno ricevuto più voti. Eseguitosi lo scrutinio si farà un processo verbale, il cui risultato per mezzo del decano sarà inviato al rettore per esser spedito al presidente della commessione della pubblica instruzione, da cui col parere sarà inviato al Ministro dell' interno, che ne farà la nomina definitiva.

75. È incombenza del cancelliere di compilare tutti i processi verbali per esami ed approvazioni o disapprovazioni degli aspiranti presenti, o assenti, pe' concorsi alle cattedre vote, e per tutti i lavori, che farà la facoltà riunita.

TIT. VIII. *Sostituti ed Aggiunti.*

76. Ogni professore avrà un sostituto il quale lo rimpiazzerà, quando sarà legittimamente impedito.

77. I sostituti saranno eletti per mezzo di concorso. Essi dovranno ottenere l'approvazione di S. M.

78. Il sostituto assisterà quotidianamente alle lezioni del professore, affinchè informato delle idee che questi svilnppa nell'insegnamento, possa fare anche da ripetitore a quei giovanetti che amassero di rendere più profittevoli le lezioni.

79. I sostitoti riceveranno delle gratificazioni dal governo sul fondo dei gradi accademici, quando fossero stati frequentemente impiegati a rimpiazzare i professori impediti o assenti.

80. Gli aggiunti sono dati a' professori di chimica, di zoologia, di fisica sperimentale, di astronomia e di botanica.

81. Il loro incarico è l'esercizio ragionato colla dimostrazione delle dottrine insegnate dagli anzidetti professori.

82. Oltre di tale incombenza faranno eziandio da sostituti a' professori legittimamente impediti. Eglino eseguiranno quanto è stato prescritto pe' sostituti.

83. Conserveranno il soldo, e non riceveranno gratificazione, come si è detto pe' sostituti.

84. Quando dovranno provvedersi le cattedre, i sostitnti e gli aggiunti dovranno fare il concorso con tutti gli altri aspiranti: ed in parità di merito, il servizio prestato servirà a decidere la proposta in loro favore.

TIT. IX. *Cancelliere, razionale, tesoriere e controllo della regia università.*

85. La regia università degli studii avrà un cancelliere nominato dal Re sulla proposta che per mezzo del Ministro dell'interno farà il presidente della commessione della pubblica instruzione.

86. Se in caso di malattia o per qualonqne altra cagione il cancelliere mancasse, il presidente potrà farlo supplire provvisoriamente dalla persona che crederà più adatta a sostener la carica.

87. Sarà cura del cancelliere di custodire sotto la sua responsabilità tutti i registri, non solo degli antichi collegii dottorali e del protomedicato, ma eziandio tutti gli altri delle carte autorizzanti spedite da che la regia università ne ha ricevuto le facoltà. È del pari sua incompensa di gelosamente costodire i processi verbali degli esami de' coucorsi e delle sessioni decanali, i registri di assenza e presenza de' professori, sostituti ed agginnti, e quelli delle inscrizioni di assistenza alle cattedre degli studenti, e finalmente il suggello della regia università.

88. Il cancelliere non potrà prestarsi senza sua colpa ad ammettere requisiti d'idoneità per aspirare a gradi dottorali, o all'esercizio di funzioni che questi accordano, se non sieno qnelli prescritti dagli attuali regolamenti decretati da S. M.

89. Apporrà la sua firma a tutti gli atti di adunanza tanto della facoltà e del collegio decanale, che dell'intero corpo della regia università. La sua firma sarà sempre contrassegnata dal piccolo sugello.

90. Egli non potrà rilasciare certificati legali senza l'autorizzazione ricevuta in iscritto dal rettore, e col di lui *visto buono*.

91. La corrispondenza del rettore col presidente della commessione, coi decani e co' professori si eseguirà per mezzo del cancelliere, perciò ubbidirà a tutti gli ordini che dal medesimo riceverà.

92. Il cancelliere si presterà a tutte le richieste del rettore, de' decani delle facoltà e de' professori, e presenterà ad essi quanto possa loro occorrere per l'esecuzione de' proprj doveri in tempo che vi saranno delle riunioni, o anche fuori di questa circostanza.

93. Il razionale tesoriere ed il controllo continueranno nell'esercizio attuale delle loro incombenze.

TIT. X. *Studenti.*

94. Tutti gli studenti sì naziunali, che esteri, i quali vengono per essere istruiti nella regia università degli studii di Napoli, hanno le medesime considerazioni, i medesimi riguardi, e possono ricevere gli stessi gradi dottorali.

95. Nella scuola tutti gli studenti sono subordinati immediatamente al professore, il quale può far loro delle domande e degli esami, se crede che l'insegnamento lo esiga.

96. Ogni studente dovrà rispondere alle interrogazioni del professore, dando sempre segno di rispetto e di venerazione.

97. Se vi saranno studenti perturbatori del buon ordine, i quali daranno occasione di ricevere ammonizioni e rimproveri dal professore, dovranno correggersi sul momento. Qualora le colpe saranno gravi, il professore farà il rapporto al rettore, indicandone la qualità. Il rettore adunerà il collegio dei decani, col di cui parere o adotterà de' mezzi proprj per correggere i colpevoli, o pronunzierà il giudizio di definitiva espulsione. In questo caso i suddetti perturbatori non potranno aspirare a gradi dottorali.

98. Tutte le trasgressioni che gli studenti commetteranno fuori delle scuole, ma nel recinto della regia università, saranno denunziate dal censore, e punite dal rettore sulle stesse tracce disciplinari.

TIT. XI. *Scuole nel locale degl' Incurabili.*

99. Nel locale degl' Incurabili si daranno le seguenti lezioni:

Lingua latina sublime colle prime nozioni della lingua greca, Geometria e Logica, Fisica, Chimica e Farmacia, Notomia, Fisiologia, Botanica, Patologia, Materia medica, Pratica medica, Pratica chirurgica, Cliniche.

100. I professori che insegneranno la Clinica medica e la Clinica cerusica, avranno due aggiunti, ed il professore addetto alla istruzione pratica delle levatrici ne avrà un solo. Questi aggiunti saranno considerati nell'esercizio delle

loro funzioni e ne' loro meriti di servizio come gli aggiunti della regia università sotto il Titolo VIII.

101. Tutto il corpo insegnante nella casa degl' Incurabili avrà luogo nelle pubbliche funzioni che si terranno nella regia università insieme co' professori.

102. Que' professori della regia università degli studii che insegneranno nel locale degl' Incurabili, conserveranno tutti i dritti, onori ed appuntamenti, come se insegnassero nella suddetta regia università.

103. Sarà conservato nella casa degl' Incurabili un professore dimostratore pubblico di anatomia, il quale fa parte della regia università degli studii.

Pag. 30 a 50. — Regolamento per la nomina de' professori della regia università degli studii, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie, modificato ed approvato con real rescritto de' 22 marzo, partecipato a 3 aprile 1839. — (riportato nel nostro giornale del 1839 n.° 87.)

Art. 1. Nessuno potrà aspirare ad essere professore in qualche facoltà, se non avrà l' età di ventotto anni compiti.

2. Le cattedre della regia università si provvederanno per merito, o per concorso, secondochè ne' varii rincontri il Re troverà più conveniente pel miglior servizio della università medesima.

3. I meriti, in virtù de' quali potranno esser conferite, saranno 1.° quelle opere e produzioni, che sieno state ricevute con applauso dal pubblico, o che abbian riportata l' approvazione di qualche rinomata Accademia; 2.° un servizio di relativo insegnamento, in cui si sian date chiare prove di sapere e di zelo; 3.° l' approvazione riportata in concorsi fatti per cattedra della regia università; 4.° impieghi letterarii esercitati con lode di abilità ed onoratezza, specialmente in servizio della istruzione pubblica, dovendo ben vero preferirsi gli attuali interini, e sostituti.

4. Quando vacherà una cattedra della regia università, il presidente della pubblica istruzione con apposito avviso affisso nella stessa università, ed inserito nel giornale delle due Sicilie, dichiarerà, che se ne va a fare la provvista, affinchè chiunque vi aspira, dia il suo nome, e presenti i requisiti proprii a norma dell' articolo precedente, nella cancelleria della regia università, dentro un termine prefisso.

5. Raccolti i nomi degli aspiranti, il presidente della Giunta, dopo fatto lo scrutinio sulla condotta de' candidati, secondo il solito, esaminerà i requisiti di ciascuno, avendo in ciò sempre di mira il disposto nell' art. 3. Quindi formerà il notamento degli eleggibili, che presenterà a S. E. il Ministro, e per mezzo di lui al Re, additando in ciascuno de' proposti i capi di merito, che avranno motivato la scelta.

6. Se alla M. S. non piacesse di conferir la cattedra a colui, o ad uno di coloro che nel succennato modo saran proposti, si annuncierà il concorso, pubblicando i nomi di quei che vi saranno ammessi.

7. Il concorso abbraccerà due esperimeoti, il primo orale, e l' altro scritto; e questi avranno luogo eoll' intervallo di una settimana dall' nno all' altro.

8. Le tesi ed i quesiti da servire agli sperimenti saranno determinati da sorteggio. A quest' oggetto si farà per ciascun ramo dello scibile, so eui cadooo i detti sperimenti un' elenco completo di tutti i qnesiti e le tesi, che possono esaorir la materia : ogni quesito, ed ogoi tesi avrà un numero; nell' atto dell' esame si metteranno io uo' urna tutti i nnmeri di uo' elenco, e quel onmero ehe verrà estratto a sorte iodicherà il quesito o la tesi da servire all' esame.

9. Lo sperimento orale consisterà in nna lezione che ciascuno degli aspiranti dovrà fare alla presenza del presidente, degli esaminatori, e del pubblico. Il tema sarà deteroinato, a norma dell' artieolo precedente, e comunicato successivamente a ciascun concorreote uo' ora prima di farlo montare sulla eattedra. Dovrà quindi ragionarvi sopra, insegnando duraote mezz' ora, e rispondere a due difficoltà fatte da due diversi esaminatori, cavate a sorte eontemporaneamente alla determinazione del tema.

10. Le tesi da servire all' esperimento scritto dovranno essere diverse dal tema della prova orale, e si determinerà egualmeote col sorteggio, giusta il prescritto dall' art. 8, alla presenza de' candidati, e nell' atto del concorso.

11. Raccolti gli scritti colle opportune formalità e precauzioni, si reoderanno di pubblica ragione a spese de' eoneorreoti, e, dopo stampati, saranoo discussi e giudicati dagli esaminatori. Se però tra' eoncorrenti taluni si determinassero a rinunziare al cooeorso, per ooo esporsi al giodizio degli esaminatori, o per altri motivi, possono i medesimi ritirare i loro scritti senza farli stampare e discutere.

12. Il professore verrà nominato coo voti non segreti, ma palesi e ragionati; tenendosi eonto egualmente de' requisiti, o del risultato del eoneorso, ehe coosisterà, eome dagli articoli precedenti; 1.° nello sperimeoto scritto; 2.° nello sperimento orale; e 3.° oel rispondere alle difficoltà, che si faranoo allo aspirante dagli esaminatori.

13. Sarà quindi assegnato, tanto a' requisiti, quanto a eiascuno de' tre sperimeoti del eoneorso uo egual numero di ponti, sieehè corrisponda lo zero alla *nullità* de' requisiti, ed al *male* di ciascuoo degli sperimenti, ed il massimo oumero di puoti adottato all' *ottimo* degli sperimenti, ed al *pieno* de' requisiti. I voti palesi e ragionati dell' articolo precedente, saranno con questo mezzo tradotti in nùmeri, che misureranno il merito de' concorrenti.

14. Il numero de' punti assegnato eome oello articolo precedente, preso quattro volte, e moltiplicato per lo numero degli esamioatori, si paragonerà alla totalità de' pnnti eooseguiti da ciascuo cooeorreote pe' tre sperimenti, e pe' requisiti. Quegli tra' coneorrenti, che non otterrà due terzi de' punti assegnati a ciascuno sperimento, preso quattro volte e moltiplicato per lo numero degli esaminatori, come sopra, resterà riprovato; chi avrà più punti, oltre i due terzi, otterrà la cattedra, e colui, che più gli si avvicinerà, ne sara dichiarato sostituto, potendo valersi di questo titolo, eome di reqoisito in un' altro concorso. Così supponendo, che siasi assegoato il numero 12 tanto

a ciascuno degli sperimenti, quanto a' requisiti, e che gli esaminatori siano sei, sarà 288 il numero massimo, al quale dovrà esser paragonato il merito de' concorrenti. Supponendo in oltre che sieno tre soli i concorrenti de' quali il primo abbia conseguito da tutti i sei esaminatori punti 40 per lo sperimento scritto, 42 per lo orale, 30 per le objezioni, e 50 pe' requisiti, in uno punti 162, il secondo abbia così riuniti punti 202, ed il terzo punti 193, rimarrà riprovato il primo degli aspiranti, otterrà la cattedra il secondo, e sarà dichiarato sostituto il terzo, considerando che 192 sono il terzo di 288.

15. In parità di merito saranno preferiti quelli che trovansi in esercizio d' insegnamento, e tra questi il più anziano; dandosi parità di anzianità, la derimerà il presidente.

16. Le cattedre de' collegii, licei, e scuole secondarie ancora si daranno per merito, o per concorso.

17. Si daranno per merito a chi fosse stato una volta presentato a S. M. come eleggibile per la corrispondente cattedra all' università, o a chi avesse i requisiti espressi nell' art. 3.

18. Qualora chi trovasi fornito de' suddetti requisiti non vi aspirasse, o non piacesse alla M. S. di farne la nomina, si aprirà il concorso colle stesse norme che regolano i concorsi per le cattedre della regia università.

19. Qualunque sostituto della regia università, purchè creato colle norme del presente regolamento, avrà il dritto di occupare in vacanza una corrispondente cattedra di collegio o liceo.

20. In caso che un sostituto della regia università, passi altrove ad insegnare, o succeda al proprietario, si procederà alla elezione del nuovo nello stesso modo, che si tiene pe' professori. E parimenti colle stesse norme dovranno crearsi gli aggiunti, operatori, ed ajutanti, che si crederà dover conservare nelle varie direzioni de' musei, cliniche, gabinetti ec. appartenenti alla regia università.

21. Per maggior guarentigia della conveniente elezione de' professori verrà espresso ne' manifesti pe' concorsi, che si procederà, per ora, alla nomina de' professori interini, e che questi non debbono ottenere la proprietà della cattedra, che dopo un' anno, o due di lodevole esercizio, considerando quest' altro esperimento come una continuazione del concorso.

Pag. 45. — Organizzazione del corpo telegrafico — Napoli 17 ottobre 1815.

FERDINANDO IV. ec. ec.

TIT. I. *Composizione e formazione del corpo telegrafico.*

Art. 1. Il corpo telegrafico sarà composto di tutti gl' impiegati pel servizio de' segnali che vengono trasmessi per mezzo della macchina telegrafica. — Questo corpo sarà considerato qual corpo militare in tutto ciò che riguarda la

disciplina e le prerogative degl' individui che lo compongono. — Il corpo telegrafico sarà nella sola dipendenza del Segretario di Stato di marina.

2. Il corpo telegrafico sarà ordinato come siegue sul piede degli stabilimenti e posti che ora esistono :

un direttore comandante, residente in Napoli;
un uffiziale di dettaglio residente in Napoli :
quattro ispettori di dipartimento :
nove corrispondenti telegrafici: uno di questi risiederà in Napoli presso il direttore del servizio :
ventuno sottispettori di prima classe :
dieci aspiranti telegrafici :
dieci sottispettori di seconda classe :
venti segnalatori di prima classe :
ottantadue segnalatori di seconda classe :
centoventidue segnalatori di terza classe :
quaranta segnalatori di quarta classe :
quaranta allievi segnalatori.

3. Vi sarà un numero di aspiranti a segnalatori senza soldo; la nomina de' quali sarà in proporzione del bisogno.

Questa nomina dovrà essere stabilita dal segretario di Stato di marina, dietro la proposta del direttore del corpo.

4. Il numero de' segnalatori di quarta classe potrà essere aumentato in conformità delle circostanze che richiedono questo aumento, previa l' approvazione del Segretario di Stato di marina.

5. Il corpo telegrafico sarà diviso in quattro dipartimenti. Ogni dipartimento comprenderà gl' individui che sono in un determinato numero di circondarii vicini fra essi: questo numero di circondarii non potrà essere minore di cinque, nè maggiore di otto.

Ogni circondario sarà composto di un numero di posti non minore di cinque, nè maggiore di otto.

La distribuzione di questo servizio, in conformità di quanto si prescrive nel presente articolo, sarà quella che si prescrive del divisamento particolarizzato a suo luogo.

6. Ad ogni dipartimento saranno addetti;

un ispettore;
due corrispondenti telegrafici;
cinque sottispettori di prima classe;
due o tre di seconda classe;
due o tre aspiranti telegrafici;
cinque segnalatori di prima classe;
venti di seconda classe;
trenta di terza classe;
dieci di quarta classe;
dieci allievi segnalatori.

7. La distribuzione di questi individui ne' dipartimenti, circondarii, o

posti sarà quella fissata nell' annesso divisamento basato sulle circostanze locali e sui bisogni del servizio.

8. La nomina e la permuta de' soggetti per questa distribuzione, sarà presentata dal direttore del servizio all' approvazione del Segretario di Stato di marina. Ne' casi urgenti potrà farsi dal direttore, dandone parte seguitamente al detto Segretario di Stato, nello spazio di ore ventiquattro, ed anche prima se le circostanze lo permettano.

9. Ne' segnalatori di prima e seconda classe sarà compreso un sufficiente numero di falegnami, muratori e sotto-uffiziali di mare, per le occorrenze del servizio.

Questo numero sarà fissato a seconda delle circostanze dal nostro Segretario di Stato di marina, dopo la proposta del direttore del servizio.

10. Ne' segnalatori di terza classe sono compresi i guardamagazzini de' differenti depositi de' materiali, per uso del servizio telegrafico, a seconda di quanto viene stabilito a suo luogo nel titolo X.

TIT. II. *Ammessioni ed avanzamenti.*

11. Il direttore del servizio sarà prescelto tra gli uffiziali di marina che abbiano la graduazione di capitano di vascello o di fregata: e la nomina di esso sarà sottoposta alla nostra Sovrana approvazione dal Segretario di Stato di marina.

12. L' uffiziale di dettaglio sarà prescelto tra la classe dei tenenti di vascello.

La proposta di questo uffiziale sarà fatta dal direttore al Segretario di Stato di marina, e da questo alla nostra Sovrana approvazione.

13. Sarà parimenti a Noi riserbata la nomina del quartier-mastro, dei quattro ispettori di dipartimento, e de' nove corrispondenti telegrafici. La nomina delle cariche rimanenti sarà sottoposta dal direttore del servizio all' approvazione del Segretario di Stato di marina, fino a quella di sottispettore di seconda classe.

14. Avranno dritto di essere ammessi nel corpo telegrafico in preferenza tutti coloro che resi inabili o riformati dal mestiere marittimo, verranno riconosciuti per aver forze e mezzi sufficienti onde poter disimpegnare il servizio che debbe essere ad essi affidato.

15. Nella classe degli allievi avranno particolar dritto i figli de' segnalatori, che giunti all' età per lo meno di anni dodici, vorranno dedicare i loro talenti a questo servizio. Saranno prescelti tra' concorrenti i figli di coloro che abbiano prestato lunghi servizii nel corpo, e siensi condotti lodevolmente.

16. Le condizioni necessarie per essere ammesso a far parte del corpo telegrafico, saranno il saper leggere e scrivere, la cognizione delle quattro prime regole del calcolo aritmetico de' numeri interi, e qualche conoscenza del mestiere di mare, come a dire della rosa nautica, della specie de' bastimenti, della velatura di questi, della rotta che seguono, e della manovra che dimostrano intentare.

A queste condizioni dee aggiungersi quella di una comprovata morale.

17. Nell' ammessione degli aspiranti segnalatori, dovrà essere sottomessa alla pruova la di loro assiduità ed intelligenza nella carriera che intraprendono per lo spazio almeno di mesi due.

Durante questo tempo non percepiranno soldo alcuno.

18. Tanto gli aspiranti, quanto gl' impiegati delle altre classi non potranno essere avanzati a quelle immediate, prima di aver servito almeno per lo spazio di sei mesi nella classe in cui sono.

Non potrà aver luogo avanzamento alcuno senza che valchi alcun posto, in conformità del numero prescritto di ogni classe nell' art. 2.

19. Nella scala degli avanzamenti si seguirà l'ordine progressivo dalla classe di allievo sino a quella di segnalatore di prima classe.

Da questa in avanti, quando gl' individui abbiano le necessarie disposizioni, proseguiranno la carriera facoltativa, cioè di aspiranti telegrafici, di sottispettori di seconda classe e di corrispondenti telegrafici.

Quando poi gl' individui non abbiano le disposizioni per proseguire la carriera facultativa, e sì quelle per la carriera amministrativa del corpo, continueranno nelle cariche di sottispettore di prima classe e di ispettore di dipartimento.

20. Nella proposta degli ispettori di dipartimento e de' sottispettori di prima classe, dovrà tenersi segnatamente conto de' requisiti indispensabili per l' esatto disimpegno di tali cariche, in preferenza della rispettiva antichità dei concorrenti: e quando si creda necessario, sarà ordinato all' uopo un concorso dal Segretario di Stato di marina.

Questo concorso sarà presedato dal direttore del servizio, e vi assisteranno altri tre uffiziali del corpo di competente graduazione, nominati dal detto Segretario di Stato.

21. Il concorso dovrà ricadere per gl' ispettori di dipartimento e pe' sottispettori di prima classe su quanto si è stabilito nell' art. 16, sul calcolo di tutte le altre operazioni aritmetiche, inclusa la regola aurea, e sulle altre regole necessarie per la soluzione de' primi problemi di società, sulle instruzioni per la tenuta del conteggio ed amministrazione del servizio, su i primi rudimenti della costruzione e difesa delle case di campagna, e sul modo di alberare le caprie per lo stabilimento delle macchine, ed altre manovre meccaniche del servizio.

22. Il concorso per la carica di corrispondente telegrafico, e quella di aspirante alla stessa classe, dovrà ricadere sulla perfetta cognizione della propria lingua, segnatamente sul modo di concepire i rapporti telegrafici ne' termini più precisi e più brevi; sulle cognizioni della geografia in generale, e su quella della topografia del regno delle due Sicilie in particolare: finalmente dovranno i concorrenti essere interrogati su i procedimenti necessari per la trasmessione telegrafica, e su tutte le instruzioni che riguardano il servizio de' corrispondenti segnali.

23. Gli avanzamenti dalla classe di allievo sino a quella di sottispettore di seconda classe inclusiva, saranno stabiliti sulla maggiore cognizione teorica e pratica de' doveri assegnati alla classe a cui si pretende.

A merito oguale, si avrà riguardo all' anzianità del servizio. Pel merito si dee intendere la necessaria sufficienza ed i buoni portamenti.

TIT. III. *Assomigliazione degl' impiegati del corpo telegrafico a' corpi militari.*

24. La considerazione di cui debbono godere gl' individui del corpo telegrafico, viene stabilita come siegue.

25. Il direttore e l' uffiziale di dettaglio godranno delle prerogative corrispondenti alla di loro graduazione rispettiva.

Il quartier-mastro sarà assimilato ad un capitano di prima classe.

26. L' ispettore di dipartimento ad un capitano di prima classe.

27. Il corrispondente telegrafico ad un tenente.

28. Il sottispettore di prima classe ad un sottotenente.

29. L' aspirante telegrafico ad un ajutante sotto-uffiziale.

30. Il sottispettore di seconda classe ad un sergente maggiore.

31. Il segnalatore di prima classe ad un sergente.

32. Il segnalatore di seconda classe ad un caporale.

33. I segnalatori di terza e quarta classe a guardie militari.

TIT. IV. *Uniforme.*

34. L' uniforme ed il distintivo per le diverse classi degl' impiegati del corpo telegrafico viene stabilito come siegue.

Il direttore e l' uffiziale di dettaglio vestiranno la divisa del corpo a cui appartengono.

35. Per le classi d' ispettori dipartimentali fino a quella degli allievi inclusiva, l' uniforme sarà di panno di colore grigio scarico con pettini dello stesso panno: il collarino ed i paramani saranno di colore scarlatto: ed i bottoni di metallo rosso coll' ancora. I sottabiti saranno dello stesso panno grigio per la stagione fredda; e di una tela leggiera di cotone di color di cece per la stagione calda.

36. Gl' ispettori di dipartimento, i corrispondenti, i sottispettori di prima classe, porteranno il cappello montato alla militare con bordo di galloni d'oro.

I sottispettori di seconda classe e gli aspiranti porteranno il cappello montato alla militare senza bordo alcuno.

I segnalatori e gli allievi di ogni classe avranno il cappello tondo colla sola ciappa di gallone d' oro.

Tutti avranno la coccarda rossa.

37. Gl' ispettori di dipartimento avranno un gallone d' oro alto due linee in giro al collarino: avranno in questo parimente un' ancora semplice in ognuno degli estremi che chiudono sotto il mento: porteranno finalmente tre ancore su ciaschedano de' paramani.

38. I corrispondenti telegrafici avranno lo stesso gallone d' oro nel collarino, e due ancore in piedi ed incrociate in ognuno degli estremi che chiudono sotto il mento. Su i paramani vi sarà nel contorno superiore un gallone uguale a quello del collarino.

39. Gli aspiranti telegrafici avranno nel collarino un gallone alto sette linee, e due ancore separate e disposte in senso orizzontale in ognuno degli estremi che vanno a finire sotto il mento. I paramani saranno lisci.

40. I sottispettori di prima classe avranno un gallone alto sette linee intorno al collarino, ed un' ancora per parte negli estremi che chiudono sotto il mento. I paramani saranno lisci.

41. I sottispettori di seconda classe avranno due ancore disposte in senso orizzontale in ognuno degli estremi del collarino che chiudono sotto il mento.

42. I segnalatori di prima, seconda e terza classe porteranno tre, due ed uno galloncino d' oro co' fiocchetti sulle maniche dell' uniforme, ad imitazione de' bassi uffiziali della truppa.

43. I segnalatori di quarta classe avranno due galloncini con fiocchetti disposti ad angolo sulle maniche.

44. Gli allievi vestiranno l' uniforme semplice senza distintivo alcuno.

45. La spesa per l' abbigliamento degl' individui telegrafici, rimane a carico di ciascuno di essi, fino a che da Noi sarà disposto altrimenti.

TIT. V. *Armamento.*

46. Tutte le classi superiori, inclusa quella degli aspiranti, saranno munite di sciabla.

Gli allievi segnalatori saranno anche muniti di sciabla, quando la di loro età lo comporti, previa l' autorizzazione del comandante del corpo.

47. A' segnalatori di ogni classe saranno somministrati de' fucili con bajonetta, sciabla e patroncina. A questi segnalatori sarà distribuito un corrispondente numero di cartucci, in conseguenza di ciò che proporrà il direttore del servizio, previa l' autorizzazione del nostro Segretario di Stato di marina.

48. Alle torri installate nella immediazione delle coste, sarà fornito un corrispondente numero di granate a mano, sotto le stesse condizioni apposte nell' articolo precedente per la somministrazione de' cartocci.

49. Saranno forniti dal parco di artiglieria di marina, l' armamento e le munizioni che si prescrivono ne' due precedenti articoli ad uso de' segnalatori e degli allievi rispettivi.

50. La buona tenuta delle armi apparterrà alla cassa del corpo. Si eccettua il caso in cui vi sia deterioramento cagionato dalla negligenza de' rispettivi impiegati, nelle quali circostanze saranno questi tenuti alle necessarie riparazioni.

51. Ad ogni posto verrà parimente fornito dal parco un corrispondente numero di stromenti ad uso del mestiere di falegname, previa la domanda del direttore del servizio e l' autorizzazione del nostro segretario di Stato di marina.

TIT. VI. *Soldo ed indennità.*

52. Il direttore comandante avrà gli averi di attività corrispondenti al suo grado.

53. L' uffiziale di dettaglio godrà gli averi di attività corrispondenti al suo grado.

54. Il quartier-mastro, duc. trentadue.

55. L' ispettore di dipartimento, duc. ventiquattro.

56. Il corrispondente telegrafico, duc. venti.

Vi sarà per questa classe un soprassoldo di duc. cinque da concedersi a coloro che sono destinati in siti dove la fatica è di maggior considerazione. La proposta degl' individui che dovranno godere di questo soprassoldo, dovrà esser fatta dal direttore del corpo, ed approvata dal nostro segretario di Stato di marina.

Questo soprassoldo sotto le stesse condizioni sarà conceduto a' corrispondenti che abbiano con particolare esattezza disimpegnato i di loro doveri dopo l' elasso di sei anni consecutivi.

57. Il sottispettore di prima classe, avrà duc. diciotto.

58. L' aspirante telegrafico duc. quindici. Quest' impiegati, quando facciano le funzioni di corrispondente percepiranno gli averi delle cariche che esercitano.

59. Il sottispettore di seconda classe, duc. quindici.

60. Il segnalatore di prima classe, duc. quindici.

61. Il segnalatore di seconda classe, duc. dudici.

62. Il segnalatore di terza classe, duc. dieci.

63. Il segnalatore di quarta classe, duc. sei.

64. L' allievo segnalatore, duc. tre.

Quest' impiegati, quando facciano le funzioni di segnalatori, percepiranno gli averi dell' ultima classe di questi.

65. Il comandante, quando sia in cammino per oggetto di visita o rettifica de' posti, riceverà duc. tre al giorno, e tutt' altro compreso per ispese di viaggio.

66. L' ispettore di dipartimento riceverà, quando sia in commessione nei limiti di sua giurisdizione, carlini cinque al giorno per ispese di viaggio, e tutt'altro compreso. Egli sarà nell' obbligo di visitare almeno un posto al giorno: e quando ciò non giustifichi, queste spese cesseranno pel giorno corrispondente.

67. Tutte le volte che un corrispondente telegrafico debba mettersi in marcia per seguire le autorità presso delle quali risiede, godrà l' indennità di carlini quattro al giorno, quando non esca da' limiti della sua linea.

68. Il sottispettore di prima classe pel disimpegno della distribuzione dei soldi agl' impiegati, in conformità di quanto si prescrive nelle rispettive instruzioni, e per la visita de' posti del suo circondario, godrà di una indennità di carlini tre al giorno, sotto le condizioni aggiunte nell' art. 66.

69. Il sottispettore di seconda classe per le corse che dovrà fare nell' estensione de' circondarj ad esso assegnati riceverà una indennità di carlini due al giorno.

70. La stessa indennità di carlini due al giorno viene accordata agli aspiranti telegrafici ed a' segnalatori di qualunque classe, inclusa quella degli allievi, nelle corse che dovranno fare fra i limiti de' circondarii ne' quali prestano servizio.

71. Ogni individuo del corpo telegrafico, dalla classe degl' ispeteori di dipartimento fino a quella degli allievi segnalatori inclusiva, che riceve l' ordine di mettersi in marcia per uscire dal proprio dipartimento o da' limiti dei circondarj di propria giurisdizioое, o dal posto, per trasferirsi in altro dipartimento, giurisdizione o posto di altro circondario, avrà dritto ad una indennità di viaggio ne' termini che si stabiliscono in appresso.

72. Gl' ispettori di dipartimento, i corrispondenti telegrafici ed i sottispettori di prima classe, quando sono in marcia a' termini prescritti nell' articolo precedente, riceveranno l' indennità di via di carlini otto a posta.

A questi funzionarii sarà accordata una indennità di permanenza pe' giorni che risiedono in luoghi fuori i limiti ordinarii della destinazione ad essi assegnata. Questa indennità sarà di carlini cinque per gl' ispettori di dipartimento, di carlini quattro pe' corrispondenti, e di carlini tre pe' sottispettori di prima classe.

73. Ogni altro individuo dalla classe degli aspiranti telegrafici fino a quella degli allievi segnalatori inclusiva, riceverà carlini sei a posta quante volte sia in marcia a' termini prescritti nell' art. 71.

A' funzionarii delle classi compresi in questo articolo sarà corrisposta una indennità di permanenza di carlini due per ogni giorno di dimora ne' luoghi oltre i limiti della corrispondente destinazione.

74. Le indennità stabilite nel precedente articolo pe' giorni di dimora e di marcia competeranno eziandio a que' maestri del servizio telegrafico che dovranno trasferirsi da un posto ad un altro per eseguire le riparazioni occorrenti del loro mestiere.

75. Gli ordini di marcia ennunciati negli articoli precedenti dovranno essere autorizzati da Noi, quando riguardino il direttore del servizio ed i corrispondenti telegrafici. Per le classi rimanenti dovrà precedere l' autorizzazione del segretario di Stato di marina.

76. Ad oggetto che possano essere liberate a sciascuno individuo le indennità di via stabilite nell' art. 71 e seguenti, dovranno i di loro fogli corrispondenti essere muniti del visto de' sindaci comunali o delle rispettive autorità militari ed amministrative in caso che risiedono ne' luoghi pe' quali debbono transitare i mentovati individui in commessione.

77. Al direttore del servizio saranno assegnati duc. cinquanta al mese per le spese di scrittojo ed altre di ogni sorta che potranoo occorrere nelle sue officine di scrittura ed archivio.

78. Il direttore potrà occupare per le occorrenze del detto suo officio ed archivio sino al numero di tre individni prescelti fra i segnalatori di prima e seconda classe.

79. Al quartier-mastro del corpo sarà bonificata la somma mensuale di duc. ventiquattro per le spese di scrittojo, comprese in detta somma quelle di ogni sorta, inclusi gli averi de' commessi all' uopo.

80. L' ispettore di dipartimento godrà per ispese di scrittojo di ogni sorta la somma di duc. otto mensuale.

81. Il corrispondente godrà per le spese di scrittojo di ogni sorta la somma di duc. cinque al mese.

82. Il sottispettore di prima classe per le funzioni di conteggio ad esso assegnate in conformità delle rispettive instruzioni, percepirà in ogni mese duc. sei, incluse in questa somma le spese di ogni sorta.

83. Ad ogni posto di segnali sarà bonificata la somma di ducato uno e grana 50 al mese per uso di carta, fuoco, e lume a beneficio de' segnalatori proprietarii dalla prima fino alla quarta classe inclusiva.

Gli allievi non avranno alcun dritto alla indennità enunciata: essi profitteranno però di questi necessarii soccorsi in natura.

84. Viene conceduto parimente ad ogni posto una dote di ducato uno e grana 50 per le piccole e pronte riparazioni necessarie all'andamento del servizio. In queste sono comprese tutte quelle che occorrono per la buona tenuta delle macchine, de' casamenti, de' mobili rispettivi, e le altre di ogni sorta, eccetto le riparazioni bisognevoli per la installazione o ripristinazione delle macchine, per la costruzione de' riverberi e per la formazione de' casamenti di pianta.

Per queste grandi riparazioni saranno da Noi accordate le somme necessarie sulla proposta del segretario di Stato di marina. Queste proposte saranno regolate a seconda di quanto si prescrive al suo luogo nel tit. X.

85. I soldi, le indennità e bonifiche di ogni sorta pel servizio telegrafico, che potranno occorrere nella città di Napoli, verranno soddisfatte dal nostro real tesoro in conformità de' regolamenti in vigore per le spese, indennità e bonifiche di tutti gli altri rami del nostro servizio militare.

86. Il pagamento de' soldi, indennità e bonifiche che potranno occorrere fuori della capitale, sarà fatto da' rispettivi ricevitori comunali o distrettuali, dopo gli ordinativi del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, in conseguenza della richiesta del segretario di Stato di marina.

Il direttore del servizio sarà tenuto di far presente a questo segretario di Stato quanto occorrerà sull'oggetto onde provvedere opportunamente al bisogno.

I nostri Segretarii di Stato di marina e Ministro delle finanze si metteranno di accordo per l'adempimento della disposizione contenuta nel presente articolo, e di quanto verrà prescritto nel tit. X sul medesimo oggetto.

TIT. VII. *Ospedalità.*

87. Tutti gl' impiegati del corpo telegrafico di qualunque classe che si ammalassero, godranno dell'ospedalità militare, dove vi sieno ospedali militari.

Dove manchino questi stabilimenti e vi sieno ospedali civili, saranno in questi ricevuti con biglietto di entrata che sarà ad essi rilasciato dal superiore immediato del posto, e vistato da quel sindaco comunale.

88. Le spese di ospedalità saranno imputate e soddisfatte da' rispettivi impiegati, in conformità di quanto si prescrive nell'art. 49 delle instruzioni in vigore pel servizio telegrafico.

Gl' individui residenti negli ospedali civili saranno portati su i ruoli di rivista, come presenti in quegli ospedali ove sono in guarnigione, dopo la quale sarà fatta la dovuta imputazione a coloro che spetti.

89. Ne' casi di particolari servizii resi dagl' impiegati telegrafici, segnatamente ne' luoghi di aria cattiva, sarà a Noi riserbato di accordare l' ospedalità senza ritenuta alcuna. Il segretario di Stato di marina ci farà presenti i casi che potranno meritare questa nostra beneficenza.

TIT. VIII. *Pensioni di ritiro.*

90. Gl' impiegati telegrafici godranno le pensioni di ritiro concedute a' militari che muojono sul campo di battaglia.

91. Quest' impiegati saranno tenuti a rilasciare su' loro soldi a benefizio del nostro real tesoro quella quota che rilasciano gli uffiziali militari del grado al quale sono stati assomigliati. L' uso di queste somme sarà quello diffinito da' rispettivi regolamenti militari a questo riguardo.

TIT. IX. *Alloggio e casermaggio.*

92. Ad ogni individuo del corpo telegrafico, incluso il direttore, che trovasi in marcia fuori della capitale con foglio di via, sarà dato un alloggio militare nel sito ove dimorerà per oggetto di servizio.

93. Questi fogli di via saranno spediti in Napoli pel direttore, a norma de' regolamenti militari in vigore.

Il direttore dovrà autorizzare i fogli di via degl' ispettori di dipartimento, de' corrispondenti e degli aspiranti telegrafici.

Gl' ispettori di dipartimento, quello de' sottispettori.

I sottispettori, quelli di tutte le classi d' impiegati della di loro dipendenza.

Il foglio di via di tutte le classi d' impiegati fino a quella d' ispettore di dipartimento inclusiva, dovrà avere il visto delle rispettive autorità amministrative di mare e di terra, ed in assenza di esse, quello del sindaco comunale che ne rappresenta le veci.

94. Quanto si prescrive negli articoli precedenti riguarda i casi ordinarii del servizio. Nelle circostanze di urgenza basterà la firma del sindaco accompagnata da quella del cancelliere dello stesso comune.

95. Al direttore in Napoli sarà fornito un alloggio in natura o in danaro. Nella stessa abitazione dovrà tenere il suo uffizio di scrittojo, l' archivio e la cassa del servizio. L' indennità di alloggio in danaro sarà di duc. venti al mese.

96. Gl' ispettori di dipartimento ed i corrispondenti telegrafici avranno l' alloggio in natura, competente a' loro gradi ne' siti di loro residenza.

Gl' ispettori dovranno avere parimente nella rispettiva abitazione l' uffizio di scrittojo e la cassa ad essi affidata.

97. Tutte le altre classi d' impiegati telegrafici fino a quella di allievo segnalatore inclusiva, non avranno dritto alcuno all' alloggio fisso, ogni qualvolta ne' posti a' quali sono addetti, siavi un locale per la di loro abitazione.

In mancanza di questo locale sarà dato da' rispettivi comuni la sola stanza.

Il corpo dovrà somministrare il fornimento de' mobili ed arredi di ogni sorta, giusta quanto si stabilisce in appresso.

98. La somministrazione di questi mobili ed arredi, incluso il letto, sarà eseguita co' fondi assegnati alla cassa delle piccole riparazioni.

99. Gli arredi di un letto a due piazze, saranno

una lettiera di pioppo composta di due scanni e cinque tavole lunghe palmi sette e larghe palmo uno e quarto;

un paglione di canavaccio;

numero quattro lenzuola a tre ferze di tela di canape;

un traversino lungo per guanciale della stessa tela;

una manta di lana bianca del peso di 13 a 14 libbre.

100. Gli arredi di letto ad una piazza saranno

una lettiera di pioppo composta di due scanni e tre tavole lunghe palmi sette, e larghe palmo uno e quarto;

un paglione di canavaccio;

numero quattro lenzuola a due ferze di tela di canape;

un traversino per guanciale della stessa tela;

una manta di lana bianca del peso di 8 a 10 libbre.

101. I letti tanto a due quanto ad una piazza, composti secondo si prescrive negli articoli precedenti, serviranno ad uso degl'individui di ogni classe, a contare da quella degli allievi sino a quella degli aspiranti inclusiva.

Il direttore del servizio stabilirà la distribuzione del numero de' letti necessario in ogni posto, previa l'autorizzazione del segretario di Stato di marina.

102. A' sottispettori di prima classe sarà somministrato un letto per ognuno, colla differenza che vi sarà aggiunto uno strapuntino di lana; e le lenzuola e 'l traversino saranno di tela di lino.

Gli arredi di letto saranno ricambiati a norma de' regolamenti militari.

103. Gli arredi di stanza saranno un tavolino di pioppo con piedi a forbice, e due sgabelli dello stesso legname per ogni posto.

104. I sottispettori di prima classe avranno nella di loro stanza una tavola di pioppo con fodero a chiave, e due sedie.

105. A' sottispettori di prima classe sarà bonificata la somma mensuale di carlini otto per la manutenzione de' letti ed arredi assegnati a' posti che sono nella di loro dipendenza. Questa somma sarà mensualmente erogata dalla cassa delle piccole riparazioni.

Ogni qualvolta però avvenissero de' guasti per negligenza o dolo, saranno questi a carico de' colpevoli.

Il contenzioso di questa classe sarà discusso dal direttore del servizio, e sottoposto alle disposizioni del Segretario di Stato di marina.

TIT. X. *Amministrazione.*

106. L'amministrazione tanto del personale quanto del materiale del corpo telegrafico sarà divisa ne' quattro dipartimenti stabiliti nell'art. 5 del tit. I.

107. In ciascuno di questi dipartimenti vi sarà un consiglio di amministrazione. Questo consiglio verrà composto di

un ispettore di dipartimento, presidente;

un impiegato dell' amministrazione di marina, quando vi sia, ed in sua mancanza il sindaco comonale ;

un sottispettore di prima classe il più immediato alla residenza dell' ispettore ;

un segnalatore capo-posto ;

uno de' maestri segnalatori.

Il sottispettore farà da Segretario del consiglio, ed Instituirà un registro di tutte le deliberazioni di questo congresso.

Il sottispettore sarà parimente incaricato de' registri di conteggio dell' intero dipartimento.

108. Le residenze de' quattro consigli di amministrazione stabiliti coll' articolo precedente saranno Napoli, Pizzo, Barletta e Chieti.

109. La nomina de' membri del consiglio sarà fatta dal segretario di Stato di marina, dopo la proposta del direttore del corpo.

110. Le operazioni di questi consigli saranno tutte sottomesse al direttore del servizio, il quale eseguirà dal canto suo, e sarà nella dipendenza del Segretario di Stato di marina a questo riguardo, a seconda di quanto si prescrive in appresso.

111. Il consiglio di amministrazione di ciascun dipartimento si unirà almeno una volta al mese, ed anche più spesso, quando le circostanze lo richiedono. Il consiglio sarà convocato dal presidente.

Se questi venga impedito di assistervi di persona per occupazione che non possa abbandonare, o per altra imperiosa circostanza, emetterà il suo voto in iscritto.

Nel caso di malattia che non permetta al presidente nè di assistere al consiglio, nè di emettere per iscritto il suo voto, sarà egli rimpiazzato da un sottispettore di prima classe, previa l' autorizzazione del direttore, il quale sarà nell' obbligo di prevenire immantinente il segretario di Stato di marina di questa sua disposizione.

112. I consigli enunciati dovranno assumere l' incarico degli oggetti amministrativi che riguardano tanto il personale quanto i materiali del servizio.

113. I consigli di amministrazione serberanno nella parte amministrativa che riguarda gli averi degl' impiegati del corpo telegrafico, i regolamenti prescritti per gli altri corpi militari.

In tutto ciò che concerne il conteggio e lo stabilimento degli averi del corpo telegrafico, dovrà per la parte corrispondente essere nella dipendenza dell' autorità di marina incaricata del detto ramo di servizio, a norma delle leggi.

114. Il sottispettore del corpo incaricato del conteggio terrà un registro del *dare* ed *avere* di tutti gl' impiegati del proprio circondario. Ad ognuno di quest' impiegati sarà dato un libretto firmato dal detto sottispettore, in conformità de' registri che da esso si conservano.

115. Per quello che riguarda gli averi mensuali degl' impiegati in ogni circondario, il sottispettore incaricato del conteggio stabilirà alla fine di ogni mese un foglio di a buon conto.

Questo foglio sarà stabilito su i fogli di chiamata de' rispettivi impiegati,

adempiti delle firme de' sindaci comunali su i posti che sono racchiusi fra i limiti di loro giurisdizione.

116. I fogli di a buon conto e quelli di chiamata enunciati nell' articolo precedente saranno rimessi al consiglio di amministrazione del dipartimento, il quale gli adempirà di quanto si conviene per sua parte, e farà praticare lo stesso, quando vi sia, dall' autorità amministrativa di marina incaricata delle riviste, a norma delle leggi.

Nel caso che presso la residenza del consiglio non vi sia uffiziale amministrativo di marina, i fogli di a buon conto e di chiamata saranno adempiti dell' autorità incaricata delle riviste de' corpi militari di terra, i quali si metteranno in corrispondenza all' uopo colle rispettive autorità della marina in Napoli, che sono incaricate di questo ramo di servizio, a norma delle leggi di marina.

117. Ogni foglio di a buon conto sarà formato in tre spedizioni dal sottispettore del circondario. Egli dovrà rimetterle tutte e tre al consiglio di amministrazione del dipartimento, per essere dall' intero consiglio autorizzate.

118. Delle tre spedizioni enunciate nell' articolo precedente, una di esse unita al foglio di chiamata rispettivo, adempito come si è detto nell' art. 116, rimarrà per giustificazione presso il consiglio.

La seconda con un simile foglio di chiamata sarà inviata alla direzione in Napoli, per unire gli esiti ed i documenti all' appoggio, che riguardano tutti i dipartimenti.

La terza finalmente sarà rimessa al ricevitore della provincia con un corrispondente numero di lettere missive per regj esattori stabiliti ne' rispettivi comuni, perchè soddisfino gl' impiegati che sono in questi comuni o ne' posti adjacenti, di quanto è dovuto a titolo di soldo o d' indennità di ogni specie.

Il ricevitore dovrà munire del suo visto le lettere ad esso inviate, e respingerle al consiglio di amministrazione dal quale pervengono per le ulteriori disposizioni di pagamento.

Il segretario di Stato di marina e quello delle finanze si metteranno d' accordo per l' adempimento di quanto si prescrive nel presente articolo.

119. Il quartiermastro in Napoli raccoglierà i fogli rimessi da' consigli di amministrazione, e stabilirà su di questi lo stato preventivo de' crediti del corpo, in unione dell' autorità di marina incaricata di questo ramo di servizio, a norma della legge.

120. Il quartiermastro paragonerà in seguito questi fogli di a buon conto rimessi da' consigli di amministrazione con fogli di pagamento rimessi da' rispettivi ricevitori, e stabilirà l' effettiva ragion di credito del corpo, sempre in unione dell' autorità di marina incaricata del corrispondente ramo di rivista.

121. Per le grandi riparazioni non sarà destinata alcuna somma fissa; ed i fondi all' uopo saranno disposti nella stessa guisa praticata per tutti gli altri rami del servizio di marina.

122. Presso ogni ispettore di dipartimento vi sarà una cassa colle somme che saranno credute necessarie per le piccole riparazioni del servizio, a seconda delle circostanze. Queste somme saranno fornite da' rispettivi ricevitori

della provincia, e fissate dal Segretario di Stato di marina, dopo la proposta del direttore del corpo, e prese su i foodi assegnati ad ogni posto per l'oggetto enuociato, a seconda di quanto trovasi stabilito a suo luogo.

123. L'incasso di tali somme sarà delegato al sottispettore di prima classe membro del consiglio di amministrazione. Questu sottispettore dovrà avere un registro particolare, in cui il ricevitore noterà le somme che dovrà erogare in forza delle disposizioni stabilite nell'articolo precedente.

124. La cassa dovrà avere due chiavi, delle quali una sarà in potere del Presidente del consiglio, e l'altra presso il sottispettore di prima classe membro del medesimo congresso.

Questi funzionarj saranno personalmente risponsabili de' fondi esistenti nella cassa, quaodo non veoga giustificato il di loro impiego. Si eccettua il caso delle perdite provegnenti da forza maggiore.

125 Il Segretario di Stato di marina passerà avviso al Ministro delle finanze sulle somme che debbono incassarsi presso i consigli di amministrazione ad uso delle piccole riparazioni. Il Ministro delle finanze darà le sue disposizioni in conseguenza presso i ricevitori più a portata di erogare queste somme.

126. Nella cassa dovranno sempre essere presenti tanto il notameoto delle deliberazioni del consiglio, quanto i registri di conteggio.

127. La disposizione delle somme incassate si stabilirà dall'intero consiglio: le deliberazioni all'uopo dovranno essere firmate da tutti i membri di esso.

Ogni disposizione dovrà essere sottoposta all'approvazione del direttore del servizio, quando non oltrepassi la somma di duc. venti: oltrepassando questa somma, l'autorizzazione dovrà essere data dal Segretario di Stato di marina.

128. Tutte le disposizioni mandate ad effetto che non abbiano bisogno dell'approvazione del Segretario di Stato di marina, per essere ammesse nei conti, dovranno documentarsi con processo verbale munito del visto del direttore.

Il processo verbale di cui si ragiona nell'articolo precedente, dovrà essere stabilito sulla dimanda fatta dal capoposto al sottispettore di prima classe incaricato del conteggio rispettivo, sul parere di questo sottispettore, sulla perizia autentica dell'opera da farsi, sul certificato del capoposto, che l'opera sia stata eseguita con tutta la possibile precisione, e sulla ricevuta della somma erogata dalle parti interessate e creditrici de' lavori eseguiti.

La perizia e la ricevuta delle somme erogate dovranno avere il visto dell'uffiziale amministrativo di marina su i luoghi di sua residenza: ed in mancanza di questo uffiziale sarà ciò adempito dal sindaco comunale.

129. Per le disposizioni mandate ad effetto, e che abbiaoo bisogno dell'autorità del Segretario di Stato di marina, sarà tutto praticato come si prescrive ne' due articoli precedenti, colla particolarità che al processo verbale sarà accompagnata l'autorizzazione del Segretario di Stato di marina.

130. Quando nelle deliberazioni del consiglio uno de' membri discordi dal parere degli altri, avrà il dritto di fare inscrivere sul registro la sua opinione ragionata.

131. Per quello che concerne le graodi riparazioni dovranno le disposi-

zioni delle somme all' uopo essere tutte autorizzate dal Segretario di Stato di marina dopo la proposta del direttore del servizio. A questo riguardo sarà instituito un processo verbale in cui venga espressa la dimanda sull' oggetto del capoposto al sottispettore di prima classe incaricato del conteggio, il parere di questo sottispettore, e la perizia autentica de' lavori da farsi. Questa perizia dovrà essere munita del visto dell' uffiziale amministrativo di marina su i luoghi di sua residenza, ed in sua mancanza di quello del sindaco comunale.

132. Ne' casi di somma urgenza in cui si tratta di ripristinare una macchina abbattuta, o parte di essa, si concede al consiglio di amministrazione di poter dare le convenevoli disposizioni a questo riguardo sull'esame del processo verbale, donde consti l' urgenza e tutt' altro che sia necessario per provocare in seguito l' autorizzazione del direttore o del Segretario di Stato di marina, secondochè si prescrive nell' art. 127.

133. Le somme che potranno occorrere pe' lavori enunciati nell' articolo precedente, saranno prese dalla cassa delle piccole riparazioni, quante volte sia di questa specie la spesa occorsa.

Ne' casi che la spesa appartenga al ramo delle grandi riparazioni, sarà supplito al bisogno co' fondi della stessa cassa provvisoriamente. Saranno questi in seguito rimborsati dietro le disposizioni a farsi dal Segretario di Stato di marina, secondo vien prescritto nell' art. 121.

134. Presso ogni consiglio di amministrazione sarà instituito un libro di *dare ed avere* delle somme percepite o incassate, e dell' impiego di queste, tanto per le piccole, quanto per le grandi riparazioni.

Il detto libro dovrà esser foliato dall' ispettore.

In ogni seduta il sottispettore incaricato del conteggio presso il consiglio lo informerà della situazione della cassa.

135. Nella seduta mensuale del consiglio di amministrazione, a seconda di quanto si prescrive nell' art. 111, ogni sottispettore di prima classe renderà conto al consiglio di tutte le operazioni da lui eseguite, tanto nella parte del personale, quanto in quella de' materiali del suo circondario.

136. Il consiglio sarà chiamato risponsabile dell' impiego de' fondi e delle operazioni amministrative da esso disposte.

137. Sarà stabilito un libro presso il direttore del servizio, che dimostri l' esistenza de' posti in attività, del pari che de' depositi che sono ne' circondarj : su questo libro verranno divisate le vicende alle quali ciascun posto è nel caso di soggiacere.

Il libro verrà instituito a seconda del modello che si stabilisce all' uopo.

138. L' acquisto de' materiali pel servizio delle macchine telegrafiche potrà esser praticato per appalti o per economia, siccome giudicherà più opportuno il Segretario di Stato di marina.

Gli appalti potranno essere o particolari per questo servizio, ovvero compresi in quelli che abbiano a farsi per gli approvigionamenti.

139. Nell' Arsenale di Napoli vi sarà un magazzino destinato a contenere il deposito principale degli oggetti pe' rimpiazzi e risarcimenti di tutte le macchine del regno.

In ogni circondario vi sarà del pari un magazzino che sarà provveduto da quello di Napoli, o sulla faccia del luogo, di tutti gli oggetti che si credono necessarj per le occorrenze di avarie e rimpiazzi che possono sopraggiungere: questi rimpiazzi non dovranno oltrepassare i limiti prescritti ne' rispettivi inventarj.

Il magazzino sarà prescelto fra quelli appartenenti alla marina, tanto in Napoli, quanto negli altri siti di deposito.

Nel caso che la marina non abbia magazzino a dare, sarà fornito il convenevole locale da' comuni, pagandone il fitto corrispondente sulle somme accordate al servizio telegrafico.

140. In ogni posto vi sarà un piccolo deposito di minuti oggetti che possono bisognare con maggior frequenza o sollecitudine. Questi depositi conterranno eziandio gli oggetti prescritti ne' rispettivi inventarj. Tali depositi saranno stabiliti in un luogo separato presso l'abitazione degl' impiegati, quando ci sia capienza: nel caso contrario si prenderà in fitto un locale sul casamento più immediato al posto, pagandone la corrispondente pigione da' fondi assegnati al servizio telegrafico.

141. Il deposito di Napoli avrà un guarda-magazzino prescelto tra gl' impiegati del corpo residente in Napoli, previa l'approvazione del Segretario di Stato di marina.

Il deposito di ogni circondario sarà dato a carico ad uno degl' impiegati rispettivi, previa l'autorizzazione del direttore del servizio. In ogni posto gli oggetti saranno dati a carico al capo di esso.

142. Dalla cassa delle piccole riparazioni sarà dato agl' impiegati di tutt' i depositi una gratificazione alla fine di ogni trimestre, la quale verrà stabilita dal direttore del servizio ed autorizzata dal Segretario di Stato di marina. Questa gratificazione verrà fissata a seconda delle funzioni più o meno penose che avranno potuto sopraggiungere, durante questo tempo.

143. In Napoli il magazzino generale sarà sotto la sopravvigilanza del direttore del servizio: ma la risponsabilità del carico sarà del guarda-magazzino.

Ne' circondarj i depositi saranno sotto la sopravvigilanza de' rispettivi ispettori di dipartimenti: la risponsabilità però del carico sarà de' funzionarj a' quali è affidato.

La sopravvigilanza e la responsabilità degli oggetti depositati ne' differenti posti saranno a carico de' capi corrispondenti.

144. L'immessione e l'estrazione degli oggetti presso il deposito di Napoli sarà eseguita dietro la ricognizione e disposizione del direttore del servizio.

145. L'immessione e l'estrazione degli oggetti presso i depositi de' circondarj sarà riconosciuta ed autorizzata dal rispettivo consiglio di amministrazione, in conformità de' regolamenti che trovansi stabiliti al cap. I delle instruzioni in vigore. Di tutte le operazioni sarà data parte al direttore del servizio.

146. Per la immessione ed impiego degli oggetti depositati ne' posti dovrà precedere il riconoscimento e l'autorizzazione del sottispettore incaricato del conteggio. Di tutto sarà dato parte al direttore del servizio per mezzo delle autorità intermedie, le quali prendono parte in detto conteggio.

147. Il direttore del servizio sarà tenuto una volta nell'anno d'ispezionare le casse de' dipartimenti. A quest' oggetto farà riunire sulla faccia del luogo il rispettivo consiglio di amministrazione.

Nella visita suddetta esaminerà e riconoscerà lo stato de' generi ed attrezzi de' depositi de' circondarj e de' posti.

TIT. XI. *Disposizioni generali.*

148. Sarà esente dalla tassa di posta la corrispondenza uffiziale di tutte le classi d' impiegati nel corpo telegrafico.

149. Nell' assenza del direttore da Napoli, le sue veci verranno adempite dall' uffiziale di dettaglio.

A seconda delle circostanze, il direttore prima della sua partenza formerà delle instruzioni che saranno sottoposte all' approvazione del Segretario di Stato di marina.

150. Tutti gl' individui che fanno parte del corpo telegrafico, rimangono esenti dalla chiamata per servire in qualunque altro corpo militare o in qualunque uffizio civico.

151. L' esenzione che si stabilisce nell' articolo precedente, avrà luogo soltanto da segnalatori di quarta classe in sopra.

152. Niuno degl' individui fra quelli che attualmente sono nel corpo telegrafico potrà ottenere il congedo assoluto prima di aver prestato dieci anni di servizio senza interruzione.

Potrà essere abilitato al congedo prima del termine stabilito di sopra quell' individuo che farà constare l' impossibilità di poter egli proseguire più oltre nello stesso servizio.

153. Sarà sottoposto alla nostra Sovrana approvazione il congedo delle persone che esercitano cariche da Noi autorizzate, a tenore di quanto si prescrive nel titolo II.

154. Sarà sottomesso alla nostra approvazione il congedo limitato che potrà chiedersi dalle persone che esercitano cariche da Noi nominate. Il congedo limitato che potrà chiedersi dalle persone che esercitano le cariche rimanenti, resterà all' arbitrio del Segretario di Stato di marina, sul parere che ne avrà sottoposto il direttore del servizio.

155. Sull' esame delle circostanze che fan dimandare il congedo limitato, verrà stabilito se debba accordarsi con soldo o senza, tenendo conto dell'esposto che avrà fatto il direttore su' particolari servizii renduti dagl' interessati.

156. Ogn' impiegato telegrafico che senza aver ottenuto il congedo si assenti dal posto, o dalla destinazione alla quale trovasi addetto, non dee percepire soldo, durante l' assenza.

157. Tutti i posti telegrafici, ovunque essi trovansi stabiliti, rimangono affidati alla custodia e risponsabilità de' comuni nella giurisdizione de' quali i posti trovansi compresi, per garentirli da ogni aggressione, e per aver cura de' generi ne' casi di emergenza.

258. I Generali comandanti le divisioni territoriali del regno concorreranno

all' effetto stabilito nell' articolo precedente, per la difesa de' posti telegrafici, con tutt' i mezzi e le forze che saranno necessarie all' uopo.

159. Tutte le instruzioni in vigore a seconda delle decisioni date dal Ministro di guerra e marina a' 13 novembre 1813 che non si oppongono all' attuale decreto, continueranno ad aver la di loro piena esecuzione, come finora si è praticato. Rimangono annullate le instruzioni che si oppongono al presente decreto.

160. S. A. R. il Presidente del nostro supremo Consiglio di guerra e i nostri Ministri e Segretarj di Stato delle finanze, dell' interno e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ognuno per la parte che gli concerne.

Firmato, FERDINANDO.
Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pag. 53. — Decreto de' 25 settembre 1821 riguardante le attribuzioni del reale instituto d' incoraggiamento, ed approvante gli statuti da servire ad esso di norma nello esercizio delle sue funzioni, del pari che lo stato de' fondi e delle spese occorrenti al suo sostegno.

FERDINANDO I. EC. EC.

Art. 1. L' instituto d' incoraggiamento che ha la sua sede nell' edifizio di S. Pietro a Majella in questa capitale, si occuperà a promuovere la pubblica industria non solo per la provincia di Napoli, assumendo tutti gl' incarichi da Noi dati alle società economiche stabilite in tutte le altre provincie di quà del Faro col nostro decreto de' 26 di marzo 1817, ma estenderà altresì le sue viste su tutto il regno, riunendo quanto sarà proposto dalle dette società provinciali colle quali sarà in corrispondenza.

Esso stabilimento sarà in oltre da Noi consigliato in tutto ciò che riguardar possa l' agricoltura e le arti e manifatture, restando incorporata nel detto instituto la Giunta delle arti e manifatture.

2. Il detto instituto d' incoraggiamento sarà regolato a norma degli annessi statuti da Noi approvati.

3. È altresì approvato l' annesso stato de' fondi e delle spese occorrenti al sostegno di esso instituto d' incoraggiamento.

4. I Direttori delle nostre Segreterie di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

CAP. I. *Disposizioni generali.*

§. 1. Il reale instituto d' incoraggiamento di Napoli avrà tre ordini di socj, cioè *ordinarj*, *onorarj* e *corrispondenti*. Il numero de' primi è di quaranta, e

saranno divisi in due classi, come si dirà nel cap. VII: gli onorarj e corrispondenti saranno di un numero indeterminato. I soli socj ordinarj ed onorarj han dritto al voto.

§. 2. Sarà governato da un presidente proposto dall'instituto a S. M., le cui funzioni dureranno a piacere della M. S.

§. 3. Avrà in oltre un vicepresidente da eleggersi annualmente dall'instituto, il quale disimpegnerà le funzioni del presidente nel caso che questi sia assente; ma la di lui nomina avrà sempre bisogno della sovrana approvazione.

§. 4. In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne farà le veci il socio più anziano in età.

§. 5. Vi sarà un segretario generale pel registro degli atti, ed un vicesegretario; tutti e due saranno perpetui. Le di loro incumbenze saranno spiegate nel cap. IV.

§. 6. Il segretario generale sarà assistito da due commessi e da un usciere.

§. 7. Vi sarà in oltre un segretario di corrispondenza dipendente dal segretario generale. I suoi incarichi verranno stabiliti nel cap. V.

§. 8. Il segretario di corrispondenza avrà pure due commessi ed un usciere. Terrà eziandio un commesso soprannumerario.

§. 9. L'instituto avrà un Consiglio di amministrazione composto di tre individui, uno de' quali avrà l'incarico di tesoriere. Le loro funzioni dureranno un anno.

§. 10. Avrà finalmente un archivario e bibliotecario, ed un visitatore degli stabilimenti di arti e manifatture, il quale sarà dipendente dagli ordini del presidente.

§. 11. I soldi de' predetti impiegati sono fissati nel seguente modo:
al segretario generale del registro degli atti duc. quaranta al mese;
al vicesegretario duc. dieci al mese;
all' archivario e bibliotecario duc. diciotto al mese;
al primo commesso duc. dodici al mese;
al secondo commesso duc. dieci al mese;
all' usciere duc. otto al mese:
al segretario di corrispondenza duc. quaranta al mese;
al visitatore degli stabilimenti di arti e manifatture duc. venticinque al mese;
a due commessi duc. dieci al mese per ciascuno;
al commesso soprannumerario duc. tre al mese;
all' usciere duc. 10 al mese.

§. 12. Nel caso che qualche articolo de' presenti stabilimenti meritasse col tempo del cambiamento, se ne farà relazione a S. M.

§. 13. Nelle deliberazioni ordinarie un voto al di sopra della metà sarà riguardato come il voto generale; ma non si reputerà seduta accademica quella che non abbia il numero di venti socj tra ordinarj ed onorarj.

§. 14. Il reale instituto avrà un locale in cui vi sia una sala grande per le assemblee pubbliche e per le adunanze accademiche; una sala di lettura, una biblioteca, un gabinetto di macchine addette al miglioramento delle nostre

industrie; e specialmente di quelle che dovranno introdursi nel regno, o che saranno di nuova invenzione; ed in fine un gabinetto di saggi di manifatture e di oggetti agricoli, che si potranno ottenere e conservare. Ben inteso che tutti questi comodi già esistono nel locale di S. Pietro a Majella, attualmente posseduto dall' instituto medesimo. In ogni anno poi sarà preso notamento delle macchine esistenti e delle nuove che si potranno introdurre, inviandolo al Direttore del Ministero degli affari interni.

§. 15. Vi sarà in ogni anno una sessione pubblica, ove si pubblicherà il tomo degli atti, ed ove si distribuiranno i premj d' incoraggiamento.

§. 16. Nelle sessioni economiche dell' instituto non possono assistervi che i soli socj ordinarj ed onorarj.

CAP. II. *Elezioni, e modi delle medesime.*

§. 17. L' elezione del presidente, quando venisse disposta ed ordinata dalla M. del Re, e quella del vicepresidente e del Consiglio di amministrazione, la quale deesi rinnovare nella prima sessione di ciascun anno, sarà fatta nel seguente modo.

Ogni socio scriverà in una scheda il nome di quell' accademico che vorrà nominare, e tutte le schede saranno deposte in un' urna. Il presidente nominerà due squittinatori, i quali, dopo di aver numerato le schede, le leggeranno una dopo l' altra ad alta voce. Il presidente, il segretario degli atti, il vicesegretario ed il tesoriere son tenuti a scrivere i nominati in ciascuna delle schede. Colui che avrà un voto affermativo sopra la metà de' socj presenti, sarà eletto per uno de' mentovati uffiziali. In parità di voti deciderà il presidente. La loro elezione sarà presentata al real Trono per averne l' approvazione.

§. 18. L' elezione del segretario degli atti e del vicesegretario, come pure quella del segretario di corrispondenza si farà allo stesso modo, e sarà benanche presentata al real Trono per l' approvazione.

§. 19. L' elezione de' socj ordinarj sarà trattata in due sessioni. Nella prima essendone stati prevenuti tutt' i socj ordinarj, ciascuno di essi indipendentemente dall' altro produrrà una scheda nella quale saranno registrati i nomi di tanti soggetti creduti degni, quanti saranno i posti vacanti. Tutte le schede raccolte in un' urna saranno lette da due squittinatori. Il presidente, il segretario degli atti, il vicesegretario ed il tesoriere ne prenderanno nota; e se le altre note non si trovassero uniformi, si rileggeranno le schede, e, verificate le note, si registreranno que' soggetti pe' quali saranno concorsi almeno tre voti, formandosi la lista de' candidati.

Nella seconda sessione si passerà quindi alla bussola il nome di colui che si troverà notato in primo luogo pel maggior numero di voti, e poi quello degli altri, secondo il loro ordine. Colui che riassumerà il massimo numero di voti, si avrà per eletto. Ben inteso che non dovrà concorrere meno di un voto sopra la metà de' socj presenti per esser valida l' elezione, come si è detto per l' elezione degl' impiegati nel §. 17. Tale elezione sarà presentata al real Trono per riscuoterne l' approvazione, senza la quale non potrà prendersene l' esercizio.

§. 20. Nell'elezione de' socj onorarj e corrispondenti sarà in libertà di ciascuno degli onorarj di farne la proposta in una sessione. Si prenderanno quindi le necessarie indagini, se trattasi di soggetto ignoto alla maggior parte de' socj; ed essendo queste soddisfacenti, si passerà la bussola. La maggioranza deciderà dell'ammessione o della esclusione. La loro nomina sarà proposta a S. M. per l'approvazione.

§. 21. I socj onorarj avranno le stesse attribuzioni de' socj ordinarj, eccetto che il beneficio del *gettone* di presenza; e saranno esenti dall'obbligo dell'intervento, a' termini del §. 67.

CAP. III. *Delle funzioni del presidente e del vicepresidente.*

§. 22. Il presidente reggerà le sessioni, perchè sieno tenute con ordine e regolarità.

§. 23. Darà la parola a que' socj che vorranno leggere le memorie o i rapporti.

§. 24. Scioglierà o prolungherà le sessioni, secondo il bisogno.

§. 25. Soscriverà gli atti accademici e tutti gli stabilimenti, relazioni e rapporti che si manderanno al Re o a' suoi Ministri.

§. 26. Spedirà e soscriverà le lettere e le patenti.

§. 27. Convocherà le assemblee straordinarie, e stabilirà i cambiamenti de' giorni delle periodiche.

§. 28. Sarà presidente nato di tutte le deputazioni che potranno essere inviate dall'instituto al Re o a' suoi Ministri.

§. 29. Designerà, alla semplice deliberazione dell'assemblea, i socj che dovranno comporre la deputazione, o qualunque commessione che recar debbasi alla presenza del Re o de' suoi Ministri.

§. 30. Rimetterà alle rispettive classi le materie, ordinandone anche l'unione nel caso che il bisogno lo richiedesse.

CAP. IV. *Delle funzioni del segretario degli atti e del vicesegretario.*

§. 31. Il segretario perpetuo degli atti sarà il direttore di tutti i registri accademici.

§. 32. Avrà cura che dall'archivario si conservino nell'archivio ben ordinato tanto i registri, quanto le lettere di corrispondenza, ed i manoscritti degli accademici e de' non accademici, che vorranno depositarveli.

§. 33. Nelle sessioni leggerà gli atti della sessione precedente, e li soscriverà col presidente: indi noterà quelli della sessione attuale.

§. 34. Disporrà le relazioni e le lettere, e le soscriverà dopo il presidente.

§. 35. Riceverà e metterà in ordine tutte le memorie che saranno date nel corso dell'anno, e dirigerà la compilazione e la stampa de' lavori accademici.

§. 36. Indirizzerà le lettere e patenti delle nomine, le soscriverà dopo il presidente, e vi apporrà il suggello.

§. 37. Spedirà tutti i biglietti di avviso delle convocazioni accademiche e di qualunque altro invito.

§. 38. Annunzierà la morte de' socj, e ne formerà gli articoli necrologici.

§. 39. In caso di assenza nelle assemblee dell istituto, sarà rimpiazzato dal vicesegretario, il quale adempirà in sua mancanza tutte le di lui veci, e coopererà col medesimo a' lavori accademici.

CAP. V. *Delle funzioni del segretario di corrispondenza.*

§. 40. Il segretario di corrispondenza sarà addetto immediatamente al presidente per mantenere la di costui corrispondenza colle reali segreterie e colle altre autorità.

§. 41. Dipenderà dal segretario generale per tutto quello che fa parte dello scibile, ed eziandio per tutti gli oggetti de' quali debbesi far menzione negli atti accademici.

§. 42. Prima di ciascuna sessione passerà al segretario generale le carte che debbonsi proporre all'adunanza, onde riceverne le necessarie deliberazioni.

§. 43. Terrà corrispondenza con tutti i socj sì esteri, che nazionali, di qualunque classe essi sieno.

CAP. VI. *Dell' amministrazione.*

§. 44. Sarà nominato dall' instituto un Consiglio amministrativo, composto di tre socj, uno de' quali avrà l' impiego di tesoriere, a tenore del §. 9.

§. 45. Il tesoriere depositerà tutte le somme che s' introiteranno per conto dell' instituto, in mano di un banchiere che sarà approvato da S. M.; e nelle occorrenze spedirà al medesimo i mandati de' pagamenti da farsi.

§. 46. Provvederà alle spese che occorreranno per le sessioni, pe' mobili, per la contabilità, per le segreterie e per l' archivio.

§. 47. Egli però non potrà disporre alcuna spesa senza la firma almeno di uno de' due amministratori.

§. 48. Malgrado ciò, dovrà egli fare le ricevute delle partite che riceverà per passarle al banchiere.

§. 49 L' amministrazione renderà i suoi conti alla fine dell' anno.

§. 50. Allora saranno nominati dall' instituto due censori eletti a seconda del §. 17 per rivedere i conti e farne i rapporti all' instituto. Siffatti rapporti esaminati dal presidente e dal segretario degli atti, saranno letti nell'assemblea.

§. 51. Il tesoriere riceverà i mensuali appuntamenti assegnati e da assegnarsi da S. M., e pagherà nel modo suddetto tutte le spese ordinarie e quelle che venissero ordinate dall' instituto.

CAP. VII. *Delle sessioni.*

§. 52. Vi saranno delle assemblee pubbliche, ordinarie e straordinarie.

§. 53. Vi saranno due assemblee ordinarie in ciascun mese, eccetto che ne' mesi di maggio e di ottobre.

§. 54. Le assemblee straordinarie saranno convocate con biglietto del segretario, d'ordine del presidente, quando ne sarà bisogno.

§. 55. In tutte le sessioni ordinarie i socj ordinarj godranno il beneficio del *gettone* di presenza, il quale sarà di duc. quaranta al mese, coerentemente al numero de' socj ordinarj. Tale somma sarà distribuita a quelli tra essi i quali abbiano assistito alle sessioni del mese; e ciò finchè l'instituto farà degl'introiti corrispondenti non meno dal fondo della teriaca, che da altri fondi che gli sieno assegnati.

§. 56. Per potersi fare una sessione il numero de' socj non potrà esser minore di venti, come si è detto nel §. 13.

§. 57. Nel principio della sessione il presidente dimanderà al segretario generale la lettura degli atti della sessione precedente.

§. 58. Ogni socio potrà accennare se abbia osservazioni a fare e da proporre su gli atti suddetti. Discusse che saranno, il segretario le darà a registrare nel libro, mentre dura la sessione.

§. 59. Immediatamente dopo il segretario degli atti leggerà gli ordini del Re o de' suoi Ministri, e si determineranno alla pluralità de' voti le rispettive risposte da darsi, rimettendosi alle classi quelle materie che han bisogno di esame.

§. 60. Fatto ciò, il presidente annunzierà, una dopo l'altra, le cose da trattarsi.

§. 61. Tutti gli affari dibattuti si metteranno allo squittinio a voti segreti, purchè sia reclamato da' socj.

§. 62. Indi si leggeranno le memorie, le quali dovranno sempre contenere un soggetto degno dell'occupazione dell'instituto.

§. 63. I socj che vorranno leggere le loro memorie o i loro rapporti, ne faranno inteso prima della sessione il presidente, il quale ne darà l'ordine della lettura.

§. 64. L'ultimo atto delle medesime sarà la soscrizione che faranno il presidente ed il segretario generale degli atti della sessione precedente registrati nel libro.

§. 65. La sessione non si scioglierà se il presidente non ne darà il segno.

§. 66. Niuno de' socj potrà innanzi tempo ritirarsi, se il presidente non gliene darà il permesso.

67. Sarà preciso obbligo di ogni socio ordinario d'intervenire nelle unioni periodiche dell'instituto, come anche in quelle delle classi; e la sua mancanza per quattro volte continue senza legittima scusa da prodursi con biglietto al segretario, il quale la riferirà all'instituto, sarà interpetrata come una rinuncia al corpo accademico, che allora avrà dritto di cassarlo dall'elenco e di proporre ne' modi già detti nel §. 19 un altro socio a S. M.

CAP. VIII. *Delle classi.*

§. 68. Avendo per oggetto questo reale instituto la floridezza della nazione, poggiata sulle scienze utili, quali sono l'economia pubblica e privata,

l' agricoltura e le arti, che vengono sussidiate dalle matematiche, dalla fisica, dalla chimica, dalla storia naturale, dalla medicina e dalla veterinaria, le sue occupazioni per esser condotte con regolarità saranno distribuite in due classi nel modo seguente :

1.° economia rurale } colle scienze ausiliarie.
2.° economia civile }

§. 69. Ciascuna classe avrà una parte de' socj ordinarj. La loro destinazione sarà fatta prudenzialmente in un' adunanza generale.

§. 70. Un socio non potrà appartenere a due classi. I socj però professori delle scienze ausiliarie potranno prestare la loro assistenza all' una ed all' altra, secondo il bisogno.

§. 71. Resterà in arbitrio di ciascun socio il produrre delle memorie su qualunque materia, abbenchè appartenente alla classe non sua.

§. 72. Ciascun argomento a discussione sarà rimesso in pubblica seduta a quella classe cui si appartiene, ed anche ad ambedue se la materia lo esiga.

§. 73. Ciascuna classe avrà un presidente ed un segretario, i quali si cambieranno in ogni anno, e la cui elezione non sarà dissimile dall' esposto nei §. 17 e 18. I presidenti delle classi saranno dipendenti dal presidente generale dell' instituto.

§. 74. Ogni classe potrà formare delle Commessioni, secondo esigerà la natura degli affari, le quali verranno nominate dal presidente di essa o dal presidente dell' instituto, nel caso che si trovi presente alla discussione.

§. 75. Le classi avranno le loro particolari sedute nello stesso locale dell' instituto, e saranno convocate d' ordine del presidente generale e con biglietto del segretario speciale.

§. 76. Le discussioni saranno registrate dal segretario speciale e firmate da tutt' i componenti la classe o la Commessione, facendosi assistere da uno de' commessi del segretario generale.

§. 77. I rapporti saranno parimente segnati dal presidente dell' instituto e dal segretario degli atti, fatta che ne sarà la lettura nella sessione accademica.

§. 78. Tutte le memorie lette o presentate al reale instituto, saranno rimesse alle classi rispettive, le quali, inteso l' autore nel caso che si creda che la memoria meriti cambiamenti o dilucidazioni, e dopo maturo esame, ne faranno rapporto all' instituto intero, acciò si decida se meritino, o no, d' essere inserite negli atti, o se debba farsene altro uso.

CAP. IX. *Delle memorie da coronarsi per concorso.*

§. 79. Ciascuna classe presenterà in ogni anno de' programmi pel miglioramento delle nostre industrie, che crederà più conducenti a proporsi per l' utilità nazionale, e dal reale instituto dovranno essere approvati in una sessione generale. Saranno in oltre umiliati alla M. del Re, affinchè vedendone l' importanza possa assegnarvi de' premj convenienti.

§. 80. Ottenuto da S. M. il permesso e la destinazione de' premj, si renderanno pubblici colle stampe.

§. 81. Elasso il tempo prefisso, i concorrenti presenteranno le loro memorie cogli analoghi modelli (se trattasi di nuove macchine, o di miglioraaioni delle già conosciute) al segretario degli atti, chiuse o aperte, a loro piacere; ma senza nomi di autori, e segnate con un motto arbitrario.

§ 82. Contemporaneamente presenteranno una scheda suggellata, nella quale sarà notato il nome dell' autore, e al di fuori sarà segnata collo stesso motto apposto alla memoria.

§ 83. Le memorie saranno rimesse alle classi rispettive, e le schede saranno conservate nella cassa del suggello.

§. 84. Le classi, fatto un severo esame di tutte le memorie, ne faranno in iscritto i corrispondenti rapporti che saranno presentati alla generale unione dell' instituto, il quale in un' altra sessione dovrà decidere a voti segreti del loro merito e del premio da conferirsi.

§. 85. In seguito di tal rapporto sarà fissata la sessione generale che si convocherà con due biglietti particolari e specificati, ed in essa si coronerà la la memoria che più avrà soddisfatto al programma, e quelle che meritino l' *accessit*.

§. 86. Nel tempo che si frappone tra il rapporto fatto dalle classi e la decisione dell' instituto, sarà in libertà di ogni socio d' instruirsi del contenuto sì delle memorie, che de' rapporti delle classi. A qual effetto si terranno nell' archivio a continua disposizione di tutti i socj, ma non si potranno estrarre per qualunque causa.

§. 87. Sia egualmente vietato di restituire alcuna memoria al di lei autore che lo dimandi.

§. 88. Al momento che sarà fatto il giudizio, si apriranno quelle schede che avranno i corrispondenti motti della memoria che avrà meritato il premio, e di quelle che avranno ottenuto l' *accessit*, e si pubblicheranno i nomi degli autori rispettivi, bruciando le altre schede nella stessa pubblica sessione.

§. 89. Si supplicherà il Re tutte le volte che si dovrà fissare il giorno ed il luogo della grande sessione.

§. 90. L' atto accademico di ammessione al premio sarà stampato e scritto nel libro.

§. 91. Oltre a' premj suddetti, se saranno presentate al reale instituto memorie, libri, invenzioni, perfezioni di metodi tecnici, modelli di macchine, ed ogni altro che tenda ad aumentare la pubblica floridezza, ne sarà fatto rapporto al real Trono per implorare un premio corrispondente.

CAP. X. *De' socj corrispondenti.*

§. 92. I socj corrispondenti che si troveranno in Napoli, potranno assistere in tutte le assemblee periodiche e pubbliche.

§. 93. Essi avranno una voce consultiva, e potranno fare delle proposte e delle discussioni su tutti gli oggetti delle deliberazioni accademiche, ma senza voto.

Approvato: Napoli, il dì 25 settembre 1821.

Firmato, FERDINANDO.

Pag. 57. — *Decreto de' 2 marzo 1822 relativo alla novella organizzazione del reale Instituto di belle arti, ed allo stabilimento de' pensionati in Roma.*

TIT. I. *Denominazione e composizione del reale instituto di belle arti.*

Art. 1. Le attuali regie scuole del disegno prenderanno il nome di *Reale Instituto di belle arti*, il quale avrà un direttore che ci riserbiamo di nominare tra que' professori o amatori delle belle arti, che crederemo il più idoneo al disimpegno di questa carica. La durata delle di lui funzioni è riserbata al nostro sovrano arbitrio.

2. Il reale Instituto avrà in oltre
dieci professori ordinarj;
quattro professori onorarj con soldo;
un numero di professori onorarj senza soldo;
un ispettore ecclesiastico e direttore spirituale;
un preparatore in cera;
un formatore in gesso;
un segretario;
un amanuense;
tre custodi;
due modelli;
due bidelli.

Tutti questi impiegati saranno anche nominati da Noi.

3. L'Instituto sarà ripartito in dieci studj, ognuno de' quali verrà affidato ad uno de' dieci professori ordinarj, cioè:
1.° studio di disegno;
2.° studio di pittura;
3.° studio di scultura;
4.° studio di architettura;
5.° studio di prospettiva;
6.° studio di ornato;
7.° studio di paesaggio;
8.° studio d'incisione in rame;
9.° studio d'incisione in pietre dure;
10.° studio di anatomia applicata alle belle arti.

4. Due professori onorarj con soldo saranno particolarmente addetti allo studio del disegno, alternativamente uno in ogni settimana, per iniziare gli alunni, sotto la dipendenza e direzione del professore ordinario.

5. Tutte le volte che il direttore del reale Instituto sarà da Noi scelto fra i professori ordinarj del medesimo, vi sarà un professore sostituto, pur da Noi nominato, il quale lo supplirà particolarmente nell'assistenza allo studio.

TIT. II. *Orario.*

6. Saranno aperti in ogni giorno, ad eccezione delle domeniche ed altre

feste di doppio precetto, del pari che dell' intero mese di ottobre, dalle ore sette antimeridiane fino a mezzogiorno, e dalle ore ventuno alle ventitrè italiane, in tutte le stagioni,

1.° lo studio di disegno;
2.° lo studio di scultura;
3.° lo studio di architettura.

7. Saranno aperti negli stessi giorni dalle ore sette antimeridiane fino al mezzogiorno,

1.° lo studio di pittura;
2.° lo studio di prospettiva;
3.° lo studio di ornato;
4.° lo studio di paesaggio;
5.° lo studio d' incisione in rame;
6.° lo studio d' incisione in pietre dure.

8. Lo studio del nudo, che è compreso in quello del disegno, avrà luogo al levare del sole in estate, ed alle ore ventiquattro in inverno, per lo spazio di ore due e mezzo.

9. Lo studio di anatomia sarà aperto ogni mattina per due ore ne' tre mesi soltanto di dicembre, gennajo e febbrajo.

10. Tutti i professori ordinarj assisteranno a' loro studj per le prime tre ore della mattina.

Al loro ritirarsi continueranno gli alunni ad esercitarsi negli studj, e la disciplina delle scuole resterà affidata a due altri professori onorarj con soldo, fino all' ora in cui queste si chiuderanno, dovendo i medesimi professori onorarj assistere parimente agli studj che si terranno nelle ore pomeridiane.

11. I professori onorarj con soldo addetti allo studio del disegno per iniziare in esso gli alunni, vi assisteranno ogni mattina dalle ore sette alle undici antimeridiane, alternando il servizio come si è detto nell' art. 4.

12. Il professore ordinario del disegno assisterà per un' ora in ogni giorno allo studio del nudo, e per altre due ore alle altre classi descritte nell'art. 14.

13. L' azione del modello nello studio del nudo sarà messa per giro in ogni settimana da' professori di disegno, di pittura, di scultura, di paesaggio, e da' professori onorarj con soldo. Il professore che sarà di settimana, dovrà assistere per tutto l' orario dello studio del nudo.

TIT. III. *Ripartizione de' diversi studj.*

14. Lo studio del disegno sarà ripartito in tre classi: nella inferiore gli alunni apprenderanno gli elementi; nella media si eserciteranno nello studio de' gessi, del nudo e de' panneggi dal vero; nella superiore svilupperanno il loro genio nella composizione, ricevendo i temi e le opportune istruzioni dal professore, dopo aver vedute e copiate le migliori composizioni de' grandi maestri.

15. Lo studio di pittura si dividerà in due classi: nella inferiore gli alunni apprenderanno il modo pratico di colorire sì ad olio, che a fresco, sia copiando i diversi esemplari indicati dal maestro, sia dipingendo dal vero sotto

la di lui direzione; nella superiore gli alunni si eserciteranno a colorire qualunque propria produzione.

16. Lo studio di scultura sarà diviso in due classi: gli alunni della classe inferiore si eserciteranno a modellare il nudo ed a copiare i modelli tratti dai lavori antichi che verranno indicati loro dal professore; quelli della superiore si eserciteranno nella composizione, ed apprenderanno a scolpire.

17. Lo studio di architettura sarà diviso in due classi: gli alunni della classe inferiore apprenderanno a disegnare gli ordini architettonici co' loro dettagli, copiando prima buoni esemplari disegnati, indi dal vero le migliori fabbriche e monumenti sì antichi, che moderni; e saranno istruiti della origine, del carattere e della convenienza de' diversi ordini: gli alunni della classe superiore si eserciteranno nella composizione, ricevendo i temi e le opportune istruzioni dal professore.

18. Lo studio di prospettiva sarà ripartito in due classi: gli alunni della inferiore si eserciteranno a porre in prospettiva qualunqne corpo disegnato geometricamente; quelli della superiore apprenderanno la teoria delle ombre co' projetti prospettici.

19. Lo studio di ornato sarà diviso in due classi: gli alunni della inferiore apprenderanno a disegnare prima da buoni esemplari, e poi dal vero, foglie, fiori, animali ec.; indi a copiare dall' antico capitelli, fregi, candelabri ec.: quelli della superiore si eserciteranno ad eseguire di propria invenzione i temi di fregi, tazze, vasi, are ec., che verranno dati loro dal maestro.

20. Lo studio di paesaggio sarà pure diviso in due classi: nella inferiore si disegneranno gli alberi diversi, i sassi, gli animali, le capanne, le fabbriche, e si copieranno quadri di buoni maestri; nella superiore gli alunni studieranno dal vero e comporranno quadri di propria invenzione.

21. Lo studio d' incisione in rame sarà pure composto di due classi: nella inferiore gli alunni s' inizieranno nella pratica delle diverse maniere d' incidere, copiando le stampe che verranno loro indicate dal professore; nella superiore incideranno i rami sopra disegni o quadri non ancora incisi.

22. Lo studio d' incisione in pietre dure avrà ugualmente due classi: nella inferiore si apprenderà a modellare in piccolo in cera le migliori opere antiche; nella superiore si apprenderà il modo pratico d' incidere in pietre dure, e si comporranno i soggetti che verranno indicati dal professore.

23. Il professore di anatomia applicata alle belle arti, oltre le dimostrazioni anatomiche, spiegherà agli alunni le funzioni delle diverse parti del corpo umano poste in movimento; e perciò farà una lezione, in ogni primo orario dello studio del nudo, sulla posizione ed azione del modello, e ciò ne' tre mesi soltanto di dicembre, gennajo e febbrajo.

TIT. IV. *Doveri de' diversi impiegati, e loro attribuzioni.*

24. Il direttore dell' instituto è di diritto socio ordinario dell' accademia delle belle arti, presiede a tutte le adunanze del reale Instituto, invigila all' esatta esecuzione de' regolamenti ed al buon ordine ed amministrazione del me-

desimo, del pari che alla esattezza e regolarità dell' insegnamento; corrispondendo per tutti questi diversi oggetti col Sgretario di Stato di Casa reale per mezzo del presidente perpetuo della Società reale Borbonica.

25 In ogni mese il direttore del reale Instituto esporrà alla reale accademia delle belle arti lo stato de' progressi dell' Instituto. In ogni sei mesi ne presenterà alla medesima un rapporto in iscritto, specialmente sul metodo dell' insegnamento; e questa lo rimetterà al nostro Segretario di Stato di Casa reale colle sue osservazioni per mezzo dello stesso presidente perpetuo della Società reale.

26. L' accademia delle belle arti è autorizzata a proporci, anche di uficio, tutto ciò che crederà conveniente o utile per la floridezza e perfezione di questo Instituto.

27. I professori ordinarj si presteranno alla esatta esecuzione dell' orario stabilito, interverranno agli studj rispettivi ed a' concorsi, e proccurranno col massimo zelo di promuovere la riuscita della gioventù alle loro cure affidata.

28. I professori onorarj con soldo interverranno ugualmente a' concorsi dando il loro voto come gli ordinarj, e metteranno la mossa del nudo nella loro settimana per giro, siccome si è detto nell' art. 13.

In caso d' impedimento di alcuno de' professori ordinarj, il direttore ci proporrà che sia supplito nelle sue funzioni da uno de' professori onorarj con soldo.

29. Tanto i professori ordinarj, che gli onorarj con soldo, qualora manchino all' orario, o in qualunque altro modo non corrispondano al proprio dovere, potranno essere temporaneamente sospesi, ed anche destituiti, sul rapporto che in ciascun mese dovrà presentarne il presidente della Società reale Borbonica.

30. I professori onorarj senza soldo saranno da Noi scelti fra quegl' individui sì nazionali, che esteri dimoranti in Napoli, che il presidente perpetuo della Società reale, inteso, ove creda, il corpo de' professori dell' Instituto, indicherà come meritevoli di tale distinzione.

31. Gl' individui della sezione delle arti del disegno della reale accademia delle belle arti sono di pieno diritto professori onorarj del reale Instituto.

32. I professori ordinarj si aduneranno in sessione insieme col direttore il giorno 15 di ogni mese, o il giorno susseguente se quello fosse festivo, per esporre e discutere le occorrenze de' rispettivi studj. In queste adunanze esibiranno lo stato nominativo de' rispettivi alunni colle osservazioni individuali sulla condotta e progressi di ognuno.

33. Il giorno primo di ogni mese, o il seguente se il primo fosse festivo, si uniranno in sessione generale i professori ordinarj ed onorarj, dividendosi in sezioni per giudicare de' rispettivi concorsi d' incoraggiamento e per determinare i temi de' concorsi successivi.

Discusse queste cose a maggioranza di voti, ne sarà fatto rapporto al Segretario di Stato di Casa reale per le nostre ulteriori determinazioni.

34 Il segretario del reale Instituto formerà i verbali delle sessioni e dei concorsi, terrà il registro de' giovani premiati colle rispettive epoche, e del

loro passaggio alle diverse classi, e regolerà la corrispondenza, soscrivendosi i rapporti tanto dal direttore, che da lui.

35. Lo stesso segretario sarà tenuto in due giorni di ogni settimana, ed in un' ora da determinarsi dal direttore, d' istruire gli alunni nella storia, nella mitologia e nella foggia di vestir le figure in corrispondenza dell' epoche e nazioni diverse, di caratterizzare le divinità, le virtù, i vizj co' proprj simboli dedotti da' monumenti antichi e non da capricciose idee.

36. L' amanuense formerà il registro giornaliero, o sia foglio di presenza degli alunni, che verrà cifrato da ognuno de' medesimi, da' professori ordinarj o da chi ne farà le veci, da' professori onorarj con soldo e dall' ispettore ecclesiastico, e poi sarà passato al direttore per mezzo del segretario per farsene le mappe settimanali, giusta il modello che verrà a tal uopo stampato. Queste mappe saranno trasmesse al presidente perpetuo della Società reale, e gli serviranno di base pel rapporto che dovrà inviare al nostro Segretario di Stato di Casa reale, giusta il disposto nell' art. 29. Lo stesso amanuense sarà in oltre incaricato di tutt' i dettagli della corrispondenza, sotto l' immediata dipendenza del segretario.

37. L' ispettore ecclesiastico e direttore spirituale è incaricato dell' assistenza giornaliera agli studj dal momento in cui si ritireranno i professori e durante l' orario. Invigilera alla esatta disciplina, del pari che alla condotta ed alla istruzione morale degli alunni, e gli guiderà negli esercizj religiosi che dovranno farsi da' medesimi secondo i regolamenti che ci riserbiamo di emanare.

38. I custodi, i modelli, i bidelli s' incaricheranno del servizio degli studj, ciascuno nella parte che lo riguarda, e dipenderanno non meno dal direttore del reale Instituto, che da' professori ordinarj ed onorarj con soldo e dall' ispettore ecclesiastico.

39. Il preparatore in cera dovrà eseguire le preparazioni anatomiche e tutti que' lavori di cera che a giudizio de' rispettivi professori saranno necessarj per la istruzione de' giovani artisti. Il direttore ne farà rapporto al nostro Segretario di Stato di Casa reale, ed attenderà le sovrane risoluzioni prima che si metta mano ad alcun lavoro. Lo stesso preparatore avrà l' obbligo d' istruire degli alunni nel suo mestiere, e sarà tenuto alla conservazione e manutenzione de' lavori da lui eseguiti. Riceverà percio un soldo sul ruolo degl' impiegati nel reale Instituto, oltre al quale gli saran pagate le spese necessarie per la esecuzione de' lavori medesimi. Egli dipenderà eziandio come tutti gli altri dal direttore del reale Instituto.

40. Il formatore in gesso dipenderà anche dallo stesso direttore, formerà degli allievi, ed avrà cura della conservazione e manutenzione de' gessi. Riceverà anche un soldo, e di più gli verrà pagata la mano d' opera e la spesa per tutti i lavori di cui sarà incaricato. Per la esecuzione di questi il direttore ne farà rapporto, ed attenderà la nostra approvazione nel modo indicato nell' articolo precedente.

41. Il lavoratorio delle pietre dure e la scuola de' musaici saranno diretti dal professore ordinario della incisione in pietre dure, sotto la dipendenza

del direttore del reale Instituto; del quale da ora innanzi faranno parte, secondo i regolamenti particolari che verranno pubblicati.

TIT. V. *Degli alunni in generale.*

42. I giovani che desiderano essere ammessi in qualità di alunni del reale Instituto, debbono farne la domanda al nostro Segretario di Stato di Casa reale, dichiarando in essa volersi sottoporre alla precisa osservanza di tutt' i regolamenti, ed obbligandosi di assistere all' orario di studio almeno sei ore in ogni giorno.

Il detto Segretario di Stato, inteso, ove convenga, il direttore dell' Instituto medesimo e presi gli schiarimenti sulla loro condotta e morale, prenderà i nostri ordini per accordarsi o negarsi l' ammessione.

43. L' età per l' ammessione degli alunni è fissata dagli anni dodici fino a sedici; ma qualora i giovani si trovino lodevolmente iniziati nelle arti del disegno, potranno essere ammessi anche prima degli anni dodici, e fino agli anni venti, previo esame.

44. Gli alunni ammessi in uno degli studj del reale Instituto, lo frequenteranno per due terzi dell' orario, e nell' altro terzo interverranno a' diversi altri studj analoghi, secondo la seguente distribuzione.

Gli alunni di disegno e di pittura frequenteranno gli studj di anatomia, di prospettiva, e successivamente di architettura, e quelli di ornato e di paesaggio.

Gli alunni di scultura frequenteranno gli studj di disegno, di anatomia e di ornato.

Gli alunni di architettura frequenteranno gli studj di ornato, di prospettiva e di disegno.

Gli alunni di ornato frequenteranno gli studj di disegno e di architettura.

Gli alunni di paesaggio frequenteranno gli studj di disegno e di pittura, quello di prospettiva, e successivamente quello di architettura.

Gli alunni d' incisione in pietre dure frequenteranno gli studj di disegno e di ornato.

Gli alunni d' incisione in rame frequenteranno tutti gli altri studj, eccetto quelli di scultura e d' incisione in pietre dure.

45. Nessun alunno potrà essere ammesso negli studj di scultura, di pittura, d' incisione in pietre dure e d' incisione in rame, se non dopo aver acquistato la sufficiente cognizione del disegno, e previo esame da farsi dal professore del disegno, da quello dello studio al quale vuol essere ammesso, e dal direttore del reale Instituto.

46. Nessun alunno potrà essere ammesso allo studio di architettura, se non sarà iniziato nell' aritmetica e nella geometria, e se non avrà appreso la sufficiente cognizione del disegno della figura umana.

47. In ogni semestre si faranno gli esami necessarj per lo passaggio dall' uno all' altro studio e classe, ed il direttore, uditi i professori, farà lo stato degli alunni addetti a' rispettivi studj, colla indicazione degli altri studj a' quali

debbono assistere, giusta il disposto nell'art. 44, e della classe di ciascuno degli studj a' quali saranno addetti.

48. In ogni studio si terrà a cura dell'amanuense un foglio di presenza che verrà giornalmente segnato da tutti gli alunni intervenuti, dal professore ordinario o da chi ne farà le veci, da' due professori onorarj incaricati di far osservare il buon ordine e la disciplina, e dall'ispettore ecclesiastico; e verrà pure giornalmente rimesso al direttore per mezzo del segretario.

49. La mancanza d'intervento per una intera settimana senza addursene legittima scusa, può far provocare dal professore rispettivo, per mezzo del direttore dell'Instituto, la esclusione dell'alunno.

50. Oltre gli alunni propriamente detti, potranno in seguito di ordine del Segretario di Stato di Casa reale, e presi eziandio gli schiarimenti sulla loro condotta e morale, esser ricevuti negli studj di belle arti altri giovani, senza prescrizione di età e senza obbligo di seguir l'orario: ma questi non saranno compresi nell'elenco degli alunni, nè potranno concorrere a' premj.

TIT. VI. *De' concorsi e de' premj d'incoraggiamento.*

51. Vi saranno negli studj del reale Instituto i seguenti premj da distribuirsi agli alunni.

Nello studio di disegno, e precisamente in quello del nudo si distribuirà in ogni mese, ad eccezione di quello di ottobre, un premio di duc. dodici, uno di duc. dieci, uno di duc. otto, uno di duc. sei, uno di duc. quattro.

Nello studio de' gessi e de' panneggi dal vero si distribuiranno pure in ogni mese come sopra un premio di duc. otto, altro di duc. cinque, altro di duc. tre.

Agli alunni degli elementi si distribuiranno pure in ogni mese come sopra due premj, uno di duc. tre, e l'altro di duc. due.

Nello studio di pittura si distribuiranno tra gli alunni della classe inferiore in ogni due mesi un premio di duc. diciotto; e tra quelli della superiore in ogni tre mesi un premio di duc. trenta.

Nello studio di scultura di distribuiranno in ogni mese, ad eccezione del mese di ottobre, fra gli alunni che modellano dal nudo, un premio di duc. otto, ed uno di duc. sei; fra quelli della classe superiore, in ogni tre mesi un premio di duc. venti.

Nello studio di architettura si distribuiranno in ogni due mesi tra gli alunni della classe inferiore un premio di duc. dieci, ed uno di duc. sei; tra quelli della classe superiore, un premio di duc. quindici, ed un altro di duc. otto.

Lo studio di prospettiva avrà in ogni mese come sopra un premio di duc. quattro.

Nello studio di ornati si distribuirà tra gli alunni della classe inferiore in ogni mese, ad eccezione di ottobre, un premio di duc. quattro; e fra gli alunni della classe superiore, un premio di duc. sei.

Nello studio di paesaggio si distribuirà in ogni mese come sopra, fra gli alunni della classe inferiore un premio di duc. sei; e fra quelli della superiore, un premio di duc. venti in ogni tre mesi.

Nello studio d' incisione in rame si distribuirà in ogni due mesi fra gli alunni della classe inferiore un premio di duc. dodici, ed un altro di duc. otto; e fra quelli della superiore, in ogni tre mesi un premio di duc. ventiquattro.

Nello studio d' incisione in pietre dure si distribuirà in ogni due mesi fra gli alunni della classe inferiore un premio di duc. otto; e fra quelli della superiore, in ogni tre mesi un premio di duc. quindici.

52. Gli alunni che appartengono a' diversi studj, o che gli frequentano giusta il disposto nell' art. 44, potranno concorrere a qualunque premio corrispondente alla propria classe. In niun caso un alunno della classe superiore potrà concorrere a' premj della inferiore, e viceversa.

53. I giudici del concorso saranno tutt' i professori ordinarj ed onorarj con soldo, e gli onorarj senza soldo, che si troveranno in Napoli, tranne il solo professore di anatomia; dividendosi in tre sezioni, cioè di pittura, di scultura, e di architettura. Non potranno bensì intervenirvi que' tra' professori che avessero alcun loro parente tra' concorrenti. Il presidente perpetuo della Società reale Borbonica presederà questi concorsi.

54. La sezione di pittura sarà formata da' professori di pittura, dal professore di disegno, da quelli degli elementi, da quello di prospettiva e da quello di ornati. La sezione di scultura sarà formata da' professori della sezione di pittura, oltre di quello di scultura. La sezione di architettura sarà formata da' professori di architettura, dal professore di prospettiva e da quello di ornati. Giudicheranno de' premj spettanti agli alunni di disegno, di pittura, di scultura, di paesaggio e d' incisione in pietre dure, la prima e la seconda sezione. Di quelli spettanti agli alunni di architettura, di prospettiva e di ornati ne giudicherà la terza; e degli altri appartenenti agli alunni d' incisione in rame, la prima o pur la terza sezione, o entrambe riunite, secondo il vario soggetto de' lavori.

55. Il concorso per lo studio del nudo si farà sull' ultima accademia del mese situata dal professore di settimana, il quale invigilerà per la regolarità del medesimo, e perchè gli alunni non sieno corretti da alcuno ne' loro studj, e suggellando i disegni in fine di ogni orario. Al finir della settimana egli riunirà e cifrerà tutti i disegni, i quali verranno pure cifrati ciascuno dal proprio autore, ricovrendosi bene la di lui firma; e verranno disposti nella sala de' concorsi.

56. I soggetti degli altri concorsi verranno stabiliti in ogni mese dalle rispettive sezioni nelle adunanze ordinarie che le medesime faranno. Il professore de' rispettivi studj presederà a' medesimi, e riceverà le produzioni cifrate, come sopra si è detto.

57. Nell' adunanza mensuale de' professori nella quale dovrà giudicarsi dei concorsi, dopo essersi formate le sezioni, si distribuirà ad ognuno de' giudici del concorso una quantità di piccoli biglietti corrispondenti alla quantità dei disegni o altri lavori, in modo che per ognuno di questi debbono aver tanti biglietti, quanti sono i premj da accordarsi, distinti col num. 1, 2, 3, 4, ec., e di più uno interamente bianco.

58. Ogni disegno o altro lavoro avrà a canto una cassettina con foro al di sopra, nella quale ciascuno de' giudici del concorso, dopo aver bene esaminato il lavoro, porrà il biglietto che crederà corrispondente al merito del medesimo, mettendo il bianco ove non lo creda meritevole di alcun premio, il biglietto segnato col num. uno se lo creda meritevole dell' ultimo premio; quello segnato num. 2 se lo creda meritevole del penultimo; e così di seguito.

59. Il presidente perpetuo della Società reale farà aprire dal segretario dell' Instituto innanzi a' giudici le cassettine, farà sommare i punti ottenuti da ciascun lavoro, ne farà eseguire il notamento; ed a misura del maggiore o minor numero di punti, dopo di essersi scoverti i nomi degli autori, ne farà egli rapporto al Segretario di Stato di Casa reale per lo pagamento de' premj. In caso di parità di suffragi, si rimetterà a' voti; e quel lavoro che avrà ottenuto la maggiorità de' voti, sarà preferito, e l' altro col quale avrà fatto parità, prenderà il posto immediatamente seguente.

60. Tutti i lavori colla indicazione de' premi e col nome de' loro autori resteranno esposti nella sala de' concorsi fino al concorso susseguente; ed i nomi suddetti verranno pubblicati nel giornale uffiziale, previa la nostra approvazione.

61. Gli alunni i quali non avranno ottenuto alcun premio di prima classe ne' concorsi d' incoraggiamento, non potranno essere ammessi a concorrere ai sussidj per recarsi in Roma.

62. Gli alunni che avranno ottenuto un premio di prima classe, e del nudo, potranno continuare a concorrere a simili premj per lo spazio di altri anni sei. Scorso questo termine non verranno più ammessi ad altri concorsi, se non che a quelli per recarsi in Roma.

63. In ogni mese si distribuiranno quattro fogli di carta bianca o colorata ed il corrispondente lapis a trenta giovani fra i più meritevoli e meno facoltosi, trascelti dal direttore del reale Instituto su' rapporti de' rispettivi professori.

TIT. VII. *Concorsi per le piazze de' pensionati in Roma.*

64. In ogni quattro anni saranno inviati in Roma a perfezionarsi nello studio delle belle arti sei giovani, cioè due per la pittura, due per la scultura, e due per l' architettura, da scegliersi per concorso tra gl' individui dei nostri reali dominj di qua del Faro, giusta il sistema finora praticato, che non abbiano oltrepassato l' età di anni ventotto, e che non sieno ammogliati. I giudici del concorso saranno quegli stessi indicati nell' art. 34 pe' concorsi d' incoraggiamento, e quegli artisti nazionali o esteri che piacesse a Noi di destinarvi.

65. L' epoca del concorso verrà annunziata al pubblico con un avviso che sarà inserito nel giornale uffiziale, e resterà affisso alla porta del reale Instituto per quindici giorni. Ciascun aspirante dovrà nel frattempo far iscrivere il suo nome e cognome, l' età e la patria nel registro che all' uopo sarà aperto presso il segretario dell' Instituto, il quale rilascerà all' aspirante un certificato d' inscrizione. Contemporaneamente all' atto dell' iscrizione dovranno depositare

l'estratto di nascita e 'l documento legale onde consti di non essere ammogliati. Scorso il termine di quindici giorni, che sarà improrogabile, resterà vietata ogni ulteriore inscrizione, ed il registro sarà chiuso formandosene un verbale soscritto dal direttore e dal segretario.

66. Ciò eseguito, il presidente perpetuo della Società reale Borbonica, il quale dovrà presedere questo concorso, fatti riunire tutt' i professori ordinarj ed onorarj dell'Instituto, esclusi eziandio coloro che avessero fra gli aspiranti de' congiunti, disporrà che si dividessero in sezioni. Fatta quindi lettura del registro degli aspiranti, si giudicherà della loro ammessibilità al concorso. Il giudizio avrà luogo per voti individuali e per mezzo di due bigliettini, uno bianco ed uno nero. Il bianco indicherà *ammesso*; il nero *escluso*. La maggioranza assoluta di voti deciderà dell' ammissione o della esclusione.

67. I votanti si faranno presentare i lavori eseguiti dagli aspiranti nell'ultimo mese de' loro studj, e su' medesimi e sul numero e qualità de' premj riportati ne' concorsi d' incoraggiamento giudicheranno del rispettivo loro merito.

68. Qualora fra gli aspiranti vi sieno de' giovani domiciliati nelle provincie, e che non appartengano al reale Instituto in qualità di alunni, sarà loro dato un tema da doversi eseguire fra gli otto susseguenti giorni; e questo saggio servirà di norma a' giudici riuniti in sessione per l'ammissione o esclusione dell' aspirante.

69. L' elenco de' giovani riputati capaci a concorrere verrà rimesso con rapporto del presidente perpetuo della Società reale Borbonica al nostro Segretario di Stato di Casa reale; ed in vista del medesimo ci riserbiamo di dare gli ordini per la loro ammissione al concorso.

70. Lo stesso presidente perpetuo, ricevuti gli ordini anzidetti, disporrà che si uniscano anche sotto la di lui presidenza i professori ordinarj ed onorarj per la scelta de' temi, la quale verrà fatta nel modo seguente. Ognuno de' professori delle rispettive sezioni proporrà due temi in iscritto, i quali consisteranno, per la pittura e per la scultura, in soggetti istorici o mitologici di due o al più tre figure; e per l' architettura, in progetti di edifizj pubblici. Quindi, estratto a sorte un tal tema per ogni sezione, verrà immediatamente comunicato a' giovani concorrenti colle dovute dilucidazioni, e questi si accingeranno subito a studiarne e trattarne l' esecuzione nel locale a ciò destinato.

71. I soggetti della pittura saranno eseguiti in un quadro dipinto ad olio di palmi tre e mezzo per quattro e mezzo, ove le figure saranno della grandezza circa un terzo del vero, e quelli della scultura in un bassorilievo delle medesime dimensioni.

I progetti degli architetti dovranno contenere, ciascuno in disegni almeno diligentemente acquarellati, una pianta generale, l' elevazione geometrica del progetto, l' elevazione di una sezione sulla linea principale che dimostri gl' interni del progetto medesimo, e qualche dettaglio in grande soltanto lineato. Dovranno in oltre i disegni essere accompagnati da una memoria ragionata sul modo della esecuzione e sulla condizione de' materiali.

I quadri, ugualmente che i bassirilievi ed i disegni di architettura dovranno esser terminati fra lo spazio di mesi due; nel qual tempo i giovani concorrenti

lavoreranno alle loro opere tutt' i giorni, tranne i festivi di doppio precetto, dalle ore otto della mattina sino alle due pomeridiane.

72. Ciascuno di essi lavorerà in una stanza separata, nella quale sarà vietato a chiunque l' ingresso.

73. Per evitare ogn'irregolarità, l' ispettore ecclesiastico ed uno de' professori del reale Instituto da cambiarsi in ogni settimana, esclusi sempre i congionti de' concorrenti, invigileranno al concorso sotto la ispezione del direttore del medesimo reale Instituto: questi avranno particolar cura ed invigileranno perchè i concorrenti non portino seco disegni, carte, e altri oggetti che possano loro facilitare il lavoro indipendentemente da' proprj lumi.

74. I locali in cui lavoreranno i diversi concorrenti, nelle ore d' intervallo verranno chiusi e suggellati. Il suggello resterà sotto la custodia del direttore, ed ogni volta che si riapriranno, verrà riconosciuta la integrità del suggello apposto nel chiudersi. Uno de' custodi del reale Instituto invigilerà sulla integrità del medesimo, sotto la più stretta risponsabilità.

75. Le chiavi del locale saranno conservate dall' ispettore ecclesiastico e dal professore deputato per giro. I medesimi chiuderanno i concorrenti nell'entrare, e non permetteranno che abbiano comunicazione con persone estranee, ad eccezione de' modelli de' quali i concorrenti potessero aver bisogno; ed in tal caso verranno questi richiesti un giorno prima a' deputati del concorso.

76. Terminate le opere, rimarranno nello stesso locale distinte da un motto o epigrafe che verrà ripetuto sulla faccia esterna di un bigliettino suggellato, nell' interno del quale verrà scritto il nome dell' autore. Il segretario del reale Instituto le raccoglierà per conservarle nel locale medesimo, e le distinguerà con un numero d' ordine.

77. Qualora fossero necessarie altre precauzioni tendenti ad assicurare il buon ordine del concorso, verranno proposte dal direttore dell' Instituto di unita a' deputati per giro, facendone analogo rapporto al nostro Segretario di Stato di Casa reale per mezzo del presidente perpetuo della Società reale Borbonica; riserbandoci di adottare tutte le misure dirette ad assicurarci che i quadri, i bassirilievi ed i disegni del concorso non sieno in sostanza che il frutto della positiva abilità de' concorrenti.

78. Ogni contravvenzione o irregolarità circa il disposto negli articoli precedenti, oltre la punizione di chi vi avrà avuto parte, escluderà il concorrente che l' avrà procurata.

79. Il presidente perpetuo della Società reale destinerà il giorno in cui dovrà pronunziarsi il giudizio definitivo. La sessione verrà eziandio come le altre da lui preseduta, coll' intervento di tutt' i professori indicati nell' art. 64; e dopo di essersi con attenzione osservati i lavori de' concorrenti, si procederà nel seguente modo a valutarne il merito.

Ognuno de' votanti avrà per ciascun quadro, modello o progetto di architettura quattro biglietti, il primo interamente *bianco*, il secondo segnato col n.° 1, il terzo col n.° 2, il quarto col n.° 3. Ognuno de' quadri, de' modelli e de' progetti di architettura avrà una piccola cassettina chiusa con foro al di sopra, ed in ciascuna di queste metterà ciascuno de' votanti successiva-

mente l'uno dopo l'altro e senza confusione, quel biglietto che crederà poter convenire al merito del lavoro; nella prevenzione che il biglietto *bianco* indicherà assoluta nullità di merito; il n.° 1 indicherà un grado di merito; il n.° 2 due gradi; ed il n.° 3 tre gradi, che si suppongono corrispondere alle qualità che si richiedono nell'arte; cioè per la pittura, al *disegno*, alla *composizione* ed al *colorito*; per la scultura, al *disegno*, alla *composizione* ed alla *esecuzione*; e per l'architettura, alla *solidità*, alla *convenienza* ed alla *bellezza*; cosicchè il votante darà il n.° uno a quelle opere che gli sembreranno contenere una di tali qualità, il n.° 2 o il n.° 3 a quelle che crederà averne due, o riunirle tutte; ed il biglietto *bianco* a quelle che giudicherà prive di ognuna di dette prerogative.

80. I biglietti verranno estratti dalle cassettine successivamente secondo il numero d'ordine de' lavori a' quali si riferiscono. Il direttore, il segretario e due professori verificheranno e sommeranno i numeri portati da' biglietti ottenuti: e ciò eseguito per tutt'i lavori, verranno i medesimi classificati, mettendosi in primo luogo chi ha ricevuto maggior numero di punti; in secondo luogo chi ne ha ricevuto uno di meno; e così di seguito. Per essere trascelto a recarsi in Roma, converrà aver raccolto uno più della metà della totalità de' punti.

81. Di que' disegni o modelli che si troveranno aver ricevuto il numero de' punti necessarj per essere trascelti, si apriranno le schede; e rilevati i nomi degli autori, questi verranno classificati giusta il numero de' punti ottenuti, e verranno a Noi proposti per la scelta que' due aspiranti che in ciascuna delle tre sezioni avranno ottenuto un maggior numero di punti.

82. In qualunque caso di parità di voti, dovranno nuovamente scrutinarsi le opere sulle quali sarà caduta la parità. Quella che otterrà maggior numero di punti, sarà preferita. Nel caso che con questo mezzo per tre volte tentato non si giunga a dirimere la parità, deciderà di essa il presidente perpetuo della Società reale Borbonica.

83. Pronunziato il giudizio, tutt'i lavori di pittura, di scultura ed architettura saranno esposti al pubblico per lo spazio di giorni dieci, apponendosi ad ognuno il numero de' punti ottenuti. I nomi de' votanti saranno descritti in un'annessa tabella.

84. Sarà eziandio annunziato al pubblico per mezzo del giornale ufiziale il risultamento del concorso, previa la nostra approvazione.

85. Il direttore del reale Instituto farà osservare con esattezza sotto la sua risponsabilità tutto ciò ch'è stato prescritto intorno a' concorsi; ed in qualunque caso di frode o di contravvenzione ne farà subito rapporto per gli espedienti da prendersi.

TIT. VIII. *Disciplina de' giovani inviati in Roma.*

86. Per la direzione e per la disciplina de' giovani inviati in Roma vi sarà un direttore ed un ispettore ecclesiastico nominato da Noi.

87. Gli alunni subito che saranno stati da Noi nominati, dovranno rendersi al loro destino e presentarsi al direttore ed all'ispettore ecclesiastico.

88. Essi abiteranno io comune ed in quel locale che destineremo con particolare determinazione. Questo locale sarà fornito di letti e degli altri mobili necessarj.

Ciascun alunno godra di una pensione di ducati venti al mese: riceverà in oltre per indennità di vestiario anoui duc. cinquanta, duc. venticinqoe per le spese di viaggio nel recarsi in Roma, e finalmente sarà provveduto delle spese di stodio.

89. Dovranno gli alunni attendere incessantemente ad attingere i principj del grande e dello stile elevato de' grandi maestri, onde poter fissare ciascuno il suo stile.

Sarà obbligo del direttore il far loro coooscere tutti quegli oggetti che conducono a questo fine.

90. Il direttore sarà la guida fedele degli aluoni, i quali dovranno riguardarlo come loro superiore, dipendendo da' suoi consigli nel corso de' loro studj e nella loro condotta civile. Procurerà eziandio che vestano con decenza, e nun si abbandonino al lusso nè ad affettazioni sconvenevoli.

91. L'ispettore ecclesiastico invigilerà sulla condotta morale e religiosa degli alunni; e questi saranno tenuti a dipendere strettamente dalle sue insinuazioni a questo riguardo.

92. La insubordinazione ben provata dovrà esser punita come mancanza di rispetto, rendendo indegno degli ulteriori beoefizj colui che avrà maocato. Quindi potrà il direttore sospeodergli la pensione, facendone a Noi immediatamente rapporto, e potrà, ove lo creda, proporre eziandio che gli sia tolta.

Non potraono gli alunoi concorrere a' premj seoza il nostro permesso, che ci riserbiamo di accordare sul rapporto del direttore, il quale ci farà poi conoscere se risultino vincitori. È anche vietato d'imprendere opere particolari, se non abbiano otteouto la nostra autorizzazione.

93. Il direttore avrà un segretario ed un bidello il quale dipenderà ancora dall' ispettore ecclesiastico, e sarà addetto a servire gli alunni per ciò che riguarda i loro studj. Taoto il segretario, che il bidello saranoo pure da Noi nominati.

94. Il direttore terrà la sua corrispondenza col nostro Segretario di Stato di Casa reale, e farà in ogni mese un circostanziato rapporto sulla condotta e profitto degli alunni pensionati.

L'ispettore ecclesiastico sarà anch'egli in corrispondenza diretta collo stesso Segretario di Stato, al qnale riferirà in ciascun mese tutto ciò che concerne la condotta morale e religiosa degli alonoi.

TIT. IX. *Metodo degli studj de' pensionati.*

95. Al finir del primo anno gli alunni pittori rimetteranno in Napoli una copia io grande tratta da' capi d'opera di Raffaele, di Michelangelo, o di altro insigne maestro.

Queste copie serviranno a formare gli allievi sul grande stile della pittura, e serviranoo per ornamento del locale del reale Instituto di Napoli, e per istruzione e stimolo degli altri giovani artisti.

Nel secondo anno dovranno mandare una figura d' invenzione.

Nel terzo e quarto, un quadro di storia a loro scelta.

96. Qualora in alcuno de' tre primi esperimenti non si scorga avanzamento, o pur si osservi deterioramento per mancanza di applicazione di qualche alunno, si prenderanno sull' avviso del direttore delle misure perchè gli sia sospesa o tolta la pensione.

97. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile agli alunni scultori ed architetti.

98. Gli alnnni scultori daranno nel primo anno una figura in grande modellata;

nel secondo anno un bassorilievo, il cui soggetto verià dato loro dal direttore;

nel terzo un gruppo in ereta di non determinata estensione;

nel quarto un busto ed un piccolo bassorilievo in marmo, per dar pruova di aver appreso la pratica.

99. Gli alunni architetti dovranno impiegare due anni nel misurare e studiare gli antichi edifizj, farne le piante, le elevazioni e gli spaccati.

Tanto nel primo che nel secondo anno dovranno inviare un saggio del lorn studio di questo genere, affin di giudicarsi del loro profitto.

Nel terzo dovranno intraprendere il ristanro di qualche monumento classico: nel quarto finalmente esegniranno nn progetto d' invenzione, o qualche altro che a Noi piacerà d' indicar loro, tenendo in mira quelli che un giorno potranno divenire utili o essere di decorazione ed abbellimento della capitale o della provincia.

100. Sarà cura del direttore l' invigilare che lo studio del nudo non venga trascurato dagli alunni delle classi di pittura e di scultura, segnatamente l'inverno.

TIT. X. *Contabilità.*

101. Il reale Instituto di Napoli avrà il suo stato discusso che verrà proposto annualmente dal direttore del medesimo, e che dovrà contenere la indicazione delle spese fisse ed invariabili, come soldi e premj ec., ed indicherà pure una somma per le eventuali.

102. Approvato da Noi lo stato discusso, si disporranno in ogni mese dal nostro Segretario di Stato di Casa reale i pagamenti de' soldi e delle spese fisse su' corrispondenti certificati del direttore. Il pagamento de' premj verrà disposto in seguito del rapporto del presidente perpetuo della Società reale, giusta l' art. 59.

203. Le spese eventuali verranno proposte nelle occorrenze dal direttore medesimo per la nostra autorizzazione; e quindi, dopo che saranno state eseguite, se ne ordinerà il pagamento dal nostro Segretario di Stato di Casa reale in vista del conto documentato delle medesime.

104. Per lo stabilimento de' pensionati in Roma vi sarà parimente lo stato discusso annuale, il quale verrà proposto da quel direttore, e conterrà le spese fisse e le eventuali.

105. Dopo che sarà stato da Noi approvato, si disporranno in ogni mese dallo stesso nostro Segretario di Stato i pagamenti de' soldi, delle pensioni e delle altre spese fisse su' corrispondenti certificati dal direttore anzidetto.

106. Le spese di studio ed ogni altra spesa straordinaria non potranno esser fatte, se non sieno precedentemente autorizzate da Noi sulla proposizione del direttore, e ne sarà poi disposto il pagamento dal nostro Segretario di Stato di Casa reale in vista del conto documentato di ciascuna spesa.

TIT. XI. *Fissazione de' soldi de' diversi impiegati.*

107. I soldi de' diversi impiegati nel reale Instituto saranno i seguenti:

Il direttore avrà il soldo mensuale di duc. cinquanta 50 00

Qualora il direttore verrà scelto tra' professori ordinarj e si darà luogo alla elezione del sostituto, giusta l' art. 5, lo stesso riceverà la gratificazione di duc. centottanta annui da prendersi sul soldo che rilascerà il professore promosso a direttore.

Il professore dello studio di disegno avrà il soldo mensuale di duc. quaranta 40 00

Il professore dello studio di pittura avrà il soldo mensuale di duc. quaranta 40 00

Il professore dello studio di scultura avrà il soldo mensuale di duc. quaranta 40 00

Il professore di architettura avrà il soldo mensuale di duc. quaranta. 40 00

Il professore di prospettiva avrà il soldo mensuale di duc. trenta. 30 00

Il professore di ornato avrà il soldo mensuale di duc. trenta. . 30 00

Il professore di paesaggio avrà il soldo mensuale di duc. trenta. 30 00

Il professore d' incisione in rame avrà il soldo mensuale di duc. trenta. 30 00

Il professore d' incisione in pietre dure avrà il soldo mensuale di duc. trenta 30 00

Il professore di anatomia applicata alle belle arti avrà la gratificazione mensuale di duc. sei 6 00

I due professori onorarj incaricati d' iniziare gli alunni negli elementi del disegno, avranno il soldo mensuale di duc. venti per ciascuno. 40 00

Gli altri due professori onorarj avranno il soldo mensuale di duc. quindici per ciascuno. 30 00

Il preparatore in cera avrà il soldo mensuale di duc. quindici. 15 00

Il formatore in gesso avrà la gratificazione mensuale di duc. sei. 6 00

Il segretario godrà il soldo mensuale di duc. venticinque. . . 25 00

L' amanuense quello di duc. dodici mensuali. 12 00

L' ispettore ecclesiastico e direttore spirituale avrà il soldo mensuale di duc. quindici. 15 00

Il primo custode avrà il soldo mensuale di duc. venti. . . . 20 00

ed in oltre duc. quarantacinque per indennità di uniforme da pagarsi in ogni triennio.

Da riportarsi, duc. 477 00

Riporto, duc. 477 00

Due altri custodi avranno il soldo mensuale di duc. quindici per ciascuno 30 00
colla stessa indennità di uniforme in ogni triennio di duc. quarantacinque.

I due modelli avranno il soldo mensuale di duc. dieci per ciascuno. 20 00
e di più duc. trentanove e grana quaranta per indennità di uniforme e di cappotto, da pagarsi loro in ogni triennio.

I due bidelli avranno il soldo mensuale di duc. dieci per ciascuno. 20 00
coll' indennità di duc. trenta per l'uniforme da pagarsi loro ogni triennio.

108 I soldi de' diversi impiegati nel Pensionato in Roma saranno i seguenti:

Il direttore avrà il soldo mensuale di duc. cinquanta 50 00

L'ispettore ecclesiastico avrà il soldo mensuale di duc. venti. . 20 00

Il segretario avrà il soldo mensuale di duc. dodici e grana cinquanta. 12 50

Il bidello avrà il soldo mensuale di duc. sette e grana cinquanta. 7 50

Totale, duc. 637 00

109. La pianta de' soldi fissata nell' art. 107 avrà il pieno suo effetto subito che per vacanza di alcuno degli attuali professori che han soldo maggiore, si darà luogo alla nomina del successore che riceverà il soldo indicato in pianta. In questo caso la somma che risulterà disponibile, verrà proporzionatamente ripartita a tutti gli altri che hanno un soldo minore; e così verrà praticato in seguito, sino a che non si giungerà ad accordarsi a ciascuno il rispettivo soldo fissato nella pianta medesima.

Ben vero avrà luogo per ora la proporzione che verremo a fissare con decreto parziale.

TIT. XII. *Locale per lo Instituto.*

110. Il real Instituto di belle arti, le officine del preparatore in cera e del formatore in gesso, il lavoratorio delle pietre dure e la scuola de' musaici avranno i rispettivi locali nell' edificio del real Museo Borbonico.

TIT. XIII. *Clausola derogatoria.*

111. Tutt' i decreti e regolamenti, e le altre determinazioni di qualunque natura relative alle scuole del disegno ed allo stabilimento de' pensionati in Roma, contrarie al presente nostro real decreto, sono abrogate e non avranno più vigore.

112. Il nostro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Avvertite che col real decreto de' 9 settembre 1832, essendo stato soppresso il Ministero di Stato di Casa reale, quest' incarico è passato al Ministero degli affari interni.

Pag. 60. — *Sunto dello* Statuto *per regolare il travaglio vaccinico approvato col real decreto del 27 gennaro 1831.*

Le funzioni, l'economia e le onorificenze dell'Istitoto centrale vaccinico sono contenuti ne' seguenti articoli:

Art. 1. I socj che compongono l'Istituto centrale vaccinico saranno al numero di dieci, come si trova determinato coll'art. 3 della legge di organizzazione de' 22 di maggio 1807, e vi saranno in oltre due socj aggiunti, a norma di ciò che fu fissato col real decreto de' 16 di aprile 1817.

2. La pratica della inocolazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoperta, il gareotirla a tutto potere dalle calunnie e dagli ostacoli che ne limitaoo i progressi, sono le funzioni che l'Istitoto dee adempire.

3. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della capitale e della sua provincia: esse debbonsi estendere per le restanti provincie, e quindi per le loro Commessioni. L'Istituto assumerà in oltre le funzioni di Commessione provinciale per la provincia di Napoli.

4. Mancando alcuno de' socj, l'Istituto eleggerà il socio che dee rimpiazzarlo, e rassegnerà la sua scelta al real Ministero degli affari interni per ottenerne la sanzione da S. M. (D. G.)

5. Nel caso di doversi scegliere un nuovo socio, verrà fissata dal presidente la seduta in cui si farà l'elezione, ed il segretario ne darà partecipazione a' socj. I socj riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad essere nominati; e nel caso fra essi trovarassi alcuno meritevole, ciascuno de' socj sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sullo stesso oggetto, la elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà al bussolo. Sarà soggettato al medesimo in primo luogo colui che si trova di essere nominato da' più; e nel caso che il bussolo non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. E se si troverà che i nominati siano tanti, quanti i socj che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui che è stato nominato dal presidente, e quindi si verrà agli altri gradatamente, secondo che siano stati nominati dai socj che abbiano maggiore anzianità.

6. Nel bussolo deciderà sempre la maggioranza de' voti. Nella parità sarà diritto del presidente di toglierla coll'aggiungere un altro suo voto a favore di chi gli sembrerà più opportuno.

7. Fra i socj sarà prescelto un presidente ed un tesoriere annuale a maggioranza di voti segreti de' socj medesimi, a tenore di quanto si è praticato per lo passato. Sarà a tal fine ogni socio provveduto di cartelle scritte tutte con uno stesso carattere, e portante ciascuna il nome di tutti i socj. Ognuno metterà nell'urna il nome del socio che vorrà prescegliere. Dopo ciò, numerate le cartelle, e trovate corrispondenti al numero de' socj intervenuti, si leggeranno da due de' suddetti socj, e l'elezione s'intenderà fatta col maggior numero de' voti. Le parità saranno tolte collo stesso metodo dell'articolo precedente.

8. Il segretario ed il vicesegretario saranno permanenti, perchè così stabiliti e nominati dalla legge.

9. Il presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo, ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall' Istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, del pari che la loro successione: regolerà le discussioni, precisando i termini e l' aspetto delle quistioni, e portando in fine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta: invigilerà al buon ordine, ed alla esecuzione intera del decreto de' 6 di novembre 1821, del regolamento sovranamente approvato nel dì 10 di settembre 1822, e del presente statuto: nominerà le Commessioni per le operazioni avventizie che non sono eseguibili dallo intero Istituto: provocherà le sedute straordinarie; e finalmente in tutti i casi di urgenza che non permettono dilazione, rappresenterà l' Istituto per prendere le misure convenienti, che saranno provvisorie fino a che non siano rivestite della sanzione dell' Istituto.

10. Appartiene esclusivamente al segretario la compilazione di tutte le carte attinenti all' economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell' Istituto col real Ministero degli affari interni, colla Prefettura di polizia, cogl' Intendenti, e colle Commessioni provinciali, del pari che co' singoli individui che vi entrano a parte: tutto ciò per altro che si opera dal segretario dovrà essere coll' intelligenza e coll' approvazione dell' Istituto. L' archivio dell' Istituto sarà conservato dal segretario. Le funzioni del segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal vicesegretario.

11. Il tesoriere sarà incaricato dell' amministrazione de' fondi dell' Istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un mandato della somma che dovrà solvere, firmato dal presidente e dal segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all' Istituto il suo conto dell' esito e dell' introito de' sei mesi decorsi pe' fondi pervenutigli sì dall' Intendenza di Napoli, che dalla tesoreria generale; e dopo discussi e trovati regolari, s' invieranno i primi all' Intendenza medesima, ed i secondi al real Ministero. L' Istituto dopo l' esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al tesoriere un' acclaratoria della gestione da lui tenuta.

Ne' seguenti articoli si stabiliscono i congressi dell' Istituto, il sistema da tenersi nella discussione degli oggetti, la pratica della vaccinazione gratuita nella Capitale, e le onorificenze dell' Istituto.

Nel Titolo II si parla delle Commisioni vacciniche, indicandosi le Commissioni provinciali e distrettuali, l' oggetto della loro istituzione, le obbligazioni che ne derivano, il metodo da tenersi per rimpiazzare i socj che vanno a mancare in queste Commissioni, e quello della loro elezione, i congressi da tenersi, la loro corrispondenza, la pratica della vacciuazione presso le medesime, i compensi e le gratificazioni loro accordate.

Il Titolo III si occupa de' socii onorarii, ed il IV delle giunte vacciniche comunali, dove è importante conoscere i doveri de' sindaci, de' parochi, dei professori condottati e de' vaccinatori approvati, contenuti ne' seguenti articoli:

Art. 57. In conformità del citato regolamento sovranamente approvato, i sindaci dovendo premurosamente vigilare alla esecuzione della vaccinazione, procurando che tutti i loro amministrati ne godessero il beneficio, per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nel

locale assegnato a ciascuna Commessione vaccinica ripartitamente i fanciulli dell' età di due mesi da inocularsi, anche per mantenersi il *pus* recente e vegeto in tutto il corso dell' anno, onde possano essere vaccinati da' professori condottati, se ve ne sono, o dal vaccinatore approvato. Debbono in oltre convocare nel primo giorno del mese la Giunta vaccinica per esaminare se tutto si è eseguito pel mantenimento della vaccinazione nel mese decorso; debbono di più convocarla straordinariamente ogni volta che vi sia sviluppamento di contagio naturale; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla Commessione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

58. Se nel comune vi è professore a condotta, il sindaco non dee rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso se non avrà ricevuta la lista de' vaccinati nel corso del mese contestata dalla Giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del sindaco.

59. I sindaci essendo responsabili della esecuzione del real decreto del dì 1 di novembre 1821 analogamente all' art. 1 dello stesso real decreto, sarà loro obbligo, 1.° di fare vaccinare obbligativamente in ogni settimana i projetti, se ve ne sono; 2.° di non fare accordare alcuna gratificazione di beneficenza a que' che si negheranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

60. La mancanza ad uno de' suddetti articoli potrà portare la destituzione del sindaco, qualora inteso ne' suoi discarichi ne risulti realmente colpevole.

61. I doveri de' parochi sono determinati cogli articoli 5 e 7 del decreto de' 6 di novembre 1821, e coll' articolo 15 del regolamento de' 10 di settembre 1822.

62. I professori dell' arte salutare, siano medici o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degl' individui di un comune qualunque, conosciuti sotto il nome di *medici* e *chirurgi condottati*, debbono conoscere la vaccinazione.

Essi ne riceveranno la istruzione, quando la ignorino, dalle Commessioni de' rispettivi distretti.

63. I professori a condotta dovranno cercare di eseguire la vaccinazione in tutti i fanciulli che fanno parte della loro condotta, a' termini della circolare emanata dal real Ministero dell' interno il dì 8 di agosto 1827.

64. Eglino dovranno calcolare il numero de' fanciulli da vaccinarsi, e ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenerne il *pus* vegeto in tutto il corso dell' anno nel comune a loro affidato.

65. Rimane per essi modificato l' art. 11 del citato regolamento de' 10 di settembre 1822: non potendo essi pretendere alcun compenso per le vaccinazioni che eseguono, ma solamente nel caso che daranno un travaglio molto ubertoso, considerato relativamente alla popolazione ed alle località del paese, può dal real Ministero degli affari interni esser loro accordata una gratificazione, dietro la proposta dell' Istituto centrale vaccinico.

66. La vaccinazione deesi eseguire in modo che il sindaco ed il paroco possano conoscerne la veracità, onde poterne legalizzare le liste, ed eseguire il disposto dell' art. 58 del presente statuto.

67. Nel caso di sviluppamento del vajuolo naturale debbono subito parteciparlo al sindaco per convocare straordinariamente la Giunta, onde dare i provvedimenti opportuni.

68. Debbono attentamente esaminare l'andamento della vaccina, il modo di sviluppamento, d'incremento, di stato e di essiccazione, notare que' che soffrissero la vaccina spuria o degenerata per rinnovarla, e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all'Istituto per mezzo delle rispettive Commessioni.

69. Restano esclusi dal disposto di questo paragrafo i soli medici a condotta che sono pervenuti all'età di sessanta anni, o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la proteggeranno colle insinuazioni e co' consigli, e faranno parte della Giunta vaccinica comunale.

70. Nel caso il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati doveri, l'Istituto dopo averne intesi i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione proporrà al real Ministero degli affari interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del suo soldo, facendo precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale; ed in caso di contumacia, procedendosi sino alla destituzione, facendone rimanere l'ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l'Istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del Regno. Resterà a cura di ciascun Intendente di far conoscere all'Istituto l'ammontare di tali somme.

71. Nel caso che in un comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi non avrà dritto a compenso a norma dell'art. 65, ma ad una semplice gratificazione.

72. Il vaccinatore approvato, di concerto colle autorità municipali, farà il possibile per vaccinare nel comune a lui affidato tutti i fanciulli suscettivi a ricevere l'innesto, per non dar campo allo sviluppamento del vajuolo naturale; e nel caso questo avvenisse per sua oscitanza, l'Istituto proporrà per esso al real Ministero degli affari interni qualche punizione dopo averne sentiti i discarichi, tanto più perchè non condottati. Beninteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un dritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell'arte salutare, a' termini della legge. Ciò che esclusivamente appartiene a' vaccinatori approvati, è di far parte della Giunta vaccinica.

73. Il vaccinatore approvato, ed ogni altro esercente dell'arte salutare nel comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vajuolo naturale non avrà dato parte alla Giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall'esercizio della professione per mesi due.

74. È vietato l'esercizio dell'innesto a coloro che ne ignorano l'andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuto laurea dalla regia Università degli studj, o che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l'innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l'immunità degl' individui

vaccinati rimpetto al vajuolo naturale, poichè la sola vaccinazione regolare garentisce da questa ultima malattia, ed evvi un' arte per conoscere la regolarità della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl' individui vaccinati per osservare il corso della pustola, potrebbe trarre seco il discredito sulla utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quanto il vedere gl' individui che han sofferto una vaccinazione spuria o degenerata, soggiacere al grave flagello del vajuolo naturale.

75. Siasi però che le vaccinazioni gratuite vengano amministrate da particolari vaccinatori, da medici o chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatiche, quando rimangono assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde pretendere con preferenza alle cariche analoghe alla loro professione. Oltre ciò daranno a' benemeriti vaccinatori non condottati il diritto alla gratificazione stabilita dalla legge.

Pag. 132. — Sunto del decreto del 1 gennaro 1819 sugl' istituti di educazione militare.

Tre stabilimenti dovevano tra noi organizzarsi. 1.° Il real collegio militare; 2.° La reale accademia militare; 3.° Le scuole militari.

Nel primo bisognava l' età di 14 a 16 anni, ed un esame preventivo su la grammatica, l' aritmetica, la geometria piana, la storia, la geografia locale, l' algebra e 'l disegno almeno di figura. Gli alunni fissati a 140 de' quali 90 a piazze accademiche, gli altri a pagamento, il quale consisteva a ducati cento di prima messa, e ducati 18 al mese pel vitto, vestiario ed altro. Erano essi ripartiti in quattro classi. Terminati gli studii, i migliori scelti per esame e per condotta erano destinati uffiziali del corpo del genio, dell' artiglieria e dello stato maggiore: gli altri uscivano come sotto-uffiziali dell' esercito.

Nella reale Accademia militare gli alunni potevano ascendere a 450, dei quali 250 a piazza franca a carico della guerra, gli altri a pagamento di duc. 12 al mese, oltre duc. 60 di prima messa; l'età da 12 a 15 anni: l' insegnamento diviso in cinque classi. I più distinti uscivano uffiziali, gli altri sotto-uffiziali.

Tre scuole militari si stabilirono due al di quà, una al di là del Faro. Gli allievi in ciascuna di esse a piazza franca erano di 120. Per la prima messa pagavansi duc. 15, e mensili 4, 50 pel vitto, vestiario e tutt' altro. L' età di ammissione era di 9 a 15; e dell' uscita da 17 a 18 anni. I più distinti passavano all' armata come sotto-uffiziali.

Chiudesi questo decreto co' seguenti articoli:

Art. 42. Tutti gl' individui che si ammettono al real Albergo di Napoli e negli stabilimenti da Noi creati col decreto del 4 giugno 1818, saranno destinati al servizio militare: e ciò per compenso alle rispettive provincie del loro mantenimento. Ne verranno eccettuati soltanto i vecchi, i mal conformati di corpo e quelli che oltrepassano l' età voluta da' regolamenti per l' ammessione de' soldati; come ancora quei pochi che fossero riusciti perfetti in qualche arte liberale o meccanica. L' eccezione sarà fatta dal Ministro dell' interno; e degli ammessi il rifiuto sarà della guerra.

43. Il nostro Ministro degli affari interni prenderà le opportune misure perchè gli allievi destinati al militare sieno educati ed istruiti in modo da divenire buoni e robusti soldati. A tal effetto la loro istruzione sarà limitata al leggere, scrivere ed al catechismo; ed impareranno ancora de' mestieri che sono utili al militare, e che fortificano il corpo, come falegname, maniscalco ec. Ad ogni stabilimento sarà assegnato un terreno il quale sarà coltivato dagli allievi.

44. Il Ministro stesso da cui gli stabilimenti indicati dipendono pel ramo amministrativo e disciplinare, mettendosi in accordo col supremo Comando, soltanto per quegli ajuti che potranno occorrere per gli oggetti di disciplina ed educazione, ne farà la richiesta.

45. I figli de' sotto-uffiziali e soldati che, finito il primo sessennio, s'impegneranno a servire per altri sei anni, saranno ricevuti tra questi allievi all' età prescritta da' regolamenti.

46. Ciascun allievo che passerà al servizio militare, andrà in deduzione del contingente che la provincia cui appartiene l' individuo medesimo, è tenuta corrispondere.

47. Gli allievi più distinti degli stabilimenti passeranno ad occupare le vacanze delle piazze conservate nelle scuole militari a norma dell' art. 31 del presente decreto.

48. Le piazze accademiche nel real collegio militare, e quelle franche della reale accademia militare si concedono con nostra approvazione a proposta del Comando supremo. Queste proposte saranno fatte in ogni anno, a norma de' regolamenti che saranno fissati analogamente al prescritto nel presente decreto.

49. Le piazze a pagamento del real collegio, e della reale accademia militare, e delle scuole militari, del pari che le piazze franche di quest' ultime, saranno ammesse dal Comando supremo.

50. Il Capitan generale comandante in capo dell' armata presenterà alla nostra sanzione un regolamento per tutti i dettagli di disciplina, e regime interno, e pel numero, soldo e doveri di ciascuna classe d' impiegati che dovranno stabilirsi per gli anzidetti stabilimenti.

51. Il presente decreto avrà luogo dal dì 1 aprile 1819.

Col decreto poi del 4 gennaro suddetto venne approvato il regolamento per gl' istituti di educazione militare, trattandosi nel cap. I. del real collegio militare, ed ivi si disse che il corso degli studii, delle diverse istruzioni e degli esercizii militari fosse ripartito in quattro anni, ed in quattro classi fossero ripartiti gli allievi. Nel cap. II. parlossi della reale accademia militare, ed ivi oltre il bibliotecario si stabilirono i professori di algebra, di fortificazione di campagna, di geografia e storia, di aritmetica e geometria, di grammatica e di lingua francese: non che i maestri di disegno, di calligrafia, di scherma, e di ballo; ripartendosi il corso intero de' studii e delle diverse istruzioni pratiche e teoriche in cinque anni, ed in cinque classi furono divisi gli allievi; e fu stabilita la commessione di esame degli allievi, tanto pel passaggio da una classe all' altra, quanto per la uscita finale.

Pag. 166. — Avviso.

Può sembrar superfluo questo Titolo sulla nostra legislazione civile e penale, del quale non ne avevamo fatta neppur menzione nel nostro PIANO ; ma un dotto amico, il Marchese Dragonetti me ne fece avvertir l' omissione. « Voi avete voluto esporre, egli mi scrisse , come ne' secoli andati fosse amministrata nel nostro paese la cosa pubblica e come nel nostro vivente lo sia stata, e con quali norme oggigiorno sia governata. Quindi io non so comprendere come da questo immenso quadro possano essere escluse le leggi così civili che penali, se la giustizia è tanta e sì essenziale e radical parte della pubblica amministrazione nel suo più ampio significato. Io ho bisogno di conoscere quale sia stata la ragione che vi abbia determinato a questa esclusione ec.

Devo a tal suo avvertimento questo Titolo aggiunto, che non potea trovar luogo più adatto di questo, come il più efficace mezzo della Pubblica Educazione.

Pag. 11. — Decreto de' 14 maggio 1810 per lo stabilimento di un collegio di allievi medici, chirurgi e farmacisti.

Art. 1. Sarà stabilito in Napoli un collegio di allievi medici , chirurgi e farmacisti nell' ospedale degl' Incurabili e negli edificj contigui.

2. Gli allievi saranno istruiti in tutto ciò che riguarda l' organizzazione e la fisica dell' uomo , i segni ed i caratteri delle malattie , i mezzi curativi conosciuti , le proprietà delle piante e delle droghe usuali , la chimica medicinale. Essi praticheranno in oltre le operazioni anatomiche , chirurgiche e chimiche , osserveranno la natura delle malattie ; e ne seguiranno il trattamento nel detto ospedale degli Incurabili.

3. L' intero insegnamento durerà cinque anni per gli allievi medici e chirurgi , e tre per gli allievi farmacisti. Esso sarà dato da' rispettivi professori , ciascuno de' quali avrà un aggiunto o ripetitore , perchè le lezioni e le altre pratiche delle quali dovranno gli allievi occuparsi, non sieno giammai interrotte.

4. La scuola avrà una biblioteca , un gabinetto anatomico , una serie d' istrumenti ed apparati chirurgici , una collezione di storia naturale medicinale , ed un laboratorio chimico. Tutti gli oggetti che riguardano questi stabilimenti, e che trovansi negli altri soppressi ospedali della capitale saranno riuniti ed addetti all' uso del collegio degl' Incurabili.

5. Il collegio avrà un direttore, un cancelliere bibliotecario, un economo e de' prefetti. Le attribuzioni e le incombenze di ciascuno di quest' impiegati saranno determinate in un regolamento particolare.

6. Esso sarà aperto nel mese di ottobre del corrente anno 1810. Il numero degli allievi che vi saranno instruiti , sarà di 120 , compresi quelli cui saranno concedute delle piazze franche. Il numero di questi ultimi non potrà essere maggiore di 45.

7. Gli allievi a pensione saranno presi da tutte le provincie del regno secondo le popolazioni. Le piazze franche saranno distribuite in modo che tutte le provincie ne abbiano un numero uguale , eccetto quella di Napoli che ne avrà un numero doppio di ciascuna di tutte le altre. Gli allievi farmacisti non

saranno mai a piazza franca. Ciascuna provincia non potrà averne nel collegio più di due nel tempo stesso: ed il loro numero non sarà mai maggiore di 18, nè minore di 12.

8. Tutti gli allievi non potranno essere ricevuti nel collegio prima d'aver compito i 15 anni, nè dopo l'età di anni 20. Il modo della nomina tanto per quelli a pensione, quanto per gli altri a piazza franca, gli esami a' quali dovranno precedentemente essere soggettati, ed i requisiti che dovranno esibire, saranno indicati nel regolamento nominato nell' art. 5.

9. Gli allievi medici e chirurgi a pensione, o a piazza franca saranno distribuiti in cinque classi, ed in tre i farmacisti. Questa distribuzione sarà relativa all'antichità di collegio, grado d' istruzione e natura degli studj, e nel tempo stesso alla somma de' mensili da pagarsi dagli allievi pensionisti, ed alla natura del servizio. Gli allievi medici e chirurgi a pensione pagheranno, durante il tempo che saranno conservati nella prima classe, duc. sei per ogni mese; duc. quattro, e duc. due allorchè si troveranno nelle classi seguenti; e saranno considerati come gli allievi a piazza franca, durante il tempo che resteranno nelle ultime due classi. Gli allievi farmacisti a pensione pagheranno analogamente durante il tempo che rimarranno nella prima classe, duc. sei; duc. quattro nella seconda; e saranno riguardati come quelli a piazza franca, quando si troveranno nell' ultima classe.

10. Il collegio avrà un consiglio di amministrazione composto del direttore, dell' economo, del cancelliere e bibliotecario, e di due altri membri che saranno nominati da Noi fra i medici professori della scuola. Il direttore farà da presidente. Le funzioni del consiglio di amministrazione saranno determinate nel regolamento stesso dell' art. 5.

11. Il collegio con tutti i suoi annessi dipenderà direttamente dal consiglio degli ospizj civili, e sarà fra le attribuzioni del nostro Ministro dell' interno.

12. Questo nostro Ministro ci proporrà i fondi che dovranno servire tanto alle spese di primo stabilimento, quanto al mantenimento del collegio.

13. Il nominato nostro Ministro è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Pag. 242. — Sul Collegio medico cerusico, *e sullo* Stabilimento Veterinario.

Propone Monsignor Mazzetti non poche riforme, ed inspezialità di abolire il convitto, che certo mal conviene a giovani maturi e non abituati per lo più a verun freno; si sa che i molti tristi contaminano i pochi buoni. Vuole però che sia ridotto tale stabilimento ad un Ginnasio di medicina e chirurgia. Si è gridato perchè in questo Collegio restassero abolite alcune Cattedre, senza riflettere che non possono essere ivi ammessi que' giovani non muniti di carte autorizzanti che suppongono siffatti studii. — E per ciò che riguarda allo *Stabilimento Veterinario* varii pensano che alcune cose proposte dall' Autore potrebbero cagionare non favorevoli effetti. Essendo questa parte dell' Istruzione di somma importanza per la pastorizia, una delle primarie fonti delle ricchezze delle nazioni, stimiamo debita cosa di arrestarci alquanto.

Dopo che la Francia dette il primo esempio di una scuola Veterinaria (a), quasi che tutte le nazioni conobbero la necessità di una simile istruzione per ritogliere la cura degli animali che sono maggiormente utili agli uomini, dalle mani di persone rozze ed imperite. Il nostro Regno non fu tra gli ultimi ad avere questo insegnamento nello *Stabilimento Veterinario.* Ma questa nostra scuola finora non ha dato nè buoni Veterinarii nè Maniscalchi; perocchè in questa seconda arte i giovani non molto si esercitano, e coloro i quali studiano in Veterinaria anzi che seguitare questa professione tutti si danno alla Medicina ed alla Chirurgia umana, dove sperano di rinvenire maggiori guadagni. Non è nostro intendimento di qui ricercare le cagioni di questo male; ma solo ci piace di far conoscere ciò che specificatamente Monsignor Mazzetti propone per aver buoni Maniscalchi. Divide quest' ammaestramento in due parti: nella prima si deve insegnare la Mascalcia, e nella seconda la Veterinaria (art. 100). Or egli propone che coloro i quali vogliono studiare la Veterinaria, oltre che debbono dar pruove del loro sapere in Fisica ed in Chimica, fa mestieri che presentino la *Carta autorizzante* in Mascalcia (art. 105). E chi vuol ottenere questa *Carta autorizzante*, oltre dell'avere le necessarie conoscenze di Mascalcia, fa bisogno che abbia servito ai reggimenti di cavalleria da Miniscalco per due anni (art. 203): lasciando stare che chi desiderasse di essere a pubbliche spese ammaestrato , il quale beneficio per altro non dovrebbe concedersi che solo a coloro che vogliono studiar Mascalcia , è necessario che sia prima stato « un'anno presso un Maniscalco ad apprendere » praticamente , a far furge e ferrare » (art. 101). Or dicono alcuni che in questo modo si potrà avere uomini abili in Mascalcia ma non già in Veterinaria , nè maestri da poter insegnare queste dottrine : perocchè non è a credere , che chi un giorno aspira al lodevole esercizio di una professione , che richiede lo studio di molte scienze , o desidera di dar opera al suo insegnamento , voglia per due anni o più addirsi al meccanico e vilissimo ufficio del ferrare i cavalli. Senzachè osservano che se sono utili i buoni Maniscalchi assai più utili al certo sono i valorosi Veterinarii , e che fa mestieri di ben distinguere questi da quelli , acciocchè l' arte di curare gli animali torni in quel pregio in che era per lo innanzi appo le più incivilite nazioni.

Noi abbiam qui riunito quanto si è detto o potea dirsi contro il progetto del nostro Prelato , per dimostrare la giustizia del nostro esame. Ma a questo facilmente si risponde, che altro si richiede per un Veterinario, altro per un professore di Veterinaria. Quegli dee cominciare dalla Mascalcia sino ad un certo grado per le conoscenze superiori ; ma per essere buon professore di Veterinaria si ricerca il perfezionamento nelle scienze medico-cerusiche. Del resto e nella dotta Alemagna , e nella cultissima Francia si è giudicato questo Progetto come il più necessario e 'l più utile (b).

(a) La prima scuola Veterinaria in Francia fu stabilita in Lione nel 1761.

(b) Ecco quello che in punto leggiamo in un giornale francese :

Le projet de réforme pour l' instruction publique de M. Mazzetta, président de l' université de Naples, à mérité l' estime et l' approbation universelle des savans les plus distingués de l' Europe. En effet , ceux qui avaient á coeur de doter leur pays des améliorations les plus utiles , l' ont déjà adopté. Le Roi des Deux Siciles , qui vise à la prospérité de son

Pag. 238. — Regolamenti per le scuole primarie de' fanciulli e fanciulle di Napoli, e del Regno. (a)

Art. 1. In ogni quartiere della Capitale dove non vi sono scoole di mutuo insegnamento, vi saranno due scuole secondo il metodo normale. Quelle di mutuo insegnamento saranno gradatamente sostituite alle attuali scuole primarie a misura, che si avranno i locali opportuni a ricevere un maggior numero di alunni, ed i maestri capaci di esercitare detta scuola.

2. Le scuole conserveranno la circoscrizione attuale, finchè stabilito il metodo di mutuo insegnamento, il tempo, e l' esperienza non facciano vedere la necessità di una nuova circoscrizione.

3. Al servizio di ogni scuola primaria continueranno ad essere addetti un maestro, ed un aggiunto. Per quelle poi di mutuo insegnamento vi sarà un solo maestro attesa la semplicità del metodo.

4. I Sindaci, i Decurioni debbono formare la terna de' maestri, e passarla per mezzo dell' Intendente al Vescovo della rispettiva Diocesi. Il Vescovo sceglierà tra' proposti quel soggetto, che crederà più degno, e quantevolte non vi sieno soggetti forniti delle qualità necessarie sì per la morale, che per lo ramo scientifico, ne avviserà l'Intendente il quale disporrà una seconda terna.

5. Conosciuta la proposta, e prese a tale riguardo le debite informazioni sull' assunto, il Presidente della commissione della pubblica Istruzione approverà uno de' candidati, che troverà più meritevole. A tal riguardo il Presidente stesso corrisponderà pure direttamente cogl' Intendenti delle Provincie.

6. Nelle città più popolate del Regno saranno conservate le scuole attuali, e si cercherà di stabilirvi al più presto una scuola di mutuo insegnamento.

7. Per l' esercizio di tali scuole, o secondo sarà meglio praticabile; saranno destinati i locali de' monasteri soppressi, ed altri egualmente opportuni, che verranno indicati dal Presidente della commissione della pubblica Istruzione di accordo cogl' Intendenti delle provincie.

8. Il servizio, che si presterà, da' maestri primarj, sarà compensato colle cariche vacanti nelle rispettive ispezioni dopo l' esercizio di anni dieci, a contare dal 1 gennaro 1816.

9. Dippiù un maestro primario concorrendo a qualunque cattedra vacante ne' Reali Stabilimenti di pubblica Istruzione, a parità di meriti avrà la preferenza. I maestri delle scuole di mutuo insegnamento godranno degli stessi vantaggi, e prerogative, e conteranno gli anni di esercizio dal giorno dell' istallazione delle rispettive scuole, nel caso che non siano stati antecedentemente maestri di scuole primarie secondo il metodo normale: se poi abbiano pur servito in dette scuole, conteranno gli anni di servizio dal 1816 in poi, come sopra.

10. Il Presidente della commissione della pubblica Istruzione nell' inviare lo stato annuale degli alunni, sia delle scuole primarie secondo il metodo nor-

peuple, ajontera, en le faisant, de nouveaux titres à sa gloire, aux yeux des nations les plus éclairées. — *La France*, Jeudi 23 Juillet, annee 1840, n. 205.

(a) Furono questi Regolamenti approvati col real Rescritto del 21 dicembre 1819; e sono in piena osservanza.

male, sia di quelle di mutuo insegnamento, indicherà a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni i servizj, ed i meriti de' rispettivi maestri, e gli anni del loro esercizio.

11. I Parrochi avranno l' immediata vigilanza sulle scuole primarie delle spettive Parrocchie tanto in Napoli, che nelle provincie.

12. Ogni circondario, in cui vengono divisi i distretti delle provincie del Regno, avrà un ispettore di circondario, ogni distretto un ispettore distrettuale.

13. Gl' ispettori di circondario presteranno gratuitamente i loro servigj, ma avranno il dritto di essere elevati al grado d' ispettori distrettuali, e niuno potrà essere nominato ispettore distrettuale senza aver servito antecedentemente da ispettore di circondario, e senza risedere nel capo-luogo del distretto.

14. Gl' ispettori distrettuali avranno un soldo non minore di annui duc. 72.

15. Gl' ispettori distrettuali, e quelli di circondario dovranno essere istruiti nel metodo di mutuo insegnamento.

16. L' ispettore distrettuale d' accordo col Presidente della commissione della pubblica Istruzione fisserà l' orario matutino, e vespertino in cui debbansi esercitare le scuole di sua ispezione, secondo le particolari circostanze, usi, abitudini delle popolazioni.

17. Sarà conservato nelle scuole primarie del Regno l' antico metodo normale, finchè gradatamente, e laddove sarà praticabile, non siavi sostituito il metodo di mutuo insegnamento.

18. I libri, che serviranno all' Istruzione primaria, saranno i seguenti, cioè 1.° il Metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente, 2.° il Catechismo di Religione della Diocesi, e de' doveri sociali adottato dal Governo, 3.° l' Aritmetica.

19. Si procurerà al più presto di compilare gli stessi libri elementari secondo il metodo di mutuo insegnamento, i quali serviranno per le scuole stabilite, e da stabilirsi secondo questo nuovo metodo.

20. Vi saranno ancora per la più estesa educazione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno, 1.° in una breve e chiara Gramatica Italiana, 2.° negli avvisi di buone creanze del Galateo, 3.° nel Catechismo di Agricoltura, 4.° nel Catechismo di Arti da insegnarsi tanto nella Capitale, che nelle Provincie del Regno secondo le abitudini, e i bisogni delle popolazioni.

21. Chiunque vorrà imprendere ad esercitare un' arte, o mestiere, sarà obbligato di presentare la matricola di avere assistito nelle scuole primarie, di sapere leggere, e scrivere, le prime nozioni di Aritmetica, e il Catechismo di Religione, e de' doveri sociali.

22. L' articolo precedente non incomincerà ad aver luogo, che dal 1 gennaio 1820.

23. Gl' Istitutori primarj spiegheranno, e adatteranno a qualche operazione pratica il Catechismo agrario, e profitteranno dello stato della vegetazione nelle diverse stagioni dell' anno, per indicare col fatto ciò, che avranno già insegnato astrattamente.

24. I sindaci, e decurionati, coll' intelligenza degl' ispettori, vigileranno egualmente all' esecuzione di questo regolamento nel tenimento de' rispettivi comuni.

25. I sindaci non pagheranno i soldi a' maestri, e maestre primarie dei rispettivi comuni, se gl' ispettori non accerteranno, che i medesimi abbiano con zelo, ed esattezza prestato il loro servizio.

26. Nella capitale gl' ispettori delle scuole primarie avranno la cura d' inviare due volte l' anno lo stato delle scuole di loro ispezione direttamente al Presidente della commissione della pubblica Istruzione.

27. Nelle provincie similmente due volte l' anno gl' ispettori di circondario agl' ispettori distrettuali invieranno gli stati medesimi.

28. L' ispettore distrettuale invierà due volte l' anno al Presidente della commissione della pubblica Istruzione lo stato delle scuole primarie dell' intero distretto, e vi aggiungerà in fine quelle osservazioni, che crederà più opportune a' progressi della istruzione elementare del distretto di sua ispezione.

29. Simili atti saranno compilati secondo il modello annesso alla fine di questo regolamento.

30. Nella capitale una volta l' anno vi sarà un' esame generale de' fanciulli, nel quale saranno premiati que' maestri, che avranno meglio regolate le loro scuole, istituito un maggior numero di alunni, e quegli alunni, che avranno meglio profittato dell' insegnamento. A questo esame interverrà il Presidente della commissione di pubblica Istruzione, e le altre autorità, che saranno dal medesimo invitate.

31. Lo stesso esame avrà luogo nelle città più popolate del Regno coll' intervento delle autorità costituite, che vi risiedono, e dell' Ordinario, se vi si rattroverà presente.

32. Di tutti questi esami si farà processo verbale da' rispettivi ispettori, che dagl' ispettori distrettuali saranno rimessi al Presidente della commissione di pubblica Istruzione.

33. Tutti coloro, a' quali incumbe l' istruzione primaria, da due in due anni potranno proporre al Presidente della commissione di pubblica Istruzione que' miglioramenti, e quelle modificazioni, che crederanno convenevoli al presente regolamento. La commissione di pubblica Istruzione giudicherà del loro valore, e se debbano inviarsi a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli affari interni per le modificazioni occorrenti.

Modello degli stati semestrali

CIRCONDARIO			ISTITUTORE			LOCALE		
N.° D'ORDINE degli Alunni.	NOMI, e COGNOMI.	ETA'	CONDOTTA		ASSIDUITA'	PROFITTO	DA ESSER DISTINTI.	OSSERVAZIONI.
			MORALE.	E RELIGIOSA.				

Per le scuole delle fanciulle di Napoli e del Regno.

Art. 1. Vi saranno nella città di Napoli scuole di fanciulle a proporziono del bisogno di ciascun quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra, e da una, o due aggiunte, ossia ajutanti, secondo il numero delle fanciulle, che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole sarà fatta in guisa, che tutta la popolazione della Capitale risentir ne possa egual vantaggio.

4. Nelle città del Regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, e da un' ajutante.

5. In quelle che hanno una popolazione fra i cinque, e gli ottomila abitanti vi sarà una scuola servita da una maestra, e da un' ajutante.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una scuola servita da una maestra.

7. Nella Capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale: nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole attuali, che non sono mantenute a spese del real Erario, e saranno sottoposte a' regolamenti generali di pubblica istruzione.

9. Saranno riguardate come scuole secondarie femminee tutte quelle scuole, che si tengono da religiose ne' luoghi del loro ritiro a pensione, o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella, che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L' istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell' insegnar loro le arti donnesche, ed i doveri dello stato, che potrebbero eleggere, come nell' articolo seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole feminee del Regno i libri seguenti, 1.° il metodo normale per imparare a leggere, e scrivere, 2.° una breve e chiara aritmetica, 3.° il Catechismo della dottrina cristiana, 4.° il Catechismo de' doveri speciali delle donne secondo il loro diverso stato, 5.° finalmente quello di economia donnesca.

13. Tutte le attuali maestre debbono essere istruite nel metodo normale.

14. La commissione di pubblica istruzione veglierà alla più pronta, ed esatta esecuzione del precedente articolo.

15. Tutte le scuole feminee del Regno saranno sotto la vigilanza della commissione di pubblica istruzione, e de' suoi ispettori, e de' sindaci, e decurionati rispettivi, non esclusa la superiore vigilanza de' Vescovi.

16. Tanto nella capitale, che nelle provincie del Regno, gl' ispettori delle scuole primarie de' fanciulli avranno anche l' ispezione delle scuole gratuite feminee.

17. Le maestre della capitale, e distretto di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al Presidente della commissione di pubblica

istruzione per mezzo de' rispettivi ispettori, come praticheranno altresì quelle degli altri distretti della stessa provincia di Napoli, e delle altre provincie del Regno per mezzo degli ispettori distrettuali.

18. L'assiduità delle maestre, e il profitto, che faranno le fanciulle, saranno titoli speciali a meritare la Sovrana beneficenza.

19. Le donzelle nubili, le quali vorranno profittare della beneficenza del Sovrano, de' maritaggi, e di qualunque altra pia istruzione stabilita a loro vantaggio, nol potranno altrimenti, che presentando la matricola di avere assistito alle scuole gratuite, com'è specificato nel presente regolamento.

20. Alla fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame avrà luogo una settimana dopo quello, ch'è stato prescritto nel regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

21. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premj alle maestre, ed alle fanciulle, e specialmente i sussidj dotali a quelle, che si saranno maggiormente distinte. La commissione di pubblica istruzione proporrà i mezzi opportuni a S. M. per que' comuni, ove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

22. Gl'ispettori di accordo con le maestre dei rispettivi circondarj fisseranno le ore del giorno da consagrarsi agli esercizi di nostra Santa Religione.

FINE DELLA POLIZIA EDUCATRICE.

INDICE

DELLA POLIZIA EDUCATRICE.